

ARCHIVI PER LA STORIA

RIVISTA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA



LE MONNIER

Direttore responsabile: Enrica Ormanni

Comitato scientifico: Antonio Allocati, Girolamo Arnaldi,
Carlo Ghisalberti, Franco Magistrale, Angelo Massafra,
Antonio Romiti, Mario Rosa

Comitato di redazione: Piero Castignoli, Antonio Dentoni
Litta, M. Antonietta Martullo Arpago, Alessandro
Pratesi, Giulio Raimondi, Antonio Saladino, Giorgio
Tori

Segretaria di redazione: Mariella Guercio

Periodicità: semestrale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV (inf. 70%) -
Firenze

Registrazione del Tribunale di Roma n. 24 del 5/1/88

Abbonamento per il 1992: Italia L. 45.000 - Estero 80.000 -
Fascicolo singolo 25.000

Editore: Periodici Le Monnier - Firenze
Casella postale 202 - 50100 FIRENZE
c/c postale n. 25449505

Per i numeri non pervenuti rivolgersi all'Editore

Editing, redazione e grafica: Ediprint Service s.r.l. - Città di Castello

Stampato con il contributo del C.N.R.

Novembre 1991

INDICE

LE MAGISTRATURE GIUDIZIARIE DELLO STATO PONTIFICIO

ARNALDO D'ADDARIO, <i>Introduzione</i>	Pag. 7
L'ordinamento giudiziario centrale e periferico	
LUIGI LONDEI, <i>La funzione giudiziaria nello Stato pontificio di antico regime</i>	13
CLARA CUTINI, <i>L'amministrazione della giustizia nella provincia di Perugia e dell'Umbria: istituzioni e documentazione processuale</i> .	31
MANOLA I. VENZO, <i>Riforme giudiziarie nella Repubblica romana del 1849</i>	57
TIZIANA BIGANTI, « <i>Positiones</i> » della Rota romana nell'Archivio di Stato di Perugia	67
PIO CARTECHINI, <i>Due fondi giudiziari maceratesi: l'archivio della curia generale della Marca e quello della Rota. Vicende e problemi</i> .	81
ANGIOLA MARIA NAPOLIONI, <i>I giudici della Rota di Macerata dal 1711 al 1808. Ricerche archivistiche e riferimenti istituzionali</i>	95
AUGUSTO POMPEO, <i>Procedure usuali e «juria specialia in criminalibus» nei tribunali romani di antico regime</i>	111
TIZIANA DI ZIO, <i>Il tribunale criminale di Bologna nel sec. XVI</i> .	125
MICHELE DI SIVO, <i>Le costituzioni e i bandi di Sisto V: l'amministrazione della giustizia tra accentramento e crisi dello Stato pontificio</i> .	137
ROBERTO DOMENICHINI, <i>Organi giurisdizionali tra Marca e ducato di Urbino nei fondi dell'Archivio di Stato di Ancona</i>	149
La giurisdizione locale	
GIOVANNA GIUBBINI, <i>Le competenze giurisdizionali del Governatore di Perugia (secc. XV-XVIII)</i>	169
ANDREA MAORI, <i>Le magistrature giudiziarie di Città di Castello (secc. XVI-XVIII)</i>	179
PAOLA MONACCHIA, <i>L'amministrazione della giustizia a Perugia in tempo di crisi (1540-1553)</i>	189
LUIGI RAMBOTTI, <i>L'ordinamento giudiziario a Perugia nel periodo della Repubblica romana (1798-1799)</i>	199
BRUNO ROSSI, <i>Testimoni eccellenti: Solone Campello ed il suo entourage interrogati per un delitto commesso a Roma nel 1583</i> .	209
PAOLA TEDESCHI, <i>La giurisdizione del Governatore di Foligno tra centralismo statale e autonomia comunale: orientamenti di ricerca</i> .	219
GIOVANNI CANZIO, <i>Fara in Sabina, 1834: microstorie di giustizia criminale nello Stato pontificio</i>	229

MARILENA GIOVANNELLI, <i>Note e problemi sul riordino degli atti giudiziari di una comunità periferica: Magliano in Sabina nella prima età moderna</i>	239
ASSUNTA GORI, <i>La giurisdizione civile e criminale del Governatore di Ferentino fra XVII e XIX secolo</i>	249
ROBERTO MARINELLI, <i>Archivi comunali e carteggi governativi: il caso di alcuni fondi giudiziari preunitari di Rieti</i>	255

Gli ordinamenti speciali

MARIA GRAZIA BISTONI COLANGELI, <i>L'esercizio della giurisdizione feudale nelle carte della famiglia Della Porta di Gubbio</i>	263
FRANCESCA BORIS, <i>L'archivio del Foro dei mercanti di Bologna. Problemi di riordinamento e prospettive di ricerca</i>	279
COSTANZA MARIA DEL GIUDICE, <i>L'esercizio della giurisdizione feudale nelle carte d'archivio dei marchesi Bourbon di Sorbello</i> ..	291
RITA FILIPPI, <i>Il danno dato nello statuto di Magliano Sabina ed alcune considerazioni sulle fonti giudiziarie della comunità in età moderna</i>	301
VIVIANA FONTANA, <i>Le controversie in materia di usi civici e demani feudali nella campagna pontificia e nelle limitrofe zone del Regno di Napoli fra '800 e '900</i>	309
FRANCESCO GUARINO, <i>L'archivio delle Sei chiavi del Comune di Foligno e l'attività giurisdizionale di una magistratura «privilegiata»: i Soprastanti alla Fiera</i>	319
LUISA SAN MARTINI BARROVECCHIO, <i>Gli archivi dei «governatori» baronali dello Stato pontificio</i>	339
VERA VITA SPAGNUOLO, <i>Tribunali, appalti, commercio. Un esempio di frammentazione del potere giudiziario a Roma nella seconda metà del sec. XVII</i>	347

L'ASSOCIAZIONE

Ordinamento delle professioni di archeologo, di storico dell'arte, di archivista storico-scientifico, di bibliotecario	367
Sezioni regionali: cariche sociali (1991-1993)	401

«Pro tribunali sedentes».
Le magistrature giudiziarie
dello Stato pontificio
e i loro archivi

Associazione Nazionale Archivistica Italiana
Sezioni Lazio e Umbria

Atti del Convegno di studi
Spoleto, 8-10 novembre 1990

Introduzione

La lettura delle relazioni pubblicate in questi volumi rinnova la soddisfazione — anzi, l'entusiasmo — provato nell'ascoltarle dalla viva voce durante lo svolgimento del Convegno Spoletino del novembre 1990.

Nei dibattiti insorti a proposito dell'attività propria degli archivisti emerge infatti, frequentemente, il problema della loro formazione, che da non poche parti si vuole finalizzata non solo e non tanto alla mera conservazione materiale dei documenti, ma piuttosto si desidera sostanziata di una conoscenza storica non limitata ai soli fatti dei quali si fa cenno nel testo delle carte ma estesa alle procedure che a suo tempo richiesero la produzione e la conservazione di esse come strumento attuativo dell'operare proprio all'ufficio, alla magistratura — ma anche all'ente privato e alla persona — che le posero in essere, o le ricevettero, e le conservarono, mettendo insieme il «fondo» archivistico.

Ascoltando quelle relazioni, — e rileggendone il testo qui di seguito pubblicato —, tornavano, e tornano ancora, alla mente le parole dettate da un cultore di studi storici dell'Ottocento romantico toscano, Ermolao Rubieri, il quale — recensendo nell'«Archivio Storico Italiano» del 1857 lo studio su *la Cupola di Santa Maria del Fiore*, pubblicato da Cesare Guasti, allora membro del corpo archivistico fiorentino, con un ampio corredo di documenti tratti dall'archivio dell'Opera secolare del Duomo di Firenze, del quale era stato custode fra il 1850 e il 1852 — manifestò con calde espressioni i concetti che in quella temperie storiografica erano comunemente diffusi a proposito dei documenti d'archivio, del loro pregio come fonti storiche e della conseguente opportunità che essi fossero messi a disposizione dei «dotti» conservandoli degnamente e, più ancora, preparando strumenti di ricerca fondati su di una compiuta conoscenza storica.

«I documenti» — scriveva allora il Rubieri —, «lo sappiamo, son lettera morta per chi li guarda con la stupidità dell'ilota o con la leggerezza del satiro; ma per chi li riguarda con cuore di cittadino e con mente di filosofo diventano gelida selce da cui chi ben percuote trae la scintilla diffonditrice di calore e di

luce; diventano come specchi fedeli in cui riprendono vita e sembianza gli uomini di altra età co' loro costumi, le loro favelle, le loro passioni.

Ma questi documenti giacciono nascosti e dispersi in biblioteche ed archivi, né in ogni persona cui farebbe comodo conoscerli è sempre facoltà, o tempo, o abilità di cercarli; perciò fa opera meritoria chiunque si affanni a raccogliarli e pubblicarli, e tanto più è opera feconda di fatica e di noia, e scarsa di gloria e di lucro per chi l'assume, ed utile solo per chi la fruisse incompiuta. E noi di vera gioia ci sentiamo compresi ogniqualevolta ci venga annunciata novella pubblicazione di documenti [...] perché soltanto allora sarebbe concesso non solo comporre una vera e buona storia dei tempi che furono, ma anche stabilire una vera e buona scuola per quelli che sono e saranno».

Ideali, quelli del Rubieri, che con diverse parole sono stati espressi da altri esponenti della medesima corrente storiografica, come il Galeotti e il Tommaseo, e che venivano attuati, negli anni in cui la recensione del Rubieri appariva nell'«Archivio Storico», da un suo amico e collega di fatiche erudite; da Francesco Bonaini che, insieme a collaboratori della levatura culturale di un Guasti, di un Passerini, di un Paoli, di un Bongi, aveva già aperto, nelle sale degli Uffizi assunte come sede ineguagliabile, l'Archivio Centrale Fiorentino, e stava adoprando per dar vita agli analoghi Istituti archivistici di Pisa, Lucca e Siena, inaugurando un metodo di lavoro sostanziato di conoscenze storiche e di attenta considerazione, alla luce di quegli studi, delle origini e delle strutture dei fondi documentari e della funzione da essi ricoperta nel farsi dell'attività propria di chi li aveva istituiti, accresciuti e conservati in correlazione ed in funzione del proprio operare. Metodo di lavoro, questo, che fu detto «storico» e che venne assunto come criterio guida dell'ordinamento e dell'inventariazione non solo dagli archivisti toscani, ma anche da quelli che operarono — ed operano ancora — in Italia e fuori d'Italia. Metodo che, tuttavia, è sembrato al nostro tempo più o meno largamente desueto, ma che vediamo in queste relazioni ripreso e fecondamente impiegato dai giovani partecipanti al Convegno Spoletino per studiare l'attività svolta dagli organi giurisdizionali dello Stato Pontificio, in stretta connessione con la documentazione che essi conservarono nei loro archivi.

Non è stata, quindi, poca la soddisfazione provata constatando come la lezione di metodo impartita da quei primi archivisti sia stata recepita e come essa abbia dato frutto nel comportamento professionale di tanti loro successori del nostro tempo.

È la medesima soddisfazione che si prova pensando alla validità del

progetto organizzativo del Convegno formulato dai dirigenti dell'A.N.A.I. romana ed umbra; di un'associazione professionale che, così facendo, si è confermata ancora una volta come valida promotrice e stimolatrice di approfondimenti metodologici, e della ripresa di tradizioni in sé valide, anche se dimenticate nell'urgere di nuove sollecitazioni da parte di tecnicismi pseudo scientifici, tentatori sul piano teorico e pratico e promettitori di successi apparenti, e di risultati che ogni considerazione approfondita non può non ritenere superficiali e privi di validità ai fini di un vero progresso della cultura e, in particolare, degli studi storici.

ARNALDO D'ADDARIO

L'ordinamento giudiziario
centrale e periferico

La funzione giudiziaria nello Stato pontificio di antico regime

di Luigi Londei

1. *Dai tribunali ecclesiastici ai tribunali temporali*

L'antica tradizione giudiziaria della Chiesa, che aveva portato, in un processo apertosi sul finire del sec. XI, alla formazione dei grandi tribunali della curia romana, fece sì che, con la ricostituzione dello Stato pontificio dopo lo scisma postavignonese ed il suo strutturarsi in principato assoluto, la funzione giudiziaria, trasferita anche al dominio temporale, divenisse uno dei principali strumenti del governo pontificio¹.

Come noto, l'organizzazione del dominio pontificio in stato assoluto si realizzò attraverso un processo complesso e contraddittorio che, soprattutto agli inizi, fu caratterizzato da due tendenze opposte, la prima di consolidamento territoriale e quindi di eliminazione dei poteri, comunali o signorili, che si ponevano come alternativa politica a quello pontificio, e l'altra, ispirata dalle tendenze nepotistiche di numerosi pontefici, di creazione, su porzioni più o meno vaste di territorio dello Stato, di signorie affidate a parenti dei pontefici stessi².

Continuavano poi ad esistere, anche indipendenti dal potere papale, soprattutto nelle parti meridionali dello Stato, signorie feudali di antica origine, che, come quelle dei Colonna, Orsini o Caetani, si estendevano su ampie parti del territorio.

Uniformare queste realtà e sottoporle al proprio dominio fu il primo e fondamentale obbiettivo della politica dei pontefici che si avvalsero,

¹ Questo processo è descritto in E. CERCHIARI, *Cappellani papae et apostolicae sedis auditores causarum seu sacra romana rota ab origine ad diem usque 20 sept. 1870*, Roma, Tipografia poliglotta vaticana, 1921, I, pp. 1-57.

² Sul processo di centralizzazione dello Stato pontificio v., per tutti, P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982.

per raggiungerlo, dei mezzi più svariati richiesti dalle specifiche contingenze.

Sul piano istituzionale ciò passò in buona misura attraverso la realizzazione di un compiuto sistema di magistrature e dicasteri centrali, forniti delle necessarie competenze, politiche e tecniche, per il governo dello Stato.

La realizzazione di un organico sistema di tribunali superiori fu, in tale prospettiva, una delle più rilevanti operazioni del governo pontificio, che riorganizzò, in primo luogo, magistrature ed organismi preesistenti, nei quali si erano maggiormente sviluppate la dottrina e la prassi giudiziaria della chiesa. I casi più importanti furono quelli del tribunale della Segnatura, che trasse la propria origine dai referendari o consulenti del papa in materia di concessioni graziose o comunque eccedenti l'ordinaria giurisdizione, e del tribunale della Rota romana, anch'esso nato da un antico consesso, quello cioè dei cappellani o uditori, incaricati dapprima solo di istruire, poi anche di decidere, le cause *palatii pape* da trattarsi al di fuori del concistoro ³.

L'evoluzione della Segnatura da organo consultivo in materia di concessioni graziose a tribunale supremo avvenne nel sec. XV, attraverso una serie di provvedimenti volti dapprima a regolamentare la facoltà di *signare*, cioè sottoscrivere le suppliche e poi a dividere in modo netto la funzione graziosa da quella giurisdizionale, ciò che fu formalmente decretato da Alessandro VI nel 1493, che istituì due distinte Segnature, quella di grazia e quella di giustizia. Questo nuovo assetto venne portato a compimento da Giulio II che prepose distinti prefetti a ciascuna delle due ⁴.

2. La segnatura di giustizia e la disciplina degli appelli e dei ricorsi

Da allora in poi la Segnatura di giustizia, riguardo ai tribunali ad essa subordinati, dettò con la sua giurisprudenza una serie di norme volte a regolare in maniera tendenzialmente uniforme l'ordine dei giudizi.

Nella pratica, l'azione uniformatrice della Segnatura di giustizia si manifestò nei confronti di tre importanti istituti, quelli cioè dell'appello, dell'annullamento e della *restitutio in integrum* dei quali si dirà meglio di

³ Sui due tribunali della Rota romana e della Segnatura, P. MONETA, in *Enciclopedia del Diritto*, XLI, pp. 137-151 e, dello stesso autore, *Segnatura apostolica, ibid.*, pp. 941-953.

⁴ *Ibidem*.

seguito. Oltre a ciò, la stessa Segnatura di giustizia ebbe la competenza a risolvere i conflitti di giurisdizione fra i giudici ad essa subordinati.

Gli appelli, secondo il diritto comune, potevano essere presentati per due volte dopo la sentenza di primo grado, in maniera che tre sentenze conformi facessero regiudicata. Non tutte le sentenze erano poi appellabili, essendovi molte esclusioni e restrizioni, sia in base al diritto comune, che, ad esempio, prevedeva l'appellabilità nei soli giudizi ordinari e non anche in quelli esecutivi, sia in base alla legislazione pontificia che, tanto per limitarci ad un solo caso importante, aveva, attraverso un complesso di norme, stabilito una inappellabilità di fatto delle sentenze penali, sia, ancora, in base agli statuti locali che, in molti casi, stabilivano essere sufficienti, a fare regiudicata in alcune materie, due sole sentenze conformi⁵.

Nelle cause appellabili di diritto era, ovviamente, definito dalla legge anche il giudice competente a conoscere dell'appello: così, ad esempio, nelle cause civili di valore superiore a 500 ducati di camera (successivamente, per il cambiamento del sistema monetario⁶, 825 scudi) il giudice d'appello era di diritto il tribunale della Rota romana.

Ben diversamente si poneva la questione nelle cause non appellabili di diritto: i rimedi contro le relative sentenze, anch'essi concessi dal tribunale della Segnatura, erano due; l'annullamento che, operando *ex nunc*, non era distruttivo degli atti eventualmente compiuti da una parte contro l'altra, e la *restitutio in integrum* che ristabiliva la situazione giuridica esistente fra le parti anteriormente all'instaurazione del giudizio, come se esso non fosse mai avvenuto. Le parti erano di conseguenza tenute alla restituzione di quanto avessero ottenuto in base al giudizio annullato o, se ciò era impossibile, al risarcimento.

Coloro che intendevano ottenere l'annullamento di una sentenza e un nuovo giudizio dovevano pertanto presentare un ricorso alla Segnatura di giustizia, esponendo i motivi di diritto della richiesta. La Segnatura esaminava questi motivi e, se li riteneva validi, concedeva, senza entrare nel merito della causa, l'annullamento incaricando contestualmente un nuovo giudice di conoscere la causa stessa. Quest'ultima operazione era definita «commissione».

L'annullamento poteva riguardare, oltre all'intero processo, anche

⁵ *Pratica della Curia romana che comprende la giurisdizione dei tribunali di Roma e dello Stato e l'ordine giudiziario che in essi si osserva*, Roma, Francesco Bourlié, 1825, I, pp. 143-144.

⁶ Sui sistemi monetari in vigore nello Stato pontificio in età moderna, L. LONDEI, *La monetazione pontificia e la zecca di Roma in età moderna (secc. XVI-XVIII)*, in «Studi Romani», 1990, n. 3-4, pp. 303-318.

singoli provvedimenti emessi da un'autorità giudiziaria nel corso di un processo: in quest'ultimo caso, ovviamente, il processo, temporaneamente sospeso in pendenza di ricorso, proseguiva poi avanti il giudice originario.

Una sentenza appellabile passava in giudicato se colui che aveva diritto all'appello non lo presentava entro i termini previsti dalle leggi: questi termini erano, nel gergo giudiziario, denominati «fatali». Secondo un criterio per noi aberrante, era consentito ottenere, con apposito provvedimento del tribunale della Segnatura, la *restitutio in integrum* contro la sentenza passata in giudicato per scadenza dei «fatali», purché fosse data, da parte dell'interessato, prova dell'ignoranza della scadenza o dell'impossibilità di presentare appello. La *restitutio* era, ad esempio, sempre concessa quando l'omissione dell'appello avveniva per colpa del legale rappresentante di una persona incapace, categoria nella quale erano indifferentemente inclusi pupilli, minori, chiese, luoghi pii ed altri enti definiti, dalle dottrine giuridiche del tempo, *corpi universali inanimati*⁷.

Poiché i tre istituti dell'appello, dell'annullamento e della *restitutio in integrum* erano strettamente intrecciati, essi, pur rimanendo teoricamente separati, vennero però di fatto unificati a causa dello stile, introdotto già stabilmente nel sec. XVI, di ricorrere alla Segnatura di giustizia chiedendo, qualunque fosse la causa *de qua*, indifferentemente tutti e tre, lasciando la scelta di quello più opportuno alla Segnatura stessa.

Una delle conseguenze di ciò fu che, anche nelle cause appellabili di diritto, per le quali non vi sarebbe stato bisogno di ricorrere alla Segnatura, si introdusse l'uso di rivolgersi previamente ad essa. In questo caso, però, la relativa «commissione» al giudice competente, che era già definito dalla legge, veniva rilasciata dal solo prefetto «sotto banca», cioè automaticamente e senza particolari formalità, mentre nei casi complessi di concessione di un nuovo giudizio in casi non appellabili o di *restitutio in integrum* il ricorso era discusso in piena Segnatura che, previa relazione del prelado referendario, prendeva la sua decisione a maggioranza relativa dei dodici votanti.

Le cause ordinarie, cioè quelle appellabili *de iure*, erano, come si è detto, affidate alla Rota se di valore superiore a 825 scudi, mentre, se erano di valore inferiore, venivano affidate ad un prelado, di solito un referendario della Segnatura stessa, che fungeva da giudice commissario.

⁷ G. B. DE LUCA, *Il dottor volgare*, Colonia, a spese di Modesto Fenzo stampatore in Venezia, 1740, V, parte I, cap. XXII, § 13.

Era poi stile usuale della Segnatura lasciare al giudice di merito, quando si trattava della Rota romana, anche la risoluzione in ordine al titolo per il quale il giudizio *de quo* doveva essere riformato: pertanto la Rota trattava sia i punti di legittimità (se si dovesse, ad esempio, concedere appello, annullamento o *restitutio in integrum*) sia, risolti questi, il merito, in fatto e in diritto, della causa.

La Rota e gli altri giudici di merito non erano di solito liberi di decidere con piena discrezionalità in quanto la «commissione» da parte della segnatura era di solito munita di clausole volte ad indirizzare in un senso o in un altro la causa stessa. Il mancato rispetto di queste clausole era motivo di nuovo ricorso in Segnatura.

La stretta collaborazione esistente fra Segnatura di giustizia e Rota romana, sebbene quest'ultima fosse, formalmente, solo un alto tribunale, esclusivamente civile, di merito, fece sì che le due giurisdizioni formassero una autorità che, in materia di giustizia civile, svolse una fondamentale opera unificatrice sia della procedura che del diritto sostanziale, campo, quest'ultimo, in cui si distinse particolarmente il tribunale della Rota con le sue celebri *decisiones* ⁸.

Indipendentemente dalla Rota, la Segnatura esercitava la sua azione anche in materia di giustizia criminale ove, non essendo ammessi gli appelli, le cause erano trattate esclusivamente in via di ricorso.

3. Giurisdizioni indipendenti dalla Segnatura

L'autorità della Segnatura non si estendeva a tutti i giudici dello Stato, poiché, al contrario molte giurisdizioni erano da essa indipendenti. Fra queste vi erano in primo luogo i cardinali legati che, secondo la dottrina e la legge, facevano «figura di principi sovrani» e che quindi avevano un proprio tribunale di Segnatura.

Erano anche indipendenti dalla Segnatura i tribunali del Tesoriere generale e dei Chierici della Camera apostolica, rispetto ai quali fungeva da Segnatura lo stesso Tribunale della piena camera che aveva, secondo un diffuso modo di dire, la «segnatura in ventre». Erano poi esenti altre giurisdizioni di minor rilievo.

Un serio problema si pose invece per le antiche giurisdizioni dei cardinali legati dopo che, nelle province subappenniniche, essi non vennero più nominati (all'incirca dalla seconda metà del sec. XVI) e furono sostit-

⁸ Sulle *decisiones* e sulle loro collezioni v. E. CERCHIARI, *Cappellani...* cit., pp. 240-259.

tuiti da prelati governatori che, pur senza avere le prerogative dei cardinali legati, continuarono in qualche caso ad esercitare, come sostituti di quelli, le funzioni di Segnatura. Ciò si verificò a Perugia, ove il governatore continuò in tale esercizio per lungo tempo, sia pure limitatamente alle cause civili di valore sino a cento scudi.

Nel 1758 il collegio degli scrittori dell'archivio della curia romana, che aveva in gestione la cancelleria del tribunale della Segnatura di giustizia, ricorse al pontefice Benedetto XIV perché emanasse un provvedimento contro tale funzione del governatore di Perugia, ritenuta lesiva, soprattutto dal punto di vista economico, delle prerogative del tribunale e dei suoi cancellieri, che si vedevano privati degli emolumenti derivanti da quelle cause.

Benedetto XIV istituì, per dirimere la questione, una congregazione particolare deputata che, dopo la morte del pontefice, avvenuta nello stesso 1758, venne nuovamente insediata dal suo successore Clemente XIII. Questa congregazione concluse i propri lavori nel 1761, stabilendo che la funzione di Segnatura era illegalmente esercitata dal governatore di Perugia: il papa emanò allora un chirografo che pose fine a questa plurisecolare giurisdizione ⁹.

4. La Camera apostolica

Una giurisdizione centrale di grande importanza fu quella della Camera apostolica, che si articolava in vari organismi: qui si ricorderanno le giurisdizioni specialistiche del Tesoriere generale e dei Chierici di camera, che avevano competenza esclusiva su materie legate alla finanza statale, agli appalti pubblici e ad alcuni importanti servizi come l'annona, le strade, la zecca, le dogane etc. Poiché la giurisdizione di questi tribunali era, nelle materie di competenza, esclusiva *quoad omnes*, nei loro archivi, oggi conservati presso l'Archivio di Stato di Roma, si trovano atti concernenti cause relative all'intero territorio dello Stato ed essi hanno quindi una notevole importanza anche come fonti per la storia locale.

Le competenze della Camera apostolica, pur essendo estese a tutto lo Stato, erano però particolarmente incisive per la città di Roma, ove essa

⁹ ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (d'ora in avanti ASR), *Camera III, Perugia*, bb. 1630-1631 e, inoltre, la relazione di G. GIUBBINI, *Le competenze giurisdizionali del governatore di Perugia*, pubblicata in questo fascicolo.

si era appropriata, con il ristabilimento del potere pontificio dopo lo scisma d'occidente, della gran parte delle funzioni delle magistrature cittadine, la cui autorità si ridusse a ben poca cosa¹⁰. Questo in pratica significò che organi del potere centrale esercitarono, in Roma, le funzioni tipicamente svolte altrove dalle autorità locali, come, tanto per ricordare alcuni casi più significativi, i rifornimenti alimentari (Presidenze dell'anona e della grascia), la politica urbanistica e sinanco la raccolta della spazzatura (Presidenza delle strade). Tutte queste attribuzioni comportavano, ovviamente, l'esercizio della relativa giurisdizione.

Fra gli organi giurisdizionali della Camera apostolica ebbe un rilievo notevolissimo il tribunale dell'uditore generale (*Auditor camerae*, comunemente abbreviato AC) che, a conferma della natura «bifronte» della stessa Camera apostolica, generale per tutto lo Stato e speciale per Roma, verrà considerato di seguito fra i grandi tribunali romani.

5. I tribunali ordinari romani

Un notevole rilievo, non solo locale, ma riflesso a tutto lo Stato ebbero anche i quattro grandi tribunali ordinari romani, che, oltre a quello già ricordato dell'AC, erano quelli del Governatore, del Vicario e del Senatore o di Campidoglio. Tutti, in teoria, ebbero giurisdizione mista, civile e criminale, sui cittadini romani, ma con alcune importanti differenze.

Il tribunale del Senatore, residuo dell'antica e gloriosa magistratura cittadina medievale, aveva competenza ristretta alle cause dei cittadini romani con esclusione degli ecclesiastici e si andò, nel tempo, progressivamente indebolendo a favore degli altri che, per essere emanazione diretta del potere pontificio, avevano competenza anche sui chierici e sui membri laici della curia romana, esenti dalla giurisdizione capitolina¹¹.

Il tribunale dell'AC si affermò rapidamente come massima istanza civile di primo grado, grazie anche alla sua competenza esclusiva nelle cause nascenti da obbligazione munita della c.d. clausola camerale che prevedeva, in deroga al diritto comune, un regime particolarmente rigoroso per i debitori e l'esclusione dell'appello; ragion per cui, per l'annullamento delle relative sentenze, occorreva ricorrere in Segnatura. Uno dei

¹⁰ M. G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda camera apostolica e i suoi archivi*, Roma, Archivio di Stato, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, 1984, pp. 20-25.

¹¹ G. B. DE LUCA, *Il dottor volgare* cit., VI, libro XV, cap. XXXIV e *Pratica della Curia Romana* cit., pp. 19-24.

motivi del successo del tribunale dell'AC sulle magistrature concorrenti fu inoltre la relativa snellezza della procedura, anch'essa disciplinata da norme pontificie derogatorie del diritto comune, alla cui complessa «tela giudiziaria» doveva invece attenersi la magistratura capitolina¹².

Il tribunale del Vicario si specializzò in materia di buon costume (compresa la prostituzione) e di diritto familiare, con la collegata questione degli alimenti¹³.

Il tribunale del Governatore, istituito nel 1436, già al principio del sec. XVI si era affermato come massima istanza criminale, tanto più che da esso dipendevano i reparti dei birri addetti alla vigilanza della città e del suburbio. Questo tribunale, cui i pontefici dedicarono molte cure, ebbe un diritto suo proprio, estremamente rigoroso quello sostanziale e particolarmente snello quello procedurale, al punto che il governatore di Roma ebbe il potere di emettere condanne, anche capitali, senza formale processo. Dalle sentenze del governatore non solo non era ammesso appello, ma anche i ricorsi contro di esse in Segnatura avvenivano molto di rado¹⁴.

Si è detto poc'anzi che i grandi tribunali romani non ebbero interesse solo locale e ciò è particolarmente vero per i due del Governatore e dell'AC. Quest'ultimo era infatti tribunale d'appello nelle cause fuori del distretto di Roma e quello del Governatore, oltre ad essere giudice naturale nelle cause criminali di Roma e distretto, diveniva competente nelle cause di tutto lo Stato (fuorché dei territori governati da cardinali legati e gli altri esenti dalla giurisdizione della Sacra Consulta) quando il reo cadeva nelle mani delle sue forze. Ciò che avveniva di frequente se si tien conto e del gran numero di individui che, fuggendo dalle province, cercavano nascondiglio e complicità nella capitale, e delle forze di polizia del tribunale che, oltre a tre compagnie di birri (una per la città e due per la campagna), disponeva di una estesa rete di spie¹⁵.

Questi tribunali, inoltre, tendevano ad influenzare quelli dello Stato con la forza dell'esempio, essendo ad essi preposti autorevoli ed illustri prelati e personale giudiziario particolarmente qualificato.

¹² M. G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda camera apostolica* cit., pp. 211-217.

¹³ G. B. DE LUCA, *Il dottor volgare*, cit., VI, libro XV, cap. IX.

¹⁴ M. L. SAN MARTINI, *Il tribunale criminale del governatore di Roma (1512-1809)*, Roma, 1981, (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Quaderni didattici); G. B. DE LUCA, *Il dottor volgare* cit., VI, libro XV, cap. XXXIII.

¹⁵ L. LONDEI, *Organizzazione della polizia e giustizia penale a Roma tra antico regime e restaurazione*, Roma 1987, tesi di dottorato di ricerca.

6. Le magistrature statali periferiche e i loro rapporti con quelle locali

Oltre alla realizzazione di un sistema di giurisdizioni centrali, il governo pontificio si preoccupò anche, nell'attuazione della sua politica centralizzatrice, di formare un proprio sistema di giurisdizioni periferiche: tale opera si scontrò, sin dai suoi primi inizi, con l'esistenza di magistrature locali, emanazione di autorità cittadine con cui i pontefici erano dovuti venire a patti onde assicurarsene la sottomissione. Conseguenza di ciò fu l'impossibilità, politica prima che giuridica, di sopprimere *tout court* gli antichi organi locali per sostituirli con altri di emanazione diretta del potere centrale.

Pur nella varietà delle situazioni territoriali e dei differenti rapporti di forza tra autorità centrali e locali, il governo pontificio cercò, in una prima fase (all'incirca la gran parte del sec. XV), di imporre il sistema delle costituzioni albornoziane che, progettato nel Trecento, non aveva potuto avere allora una vasta applicazione. Come noto, questo sistema prevedeva un ampio decentramento di poteri ai capi o presidi delle province che erano, fra l'altro, investiti di amplissimi poteri giurisdizionali, per lo più di seconda e terza istanza nei confronti dei giudicati delle autorità locali, verso le quali avevano anche un potere, in vari casi, di avocazione delle cause e di conferimento delle stesse a giudici da essi stessi nominati. Nel complesso, però, questa giurisdizione dei capi delle province non era sostitutiva, ma coordinatrice e uniformatrice di quella delle autorità locali, che erano lasciate nelle loro prerogative originarie. Tutto il sistema albornoziano, del resto, era concepito in maniera tale che i presidi delle province fossero non solo e non tanto le autorità superiori del territorio loro affidato, ma anche esercitassero un ruolo di mediazione politica tra le realtà locali ed il pontefice e la curia. Questo ruolo, in cui la funzione politica prevaleva su quella amministrativa, fece sì che a capo delle province fossero nominati per lo più uomini politici, cioè cardinali ed alti prelati ¹⁶.

Questo ruolo politico dei capi delle province ebbe modo di manifestarsi in forme nuove nell'ultima parte del sec. XV e nella prima del successivo, quando essi, pur rispettando formalmente le autonomie locali e gli antichi ordinamenti statutari, condizionarono pesantemente la vita politica delle località affidate al loro governo, intervenendo nella nomina

¹⁶ Per una visione d'insieme delle Costituzioni albornoziane e del sistema da esse previsto, P. COLLIVA, *Il cardinale Albornoz, lo Stato della chiesa e le «Constitutiones aegidianae»*, Bologna, Real Colegio de España, 1977.

delle autorità locali sia con provvedimenti diretti, sia, più di frequente, manovrando le operazioni elettorali.

L'azione del governo pontificio e dei suoi rappresentanti nelle province fu particolarmente penetrante nei confronti delle magistrature giudiziarie, non a torto ritenute strumenti essenziali di governo¹⁷. In generale si può affermare che le magistrature giudiziarie civili vennero lasciate in vita, sia perché in esse il contenuto tecnico giuridico prevaleva su quello politico, sia perché garantivano, meglio di un magistrato emanazione del potere centrale, la corretta applicazione degli statuti e consuetudini locali, sia infine (*last but not least!*) perché avverso i loro giudicati e provvedimenti si poteva ricorrere in Segnatura e quindi alla Rota o all'AC o a un giudice commissario.

Un intervento più diretto del potere centrale in ordine all'organizzazione delle magistrature giudiziarie civili fu l'istituzione, nelle città maggiori dello Stato (Bologna, Perugia, Macerata) delle Rote locali, risultanti dalla fusione in un unico organismo di magistrature comunali preesistenti che tuttavia mantennero, anche in questo nuovo assetto, una certa differenziazione di funzioni. Così, ad esempio, uno degli uditori di Rota svolgeva, a turno, la funzione di podestà. Le Rote, tuttavia, si caratterizzano in complesso come organismi nuovi, che rappresentarono un superamento delle magistrature in esse confluite¹⁸.

Diversamente le cose andarono per le magistrature criminali che, avendo una più marcata qualificazione politica delle civili, furono oggetto di una ben più decisa azione centralizzatrice.

Con il sec. XVI si andò progressivamente sfaldando il sistema dei governi provinciali estesi ad ampie porzioni di territorio e, con l'eccezione delle c.d. Legazioni, ove quel sistema rimase in vita, tutta la parte subappenninica dello Stato fu progressivamente riorganizzata in governi locali, ad estensione grosso modo cittadina (con il distretto), tutti parimenti e direttamente subordinati alle autorità centrali. Infatti, a partire, grosso modo, dal 1560, non vennero più (o molto raramente) nominati cardinali legati nelle province della Marca, Umbria, Marittima e Campagna. Non vennero però formalmente soppresse le legazioni ed i governa-

¹⁷ Cfr., ad esempio, la relazione di P. TEDESCHI, *La giurisdizione del governatore di Foligno tra centralismo statale e autonomia comunale: orientamenti di ricerca*, pubblicata in questo fascicolo.

¹⁸ Sulla Rota di Bologna, F. BORIS - T. DI ZIO, *Il tribunale della Rota di Bologna*, in «Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime, Atti del convegno Macerata, 8-10 dicembre 1989» (in corso di stampa); su quella di Macerata, le relazioni di P. CARTECHINI, *Due fondi giudiziari maceratesi: l'archivio della Curia generale della Marca e quello della Rota maceratese. Vicende e problemi*, pubblicata in questo fascicolo e, su quella di Perugia, B. FRATTEGANI, *Il tribunale della Rota Perugia*, in «Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria», 1949, pp. 5-117.

tori delle antiche capitali delle province vantaron, od ebbero effettivamente, una certa preminenza e superiorità di giurisdizione sui governi delle altre località delle province stesse e ciò diede spesso luogo a conflitti di competenza ¹⁹ fra gli uni e gli altri: cionondimeno la rete dei governi, tutti di emanazione statale, costituì uno dei più importanti strumenti di centralizzazione.

La rilevanza politica della giurisdizione penale era accresciuta dalla circostanza che dai governatori dipendevano le forze di polizia incaricate del mantenimento dell'ordine pubblico, cioè le squadre dei birri al comando dei bargelli che erano di solito stipendiati dalle autorità centrali e non da quelle comunali: esistevano tuttavia, in alcuni centri, birri stipendiati da queste ultime ²⁰.

Il processo di centralizzazione avvenne non senza contrasti e le magistrature locali si opposero spesso all'espansione dei poteri dei governatori, riuscendo talvolta ad ottenere provvedimenti pontifici a proprio favore: in varie città, inoltre, le magistrature locali mantennero più o meno a lungo la giurisdizione criminale cumulativa coi governatori, ma la tendenza centralizzatrice finì per prevalere. I governatori, oltre alla giurisdizione criminale, riuscirono ad attrarre a sé anche molta parte di quella civile: tale fenomeno, che si verificò anche nelle Legazioni, fece sì che, nel complesso, la magistratura di emanazione statale acquistasse una netta prevalenza su quella di origine comunale ²¹.

7. La riorganizzazione di Sisto V e la congregazione della Sacra Consulta

Un punto di svolta in tema di giurisdizione criminale (come, del resto, in molti altri campi della vita pubblica) fu il regno di Sisto V che, con la costituzione *Immensi eterni Dei* del 1588, istituì le congregazioni cardinalizie come dicasteri centrali stabili per il governo dello Stato: fra queste, interessa particolarmente il nostro argomento quella della Sacra Consulta che, già esistente ai tempi di Paolo IV, venne ora riorganizzata e trasformata in un organo con precise competenze giurisdizionali.

Fin dai suoi primi anni di esistenza, pertanto, la Sacra Consulta si affermò come organo di sovrintendenza su tutta l'amministrazione della giustizia penale poiché i governi locali, anche quelli delle città maggiori

¹⁹ P. TEDESCHI, *La giurisdizione* cit.

²⁰ ASR, *Camerale II, Birri*, bb. 1-3, ove son contenuti gli atti di una commissione istituita nel 1806 per trattare la materia.

²¹ F. BORIS - T. DI ZIO, *Il tribunale della Rota di Bologna* cit.

e capitali di provincia, non potevano procedere nelle cause gravi (intendendosi con questo termine quelle destinate a concludersi con la condanna da cinque anni di triremi in su, sino alla morte) senza aver dato notizia del reato alla congregazione, la quale dava, all'occorrenza, direttive sulle indagini e sulla procedura da seguire e si riservava di emettere il proprio voto (una sorta di parere vincolante) sulla sentenza che, sebbene formalmente sottoscritta dal giudice locale, era di fatto un prodotto della stessa Sacra Consulta. Secondo l'autorevole testimonianza del cardinale De Luca la sua giurisdizione si estendeva pure alle Legazioni, nelle quali però «... cammina con qualche circospezione e non vi si ingerisce così frequentemente come negl'altri luoghi de' governi e presidati...»²². Alla Consulta era consentito ricorrere direttamente da parte degli accusati dai governatori locali.

La qualificazione politica annessa alla giurisdizione penale era confermata dalle altre competenze della stessa Sacra Consulta, che provvedeva alla vigilanza sul governo politico delle comunità (quello economico rientrando nelle competenze della S. Congregazione del buon governo), sull'ordine pubblico e sulla formazione dei loro organi di governo, giudicando in via formale e contenziosa le relative cause.

L'istituzione della Sacra Consulta fu un ulteriore decisivo passo verso quell'abbandono del sistema delle costituzioni albornoziane e della sua sostituzione con un modello più compiutamente centralistico, cui si è poc'anzi fatto cenno.

Chiaro segnale di questa mutata situazione fu il sistema di classificazione dei governi, basato non solo e non tanto sull'ampiezza delle loro competenze e sulla loro maggiore o minore autonomia dalla Sacra Consulta, quanto dal rango dei governatori e dalle loro prerogative formali, maggiori o minori a seconda dell'importanza della località e della conseguente preminenza nei confronti dei poteri locali.

Il sistema di classificazione affermatosi dopo l'istituzione della Sacra Consulta prevedeva quattro classi di governi, comunemente denominati prelatizi, di breve, di patente e subordinati²³.

Ai primi, istituiti nei centri maggiori, erano preposti prelati di rango più o meno elevato a seconda dell'importanza delle città stesse, ai secondi funzionari laici, per lo più giuristi di professione, sia gli uni che gli al-

²² G. B. DE LUCA, *Il dottor volgare*, VI, libro XV, cap. XXII, § 6.

²³ Una sintetica descrizione del sistema dei governi dello Stato pontificio è in un *Memoriale di fatto e di ragioni*, prodotto dal Comune di Foligno all'Uditore del papa nel 1749, contro le pretese giurisdizionali del governo di Perugia. Il memoriale è in ASR, *Camere III, Foligno*, b. 1149. Sulla relativa vicenda si rimanda al più volte citato lavoro di P. Tedeschi.

tri nominati con breve pontificio di contenuto del tutto identico per entrambi.

I governatori della terza categoria erano nominati dalla Sacra Consulta a mezzo, per l'appunto, di lettere patenti ed anche costoro dipendevano direttamente dalla congregazione, senza vincoli nei confronti dei governatori delle classi superiori. Anche i governatori di terza categoria erano giuristi laici, al pari di quelli di quarta, che dipendevano però da un governatore prelado o di breve. Costoro erano anch'essi nominati con lettera patente della Sacra Consulta ed il loro grado di dipendenza o, se si preferisce, di autonomia rispetto ai superiori era probabilmente differente da località a località, ma indicazioni più precise non potranno che provenire da un esame comparato dei loro archivi che, per essere anche oggi conservati per lo più presso i comuni, sono spesso di difficile accesso ed ancor meno sono stati oggetto di studio.

Con l'istituzione e l'affermarsi della Sacra Consulta dovettero più o meno completamente cessare le funzioni giurisdizionali in materia penale delle magistrature di emanazione comunale, che non avrebbero trovato posto nel nuovo sistema, mentre le stesse continuarono ad esercitare la giurisdizione civile.

Quanto fin qui detto è riferito soprattutto alla parte subappenninica dello Stato, mentre situazioni differenti si ebbero nei territori della Romagna e dell'Emilia governati dai cardinali legati, come quella del distretto bolognese, sottoposto alla giurisdizione, civile e criminale, delle autorità cittadine ²⁴.

8. Le giurisdizioni feudali

Assai diversa, ed apparentemente meno interessata dal processo di centralizzazione, la realtà delle giurisdizioni feudali, che vennero nel complesso lasciate libere di organizzarsi e di esplicarsi senza forti interventi dell'autorità centrale, salva la vigilanza sul *quietus status* delle località baronali, esercitata dalla stessa Sacra Consulta che aveva anche una formale giurisdizione sulla materia, per dirla con il card. De Luca «delli ricorsi de' vassalli contro li baroni e li loro ufficiali, perloch  riesce questa congregazione d'un gran profitto al buon governo ed a riparare alle estorsioni degli ufficiali...» ²⁵.

²⁴ T. DI ZIO, *Il tribunale criminale di Bologna*, relazione pubblicata in questo fascicolo.

²⁵ G. B. DE LUCA, *Il dottor volgare* cit., VI, libro XV, cap. XXII, § 6.

Un'altra forma di controllo giurisdizionale che le autorità centrali esercitavano sui signori feudali era quella della Congregazione dei baroni, dicastero centrale incaricato di emettere, in via di contenzioso, i provvedimenti di esecuzione forzata sui beni dei baroni a favore dei loro creditori ²⁶.

Questi organismi non esercitarono tuttavia sulle giurisdizionali baronali una vigilanza ed un controllo paragonabili, nell'intensità, a quelli che le altre magistrature centrali esercitarono sugli organismi di emanazione comunale, al punto che solo nel 1746 Benedetto XIV impose ai baroni di non pronunciare sentenze se non sentito il parere di una commissione di giuristi, da loro stessi nominati. Peraltro questa norma non dovette sortire grandi effetti se ancora nel 1800, discutendosi — nell'ambito della congregazione allora nominata da Pio VII per la riorganizzazione della pubblica amministrazione — dei tribunali baronali, si denunciava la loro natura improvvisata e si facevano sconfortati paragoni tra la situazione dei sudditi dei baroni, giudicati dal loro signore da solo «... testa a testa...» con il suo uditor criminale e quella degli altri cittadini che, se non altro, erano giudicati «... con tanta maturità da numerose e rispettabili congregazioni...» ²⁷.

9. *La situazione degli archivi*

Da quanto sin qui esposto parrebbe emergere un disegno di centralizzazione non troppo differente da quello attuato negli altri principati italiani: una delle specificità di quello pontificio fu forse quella di far passare, attraverso la funzione giudiziaria, decisioni politiche e legislative che in altri domini (in particolare la Toscana, il regno di Sardegna e, con modalità diverse, la repubblica di Venezia) erano prese da organismi non, o non prevalentemente giudiziari. Si è già fatto cenno dell'importanza della giurisprudenza della Rota romana e di quella, meno nota, della Segnatura di giustizia. Anche in materia criminale numerose decisioni della Sacra Consulta, ancorché prese nel corso di un processo singolo, emanando da un dicastero così importante che ripeteva la sua autorità direttamente dal sovrano, costituivano di fatto una norma giuridica per gli organismi ad essa subordinati. Si tratta, però, di una materia che

²⁶ *Ibid.*, VI, libro XV, cap. XXVI.

²⁷ ASR, *Congregazione economica*, b. 67, fasc. I, n. 4, Fogli per la Sagra congregazione deputata sul piano di riforma generale.

solo ulteriori studi, anche di natura comparatistica con gli altri ordinamenti italiani ed, eventualmente, stranieri, potranno chiarire.

Un gravissimo handicap è che non si hanno notizie dell'archivio della Sacra Consulta anteriormente al sec. XIX, all'infuori di 50 pezzi, privi di inventario, che risultano conservati presso l'Archivio segreto vaticano²⁸. È evidente che questi non possono essere se non una minima frazione dell'archivio della Congregazione, che aveva tante e tanto ampie competenze, e ciò risulterà ancor più evidente dal confronto con l'archivio della Sacra Congregazione del buon governo che conta più di tredicimila pezzi.

L'archivio della Sacra Rota (ci si riferisce sempre alla documentazione di antico regime) è suddiviso fra l'Archivio segreto vaticano, che conserva un imponente complesso di 8000 pezzi, e l'Archivio di Stato di Roma, che ne conserva circa 1600: a corredo di questo materiale archivistico esistono, come già ricordato, numerose raccolte di *decisiones*.

Anche l'archivio del tribunale della Segnatura è diviso fra i due ricordati istituti archivistici, che conservano 148 pezzi l'Archivio segreto vaticano e quasi altrettanti l'Archivio di Stato di Roma. È peraltro possibile che materiale antico sia conservato presso i vigenti tribunali della Rota e della Segnatura apostolica, senza che ne sia avvenuto il versamento all'Archivio segreto vaticano.

Le carte dei tribunali romani dell'AC, del Governatore e del Senatore sono conservate presso l'Archivio di Stato di Roma, anche se parti di esse si trovano presso altri istituti, segnatamente l'Archivio segreto vaticano.

La documentazione del tribunale del Vicario è conservato presso l'Archivio storico del Vicariato di Roma e non è inventariata: la parte relativa alla giurisdizione civile appare abbondante, mentre quella criminale subì nel 1839 un radicale scarto, che portò alla distruzione di tutte le scritture anteriori all'anno 1800²⁹.

I vari archivi di Stato conservano poi la documentazione delle maggiori giurisdizioni locali, mentre quella delle giurisdizioni minori si trova spesso, come già accennato, presso gli archivi comunali.

²⁸ L. BOYLE, *The Vatican Archives*, Toronto 1974, p. 57.

²⁹ Indagine svolta dallo scrivente nel 1985. Il fondo non è inventariato. Sullo scarto negli archivi pontifici del 1839 cfr. E. CASANOVA, *Archivistica*, Siena, Lazzari, 1928, pp. 161-162.

10. *L'organizzazione delle scritture giudiziarie e i problemi del loro ordinamento*

Tutti i succitati complessi documentari richiedono, salvo qualche eccezione, interventi di ordinamento e inventariazione che, spesso, devono partire dalla separazione di carte, prodotte da uffici diversi, riunitesi, a causa di una inadeguata conservazione, in complessi differenziati.

D'altro canto gli interventi di ordinamento e inventariazione, se non vogliono risolversi in una meccanica elencazione di volumi e dei loro estremi cronologici, devono presupporre una solida base di conoscenze degli istituti giuridici, sostanziali e ancor più processuali, indispensabili, ad esempio, per individuare le serie e stabilire la loro corretta successione. Ciò è particolarmente importante per gli atti civili, ove di solito non è presente il fascicolo processuale, inteso nel senso moderno di organica raccolta di tutta la documentazione relativa al processo stesso, mentre le varie fasi del procedimento sono registrate in scritture separate senza specifiche relazioni le une con le altre. I documenti originali presentati dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni sono raggruppati in serie speciali, denominate *jura diversa*, anch'esse senza dirette relazioni con le altre serie.

Infatti il notaio cancelliere, cioè colui che teneva le scritture dell'ufficio, aveva una funzione prevalentemente certificatoria, diretta ad attestare che un determinato atto era stato posto in essere o che un determinato documento era stato depositato, e di ciò egli prendeva nota nei suoi registri, ove annotava anche le decisioni prese dal giudice nel corso della causa: queste certificazioni provavano, sino a querela di falso, la veridicità del fatto o dell'atto. Tutte le registrazioni erano in ordine cronologico, indipendentemente dal processo cui si riferivano: ciò significa, per il moderno ricercatore che voglia ricostruire un intero processo civile, ripercorrere pagine e pagine di registri alla ricerca delle singole certificazioni.

Questo sistema di scritture, che può sembrare complicato e farraginoso, non aveva però la funzione di documentare lo stato del processo: ciò era rimesso alle parti in causa, che provvedevano privatamente a formarsi il proprio fascicolo, nel quale erano anche conservate le scritture, nel moderno diritto processuale definite «*comparses*», contenenti le ragioni di fatto e di diritto da ciascuna prodotte. Queste scritture, che erano da ciascuna parte presentate al giudice e all'avversario, sono, ovviamente, del tutto assenti dalla documentazione propria dei tribunali, mentre sono presenti negli archivi delle parti in causa, anche quando

queste erano pubbliche istituzioni. In quest'ultimo caso esse sono conservate fra la loro documentazione amministrativa.

Diverso appare il caso del processo penale, dove comunque la «curia e fisco» era sempre una delle parti in causa: l'analogia con la procedura civile faceva sì che il processo si strutturasse come una vertenza fra il reo e, appunto, il pubblico potere. Anche nel settore criminale vi sono registrazioni a carattere notarile di serie di atti, ma esso è caratterizzato dalla presenza — che inizia, a seconda delle situazioni, tra la metà del sec. XVI e la metà del successivo — di un fascicolo processuale tendenzialmente completo. Tale circostanza è da mettere, probabilmente, in relazione con le norme procedurali che prescrivevano la formazione del fascicolo, o *processus*, in quanto questo doveva, una volta completati gli atti istruttori, essere consegnato in copia all'accusato (o al suo difensore) affinché potesse provvedere alla propria difesa.

Le registrazioni di atti omogenei riguardano prevalentemente le denunce, le relazioni degli agenti della forza pubblica, gli interrogatori degli accusati, le testimonianze, etc.: alcune di queste serie cessano di esistere con l'apparire dei fascicoli, altre, invece, continuano ad esistere parallelamente ad esse sino alle riforme ottocentesche. L'impressione generale che se ne ricava è che le trasformazioni della struttura documentaria riflettono spesso pari trasformazioni nel funzionamento degli uffici e del diritto processuale, ma trattandosi spesso di trasformazioni decise, senza provvedimenti formali, all'interno stesso dei tribunali, solo un attento esame della loro documentazione consentirà di ricostruire più dettagliatamente la complessa mappa della giustizia pontificia di antico regime.



L'amministrazione della giustizia nella provincia di Perugia e dell'Umbria: istituzioni e documentazione processuale

di Clara Cutini

SOMMARIO: 1. Il territorio; 2. Il «sistema» giurisdizionale; 3. Gli apparati; 4. I tribunali collegiali: *Rota di Perugia, Segnatura*; 5. Gli archivi; 6. Procedure e «stili».

1. *Il territorio*

Nell'assetto provinciale applicato alle terre ecclesiastiche dalle costituzioni egidiane, l'area spaziale designata come provincia dell'Umbria identifica un territorio molto diverso da quello della regione attuale: la provincia è delimitata dai confini del ducato di Spoleto¹, aggregato allo Stato pontificio già nell'età di Innocenzo III², ma non comprende ancora Perugia e i centri della limitrofa area a nord-ovest.

Il tradizionale dualismo del territorio umbro³, fondato sulla diversa identità storica delle due aree che concorrono alla sua formazione, si ripropone in seguito nella denominazione data all'unica circoscrizione con la quale viene costruita la «regionalizzazione»⁴ delle due entità territo-

¹ V. LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana*, I, Roma e lo Stato romano, Torino, Fratelli Bocca, 1884, p. 456.

² L'inserimento di Spoleto nello Stato papale si era poi consolidato con l'Albornoz. Cfr. M. CARAVALE, *Lo Stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII*, in M. CARAVALE - A. CARACCIOLLO, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino, UTET, 1978, p. 11.

³ A. GROHMANN, *Caratteri ed equilibri tra centralità e marginalità*, in L'UMBRIA, a cura di R. COVINO e G. GALLO, Torino, Einaudi, 1985, p. 6.

⁴ La distinzione, storicamente intesa, fra *regionalizzazione* e *regionalismo* è stata oggetto della relazione introduttiva di Lucio Gambi al X Convegno di Studi Umbri (L. GAMBÌ, *Le «regioni» italiane come problema storico*, in *Orientamenti di una regione attraverso i secoli: scambi, rapporti, influssi storici nella struttura dell'Umbria*, in *Atti del X Convegno di studi umbri. Gubbio, 23-26 maggio 1976*, Università degli Studi di Perugia 1978, pp. 9-33. L'A. (pp. 10 ss.) intende la *regionalizzazione* come «... operazione di cui lo Stato si è servito per dare organicità e uniformità istituzionale ai complessi umani... che lo formano. In tal caso è il vertice dei poteri dello Stato che decide e naturalmente edifica, secondo suoi criteri e fini, la regionalizzazione...». Il *regionalismo* fa invece riferimento al

riali quando, dal 1424, l'area perugina diviene anch'essa parte dello Stato. Il processo di unificazione del paradigma regionale umbro è destinato, del resto, a realizzarsi in tempi molto lunghi: l'individualità dei due territori sussiste nella designazione della provincia-regione fino all'Unità, con l'unica eccezione della breve esperienza napoleonica durante la quale l'area del Perugino e lo Spoletino vengono riuniti nel dipartimento del Trasimeno.

La provincia di Perugia e dell'Umbria — per lungo tempo una delle cinque province dello Stato pontificio — comprende un territorio caratterizzato da scarsa coesione interna, frantumato in una pluralità di aree urbane che assumono il nome dei centri cittadini di rispettiva influenza (Perugino, Assisano, Folignate, Spoletino, Tifernate...) e per le quali le soluzioni amministrative adottate dall'ordinamento dello Stato riflettono le variabili determinate dalle resistenze, più o meno accentuate, del potere locale. Il carattere composito della situazione istituzionale della provincia è stato variamente definito, ma le formulazioni adottate («insieme di città»⁵, «policentrismo»⁶, «realtà artificiale con scarsa coesione interna»⁷), concordano nel rilevare nell'Umbria pontificia la realizzazione di un sistema di governo diarchico tra organi periferici di governo ed organi municipali, sistema che si presenta «... in termini diversi a seconda del potere che aveva conservato la classe dirigente cittadina...»⁸. L'assenza di una formula unica per tutte le realtà interne della provincia costituirà, del resto, un fenomeno di lunga durata: il processo di regionalizzazione, nel secolo XVIII, si presenta appena avviato⁹.

Nel 1424 i capitoli concordati tra Perugia e Martino V¹⁰ prevedono

«... riconoscimento di aree contrassegnate da una omogeneità o meglio da una particolare forma di coesione e coordinazione per ciò che riguarda la struttura economica ed i loro patrimoni culturali: aree che esistono in molti casi, con una loro chiara individualità, prima di una regionalizzazione».

⁵ H. DESPLANQUES, *Campagne ombre. Contributo allo studio dei paesaggi rurali dell'Italia centrale* (Quaderni della Regione dell'Umbria, 109, II), Perugia 1975, p. 138.

⁶ A. GROHMANN, *Caratteri ed equilibri tra centralità e marginalità* cit., p. 12.

⁷ R. COVINO, G. GALLO, *Premessa a L'Umbria*, a cura di R. COVINO e G. GALLO, Torino, Einaudi, 1985, p. XXI.

⁸ M. CARAVALE, *Lo Stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII* cit., p. 31.

⁹ «Lo studioso dei fenomeni amministrativi ritrova ancora nell'Umbria settecentesca una rete di minute varietà ed autonomie, che però in tanto sono tollerante in quanto non pongono più in discussione il potere politico della Santa Sede». Cfr. A. CARACCIOLLO, *Le grandi tappe del rapporto tra l'Umbria e le altre regioni, in Orientamenti di una regione attraverso i secoli...* cit., p. 170.

¹⁰ Il documento è del 18 luglio 1424 (Archivio di Stato di Perugia — d'ora in poi ASP — *Archivio storico del Comune, Copiari di privilegi, bolle, brevi e lettere*, 1, cc. 11r-15r). Editto da L. FUMI, *Inventario e spoglio dei registri della Tesoreria apostolica di Perugia e Umbria*, in «Le Marche», 1904, pp. XXX-XLIX, il documento è illustrato da P. PARTNER, *Comuni e vicariati nello Stato pontificio al tempo di Martino V*, in *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento*, a cura di G. CHITTOLINI, Bologna, Il Mulino, 1979, pp. 230-231. Perugia conserva le strutture ammi-

l'affidamento della città ad un legato¹¹. I confini dell'area geografica perugina, oltre che al lago Trasimeno, si estendono a nord ad Umbertide e a Montone, a occidente a Città della Pieve e al fiume Chiana, a sud a Marsciano e, a oriente, a Gualdo Tadino; comprende anche parte del territorio del ducato, mentre Spoleto, con alcune terre del contado, e Todi sono rette da governatori quasi autonomi nei confronti del legato¹². Con la successiva formale istituzione della provincia di Perugia e dell'Umbria nel quarto decennio del secolo XVI, dopo una fase di assestamento determinata, alla metà del '500, da vivaci spinte autonomistiche, Città di Castello e Todi vengono ricomprese nel governo generale; nel territorio situato alla sinistra del Tevere, la provincia non comprende Gualdo Tadino né l'Eugubino, incorporato nel ducato, poi legazione di Urbino¹³. Spoleto è retta da un governo autonomo, l'Orvietano è inserito da tempo nelle terre del Patrimonio, mentre fanno parte dell'Umbria alcuni centri montani, come Norcia, Cascia, Visso e Cerreto, aggregati in una Prefettura di montagna¹⁴ che ne riconosceva la particolare identità storica e geografica. Castiglione del Lago e Chiusi, con i loro contadi, nel 1550 sono concessi in feudo alla famiglia perugina dei Della Corgna¹⁵; nel territorio sono ancora numerosi, del resto, i luoghi feudali di antica o di nuova costituzione.

L'applicazione, nei secoli XV e XVI, dell'ordinamento della Chiesa a una realtà territoriale così eterogenea ne riflette l'accentuato particolarismo: carente di un apparato statale, organizzativo e funzionale, idoneo a sostenere un'azione uniforme di adeguamento degli impianti amministrativi precedenti, il governo della provincia si risolve in un sistema misto composto da rappresentanti pontifici e da organi comunali, sistema che assume forme diverse in relazione alle sollecitazioni espresse dalle si-

nistrative previste dall'ordinamento locale, ma l'attività degli organi comunali è sottoposta al controllo esercitato dal legato pro-tempore o dal vicegerente generale da lui delegato.

¹¹ La presenza a Perugia del legato, che di regola non vi risiede, è del tutto episodica: il governatore di Perugia e dell'Umbria, in qualità di vicegerente, si insedia stabilmente nella città dal 1535 (cfr. R. PACI, *La ricomposizione sotto la Santa Sede: offuscamento e marginalità della funzione storica dell'Umbria pontificia*, in *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, a cura di E. FASANO GUARINI, Bologna, Il Mulino, 1978, p. 230).

¹² C. F. BLACK, *Commune and the Papacy in the Government of Perugia, 1488-1540*, in «Annali della fondazione italiana per la storia amministrativa», IV, 1967, pp. 164 ss.; cfr. anche M. CARAVALE, *Lo Stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII* cit., p. 30.

¹³ Cfr. R. PACI, *La ricomposizione sotto la Santa Sede...* cit., p. 229.

¹⁴ Fu istituita da Pio V del 1569 (cfr. C. MIGLIORATI, *La cartografia dell'Umbria nei secoli XVI-XVIII*, in *Orientamenti di una regione attraverso i secoli...* cit., p. 102).

¹⁵ Cfr. R. CHIACHELLA, *Economia e amministrazione a Perugia nel Seicento*, Reggio Calabria, Editori meridionali riuniti, 1974, pp. 17-18.

tuazioni locali, ma che appare generalmente «fondato sulla fedeltà della Chiesa dell'oligarchia dominante»¹⁶.

Nelle terre di dominio diretto, con l'inserimento delle istituzioni ecclesiastiche nella rete di magistrature municipali, l'intervento dello Stato mirante a limitarne le autonomie residue si manifesta in un'azione di progressiva erosione delle prerogative cittadine, azione esercitata principalmente in base al principio «della concorrenza e della prevenzione»¹⁷ e che lascia quasi inalterato l'assetto locale. Per quanto riguarda le terre *mediate subiecte*, costituite dai patrimoni feudali esistenti nel territorio, i loro titolari fanno riferimento a rapporti diretti con il pontefice e non con i funzionari provinciali della Chiesa: i feudatari mantengono invariate le loro prerogative giurisdizionali sulle terre del feudo¹⁸.

2. Il «sistema» giurisdizionale

Nella realtà composita e differenziata della provincia, l'attuazione di un sistema giurisdizionale unico non può che costituire un criterio di massima dell'azione dello Stato, azione che, per l'attuazione «di un organismo accentrato» si concentra, più che negli altri settori dell'amministrazione, in quello fiscale¹⁹. Il processo di assimilazione delle strutture giudiziarie municipali al programma di indirizzi dello Stato si svolge in tempi lunghi e per tentativi successivi: le linee generali di tale processo — destinato a protrarsi fino alla metà del secolo XVIII —, testimoniano

¹⁶ Cfr. A. CARAVALE, *Lo Stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII* cit., p. 271; il carattere composito dei domini della Chiesa si conserva inalterato anche nella seconda metà del Cinquecento (*Ibid.*, pp. 353-355). L'A. (pp. 335-338) sottolinea come la riorganizzazione della Curia e la costituzione delle numerose congregazioni cardinalizie attuata da Gregorio XIII, non interessano che «... marginalmente l'amministrazione delle terre della Chiesa...» (p. 337); l'assetto istituzionale delle province resta invariato: «... non aumenta la dipendenza burocratica dalla Curia dei funzionari pontifici provinciali, non cresce il potere di questi nei riguardi dei feudi e dei Comuni rientranti nella loro giurisdizione territoriale, mentre nel settore finanziario continua a dominare il sistema dell'appalto e mai sembra sostituito da un apparato di funzionari...» (p. 338).

¹⁷ Cfr. P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime. La monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982, p. 160.

¹⁸ Il provvedimento di revisione di titoli feudali disposto da Gregorio XIII il 1° giugno 1580, più che in funzione «antisignorile» appare dettato da una specifica volontà di riaffermare il potere esclusivo del pontefice nella assegnazione dei feudi, e i diritti della Camera apostolica sulle terre della Chiesa (A. CARAVALE, *Lo Stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII* cit., pp. 340-341).

¹⁹ Cfr. R. CHIACHELLA, *Economia e amministrazione a Perugia nel Seicento* cit., p. 11. La scelta dell'A. di anteporre l'indagine sul prelievo fiscale statale a quella sull'organizzazione amministrativa — come risulta anche dalla formulazione del titolo dello studio — è riferita a tale considerazione fondamentale.

l'esistenza di un sistema, unico soltanto in via ipotetica, che fornirà comunque un apporto sostanziale alla unificazione giuridica del territorio.

Per la definizione dei caratteri organizzativi e funzionali degli apparati istituzionali e per l'individuazione delle trasformazioni intervenute nella struttura giurisdizionale della provincia, il riferimento agli archivi giudiziari si rivela un itinerario obbligato, poiché l'ordinamento dell'amministrazione della giustizia si concreta prevalentemente in un'azione pragmatica di governo, solo in parte sostenuta da provvedimenti legislativi chiari e precisi. L'intrico di attribuzioni in materia di procedimenti di prima istanza e di appello che caratterizza gli apparati della provincia, in una persistente commistione di giudiziario e amministrativo presente nelle istituzioni centrali e municipali, rende molto frastagliato il quadro complessivo. Le circoscrizioni territoriali di competenza dei giudici — generalmente riferite a criteri di tendenziale elasticità — e il grado di giurisdizione verticale dei giudici, così come i rapporti di gerarchia giurisdizionale, non sono, in linea di massima, riferiti da profili normativi organici e dettagliati, ma emergono prevalentemente dall'analisi comparativa delle scritture giudiziarie prodotte dalle singole istituzioni, scritture la cui situazione di conservazione e di ordinamento pone, come è noto, notevoli problemi all'indagine storica²⁰. La difficoltà di dominare, e non solo sotto l'aspetto quantitativo, un materiale archivistico in gran parte ancora inesplorato — espressione di numerosi organi giurisdizionali operanti nei principali centri urbani e di quelli delle comunità minori del territorio — ha delimitato l'ambito della ricerca agli archivi dell'apparato del «capoluogo» della provincia.

L'articolazione funzionale del settore vede concentrate nel legato e, quindi, nel governatore vicegerente presidente o rettore della provincia, competenze esclusive in materia criminale e gran parte della giurisdizione civile di appello. Interventi correttivi della elasticità giurisdizionale locale sono pertanto riferiti alle iniziative assunte dai governatori generali, come nel caso di monsignor Monte Valenti che nel 1574 sottrasse ai governatori e ai podestà locali di numerose comunità l'esercizio della giustizia criminale, riservando la cognizione delle fattispecie più gravi al governatorato di Perugia «in un'area che andava da Sassoferrato a Foligno, da Todi a Norcia, da Montefalco a Visso, da Bevagna a Cascia»²¹.

L'obiettivo per primo perseguito e in gran parte già realizzato alla fi-

²⁰ Cfr. *infra*, *Archivi giudiziari*.

²¹ R. PACI, *La ricomposizione sotto la Santa Sede* cit., p. 230. Sull'energica azione di governo svolta dal Monte Valenti, cfr. T. VALENTI, *L'epistolario di mons. Monte Valenti da Trevi, governatore di Perugia e dell'Umbria*, in *BDSPU*, 32, 1934, pp. III-201.

ne del '500 risulta pertanto quello dell'accentramento del controllo della criminalità sociale negli strumenti periferici di governo diretto²²; più diluita nel tempo e oggetto di lunghe e tenaci contestazioni è, invece, l'azione di concentrazione della giurisdizione civile di appello nel rettore della provincia. Nel settore del contenzioso civile, le prerogative rivendicate dal magistrato non sono fondate su formulazioni giuridiche ben definite: la titolarità esclusiva di tali competenze viene pertanto messa in discussione da frequenti episodi di conflittualità giurisdizionale, risolti, di volta in volta, secondo i rapporti di forza esistenti con i governatori dei centri maggiori, come Foligno, Assisi, Todi, Spoleto e Terni, e con i vescovi delle diocesi della provincia.

Contrasti e resistenze a carattere endemico suscita anche, per tutto il secolo XVI, l'imposizione della nomina pontificia dei vari podestà, capitani e vicari ai quali fa capo l'amministrazione della giustizia nelle comunità minori.

L'assetto istituzionale giudiziario del territorio nel secolo XVI è fondato in parte sulle costituzioni egidiane, per quanto riguarda le competenze dei rettori della provincia, e, in parte, sulla normativa concordata da Martino V con Perugia²³; la giurisdizione di appello esercitata dal legato o governatore generale viene riconfermata da Sisto IV nel 1484²⁴ e dalle costituzioni della Rota di Perugia del 1530²⁵; la normativa procedurale fa rinvio ai singoli statuti comunali e alle costituzioni di Giulio Feltre della Rovere²⁶.

3. Gli apparati

La formulazione dell'assetto organizzativo e funzionale della provincia riflette le due fasi principali del processo di assestamento del territorio nella struttura dello Stato. La prima di tali fasi corrisponde ad una situazione diversificata in relazione al variare dei tempi e dei modi con

²² In alcuni centri umbri, tra i quali Spoleto, Gualdo Tadino, Todi, e nei comuni dell'area montuosa, la giurisdizione criminale continua ad essere esercitata dai governatori e dai vicari o podestà locali, che sono peraltro tutti rappresentanti del potere centrale.

²³ P. PARTNER, *Comuni e vicariati nello Stato pontificio al tempo di Martino V* cit., pp. 230-231. Gli accordi sono riprodotti da L. FUMI, *Inventario e spoglio dei registri della Tesoreria apostolica di Perugia e Umbria* cit., pp. XXX ss.

²⁴ ASP, *Archivio Storico del Comune, Copiari di privilegi, bolle, brevi e lettere*, 10, c. 38rv (R. CHIACCHIELLA, *Economia e amministrazione a Perugia nel Seicento* cit., p. 10).

²⁵ Perugia, Biblioteca Augusta, *Instituto et capitula auditorii Perusine Rote*, Perusiae, per Hieronimum Francisci Carthulari, MDXXX.

²⁶ ASP, *Archivio Storico del Comune, Ricordanze*, 4, cc. 89v-90r, 116r.

cui si realizza l'aggregazione delle singole aree urbane alle terre della Chiesa: a parte il ducato di Spoleto, già inserito nell'assetto provinciale albornoziano, l'affermazione della sovranità pontificia sulle terre ombre *immediate subiecte*, in forme più o meno stabili, si realizza con Martino V²⁷. Per quanto riguarda il territorio perugino, tale fase è riferita al regime pattizio che, dal 1424, legittima la sopravvivenza dell'ordinamento cittadino sottoponendolo ad un'azione generalizzata di supervisione da parte del legato o del vicergerente generale. Nel settore dell'amministrazione della giustizia, il podestà-pretore²⁸ resta titolare della giurisdizione civile e criminale ma, in quanto magistrato di nomina pontificia, le sue prerogative sono soggette alla facoltà del rappresentante pontificio di sospendere o avocare la cognizione dei procedimenti²⁹. Dal 1472 le funzioni del capitano del popolo, anch'egli designato da Roma, vengono circoscritte ai giudizi civili di appello e riassorbite nella curia del bargello o *iudex appellationum*; la giurisdizione del magistrato coesiste, senza precise delimitazioni, con quella dell'auditore degli appelli del legato. Le intestazioni dei «libri» giudiziari riflettono in modo significativo la situazione istituzionale determinata dal graduale processo di assestamento degli organi di derivazione cittadina nell'ordinamento pontificio. All'inizio del secolo XVI l'attività dei giudici locali risulta esercitata in nome del pontefice, del legato pro tempore e della città³⁰; nel 1531 la derivazione delle competenze giurisdizionali è riferita alle autorità provinciali di governo diretto: la curia del podestà agisce «[...] pro Sancta Romana Ecclesia, pro Perusie [...] cardinali legato, pro [...] protonotario Perusie Umbrieque vicelegato ac pro [...] auditore ac [...] locumtenente vicelegati [...] et pro populo Perusino», seguendo un percorso gerarchico indicativo dell'autorità rivestita dalle singole istituzioni³¹: l'apparato istituzio-

²⁷ Oltre che allo studio specifico di P. PARTNER, *The Papal State under Martin V*, London 1958, pp. 95 ss., la «restaurazione» dell'autorità temporale della Chiesa realizzata da Martino V è analizzata da A. CARVALE, *Lo Stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII* cit., pp. 16-49 (in particolare, per l'area perugina e le terre ombre, pp. 21-29).

²⁸ Il podestà assume anche tale denominazione dal 1473 (ASP, *Archivio storico del Comune, Officia*, 28, c. 2r). La curia del podestà comprendeva un giudice collaterale *ad maleficia* e cinque giudici *ad civilia*, due dei quali, rispettivamente addetti alle circoscrizioni di porta S. Pietro e di porta S. Angelo, rivestivano la qualifica di *collaterales*. Sulle funzioni proprie dei collaterali cfr. C. CUTINI, *Il tribunale della Rota di Perugia*, in *Grandi tribunali e Rote provinciali*, in *Atti del Convegno di studio in occasione del VII centenario dalla fondazione dell'Università di Macerata*, Macerata, 8-10 dicembre 1990 (in corso di stampa), p. 4, nota 7.

²⁹ Nelle scritture giudiziarie prodotte dalla curia del podestà sono frequenti le annotazioni relative alla sospensione di procedimenti già avviati per decreto del legato o del governatore (cfr. anche P. PARTNER, *Comuni e vicariati nello Stato pontificio al tempo di Martino V* cit., p. 238).

³⁰ Fra le numerose citazioni possibili, cfr. ASP, *Giudiziario, Podestà*, 1501 c. 21r.

³¹ ASP, *Giudiziario, Podestà*, 1531-1534, 1, c. 1r.

nale corrisponde, già un decennio prima della sua effettiva realizzazione, allo schema di governo attuato nel 1540, quando la formale aggregazione della provincia ai domini della Chiesa segna l'avvio della seconda fase dell'assestamento nell'ordinamento centrale. Alla formula di governo adottata nel periodo intermedio di tali due fasi corrisponde l'istituzione della Rota di Perugia: la flessibilità del sistema consente, alla città, di promuovere l'iniziativa e, all'autorità centrale, di esercitare, con la concessione del provvedimento di autorizzazione e con l'approvazione della normativa relativa al tribunale, le proprie prerogative di controllo.

Al vertice della gerarchia periferica è il governatore vicegerente generale che riveste il titolo di presidente e visitatore apostolico: risiede a Perugia ed è titolare di ampie facoltà amministrative, giudiziarie e di controllo. L'origine della magistratura risale alle costituzioni egidiane che conferivano ai rettori presidi delle circoscrizioni ecclesiastiche «[...] merum et mixtum imperium et gladii potestatum et causarum quarumlibet notionem [...]»³². Il complesso di poteri ai quali fa riferimento la formula enunciata attribuisce al governatore generale una *jurisdictio* ordinaria molto vasta, comprensiva della funzione di *administratio* e di quella *judiciaria*, civile e criminale, in senso proprio³³. In materia criminale è giudice laico soggetto alla Sacra Consulta, mentre per il contenzioso civile, in qualità di visitatore apostolico, ha la facoltà di esaminare procedimenti riguardanti anche comunità religiose e soggetti ecclesiastici.

Nel settore della repressione dei reati, con le eccezioni costituite dalla sopravvivenza di analoghe funzioni *judiciarie* in alcuni governatori e podestà locali³⁴, sono riservate al rettore della provincia l'istruzione e la cognizione dei processi *usque ad sententiam exclusive*, mentre i dispositivi

³² *Costituzioni egidiane dell'anno MCCCLVII*, a cura di Pietro Sella, Roma, Ermanno Loescher ed., 1912, p. 38. L'attribuzione di tali facoltà riguarda «... eos qui regunt provincias...». In sostituzione del legato, se assente dalla città, la provincia dell'Umbria è retta da un governatore vicegerente generale. Dal 1648 il legato non risulta più designato. Ai governatori perugini Sisto V, nel 1438, aveva riconosciuto poteri equiparati a quelli della Camera apostolica: «[...] cum auctoritatibus, facultatibus, jurisdictionibus, provisionibus, [...] quae Camerae nostrae apostolicae specialiter reservamus [...]» (R. CHIACCHIELLA, *Economia e amministrazione a Perugia nel Seicento* cit., p. 110 e nota 3; ASP, *Archivio storico del Comune, Copiari di privilegi, bolle, brevi e lettere*, 10, c. 38r-v).

³³ Sul contenuto della *jurisdictio* come complesso dei poteri politici, amministrativi e giudiziari di un organo sovrano, che possono essere delegati in tutto o in parte a magistrature da lui dipendenti, cfr. G. GORLA, *Appunti sui «Tribunalia» o «Magistratus» con funzioni amministrative e giudiziarie operanti fra i secoli XVI e XVIII nello Stato Pontificio e nel Granducato di Toscana (con qualche traccia per altri Stati)*, in *Studi per il centenario della quarta sezione del Consiglio di Stato*, I, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1989, pp. 12-13.

³⁴ L'esercizio di funzioni giurisdizionali in materia criminale è documentata, ad esempio, a Spoleto, Todi e Gualdo Tadino.

finali sono di competenza del tribunale della Sacra Consulta al quale vengono trasmessi gli atti istruttori.

In materia di contenzioso civile il legato è giudice ordinario nella città e nel contado di Perugia; nel territorio dell'intera provincia definisce prevalentemente i procedimenti di appello di secondo e di terzo grado, ma ha la facoltà di intervenire anche in quelli di prima istanza con provvedimenti di prevenzione o avocazione di cause già avviate davanti ad altri tribunali. Il magistrato è coadiuvato da due auditori generali, uno per il civile e uno per il criminale, identificati nelle scritture giudiziarie come *commissarii*, qualifica derivata da *committere* e riferita all'esercizio di competenze delegate con apposito decreto di commissione.

Esercitano funzioni delegate, a carattere temporaneo e non esclusivo, ma in qualità di giudici ordinari, i due luogotenenti del governatore generale che vengono da lui designati, *cum facultatibus solitis et consuetis, necessariis et opportunis*, rispettivamente per il civile e per il criminale. Al momento dell'assunzione della carica, i luogotenenti producono in cancelleria i provvedimenti di nomina per la necessaria registrazione. Entrambi i luogotenenti dispongono a loro volta di auditori: il giudice associato al luogotenente criminale assume la denominazione di auditore cavalcante, riferita all'attività itinerante svolta nel territorio della provincia per le necessità d'ufficio.

In qualità di giudice delegato, il luogotenente civile è competente anche per i giudizi di appello, ad eccezione del contenzioso già definito dal suo tribunale in prima istanza, che viene esaminato direttamente dal tribunale del governatore oppure, per specifica commissione, dal luogotenente criminale o dalla Rota perugina.

L'organizzazione dell'esercizio della giurisdizione civile di appello, istituzionalmente connessa alla carica di rettore o presidente della provincia, fa riferimento alla Segnatura: organo collegiale presente in tutte le Legazioni risulta attivo in Umbria dalla metà del secolo XVI al secolo XVIII, nonostante la formale sostituzione del legato con governatori prelati ³⁵.

La formulazione organizzativa e funzionale del tribunale riflette un indirizzo di accentramento — già realizzato in materia di giustizia criminale — anche nel settore delle cause di appello, nel quale più accentuato

³⁵ La provincia è affidata a un governatore dal 1648 anche se in precedenza le funzioni del legato *a latere* designato, quasi mai residente a Perugia, erano esercitate da un governatore vicegerente. L'organizzazione e le competenze della Segnatura di Perugia sono emerse nel corso delle indagini negli archivi giudiziari perugini; l'esistenza del tribunale era già stata rilevata da R. CHIACCHIELLA, *Finanza e amministrazione a Perugia nel Seicento* cit., p. 110, nota 3.

è l'intrico di competenza tra tribunali di emanazione governativa e magistrature locali.

Il tribunale giudica, in seduta piena, gli appelli di terzo grado relativi a soggetti laici ed ecclesiastici della provincia e approva la commissione dei procedimenti di secondo grado «assegnati» dal governatore ad altri giudici ordinari. L'elasticità delle norme del diritto processuale vigente, predisposto all'autonoma interpretazione del governatore generale, consente al prefetto della Segnatura di estendere la competenza del tribunale anche ai procedimenti non definiti, prima della pronuncia del dispositivo.

Nel capoluogo della provincia è, infine, da segnalare come istituzione di governo *sui generis*, la presenza del «Santo Uffizio», presieduto da un padre inquisitore generale che provvede direttamente alla nomina di giudici consultori: la natura particolare dell'attività svolta dal tribunale speciale in relazione alla materia oggetto della giurisdizione esercitata induce, peraltro, a ritenere che il Sant'Uffizio non possa essere inserito tra gli organi dell'amministrazione della giustizia in senso proprio ³⁶.

Nell'ambito delle rispettive diocesi sono titolari di funzioni giudiziarie le curie dei vicari generali dei vescovi, magistrature speciali con giurisdizione determinata *ratione personae*: i tribunali dei vicari definiscono il contenzioso civile di prima istanza nel quale le parti, o una di esse, siano soggetti ecclesiastici. Alcuni tribunali dei vicari tendono ad estendere le loro competenze anche ai giudizi relativi a soggetti laici, o a rivendicare prerogative nella cognizione dei procedimenti di appello della circoscrizione diocesana.

Giudici laici ordinari per il contenzioso di prima istanza, con competenza territoriale delimitata ai centri urbani e alle relative aree di influenza, sono i governatorati locali, i podestà o i vicari ai quali è affidata l'amministrazione delle città e delle comunità. A Perugia tale giurisdizione è esercitata singolarmente dai quattro giudici della Rota, tribunale ordinario al quale sono attribuite competenze anche per la cognizione dei procedimenti di secondo grado: i giudizi di appello delle città e del contado possono essere prodotti davanti ai tre auditori, *qui sententiam non tulerunt*, in qualità di giudici unici, oppure, ad istanza dell'attore, alla piena Rota; sempre *ad libitum appellantis*, gli auditori dei tre più impor-

³⁶ Scarse sono le notizie relative all'istituzione; L. BONAZZI, *Storia di Perugia. Dalle origini al 1860*, II, Città di Castello 1950, p. 371, riferisce che le scritture del Sant'Uffizio furono pubblicamente bruciate «sotto l'albero della libertà» dalle milizie della Repubblica francese.

tanti rioni cittadini possono essere investiti collegialmente dell'esame di cause decise in prima istanza dagli altri giudici della provincia.

L'articolazione dell'amministrazione della giustizia nei centri umbri sedi di governatorato e di vescovato riproduce quella del capoluogo della provincia per quanto riguarda le magistrature del governatore e dei luogotenenti³⁷, il tribunale del podestà che esercita le funzioni di prima istanza — ereditate a Perugia dalla Rota — e la curia del vicario del vescovo.

Nell'ambito dell'amministrazione della giustizia civile di prima istanza è, infine, da rilevare l'attività giurisdizionale, di antica e consolidata tradizione, svolta dalle società d'arti nei singoli centri urbani. Legittimati dagli ordinamenti particolari locali e confermati dagli organi periferici di governo diretto, i tribunali delle corporazioni, speciali in relazione alle fattispecie di contenzioso economico-commerciale per le quali sono competenti, conservano immutate le loro funzioni anche nell'ordinamento provinciale.

L'apparato, nelle sedi di governatorato, dispone inoltre di procuratori fiscali — dipendenti dalla Camera Apostolica —, di cancellerie criminali gestite direttamente da Roma e di cancellerie civili che a Perugia e a Spoleto sono gestite in appalto dal locale Collegio dei notai; alle necessità di redazione delle scritture giudiziarie dei diversi tribunali provvedono un numero variabile di notai attuari, mentre per l'esecuzione dei provvedimenti disposti dai giudici è prevista la dotazione di bargelli e di armati.

La complessità dell'apparato istituzionale esaminato è riferibile a una forma di governo nella quale l'obiettivo della centralizzazione funzionale tende a non sconvolgere la struttura preesistente: in linea di massima gli organi locali non vengono soppressi, ma la loro attività viene controbilanciata dall'inserimento nella provincia di magistrature centrali con competenze parallele o gerarchicamente prevalenti. Il risultato più evidente del programma di delimitazione funzionale delle istituzioni di emanazione locale si manifesta nella riserva, che consente peraltro alcune eccezioni, della giurisdizione criminale alle magistrature di governo. L'intrico di competenze che, di conseguenza, si determina nell'amministrazione della giustizia civile tra magistrature periferiche dello Stato e quelle ancora identificabili come locali — anche se di nomina pontificia — viene risolto di volta in volta dagli organi centrali mediante gli stru-

³⁷ A Spoleto la documentazione dei tribunali governativi è identificata come produzione *Curie arcis*, con riferimento alla rocca albornoziana sede ordinaria del governatore locale.

menti operativi della *preventio*, dell'avocazione e della commissione dei procedimenti. L'istituto della prevenzione si ricollega al presupposto della subordinazione della giurisdizione municipale a quella del rettore della provincia: l'azione del governatore è prevalente su quella degli altri magistrati davanti ai quali sia stato iniziato il procedimento. Per quanto riguarda l'avocazione, i governatori hanno la facoltà di riservare ai tribunali pontifici la cognizione di giudizi di prima istanza già avviati davanti ad altri giudici con provvedimento scritto — generalmente disposto su richiesta del convenuto che assume la forma del mandato: «*causam ad nos avocamus, citari et inhiberi mandamus*». L'assegnazione della cause di appello ai singoli tribunali prevede, invece, l'intervento del governatore come prefetto della Segnatura e avviene con decreto di commissione al giudice designato.

I criteri seguiti nella commissione dei procedimenti tendono a privilegiare i tribunali pontifici con l'ampia discrezionalità consentita anche dalla formulazione del *libello appellationis* che, nella generalità dei casi, non è indirizzato a uno specifico organo giudiziario, ma rivolto al presidente della provincia. Anche il contenzioso civile riguardante comunità religiose o soggetti ecclesiastici, per il quale sono competenti i tribunali dei vicari dei vescovi, può essere avvocato alla curia del governatore prefetto³⁸.

Incentrato prevalentemente sull'azione del governatore generale, l'apparato mantiene fino all'età repubblicana il carattere composito che presenta alla fine del secolo XVI. Le proposte di riforma giudiziaria elaborate nella seconda metà del Settecento non verranno realizzate³⁹; nel 1790 il provvedimento di unificazione delle unità amministrative minori e delle cancellerie criminali⁴⁰ attribuisce ai governatori, podestà e vicari, tradizionalmente laici, delle piccole circoscrizioni dello Stato la posizione di funzionari di carriera, svincolandoli dalla dipendenza dai governi maggiori e ponendo le premesse per un'amministrazione più uniforme anche nel settore giudiziario: la riforma, appena avviata, viene peraltro sospesa dall'esperienza della Repubblica Romana.

³⁸ Cfr. A. CARACCIOLIO, *Lo Stato pontificio da Sisto V a Pio IX* cit., p. 394.

³⁹ Nel secolo XVIII la pubblicistica relativa alla necessità di provvedere a riformare l'amministrazione dello Stato assume dimensioni molto vaste (cfr. A. CARACCIOLIO, *Lo Stato pontificio da Sisto V a Pio IX* cit., pp. 520-521).

⁴⁰ ASP, *Archivio storico del Comune*, Motu proprio di Pio VI del 19 giugno 1790.

4. I tribunali collegiali

La Rota di Perugia

Istituita nel 1530 per iniziativa delle autorità cittadine e con l'autorizzazione del pontefice, la Rota ⁴¹ assume le sue funzioni due anni dopo: il sistema di governo nel quale si inserisce è ancora definito dal regime pattizio che dal 1424 disciplina i rapporti di Perugia con lo Stato della Chiesa; dal 1531, l'insediamento a carattere permanente del governatore vicegerente nella città rende più efficace e penetrante l'azione di supervisione attribuita al magistrato sull'impianto amministrativo municipale.

Il profilo normativo del tribunale prevede l'elezione di quattro giudici «doctores, forenses, idoneos, probos et eruditos», la cui nomina si perfeziona con l'approvazione del rappresentante pontificio. Il requisito della non appartenenza alla città previsto dalle costituzioni originarie subisce una progressiva inversione di indirizzo a seguito di successivi provvedimenti che circoscrivono esclusivamente alle province dello Stato le aree geografiche di provenienza dei giudici: dal 1733 la Rota è costituita da due perugini, da un maceratese e da un urbinatese.

L'evoluzione istituzionale del tribunale fa riferimento a eventi storico-giuridici che incidono sostanzialmente sull'attività della Rota: tra il provvedimento di istituzione e il 1540, per circa un decennio, la Rota è titolare di una giurisdizione molto ampia sia nel settore civile che in quello criminale; anche se tali funzioni sono soggette a una progressiva interferenza con le parallele competenze degli organi di governo diretto, che gradualmente si inseriscono nell'ordinamento municipale, i patti della città con lo Stato consentono al tribunale di conservare quasi intatte le prerogative esercitate. La seconda fase corrisponde alla formale aggregazione del territorio di Perugia e alla costituzione della provincia di Perugia e dell'Umbria a seguito del conflitto del 1540 noto come «guerra del sale»: sospesa da Paolo III insieme con le altre magistrature municipali, la Rota viene reintegrata nel 1553 nella titolarità delle sole funzioni relative al contenzioso civile, mentre le originarie competenze in materia

⁴¹ Notizie più dettagliate sulla Rota sono riferite da B. FRATTEGANI, *Il tribunale della Rota perugina*, «BDSPU», 46 (1949), pp. 5-117, e recentemente da C. CUTINI, *Il tribunale della Rota di Perugia*, in *Grandi tribunali e Rote provinciali nel tramonto degli antichi regimi* cit., al quale si rinvia per riferimenti più completi sulla normativa organizzativa e funzionale dell'istituzione.

criminale sono riservate ai rappresentanti dell'amministrazione centrale ⁴².

È soltanto nella fase iniziale che la configurazione della Rota corrisponde più propriamente alle sue originarie connotazioni di organo di emanazione cittadina. L'obiettivo ufficialmente perseguito con la realizzazione della nuova istituzione era stato quello di dotare la città di un tribunale che corrispondesse alle esigenze di una amministrazione della giustizia più razionale ed efficiente rispetto a quella delle preesistenti magistrature del podestà e del bargello; è verosimile, peraltro, che l'iniziativa riflettesse anche la tacita aspirazione delle autorità municipali a recuperare il diritto di intervenire nella designazione dei giudici della Rota in modo più determinante che in quella del podestà e del bargello, ormai magistrati di nomina pontificia ⁴³. Nella fase iniziale ai quattro auditori della Rota è affidata la giurisdizione civile e criminale relativa alle circoscrizioni urbane e al settore di contado di rispettiva appartenenza. Nonostante la denominazione, che imita le coeve realizzazioni di altri centri geografici, le aspettative suscitate dall'istituzione del tribunale non trovano che un parziale riscontro nei risultati raggiunti in termini di funzionalità ed efficienza.

L'articolazione delle competenze della Rota riflette molti elementi di continuità con il processo evolutivo già in atto nelle precedenti strutture delle curie del podestà e del capitano-bargello, anch'esse dotate di collaterali e giudici che esercitavano su base circoscrizionale secondo l'ordine di importanza delle porte cittadine. Le attribuzioni dei due collaterali e dei giudici dei tribunali vengono ereditate dai quattro auditori della Rota, singolarmente considerati, in uno dei quali confluiscono, per una frazione del periodo di carica, anche funzioni proprie del podestà e del capitano. Nel momento dell'insediamento, al giudice più anziano è asse-

⁴² La delimitazione della giurisdizione della Rota al contenzioso civile è disposta con provvedimenti dell'8 gennaio 1554 (ASP, *Archivio storico del Comune, Copiari di privilegi, bolle, brevi e lettere*, 6, c. 114r).

⁴³ Titolare della giurisdizione civile di prima istanza nelle circoscrizioni urbane e di quella criminale, nella città e nel territorio di aggregazione, il podestà-pretore era di nomina pontificia: l'attività del magistrato era soggetta alla facoltà di avocazione dei procedimenti disposta dal legato e alla diretta esecuzione delle pene pecuniarie da parte della Tesoreria apostolica. La giurisdizione del bargello o *index appellationum*, anch'egli designato dal pontefice, aveva riassorbito, dal 1472, le funzioni del capitano del popolo già limitate al contenzioso civile e ai danni dati: le attribuzioni dell'ufficio del bargello coesistevano, per gli appelli, con quelle dell'auditore degli appelli del legato. Le due curie venivano a volte sospese o facevano capo ad un unico magistrato a causa della ricorrente situazione di precarietà della finanza locale (cfr. C. CUTINI, *Il tribunale della Rota di Perugia* cit., pp. 1 e 3-4).

gnato il rione più importante ⁴⁴, porta S. Pietro, per il quale resta competente per l'intero periodo della carica, al secondo porta Sole, al terzo porta S. Angelo, al quarto i due rioni di porta S. Susanna e di porta Eburnea; la giurisdizione del contado è ripartita tra i primi tre giudici. Ferma restando l'attribuzione di giudice ordinario di una determinata porta, gli auditori si alternano nelle due qualifiche di podestà e di capitano con competenze aggiuntive: alla dignità di podestà sono riservate le funzioni di esecuzione dei provvedimenti e delle sentenze del suo tribunale, di quelli dei colleghi e della piena Rota; all'auditore con ufficio di capitano è assegnata, a titolo privativo, la giurisdizione sui danni dati e quella di appello per le sentenze dei tribunali delle arti.

La giurisdizione esercitata dalla Rota come organo collegiale è riferita alle fattispecie dei giudizi civili di appello della città e della provincia espressamente richiesti dalla parte ricorrente.

La seconda fase dell'evoluzione istituzionale del tribunale è caratterizzata non solo dal sostanziale ridimensionamento delle sue attribuzioni conseguente all'accentramento della giurisdizione criminale, ma anche da una ricorrente situazione di conflittualità giurisdizionale con le magistrature periferiche di governo, che si verifica nel settore del contenzioso civile. I rapporti di contrasto che per tutto il periodo d'Ancien Régime si instaurano tra gli auditori della Rota e i rappresentanti del governo riflettono la tendenza generalizzata dei giudici dei diversi tribunali a rivendicare le rispettive prerogative soprattutto per le aspettative connesse alla riscossione delle «propine» previste dal sistema giudiziario; i contrasti che si verificano ripropongono, peraltro, anche il problema dell'inadeguata definizione normativa dell'apparato funzionale periferico, carente di una chiara identificazione delle competenze attribuite alle singole istituzioni.

Segnatura.

Organo collegiale provinciale con sede a Perugia, la Segnatura esercita l'alta giurisdizione civile di appello riconosciuta dall'ordinamento ai presidenti delle province rette da cardinali legati. Il tribunale è costituito dal governatore, vicegerente, che lo presiede in qualità di prefetto, dal luogotenente criminale e dal luogotenente civile, da due auditori della Rota, dal vicario del vescovo di Perugia, da un dottore del locale Col-

⁴⁴ L'importanza delle cinque porte in cui è divisa la città fa riferimento alla densità di popolazione.

legio dei legisti e dai rappresentanti dei due principali Collegi delle arti cittadine, uno per la Mercanzia e uno per il Cambio⁴⁵. Per quanto nella formulazione della Segnatura sia presente una larga rappresentanza dei numerosi organi giurisdizionali esistenti nella città sede del governatorato generale, per l'attività del tribunale risultano determinanti le facoltà discrezionali del prefetto, delegate, in caso di assenza, a uno dei luogotenenti in qualità di vicegerente generale.

Il tribunale giudica, in seduta plenaria, i procedimenti civili di appello di terzo grado — relativi a soggetti laici ed ecclesiastici — e ratifica la commissione degli appelli di grado inferiore «assegnati» dal governatore ad altri giudici, ordinari o delegati, della provincia⁴⁶.

L'alto grado di giurisdizione verticale attribuito alla istituzione del tribunale non consentiva altre possibilità di appello che l'istanza di grazia al pontefice ed era riconosciuto dall'ordinamento soltanto alla Segnatura di giustizia di Roma e alle omonime istituzioni esistenti nelle circoscrizioni amministrate da legati. Prerogativa giurisdizionale riconnessa alla dignità ecclesiastica dei rettori delle province, l'attività della Segnatura risulta legittimamente esercitata in Umbria dalla seconda metà del secolo XVI alla metà del secolo successivo, essendo in tale periodo il governo della provincia intestato a cardinali legati anche se spesso gestito da governatori, laici o prelati, in qualità di vicelegati; dal 1648 il legato non viene più designato, ma le funzioni della Segnatura continuano ad essere svolte dal governatore generale di Perugia fino al 1762, quando il tribunale viene soppresso⁴⁷.

Il funzionamento della Segnatura fa riferimento alla disciplina normativa emanata dal legato pro-tempore nel 1562⁴⁸. Il ruolo preminente rivestito dal prefetto nell'ambito del tribunale trova conferma nella formula relativa alla discrezionalità riconosciuta al magistrato: il prefetto ha la «facoltà» di riferire in Segnatura piena le commissioni e le *gratiosas supplicationes* relative ai procedimenti civili di appello della città e della

⁴⁵ I dati relativi alla Segnatura della provincia di Perugia e dell'Umbria sono stati desunti dalla documentazione e dai memoriali raccolti dagli organi provinciali per la controversia relativa alla soppressione del tribunale decisa da Roma alla metà del sec. XVIII (ASP, *Archivio storico del Comune, Miscellanea*, 96, 101, 102).

⁴⁶ Il governatore, come prefetto della Segnatura, affida la cognizione dei procedimenti di appello ai giudici da lui deputati con appositi decreti di commissione i cui estremi risultano riferiti nelle «vacchette decretorum Signature».

⁴⁷ ASP, *Archivio storico del Comune, Editti, bandi e lettere*, Motu proprio del 27 sett. 1762.

⁴⁸ Oltre a definire la composizione del tribunale, la riforma del 12 settembre 1562 del cardinale Giulio Feltrino della Rovere prescrive i giorni di udienza e le condizioni di esercizio dell'attività interna del tribunale.

provincia e di proporre la cognizione ad altri giudici *prout ei melius videbitur*.

L'assegnazione o «direzione» dei procedimenti incide necessariamente sulle dimensioni dell'attività degli altri tribunali: i criteri preferenziali adottati nella designazione dei giudici, scelti prevalentemente tra i titolari delle curie governative, determinano una situazione di conflittualità che si manifesta nella rivendicazione di disattese prerogative istituzionali, anche se risulta in realtà determinata dalle aspettative dei magistrati alla riscossione delle entrate connesse, con il sistema delle «propine» commisurate al valore delle cause, alla cognizione delle cause di appello⁴⁹. Le proteste sollevate dai giudici laici a proposito dei comportamenti discriminanti dei prefetti⁵⁰ non conseguono effetti concreti sull'attività della Segnatura: l'elasticità dell'ordinamento e l'assenza di adeguate forme di coordinamento tra organi centrali e organi periferici dello Stato consentono ai rappresentanti di governo di agire senza precise delimitazioni. Determinante per l'attività del tribunale si rivela invece l'insofferenza delle curie dei vicari delle diocesi vescovili per l'ingerenza dei prefetti nel settore del contenzioso civile riguardante soggetti ecclesiastici⁵¹. Il problema dell'illegittimità dell'esistenza della Segnatura di Perugia e dell'Umbria, che nel 1753 viene sottoposto a un'apposita congregazione centrale, fa riferimento alla dignità ecclesiastica del governatore presidente della provincia alla quale non si ritiene di poter riconoscere la facoltà di esercitare la Segnatura in nome del pontefice. Nel 1762, dopo una lunga controversia, sulla base dell'assioma «non latur Signatura supra Signatura», ai governatori viene negato il diritto di «segnare» la commissione delle cause riguardanti sia soggetti laici che ecclesiastici⁵². La decisione di sospendere l'attività della Segnatura di Perugia sembra

⁴⁹ Nel memoriale prodotto a difesa della Segnatura di Perugia, in relazione al rilievo riguardante «l'eccessività» dei diritti riscossi a titolo di propine dai tribunali locali, si osserva che i giudici governativi, il vicario generale del vescovo e altri giudici ordinari della città «non hanno alcuna benché minima previsione certa e fissa, talché se capita una causa di somma rilevante, questa serve di compenso alla tenuità della somma tassata per le propine delle cause di somma inferiore» (ASP, *Archivio storico del Comune, Miscellanea*, 96, c. 75v).

⁵⁰ I contrasti giurisdizionali riguardano in modo particolare la Rota di Perugia. In una supplica trasmessa al pontefice i giudici lamentano che «[...] quasi nessuna causa si commette alla Rota, ma ai luogotenenti o a uno degli auditori loro [...]», segnalando inoltre che tale criterio viene adottato sia per gli appelli della provincia sia per il contenzioso civile di prima istanza della città, la cui cognizione era istituzionalmente attribuita alla Rota (ASP, *Archivio storico del Comune, Scritture diverse disposte per alfabeto*, 30/5,22).

⁵¹ La giurisdizione su soggetti ecclesiastici e su luoghi pii era rivendicata dai governatori in base al titolo di visitatore apostolico connesso alla carica rivestita. (ASP, *Archivio storico del Comune, Miscellanea*, 96, c. 148).

⁵² ASP, *Archivio storico del Comune, Miscellanea*, 96, c. 36r.

confermare la tendenza del governo centrale a non consentire al governatore di Perugia, che non agisce più in qualità di vicegerente, una posizione preminente nei confronti dei governatori delle altre città umbre, tendenza che si manifesta, del resto, anche nella formulazione dei provvedimenti di nomina, nei quali dal 1730 il titolo di governatore di Perugia è solo raramente riferito al territorio dell'intera provincia.

5. *Gli archivi*

La stessa complessità rilevabile nella formulazione degli apparati si riflette, nel secolo XVI, anche nell'organizzazione delle scritture giudiziarie conservate. La produzione in registri sembra limitata alle sentenze criminali e, per i procedimenti civili, all'*actuarium* e alle «vacchette» dei notai dei tribunali; assumono invece una consistenza rilevante i documenti redatti in atti sciolti che risultano archiviati senza criteri di separazione per magistratura né di ricomposizione, per unità processuale, degli atti rituali relativi alle diverse fasi procedurali.

Caratteri analoghi alla situazione degli archivi giudiziari perugini presenta la produzione di altri centri della provincia, ma la riflessione critica sull'apparente irrazionalità rilevabile nell'organizzazione delle scritture giudiziarie consiglia una lettura archivistica orientata a individuare le condizioni originarie del realizzarsi di tale situazione: non si è tenuto conto pertanto, in linea di principio, dell'azione di fattori causali esterni — quali l'attuazione di indiscriminati interventi di coordinamento, o il verificarsi di eventi accidentali — né si è presa in considerazione l'ipotesi, poco credibile, di sistematiche disfunzioni amministrative. L'analisi documentaria, svoltasi per campionatura, è stata concentrata sulle annotazioni archivistiche che, integrate con i dati relativi al funzionamento delle cancellerie, ricollegano la «confusione» delle scritture giudiziarie alle formule originariamente adottate per la loro produzione e archiviazione.

Per quanto riguarda la documentazione perugina, costituita da circa settemila unità — prevalentemente relative al settore civile —, nella seconda metà del secolo XVIII gli atti risultano archiviati per nominativo dei notai, attuati presso i diversi tribunali, e per disposizione in ordine cronologico dei nuclei di unità archivistiche depositati dai notai al termi-

ne del loro ufficio⁵³. Il ruolo determinante svolto dagli attuari nella prassi di archiviazione dei documenti giudiziari è connesso con l'attività prestata dalla categoria notarile nelle cancellerie civili, date in appalto al locale Collegio dei notai dal 1597⁵⁴. Il cancelliere *pro tempore*, che acquista a sua volta in subappalto la gestione del servizio, provvede a fornire gli attuari necessari e a ripartire tra loro i procedimenti prodotti in cancelleria. Addetti a seguire soltanto le cause loro assegnate, gli attuari si alternano nei diversi tribunali sulla base dei relativi calendari di udienza. Per garantire la funzionalità del sistema, ogni notaio deve redigere tre registri⁵⁵; nel primo «libro», definito *actuarium*, vengono annotati gli estremi delle citazioni e delle comparse *prime istantie* e, per i procedimenti sommari, anche gli atti ulteriori; il secondo «libro» (*vacchetta gubernatoris*) è riservato alla registrazione degli atti disposti nelle udienze dei procedimenti di appello di cognizione del governatore-prefetto; nel terzo registro, identificato come *vacchetta locumtenentis*, sono riferiti gli atti delle udienze delle cause di appello assegnate dal prefetto al luogotenente, alla Rota, agli auditori governativi o ad altri giudici della provincia. Nelle vacchette i notai hanno la facoltà di inserire anche le registrazioni relative ai procedimenti di prima istanza avvocati dal governatore al suo tribunale o assegnati al luogotenente. La redazione dei tre registri corrisponde a tre esigenze fondamentali: una, più propriamente giudiziale, riguarda l'estrazione di atti certificatori richiesti dalle parti — atti per i quali le annotazioni del notaio *cause* hanno piena efficacia giuridica — e due connesse al funzionamento interno delle cancellerie: le registrazioni consentono agli attuari di disporre di una memoria aggiornata dei procedimenti di loro competenza pendenti presso le singole curie e dei momenti procedurali delle cause seguite, mentre costituiscono per il cancelliere responsabile del servizio strumenti di verifica del regolare adem-

⁵³ I primi interventi pubblici per la sistemazione degli archivi giudiziari risalgono al 1785: a tale data le scritture processuali civili erano conservate «[...] in grandissimo disordine [...]», parte nel palazzo apostolico e parte nel deposito, denominato «registro», della sede del Collegio dei notai dove sembra che fossero invece meglio custodite, nonostante che «[...] non fossero disposte secondo l'ordine de' tempi [...] e non risultassero interamente separati gli atti di un notaio dall'altro [...]» (ASP, *Archivio storico del Comune, Consigli e riformanze*, 173, c. 173v).

⁵⁴ «Si è fatto conto con il Collegio dei notai sopra li 791 scudi che dovevano pagare per l'affitto di 19 mesi delle cancellerie civili che pigliorno dalla comunità adì 11 di novembre 1597» (ASP, *Archivio storico del Comune, Ricordanze*, 4, c. 3rv). L'appalto risulta poi rinnovato periodicamente senza interruzione.

⁵⁵ I registri degli attuari, noti come «vacchette», presentano il formato dei bastardelli notarili, più maneggevole e facilmente trasportabile, considerato l'uso di immediata consultazione al quale erano anch'essi destinati. La consistenza delle vacchette negli archivi giudiziari è particolarmente rilevante. L'obbligo degli attuari di provvedere alla redazione dei tre registri è riferito in un'attestazione del Collegio dei notai redatta nel secolo XVII (ASP, *Archivi giudiziari*, in «Pozzo», 113).

pimento delle funzioni dell'ufficio di attuario. I cancellieri provvedono inoltre alla redazione in atti sciolti di tutte le scritture giudiziarie relative all'istruzione e alla cognizione delle cause alle quali sono addetti: citazioni, mandati dispositivi ed esecutivi, verbali di giuramenti e di testimonianze dei *processus*, conservati «in filo» fin dall'avvio del procedimento, vengono archiviati in approssimativo ordine alfabetico per nominativo dell'attore, identificati con il nome dell'attuario⁵⁶ e depositati infine al Collegio dei notai al termine dell'ufficio di cancelleria. La frequente presenza nei fascicoli delle cause di appello di documenti relativi a giudizio di grado inferiore è da riferire alla normativa procedurale che li identificava come «atti ordinatori» dei procedimenti di appello.

La documentazione extragiudiziale, di natura certificatoria, prodotta dalle parti viene invece raccolta in unità archivistiche separate, identificate genericamente come *jura diversa*, che non contengono riferimenti ai fascicoli dei *processus*⁵⁷. Le sentenze relative ai procedimenti seguiti dall'attuario sono anch'esse redatte in atti sciolti e risultano archiviate insieme indipendentemente dal tribunale di provenienza.

La «frantumazione» delle scritture giudiziarie sembra pertanto collegata all'evoluzione degli apparati in forme istituzionali più complesse e al ruolo determinante svolto dai notai delle cancellerie che provvedono al coordinamento amministrativo delle funzioni giudiziarie. Non più inseriti nella struttura organizzativa di una magistratura unica, gli attuari organizzano l'archiviazione dei documenti in relazione alle condizioni di esercizio delle mansioni svolte: i criteri introdotti sono quelli in uso nelle curie centrali, nelle quali l'organizzazione delle cancellerie era già da tempo affermata.

La sedimentazione originaria degli archivi giudiziari conservati a Perugia ha subito probabili alterazioni a seguito di due interventi di riordinamento⁵⁸ effettuati alla fine del secolo XVIII e nel primo decennio del Novecento.

⁵⁶ La presenza del nome dell'attuario all'esterno dei *processus* da lui seguiti ha indotto, in qualche caso, a identificare impropriamente tali unità come produzione notarile. L'individuazione dei fascicoli dei *processus* nell'archivio del Collegio era agevolata dalla redazione di repertori alfabetici dei quali a Perugia sono conservati solo alcuni frammenti del secolo XVII (ASP, *Archivi giudiziari, Repertori parziali di processi antichi*, busta unica).

⁵⁷ La denominazione di *Processus* e di *Jura diversa* si è conservata dall'identificazione archivistica dei due nuclei di scritture giudiziarie: probabilmente venne adottata in analogia con la prassi in uso nel tribunale centrale dell'uditore di Camera.

⁵⁸ Il primo intervento, promosso per iniziativa della Congregazione del buon governo, fu affidato nel 1785 a Giuseppe Belforti, esperto conoscitore e studioso degli archivi perugini, che vi impegnò «[...] dodici anni di fatiche [...]» (ASP, *Archivio storico del comune, Posizioni di cause disposte per alfabeto*, 66/8), provvedendo anche alla compilazione di un repertorio alfabetico generale — non conservato — dei fascicoli processuali. Agli inizi del secolo, della sistemazione degli archivi giudiziari fu incaricato Giustiniano Degli Azzì, anch'egli noto archivista ed erudito, che si limitò a integrare il lavoro del Belforti senza modificare la precedente sistemazione dell'archivio.

L'attuale sistemazione della documentazione giudiziaria è ancora quella risultante dall'inventario del Degli Azzi e fa riferimento ad una divisione in titoli secondo la natura degli atti conservati: *Processus*, *Jura diversa* e *vacchette* costituiscono i nuclei più consistenti e tramandano la prassi seguita dai notai cancellieri del tempo; la formulazione degli altri titoli della produzione giudiziaria (*Praecepta*, *Praeces*, *Extractus*) — che non esclude peraltro la possibilità di un'analogha attribuzione originaria — può anche essere riferita a criteri introdotti in ordinamenti successivi⁵⁹. Non risulta compreso nella descrizione del Degli Azzi un nucleo di scritture giudiziarie (circa duemila unità)⁶⁰ che è stato oggetto di un fortunoso recupero alla metà del secolo: comprende atti della stessa tipologia della documentazione presente negli *Archivi giudiziari*, ma dispersioni e spostamenti ne hanno notevolmente alterato la fisionomia⁶¹.

Nella documentazione conservata le *decisiones* sono di consistenza limitata: la produzione manoscritta e a stampa rinvenuta è raccolta, per quanto riguarda la Rota, in un'unica busta⁶². Le *decisiones* del tribunale del governatore di Perugia e dell'Umbria pubblicate da Ludovico da Assisi, sono riferite al secolo XVI⁶³.

La documentazione relativa alla documentazione criminale conservata a Perugia per i secoli XVI e XVIII è lacunosa e frammentaria. Alla fine dell'Ottocento risulta dislocata «[...] in un oscuro e umido magazzino a S. Fiorenzo [...]»⁶⁴ di proprietà dell'amministrazione comunale, ma si ignora se sia stato in seguito realizzato il progetto di trasferire il materiale documentario in un deposito più idoneo.

Gli atti della cancelleria criminale⁶⁵ andarono in parte distrutti in

⁵⁹ *Processus* e *Jura diversa* sono titoli adottati anche nell'ordinamento degli archivi dei tribunali romani. Cfr. A. LODOLINI, *L'Archivio di Stato di Roma*, Roma, Istituto di Studi romani, 1960, p. 107 ss. L'organizzazione degli archivi delle curie centrali costituisce anch'essa il risultato di una pratica di cancelleria; la formazione di fascicoli processuali unitari fa riferimento a disposizioni introdotte soltanto dal 1831.

⁶⁰ Conservato nel locale Archivio di Stato, tale materiale archivistico è ancora identificato come «Pozzo» e solo recentemente ne è stata avviata la sistemazione.

⁶¹ Nelle filze superstiti la presenza del nominativo dell'attuario conferma anche per tali scritture il criterio di archiviazione al quale si è fatto già riferimento.

⁶² Nel secolo XVIII risulta che le decisioni della Rota, parte impresse e parte manoscritte erano conservate «[...] in tomi presso il dottore di Collegio Evangelista Paoletti [...]». (ASP, *Archivio storico del comune*, *Miscellanea*, 96, c. 226c).

⁶³ Cfr. M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 161 e 213-214. (Sull'istituto delle *decisiones*, in particolare, le pp. 124-127).

⁶⁴ La notizia è riferita dal Degli Azzi nella premessa (p. III) alla descrizione manoscritta degli Archivi giudiziari.

⁶⁵ La sede della cancelleria criminale si trovava nel secolo XVI nel palazzo dei Priori, in prossimità dell'alloggio del luogotenente criminale; nel sec. XIX fu trasferita nel palazzo del Tribunale.

occasione degli incendi verificatisi negli anni 1853 e 1856⁶⁶. È da ritenere, inoltre, che la procedura della trasmissione a Roma degli atti processuali per la definizione dei procedimenti abbia contribuito alla dispersione della documentazione criminale successiva alla prima metà del secolo XVI⁶⁷. Tale procedura viene introdotta a Perugia nel 1554 a seguito della sottrazione alla Rota della giurisdizione penale nella città e nel contado, riservata al Tribunale del luogotenente criminale: essendo la formulazione del dispositivo finale di competenza della Sacra Consulta, l'attuario designato dalla locale cancelleria criminale provvede ad inviare alla curia centrale tutta la documentazione processuale, costituita da interi volumi di registrazioni⁶⁸. La superstite produzione in registri — che sembra riservata alle sentenze, formulate dal luogotenente sempre in conformità con il tenore del dispositivo comunicato dalla Sacra Consulta — è costituita di poche unità, ma di consistenza molto limitata è anche la documentazione penale in atti sciolti conservata nei *Processus degli Archivi giudiziari*, nei quali è caratterizzata dall'annotazione *pro curia et fisco* che individua la connotazione pubblica dell'azione giudiziaria penale⁶⁹; i fascicoli del contenzioso civile sono identificati dalla formula *pro* [nominativo dell'attore] *contra* [nominativo del convenuto].

6. Procedure e «stili»

La scarsa consistenza della documentazione conservata per l'amministrazione della giustizia criminale non ha consentito analisi comparative idonee a fornire dati sufficienti sull'*iter* processuale e sulle formalità dell'azione giudiziaria penale; tale analisi è stata pertanto concentrata sulla produzione archivistica relativa all'esercizio della giurisdizione civile e ha avuto per oggetto l'attività della Rota e dei tribunali di emanazione governativa operanti nel settore.

⁶⁶ In tale occasione oltre ai processi penali andò distrutta anche la documentazione costituita dai «[...] più antichi processi delle cause civili [...]». Inutili si rivelarono i tentativi del cancelliere di evitare la distruzione (ASP, *Archivio storico del Comune. Amministrativo*, 1817-1859, b. 3). L'opera di spegnimento produsse altri danni: «[...] molti fasci rimasero per alcun tempo sommersi dall'acqua e ridotti in informi ammassi di carte illeggibili [...]» Cfr. G. DEGLI AZZI, *Premessa all'inventario degli Archivi giudiziari*.

⁶⁷ Cfr. *infra*, p. 38 s.

⁶⁸ L'invio a Roma degli atti processuali è puntualmente riferito dal notaio addetto alla redazione dei registri di sentenze del Luogotenente criminale, registri che, allo stato attuale di inventariazione, sono costituiti soltanto da tre unità.

⁶⁹ Nei procedimenti penali dal secolo XVI il processo inquisitorio si afferma in tutto lo Stato pontificio (G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, III, parte II, Milano, 1927, p. 381); a Perugia la presenza nei processi del procuratore fiscale, che agisce a tutela degli interessi della collettività, è documentata dal 1532: a tale data concorre con il suo voto anche alla definizione della sentenza (ASP, *Giudiziario, Podestà*, a. 1532).

Le numerose fonti disponibili consentono un'agevole identificazione delle fasi rituali del procedimento civile e si ritiene pertanto di poter prescindere da citazioni specifiche.

La successione degli atti rituali delle singole cause segue un preciso *ordo indicarius* regolato dai principi elaborati dalla dottrina e dall'esperienza giuridica del tempo ⁷⁰ e da periodiche riforme disposte nell'intento di perseguire una più rapida definizione dei procedimenti.

Sia nel contenzioso di prima istanza che in quello di appello l'azione giudiziaria viene promossa dal libello di accusa *in forma curie*; effettuate le rituali citazioni del convenuto *ad contradicendum et ad accipiendum copiam* dell'accusa a suo carico, nel corso della prima comparsa in giudizio dei procuratori delle parti ⁷¹, il giudice assegna il termine *ad opponendum*. Esaurite, con la presentazione delle eccezioni del convenuto e delle *replicationes* dell'attore, le formalità della fase preparatoria, il procedimento prosegue con l'istruzione delle prove legali. L'attuario provvede a verbalizzare le deposizioni testimoniali e a raccogliere la documentazione probatoria, costituita da rogiti notarili e da atti prodotti da pubblici ufficiali. L'istruzione probatoria non ha luogo nell'ipotesi di confessione o di contumacia del convenuto: in tali casi l'azione giudiziaria si conclude con l'emanazione di un mandato esecutivo di pignoramento ⁷².

La definizione del procedimento si concreta nella sentenza: sottoscritta dal giudice e dal notaio *cause* viene pubblicata alla presenza delle parti o dei loro procuratori. Su richiesta delle parti il provvedimento definitivo può autorizzare il ricorso a un compromesso giudiziale, ipotesi che circoscrive l'azione del giudice a garantire la legittimità della designazione degli arbitri ⁷³.

L'*iter* dei procedimenti civili di appello presenta caratteri analoghi alla procedura adottata nei giudizi di prima istanza. L'azione giudiziaria viene promossa dalla produzione del libello *appellationis* che riferisce gli estremi

⁷⁰ Una bibliografia essenziale sull'argomento è fornita da M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni...* cit. pp. 255-258.

⁷¹ Nella seconda metà del secolo XVI l'attuario *cause* introduce la prassi di annotare i nominativi dei procuratori di parte a margine dei verbali delle udienze (ASP, *Archivi giudiziari*, in «Pozzo», 2203/4, anno 1583).

⁷² La disposizione che autorizza il giudice a rilasciare *ipso iure* mandati esecutivi senza emettere sentenza costituisce una delle *additiones* che nel 1574 integrano le costituzioni della Rota di Perugia (*Institutio et capitula...*, 1578, cit., cap. VII, p. 26), ma era già adottata in procedimenti dei tribunali governativi.

⁷³ Il ricorso al lodo arbitrale giudiziale ed extragiudiziale costituiva una prassi di ampia diffusione e di consolidata tradizione. La sentenza del lodo giudiziale viene pronunciata dal terzo arbitro *in audientia pro tribunali* nella sede dell'organo che ha autorizzato le parti a ricorrere a tale procedura (ASP, *Archivi giudiziari*, in «Pozzo», 2203/4, c. 175r).

della sentenza a carico dell'attore, espone la fattispecie della causa definita in prima istanza e formula la richiesta di annullamento. Dalla seconda metà del secolo XVI la *petitio* non è indirizzata a uno specifico organo giudiziario, ma al luogotenente generale del legato o al governatore della provincia, i quali, come prefetti della Segnatura, designano di volta in volta il tribunale che dovrà svolgere il giudizio: «*audiat, citet, inhibeat, cognoscat, terminet atque decidat prout de iure et iustitiam faciat*».

La documentazione prodotta dalla parti comprende, oltre alla copia degli atti processuali del procedimento di prima istanza, anche la *notula* delle spese giudiziarie a carico dell'attore, in quanto l'avvio del giudizio di appello sospende l'esecuzione della sentenza oggetto del ricorso fino alla conclusione del procedimento stesso. Per indurre le parti a desistere dal produrre istanza di ulteriori appelli il giudice ha la facoltà di sospendere l'esecuzione delle spese processuali a condizione che attore e convenuto non ricorrano più in giudizio (*tamen acquiscant*).

Il procedimento civile di primo grado e quello di appello adottano sia il rito ordinario che quello sommario: nel procedimento ordinario non è sempre previsto lo svolgimento della *contestatio litis*⁷⁴, ma l'azione giudiziaria è ancora collegata all'*oblatio libelli*; il procedimento sommario rinuncia all'attuazione di entrambe le formalità e risulta preordinato a una più rapida conclusione dell'azione giudiziaria: trova applicazione nelle cause di valore limitato e in quelle esaminate dai rappresentanti delle arti cittadine.

L'assorbimento dei tribunali locali nella dimensione statale comporta la progressiva adozione dello «stile romano» nella redazione delle scritture giudiziarie che assumono pertanto la forma *curie* in uso nelle magistrature romane⁷⁵.

Gli interventi normativi che tendono a uniformare le forme procedurali dell'attività giudiziaria periferica, rilevano anche le disfunzioni esistenti nell'amministrazione della giustizia. Le riforme via via adottate concordano nell'individuare «[...] li molti abusi e gravi disordini introdotti nel far processi et atti nelle cause civili con grave pregiudizio et danno universale de' litiganti tutti e massime de' poveri [...]»⁷⁶, ma la

⁷⁴ Le costituzioni della Rota (*Istitutio et capitula...*, 1578, cit., cap. 7, p. 27) prescrivono che «[...] ad petitionen actoris ad ulteriora procedatur absque interventu expresse litis contestantionis [...]».

⁷⁵ La *Reforma dei tribunali civili* di [Ladislaio d'Aquino], Perugia, Stampa Augusta, 1615, p. 1, estende l'adozione dello stile di Roma alla produzione e alla registrazione degli atti dei tribunali locali.

⁷⁶ *Ibidem*.

frequente emanazione di norme — prevalentemente consistenti in minuziose prescrizioni procedurali — più che apportare rimedi alle *lites immortales* lamentate dalla collettività, contribuiscono ad ampliare il quadro normativo di riferimento, con effetti negativi sull'interpretazione delle leggi da parte dei giudici e delle cancellerie.

Le innovazioni introdotte con le riforme del 1762⁷⁷ procedono nella direzione di uniformare la regolamentazione dell'attività dei tribunali della provincia a quella delle istituzioni centrali. La giurisdizione della Rota di Perugia delineata da tali riforme prevede un'ulteriore delimitazione delle funzioni di secondo appello esercitate come organo collegiale⁷⁸. Per quanto riguarda la procedura si dispone inoltre che le curie adottino il «sistema della Sacra Rota di Roma»: viene pertanto esteso anche ai giudizi di appello della Rota di Perugia l'istituto delle *decisiones* secondo lo stile dei tribunali governativi. La formulazione giuridica delle decisioni prevista nella costituzione del tribunale perugino risulta imposta a criteri del tutto diversi da quelli riferiti dai provvedimenti del 1762: il collegio dei giudici doveva produrre le *decisiones* all'attuario, per la consegna alle parti, nel termine di cinque giorni dalla sentenza, successivamente quindi alla definizione del procedimento⁷⁹. La regolamentazione dell'istituto secondo lo stile adottato dai tribunali centrali prevede invece che le decisioni fossero comunicate prima della sentenza, in modo da consentire alle parti di produrre altre «informazioni»⁸⁰ e all'organo giudiziario di modificare eventualmente l'orientamento iniziale e di formulare altre *decisiones* prima della pubblicazione del dispositivo⁸¹. Sempre in conformità con lo stile delle altre Rote dello Stato, negli appelli prodotti da soggetti non residenti nel territorio o nella città — per i quali l'auditore ponente non è in grado di provvedere direttamente a predisporre gli «atti ordinatori» della causa — si prescrive che i *dubia* vengano concordati con gli altri giudici del tribunale.

⁷⁷ Riforme da monsignor illustrissimo e reverendissimo Raniero Finocchietti, Governatore generale di Perugia e Preside dell'Umbria prescritte per li tribunali del Governo, della Ruota e della Luogotenenza della città, Perugia, per li Costantini e Maurizi stampatori camerati, 1762 (conservato in ASP, Archivio storico del Comune, Miscellanea, 96, cc. 488-499).

⁷⁸ Cfr. C. CUTINI, *Il tribunale della Rota di Perugia* cit., pp. 29-30.

⁷⁹ *Istitutio et capitula...* cit., 1578, cap. 8. Gli auditori dovevano inoltre provvedere a raccogliere insieme e a consegnare al cancelliere dei priori «[...] motiva, iura et rationes [...] simul discussa et inter eos optime digesta, quas decisiones Rote dicunt [...]».

⁸⁰ L'ambito degli interventi dei procuratori delle parti *ad informandum* nella fase di cognizione giudiziale risulta di conseguenza più ampio e, in sede locale, il sistema suscita perplessità nella categoria dei giudici (cfr. C. CUTINI, *Il tribunale della Rota di Perugia* cit., pp. 30-31).

⁸¹ Una approfondita analisi dell'istituto della *decisio* come fonte di diritto giurisprudenziale è fornita da A. ASCHERI, *Tribunale, giuristi e istituzioni...* cit., pp. 124-127.



Riforme giudiziarie nella Repubblica romana del 1849

di Manola I. Venzo

Per valutare appieno quello che fu l'orientamento giudiziario della Repubblica romana del 1849 nella sua breve esistenza, è opportuno tracciare un quadro succinto dell'ordinamento giudiziario preesistente e delle sue caratteristiche salienti.

Lo Stato pontificio era affetto fin dai tempi remoti da una «mostruosa ed irregolare molteplicità di giudici e tribunali», così De Luca, giurista insigne, si esprimeva già nel secolo XVII¹: infatti su tutto lo Stato si dipanava una rete fittissima di magistrature ordinarie e straordinarie, di giurisdizioni locali baronali, comunali, vescovili, l'una all'altra sovrappontesi con un intreccio di competenze e di ambiti territoriali. Non solo, ma il tutto era complicato dalla natura peculiare dello Stato romano, essere esso cioè un organismo teocratico, il che faceva sì che i tribunali ecclesiastici giudicassero non solo sul clero e per questioni d'ordine religioso o di misto foro, ma anche sui laici per cause ordinarie e che anzi i tribunali ecclesiastici prevalessero sugli altri attraendo a sé la maggior parte delle cause.

Questa, in sintesi, era l'ossatura dell'ordinamento giudiziario fino al 1789: a Roma operavano numerosi tribunali pontifici a cui era affidata la giurisdizione ordinaria, quali l'Auditor Camerae, la Sacra Rota, la Segnatura di grazia e giustizia, il Tribunale del governo, il Tribunale del cardinal vicario. Affianco ed in concorrenza con essi stavano il tribunale cittadino del Senatore, più una moltitudine di giurisdizioni straordinarie esercitate da alcune congregazioni, dai tribunali camerale e da molti altri tribunali con competenze circoscritte, di cui è ancora da ricostruire una

¹ G. B. DE LUCA, *Relatio Romanae Curiae, in Theatrum veritatis e justitiae sive decisivi discursus*, liber XV pars I, Romae, typis Haeredum Corbelletti, 1673.

mappa completa; nelle province la giustizia era esercitata da governatori, legati, curie baronali e vescovili.

Alla effettivamente mostruosa molteplicità degli organi giudicanti faceva riscontro altresì la difformità delle procedure ed il sovrapporsi di fonti di diritto diverse dal potere centrale: accanto alle costituzioni pontificie continuavano infatti a sussistere gli statuti comunali nonché i bandi e gli editti emanati da autorità locali ².

Gli anni dal 1798 al 1814, densi di riforme radicali, segnarono un punto di non ritorno nella coscienza giuridica del tempo. Per cui i sovrani della restaurazione, pur abrogando ovunque i codici francesi e ripristinando i vecchi ordinamenti, furono costretti in qualche modo a dare delle risposte alle pressioni dei ceti intellettuali e degli stessi giuristi. Nello Stato pontificio, la prima fase della restaurazione vide l'opera moderatamente riformatrice di Pio VII e del card. Ercole Consalvi, i quali con il motu proprio del 6 luglio 1816 gettarono le basi per un riordinamento amministrativo di tutto lo Stato, apportando dei correttivi anche al sistema giudiziario. Questi si rivelarono però di scarsa portata, un po' per l'ostruzionismo dei ceti conservatori, molto perché non intaccavano i vizi strutturali di quel sistema (frantumazione della giurisdizione in molti organi, sussistenza di privilegi particolari, mancata laicizzazione dello stato).

Ci fu, in quella prima fase della restaurazione, l'aspirazione ad un sistema universale di legislazione che sostituisse la soppressa codificazione francese, ed infatti tre commissioni furono allo scopo nominate. Ma solo il codice di procedura civile vide la luce nel 1817. In quanto ai codici civile e penale, pur essendo approntati e presentati all'esame della Congregazione economica, non furono mai promulgati a causa appunto delle forti opposizioni del partito degli «zelanti». Accennerò di sfuggita alle riforme giudiziarie dei pontefici successivi, Leone XII e Gregorio XVI, in quanto l'uno si sforzò di annullare le precedenti conquiste, sostituendo ai tribunali collegiali i giudici singolari, diminuendo il numero dei tribunali di appello, ripristinando l'uso della lingua latina nelle cause civili, incentivando le curie baronali e vescovili; l'altro, Gregorio XVI, con le sue riforme si rifece allo spirito delle disposizioni consalviane: reintro-

² Gli statuti municipali (quelli di Roma furono sottoposti nel sec. XVI ad una completa rielaborazione a cura del giurista Luca Peto) rimasero in vigore fino a che non furono promulgati i codici francesi (1809-1814). La loro abolizione fu riconfermata da Pio VII con motu proprio 6 luglio 1816, e dalle successive riforme di Leone XII e di Gregorio XVI, rispettivamente motu proprio 5 ottobre 1824 e regolamento del 1834, cfr. V. LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana, Roma e Stato romano*, Torino, F.lli Bocca, 1884, pp. 163-207.

duisse la lingua italiana nei giudizi civili, istituì di nuovo i tribunali collegiali, dettò un codice penale e di procedura penale³. Ma i vecchi mali dell'ordinamento giudiziario continuavano a sussistere, e disagio e malessere agitavano sia gli strati più evoluti della borghesia progressista sia gli stessi «operatori del settore», cioè giuristi, giudici, avvocati, procuratori, e naturalmente le parti in causa. Uno spoglio della letteratura giuridica del tempo può illuminarci, oltre che sui temi ricorrenti della giurisprudenza, sui nodi concreti e sulle difficoltà reali in cui si dibatteva tutto il sistema giudiziario. Nell'appendice n. 1 al testo sono elencate le opere degli autori presi in esame. L'indagine è stata circoscritta agli anni immediatamente precedenti l'avvento della Repubblica romana, e che videro una maggiore produzione di pubblicazioni sotto forma di pamphlet, saggi, orazioni, suggerimenti al pontefice, nati, molti di questi scritti, nel clima di aspettative suscitate dall'elezione di Pio IX, avvenuta nel 1846.

Alcune di queste pubblicazioni, pur scritte da giuristi, appaiono più politiche, quali quelle di Galeotti, Saffi, D'Azeglio, Pizzoli, Cesarini, e collocano la riforma più o meno radicale dell'ordinamento giudiziario nel contesto di un generale progresso della società e dello Stato. Altre sono più specifiche: in esse gli autori, tutti di area romana — Ciabatta, Belli, Caramelli — propongono correttivi al funzionamento di alcuni tribunali, sia nelle competenze sia nelle procedure. Essi, pur all'interno del sistema di potere costituito e pur non mettendone in discussione i presupposti fondamentali, propongono però modifiche di rilievo quali l'abolizione di privilegi ecclesiastici, la soppressione di giurisdizioni straordinarie di natura fiscale e commerciale, l'introduzione del pubblico ministero, la pubblicità nel dibattimento penale, la creazione di un tribunale supremo sul modello della Cassazione di altri Stati, unico per il civile e per il criminale.

C. Ciabatta, procuratore presso la Sacra Rota, si spingeva, in materia di giurisdizione volontaria, a criticare la tutela a cui le leggi sottoponevano le donne e ad auspicarne l'emancipazione. In effetti la restaurazione, se aveva mantenuto qualcosa della codificazione francese nel campo dei diritti reali (sistema ipotecario, legislazione commerciale), aveva invece ripristinato del tutto il vecchio diritto di famiglia e successorio.

Un elemento che emerge dalla lettura di questi scritti è l'atteggia-

³ Sulle riforme dell'ordinamento giudiziario dopo il 1814 vedi soprattutto A. AQUARONE, *La restaurazione nello Stato pontificio e i suoi indirizzi legislativi*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 1955, vol. IX, pp. 119-188.

mento ambivalente diffuso nella classe dei legali (avvocati, procuratori, giudici), i quali pur lamentando la farraginosità del sistema giudiziario, proprio dalle pieghe di quel sistema traevano i propri proventi e la propria giustificazione.

I primi anni del pontificato di Pio IX videro delle timide riforme dell'ordinamento giudiziario tese a semplificare la giurisdizione civile e criminale a Roma: il tribunale dell'Auditor Camerae diveniva tribunale civile di Roma, rinunciando alle sue competenze nel penale; veniva soppresso altresì il tribunale del Campidoglio, concentrando la giustizia penale nel tribunale del governo. Per quanto riguardava i codici, lo Statuto concesso dal papa nel 1848 ne annunciava l'imminente approvazione.

Ma nel giro di pochi mesi gli avvenimenti politici precipitarono e di nuovo si verificò uno iato nella vita politica e amministrativa dello Stato. L'avvento della Repubblica romana ed il governo provvisorio che la precedette apportarono al sistema giudiziario profondi cambiamenti.

Fu una scelta obbligata. Infatti, aboliti i tribunali ecclesiastici, atto dovuto per uno Stato nato sulle ceneri del governo temporale dei papi, si rendeva necessario assicurare un normale svolgimento dell'attività giudiziaria. Per cui, pur essendo la neonata repubblica assillata da urgenze di ordine bellico e finanziario, si promossero alcune riforme giudiziarie di notevole portata.

Ma è opportuno richiamare gli antefatti.

Com'è noto, la Repubblica fu preceduta da un governo provvisorio che si costituì all'indomani della fuga del papa a Gaeta, nel novembre del 1848. Già in quella fase, pur incombando l'idea del ritorno del pontefice, si presero decisioni e si emanarono norme in materia giudiziaria, soprattutto civile. Nell'appendice n. 2 al testo sono riportate le disposizioni emanate in materia giudiziaria dal governo provvisorio e successivamente dalla Repubblica romana, corredate di un registro.

Con una serie di decreti furono aboliti i fidecommessi e gli altri vincoli contro la libertà dei beni, si soppressero le disposizioni fiduciarie, furono reintegrate le donne nei diritti di successione da cui erano escluse e venne affermata, se maggiorenni, la loro emancipazione dalla tutela paterna o maritale in alcune materie quali le disposizioni testamentarie, le attività commerciali, la facoltà di contrarre obbligazioni o fare alienazioni. Furono altresì dettate disposizioni di procedura civile, tese a semplificare il faticoso iter attraverso il quale le cause potevano trascinarsi irrisolte per decenni e vennero abrogate o ridotte alcune tasse di cancelleria. Come si può vedere questi provvedimenti, pur se parziali e provvisori, affrontavano problemi spinosi della giustizia, soprattutto del con-

tenzioso civile, il quale impaludato nella tortuosità delle procedure e nella frantumazione delle giurisdizioni era inoltre dispendiosissimo.

Accennavamo poc'anzi all'ambiguità della classe forense, che se da un lato chiedeva le riforme, dall'altro poi le disattendeva nella pratica poiché lesive dei propri interessi. È sintomatico che all'indomani di queste pur parziali riforme, molti avvocati si affrettassero a lamentarne gli effetti. Infatti, essi dicevano in una lettera inviata alla commissione di governo ⁴, la nuova procedura è vero sì che abbreviava le liti, alleggeriva le spese ed eliminava le maggiori ambiguità forensi, nuoceva però alla classe dei legali cui toglieva molte attribuzioni e molta clientela. In quella fase di governo provvisorio, si discusse anche e a lungo sull'abolizione dei tribunali eccezionali, che tanto avevano funestato la vita politica degli ultimi decenni, ma senza esito ⁵.

All'indomani della proclamazione della Repubblica, avvenuta il 9 febbraio 1849, il problema dell'abolizione dei tribunali eccezionali e di quelli ecclesiastici si ripropose con forza, poiché più che mai il vecchio ordinamento giudiziario era divenuto incompatibile con i principi su cui si fondava il nuovo Stato. Così, mentre veniva studiato un progetto di riordinamento organico dei tribunali, si sospesero tutte le udienze ordinarie, tranne le cause urgenti e quelle di commercio. Il 18 febbraio l'Assemblea costituente decretò la cessazione delle giunte di sicurezza e degli altri tribunali eccezionali, norma già contenuta nello Statuto di Pio IX ma formulata in maniera ambigua ⁶. Decretava inoltre l'abolizione del tribunale del S. Offizio e, a memoria di quell'atto solenne, l'erezione di una colonna nella piazza antistante la sede del tribunale. Della colonna non si trovano tracce nella documentazione, però l'edificio fu destinato ad abitazioni per i poveri e si nominò una commissione che provvedesse a ciò ⁷.

Per quanto riguardava il riordinamento organico dei tribunali, due progetti furono discussi in seno all'Assemblea costituente, l'uno presentato dal ministro di grazia e giustizia Lazzarini, l'altro da una commis-

⁴ La documentazione prodotta da queste due magistrature, e di cui al momento è in corso l'inventariazione, è confluita nell'Archivio di stato di Roma nel 1872, insieme agli archivi della Sacra Rota e della Segnatura, di cui avevano ereditato le funzioni.

⁵ ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (d'ora in poi ASR), *Miscellanea della Repubblica Romana* (1849), b. 22.

⁶ Cfr. *Assemblee del Risorgimento, Roma, Alto Consiglio*, Roma, Camera dei Deputati, sedute del 28 novembre e del 2 dicembre 1848.

⁷ L'art. IV delle disposizioni generali dello Statuto così recitava: «Non saranno istituiti tribunali o commissioni straordinarie. Ognuno in materia tanto civile quanto criminale sarà giudicato dal tribunale espressamente determinato dalla legge, innanzi alla quale tutti sono uguali». Non menzionava però i tribunali eccezionali già esistenti, né si pronunciava riguardo al tribunale della Sacra Consulta.

sione tecnica designata dall'Assemblea⁸. Pur divergenti su alcuni punti, entrambi concordavano sui presupposti di fondo: sopprimere tutti i tribunali ecclesiastici e straordinari, abolendo ogni privilegio di ordine e di classe, devolvere le cause pendenti presso i tribunali ordinari, uniformare i tribunali di Roma a quelli delle province, istituire un tribunale di appello in Roma ed un tribunale supremo che prendessero il posto delle soppresse Sacra Rota e Segnatura. I due progetti di legge furono rinviati all'esame di una ulteriore commissione, designata in seno all'Assemblea costituente, che approvò con qualche modifica il secondo progetto e con il decreto 3 marzo furono dettate le disposizioni organiche e di procedura che riordinavano il sistema giudiziario: nel decreto, con la premessa che ogni privilegio di foro violava l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, si dichiaravano soppressi i tribunali della Segnatura, della Sacra Rota, della Consulta, della Camera nonché tutti gli altri aventi giurisdizione ecclesiastica. Così pure cessavano dalle loro funzioni i giudici ecclesiastici appartenenti ai tribunali ancora in vigore. Tutte le cause civili, criminali e fiscali ancora pendenti venivano devolute ai tribunali ordinari, che per Roma erano i preesistenti Tribunale civile e Tribunale criminale detto del governo. Per il II e III grado di giurisdizione venivano creati un Tribunale di appello in Roma ed un Tribunale supremo.

Il Tribunale di appello era simile nel funzionamento e nelle procedure ai tribunali di appello già da tempo esistenti in Macerata e Bologna, giudicava in II grado le cause civili e criminali decise in prima istanza dai tribunali ordinari di Roma e province, in III grado giudicava le cause decise con sentenze difformi in I e II grado, nonché le cause rinviategli dal Tribunale supremo.

Il Tribunale supremo era modellato sulle Cassazioni già operanti in molti altri Stati. Vi si ricorreva per manifesta violazione di legge (sia nel merito sia nella forma), per ricusa dei giudici, per riunione od avocazione della causa; annullando una sentenza, esso rimetteva la causa ai tribunali di provenienza o ad una delle sezioni del Tribunale di appello di Roma.

Il Tribunale di appello in Roma cominciò le sue udienze il 29 marzo, mentre il Tribunale supremo prese a funzionare solo il 21 maggio⁹.

In materia di diritto penale, dato lo stato di disordine interno e di

⁸ Si narra inoltre che nei primi di aprile si invitasse il popolo a visitare i locali dell'edificio e le sue «orride carceri», cfr. G. LETI, *La rivoluzione e la Repubblica Romana*, Milano, F. Vallardi, 1934.

⁹ Cfr. *Assemblee del Risorgimento cit.*, Roma, *Assemblea Costituente*, sedute del 20 febbraio, 22 febbraio e 27 febbraio 1849.

assedio dall'esterno, furono ribadite le norme del codice penale gregoriano in materia di procedura sommaria da osservarsi per i delitti contro la repubblica ed altri reati gravi. Così per la pena di morte: pur ritenendola in assoluto da abolire, però nella contingenza fu ribadita e si delegò il diritto di grazia al potere esecutivo, cioè i triumviri, sottraendone la competenza all'Assemblea costituente che, si disse nella relazione al progetto di legge, nella sua generosità ne avrebbe vanificato il principio¹⁰. In seguito però, il triumvirato, nei casi sottopostigli, si pronunciò sempre commutando la pena di morte in lavori forzati (vedi i decreti 11 maggio, 13 maggio, 30 maggio 1849).

Fu preparato inoltre un progetto sull'istituzione dei giudici popolari nei giudizi penali, ma non fu mai discusso (già nel precedente governo provvisorio il tema era stato a lungo dibattuto). Per quanto riguarda la legislazione in materia civile, furono dettate norme soprattutto in materia di mano regia e manomorta, le quali miravano a svincolare la proprietà dai precedenti retaggi feudali.

La breve stagione repubblicana si concluse il 3 luglio del 1849. Prima di cedere sotto i colpi dell'esercito francese la repubblica promulgò la sua costituzione.

Il titolo VI era dedicato al potere giudiziario: in esso si affermava il principio dell'indipendenza dei giudici dagli altri poteri dello Stato, e si creavano istituti giuridici avanzati sui quali da molti anni la giurisprudenza dibatteva, quali la magistratura di pace per le contese civili, il pubblico ministero, i giudici popolari nei giudizi penali, la pubblicità del dibattimento.

Al ritorno del pontefice fu emanata una notificazione che così laconicamente disponeva: «art. 1. Le leggi e le disposizioni emanate dal 16 novembre 1848 sono nulle e di niun effetto. ...art. 3. I tribunali pontifici esistenti nella suddetta epoca sono ripristinati. Cessano gli altri che derivano dal potere illegittimo»¹¹.

Con una successiva notificazione del ministro di grazia e giustizia, venivano altresì dettate le norme per la ripresa delle attività dei tribunali precedentemente soppressi¹².

¹⁰ *Ibid.*, seduta del 27 marzo 1849.

¹¹ ASR, *Bandi*, vol. 513. Già il 16 luglio era stata emanata una ordinanza del Ministero di grazia e giustizia con cui si ripristinava il corso dei giudizi, *ibid.*, vol. 252.

¹² ASR, *Bandi, Duplicati*, vol. 350.

APPENDICE N. 1

Opere di giurisprudenza edite nel decennio 1840-1850:

- B. BELLI, *Manuale di procedura civile. Secondo il testo compilato da B. Belli*, Roma, A. Monaldi, 1841;
ID., *Manuale di procedura giudiziaria secondo il testo civile e canonico*, Roma, Menicanti, 1843;
ID., *Proposta di legge per la riforma organica dei tribunali pontifici*, Roma, Menicanti, 1847;
A. SAFFI, *La Rimostranza. Indirizzo ai reverentissimi Prelati Monsignori Ianni e Ruffini*, 28 aprile 1846, Lugano, Tip. della Svizzera Italiana, 1846;
M. D'AZEGLIO, *Degli ultimi casi di Romagna*, Italia 1846;
A. PIZZOLI, *Orazione alla Santità di Papa Pio IX*, Capolago 1846;
G. CARAMELLI, *Sull'ordinamento dell'amministrazione giudiziaria. Pensieri del procuratore G. Caramelli*, Roma 1847;
C. CIABATTA, *Formulario degli atti prescritti dal Regolamento legislativo e giudiziario pubblicato col moto proprio Sovrano del 10 novembre 1834*, Roma, Menicanti, 1842;
ID., *I misteri svelati ossia avvertimenti alla Curia*, Roma, Menicanti, 1847;
ID., *Brevi cenni e progetti sopra alcuni miglioramenti che potrebbero farsi nell'organizzazione giudiziaria per gli stati pontifici*, Roma, Menicanti, 1847;
ID., *Risposta sulla riforma giudiziaria*, Roma, Menicanti, 1847;
ID., *Sulle riforme giudiziarie. Lavoro postumo pubblicato da M. Mannucci*, Roma, Menicanti, 1848;
L. GALEOTTI, *Della sovranità e del governo temporale dei papi*, voll. 3, Losanna 1847;
E. CESARINI, *Dei tribunali di Roma*, Torino, Soc. di Artisti Tipografi, 1848;
ID., *Della Ruota Romana*, s.n.t.;
ID., *Delle cautele per la osservanza dei contratti rimasti dall'obbligazione camerale. Trattato*, Cagli, F. Rossi, 1842;
P. BALDUCCI, *Memoria letta in Roma all'Accademia Tiburtina il 12 aprile 1847*, s.n.t.;
G. SARZANA, *Osservazioni sul regolamento organico. Compilato dalla cessata commissione dei codici dell'Alto Consiglio, al Consiglio dei Deputati*, Roma, Monaldi, 1848.

APPENDICE N. 2

Disposizioni in materia giudiziaria emanate dalla Commissione provvisoria di governo dal 25 novembre 1848 all'8 febbraio 1849


- 2 gennaio. Decreto della Commissione provvisoria di governo sull'abolizione delle sostituzioni fidecomissarie.
4 gennaio. Decreto della Commissione provvisoria di governo con cui vengono promulgate le leggi ed i regolamenti criminali di disciplina militare.
12 gennaio. Decreto della Commissione provvisoria di governo sulle riforme provvisorie riguardanti la procedura nelle cause civili.
19 gennaio. Decreto della Commissione provvisoria di governo sulla istituzione di una commissione militare per giudicare i perturbatori dell'ordine pubblico.
19 gennaio. Decreto della Commissione provvisoria di governo con cui si condonano due anni di pena a tutti i condannati salvo alcune eccezioni.
29 gennaio. Decreto della Commissione provvisoria di governo sulla abolizione delle disposizioni fiduciarie.

- 3 febbraio. Decreto della Commissione di governo sulle disposizioni in materia di diritto civile.
- 3 febbraio. Decreto della Commissione provvisoria di governo sulla abrogazione o riduzione di alcune tasse di cancelleria nei giudizi civili.

Disposizioni in materia giudiziaria emanate dal 9 febbraio al 3 luglio 1849

- 10 febbraio. Ordinanza del ministro di grazia e giustizia per la proroga delle udienze ordinarie (eccetto le cause urgenti e quelle di commercio) e perché tutti gli atti siano resi in nome della Repubblica romana.
- 12 febbraio. Decreto dell'Assemblea costituente perché le leggi siano emanate in nome di Dio e del popolo e gli atti pubblici portino l'intestazione Repubblica romana.
- 14 febbraio. Ordinanza del Comitato esecutivo con cui Federico Galeotti è nominato primo presidente del tribunale di appello di Roma.
- 16 febbraio. Circolare del ministro di grazia e giustizia ai presidi dei tribunali per il retto andamento della giustizia.
- 18 febbraio. Decreto dell'Assemblea costituente per la cessazione delle giunte di pubblica sicurezza e degli altri tribunali eccezionali.
- 24 febbraio. Ordinanza del ministro di grazia e giustizia per la sospensione fino a nuovo ordine delle udienze ordinarie.
- 28 febbraio. Decreto dell'Assemblea costituente sull'abolizione del Tribunale del S. Offizio ed erezione di una colonna sulla piazza antistante la sede del tribunale.
- 3 marzo. Disposizioni legislative, organiche e di procedura sulla cessazione dei tribunali ecclesiastici e sull'istituzione di un Tribunale di appello in Roma e di un Tribunale supremo.
- 7 marzo. Circolare del ministro di grazia e giustizia ai presidi dei tribunali di I istanza perché richiamino dai tribunali ecclesiastici soppressi le posizioni delle cause pendenti relative a materie temporali, sia civili che criminali.
- 12 marzo. Decreto dell'Assemblea costituente sulla procedura penale abbreviata e sommaria da osservarsi per alcuni reati.
- 13 marzo. Ordinanza del ministro di grazia e giustizia per la ripresa delle udienze ordinarie dei giudici e tribunali di I istanza in Roma.
- 25 marzo. Circolare del ministro di grazia e giustizia ai presidi dei tribunali perché anche le posizioni relative a cause decise siano richiamate dai tribunali soppressi e collocate negli archivi.
- 27 marzo. Ordinanza del ministro di grazia e giustizia per l'istituzione di cancellerie provvisorie per il tribunale di appello e per il Tribunale supremo.
- 1 aprile. Decreto dell'Assemblea costituente per cui l'esercizio del diritto di grazia è delegato provvisoriamente al potere esecutivo (triumviri).
- 2 maggio. Decreto del triumvirato per l'abolizione delle passate concessioni di manoregia ai privati.
- 8 maggio. Decreto del triumvirato per un'organizzazione provvisoria della curia romana.
- 10 maggio. Ordinanza del triumvirato per l'apertura del Tribunale supremo il giorno 21 maggio.

L'elenco completo dei decreti emanati dal 25 novembre 1848 al 3 luglio 1849 si trova in *Raccolta delle leggi e disposizioni del governo pontificio*, Roma, Tipografia governativa, 1849 ed in *Bollettino delle leggi, proclami, circolari, regolamenti ed altre disposizioni della Repubblica Romana*, Roma, dalla Tipografia nazionale, 1849.



«Positiones» della Rota romana nell'Archivio di Stato di Perugia (1574-1591)

di Tiziana Biganti

L'individuazione e il recupero di un nucleo di carte dell'archivio della Rota romana è avvenuto nell'ambito del lavoro preliminare di ricognizione dei fondi giudiziari perugini, prima che venisse affrontato quello più analitico e sistematico di inventariazione delle singole serie ¹.

Può essere considerato un episodio esemplare che attesta, ancora una volta se ce ne fosse bisogno, quanto imprevedibile sia la realtà della pratica archivistica rispetto alla teoria e come ogni complesso documentario possa essere anche testimonianza diretta di situazioni quotidiane spesso mutabili, determinate da esigenze contingenti e talvolta casuali.

Nessuna motivazione teorica, infatti, avrebbe potuto far presupporre l'esistenza a Perugia di documentazione prodotta dal Tribunale romano, in quanto i dati storici non attestano che esso abbia svolto la sua attività nel capoluogo umbro ². Tuttavia, l'archivio giudiziario perugini ha restituito in realtà una importante ed unica fonte documentaria relativa alla nota serie delle *Positiones* delle cause discusse davanti agli uditori della Sacra Rota romana.

L'individuazione del fondo si deve anche alla curiosità e all'interesse immediati che ha suscitato, già durante la prima ricognizione effettuata nei locali del deposito, una sigla di quattro lettere accompagnata da un nome, il tutto scritto con inchiostro nero a grandi caratteri gotici sul dorso di alcune buste.

¹ L'individuazione e l'inventariazione delle buste sono state condotte insieme a Luigi Rambotti al quale va il mio ringraziamento per la collaborazione e la disponibilità sempre dimostrata.

² Per una sintesi della vasta bibliografia sul tribunale della Rota Romana cfr. P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982, p. 158; M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 157.

Queste erano disordinatamente inserite in una miscellanea di materiale archivistico proveniente dai depositi del Tribunale di Perugia, ma presentavano comuni caratteri esterni (lettere gotiche e condizionamento con cartone grezzo) grazie ai quali era evidente l'appartenenza ad un unico fondo archivistico.

Successivamente, dopo un più attento esame della documentazione interna alle buste che ha permesso di decifrare anche il significato della sigla (sciolta in *Coram Reverendo Patre Domino...* e riferita all'uditore ponente) e di constatare l'origine romana delle carte, è stato possibile ricondurre alla stessa serie 124 pezzi.

Le *Positiones causarum* sono costituite da fascicoli contenenti allegazioni e difese presentate ai giudici dalle parti litiganti. La prassi prevedeva che tre giorni prima della proposizione della causa in Rota tutti gli atti certificatori ritenuti necessari al chiarimento e al giudizio della vertenza dovessero essere consegnati, sottoscritti dagli avvocati, all'uditore ponente prescelto e distribuiti in forma di sommario agli altri quattro uditori votanti. Il giorno precedente la discussione della causa le parti si davano comunicazione delle rispettive allegazioni nella sala e in presenza del ponente ed è probabilmente in questa occasione che veniva formato il fascicolo così come è giunto fino ad oggi³.

La camicia che racchiude gli allegati è costituita dal primo documento presentato, in cui sono enunciati sinteticamente i termini della vertenza. In capo alla carta è riportata l'intitolazione della causa, costituita dal nome della diocesi di provenienza dell'attore e dalla identificazione della natura giuridica della controversia in atto, seguita dai nomi delle parti (individuate da *pro* e da *contra*), dall'enunciazione del *dubium*, cioè dell'oggetto del contendere (introdotto da *an*) e dalla breve esposizione dei fatti rivolta direttamente all'uditore ponente (*Reverende pater*). All'interno di questo primo documento, composto da due o più fogli secondo le necessità e la complessità della vertenza, viene raccolta una serie di allegati costituiti da memorie di fatti e di giudizi precedenti, da ritorsioni e da copie autentiche di testimonianze, testamenti, concessioni ecc. (individuati, in termini giuridici in *responsio facti et iuris, summarium, memoriale, restrictus iuris* ecc.).

Sulla facciata posteriore della copertina del fascicolo vengono ripor-

³ Per la procedura seguita nelle cause della Rota romana cfr. G. MORONI, *Uditori di Roma e Tribunale della Sacra Rota Romana*, voce del *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Venezia, Tip. Emiliana, 1857, vol. LXXXII, pp. 253-278; E. CERCHIARI, *Cappellani Papae et Apostolicae Sedis auditores causarum Sacri Palatii Apostolici seu Sacra Romana Rota, ab origine ad diem usque 20 septembris 1870*, Roma, Tipis Poliglottis Vaticanis, 1920, vol. IV, pp. 3-20.

tati il nome dell'uditore ponente e di nuovo l'intitolazione della causa con i nomi delle parti. Le annotazioni che seguono, di mano forse di un notaio o dell'aiutante dell'uditore, riguardano invece la fase successiva relativa al giudizio vero e proprio. In forma estremamente sintetica vengono riportati, infatti, la data dell'udienza, gli esiti della discussione tra gli uditori, gli estremi della *resolutio* da loro adottata e gli eventuali rinvii. I fascicoli venivano riuniti per anno sotto il nome del ponente e spesso disposti in ordine alfabetico per diocesi dell'attore. In tal modo venivano a collocarsi fisicamente vicini tutti quei fascicoli relativi ad una stessa vertenza, anche se formati in tempi diversi, oppure ad uno stesso luogo.

La riunione dei fascicoli in buste equivaleva ad una sorta di archiviazione dei procedimenti e come tale veniva probabilmente attuata dopo l'emanazione della sentenza, successivamente cioè ai ricorsi eventuali che le parti potevano presentare contro la decisione adottata dagli uditori. La *risolutio* o *decisio* non era infatti altro che un parere motivato dei giudici, in cui erano riportati anche le fasi del dibattito⁴. Non era considerata pertanto una sentenza ed erano concesse tre possibilità di appello prima della conclusione del procedimento.

I ricorsi si concretavano in un tipo particolare di atto definito *memoriale* con cui la parte vinta poteva chiedere il riesame della causa. I memoriali erano costituiti da fogli sciolti in cui in forma estremamente sintetica, espressa spesso per punti e capitoli, venivano enunciati, sulla base di fatti nuovi o di testimonianze, i motivi del ricorso alla *resolutio* già pronunciata dai giudici. Con tale atto la parte appellante formulava un nuovo *dubium* e chiedeva agli uditori di esprimere un nuovo parere. L'accoglimento del ricorso implicava l'apposizione sul verso del memoriale della formula *audiatur* e della data della nuova discussione in Rota. Altrimenti, respinto l'appello, si procedeva alla conferma e alla notifica della decisione alla parte vinta, pronunciando l'*expediatur*, e quindi all'eventuale emanazione della vera e propria sentenza. I *memorialia* sono spesso inseriti all'interno dei fascicoli delle posizioni quando hanno dato luogo a nuovi procedimenti, oppure sono riuniti insieme e costituiscono buste distinte. In questo caso, essendo formate da fogli sciolti per la maggior parte privi di data, sono state elencate dopo le buste delle posizioni di ciascun uditore.

La serie delle *Positiones causarum* dell'archivio della Rota romana è

⁴ Sulla definizione della natura giuridica delle decisioni rotali cfr. M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi...* cit., pp. 103-104.

conservata nell'Archivio segreto vaticano e presenta documentazione analoga a quella individuata nell'Archivio di Stato di Perugia, ma solo a partire dal 1626 e in maniera discontinua per tutto il secolo XVII⁵. Va sottolineato pertanto che le carte perugine si pongono come il più antico e organico nucleo finora conosciuto della serie stessa. Si tratta inoltre di atti prodotti immediatamente dopo la riforma del tribunale della Rota operata nel 1563 da Pio IV che introduceva modifiche sostanziali nella procedura affinché l'espletamento delle cause si attuasse in tempi più rapidi⁶. Un primo elemento di sicuro rilievo storico-archivistico è costituito dalla omogeneità e dall'organicità della documentazione che non presenta, infatti, nell'arco cronologico 1574-1591, soluzione di continuità né nella tipologia dei documenti, né nei metodi di condizionamento e archiviazione⁷.

I criteri di inventariazione sono stati quindi determinati dall'assoluto rispetto della situazione archivistica originaria, facilmente riscontrabile soprattutto nei pezzi in cui non erano intervenuti fattori esterni di manomissione dei fascicoli.

Le buste sono state quindi suddivise attribuendo ad ogni uditore quelle composte dai fascicoli delle cause in cui lo stesso era stato il ponente, rispettando nella loro successione l'ordine cronologico. È stato possibile individuare documentazione relativa a venti giudici, cioè a tutti gli uditori che esercitarono il loro incarico nella Rota romana di quel periodo⁸. La completezza della documentazione pertanto è l'altro dato caratteristico di questo nucleo.

Per quanto concerne i motivi della presenza di carte di provenienza romana a Perugia, si possono formulare solo delle ipotesi peraltro basate soprattutto su un esame attento ed accurato della puntuale pratica archivistica cui esse sono state sottoposte fin dalla loro origine. Non sono sta-

⁵ ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Archivio della Sacra Rota Romana, Positiones*, indici nn. 1072 e 1092; una cospicua parte dell'archivio della Rota è inoltre conservata presso l'Archivio di Stato di Roma (cfr. A. LODOLINI, *L'Archivio di Stato di Roma*, Roma, Istituto di Studi Romani, 1960, pp. 110-112; *Archivio di Stato di Roma*, a cura di E. ALEANDRI BARLETTA e C. LODOLINI TREPPUTI, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, III, Roma 1986, p. 1128).

⁶ Il testo della riforma, contenuto nella bolla *In trono iustitiae*, datata 27 dicembre 1561 e notificata agli uditori in data 21 gennaio 1563, è integralmente riportato in E. CERCHIARI, *Cappellani Papae...* cit., vol. III, pp. 297-302.

⁷ Le lacune che in qualche caso si verificano nella successione degli atti degli uditori sono dovute alla inevitabile dispersione provocata dalle cattive condizioni di conservazione della serie in epoche recenti.

⁸ Notizie di carattere biografico sugli uditori sono contenute in E. CERCHIARI, *Cappellani Papae...* cit., vol. II, pp. 94-123.

ti sottovalutati, naturalmente, dati desunti dalla storia istituzionale del Tribunale e soprattutto le informazioni scaturite dallo studio della procedura di nomina degli uditori.

Occorre innanzitutto considerare che Perugia godeva del privilegio di designare uno dei dodici membri di cui era composta la Rota romana⁹. La presenza dell'uditore perugino non è però costante. Tuttavia, dal 1552 al 1593 si succedono, in linea diretta, quattro giuristi perugini: Giulio Oradini (1552-1573), Francesco Cantucci (1574-1585), Napoleone Comitoli (1586-1591) e Francesco della Penna (1592-1593)¹⁰. Anche in questa continuità senza precedenti si potrebbe cogliere un aspetto della benevolenza dimostrata dall'autorità pontificia nei confronti di Perugia nella seconda metà del secolo XVI, quando, con la restituzione, almeno formale, delle magistrature cittadine nel 1553 da parte di Giulio III, si era iniziato un periodo di relativa pace sociale dopo quello turbolento e ribelle della cosiddetta «guerra del sale».

La presenza più che quarantennale degli uditori perugini, con i loro aiutanti, segretari e notai, può aver determinato, al pari di quella degli uditori provenienti da realtà più lontane quali la Spagna o la Francia o la Germania, l'instaurarsi a Roma di una minuscola 'coinè' che, nell'ambito dell'organizzazione generale del Tribunale, sia riuscita a ricavare spazi sufficienti di autonomia nello svolgimento delle proprie attività e competenze e specialmente, forse, nella gestione del proprio archivio. È noto infatti che solo a partire dal 1720 gli uditori furono tenuti a consegnare all'archivio della Rota, nella sede della Biblioteca Alessandrina¹¹, i fascicoli delle posizioni delle cause da loro proposte. Precedentemente, pertanto, tale documentazione era considerata facente parte dell'archivio privato degli uditori e come tale quindi poteva essere soggetta a spostamenti e dispersioni del tutto arbitrari.

La formazione e la conservazione dei fascicoli delle posizioni avvenivano probabilmente nei locali che erano a disposizione dei singoli giudici, i cosiddetti studi rotali, dove, come si è visto, si svolgevano anche alcune fasi procedurali come l'incontro tra le parti per la concordanza dei

⁹ Potevano presentare altri candidati alla Rota romana per l'uditorato anche Milano, Venezia, Bologna, Ferrara (in alternanza con Ravenna e Forlì), Firenze (in alternanza con Perugia), la Germania, la Francia e la Spagna. A quest'ultima spettava l'elezione di due uditori, uno per il regno di Castiglia e uno per quello di Aragona.

¹⁰ Per le notizie riguardanti questi ed altri uditori perugini alla Rota romana cfr. A. MARIOTTI, *De' Perugini auditori della Sacra Rota Romana. Memorie storiche*, Perugia, presso Carlo Baduel, 1787.

¹¹ La disposizione è contenuta nel *Decretum Rotae de asservandis Positionibus causarum*, del 16 febbraio 1720, pubblicato in E. CERCHIARI, *Cappellani Papae...* cit., vol. III, pp. 475-477.

dubia, o per lo scambio di informazioni degli allegati. Gli *studia*, inoltre, si configuravano anche come momento formativo insostituibile per la pratica della giurisprudenza dei giovani aiutanti degli uditori. «Personaggi, sono questi, di civile e decorosa nascita e per dottrina scelti dal fiore delle università, in cui diedero prova di loro ricevendo lauree di dottorato nelle leggi canoniche e civili e sono in così pregiata estimazione nella Curia Romana, che il solo requisito d'aver assistito ad un uditore di Rota, apre loro la strada ad ogni più cospicuo vantaggio nella giudicatura»¹².

Aiutanti e segretari, cosiddetti dal segreto che giuravano di conservare in merito al voto espresso dagli uditori nel giudizio delle cause, svolgevano nello studio le loro funzioni di informazione e di preparazione delle cause per conto dell'uditore ponente, elaborando la documentazione contenuta nei fascicoli. È lecito supporre quindi che ogni uditore conservasse un archivio delle *positiones causarum* da lui proposte, la cui organizzazione poteva dipendere prevalentemente dalle capacità e dall'efficienza dei suoi più stretti collaboratori.

Negli studi dei vari giudici, individuati a seconda della loro provenienza, si veniva a sedimentare giornalmente documentazione relativa allo svolgimento delle loro attività. Le carte dell'uditore in carica si affiancavano a quelle dei predecessori, almeno fintanto che i limiti di spazio dei locali o la sensibilità degli aiutanti lo permettevano.

In una situazione siffatta è evidente che la pura casualità ha determinato la conservazione o la dispersione dei fascicoli delle *positiones*, rendendo comprensibile la situazione di estrema frammentarietà che oggi si rileva nella serie, soprattutto per i secoli XVI e XVII.

Anche gli uditori perugini dovevano quindi avere un proprio archivio che, a loro discrezione e giudizio, poteva subire sorti diverse. L'abbandono dell'incarico da parte di un uditore e l'insediamento del successore avrebbero potuto determinare l'eliminazione oppure la conservazione dell'archivio esistente. Si suppone quindi che, mentre l'uditore Cantucci al momento della nomina nel 1574 abbia ritenuto opportuno disfarsi delle carte del suo predecessore Oradini, forse a causa della loro cattiva conservazione, altrettanto non abbia fatto Napoleone Comitoli nel 1586 quando, nominato uditore, avendo probabilmente ereditato una situazione di particolare efficienza, decise di adottare i criteri orga-

¹² G. MORONI, *Uditori di Rota...* cit., p. 261. Il Moroni riporta un brano delle *Memorie* del Bondini, già segretario di Rota.

nizzativi del Cantucci e di conservare pertanto tutta la documentazione esistente nei locali a sua disposizione.

A rafforzare questa ipotesi concorrerebbero alcuni elementi formali che sono stati riscontrati durante l'analisi dei fascicoli.

Innanzitutto il nucleo dell'Archivio di Stato di Perugia presenta una data iniziale (1574) coincidente con la nomina del Cantucci e una data finale (1591) coincidente con la rinuncia del Comitoli. Inoltre, dall'analisi delle annotazioni sui fascicoli e degli indici delle posizioni che corremano alcune buste, sono state individuate due sole mani di scrittura che avrebbero curato la redazione delle parti aggiunte. Il cambio tra la prima e la seconda mano è avvenuto proprio in coincidenza con la sostituzione dell'uditore.

Parallelamente non sono stati riscontrati cambiamenti nel metodo di formazione, classificazione e condizionamento dei fascicoli che conservano, pertanto, una loro rigorosa omogeneità per tutto l'arco cronologico ricompreso dalla serie. Da ciò è possibile dedurre che con l'avvento del Comitoli, pur mutando fisicamente l'addetto all'archivio, non siano parallelamente mutati i criteri di organizzazione i quali hanno pertanto continuato a condizionare il sistema di gestione delle carte fino alla cessazione dell'uditorato dello stesso Comitoli.

Nel 1591 Napoleone Comitoli per la nomina di vescovo di Perugia fu costretto alle dimissioni dal suo incarico di uditore della Rota romana. I suoi biografici ricordano l'esperienza romana come un episodio di fondamentale importanza per la formazione morale e giuridica del futuro vescovo: «Viveva Monsignor Comitoli in Roma con fama di vita irrepreensibile e con stima di sommo sapere»¹³. Si narra che svolgesse il suo mandato con tanto rigore e passione che quando il papa volle affidargli l'incarico di vescovo di Perugia, per un avviso così inatteso «fu sì grande la pena che n'ebbe, che l'inquietudine dell'animo gli recò l'indisposizione del corpo, per cui fu anche in pericolo di morte»¹⁴. Partendo da Roma volle onorare la tomba di san Pietro col dono di una lampada votiva, alla ricerca, forse, di un sostegno spirituale per l'oneroso nuovo incarico. La realtà perugina era infatti aggravata in quell'anno dalla peste e dalla carestia, tanto che il vescovo, subito dopo il suo arrivo, si sentì moralmente costretto a compiere una prima azione di carità alienando ai pove-

¹³ C. BAGLIONI, *Vita di Mons. Napolione Comitoli vescovo di Perugia*, Perugia, per Costantini, 1701, p. 33. Per dati biografici sul Comitoli vedi anche Francesco Macinara, *Vita del vescovo Comitoli*, in *Memorie di Perugia*, manoscritto conservato presso l'Archivio di S. Pietro di Perugia, CM 372-374, pp. 66-124.

¹⁴ C. BAGLIONI, *Vita di Mons. Napolioni Comitoli...* cit., p. 35.

ri tutti i suoi beni di Roma e parte di quelli di Perugia. Non ritenne necessario, però, disfarsi anche delle sue carte romane che furono anzi trasferite a Perugia. Esse, infatti, avrebbero potuto costituire, agli occhi del Comitoli, un patrimonio giurisprudenziale insostituibile anche per le necessità di apostolato.

L'ipotesi non trova riscontro in dati storicamente certi e i biografici non fanno ovviamente cenno al trasferimento dell'archivio. Tuttavia, allo stato dei fatti, risulterebbe come la più attendibile.

Sono ancora da chiarire, però, alcuni aspetti che meritano di essere enunciati. Innanzitutto non sembra giustificabile la presenza di materiale documentario riconducibile ad una autorità vescovile nel complesso archivistico del giudiziario. Tuttavia non va dimenticato che alcune serie dell'archivio della Rota romana, come soprattutto quella delle *Decisiones*, erano ritenute fonti giuridiche di primaria importanza in quanto ebbero un valore di legge o «quasi legge»¹⁵.

Anche le *Positiones*, poiché riportavano gli estremi della *decisio*, potevano suscitare quindi l'interesse dei giudici ordinari ed essere trasferite nella sede del tribunale cittadino anche in tempi successivi.

L'ultimo aspetto da chiarire è costituito dalla presenza, apparentemente anomala in questo nucleo, di posizioni complete di allegati per tutti gli uditori operanti in Rota. Si è detto, infatti, che la prassi prevedeva la consegna degli allegati sottoscritti dagli avvocati al solo uditore ponente, in quanto agli altri era sufficiente consegnare un ristretto. Di conseguenza le buste reperite a Perugia che, secondo l'ipotesi, dovrebbero essere appartenute ai soli Cantucci e Comitoli, dovrebbero contenere fascicoli completi relativi alle cause esposte dai due uditori perugini e dovrebbero raccogliere solo ristretti per tutti gli altri uditori. La documentazione, invece, non presenta alcuna differenza tra un uditore e l'altro; i fascicoli sono sempre corredati dagli allegati e riportano in ogni caso gli estremi della *resolutio*.

Talvolta i fascicoli presentano, sul margine inferiore della copertina, sul verso, riportato in caratteri molto minuti, il nome del Cantucci, per le cause anteriori al 1585, o del Comitoli per quelle degli anni successivi, ad indicazione dell'uditore destinatario del fascicolo, anche quando questi non era il ponente della causa.

Non sono stati individuati fascicoli che presentino riferimenti simili per altri uditori e ciò potrebbe confermare che la documentazione era destinata ai soli giudici perugini.

¹⁵ Cfr. M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi...* cit., p. 96.

Una realtà archivistica determinata solo dall'eccesso di zelo degli aiutanti dei due uditori nel procurare, raccogliere e aggiornare tutti i fascicoli dei dodici uditori della Rota romana?

Se così fosse, dobbiamo essere oggi riconoscenti a questi zelanti segretari che con il loro lavoro scrupoloso e preciso hanno permesso la conservazione di una fonte documentaria che concorre a definire l'attività di uno dei più importanti tribunali d'Europa nell'età moderna. La Rota romana infatti, vale ricordarlo, «fu organo della chiesa universale, ebbe una competenza territoriale potenzialmente illimitata, ma anche fu organo di giurisdizione centrale per il dominio temporale dei papi»¹⁶.

¹⁶ *Ibid.*, p. 86.

INVENTARIO DELL'ARCHIVIO DELLA ROTA ROMANA

Positiones (1574-1591), bb. 124

Uditore ponente Ippolito ALDOBRANDINI [fiorentino, uditore dal 1570 al 1585]

1. 1574, fasc. 75 (contiene l'indice alfabetico delle posizioni).
2. 1575, fasc. 59 (con indice).
3. 1576, fasc. 77 (con indice).
4. 1577, fasc. 68 (con indice).

Uditore Lorenzo BIANCHETTI [bolognese, 1572-1596]

5. 1574, fasc. 46.
6. 1575, fasc. 53.
7. 1579, fasc. 44 (copertina originale).
8. 1579, fasc. 50 (copertina originale).
9. 1580, fasc. 80.
10. 1581, fasc. 42.
11. 1581, fasc. 57.
12. 1582, fasc. 43 (copertina originale).
13. 1582, fasc. 45; 1584, fasc. 10.
[Per le posizioni del 1583 vedi n. 46].
14. 1585, fasc. 72.
15. 1586, fasc. 21; 1587, fasc. 55 (copertina originale).
16. 1591, fasc. 53 (copertina originale); contiene anche frammenti di posizioni non identificabili.

Uditore Francesco CANTUCCI [perugino, 1574-1586]

17. 1574, fasc. 5; 1575, fasc. 31 (con indice e copertina originale).
18. 1579, fasc. 60 (copertina originale).
19. 1581, fasc. 57 (dalla lettera A alla lettera R; con indice e copertina originale).
20. 1581, fasc. 35 (dalla lettera R alla lettera V).
21. 1582, fasc. 71.
22. 1583, fasc. 68.
23. 1584, fasc. 50 (con indice e copertina originale).
24. 1585, fasc. 60.
24. 1586, fasc. 21
[rilegati]

Uditore Pomponio COTTA [milanese, 1560-1577]

25. 1574, fasc. 30; 1575, fasc. 37 (con indici).
27. 1576, fasc. 53 (con indice).
28. 1577, fasc. 27 (con indice).

Uditore Giovanni Battista DE ROSSI [romano, 1556-1590; *decanus Rote* dal 1573 al 1590; governatore di Perugia e dell'Umbria dal 1587 al 1589]

29. 1574, fasc. 43.
30. 1575, fasc. 57.
31. 1576, fasc. 51 (copertina originale).

32. 1577, fasc. 53.
33. 1579, fasc. 60.
34. 1581, fasc. 64 (copertina originale).
35. 1583, fasc. 47.
36. 1584, fasc. 51.
37. 1585, fasc. 58; 1586, fasc. 20.
38. 1587, fasc. 34; 1589, fasc. 7; 1590, fasc. 20 (copertina originale).

Uditore Cristoforo ROBUSTERI [spagnolo, 1562-1587]

39. 1574, fasc. 63 (con indice alfabetico).
40. 1576, fasc. 85 (con indice).
41. 1577, fasc. 73 (con indice e copertina originale).
42. 1579, fasc. 74.
43. 1580, fasc. 78 (copertina originale).
44. 1581, fasc. 94 (copertina originale).
45. 1582, fasc. 15; 1584, fasc. 45.
46. 1583, registro cc. 890 (da c. 671 a c. 890 posizioni dell'uditore Lorenzo Bianchetti del 1583; indici delle posizioni di ciascun uditore).
47. 1585, fasc. 76.
48. 1586, fasc. 26 (copertina originale).
49. 1587, fasc. 45; 1588, fasc. 6; memoriali senza data n.n.

Uditore Serafino OLIVIER RAZALI [francese, 1565-1604]

50. 1574, fasc. 43; 1575, fasc. 76 (con indici).
51. 1578, fasc. 64 (con indice).
52. 1580, fasc. 66 (con indice).
53. 1581, fasc. 77.
54. 1582, fasc. 77 (con indice).
55. 1583, fasc. 74 (con indice).
56. 1584, fasc. 62 (con indice).
57. 1585, fasc. 59 (con indice).
58. 1586, fasc. 15 (con indice).
59. 1587, fasc. 61 (con indice).
60. 1588, fasc. 36 (con indice).
61. 1590, fasc. 62 (con indice e copertina originale).
62. 1591, fasc. 35.
63. 1588-1591, memoriali e atti diversi n.n.

Uditore Paolo Emilio VERALLI [romano, 1552-1577]

64. 1574-1577, fasc. 32 (con indice).
[I primi 15 sono rilegati]

Uditore Cesare DE GRASSI [bolognese, 1573-1591]

65. 1575, fasc. 53 (con indice).

Uditore Scipione LANCILOTTI [romano, 1567-1583]

66. 1575, fasc. 45.
67. 1576, fasc. 47 (copertina originale).
68. 1578, fasc. 26 (dalla lettera A alla lettera N).

69. 1578, fasc. 36 (dalla lettera P alla lettera V, copertina originale).
70. 1579, fasc. 36 (dalla lettera A alla lettera O).
71. 1579, fasc. 36 (dalla lettera P alla lettera V).
72. 1580, fasc. 47.
73. 1581, fasc. 43 (copertina originale).

Uditore Gregorio BRAVI [spagnolo, 1576-1590]

74. 1576, fasc. 6; 1577, fasc. 16; 1578, fasc. 46.
75. 1579, fasc. 45.
76. 1581, fasc. 53.
77. 1582, fasc. 45.
78. 1583, fasc. 34.

Uditore Marcello DEL BUFALO [romano, 1577-1591]

79. 1578, fasc. 41.
80. 1579, fasc. 51.
81. 1585, fasc. 66.
82. 1586, fasc. 21.
83. 1588-1591, memoriali e atti diversi n.n.

Uditore Gaspare VISCONTI [milanese, 1578-1585]

84. 1581, fasc. 3; 1584, fasc. 51; 1585, fasc. 33.

Uditore Berlinghiero GESSI [bolognese, 1581-1599]

85. 1585, fasc. 47.
86. 1587, fasc. 3; 1588, fasc. 66.
87. 1589, fasc. 38 (dalla lettera A alla lettera L, copertina originale).
88. 1589, fasc. 51 (dalla lettera M alla lettera V).
89. 1590, fasc. 58.
90. 1591, fasc. 63 (copertina originale).

Uditore Francesco ORANI [di Liegi, 1581-1599]

91. 1574-1591, memoriali e atti diversi n.n. (copertina originale).
92. 1582, fasc. 26; 1583, fasc. 7; 1584, fasc. 39 (copertina originale).
93. 1585, fasc. 73.
94. 1586, fasc. 16.
95. 1587, fasc. 67 (dalla lettera A alla lettera L).
96. 1587, fasc. 43 (dalla lettera M alla lettera Z).
97. 1588, fasc. 56 (dalla lettera A alla lettera M, copertina originale).
98. 1588, fasc. 61 (dalla lettera O alla lettera V).
99. 1589, fasc. 51 (copertina originale).

Uditore Flaminio PIATTI [milanese, 1586-1591]

100. 1586, fasc. 1; 1587, fasc. 47; 1588, fasc. 27.
101. 1589, fasc. 47.
102. 1590, fasc. 47 (dalla lettera A alla lettera R).
103. 1590, fasc. 21 (dalla lettera S alla lettera V); 1591, fasc. 14.
104. 1590, memoriali e atti diversi n.n.

Uditore Napoleone COMITOLI [perugino, 1587-1591]

- 105. 1587, fasc. 60.
- 106. 1588-1591, memoriali e atti diversi n.n.
- 107. 1589, fasc. 48 (dalla lettera A alla lettera I; copertina originale).
- 108. 1589, fasc. 50 (dalla lettera L alla lettera Z).
- 109. 1590, fasc. 58 (copertina originale).
- 110. 1591, fasc. 96.

Uditore Francesco MANTICA [udinese, 1586-1596]


- 111. 1587, fasc. 27.
- 112. 1588, fasc. 81.
- 113. 1589, fasc. 58.
- 114. 1589, fasc. 8; 1590, fasc. 21 (dalla lettera R alla lettera V); 1591, fasc. 41.

Uditore Gerolamo PANFILI [romano, 1584-1604]

- 115. 1587, fasc. 58.
- 116. 1587-1591, memoriali e atti diversi n.n.
- 117. 1588, fasc. 91.
- 118. 1589, fasc. 50 (dalla lettera A alla lettera M).
- 119. 1589, fasc. 50 (dalla lettera P alla lettera V).
- 120. 1590, fasc. 51.
- 121. 1591, fasc. 55 (copertina originale).

Uditore Francesco PEGNA [spagnolo, 1588-1612]

- 122. 1589-1590, fasc. 48 (dalla lettera A alla lettera P).
- 123. 1590, fasc. 33 (dalla lettera R alla lettera V).
- 124. 1591, fasc. 67.



Due fondi giudiziari maceratesi: l'archivio della Curia generale della Marca e quello della Rota. Vicende e problemi

di Pio Cartechini

Nell'ambito dei fondi giudiziari conservati presso l'archivio di Stato di Macerata ¹, assumono particolare rilievo quello della Curia generale della Marca e quello della Rota maceratese. Di essi ci siamo occupati già in altre occasioni ²: in questa sede vorremmo tornare sull'argomento per sottolinearne alcune vicende ed alcuni problemi che in un certo senso li accomunano.

L'interesse della loro documentazione supera l'ambito strettamente locale per estendersi a tutte le attuali Marche, ad eccezione dei territori già facenti parte del Ducato d'Urbino; ambedue provengono da magistrature che hanno agito più o meno nello stesso ambito territoriale e, almeno in parte, con giurisdizione di appello; due magistrature che hanno avuto tra loro intensi rapporti; ambedue con sede in Macerata, hanno cessato di esistere nello stesso momento, travolte dagli stessi avvenimenti che hanno segnato la fine di tante istituzioni di antico regime.

Anche le vicende dei due archivi hanno tra loro molti punti di contatto in quanto sia l'uno che l'altro, durante la vita delle rispettive magistrature, hanno subito un riordinamento rivelatosi poi di fondamentale

¹ MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI = UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, Vol. II, Roma, 1983, pp. 687-758 voce *Macerata*, a cura di P. CARTECHINI.

² P. CARTECHINI, *L'Archivio della Curia generale della Marca d'Ancona*, in *Paleographica, Diplomatica et archivistica, studi in onore di G. Battelli*, Roma, 1979, pp. 541-573. *Ibid.*, *L'Archivio della Rota maceratese*, in *Documenti per la storia della Marca, Atti del decimo convegno di studi maceratesi*, Macerata, 1976, pp. 319-410. A questi lavori ci permettiamo rinviare per più ampie notizie; in questa sede ci limiteremo solo ad alcuni sommari cenni sulle due magistrature.

importanza — sia pure di segno opposto — nelle successive vicende che, a loro volta, presentano anch'esse elementi comuni.

Come è noto, il termine *Curia generalis*, *Maior Curia*, in senso ampio, indica il complesso di organi ed uffici dell'amministrazione della provincia della Marca, così come di ogni altra provincia dello Stato della Chiesa.

In senso più ristretto, ed anche più comune, il termine indica l'organo giudiziario, l'insieme di giudici, notai, balivi, avvocati etc., che coadiuvavano il Rettore nell'amministrazione della giustizia³.

Secondo le costituzioni albornoziane⁴, componevano la Curia sette giudici, dei quali quattro dovevano stabilmente risiedere presso il Rettore della provincia, mentre tre erano distaccati nelle minori circoscrizioni periferiche di carattere amministrativo-giudiziario in cui si divideva la Marca e chiamate *Presidati*⁵.

La competenza dei quattro giudici della Curia era stabilita dalle stesse costituzioni: rispettivamente per le cause spirituali *et ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentibus*, compresi gli appelli contro le sentenze emanate dalle autorità ecclesiastiche delle varie località soggette al rettore; per le cause civili e per quelle criminali, *tam meri quam mixti imperii*; il quarto giudice aveva competenza per le cause di appello avverso le decisioni del giudice civile, di quello criminale, di quelli dei *Presidati* e di ogni altro organo giudicante della Marca; i giudici dei *Presidati* avevano la stessa competenza dei loro colleghi di Curia, ad eccezione di alcune materie di particolare gravità riservate alla Curia stessa, *in qua invenitur copia peritorum*⁶.

I giudici erano assistiti da notai che, in numero di 24 e riuniti in collegio, adempivano alle varie funzioni di cancelleria e segreteria per tutti gli uffici della Curia, compreso quello del Rettore⁷; il *Mareschallus* era

³ L. ZDEKAUER, *L'archivio ex pontificio a Macerata e le carte che ne rimangono*, in «Archivi italiani», anno II, fasc. 4, Roma, 1916, pp. 285 ss.

⁴ Su questo codice fondamentale per l'organizzazione della Marca d'Ancona e, più in generale, dello Stato della Chiesa, si veda: P. COLLIVA, *Il Cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa e le Constitutiones Aegidianae (1353-1357)*, Bologna, *Studia albortiana*, vol. XXII; come è noto, l'edizione più recente delle costituzioni albornoziane è quella curata da P. SELLA nel 1912, nel volume primo del *Corpus statutorum italicorum*; il citato Colliva riporta in appendice il testo volgare del ms. Vat. lat. 3939. Per questo lavoro ci siamo serviti dell'edizione di Venezia, 1588, commentata dal giurista marchigiano Gaspare Cavallini col testo aggiornato dal Card. Da Carpi (le c.d. «additiones carpenses»). Sarà da noi citato con *Aeg. Const.*

⁵ *Aeg. Const.*, II, 2.

⁶ *Ibid.*, II, 5.

⁷ *Ibid.*, II, 2.

organo di polizia, incaricato di perseguire ed arrestare banditi e malfattori e dare esecuzione alle sentenze ⁸.

Gli avvocati ed i procuratori ammessi a patrocinare in Curia, costituivano anch'essi un particolare collegio e godevano, come tutti i membri del Tribunale, di numerosi privilegi ⁹.

In un primo momento la competenza territoriale della Curia si estendeva su tutta la Marca d'Ancona, subendo una notevole restrizione a partire dalla seconda metà del secolo XV, col sorgere, in varie città della Marca, di governi autonomi, più o meno sottratti alla giurisdizione del Rettore, anche se per alcuni reati di maggior gravità e per alcune città, era fatta salva la competenza della Curia stessa ¹⁰.

Tale restrizione di competenza territoriale, contemporanea al processo di accentramento verificatosi in questo periodo nello Stato della Chiesa, si accompagnò ad una ristrutturazione del tribunale: infatti a poco a poco vennero meno i giudici dei Presidati; quello delle cause spirituali aveva cessato la sua attività per la sempre maggior importanza assunta dai tribunali vescovili; la competenza in materia di appello si restrinse per la creazione, nel 1589, della Rota, di modo che alla Curia rimasero intatte solamente la competenza nel campo civile ed in quello criminale, soprattutto di primo grado.

Si ritenne quindi opportuno operare una parallela riduzione nel numero dei giudici e degli altri funzionari: i primi si ridussero solamente a due: uno per le cause criminali e l'altro per quelle civili e gli appelli; i giudici poi, assunsero il nome di «uditori» ¹¹.

Per tale motivo, la Curia generale della Marca, pur conservando teo-

⁸ *Ibid.*, II, 20.

⁹ *Ibid.*, II, 21. Su questo Collegio, a Macerata denominato anche Collegio di S. Caterina, si veda il nostro: *Qualche notizia sul Collegio degli avvocati e procuratori della Curia generale della Marca*, in corso di pubblicazione nella miscellanea di studi in onore di G. Cassandro, a cura dell'Ufficio centrale per i beni archivistici.

¹⁰ Così per Jesi (almeno in un primo momento), Matelica, Fabriano, San Severino. Di questo problema si occupano i saggi che accompagnano il catalogo della Mostra documentaria: *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, a cura dell'Archivio di Stato di Macerata; il volume è in corso di stampa e comparirà nella collana «Pubblicazioni degli Archivi di Stato».

¹¹ Archivio di Stato di Macerata (d'ora in poi ASMC), *Archivio della Curia generale* (d'ora in poi A. Curia), *Registri di nomina di uditori, luogotenenti ed altri funzionari di Curia, dal 1630 al 1648*. Come il numero dei giudici, era diminuito anche quello dei notai che non costituivano più un collegio; egualmente era diminuito anche il numero degli altri funzionari. I servizi di cancelleria da allora in poi vennero dati in appalto al miglior offerente, il quale non sempre era anche il migliore da un punto di vista professionale. La stessa cosa avveniva anche per la Rota. Sull'organizzazione della Curia dopo questa riforma si vedano i vari annuari ed almanacchi; ad es. il *Diario maceratese ecclesiastico e civile per l'anno bisestile 1784*, Macerata, 1783. Notiamo che anche il capo della provincia, nel corso del secolo XVI mutò fisionomia e nome: non più un cardinale col titolo di Legato o Rettore della Marca, ma un semplice prelado col titolo di Governatore generale.

ricamente intatta, o quasi, la propria competenza, dovette divenire un tribunale di provincia, anche esteriormente piuttosto modesto, avendo perso una gran parte di quella maestosità e solennità che le veniva dall'organizzazione delineata nelle «egidiane»¹².

Soppressa una prima volta nel 1798-99, la Curia venne ripristinata con la Restaurazione del 1800, per essere poi definitivamente soppressa nel 1808¹³.

La stessa cosa avvenne per il tribunale della Rota.

Questa venne istituita nel 1589 da Sisto V con la bolla *Romanus Pontifex*¹⁴.

Le ragioni di questa istituzione, al di là delle espressioni usate dal documento pontificio¹⁵, sono da ravvisare nella necessità di dotare la Marca di un tribunale che in un certo senso riconducesse ad unità i numerosi organismi di ogni ordine e grado allora esistenti, (tribunali dei vari governatori, compresa la Curia, tribunali cittadini e abbaziali di podestà, vicari o pretori, tribunali ecclesiastici vescovili o foraneali, tribunali di altri enti), tanto che al neoeretto tribunale venne data facoltà di giudicare in secondo, ed eventualmente in terzo grado, le sentenze emesse da tutti i tribunali, ecclesiastici e laici di tutta la Marca, anche se dotati di facoltà di appello.

Una seconda motivazione è da vedere nella necessità di porre rimedio al non sempre buon funzionamento dei vari organismi giudiziari, in specie per quanto riguardava la riscossione delle tasse processuali, molto elevate ed esatte spesso in forma esosa e prepotente.

La *Romanus pontifex* regola minutamente l'organizzazione, la competenza e la procedura del tribunale rotale e può pertanto essere considerata la legge fondamentale, il codice di questo tribunale che, proprio in base ad essa, svolse la sua secolare attività.

La Rota era composta di cinque giudici, chiamati uditori; di essi, quattro erano di nomina pontificia, mentre il quinto veniva nominato

¹²

¹³ Sui tribunali maceratesi nel periodo della prima Repubblica romana, si veda: D. CECCHI, *L'organizzazione amministrativa nel dipartimento del Musone (1798-99)*, Urbino, 1969 (già pubblicato nei nn. 9 e 10 del periodico «Quaderni storici delle Marche», Urbino, 1969). Sulla soppressione della Curia e poi della Rota nel 1808: P. CARTECHINI, *Organi e uffici dell'Amministrazione napoleonica a Macerata dal 1808 al 1815*, in *L'età napoleonica nel Maceratese, atti dell'ottavo convegno di Studi Maceratesi*, Macerata, 1974, pp. 324 ss.

¹⁴ L'originale della bolla *Romanus pontifex* (in seguito R. P.), in ASMC, *Archivio priorale* (d'ora in poi AP), *fondo pergamene*, caps. III, Z/1; il documento verrà citato secondo i paragrafi in cui è suddivisa nell'edizione fattane nel secolo XVIII da uno degli uditori di Rota pubblicando alcune *decisiones* (Y. VINCIOLI, *Decisiones Sacrae Rotae Maceratensis*, Macerata, 1712).

¹⁵ R. P., n. 3 e 4.

dal comune di Macerata in quanto uno degli uditori, a turno annuale, svolgeva le funzioni amministrative e giudiziarie del podestà di Macerata¹⁶; secondo la medesima bolla, gli uditori dovevano essere *clerici et non uxorati*, in vista dell'estesa competenza in materia ecclesiastica; dovevano, inoltre, essere laureati *in utroque* e possedere una notevole esperienza giuridica per aver insegnato diritto od esercitato una magistratura o l'avvocatura per almeno cinque anni¹⁷; *durante munere* non potevano svolgere in Macerata o nella Marca alcuna attività o professione legale¹⁸; non dovevano essere maceratesi né aver abitato a Macerata da almeno un anno¹⁹, al termine del mandato, che durava cinque anni, dovevano sottoporsi a sindacato²⁰ e non potevano essere rieletti se non trascorso un ulteriore quinquennio²¹; dovevano stare al *bancum juris* per tre giorni alla settimana e per almeno un'ora e mezza ogni volta²², molte incombenze potevano essere da loro svolte presso la propria abitazione, in genere annessa al tribunale²³.

Molte deroghe furono nel corso dei secoli apportate ai requisiti circa il celibato e la non rieleggibilità immediata degli uditori.

Alla carica di podestà di Macerata era annessa quella di Pretore della Rota; in questa veste il podestà era quasi il presidente del tribunale: corrispondeva con i diversi organi governativi, parlando anche a nome dei colleghi; regolava l'attività della Rota, provvedendo a vari adempimenti, come l'estrazione a sorte dei giudici chiamati a decidere o — nelle cause rotali — ad istruire la causa; a lui spettava egualmente nominare il difensore dei poveri; nel settore più propriamente giudiziario, il Pretore giudicava, anche in prima istanza, cause relative a vedove, orfani e miserabili, nonché in materia di gabelle, danno dato e riparazione di strade²⁴.

I notai rotali avrebbero dovuto essere cinque, così come i cursori; la nomina di entrambi spettava al comune di Macerata che aveva acquistato il relativo diritto versando alla Camera apostolica la somma di 4000

¹⁶ R. P., n. 5.

¹⁷ R. P., n. 7.

¹⁸ R. P., nn. 9 e 54.

¹⁹ R. P., n. 7.

²⁰ R. P., nn. 65, 66, 68; peraltro la bolla voleva che il sindacato fosse annuale, ma la disposizione non venne quasi mai osservata.

²¹ R. P., n. 8.

²² R. P., nn. 51 e 52.

²³ R. P., n. 28.

²⁴ R. P., nn. 13, 14, 15, 79, 80.

scudi d'oro e che però si è sempre limitato a nominare un solo notaio ed un solo cursore ²⁵.

La Rota aveva giurisdizione su ogni categoria di persone, sia laiche che ecclesiastiche, compresi i religiosi di conventi e monasteri sia maschili che femminili ²⁶; erano esenti solo i membri dell'Inquisizione e quelli di alcuni particolari istituti.

Territorialmente, poi, la competenza di questo tribunale comprendeva tutta la Marca, ad eccezione del Ducato d'Urbino ²⁷.

Assai vasta anche la competenza per materia: cause e liti sia civili che criminali che ecclesiastiche o miste ²⁸; nel settore civile l'attività rotale è stata sempre molto ampia, mentre la giurisdizione in materia ecclesiastica ha subito restrizioni per la decisa opposizione dei vescovi ²⁹; poche, infine, le cause in materia criminale; tra queste erano in ogni caso escluse, per il carattere sacerdotale degli uditori, quelle comportanti sentenze di sangue ³⁰.

Alla Rota si ricorreva solo in seconda e, ove ammesse, nelle ulteriori istanze; a questo proposito: per le cause provenienti da Macerata e dal suo territorio, la Rota aveva competenza esclusiva sia in secondo che nei successivi gradi; per quelle provenienti da altre città della Marca, i cui giudici avessero potestà di appello, la competenza rotale era concorrente con quella dei giudici locali e le parti potevano adire l'uno o l'altro giudice; in caso contrario la competenza rotale era esclusiva, così come era esclusiva, rispetto ad ogni altro giudice, in terza istanza ³¹.

Il valore della causa non influiva sulla competenza rotale ma ne condizionava la procedura ³² che era diversa a seconda che il valore della stessa fosse superiore od inferiore a cento scudi; mentre queste ultime — a loro volta distinte a seconda che il valore fosse superiore od inferiore a cinquanta scudi — erano decise da un solo giudice con un rito sem-

²⁵ Bolla *In supremae justitiae sede*, con la stessa data della R. P. (ASMC, AP, *pergamene*, III, Z/2, egualmente pubblicata in VINCIOLI, *Decisiones...*, cit., pp. 22 ss.

²⁶ R. P., n. 6.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ R. P., nn. 6 e 17.

²⁹ Su questa vicenda ed in genere sui contrasti della Rota con gli altri organismi giudiziari della Marca si veda la nostra comunicazione su *Il tribunale della Rota maceratese e gli altri tribunali della Marca: liti e conflitti di competenza*, presentata al convegno *Grandi tribunali e Rote provinciali nel tramonto degli antichi regimi*, organizzato dall'Università di Macerata nel dicembre 1989 in occasione del quarto centenario dell'istituzione della Rota maceratese ed i cui atti sono in corso di pubblicazione a cura dello stesso Ateneo, Facoltà di giurisprudenza.

³⁰ VINCIOLI, *Decisiones...*, cit., p. 15.

³¹ R. P., nn. 16 e 17.

³² Su tutta la procedura rotale: R. P., nn. 13, da 18 a 31, 39, 41, 42.

plice, le prime erano le vere e proprie cause rotali, decise collegialmente da tutti i giudici con una particolare procedura.

La sentenza, letta dal giudice in aula, conteneva la sola parte dispositiva, dichiarando se il giudice *a quo* avesse giudicato bene o male, mentre le motivazioni che avevano portato il giudice a quella conclusione erano contenute nella cosiddetta *dispositio* che era consegnata alle parti in quanto necessaria per gli eventuali ulteriori appelli; da sola non aveva alcun valore.

La storia esterna di questo tribunale è caratterizzata soprattutto dai numerosi conflitti di competenza che l'opposero agli altri organi giudiziari della Marca. Infatti, la vasta competenza attribuita da Sisto V alla Rota suscitò la reazione dei vari enti; città, collegi, curie vescovili, istituti, etc. cercarono, talvolta riuscendoci, di limitare, per quanto possibile, la giurisdizione rotale.

In particolare, un lungo conflitto oppose la Rota all'altro tribunale maceratese, la Curia generale della Marca, che, come si è visto, aveva una giurisdizione sotto molti aspetti analoga a quella rotale. Ambedue pretendevano di avere la supremazia sull'altro: la Rota in virtù delle disposizioni sull'appello contenute nella bolla *Romanus pontifex*, la Curia per la sua natura di tribunale del diretto rappresentante pontificio nella Marca.

Il conflitto, scoppiato già nel 1600, ebbe varie fasi e si protrasse, anche per la mancanza di univoche decisioni da parte degli organi romani, fino alla fine del secolo XVIII, quando, a seguito degli eventi legati alla Rivoluzione francese, ambedue i tribunali dovettero cessare da ogni attività³³.

* * *

Da quanto si è fin qui detto sui due tribunali, può con facilità desumersi l'importanza dei rispettivi archivi.

La documentazione relativa all'archivio della Curia inizia verso il 1435-1437, press'a poco nel periodo in cui, dopo la fine della dominazione sforzesca nella Marca, il tribunale cominciò ad avere una più o meno stabile sede a Macerata; ma qui sorge il primo problema: che fine ha fatto il materiale anteriore, quando sappiamo che dell'attività della

³³ Sulla fine del tribunale rotale rimandiamo alle già citate pubblicazioni di D. CECCHI, *L'organizzazione amministrativa...*, cit., p. 134 e P. CARTECHINI, *Organi ed uffici...*, cit., p. 326; si veda anche: D. CECCHI, *L'organizzazione amministrativa nella prima Delegazione apostolica di Macerata durante la prima Restaurazione dal 1800 al 1808*, in *L'età napoleonica...*, cit.

Curia si hanno notizie fin dal secolo XIII ³⁴? È certo che un organismo così importante, con un'attività così notevole come la Curia, doveva avere un proprio archivio e del resto nelle costituzioni egidiane si hanno numerose disposizioni relative al servizio archivistico ed in particolare alla registrazione e conservazione degli atti ³⁵. Per il momento non possiamo proporre alcuna soluzione certa; riteniamo per altro di dover esaminare un'ipotesi di questi ultimi tempi.

È noto che tutti gli atti giudiziari venivano redatti dai notai che assistevano il giudice al *bancum juris*; gli stessi notai, per altro, continuavano a svolgere la loro normale attività di rogito a favore di privati, con la redazione di atti, contratti e testamenti; egualmente è noto che per molto tempo i notai hanno usato conservare presso di sé gli atti da loro rogati, lasciandoli poi ai loro eredi o ad altro notaio, che ne traevano profitto col rilascio di copie; quando poi quest'utile veniva meno, per il passare del tempo ed il cessare dell'interesse alle copie, il materiale relativo era il più delle volte trascurato ed abbandonato a se stesso, deteriorandosi e disperdendosi, quando non veniva di proposito distrutto. Solo successivamente, come è pure noto, e molto tardi, lo Stato o l'ente pubblico in genere, intervenne per assicurare alla collettività la conservazione di questi atti, obbligando coloro che li conservavano a versare in appositi istituti protocolli e bastardelli di notai defunti. Pensiamo quindi verosimile che i notai addetti alla Curia, insieme agli atti di carattere giudiziario, abbiano conservato presso di sé anche i fascicoli processuali che avrebbero subito la sorte vista più sopra. Una prova di tale consuetudine l'abbiamo in molti archivi notarili dove non è difficile trovare anche atti giudiziari ³⁶.

Non ci sentiamo però di escludere altre ipotesi, come quella di di-

³⁴ G. ERMINI, *I Giudici provinciali della Monarchia pontificia nel Medio Evo*, in «Studi economico-giuridici pubblicati per cura della facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Cagliari», anno XVIII, Cagliari, 1931.

³⁵ *Aeg. Const.*, II.12 e II.13.

³⁶ A solo titolo esemplificativo ricordiamo che nell'archivio notarile di Camerino, presso la Sezione di Archivio di Stato di quella città, insieme ai protocolli e bastardelli notarili sono conservati oltre quattromila pacchi, buste e volumi di fascicoli processuali civili e criminali, registri ed altro materiale giudiziario redatto da notai camerinesi nell'espletamento delle loro funzioni di cancellieri e segretari dei vari giudici locali. Anche nell'archivio notarile di Macerata, presso l'Archivio di Stato di quella città, nella così detta «Miscellanea notarile», sono conservati molti fascicoli processuali redatti da notai nella loro veste di cancellieri di varie magistrature (Tesorieri della Marca, Commissari delle frodi etc.). Nello stesso archivio della Curia generale della Marca poi, si rinvengono diversi bastardelli e protocolli redatti da notai che si qualificano come «notai curiali», il che conferma la conservazione indivisa di atti notarili di interesse privato e di atti giudiziari.

struzioni o perdite subite dall'archivio in epoca imprecisata, ma anteriore al ricordato anno 1445.

Peraltro, è anche da tenere presente che per molto tempo la Curia ha vagato al seguito del Rettore nelle diverse città della Marca ³⁷, ciò che comportava certamente notevoli ed oggettive difficoltà per la formazione e la conservazione di un archivio.

In ogni caso sappiamo che solo dalla metà dello stesso secolo XV l'archivio della Curia assume una sua fisionomia ed una sua consistenza, tanto da formare oggetto, alla fine dello stesso secolo, di uno specifico provvedimento da parte del governatore della Marca, Antonio Flores: la sua formale istituzione ed il riconoscimento dell'autenticità degli atti conservati. Il relativo documento, significativamente rinvenuto nella miscellanea di atti vari posta in appendice all'archivio notarile di Macerata, porta la data del 24 febbraio 1500 e ci fa sapere che il Governatore, recatosi nel locale dell'archivio, presso la sede del Collegio dei notai di Curia, esaminati gli atti ivi conservati ed udita la relazione fattagli circa la *fides* e la *legalitas* di cui avevano goduto i notai che avevano rogato gli atti medesimi, *volens opportune providere, Christi eiusque gloriosae Matris Mariae semper virginis nominibus invocatis, primo et ante omnia pronuntiativ et declaravit dictam apothecam cum dictis scripturis sic ordinatam et recto ordine retentam, fuisse et esse et in futurum debere esse publicum et authenticum archivum Curiae generalis dictae provinciae Marchiae.*

Quindi un solenne atto ufficiale che istituisce formalmente l'archivio riconoscendo a tutti gli effetti l'autenticità dei documenti ivi conservati, secondo le teorie del tempo ³⁸.

Altre interessanti notizie su questo archivio ci vengono fornite nel 1589, in un commento alla rubrica 12 del secondo libro delle costituzioni egidiane ad opera del giurista marchigiano Gaspare Cavallini: *hodie Maceratae, ubi Curia generalis residet, invenitur archivum eleganti forma restauratum... ubi causarum omnium civilium et criminalium scripturae conservantur ad provincialium utilitatem, existente ibi continuo archivistam uno*

³⁷ La necessità che il Rettore e la sua Curia avessero una stabile sede a Macerata era vivamente sentita e fin dal secolo XIV si ebbero varie richieste in tal senso del Parlamento provinciale, come nel 1371, quando tra i richiedenti erano anche le città di Fano, Jesi, Senigallia, Urbino e Cagli (ASMC, AP., *cartacei grandi*, b. 5, nn. 1-3). Dopo la cacciata dello Sforza nei patti stipulati dal comune di Macerata con i rappresentanti della S. Sede, nel 1445, venne stabilito anche che la Curia generale avrebbe avuto sede a Macerata (ASMC, AP, *Perg. caps*, X *lit.* D); tuttavia, anche in seguito la Curia continuò a vagare in varie località della Marca, sia pure per motivi contingenti.

³⁸ ASMC, *Archivio notarile di Macerata*, miscellanea, b. 3, fasc. 10. Un più ampio esame di questo documento, che ci ha portato alle conclusioni sopra accennate è stato da noi compiuto nel già cit. *Il collegio...*, nota 114.

ex notariis Curiae; l'ordinamento era avvenuto verso il 1564-65 per ordine del Vicelegato Vincenzo Portico ³⁹.

In questo ordinamento, che probabilmente rispettò quello già esistente, il materiale venne ripartito nelle due grandi serie dei fascicoli civili e di quelli criminali. Questa fondamentale organizzazione dell'archivio dovette rimanere — almeno nelle sue linee generali — anche nei secoli seguenti ed ancor oggi essa appare ben visibile nonostante i gravi danni subiti.

Da quanto risulta, i fascicoli processuali di ciascuna delle due serie e relativi ad un certo numero di anni, recanti una medesima intestazione topografica, quando avevano raggiunto una certa consistenza numerica, venivano legati in pacchi, cui si premettevano cartoni di testa, ornati con fregi e disegni (spesso lo stemma del Governatore) e recanti le necessarie indicazioni di luogo, di anno e di materia.

Successive disposizioni dello stesso Vicelegato stabilivano poi la devoluzione *in ornamentum archivii* delle somme provenienti dalle multe inflitte ai membri del Collegio degli avvocati e procuratori per inosservanza dei doveri professionali ⁴⁰.

Per il momento non abbiamo altre notizie su questo fondo e non sappiamo nemmeno se ed in quale misura i cennati criteri siano stati applicati anche in seguito, così come non sappiamo se, anteriormente al 1808, si siano avuti altri ordinamenti od episodi di altra natura; per cui ignoriamo quale fosse il reale stato delle carte al momento della soppressione della Curia.

È certo, però, che si aprì allora per l'archivio un doloroso periodo: trasferimenti attuati senza nessuna cautela, collocazione in ambienti umidi e privi di aria e luce, provocarono gravissimi danni ancor oggi ben visibili; una situazione di abbandono e di disordine che ebbe fine solo con il versamento, nel 1962, all'Archivio di Stato, dove le conseguenze di un tale stato di cose si manifestarono subito in tutta la loro gravità: una parte del materiale infradito e ridotto spesso ad informi poltiglia; carte quasi incollate tra loro od ammuffite; scomparso quasi del tutto l'ordine cronologico e topografico dei fascicoli e persino la divisione tra le due serie principali; moltissimi i fascicoli smembratisi per la rottura dello spago che teneva unite le carte; spesso scomparso lo stesso condizionamento dei pacchi e dei mazzi; notevole infine la quantità dei docu-

³⁹ *Aeg. Const.*, II.12, nota p. 168 d. «Archiviis».

⁴⁰ ASMC, AP. vol. 779, c. 7: Bando mutilo, stampato a Macerata il 6 febbraio 1656.

menti sciolti, tanto da far apparire assai problematica la ricostruzione di molti fascicoli ⁴¹.

Il riordinamento del fondo si presenta quindi assai complicato, soprattutto per alcuni problemi di non facile soluzione.

Innanzitutto la ricostruzione delle serie: occorrerà appurare se queste sono soltanto due, come lasciano supporre le tracce del precedente ordinamento o quattro come dovrebbe essere — almeno per un certo periodo — secondo le competenze della Curia; successivamente i fascicoli delle varie serie dovranno essere ripartiti secondo l'ordine cronologico-topografico, utilizzando il relativo esponente topografico, che appare una costante sia dei fascicoli che delle singole carte e che, con ogni probabilità, indica la provenienza delle parti. Altra serie di cui pure sono state rinvenute tracce, sono quelle relative a: *inhibitiones*, *cautiones*, *fi-deiussiones*, *paces*, nonché ai vari registri di cancelleria, come gli *acta civilia*, *acta banci*, *libri mandatorum*, calendari curiali, etc.

Problema assai arduo costituirà poi la sistemazione delle carte sciolte: dopo aver individuato e separato quelle sciolte e destinate ad apposite serie, da individuare anch'esse, occorrerà un paziente esame di tutte le altre per tentare la ricostruzione dei fascicoli smembrati, servendosi di tutti gli elementi paleografici, diplomatistici, cronologici, sia intrinseci che estrinseci di cui si potrà disporre; in ogni caso sarà un lavoro notevole e dall'esito incerto.

Mentre del riordinamento dell'archivio della Curia non sono rimaste che poche tracce, il riordinamento dell'archivio rotale è rimasto integro ed ha permesso al fondo di attraversare indenne le traversie subite dopo la fine della magistratura.

Sin dall'inizio, l'archivio della Rota dovette avere una propria organizzazione rimasta immutata fino alla fine ed incentrata, salvo alcune variazioni, sulle varie circoscrizioni amministrative facenti capo alle principali città della Marca: Ancona, Camerino, Fano, Fermo, Jesi, Macerata e Presidato di Montalto, alle quali si aggiunsero poi le serie relative a città divenute capoluogo di governo dopo il 1589, come Fabriano,

⁴¹ Sulla situazione dell'archivio verso la fine del secolo XIX, si veda: L. ZDEKAUER, *Sulle fonti delle Constitutiones S. M. Ecclesiae*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», vol. 31, 1901, p. 75. In precedenza, nel 1866, uno studioso locale, il Raffaelli, aveva interessato l'Amministrazione provinciale di Macerata per dare una migliore sistemazione all'archivio della Curia; nella relazione accennava anche all'archivio della Rota — allora già presso la Biblioteca comunale — ed a quello del Governatore generale della Marca che si trovava nelle soffitte del palazzo prefettizio. (F. RAFFAELLI, *Sunto istorico ed attuali condizioni dell'antico archivio dei Rettori della Marca di Ancona e della Rota maceratese. Rapporto presentato al Consiglio provinciale di Macerata nella seduta del 12 settembre 1866*, Macerata, 1866).

Matelica, Sanseverino ed altre località di un certo rilievo, come Recanati — in cui sono compresi anche i fascicoli relativi a Loreto (che da tempo aveva una particolare posizione) — Tolentino e Cingoli; i fascicoli poi delle cause provenienti dalle minori località della Marca soggette al Governatore generale sono stati riuniti in una serie a sé, la cui denominazione, espressa in forma abbreviata, ha fatto molto discutere: *Prov. Div.* e che, secondo noi, va sciolta in *Provinciae diversorum (locorum causae)*, cioè cause delle varie località della provincia della Marca dipendenti dal Governatore generale e prive di una serie propria.

Di questa organizzazione sono state rinvenute diverse tracce, tra cui un elenco delle serie redatto in occasione del passaggio delle consegne tra notai rotali nel 1691 ⁴².

Come quello della Curia, anche l'archivio della Rota subì un importante riordinamento già durante la vita della magistratura, verso la fine del secolo XVIII; la sua attuazione — durata dieci anni — è del massimo interesse, sia per la storia dell'archivio che per la storia dell'archivistica. La lunga vicenda vide infatti l'intervento non solo del comune di Macerata, ma anche del Governatore della Marca, della Congregazione del Buon Governo e, addirittura dell'*Auditor SS.mi*; in particolare, l'intervento del Buon Governo, non diversamente da quanto accadeva nello stesso tempo anche altrove, ad es. a Vienna con il Kaunitz, ebbe un carattere tecnico, stabilendo come dovessero disporsi le carte.

Il lavoro venne affidato a due notai e sottoposto al controllo di una commissione ad alto livello in quanto era presieduta dall'Uditore del Governatore e composta dal Gonfaloniere della città, da due uditori di Rota e dal decano del Collegio degli avvocati e procuratori.

Lo stato dell'archivio a quell'epoca non doveva essere dei migliori se a Roma pervenivano continue lamentele e ricorsi: mancanza delle carte, mancanza di un qualsiasi inventario, nessuno che si prendesse cura dei fascicoli, tanto che i curiali facevano personalmente le ricerche (con tutte le relative conseguenze), erano le lamentele più frequenti; polvere e sporcizia dovevano essere tali che i due notai incaricati del lavoro non esitarono a parlare di «lavoro disgustosissimo per la polvere ed il fradigume» ⁴³.

Un ulteriore ricorso del 1772 per il mancato ritrovamento di un fascicolo, provocò un deciso intervento dell'Uditore del Papa che impone-

⁴² ASMC, AP, vol. 767, cc. 671 ss.

⁴³ Tutta la pratica relativa al riordinamento dell'archivio rotale trovasi in ASMC, AP, vol. 767, cit., frammentata alla pratica, agitata nello stesso periodo, per una completa riforma di tutta l'organizzazione del tribunale rotale.

va al Governatore di ordinare l'immediata sistemazione dell'archivio ed alla Congregazione del Buon Governo di emanare le relative disposizioni tecniche, che vennero subito redatte ed inviate ⁴⁴.

Tra queste notiamo: preventiva restituzione degli atti tenuti da privati; esame di tutto il materiale con la ricostruzione dei fascicoli, all'interno dei quali le carte dovevano essere disposte in ordine cronologico e cucite insieme; legatura dei fascicoli (ricostruiti e muniti di apposite camiciole) in volumi, muniti ciascuno di apposito indice; collocazione dei volumi in ordine cronologico; ordinamento in filze separate di «cedole», «pagherò» e «apoche».

Una norma finale dava per altro facoltà alla Commissione di far eseguire il lavoro «secondo altro antico metodo costantemente osservato per lungo tempo», eventualmente modificato, ove ritenuto opportuno e come in pratica avvenne; l'inventario doveva contenere una descrizione analitica di tutti i fascicoli, seguendo l'indice posto a capo di ogni volume.

Per semplificare il lavoro e renderlo più aderente alla situazione, il comune di Macerata propose alcune modifiche che vennero accettate: così quella di mantenere in serie a sé, come praticato fino ad allora, i dispositivi delle sentenze, mentre le motivazioni — almeno per il futuro — avrebbero dovuto essere inserite nei fascicoli e non consegnate alle parti; i volumi dei fascicoli avrebbero dovuto disporsi, non in ordine cronologico generale, ma «... secondo le città ed i luoghi soggetti alla Rota, conforme allo stile del tribunale e la situazione presente dei processi»; da ultimo anche «cedole», «apoche» e «pagherò» avrebbero dovuto essere inserite nei relativi fascicoli.

L'insieme di tutte queste disposizioni vennero allegate al contratto sotto forma di «capitoli», dopo che per ordine della Congregazione del Buon Governo vi vennero apportate alcune modifiche.

A seguito di ciò, venne iniziato il lavoro, durato, come si è detto, dieci anni e che ebbe le seguenti fasi:

— esame preliminare di tutto il materiale e ricerca delle carte risultate mancanti;

⁴⁴ Sia l'archivio della Curia che quello della Rota, così come gli altri vari archivi lasciati a Macerata dal governo pontificio furono visitati, nel 1868-69 da Francesco Bonaini quando, per incarico del governo, si recò nelle Marche e nell'Umbria per un censimento di tutto il materiale documentario esistente. Le schede e gli appunti del Bonaini si trovano conservati presso l'Archivio di Stato di Firenze (*carte Bonaini*, b. 16, ins. 14) e furono poi ripresi e rielaborati da Cesare Guasti nel 1876 per incarico del Ministero dell'Interno (la minuta del Guasti si trova nell'*Archivio della Direzione* dello stesso Archivio di Stato di Firenze (filza 215, inserto 3).

— ricostituzione dei fascicoli, cuciti con la relativa camiciola che recava tutte le necessarie indicazioni: nomi delle parti, del giudice e del cancelliere, titolo e luogo di provenienza della causa, anno di inizio del processo di appello;

— ordinamento dei volumi in serie cronologiche corrispondenti alle principali città della Marca;

— ordinamento a parte di tutto il materiale di cancelleria;

— redazione dell'inventario delle serie secondo l'ordine alfabetico delle parti, a loro volta suddivise secondo le serie topografiche di appartenenza;

— collaudo da parte dell'apposita Commissione.

Quindi una sistemazione completa, fatta sulla base di disposizioni non generiche, ma dettagliate e precise, emanate da un organo centrale dello Stato, come la ricordata Congregazione del Buon Governo, con un riordinamento che sostanzialmente riproduce quello originario e l'inventario che segue l'ordinamento delle carte; il tutto fatto sotto la direzione dell'apposita Commissione che ha poi provveduto al relativo collaudo.

Come per l'archivio della Curia, anche per quello rotale si aprì, col 1808, un periodo di abbandono e disordine che però non provocò i danni causati al primo e ciò per vari motivi: innanzi tutto il riordinamento di data recente e soprattutto il condizionamento degli atti, con la cucitura dei fascicoli e dei volumi, per cui i vari spostamenti non provocarono grossi danni; in secondo luogo si ebbe una presa di coscienza del valore e dell'importanza dell'archivio ad opera di giuristi e storici del diritto dell'Università di Macerata, di studiosi locali e di archivisti; infatti, dopo essere stato conservato presso il tribunale, verso il 1880, il fondo venne trasferito, dapprima presso la Facoltà giuridica dell'Università e poi presso la Biblioteca comunale; da ultimo, nel 1941, versato all'Archivio di Stato di cui costituì il nucleo centrale.

Questi trasferimenti sottolineano, a nostro parere, il cambiamento di carattere del fondo: non più complesso di documenti necessari all'amministrazione della giustizia e conservato, quindi, da un organo giudiziario, ma fonte primaria per la storia giuridica, sociale ed economica della regione, da conservare presso un istituto culturale; cessato l'uso giuridico da parte di giudici ed avvocati, se ne iniziava la consultazione da parte degli storici.

Tutto ciò non è avvenuto, nonostante la sua non minore importanza, per l'archivio della Curia, con le conseguenze viste più sopra.

I giudici della Rota di Macerata dal 1711 al 1808. Ricerche archivistiche e riferimenti istituzionali

di Angiola Maria Napolioni

Nel secolo XVI con la creazione dei «grandi tribunali» quali Rote e Senati si assiste negli stati di antico regime ad un primo superamento della organizzazione giudiziaria medievale fondata sui tradizionali tribunali podestarili e alla concentrazione della giurisdizione, per lo più d'appello, in questi grandi istituti. Si cerca così di attuare, anche per quanto attiene al settore giudiziario, quel progetto di riorganizzazione dell'amministrazione centrale e di penetrazione del potere a livello periferico che appare tra i punti trainanti del processo di formazione degli stati assoluti in età moderna. Con la formazione di questi grandi tribunali si assiste inoltre all'accrescersi del prestigio dei giudici che, come è stato sottolineato, assumono una dignità prima sconosciuta, mentre i dottori ed i giuristi insegnanti nelle Università sono ridimensionati unitamente al loro diritto¹.

Il giudice assume dunque ad un ruolo di primo piano come figura caratterizzante l'organizzazione statale ed anche per questo il problema della estrazione sociale, della cultura e dell'attività svolta in concreto da questi magistrati è di recente divenuta oggetto di analisi in alcuni settori della ricerca storica². A questo tipo di approccio si può ricondurre il presente contributo, che fa seguito ad un altro lavoro riguardante i giudici della Rota di Macerata dal 1589 al 1711³ ed è volto a delineare l'o-

¹ M. ASCHERI, *Tribunali giuristi istituzioni dal Medioevo all'Età moderna*, Bologna 1989.

² Cfr. *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime*, in *Atti del Convegno*, in corso di pubblicazione nella collana della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, Giuffrè: E. FASANO GUARINI, *Per una prosopografia dei giudici di Rota. Linee di una ricerca collettiva*; B. G. ZENOBBI, *I giudici della Ruota di Avignone (1566-1791)*; L. LONDEI, *Giovanni Barberi fiscale generale pontificio tra politica e amministrazione della giustizia nella crisi dell'antico regime*.

³ A. M. NAPOLIONI, *I giudici della Rota di Macerata. 1589-1711*, in *Grandi Tribunali e Rote...* cit.

rigine geografica, lo *status* sociale, le principali tappe della carriera degli uditori unitamente ad alcuni aspetti istituzionali del grande tribunale maceratese.

Per quanto riguarda le fonti archivistiche è opportuno tener presente l'imponente fondo relativo ai processi svolti presso la Rota e conservati nell'Archivio di Stato di Macerata per ognuno dei quali è possibile conoscere il giudice, le parti ed il reato. Si tratta di circa 4.503 volumi di procedimenti che vanno dal 1589 al 1808, distinti a seconda delle località soggette alla giurisdizione rotale, relativi spesso a cause già decise nei primi gradi di giurisdizione in tutti i grandi centri dell'attuale regione Marche (esclusa Urbino sede di Rota) quali Ancona (347 volumi), Ascoli (361 voll.), Camerino (357 voll.), Cingoli (106 voll.), Fabriano (181 voll.), Fano (121 voll.), Fermo (326 voll.), Iesi (310 voll.), Macerata (494 voll.), Matelica (77 voll.), Osimo (154 voll.), Recanati (241 voll.), San Severino (116 voll.), Tolentino (76 voll.), luoghi diversi della provincia (877 voll.), Presidato di Montalto (304 voll.), Senigallia e Mondolfo (1 vol.).

La Rota esercita dunque la sua giurisdizione su di un territorio (comprendente gran parte dell'attuale regione Marche) che appare molto più vasto di quello su cui insiste la competenza del governatore generale della Marca alla fine del Cinquecento. «Essa — dice Lauro Jacopo in una sua opera pubblicata nel 1642 — aveva facoltà maggiori della Rota di Bologna, di Ferrara, di Perugia potendo questa conoscere le cause civili ed ecclesiastiche di tutta la Provincia ed inhibire all'istesso Card. Legato, a diversi vescovi, all'Arcivescovo di Fermo a Prelati et Governatori di Fano, Camerino, Jesi Montalto ed altri fuori della Provincia»⁴.

L'istituzione di questo grande tribunale sembra pertanto corrispondere a quel progetto di superamento degli antichi assetti che si manifesta nello Stato pontificio di fine '500 con le proposte di riorganizzazione delle strutture fiscali ed amministrative e si attua nel settore giudiziario con la formazione di questi grandi tribunali di appello le cui competenze spesso si sovrappongono ai fori di origine medievale. In quest'ottica è opportuno considerare i frequenti ricorsi contro la giurisdizione della Rota di Macerata effettuati da magistrature locali, tribunali cittadini e vescovili, quali i conflitti di competenza con Camerino⁵, la particolare posizione di Fano (che emerge da una lettera rivolta al pretore di Rota

⁴ LAURO JACOPO, *Heroico splendore delle città del Mondo... Macerata illustrata con memorie più chiare della città*, Roma, presso L. Grignani, 1642.

⁵ ARCHIVIO DI STATO DI MACERATA (d'ora in poi AS. MC.), *Priorale*, vol. 758, cc. 55 e ss.

Ortensio Fassoli affinché «non voglia turbare la giurisdizione della città che è stata in passato sempre conservata»⁶, le polemiche con i luogotenenti criminali di Macerata e di Fermo sulle censure ecclesiastiche⁷, i limiti alla giurisdizione criminale del podestà di Rota, (che può giudicare soltanto qualche «causetta», come gli altri podestà della provincia), ed infine la completa esclusione dalla trattazione delle cause di materia commerciale relative ad Ancona⁸.

Inoltre, rimangono nella documentazione archivistica altre tracce di varie istanze volte alla difesa di antichi organi giurisdizionali, quali la petizione della comunità di Ripa che chiede agli uditori di Rota di non procedere all'appello di una sentenza emessa dal locale tribunale «Capitan dell'arte rurale» (che conosce e decide le cause riguardanti «li lavorocci et soccide de bestiami») in quanto «ogni sentenza data dal capitano e quattro deputati e confermata da otto deputati sopra l'appellazione e dal podestà...» è inappellabile, secondo il dettato degli antichi capitoli⁹.

Posizioni di questo genere appaiono volte soprattutto a limitare e circoscrivere la portata della linea di tendenziale concentrazione della giurisdizione nei tribunali provinciali, quali le Rote (ove operano giudici di notevole professionalità ed in larga parte nominati dal centro) e a difendere gli antichi assetti.

La Rota di Macerata, istituita nel 1589 da Sisto V con la bolla *Romanus pontifex*, è formata da cinque uditori, tra i quali si estrae ogni anno il capo del tribunale o pretore di Rota che esercita anche le funzioni di podestà di Macerata¹⁰. La nomina di quattro uditori è riservata al papa (che tra questi elegge un giudice scelto da una terna presentata dai dottori di Urbino) ed alla comunità di Macerata che nomina un uditore di Perugia, in base ad un accordo di reciprocità per cui alla Rota umbra è eletto un maceratese.

La bolla istitutiva precisa i requisiti fissati per accedere alla carriera di uditore: occorre essere dottori in *utroque* ed inoltre *excellentes ac insignes usu et peritia iudicandi*, per aver insegnato in un pubblico ateneo o

⁶ A.S. MC., *Rota*, vol. 4849.

⁷ A.S. MC., *Priorale*, vol. 776, c. 60r.

⁸ *Ibid.*, vol. 769.

⁹ A.S. MC., *Rota*, vol. 4849.

¹⁰ R. FOGLIETTI, *Cenni storici sul Tribunale Supremo in Macerata*, in «Opuscoli di Storia del diritto», Macerata 1866; G. COTOGNINI, *La Sacra Rota di Macerata*, in *Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche*, s. VIII, vol. VIII (1953), pp. 25-47; P. CARTECHINI, *L'archivio della Rota maceratese*, in «Studi maceratesi», n. 10 (1976), pp. 319-410; V. SANTARELLI, *L'archivio della Rota maceratese: una proposta di lavoro*, *ibid.*, pp. 411-418; cfr. P. CARTECHINI, *La Rota maceratese nei suoi rapporti con gli altri tribunali della Marca*, in *Grandi Tribunali* cit.

esercitato la giurisdizione. I giudici inoltre devono essere *clerici et non uxorati*, non possono essere cittadini maceratesi né aver abitato in città da almeno un anno. L'incarico ha durata quinquennale, non si può essere rieletti se non dopo che siano trascorsi altri cinque anni né è possibile ricoprire contemporaneamente altri impieghi o esercitare l'avvocatura né, tantomeno, ricevere doni. Prima di entrare in carica gli uditori devono giurare davanti al governatore ed ai priori cittadini, promettendo di rispettare la normativa vigente, ed ogni anno sono sottoposti a sindacato da otto *sindacatores* (due dottori, due nominati dal Consiglio di Credenza, due avvocati, due mercanti) eletti dal governatore della Marca. Per l'esercizio delle loro funzioni i giudici hanno l'obbligo di risiedere a Macerata, di tenere udienze tre volte la settimana nel palazzo rotale, mentre possono giudicare nelle loro abitazioni soltanto per cause di poco valore. Godono degli stessi privilegi fissati per gli uditori della Rota di Bologna, sono esenti da gabelle e tasse, ricoprono una posizione di prestigio nelle cerimonie pubbliche ed infine percepiscono un compenso di trenta scudi al mese (pari a quello fissato per il podestà di Macerata) più «le sportule» riscosse e divise da un depositario nominato dal governatore della Marca ¹¹.

È opportuno sottolineare che alcune delle norme previste per l'accesso alla carriera (laurea in *utroque*, solida esperienza giurisprudenziale, vasta dottrina) danno il senso delle innovazioni che l'istituzione delle Rote introduce nell'amministrazione della giustizia, (importanza attribuita alla professionalità dei giudici, reclutamento diretto di questi effettuato sulla base di requisiti prestabiliti dalle autorità competenti) e suggeriscono l'impressione della diffusione, al di là delle differenze tra Rota e Rota, di un modello di tribunale in larga parte comune. Ciò fa pensare ad un'ampia circolazione di giuristi tra l'uno e l'altro di questi grandi tribunali ed alla formazione di un corpo di «forensi» portatori di una comune dottrina giuridica.

Si riferiscono al tribunale della Rota e più particolarmente attengono alla nomina ed alla attività dei singoli uditori un gruppo di volumi dell'archivio priorale di Macerata (distinti nella serie *tribunale di Rota*). La presenza di materiale giudiziario nell'ambito di un archivio comunale trova adeguata motivazione dal fatto che a Macerata gran parte delle spese necessarie al mantenimento del tribunale gravano sulla comunità, che deve provvedere, com'è noto, al pagamento dello stipendio degli

¹¹ *Bulla erectionis Tribunalis Rotae in Civitate maceratensis*, Macerata 1686.

uditori, all'affitto delle loro abitazioni ecc. e riceve una parte delle propine versate per ogni atto o procedimento rotale.

Si conserva così molta documentazione dalla prima metà del Seicento sino a tutto il Settecento relativa soprattutto ai verbali dei procedimenti di «sindacato», che sono resi noti e pubblicati in Macerata e in tutte le comunità della Marca affinché chiunque voglia protestare per l'operato del giudice possa farlo. Di questi atti (stilati di solito in forma breve con dati significativi ai fini della ricostruzione di un elenco degli uditori, quali nomi, città di provenienza ecc.) rimangono delle copie, nell'archivio rotale: per il Cinquecento esiste il sindacato dei primi uditori¹² mentre rari sono gli esemplari seicenteschi¹³. Nella prima metà del Settecento questa documentazione appare quantitativamente più numerosa, pur con alcuni vuoti, mentre manca del tutto per l'ultimo ventennio del secolo ed i primi anni dell'Ottocento¹⁴. Altre notizie possono emergere dalle serie archivistiche relative alle note delle propine, (i proventi sugli atti giudiziari divisi, secondo la bolla sistina, fra la comunità di Macerata ed i singoli uditori)¹⁵.

Poco agevole, comunque, si presenta, in assenza di *dossiers* e «fascicoli personali», la ricostruzione delle carriere e delle cariche ricoperte dai giudici negli anni che precedono il conseguimento dell'uditorato. Alcuni dati si rinvencono in documenti dell'archivio priorale, quali le lettere scritte da alti prelati ai priori di Macerata per appoggiare qualche candidatura e soprattutto i *curricula* inoltrati dagli aspiranti all'uditorato. Di questi documenti non esiste una serie archivistica completa ma l'esame di alcuni esemplari rinvenuti assume un rilievo particolare in quanto permette di delineare alcune tappe della carriera.

Giovanni Battista Biscaccianti (nobile di Gubbio di sessant'anni), candidato nel 1670 al posto di uditore rotale si è laureato a Perugia trentaquattro anni prima, è stato podestà di Cagli, Pergola, Senigallia, Urbino, governatore della città di Frascati, luogotenente civile e criminale a Narni, avvocato fiscale del foro episcopale di Cagli, governatore delle contee di Piscina e Frontone (del conte della Porta), uditore della Rota di Lucca, di Perugia, di Bologna ed infine podestà e capitano del popolo a Bologna. Si dichiara inoltre chierico coniugato. Francesco Farnelli di Carassai di Fermo, aspirante alla carica nel 1673, ha cinquantadue anni, è stato pubblico lettore a Fermo, ha ricoperto per venti anni la

¹² A.S. MC., *A. Rota*, vol. 4849.

¹³ A.S. MC., *Priorale*, vol. 760.

¹⁴ *Ibid.*, voll. 762-764-765-766.

¹⁵ *Ibid.*, voll. 763-768.

carica di governatore in diversi luoghi del Presidato e della Marca, è stato commissario apostolico a Recanati con «facoltà sopra gli ecclesiastici». Giovanni Andrea Siliquini nativo di Castignano (appoggiato dal cardinal Altieri) quarantenne, ha esercitato per dieci anni diverse luogotenenze civili e criminali in Fabriano, Orvieto, Camerino, Spoleto, nella provincia di Campagna e di Marittima. Con vasta esperienza nell'attività di governo si presenta il romano Orazio Filippini di quarantadue anni che ha ricoperto la carica di governatore nella provincia del Patrimonio (in località quali la terra di Soriano del duca D'Altemps, la terra di Varalla, la città di Montefiascone) e nella provincia della Marca (terra di Cingoli, terra di Rocca Contrada, giurisdizione civile a Jesi e Camerino, luogotenenza ad Ascoli).

Una larga esperienza giurisdizionale caratterizza anche l'*iter* professionale di Nicolò Isaia di Fabriano che per venti anni ha esercitato la giurisdizione civile e criminale in località quali Ascoli, Frosinone, Perugia, Spoleto, Viterbo ed infine Fabriano senza aver mai riportato giudizi negativi o rilievi nei procedimenti di sindacato ai quali è stato sottoposto. Esperienze diverse contraddistinguono invece la carriera di Serafino Lenti di Ascoli che, dopo essersi laureato a Bologna, studia diritto sotto la guida del padre avvocato, esercita poi per tre anni la professione legale in vari studi di Roma ed infine, tornato ad Ascoli, ottiene la «giurisdizione et avocatione» dei poveri. Anche il podestà di Sarnano Lorenzo Filippo Bandini (gentiluomo romano di cinquantacinque anni con trentadue anni di dottorato alle spalle), aspira alla carica di uditore, resasi libera col passaggio del Calori alla Rota di Lucca. Il Bandini per 27 anni è stato segretario del Monte della Fabbrica di San Pietro, ha retto tre governi (uno baronale e due della Sacra Consulta) e inoltre, in tempo di peste, è stato nominato deputato per il Buon Governo. Di formazione curiale è invece il patrizio anconitano Giovan Battista Lucini, chierico di trentasei anni che, laureatosi a Macerata, è passato poi alla Curia romana e successivamente alla Rota di Roma per poi divenire luogotenente civile e criminale a Fano ¹⁶.

Vasta esperienza nel settore amministrativo e giudiziario contraddistingue la vita professionale dell'abate Giovanni Battista Melis, protonotario apostolico, discendente di un uditore della Rota maceratese. Adottatosi a Bologna, assume la carica di uditore generale nella città di Fermo per poi esercitare per quattro anni il ruolo di luogotenente civile della provincia del Patrimonio. È successivamente vicario generale di Ci-

¹⁶ *Ibid.*, vol. 757, cc. 444r-501r.

vita Castellana, di Avellino, del vescovato di Sessa, dell'arcivescovado di Benevento ed infine ha governato l'arcivescovado di Capua ¹⁷.

La carica si raggiunge dunque in media tra i quaranta e quarantacinque anni: due e tre lustri di anticamera sono occupati dalle prime tappe della carriera passate nei tribunali statali più spesso che in quelli feudali, comunali o ecclesiastici.

Alla Rota di Macerata non si approda dunque con facilità né con poca esperienza e dottrina. I personaggi che concorrono ai posti di uditore hanno una lunga pratica nelle giudicature civili e criminali e nel governo sia civile che ecclesiastico, hanno acquisito una ben documentata conoscenza nella professione, provengono da Rote di altri Stati o dalla Curia e Rota romana. È comunque un gruppo di dottori spesso membri dei patriziati cittadini, con vaste esperienze di giurisdizione e/o di governo, ad aspirare a questa sistemazione che appare dunque molto ambita e di notevole prestigio.

Di grande importanza per delineare una prosopografia dei giudici sono alcuni dati quali zona di provenienza, data di elezione e assunzione del servizio, reperibili spesso nei brevi di nomina. Nell'archivio rotale di Macerata esistono copie di questi documenti accompagnati dagli atti di giuramento prestato dai singoli uditori per i periodi che vanno dal 1619 al 1674, dal 1677 al 1704 e dal 1727 al 1808 ¹⁸. Si tratta pertanto di una serie incompleta che permette però di integrare e completare la documentazione archivistica. Anche il materiale di corredo, quale la varia corrispondenza ¹⁹, i registri relativi alla richiesta di permessi ²⁰, le note di assegnazione delle cause ²¹, gli atti di estrazione dei giudici nelle cause di segnatura ²², possono fornire elementi utili alla ricerca.

Dai dati già esposti nella precedente indagine condotta sugli uditori della Rota maceratese ²³, si evince che agli inizi la quinquennialità dell'incarico (stabilita dalla bolla sistina e garanzia di un'effettiva estraneità del giudice all'ambiente cittadino), appare largamente rispettata. Tra il 1589 ed il 1619 i giudici sono 38 e soltanto uno di essi presta servizio in due riprese, mentre tre prolungano il servizio per più di cinque anni. Tra il 1620 ed il 1649 più numerose diventano le conferme: su 27 giudici 8 prestano servizio a più riprese (in alcuni casi tre e anche quattro

¹⁷ *Ibid.*, vol. 757, c. 500r.

¹⁸ A.S. MC., *Rota*, voll. 4824, 4825, 4846.

¹⁹ A.S. MC., *Priorale*, voll. 761, 767, 769; A.S. MC., *Rota*, vol. 4853.

²⁰ A.S. MC., *Rota*, vol. 4846 bis.

²¹ *Ibid.*, voll. 4826, 4828.

²² *Ibid.*, vol. 4827.

²³ A. M. NAPOLIONI, *I giudici della Rota di Macerata...* cit.

volte). Dopo il 1650 il cambiamento diventa più netto e la pratica della rielezione molto più diffusa: su 55 giudici 17 (1/3 circa) ottengono una rielezione o una proroga dell'incarico.

Per gli anni che vanno dal 1711 al 1808 si può affermare, sulla base dei dati raccolti dalle sentenze²⁴, che su 74 uditori 21 (più di 1/3 del totale) rimangono in servizio continuativo per un lasso di tempo più lungo del prescritto quinquennio: 7 giudici per un periodo inferiore a dieci anni, 9 per più di dieci anni e 5 per più di venti anni. Si assiste ai casi estremi di Francesco Veterani, che presta servizio, con qualche interruzione, per trentaquattro anni (dal 1746 al 1780) e di Serafino Cristiani che risulta operante dal 1716 al 1741 (venticinque anni), mentre Filippo Bulgarini e Giovanni Battista Venturucci esercitano, con qualche breve intervallo, per ventuno anni e Francesco Maschi per venti anni.

Il fenomeno del progressivo tendenziale aumento del servizio continuativo, già rilevato dalla metà del '600, si protrae dunque per tutto il Settecento ed anzi diventa più frequente il caso, prima rarissimo, di giudici che rimangono in servizio per più di venti anni, anche se a più riprese.

In ordine allo *status* sociale si può notare che i giudici spesso provengono dall'alta e media nobiltà o appartengono a famiglie ascritte ai patriziati delle città di origine, «... serbatoio permanente della ufficialità laica o ecclesiastica dello Stato pontificio e, a loro volta, meccanismo di nobilitazione per le fasce superiori delle burocrazie statuali nelle porzioni di queste non ancora inserite nel ceto nobile»²⁵.

Per quanto riguarda l'area di reclutamento della Rota di Macerata si è riscontrato che questa coincide sino a tutto il Settecento con quella in cui le Rote sono diffuse: la zona di provenienza dei giudici è dunque compresa tra il Po ed il confine tra lo Stato pontificio ed il Regno. Sono pressoché assenti i domini spagnoli, veneti e sabaudi. All'interno di questa area le provenienze geografiche indicano una forte prevalenza dell'area toscopontificia, con qualche apporto della Liguria, e la preponderanza di città, spesso sedi di governo, sulle capitali di Stato. Dal 1589 al 1619, infatti, risulta che su 38 giudici 4 provengono dall'Italia settentrionale, molto consistente è la presenza di toscani, mentre una notevole parte del reclutamento avviene all'interno dello Stato pontificio con una forte presenza di laziali, marchigiani ed umbri; più modesto il gruppo dei romagnoli. Negli anni che vanno dal 1620 al 1649 le aree si vanno modificando: su

²⁴ A.S. MC., *Rota*, voll. 4818-4732.

²⁵ B. G. ZENONI, *I giudici della Ruota di Avignone...* cit.

27 giudici soltanto 2 sono i settentrionali mentre nel gruppo proveniente dallo Stato pontificio emerge la presenza degli umbri.

Per il periodo 1650-1711 si notano ulteriori e significativi mutamenti: su 55 giudici la presenza dei settentrionali è inesistente mentre diminuiscono i toscani ed il grosso del personale proviene dall'Umbria e dalle attuali Marche. Si attenua, dunque, sino a scomparire completamente dopo il 1650, il peso dei giuristi genovesi e liguri, mentre si assottiglia il gruppo dei toscani (3 sole presenze). Assume invece sempre maggior rilievo, soprattutto nell'ultimo periodo dal 1650 al 1711, il gruppo proveniente dall'Umbria e dalle Marche ²⁶.

La tendenza non tende a modificarsi né a ridursi con il passare del tempo, tanto che per il periodo che va dal 1713 al 1808 su 74 giudici ²⁷ c'è un solo toscano, mentre tutti gli altri provengono dallo Stato pontificio. Scompare, dunque, quasi totalmente l'apporto del Settentrione, mentre si riduce ad una presenza quasi simbolica il numero dei toscani. L'area di reclutamento tende a coincidere sempre di più con quella dei domini dello Stato della Chiesa ed anzi a restringersi ulteriormente ai territori delle attuali Marche. Infatti, anche escludendo i consistenti apporti di città quali Perugia (14 uditori) ed Urbino (13 uditori), che sono in larga parte da ricondursi alle norme sistine che prevedevano l'elezione alla Rota di Macerata di un perugino ²⁸ e di un urbinato ²⁹, pochi risultano essere i romani (soltanto 6 uditori) e gli umbri (5 giudici provenienti da Spoleto, Nocera e Gubbio). La maggior parte degli uditori proviene dunque da città delle attuali Marche quali Ascoli (5 uditori), Camerino (5 uditori), Fermo (3 uditori) e Senigallia (3), mentre per il resto si riscontrano, una o due volte per ciascun caso, provenienze da Fabriano, Recanati, Osimo, Cingoli, San Severino, Montegiorgio, Urbisaglia, Sant'Angelo in Vado, Urbania.

Presenze significative che, unitamente al prolungamento degli incari-

²⁶ A. M. NAPOLIONI, *I giudici della Rota di Macerata...* cit.

²⁷ I dati riportati sono tratti dall'esame degli estremi delle sentenze della Rota conservate presso l'Archivio di Stato di Macerata.

²⁸ A.S. MC., *Rota*, vol. 4846 (volume non cartulato); Macerata 1748, settembre 12: i confalonieri di Macerata nominano uditore di Rota Giuseppe Posti, patrizio perugino; 1774, 24 nov.: i confalonieri di Macerata notificano a Giovan Battista Mariotti di Perugia l'avvenuta nomina presso la Rota; 1790, aprile 16: i confalonieri di Macerata nominano l'uditore Federico Pucci Boncambi di Perugia; 1794, settembre 12: i confalonieri di Macerata nominano uditore Curzio Moroni di Perugia.

²⁹ *Ibid.* Urbino 1771, febbraio 20: i dottori del Collegio di Urbino inviano al pontefice i nomi di tre cittadini originari della città per essere eletti alla Rota di Macerata; Urbino, 1790, aprile 28: i cancellieri del Collegio dei dottori di Urbino nominano tre cittadini della città per essere eletti dalla Rota di Macerata.

chi ed alle continue conferme per successivi quinquenni ³⁰, permettono di delineare un «tipo» di giudice rotale tra Sei e Settecento. Più che di «forestieri», come era per i primi decenni di vita del tribunale, si tratta sempre più spesso di personaggi eminenti sempre più frequentemente provenienti dallo Stato pontificio, per i quali l'uditorato, oltre ad essere un titolo da sfruttare per futuri impieghi, è una meta prestigiosa. Francesco Mornati di Macerata, dopo aver «esercitato per trentasette anni varie giudicature», nel 1762 arriva alla Rota, mentre l'avvocato Giuseppe Paganucci di Camerino dopo «... aver fatto il giro delle principali luogotenenze dello Stato e delle Rote di Lucca e Genova...» è nominato uditore a Macerata e chiede nel 1790 al pontefice una proroga dell'incarico ³¹.

Questa tendenza si accentua dalla fine del '600, quando diventa più consistente la presenza di coloro che provengono e concludono la loro carriera nell'ambito delle gerarchie ecclesiastiche e nelle cariche di governo. L'uditorato di Rota dunque è sempre di più simile ad uno di quegli uffici amministrativi o di governo che costituiscono una tappa conclusiva di quella specie di percorso misto tra il laico e l'ecclesiastico che bisogna percorrere per far carriera nello Stato pontificio tra '500 e '700 ³².

Così, mentre nel secolo XVI esiste un corpo di «forensi» itinerante che passa da uno stato all'altro dell'Italia centro-settentrionale e contribuisce a formare una comune cultura giuridica, nel secolo XVII e nel XVIII si nota che la circolazione interstatale si riduce fortemente ed anche nello Stato pontificio si forma un *cursus honorum* informale nel quale il tecnico del diritto ricopre prima incarichi vari laici od ecclesiastici (giudicature civili e criminali, cariche podestarili, luogotenenziali e governatoriali) sino a giungere all'esercizio della giurisdizione nei grandi tribunali romani e nelle Rote. È questa fascia di tecnici del diritto, con una forte identità professionale e nella quale è cospicua la rappresentanza di individui provenienti dal territorio, che finisce per costituire la riserva di reclutamento dei quadri burocratici dello Stato, offrendo occasione di ascesa sociale ai ceti eminenti della città o dei centri minori.

³⁰ *Ibid.* 1747, giugno 11: l'uditore Stefano Cristiani ottiene la conferma della carica per un altro quinquennio; 1786, settembre 21: l'uditore Filippo Bulgarini di Sant'Elpidio ottiene una proroga della carica per altri cinque anni; 1790, marzo 25: l'uditore Gioacchino Pescatori ottiene una proroga della carica; 1795, dicembre 10: Giuseppe Paganucci ottiene una proroga per un altro quinquennio.

³¹ *Ibid.*, vol. 4846.

³² P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1978, pp. 214-235.

APPENDICE

Gli uditori della Rota di Macerata

1711-1808

Legenda: I nomi si danno nella forma consolidata, aggiungendo quando opportuno la trascrizione letterale. Sono indicati la data di elezione, la data di giuramento, gli estremi delle sentenze emesse dai singoli uditori. Si indicano, mediante sigle, le eventuali rielezioni e, quando è possibile la cessazione del servizio.

L'elenco degli uditori e le note sono tratte dall'esame di fondi archivistici conservati presso l'Archivio di Stato di Macerata: l'Archivio della Rota di Macerata (serie: *Sentenze, Assegnazione delle cause ai giudici, Carte varie relative agli uditori, Sindacato degli uditori*) e l'Archivio Priorale di Macerata (Serie *Tribunale di Rota*).

Abbreviazioni:


p. = proroga; s.g. = giudice della Segnatura di giustizia; c. = canonico; pr. = presbitero; a. = abate; ch. = chierico; co. = coniugato; p.a. = protonotario apostolico; avv. = avvocato; C.r. = Curia romana; s.p. = supplenza procuratore; arc. = arcidiacono; a.i. = altro incarico; g. = giuramento.

Data di elezione	Data di giuramento	Nome	Provenienza	Estremi delle sentenze	Note varie e data fine ufficio
		Francesco Maria Fabretti	Urbino	28.11.1713-7.2.1718	
		Giusto Antonio Teodori	Ancona	10.5.1713-6.2.1716	
		Gioacchino Boni	Urbino	25.5.1714-11.8.1719	
		Lucio Narducci	Macerata	12.2.1716-2.8.1720	
		Francesco Ugolini	Perugia	11.2.1717-8.8.1721	
		Stefano Cristiani	Fabriano	15.9.1716-4.7.1729	
		Filippo De Onofri	c. Roma	7.4.1718-16.11.1728	
		Domenico Sandreani	Senigallia	25.5.1719-26.5.1722	
		Giuseppe Fantoni	Urbino	15.4.1720-21.10.1728	
		Paolo Scutellari	Ferrara	9.12.1720-2.3.1723	
		Giovanni Nicola Coppa	Perugia	16.5.1722-17.3.1725	
		Carlo Antonio Fiori	Fermo	5.3.1724-6.5.1724	p. 2.3.1728
8.11.1738	2.12.1738	Francesco Maschi	Urbino	24.8.1723-20-6.1743	
		Stefano Consoli	Osimo	9.5.1724-20.12.1729	
		Giovanni Nicolò Coppa	Perugia	5.3.1725-5.5.1727	s.g.
18.5.1727		Stefano Panciardi	Urbino	11.5.1725-7.6.1737	
12.1.1729		Pietro Geronimo Cenci	Perugia	15.7.1727-9.11.1731	
6.9.1730	3.3.1731	Angelo Olivieri	Nocera	22.3.1729-11.8.1733	c; pr.
10.6.1728	7.1.1730	Stefano Cristiani	Fabriano	3.9.1729-4.2.1741	a; pr; p. 14.11.1740; p. 11.6.1747
7.5.1731		Antonio Simone Alfani	Fermo	11.2.1730-6.2.1734	
		Ubaldo Biacchini	Urbino	22.8.1731-1.2.1736	
		Giuliano Terribili	Macerata	17.7.1734-5.11.1738	p. 6.4.1737
		Scipione Patrizio Nobili	Perugia	14.12.1733-28.12.1742	p. 2.9.1738
		Consalvo Benamati	Gubbio	9.3.1735-22.9.1739	a.
20.3.1739	14.3.1740	Barnaba Belli	Camerino	11.5.1739-11.7.1740	a.
		Simeone Rosa	Roma	5.4.1740-23.8.1741	
29.4.1741	7.5.1741	Consalvo Benamati	Gubbio	6.6.1741-24.5.1746	ch.
15.2.1742	8.3.1742	Benedetto Pesaresi	Senigallia	5.5.1742-14.8.1743	ch; co.
8.7.1742	13.7.1742	Francesco Merli	Ascoli	21.8.1742-15.9.1746	
30.9.1743	14.10.1743	Giacinto Silvestri	n. Cingoli	8.11.1743-30.3.1746	a; pr.
24.3.1743	30.12.1743	Giovanni Mauro De Diamanti	Perugia	25.9.1744-29.1.1748	co.
12.8.1738	14.3.1744	Giovanni Battista Venturucci	Urbino	1.7.1744-26.3.1765	ch; a.i. 18.9.1762; g. 3.12.1762

17.6.1746	3.7.1746	Marco Antonio Massucci	Recanati	3.9.1746-7.6.1751	a; p.a.
20.4.1746	28.4.1746	Francesco Merli	Ascoli	28.9.1746-17.2.1752	a.
1.2.1746	26.2.1746	Filippo Ilari	Macerata	23.6.1746-16.6.1752	a; a.i. 24.3.1751; g. 23.6.1751
12.9.1748	7.1.1749	Francesco Veterani	Urbino	20.4.1746-11.5.1758	a.
7.8.1750	3.9.1750	Giuseppe Posti	n. Perugia	4.2.1749-7.7.1753	a.
5.12.1749	28.4.1751	Luca Antonio Arcangeli	n. Urbino	16.12.1750-6.9.1756	a; a.i. 13.8.1755; g. 5.9.1755
22.12.1751	5.5.1752	Antonio Filippo Parisani	n. Ascoli	3.7.1751-2.5.1757	a.
3.7.1752	23.8.1752	Domenico Sandreani Mazzoleni	Senigallia	27.5.1752-20.12.1754	a.
20.9.1755	7.1.1757	Giovanni Colizzi	Roma	17.10.1752-20.12.1756	avv; C.r.
	17.1.1756	Giuseppe Posti	Perugia	27.8.1753-26.8.1758	a.
	6.4.1757	Giovanni Battista Viscardi	Macerata	30.3.1756-30.1.1758	ch; co.
16.6.1756	6.5.1757	Giovanni Battista Viscardi	Roma	19.2.1757-13.8.1762	
14.12.1756	22.9.1757	Celestino Picarelli	Macerata	1.2.1758-15.10.1760	a.
14.9.1758	9.1.1759	Francesco Veterani	Camerino	1.5.1757-29.1.1759	a.
18.6.1760	6.2.1761	Giacomo Mancini	Urbino	22.5.1758-15.12.1761	a.
10.2.1761	23.2.1761	Francesco Orazio Boselli	Perugia	26.4.1759-27.12.1763	s.p.
7.8.1762	30.8.1762	Ottavio Paccaroni	Roma	11.8.1761-22.3.1766	
29.3.1764	29.5.1764	Francesco Mornati	c. Fermo	28.2.1761-23.3.1766	p. 22.7.1767
10.3.1766	22.4.1766	Francesco Mariottini	Macerata	27.9.1756-18.5.1767	
4.3.1766	10.5.1766	Angelo Giannelli	Perugia	26.9.1764-14.6.1768	
		Scipione Pizzicanti	Spoleto	28.5.1766-11.3.1769	
		Antimo Paltroni	Camerino	26.8.1766-7.4.1769	
		Filippo Trenta	Urbino	3.4.1766-14.2.1770	c.
		Carlo De Giudici	n. Ascoli	9.1.1768-28.8.1769	
		Filippo Trenta	Spoleto	4.12.1769-17.6.1771	ch.
		Angelo Giannelli	n. Ascoli	17.8.1769-17.6.1772	
		Giacomo Mancini	Spoleto	5.4.1769-10.4.1771	
		Francesco Veterani	Perugia	20.12.1770-3.9.1774	
		Francesco Mancina	Urbino	4.5.1771-19.12.1774	
		Pietro Boscarini	Massa	22.6.1771-14.3.1776	
		Ignazio Andrea Lazzari	Urbania	6.2.1772-27.5.1775	
		Giovanni Battista Mariotti	Ascoli	9.1.1771-17.9.1776	
		Pietro Boscarini	Perugia	19.6.1775-15.12.1777	
		Francesco Veterani	Urbania	8.8.1775-21.7.1777	
			Urbino	30.1.1775-4.2.1779	

108	9.9.1777	17.11.1777	Marino Passeri	Macerata	28.11.1777-26.6.1779	
	8.1.1777	10.1.1777	Domenico De Benedetti	San't Angelo in Vado	28.4.1777-20.12.1781	
	19.4.1777	5.9.1777	Giovan Battista Mariotti	Perugia	19.1.1778-25.6.1781	
			Stefano Valeriani	Camerino	10.1.1778-3.9.1782	
			Francesco Veterani	Urbino	27.3.1779-15.7.1780	
			Marino Passeri	Macerata	1.7.1779-9.8.1780	
			Marino Passeri	Macerata	10.11.1780-20.9.1781	
	16.12.1779	1.3.1780	Giovan Battista Mariotti	Macerata	22.9.1781-28.9.1782	
	29.1.1781	18.5.1781	Giovan Battista Biancalana	Perugia	20.6.1781-23.2.1785	
		15.9.1781	Filippo Bulgarini	Urbino	13.3.1782-11.5.1784	
	8.8.1781	1.1.1782	Domenico De Benedetti	p. Macerata	20.9.1782-6.9.1784	co.
	31.1.1783	12.3.1783	Antonio Angelini	San't Angelo in Vado	2.3.1782-15.12.1786	co.
	26.2.1785	3.6.1785	Giovanni Battista Biancalana	Spoleto	23.7.1783-27.9.1787	ch; co.
			Filippo Bulgarini	Urbino	8.6.1784-26.4.1786	
	17.5.1786	19.6.1786	Federico Pucci Boncambi	Macerata	3.9.1784-7.4.1786	
	24.11.1786	22.1.1787	Filippo Bulgarini	p. Perugia	14.2.1786-17.12.1789	p.
	9.11.1787	24.11.1787	Giuseppe Semproni	Macerata	4.5.1786-18.12.1787	
	21.9.1786	16.9.1787	Giuseppe Paganucci	Urbino	25.9.1786-16.12.1789	
			Gioacchino Pescatori	Camerino	5.3.1787-15.12.1788	
			Filippo Bulgarini	n. Roma	7.2.1788-15.12.1789	
			Giuseppe Paganucci	Macerata	18.12.1788-19.12.1789	
			Giuseppe Paganucci	Camerino	16.12.1788-10.6.1790	
			Filippo Bulgarini	Camerino	1.7.1790-5.12.1791	
			Gioacchino Pescatori	Macerata	26.1.1790-21.12.1792	
	16.4.1790	23.6.1790	Federico Pucci Boncambi	Roma	1.2.1790-20.12.1792	
	5.7.1790	1.11.1790	Antimo Paltroni	Perugia	11.1.1790-3.9.1793	arcid.; p.
	15.7.1790	22.1.1792	Giuseppe Paganucci	Urbino	26.1.1791-16.4.1796	avv; p.
	25.3.1790	17.11.1792	Gioacchino Pescatori	Camerino	26.1.1792-20.12.1794	p.
	23.12.1790	17.12.1792	Filippo Bulgarini	Roma	9.1.1793-18.12.1794	p.
	12.9.1794	24.11.1794	Curzio Moroni	Macerata	29.1.1793-26.11.1795	p.
	10.12.1795	21.1.1797	Giuseppe Paganucci	Perugia	18.3.1795-19.12.1797	
	10.12.1795	16.11.1797	Gioacchino Pescatori	Camerino	29.1.1795-13.7.1797	
				Roma	9.1.1795-20.12.1797	p.

8.1.1796	19.4.1796	Gioacchino Reboa	Roma	27.7.1796-28.9.1797	
10.6.1796	5.8.1796	Giuseppe Ubaldini	c. Urbino	11.1.1796-14.12.1803	p.; p. 12.6.1779; p.
17.6.1799	17.6.1799	Filippo Bulgarini	p. Macerata	24.1.1800-16.12.1803	p. 26.9.1800
17.6.1799	17.6.1799	Giuseppe Ubaldini	c. Urbino		
17.6.1799	17.6.1799	Pietro Lazzarini	p. Macerata		avv.
17.6.1799	17.6.1799	Filippo Brunelli	Urbisaglia		avv.
17.6.1799	10.6.1799	Antonio Calisti	p. Montegiorgio		
26.9.1800		Filippo Bulgarini	p. Macerata		
26.9.1800		Patrocino Parteguelfa	c. San Severino	19.1.1801-20.12.1802	
17.12.1801	19.3.1801	Pietro Vermiglioli	Perugia	25.6.1801-16.12.1802	
26.9.1800		Pietro Paolo Siliquini	Ascoli	9.1.1801-14.12.1803	
		Patrocino Parteguelfa	c. San Severino	19.1.1803-20.9.1805	
		Pietro Vermiglioli	Perugia	8.2.1803-20.12.1805	
26.5.1803		Giuseppe Ubaldini	c. Urbino	23.1.1804-11.1.1808	
1.1.1804	18.11.1805	Filippo Bulgarini	Macerata	9.1.1804-27.4.1808	p.
22.4.1804	2.6.1804	Giuseppe Narah	Montegiorgio	9.1.1805-25.9.1807	
26.6.1804	18.11.1805	Filippo Brunelli	Urbisaglia	20.12.1805-30.5.1808	pr.
1.5.1806	17.7.1806	Filippo Friggeri	c. Perugia	22.9.1806-12.5.1808	



Procedure usuali e «*jura specialia in criminalibus*» nei tribunali romani di antico regime

di Augusto Pompeo

Nel XVIII secolo l'organizzazione della giustizia penale a Roma trova una sistemazione definitiva e una precisa definizione negli organi giudicanti, nelle forze di polizia, nelle procedure e nella legislazione¹. Appare, in definitiva, consolidato, quel processo di formazione di un sistema penale organico e discendente da una moderna idea di stato che caratterizza gli interventi dei pontefici nel loro sforzo di razionalizzare e centralizzare gli organi di governo nei due secoli precedenti². Nel Cinquecento, in particolare, pericoli interni (il banditismo) e pericoli esterni (l'eresia) minacciano seriamente la stabilità della monarchia papale che non conosce l'elemento unificante della successione dinastica e che ribadisce i suoi tentativi di farsi stato in un'area come quella italiana, in cui il pluralismo medioevale sta cedendo il posto alla formazione di stati regionali e alla pesante ingerenza delle potenze straniere. I provvedimenti dei pontefici, a Roma come nel resto dello stato, realizzano gradualmente, pur con comprensibili arresti e interruzioni, una progressiva semplificazione del pluralismo preesistente nella giurisdizione criminale, distribuita fra una moltitudine di tribunali spesso in conflitto fra loro, crean-

¹ Queste le disposizioni legislative che disciplinano l'assetto giurisdizionale dello Stato Ecclesiastico nel XVIII secolo: 1747, dicembre, 16, «*Rerum humanarum*» e 1749, maggio, 22, «*Iustitiae gladium*» entrambe emesse da Benedetto XIV, in *Bullarium Romanum*, tomi II e III.

² Con la bolla «*Immensa aeterni dei*» del 22 gennaio 1588 (*Bullarium Romanum*, VIII), Sisto V ristrutturò il Sacro Collegio dei Cardinali formando, al suo interno, quindici congregazioni; in un processo analogo la Reverenda camera Apostolica, dalla metà del XVI secolo in poi andò gradualmente articolandosi in organismi (presidenze e prefetture) più agili e più funzionali. V. M. G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda camera apostolica e i suoi archivi*, Roma, Archivio di Stato, Scuola di archivistica paleografia e diplomatica, 1984, pp. 45-149. Per il più generale problema della formazione dell'assolutismo dello Stato Pontificio, v. P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino 1982.

do nuove magistrature saldamente dipendenti dal potere centrale³. È il caso del Tribunale della S. Inquisizione, sorto con lo scopo di combattere l'eresia, e del Tribunale della Sacra Consulta cui si attribuisce il compito di perfezionare in esito di sentenza i procedimenti attivati dai tribunali periferici, tentando così, una centralizzazione della funzione giudicante⁴. Una serie di disposizioni emanate fra il 1512 e il 1612, inoltre, provvede al rafforzamento, con l'attribuzione di particolari prerogative, di alcune magistrature preesistenti, fra queste il Tribunale del Governatore di Roma, che diventa il più importante tribunale romano avente giurisdizione penale, con una preminenza sugli altri organi giudicanti operanti nella città. Sempre nel XVI secolo, infine, sono perfezionati «stili» e procedure da osservarsi dai giurisperiti all'interno dei singoli tribunali. L'efficacia degli interventi dei pontefici, che mutano profondamente l'assetto giurisdizionale dello stato, è il risultato di una legislazione che diventa sempre più omogenea, unificante e che si allontana sempre più dall'occasionalità e dalle necessità contingenti. Nei tribunali si giudica in base ad una gerarchia delle norme⁵, emanazione della volontà sovrana, ma anche prodotte da altre autorità pontificie, espressione del governo centrale, quali i governatori e i legati delle province. Significativi, in questo senso, i «bandi generali» che ripropongono, integrandole, disposizioni precedenti e che rappresentano, per la sistematicità delle misure adottate, un complesso normativo penale organico⁶.

La normativa, a sua volta, è autorevolmente sorretta dalla dottrina giuridica che conosce, a Roma come nel resto d'Italia, una sua grande stagione. In una società ancora regolata da categorie giuridiche tardo-

³ In antico regime ogni ufficio, grande o piccolo, creato per il disbrigo degli affari amministrativi era sede di tribunale civile o criminale. Nello Stato pontificio giudicavano «in criminalibus» governatori nominati da Roma nelle terre «immediate subiectae» e magistrati scelti dai feudatari in quelle «mediate subiectae». Nella città di Roma la giustizia penale era affidata all'«Auditor Camerae», al Senatore, al Governatore, al Governatore di Borgo. Avevano, poi, una loro giurisdizione criminale la Reverenda Camera apostolica ed altre magistrature minori. Per le competenze e le giurisdizioni dei tribunali romani v. A. VILLETI, *Pratica della Curia Romana*, Roma 1797 e G. B. DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae*, vol. XV, Roma 1673, cap. XXV, «Relatio Curiae forensis eiusque tribunalium et congregationum».

⁴ Con la citata «Immensa aeterni dei» Sisto V istituì le Congregazioni della Sacra Consulta e del S. Ufficio. In precedenza, nel 1542, con Paolo III («Licet ab initio», *Bullarium Romanum*, VI) era stato ripristinato il Tribunale della S. Inquisizione.

⁵ All'estensione all'intero stato delle «Constitutiones aegidianaee» (1478, Sisto IV), si fa comunemente iniziare il processo di omogeneizzazione legislativa nello Stato. Successivi provvedimenti, sempre nel Cinquecento, ribadiscono il prevalere delle costituzioni papali sulle altre norme. V. P. PRODI, *Un corpo e due anime...* cit., pp. 129-163.

⁶ L'Archivio di Stato di Roma conserva i bandi emessi nello Stato Pontificio fino al 1870 in due collezioni: la «Collezione I», in ordine cronologico, e la «Collezione II» per autorità emittenti; i provvedimenti sono a stampa.

medioevali ma in profonda trasformazione e percorsa da grandi fermenti viene svolta dal diritto una funzione unificante, di difesa, di consolidamento e di legittimazione del potere degli stati. La «scientia juris» fornisce strumenti nuovi di orientamento e di intervento che favoriscono, in particolare, l'affermazione di una penalistica dotata di una sua specificità e in grado di offrire, agli stati di antico regime, una normativa omogenea, una giurisprudenza certa e un sistema di difesa efficiente. I numerosissimi trattati e manuali di «pratica criminale» pubblicati a Roma e nel resto d'Italia, sono opera di giudici, avvocati, procuratori fiscali: giurisperiti vicini al sistema di potere che intendono, con la loro attività, rafforzare, ma attenti al funzionamento della macchina della giustizia, cui non risparmiano critiche e ammonimenti.

La ricca letteratura giuridica stabilisce le procedure, i modi di condurre gli interrogatori, di raccogliere gli indizi, di avviare alla tortura. Le «opiniones» dei giuristi più illustri (formatisi a Padova, Bologna, Perugia, ma anche a Roma) entrano nelle aule dei tribunali e condizionano non poco la giurisprudenza e la normativa ⁷.

In questo contesto appare evidente, anche al di là di questioni di carattere metodologico che pure vanno poste, che una ricerca sulle istituzioni preposte alla tutela dello «status quietis civitatis», quali i tribunali di antico regime aventi giurisdizione «in criminalibus», l'esame della documentazione conservata negli *archivi giudiziari* va condotta ricorrendo all'ausilio preliminare e contestuale di altre fonti:

le *fonti normative*. La lettura sistematica delle disposizioni legislative, distinguendo le autorità emittenti e le aree di giurisdizione (nel caso dello Stato Pontificio le bolle papali, i «bandi» dei governatori e gli «statuta» comunali).

Le *fonti giuridiche*. La conoscenza dei trattati di teoria e pratica criminale apparsi nei secoli XVI e XVII, opere di giuristi vicini ai principi e operanti nelle aule dei tribunali (significativi quelli di area romana) ⁸.

Roma, alla fine del XVI secolo, contava circa ottantamila abitanti concentrati in uno spazio urbano in cui coesistevano palazzi nobiliari e

⁷ Sulla necessità di accedere alle fonti costituite dallo «Juristenrecht», il diritto scritto dai giuristi, v. M. SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi della storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi Storici», 1988, n. 2, pp. 491-502. Nello stesso articolo l'A. afferma quanto sia necessario, allo stato attuale delle ricerche, «l'ingresso in un campo come questo di nuovi punti di vista, guidati da altre competenze e stimolati da interessi extra-giuridici» (p. 501).

⁸ Fra i tanti PROSPERO FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis*, Venezia 1595 e TRANQUILLO AMBROSINI, *Processus Informativus*, Roma 1697, procuratori fiscali presso i tribunali romani, nonché IPPOLITO MARSILI, *Practica causarum criminalium*, Venezia 1528, avvocato del foro bolognese.

vigne, istituti ecclesiastici e resti romani, eleganti edifici rinascimentali e vicoli malsani ⁹.

Una città ecumenica, certo, toccata in pieno dalla grande cultura del tempo, ma percorsa da bravi al servizio di nobili irrequieti e in cui la piccola criminalità e una forte conflittualità fra nuclei familiari si fondevano con il pauperismo vero e simulato.

I tribunali del Governatore, di Borgo, del Senatore che avevano facoltà di condannare a morte e avevano alle loro dipendenze un corpo di birri con numerosi «exploratores» (informatori preziosissimi sparsi nei principali punti della città), risultavano gli organi più efficaci nella tutela dell'ordine pubblico e nella repressione dei crimini contro i privati e contro lo stato. I titolari di queste tre magistrature, inoltre, in presenza di reati che la cultura giuridica definiva «atrociora», erano autorizzati a ricorrere agli «jura specialia», previsti dalla legislazione e dalla prassi, in deroga alle normali procedure.

La documentazione «in criminalibus» fino all'anno della loro soppressione (1666 per la Curia di Borgo, 1847 per le due altre magistrature) è conservata, in grandissima parte, nell'Archivio di Stato di Roma.

Il rilievo assunto, fra alterne vicende, dai tre tribunali nel corso del XVI secolo, esprime il travaglio dello Stato Ecclesiastico, i suoi tentativi di innovazione, i suoi bruschi arresti, nel disegno, sempre più evidente, di darsi un diverso assetto giuridico-istituzionale.

Il tribunale del Senatore, simbolo della tradizione municipale, vede diminuire progressivamente la sua importanza, anche se non del tutto ¹⁰. La sua giurisdizione è limitata ai cittadini romani laici e soffre la concorrenza non solo del Tribunale Criminale del Governatore, che non ha praticamente limiti alla sua giurisdizione, ma anche dei maggiori tribunali emanazione del potere centrale. La sua produzione documentaria resta tuttavia ricca, anche se sembrano prevalere atti della giurisdizione civile. Le stesse carte d'archivio rivelano una magistratura attenta all'osservanza delle norme previste a garanzia degli inquisiti, rispettosa delle solennità anche formali.

Il modo di procedere «ex-abrupto», seguito anche in questo tribuna-

⁹ P. PECCHIAI, *Roma nel Cinquecento*, Roma 1948, p. 447.

¹⁰ L'archivio del Tribunale criminale del Senatore (1454-1847) è costituito da 2134 unità archivistiche suddivise nelle seguenti serie: *Processi; Investigazioni; Costituti; Esami dei feriti; Visite dei chirurghi; RegISTRAZIONI d'atti; Fideiussioni; Libri dei carcerati; Visite dei notai; Decreti delle congregazioni; Sentenze*; comprendenti anche la documentazione più antica, e *Querelari; Rubricelle dei querelari; Rubricelle dei detenuti; Rubricelle dei processi; Registro carcerazioni; Rubrica querelari; Rubricella dei processi; Rubrica querelati; Rubrica inquisiti*, risalenti unicamente al XIX secolo. Il fondo è provvisto di un inventario sommario.

le, anzi introdotto dalle norme prima che nella Curia di Governo, dimostra la larga diffusione degli «jura specialia» nella prassi pontificia ¹¹.

Il Tribunale Criminale del Governatore di Roma, vicecamerlengo della Reverenda Camera Apostolica diventa in questo periodo il principale organo preposto alla salvaguardia e alla tutela dell'ordine pubblico della città. Con i suoi birri, i più numerosi e i più efficienti, effettua il maggior numero di arresti e sottopone, di conseguenza, il maggior numero di inquisiti a procedimento. Ha facoltà di arrestare chiunque, laico od ecclesiastico, romano o forestiero e, su mandato della Sacra Consulta, perfeziona e legittima processi attivati anche oltre le quaranta miglia della sua area di giurisdizione. Le sue funzioni, potenziate dalla sua capacità normativa, si affermano, in particolare, nella repressione del banditismo, e si rivelano uno strumento estremamente efficace per la difesa dello stato ¹².

Il caso della Curia di Borgo, tribunale con poteri molto simili a quelli esercitati dal Governatore, anche se in un'area più ristretta, l'omonimo rione XIV, è un esempio estremamente significativo delle resistenze incontrate per l'affermazione di un sistema penale controllato dal potere centrale, di cui il Tribunale del Governatore e la Sacra Consulta rappresentano i necessari presupposti, e che non vengono solo dalle autorità locali o da quel che resta di esse (i tribunali delle comunità e, nel caso di Roma, il Senatore e le molteplici giurisdizioni minori), ma anche da quelle forze che si contendono il potere allo stesso vertice dello stato e che i pontefici fronteggiano ricorrendo a strumenti personali di controllo. La Curia di Borgo, ufficio tipicamente «nepotista», protetto dalla po-

¹¹ N. DEL RE, *La Curia capitolina*, Roma 1954, p. 27.

¹² Nel corso del Cinquecento furono attribuite al Governatore di Roma le seguenti prerogative:

- poteva procedere «velo levato» in presenza di reati atroci;
- emetteva bandi a rettifica delle norme vigenti anche se emesse dai pontefici;
- possedeva l'«*oraculum vivae vocis*»; agiva, cioè, in nome del papa, senza provvedimento scritto;

— aveva la soprintendenza «in criminalibus» su tutti i tribunali della città.

Al breve di nomina a Governatore di Mariano Pierbenedetti, (1585, agosto, 20, Archivio Segreto Vaticano, arm. IV e V), sono allegati i provvedimenti in questione («*Facultatates almae urbis Gubernatoris concessae a Leone X ad S.D.N. Sixtum P.P.V.*»). Le competenze sono inoltre descritte da TRANQUILLO AMBROSINI, *Processus...* cit., libro III; G. B. DE LUCA, *Theatrum...* cit. e L. LONDEI, *Organizzazione della polizia e giustizia penale a Roma tra Antico Regime e Restaurazione (1750-1820)*, Roma 1987, tesi di dottorato di ricerca. Gli «jura specialia» sono descritti da G. BATTISTA SCANAROLI, *De Visitatione Carceratorum*, Roma 1665, cap. I, p. 81, «*Circa modo procedendi ex-abrupto almae urbis Gubernatoris*». Sul Governatore di Roma v. anche N. DEL RE, *Monsignor Governatore*, Roma 1962.

tente Segreteria di Stato, obbedisce a questa logica¹³. La sua attività si distingue per una certa autonomia rispetto alle altre magistrature con le quali entra spesso in conflitto. I suoi birri effettuano arresti fuori la giurisdizione di loro competenza e le tariffe, assai alte, praticate da notai, giudici e bargelli, suscitano la critica e l'intervento della Reverenda Camera Apostolica, che vuole imporre una politica il più possibile omogenea nell'intero settore giudiziario. I titolari di questi tre tribunali non erano direttamente investiti dall'onere di giudicare: impartivano le direttive generali di cui rispondevano al pontefice.

La funzione giudicante e inquirente era svolta dai giudici (luogotenenti criminali per il Governatore, giudici vicari per Borgo, giudici «in maleficiis» per il Senatore), dottori in ambedue i diritti, e dai loro sostituti.

Il procuratore fiscale generale (del Popolo Romano per il Senatore) con i suoi sostituti, sosteneva la pubblica accusa ed era un magistrato esterno al tribunale, anche lui di nomina sovrana. La difesa era affidata all'avvocato o procuratore dei poveri.

La documentazione relativa ai tre tribunali per quanto concerne il Cinquecento è estremamente frammentaria; diventa più completa, pur con qualche lacuna, nei due secoli successivi¹⁴. È divisa in «serie» che raccolgono atti ben distinti fra loro e, solo a partire dalla seconda metà del secolo XVIII, appaiono i primi fascicoli che documentano l'inchiesta dalle prime indagini fino all'esito di sentenza.

Nel XVI secolo le serie «processus», che non a caso sono prive di sentenze, costituiscono il riepilogo degli atti del processo informativo con inserite le copie degli indizi raccolte a carico del presunto reo nella

¹³ Questa magistratura fu istituita con breve di Giulio III del 22 febbraio 1550 («Jurisdictio et potestas Gubernatoris utriusque Burgi Almae Urbis, et Generalis Capitanei Custodiae Romani Pontificis»), in *Bullarium Romanum*, IV/1, pp. 265-267. Lo stesso breve nomina Ascanio della Corgna titolare dell'ufficio. I successivi governatori di Borgo appartennero a famiglie influenti e imparentate ai pontefici: Altemps, Peretti, Borghese. L'ufficio fu soppresso da Clemente IX l'1 settembre 1667 («In hoc primo nostri pontificatus ingressu», *Bullarium Romanum*, tomo IV, p. 284) e le sue prerogative furono affidate al Governatore di Roma che ne ereditò l'archivio. Presso l'Archivio di Stato di Roma è in corso un progetto che tende a ricostituire l'archivio della Curia di Borgo. Sono state finora individuate unità archivistiche relative alle seguenti serie: *costituti, sentenze, registri di sentenze, relazioni dei birri*.

¹⁴ L'archivio criminale del Governatore comprende quasi cinquemila unità archivistiche distinte in serie. Per la loro descrizione v. M. L. SAN MARTINI, *Il Tribunale Criminale del Governatore di Roma (1512-1809)*, Roma 1981. La stessa autrice, con la collaborazione di altri funzionari dell'Archivio di Stato di Roma, ha ordinato e provvisto di inventario le seguenti serie: *investigazioni, relazioni di chirurghi, sentenze, registri di sentenze, congregazione criminale*. La serie *processi* è dotata di un inventario analitico relativo agli anni 1505-1666, risalente agli inizi di questo secolo. È in corso un intervento sistematico mirante alla schedatura delle serie non inventariate e al riordinamento dell'intero complesso documentario.

fase preliminare dell'inchiesta. Una ricerca completa su un intero procedimento va necessariamente condotta anche sulle altre serie. Le stesse sentenze, così poco numerose rispetto alla mole di attività svolta dalle magistrature, pervenute in forma di minuta ma, in alcuni casi, anche redatte in forma solenne, sono probabilmente il risultato di richieste particolari: per documentare il proscioglimento da un procedimento, in caso di inquisiti assolti, o per ottenere risarcimenti, in caso di parti lese. Le «decisiones» vanno ricercate anche «nei registri delle sentenze» o nei «manuali d'atti». Mancano, ovviamente, rubriche e registri di protocollo che consentano un'agile consultazione; i singoli registri, ma non tutti, sono provvisti di indice. Raramente annotazioni ai margini inviano alle altre serie, più frequenti sono le segnalazioni dell'esito o dello sviluppo di un procedimento (di condanna, di proscioglimento, di luogo o di non luogo a procedere, di decesso in caso di registrazione di un ferimento).

Il primo dato che colpisce, esaminando la documentazione, è il carattere cosmopolita, eterogeneo, della città di Roma. Testi e inquisiti vengono infatti descritti in modo dettagliato: nome, patronimico, luogo d'origine, mestiere, età, abbigliamento. Depongono milanesi, bergamaschi, francesi, catalani, piemontesi, toscani, fiamminghi, greci riconosciuti, come tali, anche dal modo di vestire.

Non è difficile, da quanto apprendiamo, immaginare le vie della Roma del tempo brulicante di persone diverse per lingua e condizione, la cui diversità ci appare evidente, a colpo d'occhio, anche per le vesti che indossano. Altro elemento che emerge è l'area circoscritta in cui la vita e i drammi della città si svolgono. Campo de' Fiori, il Pantheon, Piazza Navona e, ovviamente, i vicoli di Borgo, sono il teatro della vita quotidiana romana che conosce, tuttavia, un ulteriore momento di sintesi, una sorta di microcosmo: l'osteria. Nelle osterie esplodono risse, vengono commessi reati e avvengono arresti. Nelle osterie nascono le informazioni preziose per le autorità inquirenti e si incontrano romani e forestieri di ogni condizione. Vie, piazze, case e osterie sono un tutt'uno: lì batte il cuore di una città difficile a decifrarsi come Roma alla fine dell'età del Rinascimento.

Altro elemento è il carattere misto ed eterogeneo dell'economia della città: depongono artigiani di ogni tipo, soldati, preti e tantissimi servi al servizio di personaggi influenti. Molti posseggono vigne e orti non lontani dalle piazze cittadine e anche bestiame.

E vanno a caccia, al Colosseo, almeno così sostengono quando sono sorpresi in possesso di armi da fuoco non consentite ¹⁵.

Attraverso la documentazione conservata nell'Archivio di Stato di Roma e ricorrendo all'ausilio della dottrina coeva, è possibile ricostruire un procedimento penale in antico regime nello stato pontificio. L'inquisizione, l'inchiesta giudiziaria, è affidata al giudice del tribunale. Il procuratore fiscale, in rappresentanza del Fisco, cioè dello Stato, è presente fin dalle prime indagini. La verbalizzazione minuziosa, dettagliata, di ogni atto è, affidata ai notai-cancellieri. Su mandato degli inquirenti possono essere nominati periti (medici, barbieri) per accertare cause di fermenti o di decessi.

Il procedimento è inquisitorio, basato cioè sull'attività inquirente dei giudici, e indiziario, tendente cioè a raccogliere indizi a carico di un presunto reo ¹⁶. Non prevede esiti dibattimentali ma interrogatori ed esami di documentazione («fedi», dichiarazioni autenticate) prodotta nel corso delle indagini pro o contro l'inquisito. Determinanti, tuttavia, l'escussione dei testi e i «confronti» fra testi a sfavore e inquisiti.

La notizia di un reato perviene alla Curia per vie diverse:

- dietro querela di una parte lesa;
- su segnalazione di un medico;
- per denunce segrete incoraggiate e premiate dalle autorità;
- a seguito delle relazioni dei birri ¹⁷.

Primo compito dei giudici è quello di accertare se il fatto sia stato effettivamente commesso. Accertare significa trovare tracce certe, visibili e tangibili di un delitto ¹⁸. I giudici si recano sul luogo ove è avvenuto il fatto segnalato in compagnia di un notaio con funzioni verbalizzanti.

¹⁵ Interrogatorio di Marco Tullo Caroso, in ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (d'ora in poi ASR), *Tribunale Criminale del Governatore, Costituiti*, 351, c. 27r, 2 feb. 1585, luogotenente Giu. Conti Desiderio.

¹⁶ I. MEREU, *Storia dell'intolleranza in Europa*, Milano 1979, pp. 180-188.

¹⁷ Nella documentazione ufficiale l'attivazione su iniziativa di un privato cittadino è indicata nella formula «ad quaerelam Titii», la procedura d'ufficio «ex officio Curiae» oppure «ad instantiam procuratoris fisci». Il Tribunale del Senatore indica la denuncia segreta nella formula «Pervenit ad notitiam Curiae». La «delatio» è incoraggiata dalla normativa, soprattutto nella lotta al banditismo (per la fine del secolo XVI v. ASR, *Bandi, Collezione II*, bb. 293-295 e 410), e non comporta la «poena tallionis» prevista per l'accusatore «calupniante» dalle «Constitutiones Aegidianae», v. P. COLLIVO, *Il Cardinale Albornoix e lo Stato della Chiesa. Le «Constitutiones Aegidianae»*, cap. 2, p. 6. Per la «delatio» nei procedimenti d'eresia, v. I. MEREU, *Storia dell'intolleranza... cit.*, pp. 206-207.

¹⁸ «In delictis facti permanentis requiruntur signa, ut constare dicatur de corpore delicti». T. AMBROSINI, *Processus... cit.*, Lib. I, p. 6.

Successivamente vengono citati e interrogati i testi: vicini di casa, passanti occasionali, avventori e gestori di un'osteria. Fatto questo il giudice può formulare le prime ipotesi e concentrare l'inquisizione nei confronti di un presunto reo. La cattura di questi (se non sia stato colto in flagranza di reato) è «arbitraria»¹⁹, vale a dire a discrezione del giudice. Sono di diversa natura i fatti di cui questi deve tener conto: gli indizi e le prove raccolte in primo luogo e sempre in presenza di un reato accertato e documentato. Ma anche la «fama»²⁰ del presunto reo, le opinioni raccolte su di lui, sul luogo di origine, la sua condizione sociale. Altro elemento di cui deve tener conto è la gravità del reato. Tanto più è atroce il crimine tanto più il giudice è autorizzato a chiedere arresti anche preventivi²¹. Emesso, quindi, mandato di cattura, l'indiziato viene arrestato e rinchiuso in una cella singola, in segreta. Inizia, quindi, l'inquisizione speciale tendente a chiarire se gli indizi, le testimonianze, i sospetti formati contro l'arrestato abbiano consistenza. In questa fase può essere introdotta la tortura ma in forma lieve e, soprattutto, sotto forma di «territio»: per indurre il costituito a confessare lo si trasferisce in «aule tormentorum» dove assiste alle operazioni preliminari.

Ottenuti elementi sufficienti, il giudice rinvia l'indiziato a giudizio dandogli tre giorni per preparare la sua difesa e consentendogli di stare «alla larga», nella parte, cioè, comune delle prigioni, dove può stabilire contatti, parlare con gli avvocati, ricevere visite.

Viene, dunque, «pubblicato» il processo di cui viene data copia all'inquisito²². Alla pubblicazione segue il «confronto» fra l'inquisito e i testi che hanno collaborato con l'accusa che dà valore probatorio agli indizi raccolti e costituisce la «legitimatio» dell'intero procedimento²³. Dopo la «legitimatio» la «Congregazione Criminale», organo collegiale formato dal titolare del tribunale, dal giudice e dal procuratore fiscale, cui è ammesso l'avvocato dei poveri, esamina gli atti processuali, accoglie le istanze della difesa (sotto forma di deposizioni scritte di testi a favore) ed emette la sentenza. Se la documentazione acquisita non è sufficiente ad assolvere o a condannare l'inquisito e se, nel contempo, permangono forti indizi in assenza di prove certe, il collegio giudicante, tra-

¹⁹ *Ibid.*, Lib. II, p. 91.

²⁰ *Ibid.*, Lib. I, p. 91.

²¹ *Ibid.*, Lib. I, p. 6.

²² I. MARSILI, *Practica...* cit., *expedita* n. 1.

²³ È il caso dell'inquisito Tullio di Rocca di Mezzo, inviato «alla larga» con la possibilità di prepararsi la difesa in tre giorni e la promessa di avere copia degli indizi. (ASR, *Tribunale Criminale del Governatore, Costituti*, 351, cc. 31r-32v, 1585, febb. 3).

mite decreto interlocutorio, può autorizzare la ripresa degli interrogatori anche attraverso il «rigoroso esame», vale a dire sotto tortura, ove la gravità del reato contestato lo richieda. Anche su questo punto la dottrina è molto precisa. Gli autori, per il ricorso ai tormenti, pongono le seguenti condizioni:

- piena certezza della commissione del reato;
- relativa incertezza sulla colpevolezza dell'inquisito;
- assenza di altre forme per accertare la verità ²⁴.

Ottenute dal costituito la piena confessione o accertata la sua innocenza in caso di resistenza al trattamento, i giudici trasmettono i verbali all'organo collegiale che emette la sentenza definitiva.

Questo modo di procedere si affermò in modo sostanzialmente definitivo fra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo e non veniva osservato nei giudizi «ex abrupto» in presenza di «reati atrocissimi». Nella prima metà del Cinquecento provvedimenti legislativi recepirono obiezioni e istanze avanzate dai giuristi. Fra i tanti Ippolito Marsili, avvocato del foro bolognese, deciso assertore della pubblicazione del processo e della consegna della copia degli indizi all'inquisito prima del ricorso alla tortura ²⁵. Nel 1548, con Paolo III, fu stabilito, appunto, che prima dell'introduzione della tortura negli interrogatori dovesse essere consegnata copia degli indizi all'inquisito e all'avvocato dei poveri e dovesse essere legittimato il processo attraverso il confronto con i testi escussi durante il processo informativo ²⁶.

Nel 1612, con Paolo V, si ha un provvedimento articolato, complesso, che riorganizza i tribunali romani, definisce le procedure confermando e perfezionando le istanze avanzate nel secolo precedente. In particolare si prescrive, anche in presenza di reati atrocissimi, prima di negare la difesa all'inquisito, l'obbligo di sentire comunque l'avvocato dei poveri, di legittimare il procedimento dopo il processo informativo e di autorizzare interrogatori sotto tortura e procedimenti «ex abrupto» solo su decreto del titolare del tribunale ²⁷.

La legislazione del XVIII secolo conferma le decisioni di Paolo V

²⁴ G. B. SCANAROLI, *De visitatione...* cit., Roma 1675, p. 79.

²⁵ «Torturam inferri minime posse, non legitimis praecedentibus indicis omnes afferunt, ...indicia... sufficientia pro tortura debent esse concludenter et plene in genere» (P. FARINACCI, *Praxis...* cit., Venezia 1595, quaestio XXXVII). «Tortura non est danda reo nisi indiciorum copia precedente ipso reo data cum termino ad illa purganda», I. MARSILI, *Practica...* cit., *expedita* n. 1.

²⁶ «Ad onus apostolicae sedis», 1548, luglio, 4 in *Bullarium Romanum*, tomo V, p. I.

²⁷ «Universi agri dominici», 1612, marzo, 1, in *Bullarium Romanum*, tomo V, p. IV.

rafforzando il ruolo dell'avvocato dei poveri e la funzione patrocinate, con particolare attenzione alle condizioni dei carcerati e ai loro diritti ²⁸.

Da quanto esposto emerge chiaramente che il Cinquecento, nello Stato Pontificio, consolida e trasmette ai secoli successivi un modello processuale basato sul metodo inquisitorio e definisce, nella giurisprudenza e nella cultura giuridica gli «jura specialia». Arriva tuttavia a delineare, in tempi di eccezionalità e riti sommari, il diritto alla difesa dell'inquisito.

Fondamentale, per quest'ultimo punto l'azione svolta, a Roma, dalla Confraternita di S. Girolamo della Carità ²⁹.

Questa Confraternita sorge nella prima metà del secolo per assistere, fra gli altri scopi, i carcerati poveri. Svolge, soprattutto, una funzione di sorveglianza e di controllo per impedire o limitare i frequenti abusi che vengono commessi: la vendita di vestiario o di prodotti alimentari a prezzi esosi, l'applicazione ai carcerati di tariffe più alte del consentito per le spese processuali e così via. Interviene presso i giudici affinché gli indiziati vengano sottoposti a processo e che non siano tratti arbitrariamente se riconosciuti non colpevoli. Si prodiga, soprattutto, tramite un suo procuratore che agisce a stretto contatto con l'avvocato dei poveri, per garantire la difesa ai presunti rei sollecitando la consegna delle copie degli indizi e la pubblicazione dei processi.

Con la sua efficace attività la Confraternita si differenzia dalle altre confraternite romane sorte a scopo di «conforteria» per affermarsi come uno strumento di controllo nella difficile situazione delle carceri romane.

In questo contesto si verifica un'evoluzione della stessa figura del procuratore della confraternita che, da un ruolo inizialmente assistenziale, assume gradualmente una funzione effettivamente patrocinate.

Il processo per via d'inquisizione già recepito, nella legislazione pontificia, nelle «Constitutiones Aegidianae» ³⁰, risulta pienamente consolidato nella documentazione processuale fin dall'inizio del XVI secolo.

La figura del procuratore fiscale è determinante per superare il carattere «super partes» che aveva la funzione giudicante nel vecchio proces-

²⁸ V. nota 1.

²⁹ L'archivio degli Istituti riuniti in S. Girolamo della Carità, depositato presso l'ASR, nel 1981, consta di 1915 unità e si estende, cronologicamente, dalla fine del secolo XVI alla prima metà del XIX. Non è riordinato e manca, quindi, di inventario; esiste invece un repertorio redatto alla fine del secolo XVIII, in tre volumi, per le sole prime 315 unità archivistiche.

³⁰ P. COLLIVO, *Il cardinale...* cit., p. 624.

so accusatorio e che acquista un ruolo in qualche modo parziale, nella dinamica processuale. Il modello inquisitorio, tuttavia, propone la figura di un giudice abituato a trattare reati che Tranquillo Ambrosini definisce «transeunti»³¹, che non lasciano, cioè, prove tangibili e che matura, per questo, una tendenza a considerare come elemento probativo la sua personale convinzione, fatta di intuizioni, congetture, sospetti. Tutto questo lo porta, inoltre, ad aggirare il complesso di vincoli cautelativi che pure il diritto prevede, con l'«arbitrium», anche questo previsto dalle norme. L'antico modello accusatorio sopravvive nei tribunali romani del primo Cinquecento e ne resta traccia nella solennità della Curia di Campidoglio e, soprattutto, nel modo privatistico che tenacemente caratterizza una mentalità giuridica in cui la conflittualità fra individui e nuclei familiari è fortissima e in cui si chiede al giudice, anche nei contenziosi penali, un ruolo di mediazione e di conciliazione fra le parti. La trattatistica coeva non lo ignora e ne mette in evidenza i limiti. Il procedimento «de partibus» non offre quelle garanzie di snellezza e rapidità che assicura il processo inquisitorio. La presenza degli avvocati fin dalle prime battute rende il procedimento pieno di cavilli, rinvii, eccezioni, rendendone tutt'altro che agevole il percorso.

L'evoluzione giuridica certo, è alla base dell'adozione definitiva di nuove forme processuali, ma va ribadita l'assoluta necessità, che sempre nel XVI secolo la Chiesa romana avverte, di darsi strumenti efficaci per fronteggiare l'eresia e il banditismo, che ne minacciano l'autorità e la stabilità tanto temporale che spirituale. L'affermarsi del processo inquisitorio procede di pari passo con le norme speciali emanate, con le nuove procedure introdotte e con le particolari prerogative attribuite ad alcuni tribunali, su tutti il tribunale della S. Inquisizione. Tutto questo porta decisamente al superamento di un sistema penale in cui il diritto è relegato in una sfera ancora caratterizzata dal particolarismo e dalle motivazioni individuali. Uno stato che vuole imporsi come principale e, per alcuni versi, unico depositario di norme e poteri decisionali, preferisce affidarsi a figure e a istituti discendenti da una filosofia anche giuridica di affermazione dell'autorità centrale.

Legislazione e dottrina coeve e documentazione d'archivio confermano il frequente ricorso, nei tribunali romani di antico regime, agli *jura*

³¹ T. AMBROSINI, *Processus...* cit., p. 5.

specialia, previsti per i crimini «atrociora» ed equiparati, per la loro «pravità», e la loro «esecrabilità», ai delitti commessi dagli eretici ³².

È evidentissima, anche in questo caso, l'analogia, nelle formule, negli istituti, nella ratio fra i provvedimenti che forniscono i tribunali di speciali poteri e le norme che istituiscono il Tribunale della S. Inquisizione, anche in età medioevale. Delitto di lesa maestà, banditismo, stregoneria e, in misura minore, omicidio plurimo e proditorio, violenza carnale, fabbricazione e spaccio di monete false rientrano nei delitti «atrociora», perseguibili con gli «jura specialia». I teorici usano termini come gravame, raggio, lungaggine, per definire i rischi che si correrebbero, in un procedimento ordinario, nel giudicare un crimine atrocissimo. Al contrario, in casi gravissimi, l'iter deve essere snello, veloce, efficace. La formula più usata e più antica è «sine strepitu et figura judicii» (nel medio evo «sine strepitu advocatorum»), altri termini sottolineano la necessità di agire celermente: «raptim», «ex abrupto», «summarie», «velo levato» e, la più perentoria, «ad horas», laddove le ore sostituiscono i tre giorni di rito concessi all'inquisito per formare la sua difesa. Per i reati di banditismo, poi, si è autorizzati a procedere «manu militari», sul campo, riducendo l'iter alla «monitio», alla cattura del reo, alla lettura dei capi d'imputazione e all'esecuzione della sentenza. Lo scopo è quello di ottenere una giustizia *rapida, efficace, esemplare*. Questo nei casi estremi; una forma intermedia, adottata dal Tribunale del Governatore dopo il 1612, è quella di passare senza soluzione di continuità dalle informazioni preliminari ai costituiti, sottoponendo quasi subito l'inquisito ai tormenti, pubblicando e legittimando il processo, ascoltato l'avvocato dei poveri, ma senza accettare prove testimoniali a difesa. Il procedimento «ex abrupto» che Gianbattista Scanaroli definisce «denegatis defensionibus» ³³. I dottori, i giuristi, nel definire le procedure speciali, cercarono di circoscrivere i crimini atroci in un'area non ristretta, ma differenziata di reati caratterizzati dall'esecrabilità e resi necessari da situazioni contingenti. S'illusero, con questa operazione, di conservare, nel suo complesso, il diritto penale, quale si andava affermando in tempi di formazione del diritto moderno, sufficientemente garantito dai vincoli e dalle cautele che pure abbondavano nei loro scritti. Lo Stato Pontificio nel XIX secolo, (ma l'esempio si può tranquillamente estendere agli altri stati italiani ed europei, non esclusi quelli toccati in profondità dalle in-

³² Sugli «jura specialia» nella dottrina v. L. LACCHÉ, *Ordo non servatus. Anomalie processuali, giustizia militare e specialia in Antico Regime*, in «Studi Storici», 1988, n. 2, pp. 361-384.

³³ V. nota 12.

novazioni napoleoniche) nei confronti del brigantaggio che puntualmente e ciclicamente costituisce una minaccia per lo Stato con il suo cumulo di problemi irrisolti, ripropone «eccezionali leggi», «esasperazione di pene», «celerità di giudizi», «difesa breve e solo orale»³⁴. L'età contemporanea eredita, laicizzati, gli «jura specialia», sotto forma di tribunali speciali e giudici in uniforme.

³⁴ ASR, *Commissione Speciale per la repressione del brigantaggio*, b. 1 (1821-1826) carteggio del cardinal Consalvi.

Il tribunale criminale di Bologna nel sec. XVI

di Tiziana Di Zio

«Torrone» era il nome dato comunemente a Bologna alla torre delle prigioni del Palazzo pubblico, usata per le udienze delle cause criminali¹. Da qui il nome che assunse il tribunale criminale cittadino attivo fra i secoli XVI e XVIII, il periodo del così detto «governo misto»². Non richiederò le vicende e la fortuna di tale definizione, ma cercherò di dimostrare come proprio nella magistratura in esame potere centrale e potere locale si siano intrecciati.

Il tribunale del Torrone si affermò nell'ambito di una riorganizzazione del sistema giudiziario concomitante con il passaggio di Bologna al dominio diretto della Chiesa; questo segnò la perdita formale da parte della città di un importante attributo sovrano, l'amministrazione della giustizia criminale che fino alla signoria bentivoliesca era stata esercitata dalla magistratura comunale del podestà e dalla sua curia.

Il periodo che va dal 1512, anno del recupero di Bologna alla Chiesa, alla metà del secolo fu contrassegnato da un tentativo di rinnovamento delle istituzioni giudiziarie della città. La curia del podestà appariva incapace di assolvere il suo compito ed il Legato tendeva ad occuparne gli spazi, forte delle facoltà attribuitegli in quanto rappresentante del papa³. Già nel 1507, dunque ancora al tempo della prima occupazione pontificia, l'appena costituito Senato bolognese paventava il fatto che il Legato avesse l'autorità di deliberare nelle cause senza il consenso e la volontà della magistratura cittadina⁴. I timori non erano infondati: al

¹ ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA (da qui in avanti: ASB), *Assunteria di Torrone*, b. 15 (Miscelanea) — 26 gen. 1536, sentenza dell'auditor criminale del legato.

² Sul concetto di «governo misto» e sua applicazione al regime vigente a Bologna vedi: A. VERRARDI VENTURA, *L'ordinamento bolognese dei secoli XVI-XVII*, in «L'Archiginnasio», LXXIV (1979), pp.181-425; A. DE BENEDICTIS, *Governo cittadino e riforme amministrative a Bologna nel '700*, in *Famiglie senatorie e istituzioni cittadine a Bologna nel Settecento*, Bologna, I.S.B., 1980, pp.9-54.

³ Per un'analisi delle facoltà conferite ai legati di Bologna vedi A. GARDI, *Il cardinale legato come rettore provinciale. Enrico Caetani a Bologna*, in «Società e storia», 1985, pp. 1-10.

⁴ ASB, *Comune, Partitorum* 1, vol. 13, c. 15 v.

tempo del Guicciardini, governatore a Bologna fra il 1531 ed il 1534, al podestà «era inibito il criminale», che il governatore attribuiva al proprio auditore, nonostante gli statuti ne vietassero l'ingerenza⁵.

Per riformare il sistema giudiziario, le magistrature cittadine chiedevano un tribunale collegiale, competente in ogni istanza in materia civile e criminale, una Rota di cinque giudici stranieri nominati dal Senato di Bologna, il quale, però, non intendeva ammettervi uno o più rappresentanti del potere centrale; dal canto suo, la Curia romana non poteva accettare di essere estromessa dall'amministrazione della giustizia criminale. La trattativa era ancora in corso alla fine del 1534: il Senato, vista la determinazione del governo pontificio, proponeva un compromesso secondo il quale le cause pecuniarie fossero giudicate dal costituendo tribunale cittadino della Rota, e quelle che comportavano la pena capitale dall'auditore del Legato, affiancato da due rappresentanti del Senato stesso⁶. Il risultato della trattativa, già brevemente esposto in altra sede⁷, fu la completa separazione della giurisdizione civile da quella criminale: la prima veniva attribuita alla Rota, un tribunale con i requisiti di autonomia voluti dai bolognesi; la seconda rimase competenza del solo auditore del Legato.

Il tentativo di entrare direttamente nell'amministrazione della giustizia criminale venne ripetuto dal Senato, senza successo, nel 1572 ed alla fine del secolo, come testimonia una memoria degli Assunti di Torrione, che suggerisce: «si tenti di fare una Rota criminale... ma nel proporla bisogna avvertire che la nomination resti al Principe... altrimenti non si otterrà»⁸. A quanto pare, dal fallimento degli anni '30 i senatori avevano imparato ad usare una maggior cautela; il risultato, però, fu ugualmente negativo.

Non è, dunque, possibile stabilire una precisa data d'inizio dell'attività del Torrione: comunemente essa viene fissata al 1535, per coincidenza con l'istituzione della Rota, mentre in realtà il tribunale legatizio era attivo già da qualche tempo. La continuità nell'esercizio della giurisdizione criminale è significata anche dalla mancanza di cesure formali nella serie dei registri di atti criminali, fra quelli che, partendo dal 1532,

⁵ ASB, *Senato, Lettere*, s. VII (lettere all'ambasciatore), vol. 13-26 lu. 1536; *Legato, Suppliche*, reg. 11, c. 37v.

⁶ ASB, *Senato, Lettere*, s.l. (copiari), reg. 5, c. 141v-142r.

⁷ F. BORIS - T. DI ZIO, *La Rota di Bologna. Lineamenti per una storia istituzionale*, relazione presentata al convegno *Grandi tribunali e Rote provinciali nel tramonto degli antichi regimi*, Macerata, 8-10 dicembre 1989.

⁸ ASB, *Senato, Istruzioni agli ambasciatori*, 26 mag. 1572; *Assunt. di Torrione*, b. 15, «Avvertimenti circa il Torrione...», s.d. (post 1586).

proseguono senza apprezzabili mutamenti sia nel metodo di verbalizzazione, che nella procedura e nella quantità di processi ⁹.

È forse da attribuire alla continuità dell'esercizio della funzione giudiziaria anche il fatto che, contrariamente a quanto avvenne per il tribunale della Rota, che nasceva *ex novo*, con una struttura nuova e nuove regole fin dall'inizio formalizzate in costituzioni, per il Torrione non si avvertì subito l'esigenza di una raccolta organica di norme che ne stabilisse la struttura e ne disciplinasse il funzionamento. I primi interventi legislativi da parte di legati e governatori, sollecitati dalle proteste avanzate dal Senato, si limitavano a dettare regole sull'attività dei notaî atuari ed a moderare i diritti che essi esigevano sui varî atti ¹⁰. Per trovare una costituzione che abbracci i varî aspetti del funzionamento del tribunale, bisogna arrivare al 1544 ed alla pubblicazione delle *Ordinationes et reformationes* del vicelegato Mignanelli, in cui erano stabiliti requisiti, obblighi e divieti di caponotaio, notaî, bargello ed esecutori, venivano prescritte alcune norme di procedura ed altre relative alla tenuta dei registri e degli atti ¹¹. Le disposizioni contenute in questa costituzione verranno ricalcate dalle successive e rimarranno di fondamento, al di là dei cambiamenti anche profondi nella gestione del tribunale.

Il cambiamento di maggior peso nella storia del Torrione si ebbe certamente con il passaggio della gestione della cancelleria criminale al S. Monte di Pietà di Bologna.

Fino alla metà del Cinquecento le cancellerie criminali dipendevano dai governatori; nel caso di Bologna dal Legato. Nel 1556, per effetto della riforma di Paolo IV che sottraeva le cancellerie criminali ai governatori e ne disponeva la vendita, l'ufficio del notariato del Torrione ven-

⁹ I processi sono brevi e numerosi, si aprono con la denuncia del massaro, della parte lesa o per pubblica notizia, e proseguono con gli interrogatori, spesso, ma non sempre, verbalizzati in forma indiretta ed in latino. Per molti procedimenti viene formata l'inquisizione con le formule di rito e numerose sono le sentenze, sottoscritte dall'auditore o dallo stesso governatore.

¹⁰ ASB, *Senato, Diversorum l.*, vol. 7, c. 74r: *Leges in criminalibus causis ad abolendos Turroni abusus*, 8 feb. 1539, legato Guido Ascanio Sforza, viceleg. Marco Vigerio Della Rovere. La mancata corrispondenza fra repertorio ed una serie di strumenti del Senato, dovuta ad un riordinamento ottocentesco, mi ha impedito di trovare un memoriale per la riforma delle provvisori del notaî (29 nov. 1536), segnalata negli spogli.

¹¹ M. A. GROSCIUS et B. BONARDUS, *Ordinationes et reformationes officii causarum criminalium civitatis Bononiae*, Bononiae 1544. Il testo preparatorio della costituzione, elaborato dal Mignanelli già nel 1541, si trova in ASB, *Senato, Strumenti A.* 24, n. 4. Esaminati nel dicembre del 1541 dai card. del Monte e S. Croce, che li avrebbero voluti «più latini, per non dir più elegantis» (*Senato, Lettere*, s. VII, vol. 17), i capitoli della costituzione ottennero l'approvazione papale e la pubblicazione solo nel 1544.

ne venduto a Virgilio Capozzi, notaio dello stesso tribunale¹². Questi avrebbe provveduto all'ufficio della cancelleria, anche attraverso notaî sostituti, ricavandone i diritti sui varî atti. Ma il Senato bolognese sollecitava una riforma del tribunale criminale e nel 1560 presero avvio le trattative in tal senso con il papa: il Senato chiedeva, fra l'altro, che le tasse sugli atti e gli introiti del tribunale fossero esatti dalla Camera di Bologna o da un luogo pio cittadino, che avrebbe a sua volta pagato i salari di auditori e notaî. Questa richiesta compariva nei capitoli presentati dai bolognesi al nuovo papa, Pio IV, insieme ad altri provvedimenti tendenti a stabilire un maggior controllo del governo cittadino sul tribunale criminale. Il papa non era disposto a ridurre il potere del rettore provinciale e ad accettare un controllo sugli auditori attraverso la presenza preponderante di cittadini nel sindacato; era favorevole, invece, ad un cambiamento nella gestione dell'ufficio dei notaî criminali. Pio IV si diceva contrario a che l'ufficio fosse venale e riteneva opportuno che fosse amministrato da un'opera pia, come si era fatto a Roma, e precisamente dal S. Monte di pietà di Bologna¹³. Ma le difficoltà, denunciate nel carteggio fra Senato ed ambasciatore bolognese a Roma, fecero sì che solo nel 1563 si giungesse ad un accordo ed il Monte acquistasse l'ufficio¹⁴.

Nel 1563 Pio IV emanava la bolla con la quale assegnava ai presidenti del S. Monte di pietà di Bologna i redditi derivanti dall'ufficio del notariato del Torrone e la facoltà di eleggere i notaî attuarî. L'elezione fatta dal Monte era vincolante per il Legato, che la ratificava, e per l'auditore pro tempore, mentre i presidenti avevano l'unico obbligo di scegliere fra notaî che non fossero cittadini od oriundi bolognesi e che fossero idonei all'ufficio. Il notaio deputato doveva raccogliere i proventi del

¹² Sulla vendita delle piazze notarili con competenza penale vedi E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 229. Al provvedimento non dovette essere estranea le necessità finanziarie del papato determinate dalla guerra contro i Colonna. Copia del *motuproprio* di Paolo IV sulle tasse del notariato de' malefici (16 ott. 1555) in ASB, *Senato, Strumenti* A. 38, n. 8. La lettera patente della vendita dell'ufficio a Virginio Capozzi da Teramo (20 sett. 1556) si trova in *Senato, Strumenti*, A. 38 n. 39. Il Capozzi esercitò personalmente l'ufficio almeno fino al 1559, anno in cui venne sottoposto a sindacato, insieme al governatore Conturberbi ed all'auditore Spiriti, condannato (*Assunteria di Magistrati, Affari diversi*, b. 42, fasc. 11) e cedette in affitto l'ufficio a Bartolomeo Faberio (*Senato, Lettere*, s. II, vol. 7, 2 ott. 1560).

¹³ ASB, *Senato, Lettere*, s. VII, vol. 35 — 10 gen. 1560.

¹⁴ *Ibid.* ed in serie II, vol. 7, *passim*. L'ufficio passò dal Capozzi a Ludovico Lupi ed infine al Monte di Pietà per il prezzo, rimasto invariato, di 2500 scudi. M. Maragi (*I cinquecento anni del Monte...*, Bologna 1973, p. 85) afferma trattarsi di un debito che la Camera di Bologna aveva contratto con il Monte e poi addossato alla Camera apostolica, che lo avrebbe risarcito cedendo al Monte il notariato criminale. La bolla di Pio IV si trova in C. SASSI, *Bolle, brevi e provvigioni per il governo del S. Monte di Pietà*, Bologna 1726, pp. 89-102.

tribunale e consegnarli al Monte, che pagava le spese di cancelleria, i salari di auditore e attuari. Ad ulteriore garanzia si stabiliva che referendarî e legati non potessero accogliere suppliche in pregiudizio degli interessi del Monte: questa rischiava di essere un'intromissione non irrilevante nelle prerogative del legato. La bolla sopra citata non segna, tuttavia, il definitivo e completo ingresso del Monte nella gestione del notaariato criminale, che avverrà fra conflitti, ripensamenti e nuove conferme pontificie solo intorno al 1580¹⁵.

La presenza del Monte nel tribunale del Torrione non era un fatto puramente economico, anche se questo aspetto non era certo secondario¹⁶. Si trattava anche di un rilevante fatto politico, dal momento che il Monte, pur non identificandosi con il governo cittadino, si può dire che ne rappresentasse gli interessi, retto com'era da dodici presidenti espressi dai principali ordini della città: un senatore, quattro nobili, quattro «cittadini», un dottore collegiato e due ecclesiastici. La gestione delle pene pecuniarie e dei diritti di cancelleria, il controllo dei notaî, che ricoprivano un ruolo molto importante nell'attività del Torrione, significavano per il governo cittadino la possibilità di esercitare, attraverso il Monte, una grande influenza sull'amministrazione della giustizia criminale, dalla quale era stato estromesso al tempo dell'istituzione del tribunale civile della Rota.

Se il potere cittadino, espresso dal Senato e dal Monte di pietà, si era conquistato uno spazio notevole nel tribunale criminale, a rappresentare il potere centrale c'era, però, l'auditore del Torrione, che del tribunale era a capo. Inizialmente appartenente alla *familia* del legato, dalla quale era stato separato intorno al 1540, l'auditore del Torrione era il

¹⁵ Nel 1567 alcuni «banchetti» o «scabelli», come erano chiamati i quattro posti di notaio, erano ancora occupati da notaî locatarî o sublocatarî (ASB, *Tribunale del Torrione, Mandatorum I*, anno 1567; *Ambasciata bolognese a Roma, Registrum*, vol. 1, cc. 6, 45); nel 1569, anche se erano stati rimossi gli appaltatori, il papa sosteneva che al Monte competevano solo i frutti del tribunale, non la nomina dei notaî, spettante al governatore (*ibid.* c. 45). Finalmente nel 1577 il papa ordinava che i notaî fossero scelti dagli ufficiali del Monte e che fossero rimossi quelli in carica (*Amb. bol. a Roma, Posizioni degli affari*, reg. 327, c. 756).

¹⁶ Nel 1602 gli introiti della gestione del tribunale, a partire dal suo inizio, sono stimati in un memoriale in 140.000 scudi (ASB, *Assunteria di Torrione, Lettere dell'ambasciatore*, 18 sett. 1602). La notizia, di fonte sospetta, andrebbe verificata sui libri contabili del Monte di Pietà, conservati presso l'archivio della Banca del Monte di Bologna e Ravenna, recentemente riordinato ed inventariato da M. Fornasari e P. Mita (*L'archivio storico della Banca del Monte di Bologna e Ravenna (1473-1924)*, inventario dattiloscritto a cura di M. FORNASARI e P. MITA, Bologna 1990). Sui costi e ricavi dell'amministrazione della giustizia vedi: M. CATTINI - M. ROMANI, *Per un bilancio della giustizia in età moderna: costi e benefici*, in *Studi in memoria di Luigi Dal Pane*, Bologna, 1982, pp. 363-369.

giudice criminale, nominato per breve dal pontefice¹⁷ e sottoposto direttamente all'autorità centrale, cui prestava giuramento prima di entrare in carica. Con tutto ciò non poteva dirsi indipendente dal governatore «perciocché con lui conferisce et a lui è tenuto d'obbedire»¹⁸. L'incarico era a beneplacito del pontefice e durava, almeno nel Cinquecento, quanto quello del legato. L'auditore del Torrone, insieme al governatore per un verso ed al bargello per altro, provvedeva all'ordine pubblico, importante funzione non compresa fra quelle descritte nelle costituzioni, ma testimoniata dai bandi e dai registri di decreti. Per quanto attiene all'attività giudiziaria, le costituzioni stabilivano che l'auditore, ricevuta la denuncia, o d'ufficio nel caso di alcuni specifici delitti, dovesse formare l'inquisizione, procedere agli interrogatori e, con le dovute garanzie, alla tortura; infine, esaminati tutti gli atti del processo, egli doveva emanare e sottoscrivere la sentenza¹⁹. In realtà, tolta quest'ultima fase del processo, tutte le altre erano svolte da sottoauditori e notaî, mentre l'auditore si limitava all'esame degli atti per terminare la causa²⁰.

Nelle costituzioni non trova posto e regolamentazione la figura del sottoauditore, che affiancava e sostituiva l'auditore nell'istruzione dei processi e spesso veniva impiegato come commissario specialmente deputato alle cause in materia di annona e grascia. Tutto ciò suscitava il malcontento dei bolognesi, che cominciarono a dolersene già nel 1559: a loro parere il «mal uso di tenere un sottoauditore» era dovuto al troppo lavoro che l'auditore si acquistava intromettendosi nelle cause civili, nonostante il divieto delle costituzioni. Ma nel 1579 i sottoauditori erano diventati due ed il governatore ne giustificava l'impiego con la quantità di detenuti rinchiusi nel Torrone: oltre ottanta. Ed ai primi del Seicento non si metteva più in discussione la liceità dei sottoauditori, ma quali

¹⁷ ASB, *Senato, Strumenti*, A. 24 n. 32 — 12 luglio 1542: si dispone l'assegnazione di legna all'auditore del Torrone, «qui... videtur non comprehendit sub familia neutriusque ipsorum... legati et vicelegati». Tuttavia il primo breve di nomina da me trovato risale al 1559: è quello di Paolo Ranucci, cui si attribuisce l'ufficio di auditore e commissario alle cause criminali di città e contado, «che chiamano auditore del Torrone», con piena e libera autorità (ASB, *Senato, Bolle e brevi*, s. III, vol. 10, cc. 28r-v). La formula si ripete invariata nei brevi dei successivi auditori, che ho esaminati fino al 1591: in essi non compaiono mai la parola *iudex* e le formule *inchoandi...terminandi...* che, nelle facoltà dei legati, indicano i poteri giurisdizionali.

¹⁸ ASB, *Senato, Bolle e brevi*, s. III, vol. 14, c. 67r — 11 nov. 1579: lettera del card. di S. Sisto al governatore di Bologna, Monte Valenti, sulla precedenza che spetta al podestà rispetto all'auditore del Torrone.

¹⁹ Nelle *Ordinationes* del 1544 (*supra* nota n. 11) non trovano luogo norme relative all'auditore; la prima regolamentazione si trova nelle *Ordinationes et reformationes...* del card. Morone (Bononiae, apud A. Giacarellum, 1548), poi ribadita nelle *Recentiores Turroni Bononiae constitutiones* emanate dal card. Borromeo (Bononiae, typis A. Benacci, 1566), cui si rifaranno le successive.

²⁰ ASB, *Assunti di Torrone*, b. 15, «Avvertimenti...» cit.

emolumenti dovessero ricevere e da chi: essendo stati ridotti gli introiti derivanti dagli esami dei testimoni era stata destinata una provvigione di 25 scudi mensili a ciascun sottoauditore, da pagarsi da parte della Camera di Bologna e del S. Monte di pietà, ma entrambi gli enti non apparivano propensi a farlo ²¹.

Alla fine del mandato sia auditore che sottoauditori dovevano sottoporsi al sindacato, quasi sempre esercitato da un collegio di cittadini eletti dal Senato in base al dettato degli Statuti di Bologna. Il sindacato degli «ufficiali del Principe», quali erano auditore criminale e sottoauditori, era stato faticosamente ottenuto dal Senato bolognese, ma le facoltà dei sindacatori non erano stabilite una volta per tutte: anche su questa materia il contenzioso fra Senato e autorità romane si trascinerà fino alla fine del Settecento ²².

Ma la parte più ampia dell'attività del tribunale era svolta dai notaî: non a caso era su di loro che si concentravano con maggiore frequenza i provvedimenti tesi alla riforma del Torrone, fin dall'inizio della sua attività ²³. L'ufficio si componeva di un caponotaio e di un certo numero di banchetti occupati da notaî sostituti. Sia principale che sostituti dovevano essere stranieri e «periti nell'ufficio del notariato delle cause criminali», come recitava il testo del loro giuramento; i notaî sostituti duravano in carica due anni, confermabili una sola volta e rinnovabili dopo dieci anni, mentre il mandato del caponotaio era a beneplacito del Monte. Stando alle costituzioni, il loro numero variò dagli iniziali tre agli otto prescritti dalla bolla di Gregorio XIII nel 1581; in realtà il Senato nel 1559 denunciava la presenza nella cancelleria di ben diciotto notaî e per tutto il secolo si susseguirono disposizioni volte a limitarne il numero o a sancire lo stato di fatto ²⁴.

Secondo le costituzioni, i notaî dovevano tenere i registri in cui scri-

²¹ ASB, *Senato, Istruzioni agli ambasciatori*, c. 43v; *Assunt. di Torrone*, vol. 18 (Lettere all'amb.), 30 mag. 1579 e 18 set. 1602.

²² ASB, *Assunt. di Magistrati, Affari diversi*, bb. 41-45 e altrove.

²³ L'influenza dei notaî sull'andamento dei processi, dovuta al fatto che essi spesso istruivano l'intero processo, e gli abusi connessi a tale pratica erano realtà comune a vari luoghi: cfr. A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, Bologna, Forni, 1966 (ristampa anastatica), vol. VI, p. 1, pp. 232-233 e *supra* nota n. 20.

²⁴ Secondo le *Reformationes* del vicelegato Mignanelli (*supra* nota n. 11) il notaio deputato all'ufficio delle cause criminali poteva tenere tre discepoli e sostituti, eletti con il consenso del legato. I notaî sostituti erano diventati quattro nel 1548 (*Ordinationes...* cit.) e otto nel 1581 (bolla di Gregorio XIII sulla facoltà dei presidenti del S. Monte di Pietà, in *Bolle e brevi...* cit.). Per le denunce del Senato e provvedimenti relativi, vedi: *Senato, Bolle e brevi*, s. III, n. 10, c. 28 (nomina dell'auditore Ranucci); *Assunt. di Torrone* n. 18, 20 dic. 1581; bando dell'auditore F. Ferro, 28 luglio 1575 (raccolta di bandi sul Torrone, Biblioteca dell'ASB): si stabiliva che i quattro notaî sostituti o «capobanchetti» non tenessero più di tre coadiutori per ciascun banchetto.

vere quotidianamente le denunce e tutti gli atti relativi al procedimento stesso. In dettaglio, il notaio che riceveva una denuncia doveva prenderne nota in un diario e sottoporla, personalmente o attraverso il caponotaio, al superiore, cioè al legato o al governatore e, in un secondo tempo, all'auditore, che decideva quali proseguire e quali cassare per lievità dell'infrazione²⁵. Il caponotaio distribuiva a sorte le cause fra i notaî che, da soli o insieme ai sottoauditori, procedevano all'informazione ed all'esame dei testimoni; gli interrogatorî dovevano essere trascritti «verba interpretando secundum verum et sanum sensum... et absque aliqua glosatione»²⁶. A questo punto essi formavano l'inquisizione e ne davano copia all'imputato. Una volta che l'auditore avesse emanata la sentenza, questa andava trascritta nel registro principale, dove il caponotaio annotava le eventuali cassazioni del procedimento o i pagamenti delle pene pecuniarie, sottoscrivendole con la formula «Pro sacro Monte Pietatis...». I notaî, inoltre, dovevano conservare in filze i bandi, le denunce e le scritture prodotte dalle parti; annotare i precetti e le fideiussioni in appositi registri, redigere rubriche di banditi e di condannati in altri registri chiamati «vacchette»²⁷ e consegnare alla *Camera actorum* del Comune una copia in pergamena della sentenza.

Per tutto il Cinquecento non sembra esserci una distinzione di compiti fra i notaî, mentre dal Seicento si trova menzione di due notaî «cavalcanti», che conducevano l'informazione *in loco* dei delitti commessi nel contado e «... fatta la loro relazione non possino più ingerirsi in cosa alcuna... alle cause del Torrone»²⁸. È più tarda, invece, la formalizzazione della distinzione fra scabelli dei processi di città e quelli dei processi di campagna²⁹; mentre nella redazione dei registri la distinzione veniva osservata già dalla fine del Cinquecento.

Dell'ufficio del Torrone, infine, faceva parte un notaio con funzioni

²⁵ Questa, almeno, è la regola stabilita, ma, temo, non osservata, dal momento che in vari tempi memoriali del Senato ne richiedevano il ripristino. Per il Senato era anche un'occasione per riproporre un proprio controllo sul criminale: si chiedeva, infatti, una congregazione settimanale formata dal superiore, dall'auditore del Torrone, dal gonfaloniere e da due senatori (*Senato, Istruzioni* cit. 26 mag. 1572 e 1591). L'esame dei processi in congregazione verrà ripreso nel '700 (*Ambasciata bolognese a Roma, Posizioni* cit., b. 500, fasc. 18: *Decreta et ordinationes... officii Turroni*, legato A. Cusani — 29 ott. 1716).

²⁶ *Ordinationes...* (1541) cit. *supra* nota n. 11, § 16.

²⁷ Al momento presente è stato trovato un solo esemplare di questa serie, una vacchetta relativa ai registri del 1537, piuttosto importante perché supplisce alle notevoli lacune fra i registri di atti di questo anno.

²⁸ Ordini di Clemente VIII sull'osservanza delle costituzioni del Torrone, 25 gennaio 1602, in *Bolle, brevi...* cit. pp. 140-141.

²⁹ *Decreta...* cit. *supra* nota 25.

assai diverse: il notaio civile. Questi si distingueva dagli altri per essere cittadino bolognese ed eletto con incarico triennale dal Senato. Probabilmente l'ufficio del notaio civile, di cui si trova menzione almeno dal 1577³⁰, prendeva origine da quello delle citazioni criminali, retto da un notaio eletto con le stesse modalità, che provvedeva alla consegna delle citazioni a comparire in giudizio. Nella seconda metà del '500 a questo compito si associò quello di revisore dei processi, delle tasse sugli atti e delle spese per le «cavalcate», cioè i sopralluoghi compiuti dai notai del Torrone nel contado; per un ulteriore ampliamento delle sue funzioni, a lui spettava ricevere le fideiussioni dei massari del contado, che fungevano da pubblici denunciatori, e trattare le cause miste e quelle di danno dato, già competenza di un giudice del podestà di Rota³¹. Tutto ciò metteva il notaio civile in grado di controllare la legittimità dell'operato del tribunale e di riferire eventuali inosservanze delle costituzioni al Senato «come ministro da questo totalmente dipendente»³². Egli costituiva, dunque, un'altra via attraverso la quale il Senato esercitava un controllo ed un'influenza sull'amministrazione della giustizia criminale.

L'archivio del tribunale del Torrone si è conservato presso il Monte di Pietà, che, con la gestione della cancelleria criminale, venne acquisendo anche la documentazione da essa prodotta; vi rimase fino all'inizio dell'Ottocento, quando fu trasferito a formare, insieme ad altri archivi giudiziari, il Grande Archivio degli atti civili e criminali, primo nucleo del futuro Archivio di Stato.

Durante il lungo periodo di permanenza nell'archivio del Monte ed in occasione dei successivi trasferimenti il fondo non ha subito massicce dispersioni, né spurghi o riordinamenti che ne abbiano alterato la fisionomia. Manca qualche serie di atti che le costituzioni prescrivevano e

³⁰ ASB, *Senato, Partiti*, vol. 10, cc. 61v, 122v, 141r. Per l'appalto dell'ufficio ed i capitoli dell'ufficiale delle scritte criminali: cfr. *Senato, Strumenti*, A. 24 n. 5 — 7 gennaio 1542.


³¹ ASB, *Assunt. di magistrati, Affari diversi*, b. 38 fasc. 3 (s.d., ma fine sec. XVII). Il notaio spedizionario riceveva le citazioni ordinarie, le registrava nel protocollo e trascriveva quelle da inviare alla «montagna» in un «listino a posta»; a parte erano trascritte anche le citazioni straordinarie con le quali veniva trasmessa l'inquisizione agli imputati. Il notaio spedizionario stipendiava 36 nunzi per il contado e quattro, poi due cursori per la città. Le altre funzioni del notaio civile sono elencate in *Senato, Filze* vol. 51, cc. 37r-42r (23 gen. 1725). Curiosamente, gli Assunti di Torrone, incaricati di riferire al Senato intero, confessavano di non essere riusciti, nonostante le ricerche compiute nella segreteria, a trovare notizie sulla storia di questo ufficio, detenuto per quasi un secolo dalla famiglia Arnoaldi.

³² ASB, *Assunt. di Torrone*, b. 15: «Incombenze, emolumenti e pesi del notaio civile in Torrone», s.d. (post 1744). L'importanza della funzione di controllo del notaio civile è dimostrata anche dallo spazio dedicatogli da Ciro Spontone, segretario del Senato ed autore, all'inizio del '600, di una descrizione del regime bolognese di orientamento filosenatorio: «Lo stato, il governo et i magistrati di Bologna», edito da S. VERARDI VENTURA, *L'ordinamento* cit.

non è possibile dire se siano andate perdute o non siano mai esistite: si tratta delle vacchette dei banditi e dei condannati; dei diari, per tutto il Cinquecento; dei registri e delle copie in pergamena delle sentenze. Con tutto ciò, l'archivio del Torrione è imponente: conta circa 11.000 unità, di cui un migliaio, in stato di grande disordine, sembra costituire la documentazione prodotta dal caponotaio e dal notaio civile; la parte restante, e ben più vasta, consiste di registri e filze di atti processuali che, invece, si dispongono in una serie ricca e piuttosto ordinata. Le maggiori lacune si riscontrano nel primo periodo, del quale rimangono pochi registri: molti sono quelli andati perduti per l'incuria di auditori e notaî. La dispersione dei registri era un problema presente al Senato bolognese, che nel 1550, nei capitoli a Giulio III, chiedeva una maggior cura da parte del superiore: i registri dovevano rimanere presso l'auditore del criminale finché i processi fossero in corso, per essere poi depositati presso il legato o il governatore; nei capitoli presentati a Pio IV, del 1560, si riproponeva una richiesta analoga, ma questa volta le autorità cittadine chiedevano il deposito dei registri del criminale presso la *Camera actorum* del Comune. Ma una conservazione più attenta si ebbe solo con il passaggio della cancelleria criminale all'amministrazione del Monte di Pietà³³. Dal 1560 la serie non presenta vistose lacune: in questo anno, contemporaneamente alla riforma che preludeva alla gestione del Monte, si iniziò ad attribuire ai registri una numerazione progressiva, che sarebbe proseguita ininterrotta fino alla cessazione dell'attività del tribunale nel 1797, e che è tuttora valida. L'unico cambiamento di rilievo si ebbe nel corso del '600, quando ai registri si vennero affiancando filze di fascicoli dedicati a singoli procedimenti. Nei registri, come in seguito anche nei fascicoli, il procedimento è registrato per intero, dalla denuncia agli interrogatori, alla sentenza, che però nella seconda metà del '500 si trova assai di rado. A partire dalla metà del '600 i repertori degli imputati e dei carcerati agevolano la ricerca e nuovi strumenti di corredo potranno derivare dall'identificazione della documentazione del notaio civile. Come si comprende da questa breve descrizione, non si tratta di un archivio che presenti rilevanti problemi di riordinamento: il suo ordine è dato dalla successione cronologica e dalla numerazione progressiva dei registri. Anche in questo modo l'archivio manife-

³³ ASB, *Senato, Istruzioni* cit., «1550. Istruzione alli S.ri Amb.ri mandati a papa Iulio III»; *Senato, Bolle e brevi*, s. III, vol. 13, c. 46v (6 maggio 1560). Fra i capitoli presentati a Pio IV, quello relativo alla conservazione dei registri ottenne il *placet*, fatta salva l'autorità del governatore, ma in *Senato, Lettere*, s. II, vol. 7 (2 ott. 1560) si denuncia l'inosservanza della disposizione e la richiesta deve essere reiterata nei capitoli a Gregorio XIII (*Bolle e brevi* cit., c. 242v — 1 lu. 1572).

sta la continuità nell'attività del tribunale e nella conservazione della sua documentazione, affidate ad un'importante istituzione cittadina, quale il Monte di Pietà: una testimonianza ulteriore dell'intreccio fra potere centrale e potere locale che si realizza nel corso del '500 nell'amministrazione della giustizia criminale a Bologna e che, pur nel mutevole gioco degli equilibri fra i due poteri, continuerà a sussistere fino alla caduta del regime.



Le costituzioni e i bandi di Sisto V: l'amministrazione della giustizia tra accentramento e crisi dello Stato pontificio *

di Michele di Sivo

Lo studio del quinquennio sistino (1585-1590) — che quanto all'ordine pubblico è tra i più fecondi ed intensi del «secolo di ferro» — non può rimanere confinato nei suoi limiti cronologici. Si correrebbe altrimenti il rischio, come è già avvenuto in passato, di guardare al pontificato di Sisto V o come ad una parentesi di centralismo istituzionale aperta e chiusa con lui e senza grandi conseguenze sul futuro dello Stato pontificio e della società, o come al primo esempio di formazione di uno Stato accentrato in rotta di collisione col particolarismo feudale nell'Italia centrale.

Affinché l'osservazione e l'analisi di questo periodo sia la più completa possibile è necessario collocare i bandi e le costituzioni sistine nell'ambito della documentazione complessiva precedente. Porre al centro della ricerca gli anni 1585-90 significa quindi fare di quel lustro un osservatorio «di comodo», il *terminus ad quem* cui riferirsi come il momento estremo della gestione dell'ordine pubblico, che poteva aver modificato non solo le istituzioni preposte ma la cultura giudiziaria.

* Questo intervento è una parte del lavoro di ricerca su Sisto V avviato per iniziativa dell'Archivio di Stato di Roma di concerto con il Centro studi per la cultura e l'immagine di Roma in occasione del V Centenario del pontificato di papa Peretti. Il lavoro dell'Archivio di Stato di Roma spazia dallo studio dell'amministrazione dell'economia e del fisco all'assistenza sociale e alla giustizia. Il gruppo che si occupa di quest'ultimo argomento — costituito, oltre che dal relatore, da Gabriele Parola e Raffaella Barbicini e coordinato da Augusto Pompeo — sta studiando le costituzioni, gli editti, i bandi del pontefice, del camerlengo e del governatore di Roma e i processi del Tribunale del governatore nel quinquennio 1585-90.

I risultati del lavoro generale saranno oggetto di una edizione delle fonti normative e dispositive emanate durante il pontificato sistino conservate presso l'Archivio. Un secondo obiettivo è inoltre l'edizione di tutti i documenti relativi all'ordine pubblico emessi in questo lustro e conservati nell'Archivio di Stato di Roma, nell'Archivio segreto vaticano e nella Biblioteca Casanatense accompagnati da saggi critici.

In primo luogo occorre dire che lo studio delle costituzioni e dei bandi non può, per la natura dei documenti presi in esame, anche se conservati in gran quantità, dare risposta alle domande sugli effettivi risultati della politica dei pontefici; paradossalmente si potrebbe affermare che una grande produzione di atti reiterati, tesi a centralizzare il controllo dell'amministrazione dello Stato sia in taluni casi segno di una grande disgregazione del potere reale. Da questi documenti sulla criminalità è tuttavia possibile far emergere una tendenza, un mutamento di mentalità il cui contesto e le cui conseguenze sono poi da studiare su fonti diverse da queste, come segnatamente sulla materia è stato fatto da Irene Polverini Fosi con il bel libro *La Società violenta*¹.

A proposito dei tentativi di centralizzazione dello Stato pontificio in relazione ai problemi dell'ordine pubblico, l'A. fa notare come ci si muova in questa direzione già con Pio II nella seconda metà del Quattrocento, e come però in quei tentativi mancasse del tutto la capacità di sciogliere i legami che gli organi preposti, nonché gli ufficiali e gli esecutori di giustizia, avevano nelle loro località, di allentare le pressioni che li indebolivano di fronte ai potentati feudali o modificare la facoltà di amministrare le proprie funzioni con criteri personalistici². Mancava del tutto insomma quello che per Federico Chabod era l'elemento distintivo dello Stato accentrato del Rinascimento, ovvero la formazione di un'organizzazione militare centralizzata e il consolidamento di un corpo di ufficiali civili³.

È soltanto intorno alla metà del secolo che lo Stato pontificio si pone in termini nuovi il problema della giustizia secolare e tenta di affrontarlo con iniziative non contingenti, come le riforme dei tribunali di Pio IV e la politica centralizzatrice di Pio V. Tale tentativo fu parallelo alla maggiore articolazione della casistica e al conseguente aumento del numero dei reati previsti.

Nel primo trentennio del secolo l'amministrazione della giustizia risulta limitata alle pene per banditismo, a quelle previste per le comunità e i nobili che si sottraggano alla lotta contro di esso e a quelle per il reato di porto d'armi. Man mano che ci si avvia alla fine del secolo, e in particolare con Sisto V e il suo governatore di Roma Mariano Pierbenedetti, si giunge ad una normativa molto più ampia che, insieme all'impo-

¹ I. POLVERINI FOSI, *La Società violenta*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1985.

² *Ibid.*, pp. 33-36.

³ F. CHABOD, *Scritti sul Rinascimento*, Torino, Einaudi, 1967, pp. 591-623. Ritroviamo queste osservazioni in M. CARAVALE - A. CARACCILO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino, Utet, pp. 352-353.

nente e macroscopico fenomeno del banditismo e dei reati correlati, considera una vasta gamma di altri crimini come l'adulterio, il vaticinio, lo stupro, il meretricio e il lenocinio, la bestemmia, il matrimonio fra consanguinei e quello con eunuchi, il comportamento scorretto nelle scuole e nell'università fino alle scritte sui muri della città e nei luoghi pubblici e alle censure agli autori degli avvisi.

Tale fenomeno può essere esaminato secondo molti piani di lettura il primo dei quali — praticamente obbligato tanto è evidente — è all'interno del molto discusso tentativo di centralizzazione del potere e in questo caso dell'amministrazione della giustizia. Per studiare questo aspetto ci è sembrato poco proficuo orientare l'indagine tutta e solo sul rapporto tra Stato e nobiltà. Si tratta di individuare non soltanto i luoghi in cui lo Stato si pone in contrasto con le famiglie aristocratiche, ma le zone della sua stessa amministrazione dove esso ritiene di intervenire per liquidare quei rapporti di dipendenza personali che siano ostacolo all'azione di uno Stato sovrano.

Una decisione gordiana in questa direzione fu quella di Pio V e del suo *motu proprio* del 12 giugno 1570 in cui, per rimediare al disordine dei molteplici ordinamenti relativi alla cattura dei banditi, si impone che nessuna autorità pubblici nuovi bandi al riguardo o proceda alla liberazione di banditi senza l'ordine del pontefice⁴.

Questo atto forte di papa Ghislieri acquista una sua maggiore definizione se insieme al *motu proprio* appena citato si legge quello di qualche settimana successivo (11 agosto 1570) in cui si riconosce l'autorità del governatore di Roma⁵. Perché la necessità di questa conferma se non per dire che dopo l'azzeramento delle funzioni delle autorità pubbliche sarebbe dovuta emergere quella del governatore?

Nel periodo sistino l'autorità del governatore era già consolidata e sulla linea della centralizzazione si giunge fino a individuare nel controllo dei funzionari minori un'altra strada da seguire. Tra il luglio e il novembre del 1585 — Sisto V era stato eletto ad aprile — i primi atti si segnalano subito per la definizione dei due aspetti del problema; da un lato si chiede ai nobili e ai magistrati di combattere il banditismo unendo le forze delle comunità e dei feudi confinanti, prevedendo pene pecuniarie per le intere comunità⁶ e dall'altro emerge il tentativo di controllare le speculazioni e gli illeciti compiuti dagli ufficiali dello Stato, dai

⁴ ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (d'ora in poi ASR), *Bandi*, b. 4.

⁵ *Ibidem*.

⁶ Per il periodo sistino vedi ASR, *Tribunale del governatore di Roma, Processi*, 1585-90, buste 196-240.

bargelli fino ai governatori, che vengono invitati a non usare il loro ufficio per ottenere «introiti impropri»⁷. Nello stesso atto il pontefice stabilisce che all'inizio di ogni mese si provveda al censimento dei militi e che la mercede per le esecuzioni civili e criminali resti nei limiti fissati e non superi la giusta tassa, che dev'essere pubblica. Se si considera che era con quegli «introiti impropri» che poteva perpetuarsi il principio feudale del rapporto di dipendenza personale, si può immaginare la difficoltà di realizzare gli scopi prefissi, difficoltà testimoniata dal fatto che questa questione si trova ripetuta in diverse forme nei bandi e nelle costituzioni successive.

Che tali norme si ripetessero anche per i guardiani delle carceri a proposito delle tariffe nelle prigioni non deve far pensare all'intenzione di un generico appello al buon costume. Su questa linea di indagine noi troviamo infatti l'istituzione di organi esecutivi minori preposti al controllo degli ufficiali.

In esecuzione di un *motu proprio* del 5 aprile 1588, il 24 agosto 1588 il camerlengo dava vita ad un ufficio per la registrazione delle esecuzioni civili e criminali nelle importanti province di Ancona, Ascoli e altre città delle Marche e dell'Umbria come Terni, Spoleto, Narni, Orvieto⁸. Quest'ufficio doveva essere l'obbligatorio riferimento per tutti gli ufficiali ed esecutori, e veniva affidato ad un certo Gentile Boninfante e ai suoi sostituti nelle città in questione. Si trattava di un organismo con facoltà di detenere armi ed esso stesso sottoposto all'obbligo della registrazione delle esecuzioni sotto pena pecuniaria. Qui abbiamo un tipico esempio di contraddizione centralismo/particolarismo. Il nuovo corpo di Gentile Boninfante doveva controllare gli ufficiali, ma dovendo essere le registrazioni pagate a quest'ultimo si lasciava inevitabilmente lo spazio perché si potesse insinuare il vecchio utilizzo particolaristico delle cariche.

Nel corso di tutto il XVI secolo sono frequenti le iniziative per controllare e limitare l'arbitrio dei singoli funzionari con atti che raccolgono le norme precedenti su questo argomento e le arricchiscono e definiscono ulteriormente, riducendone il carattere occasionale. Nelle *costituzioni* del 13 e 15 marzo 1589, che confermano costituzioni analoghe di Sisto IV e Pio IV⁹, non solo si stabiliscono i limiti delle pene pecuniarie che non possono essere decisi dai governatori locali, ma si demandano i compiti amministrativi relativi a tali pene per procedimenti giudiziari al te-

⁷ ASR, *Bandi*, b. 6 n. 91, b. 294. ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Armadio IV-V*, vol. 231 n. 19; BIBLIOTECA CASANATENSE, *Per. Est.*, 18.2³ n. 253.

⁸ L'editto del camerlengo in ASR, *Bandi*, b. 294; ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Armadio IV-V*, vol. 49 n. 335; BIBLIOTECA CASANATENSE, *Per. Est.*, 18.2² n. 58.

⁹ ASR, *Bandi*, b. 7, b. 440 n. 418; BIBLIOTECA CASANATENSE, *Per. Est.*, 18.2¹ n. 58 e ASR, *Bandi*, b. 7, b. 294 n. 43, b. 505, *Bullarium* 5/1 p. 47; BIBLIOTECA CASANATENSE, *Per. Est.*, 18.2² n. 112.

soriere della Camera apostolica, il quale diventerebbe, nella lettera di questa costituzione, l'unico organismo di riferimento per le autorità locali. Si impone inoltre ai governatori di non diffondere le copie dei processi prima dell'emanazione della sentenza.

Come già notato, documenti come questi non ci danno il senso di quanto e cosa di quegli intendimenti si realizzasse, né ci aprono varchi per comprendere meglio quello che già sappiamo sul ruolo dei tesoriери della Camera apostolica e sul risvolto personalistico del loro potere; tuttavia una visione d'insieme di questa documentazione è l'unica che può mettere in rilievo gli elementi di novità che non stanno nei singoli provvedimenti, ma nell'ispirazione comune che si intravede di muoversi con atti coordinati, impressione forse accentuata dalla loro concentrazione in un lasso di tempo relativamente molto breve.

La necessità di mettere sotto controllo gli ufficiali e i magistrati potrebbe far parte di una linea consistente volta alla realizzazione di un governo dell'ordine pubblico in grado di controllarne i molteplici aspetti.

Il 5 novembre 1585 il governatore di Roma emana un noto *bando*¹⁰ col quale impone alla popolazione l'uso di un documento attestante lo status di non-bandito e la denuncia da parte di massari e padroni di casali dei nomi delle persone adibite al lavoro. Non si tratta solo di una norma di nuovo tipo, nella quale si avverte l'impellenza di dover identificare la singola persona astratta dalla sua comunità di provenienza, ma è anche un'idea che avrebbe dovuto necessariamente implicare il conseguente mantenimento di un corpo di ufficiali che rispondessero allo Stato.

Quello del certificato di non-bandito sarebbe stato — se realizzato — uno sforzo enorme per l'amministrazione pontificia, col quale il governatore, in linea con il pontefice, cercava di affrontare forse il più difficile dei problemi relativi al banditismo: isolare i banditi — i quali, come viene esplicitamente detto, si mescolavano ai lavoratori delle masserie e ai pescatori — dalle loro comunità.

È fuor di dubbio che nessuno di questi obiettivi si realizzerà, né è dato affermare tout court che fossero obiettivi guidati da una concezione moderna di Stato. Ciò che possiamo affermare è, più modestamente, che il superamento dell'occasionalità delle norme è accompagnato alla coscienza che le istituzioni giudiziarie dello Stato pontificio mancavano

¹⁰ ASR, *Bandi*, b. 410; ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Armadio IV-V*, vol. 57 nn. 54, 61, vol. 48 n. 32, vol. 232 n. 81, vol. 105c n. 175, vol. 214 n. 185, vol. 235 nn. 13, 153.

della capacità di controllo dal centro e che questo era invece un problema maturo cui dare risposte urgenti.

Secondo il Pastor quest'ultimo bando fu la reazione al rapimento di un mercante da parte del bandito Giovanni Valente, che richiese un riscatto di diecimila scudi¹¹. Non siamo in grado di confermare se questo episodio fosse la causa immediata del bando, ma lo strumento utilizzato sarebbe stato — nel caso di piena realizzazione — una sorta di censimento di massa, quindi un provvedimento generale e di vaste proporzioni per un caso specifico di banditismo. Quindi quella di Giovanni Valente, la cui testa era già esposta a Castel Sant'Angelo il 24 dicembre dello stesso anno, più che una causa fu verosimilmente un'occasione.

Sull'altro aspetto del problema dell'accentramento del potere, ovvero i limiti posti ai feudatari, si ha una produzione assai più ricca lungo tutto l'arco del secolo, che sappiamo essere in parte disattesa o conseguenza dei conflitti tra le famiglie dei pontefici e le singole famiglie aristocratiche.

Fino al Sacco di Roma del 1527 la politica pontificia sull'ordine pubblico è sostanzialmente scandita dalle minacce ai baroni e alle comunità inerti di fronte al banditismo. La pena è pecuniaria o, in diversi casi, la confisca dei beni, come nelle costituzioni e le bolle di Giulio II¹², o pene comunque gravose, sulla carta, sotto Leone X, della cui *Bolla* del 1° settembre 1518 si conserva nell'Archivio di Stato di Roma il manoscritto della minuta¹³, e sotto Clemente VII, il quale prevede la scomunica e nel 1526 aggiunge il divieto opposto ai nobili di consentire l'arruolamento dei loro sudditi al soldo d'altri, in pratica una richiesta all'aristocrazia di tener saldi il suo potere ed il controllo dei contadini e dei soldati in quegli anni di grandi movimenti di mercenari¹⁴.

Dal papato di Pio IV le costituzioni e i bandi su questi temi si fanno numerosissimi e giungono spesso a prevedere per baroni e comunità il gravissimo reato di lesa maestà che comportava la pena di morte e si configurava come vero e proprio affronto allo Stato della Chiesa¹⁵. Tra le *costituzioni* più dure sulla nobiltà troviamo in prevalenza quelle di Si-

¹¹ L. VON PASTOR, *Storia dei papi dalla fine del Medioevo*, vol. X, Roma, Desclée e C., 1955, p. 65.

¹² COMUNE DI ROMA, *Regesti di Bandi Editti Notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla città di Roma ed allo Stato pontificio*, Roma 1920-25, vol. I, pp. 5-6 n. 26 del 27 novembre 1505; vol. II, pp. 6-7 nn. 31-38 dell'8 novembre 1504.

¹³ ASR, *Bandi*, b. 1.

¹⁴ *Ibid.*, 12 giugno 1524; COMUNE DI ROMA, *Regesti...* cit., vol. I, p. 9 n. 48.

¹⁵ Vedi ad esempio la *Bolla* di Pio V del 5 luglio 1566 in ASR, *Bandi*, b. 3.

sto V. Quella del 19 febbraio 1587 le compendia un po' tutte: si proibisce ai baroni, ai feudatari e ai magistrati delle comunità a qualsiasi titolo, anche quando i propri beni siano minacciati, di formare milizie armate e di chiamare alle armi la popolazione¹⁶. In caso di cattura è obbligatoria la consegna dei rei ai podestà e ai magistrati.

A ben guardare norme come questa dovevano comportare un freno, almeno nelle intenzioni, allo strapotere dei feudatari dotati di loro milizie più che ai magistrati e agli ufficiali dello Stato, ai quali viene infine comunque affidato il compito di prendere in consegna gli autori dei reati. Anche le pene sono particolarmente pesanti soprattutto per i nobili. Per lesa maestà e ribellione alla Chiesa è prevista la privazione e la conseguente devoluzione al fisco di tutti i privilegi, feudi e uffici fino al coinvolgimento di tutti i discendenti, l'esilio dal territorio dello Stato e la demolizione delle fortezze. Oltre a ciò, i privati che fossero stati usurpati dai nobili ritenuti colpevoli sarebbero reinsediati nei loro possessi. La procedura è la meno appellabile: per inquisizione.

Si tratta della costituzione più severa di Sisto V sulla nobiltà e, se può essere utile per formulare un giudizio, improntata a grande solennità formale, completa di tutti i segni diplomatici e delle sottoscrizioni, che invece raramente si trovano in altre costituzioni. Per trovare un documento precedente dello stesso tenore dobbiamo risalire a sedici anni prima, al *bando* del governatore di Roma Monte Valenti del 12 febbraio 1571 — il papa era Pio V — che condanna la formazione di eserciti senza licenza, ma che, pur prevedendo la confisca dei beni, si presenta meno incisivo nel contenuto e, trattandosi di un documento del governatore e non del pontefice, meno solenne nella forma¹⁷.

Di rilievo in questo atto è semmai proprio il fatto che era il governatore a regolare una materia generalmente propria delle costituzioni pontificie. Per quanto il governatore avesse la facoltà dell'*oraculum vivae vocis* i suoi provvedimenti contro la nobiltà non sono numerosi. L'altra eccezione a questa regola si trova sempre sotto Sisto V nel 1589 con un bando molto interessante di Mariano Pierbenedetti in cui — caso unico — si fa esplicito riferimento a tutto lo stato ecclesiastico e si proibisce ai nobili di arruolarsi in eserciti stranieri senza licenza del governatore locale; si estende inoltre il divieto a tutti i sudditi, prevedendo la pena di morte per i responsabili e per chi evitasse di denunciarli. Dopo aver sta-

¹⁶ ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Bandi sciolti*, vol. 2 n. 54; BIBLIOTECA CASANATENSE, *Per. Est.*, 18.2² n. 183.

¹⁷ ASR, *Bandi*, b. 410.

bilito che la pena per i contumaci si trasferisce ai parenti più prossimi si precisa che la procedura è l'inquisizione¹⁸.

Quanto alla radicalità della normativa delle pene, si conferma qui la risaputa, straordinaria durezza della giustizia sotto Sisto V, ma un altro problema interessante, e forse meno studiato, aperto da questo tipo di bandi è il ruolo delle comunità e delle famiglie nella giustizia del XVI secolo.

Fino ad un certo momento il principio della correttezza delle comunità è in simbiosi con la corresponsabilità nell'arresto dei banditi e dei criminali: le comunità hanno l'obbligo di arrestare i rei e quindi sono responsabili di un mancato arresto che si traduce subito in complicità obiettiva.

Nell'ultimo trentennio del Cinquecento questa simbiosi sembra spezzarsi, riducendosi la possibilità di azione delle comunità e permanendo invece la categoria della correttezza. Proprio grazie alla estremizzazione avvenuta con Sisto V è possibile studiare e vedere meglio questo problema, come se fosse sotto una lente d'ingrandimento e rilevare anche alcuni fenomeni nuovi.

Nella pari responsabilità dei membri della famiglia del reo sembra esserci infatti qualcosa di più di una radicalizzazione delle norme sulla correttezza delle comunità; è un mutamento qualitativo nel concetto di colpa.

Per tutta la prima metà del secolo non è precisata alcuna regola precisa per l'arresto degli omicidi e dei banditi, né per la loro liberazione. I pontefici si limitano ad ingiungere a comunità e baroni l'arresto contro la pena di ammende e confische e a confermare quanto stabilito da Giulio II e Leone X nel primo decennio del secolo.

Ancora nel *breve* del 1° maggio 1551 Giulio III dichiara le comunità responsabili delle grassazioni avvenute nei rispettivi territori senza nulla aggiungere¹⁹. È con Pio V che per la prima volta — con il *motu proprio* del 26 aprile 1564 — si vieta espressamente alle comunità di liberare i banditi in forza degli statuti locali senza l'ordine del pontefice²⁰.

Come detto, ciò non significò un conseguente alleggerimento dei gravami penali sulle comunità, anzi dal punto di vista della responsabilità oggettiva dei reati la situazione peggiorò di molto; intere comunità venivano sempre più chiamate a rispondere dei reati compiuti dai loro membri.

Questo principio rimane saldo nella congerie di bandi, editti e costi-

¹⁸ *Ibidem*; ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Armadio IV-V*, vol. 214 n. 153.

¹⁹ ASR, *Bandi*, b. 293.

²⁰ *Ibid.*, b. 2.

tuzioni del XVI secolo; da questi non sembra mai pervenire un accenno all'abbandono di questo lontano retaggio delle leggi «barbariche».

Siamo quindi molto lontani dalla strada del diritto fondato sulla responsabilità individuale ed esercitato da uno Stato sovrano, ma sarebbe una forzatura pretendere di far parlare questi documenti in un senso o nell'altro. A noi è sembrato importante identificare quei punti che possono aver rotto la tradizione, senza incanalarli necessariamente verso ipotesi evoluzionistiche del diritto positivo. Nel coacervo di posizioni, spesso contrastanti, compare sin dal 1564 il concetto della irresponsabilità delle comunità nell'amministrazione della giustizia criminale. La normativa di Sisto V porta alle estreme conseguenze questa linea non solo perché, come abbiamo visto, prevede organi di controllo sugli stessi ufficiali preposti all'arresto, ma perché si pone l'obiettivo di disgregare le comunità e rompere la solidarietà tra i membri delle famiglie attraverso un uso senza precedenti della delazione e del pentimento premiati.

Nel quinquennio sistino il concetto di complicità si allarga a chiunque conosca un reo o sappia di un reato senza denunciarlo. In questo nuovo contesto il parente che non denuncia è sempre un complice ed è punito con la stessa pena prevista per il reo, è «contaminato» dal reato del consanguineo.

Dei diversi documenti che potrebbero esaminarsi su questo argomento il *bando* del governatore del 1° marzo 1587 è emblematico per tutti, perché raccoglie tutte le disposizioni sulla famiglia²¹. I parenti e i complici sono qui puniti con la stessa pena dell'autore del reato; è sufficiente un solo testimone, non è richiesto alcun parere dei giudici secondo la formula *sine strepitu*, i parenti fino al quarto grado devono pagare le taglie e se ciò non è possibile paga tutta la comunità; la denuncia è segreta e se l'accusatore è un parente è esentato dalle pene e dal pagamento delle ammende, la procedura è d'ufficio e per inquisizione.

Il fatto che le conseguenze di questa politica furono contrarie agli obiettivi prefissi, perché molti accusati senza aver compiuto il reato si ritrovarono obiettivamente banditi, non è oggetto di questa ricerca, ma sarebbe interessantissimo studiare le conseguenze di un intervento così pesante dell'autorità non solo sul banditismo ma anche sulle tradizioni secolari che reggevano la vita delle comunità e delle famiglie.

Tornando ai nostri documenti rileviamo come con queste norme venga sconvolta l'idea di accusa e di colpa. Accusare diviene una sorta di li-

²¹ *Ibid.*, b. 6 n. 149, b. 410; ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Armadio IV-V*, vol. 57 n. 59, vol. 208 n. 65, vol. 232 n. 84, vol. 235 nn. 16, 17.

berazione dalla responsabilità di un reato comunque commesso, o come reo o come testimone o anche solo come parente.

Spesso i bandi obbligano i parenti dei banditi di età compresa fra i dieci e i sessant'anni e fino al terzo grado di parentela o alla denuncia del congiunto o all'allontanamento dalla città e alla presenza giornaliera davanti agli ufficiali fino alla cattura del bandito. La pena per non essersi allontanati dalla città non è lieve: dieci anni di galere per gli uomini e la frusta per le donne.

Questo concetto di colpa, che può essere visto come l'estensione massima della tradizionale visione della comunità come soggetto e referente per lo Stato, viene però assunto nella cultura giudiziaria, dandogli quasi una validità *erga omnes*, per tutti i reati, anche quelli molto lontani dal banditismo. Basta spostarsi verso reati minori come la bestemmia per rendersi conto di questo fenomeno.

A proposito di questo crimine, nel corso della prima metà del secolo noi registriamo un comportamento dell'autorità pressoché codificato; i bestemmiatori erano generalmente puniti con ammende, tratti di corda e se recidivi per la terza o in alcuni casi quarta volta con il taglio della lingua; si può trovare anche la messa alla berlina e poi sempre il taglio della lingua²². Successivamente la procedura si complica e si arricchisce di elementi sofisticati, compare l'equivalenza del reato del testimone renitente con quello del bestemmiatore, equivalenza confermata nel periodo sistino con l'aggiunta che in caso di pentimento del colpevole principale e di denuncia del testimone renitente la pena è trasferita esclusivamente su quest'ultimo²³.

Questo schema è concettualmente lo stesso delle cosiddette *nominationi* dei banditi, ovvero la possibilità di essere liberati attraverso il pentimento proprio o di altri o attraverso la denuncia fatta contro altri banditi; il tutto eseguito con una valutazione che deve essere stata molto arbitraria della maggiore o minore gravità delle colpe del bandito autore della denuncia e di quello denunciato²⁴.

Leggendo questi documenti sul pentimento si resta colpiti dalla larghezza del concetto di colpa, affrontata però con grande risolutezza e con una casistica talvolta accurata. Il reato sembra assumere contorni

²² COMUNE DI ROMA, *Regesti...* cit., vol. I, p. 5 n. 25 del 13 novembre 1504, pp. 14-15 n. 80 del 17 marzo 1543, p. 42 n. 259 del 27 marzo 1566; vol. II, p. 29 n. 218 del 6 giugno 1555, p. 78 n. 618 del 1° aprile 1566, p. 124 n. 986 del 6 gennaio 1583.

²³ ASR, *Bandi*, b. 410; ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Armadio IV-V*, vol. 232 nn. 87, 88, vol. 235 n. 19, 6 gennaio 1586.

²⁴ Questa arbitrarietà si evince chiaramente dalla lettura dei verbali della serie *Processi*. Uno dei primi casi che si incontrano nel periodo sistino è quello di Alessandro e Mario, banditi che ucci-

sempre più rarefatti, quasi quelli di una colpa originaria; si estende fino a coincidere con la colpa in senso teologico. Non a caso Sisto V infligge spesso ai banditi l'appellativo di eretici e ciò non deve sembrare solo il segno di una confusione dovuta all'estrema tensione del momento, ma potrebbe essere invece la spia per interpretare una matrice della cultura giuridica del tempo.

Quanto è estesa e cosa comprende la zona di intersezione tra i processi e le indagini dell'Inquisizione contro gli eretici e le categorie con cui i pontefici della seconda metà del XVI secolo affrontarono l'ordine pubblico? Quale il rapporto fra questo eventuale nesso e la tendenza accentratrice nell'amministrazione della giustizia?

Ecco un terzo piano di lettura di questo materiale che è tutto da sviluppare.

dono il loro compagno Bastiano, il cui cadavere viene trovato orrendamente mutilato. Interrogati il 21 dicembre 1585 i due sperano per questa azione di poter essere liberati dal bando. In una noterella del verso dell'ultima carta della documentazione relativa al loro caso si legge invece che: «Nominatio potest concedi pro equali de altero bannito pro equali vel minori delicto, sed ipsi Alexander et Marius non possunt rebanniri...»



Organi giurisdizionali tra Marca e ducato di Urbino nei fondi dell'Archivio di Stato di Ancona

di Roberto Domenichini

«[I] Giudici attuali; cioè che conoscono e dicono le cause con l'autorità pubblica o privata... sono di due specie: la prima è di coloro li quali siano unici e singolari, ... la seconda di coloro, i quali costituiscono un collegio, o veramente un tribunale collegiale col titolo di Ruota o di Senato, o di Consiglio, o di Congregazione e simile: però così l'una come l'altra specie si distingue in altre due specie; cioè che altri sono quelli li quali siano non solamente Giudici delle cause, ma ancora governatori de' luoghi, sicché facciano tutte le parti del governo politico, e civile, ed anche della giudicatura... Ed altri sono coloro i quali non abbiano la cura né peso alcuno circa il governo pubblico o sia politico o sia etico di quel luogo e di quel popolo, ma che solamente siano deputati per giudici delle cause contenziose contraddistinti dalli Governatori, o Magistrati conforme insegna la pratica particolarmente delle Città grandi... Come ancora altro è il giudice ecclesiastico, ed altro è il secolare; ed altro è l'ordinario ed altro è il delegato ricevendo l'una e l'altra specie le sue distinzioni: cioè che altro sia il Giudice ordinario, con la pienezza della giurisdizione in tutti i generi di cause spettanti al suo foro, senza distinguere le gravi dalle piccole, come (per esempio) è un Vicario Generale o un Governatore, ed altro è quello sia ordinario, ma solamente per un certo genere di cause piccole, che i giuristi dicono Brevi: e sono i Vicari foranei delli luoghi della diocesi: o veramente li Podestà delle terre»¹.

Questa descrizione delle diverse «specie di giudici», offerta dal cardinale Giovanni Battista De Luca nel suo celebre *Dottor volgare*, ci con-

¹ G. B. DE LUCA, *Il dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge Civile, Canonica, Feudale e Municipale...*, Colonia 1755, lib XV, t. V, p. 20.

sente di individuare anche magistrature operanti in antico regime nei territori che attualmente costituiscono la provincia di Ancona.

Precisiamo subito che in questa area geografica, ad eccezione del consolato dei mercanti di Ancona, non sono presenti tribunali collegiali², quindi nessuna Rota né «grandi tribunali». La giustizia secolare è solitamente amministrata da governatori, o podestà o commissari con responsabilità anche politiche e civili e competenze territoriali piuttosto limitate.

Inoltre, esclusi i governatori, i quali — come si dirà — sono quattro, gli altri, podestà, pretori o commissari — i termini impiegati sono diversi a seconda delle consuetudini locali — celebrano solo «cause piccole» o «minori», quelle che i giuristi dicono «brevi»³.

Tenuto conto della natura di tali giudici, si rende necessaria una breve digressione sull'assetto geografico-amministrativo di questi territori in antico regime, assetto che, come è stato opportunamente osservato, risulta in gran parte «incardinato in circoscrizioni ricalcate sulla distrettuazione giudiziaria»⁴.

L'odierna provincia di Ancona è il risultato della riunione di aree non del tutto omogenee, che hanno sperimentato in antico regime sistemi amministrativi differenti⁵. Basti pensare, ad esempio, che mentre ampie aree del territorio in esame costituiscono parte di quella che viene

² Altra eccezione è rappresentata dal tribunale della sanità in Ancona, organo collegiale costituito dai provvisori della sanità. Dell'attività giurisdizionale svolta da questi, restano circa una decina di buste dall'inizio del Seicento al 1733, conservate nell'archivio comunale di Ancona, depositato presso il locale archivio di Stato.

³ Nelle terre *immediate subiectae* della Marca e nei *castra* le funzioni giurisdizionali «minori» sono esercitate da magistrati denominati generalmente podestà; occorre precisare però che, mentre i podestà delle terre sono di nomina sovrana, quelli dei *castra* vengono solitamente designati dalle rispettive città o terre *immediate subiectae* dominanti.

Nel civile di norma si considerano «piccole» o «brevi» le cause sino al valore di 500 scudi. Così infatti lascerebbe intendere V. LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana. I. Roma e Stato romano*, Torino 1884, pp. 487-488; l'A. infatti, riferendosi alla pratica in uso nella Sacra Rota romana, sembra consideri «gravi» le cause «eccedenti il valore di scudi cinquecento» e forse anche quelle per benefici «di un valore oltre ventiquattro ducati». Nel criminale, invece, sono in genere considerati «gravi» i procedimenti per reati che comportano pene pari o superiori a cinque anni di galera (cfr. la relazione di Luigi Londei in questa stessa pubblicazione). Non sembra comunque vi siano, in questo campo, regole certe e generali. Circa i limiti della legislazione pontificia nei secoli XVI-XVIII, cfr. V. LA MANTIA, *Storia della legislazione... cit.*, pp. 503 ss. Una sintesi delle sanzioni penali contro vari delitti nello Stato della Chiesa, *ibid.*, pp. 520-530.

⁴ B. G. ZENOBI, *Pratica del diritto e deroga dello status nobiliare nelle città dei domini pontifici dal XVI al XVIII secolo*, in «Ricerche storiche», 1989, 3, p. 488.

⁵ In età napoleonica e nella seconda Restaurazione poi, i territori che attualmente costituiscono la provincia di Ancona si trovano a far parte di aree amministrative differenti. Durante il Regno italico alcuni comuni vengono assegnati al dipartimento del Metauro altri a quello del Musone (cfr. più avanti la nota n. 46); dopo il 1815 invece, il territorio si trova diviso tra la legazione di Urbino e le delegazioni di Ancona e Macerata.

definita Marca di Ancona o Marca anconitana, vi sono alcune città e territori, come Senigallia, che invece fanno parte del ducato di Urbino, ducato che anche dopo la devoluzione del 1631, continua ad essere considerato una realtà a sé, mentre Sassoferrato con la totalità delle sue *villae* è parte, in antico regime, della provincia dell'Umbria⁶, e soggetta, come è ancora in buona parte, al governo spirituale del vescovo di Nocera.

Dopo le cosiddette «trasformazioni sistine»⁷ del tardo Cinquecento e l'istituzione di alcuni governatori definiti «separati»⁸ nei primi decenni del secolo seguente, il quadro geografico amministrativo di quest'area compresa in modo approssimativo tra i fiumi Musone e Cesano presenta: quattro governi prelatizi (Ancona, Jesi e Loreto cui si aggiunge nel 1610, Fabriano⁹) con i rispettivi *castra* e *villae*, i funzionari ad essi preposti hanno competenze giurisdizionali piuttosto ampie; una città Osimo ed otto terre *immediate subiectae*, per le quali le autorità romane nominano podestà con funzioni giurisdizionali minori, le cosiddette cause «brevis» delle quali si dirà¹⁰; una città Senigallia, già facente parte del ducato roveresco, che presenta una situazione particolare: qui infatti opera un luogotenente nominato dal cardinale presidente insediato a Pesaro, ma occorre ricordare che Senigallia, al pari di Fabriano, gode del privilegio di eleggersi il podestà, il quale esercita funzioni giurisdizionali, secondo l'antico statuto¹¹. Esistono infine alcuni, pochi e marginali, luoghi baronali o comunità infeudate: Genga, Rotorscio, Castelleone, Vaccarile, Porcozzone, Barbara e, più tardi, Chiaravalle¹².

⁶ Cfr. R. VOLPI, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione nello Stato pontificio*, Bologna 1983, p. 122.

⁷ Cfr. B. G. ZENOBI, *I caratteri della distrettuazione di antico regime nella Marca pontificia*, in *Scritti storici in memoria di Enzo Piscitelli*, a cura di R. PACI, Padova 1982, p. 100.

⁸ Cfr. *ibid.*, p. 95.

⁹ Sebbene elevata a città ed a sede vescovile soltanto nel 1728, Fabriano viene separata dal governo generale della Marca dal 1610, quando diviene sede di un governatore prelato. Cfr. D. CECCHI, *L'organizzazione amministrativa nel Dipartimento del Musone, 1798-1799*, in «Quaderni storici delle Marche», 1968, 9, p. 528 in nota. L'elenco dei governatori succeduti in Fabriano dal 1610 al 1808, in D. PILATI, *Nobiltà fabrianese. Stemmì e notizie di antiche famiglie e di governatori prelati da manoscritti inediti del prof. Romualdo Sassi*, Fabriano 1989, pp. 267-313.

¹⁰ Si tratta di Castelfidardo, Filottrano, Serra S. Quirico, Rocca Contrada (Arcevia), Serra de' Conti, Montenovio (Ostra Vetere), Montalboddo (Ostra) e Corinaldo, cui occorrerebbe aggiungere Montemarciano, già feudo del Piccolomini, devoluto alla S. Sede nel 1591.

¹¹ Cfr. D. CECCHI, *L'organizzazione amministrativa...* cit., p. 537 in nota; e, per quanto concerne le funzioni giurisdizionali, G. MANFREDI - G. MORETTI, *Nobiltà e potere amministrativo a Senigallia nei secoli XVII e XVIII*, in «Quaderni storici delle Marche», 1969, 12, p. 487.

¹² Cfr. B. G. ZENOBI, *Distrettuazione e forme di potere nei secoli XIV-XVIII*, in *Nelle Marche centrali. Territorio, economia, società tra Medioevo e Novecento: l'area esino-misena*, a cura di S. ANSELMI, Jesi 1979, t. I, pp. 231-233.

Questo, a grandi linee, il quadro generale; ma veniamo all'oggetto specifico dell'intervento, agli organi giurisdizionali, vale a dire ai vari governatori e podestà dei quali si è fatto cenno, e soprattutto ai loro archivi, alle carte che essi hanno prodotto. Iniziamo questa ricognizione segnalando innanzitutto quello che non c'è (non c'è più o non è conservato) all'Archivio di Stato di Ancona, a partire dalle carte del governatore di Ancona. Il governo di Ancona viene istituito all'indomani dell'occupazione militare della città da parte delle truppe pontificie nel 1532. Il governatore è nominato direttamente da Roma, ha giurisdizione, oltre che sulla città e suburbio, sull'antica città di Numana, su sedici castelli ed alcune *villae*; si tratta di un governatore particolare, o meglio si dovrebbe definire «separato», perché non dipendente dal governatore generale della Marca anconitana, sedente a Macerata.

Il funzionario di Ancona dovrebbe avere avuto compiti giurisdizionali abbastanza ampi: è giudice «singolare» — per usare l'espressione del De Luca — e dovrebbe aver pienezza della giurisdizione in tutti i generi di cause dalle «piccole» alle «gravi». Contro le sentenze pronunciate dal governatore di Ancona si può ricorrere alla curia generale della Marca o al tribunale della rota di Macerata — come dimostrano le serie *Ancona* ivi conservate¹³ — oppure ai competenti organi giurisdizionali romani.

Circa le attribuzioni del governatore di Ancona abbiamo usato il condizionale non a caso perché purtroppo, delle carte prodotte da questo organo dai primi decenni del XVI secolo al 1797 non resta nulla, quasi nulla, soltanto una decina, o poco più, di querelari settecenteschi ed alcune buste di atti civili conservate nel fondo dell'archivio comunale. Il resto è andato completamente perduto. Non migliore sorte hanno avuto le carte del Consolato dei mercanti, sempre di Ancona, importantissima magistratura «speciale», istituita per dirimere cause di mercatura, «di naufragi e di fallimenti»¹⁴. Si tratta di un vero e proprio tribunale collegiale di commercio di primo e secondo grado. Nel caso di non uniformità tra i primi due giudizi¹⁵, è previsto anche un terzo grado di giurisdizione. I giudizi di appello sono celebrati dinnanzi a ben sette giudici, eletti a scrutinio segreto da tutta l'Università dei mercanti. I consoli

¹³ Cfr. Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, II, Roma 1986, alla voce *Macerata*, pp. 701-703.

¹⁴ Cfr. E. SPADOLINI, *Il consolato dei mercanti in Ancona*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», 1926, I, pp. 3-9. Su tale magistratura cfr. anche *Il consolato della città d'Ancona ovvero Raccolta dei privilegi, e de' capitoli presentata all'Eminentiss....*, Ancona 1777.

¹⁵ Vale a dire nel caso in cui vengano pronunciate sentenze non conformi.

si possono avvalere anche della consulenza e del parere di un assessore legale.

Numerosissimi sono i privilegi concessi dai pontefici al Consolato ed ai mercanti anconitani, i quali pertanto, nelle loro controversie concernenti la mercatura, sono sottratti alla competenza non solo del governatore o dell'ordinario, ma anche di quella rotale maceratese ¹⁶.

L'archivio dei giudici e consoli dei mercanti è andato interamente perduto. Migliore sorte — come si dirà — hanno avuto il tribunale di commercio ed il tribunale civile e criminale di prima istanza istituito quest'ultimo dopo la II Restaurazione, nel 1816, ed avente competenza su tutta la delegazione apostolica di Ancona.

Probabilmente competenze analoghe a quelle dell'Anconitano, in materia giurisdizionale, dovrebbe aver avuto il governatore di Jesi, anch'egli di rango prelatizio. Il governo di Jesi viene istituito, in seguito a pressioni delle locali oligarchie e dietro esborso di consistente somma di denaro, da Sisto V nel 1586 ¹⁷.

Anche in questo caso siamo di fronte ad una magistratura o funzionario svincolato dal governo generale della Marca e con giurisdizione sulla città, sul suo ampio *districtus*, e su sedici castelli del contado.

Per quanto concerne le carte giudiziarie prodotte da questo organo, la situazione è quasi analoga a quella di Ancona, con un'importante differenza; le carte non sono conservate presso l'Archivio di Stato ma non sono andate perdute, giacciono presso la Pretura di Jesi. Il fondo non è ordinato, ma la documentazione sembra sia in discreto stato di conservazione. La Pretura di Jesi non ha ancora provveduto al versamento di legge.

Le carte prodotte dal governatore di Loreto invece sono conservate presso l'archivio storico della S. Casa.

Occorre ricordare, in relazione a questa magistratura, che nel 1507 papa Giulio II sottrae la villa di S. Maria di Loreto alla giurisdizione di Recanati, nominando un governatore della chiesa di Loreto di rango pre-

¹⁶ Cfr. E. SPADOLINI, *Il consolato dei mercanti...* cit., p. 6 per i primi e per la Rota. P. CARTECHINI, *L'archivio della Rota maceratese*, in «Studi maceratesi», 1976, 10; *Documenti per la storia della Marca. Atti del X Convegno di studi maceratesi. Macerata 14-15 dicembre 1974*, p. 343.

¹⁷ Il privilegio viene confermato il 15 dicembre 1587; cfr. L. PACI, *Le vicende politiche*, in *Storia di Macerata*, a cura di A. ADVERSI, D. CECCHI, L. PACI, vol. I, Macerata 1971, p. 291; R. MOLINELLI, *Città e contado nella Marca pontificia in età moderna*, Urbino 1984, p. 96; cfr. anche C. URBELLI, *Jesi e il suo contado. III. Secolo XVI*, Jesi 1985, pp. 118 ss.

latizio, con ampie facoltà giurisdicenti sia sugli abitanti della villa che sui pellegrini ¹⁸.

Tale autorità viene limitata negli anni successivi, in seguito ai ricorsi presentati dalla città di Recanati che non intende rinunciare alla sua giurisdizione sulla villa. Per tutto il secolo XVI, si assiste ad una serie di dispute con Recanati ¹⁹, fino al raggiungimento della completa autonomia di Loreto, che nel 1586, con Sisto V, viene elevata a sede di cattedrale ed a città. Il governatore della S. Casa ha potestà giurisdizionale su tutti gli abitanti della città e «sulle persone dipendenti dalla Santa Casa anche residenti fuori Loreto» ²⁰.

Sul finire del Seicento viene istituita la Congregazione lauretana, con sede a Roma, che amministra la città tramite il governatore della S. Casa.

Quanto alla giurisdizione, le procedure risultano diverse a seconda che si tratti di cause civili o criminali. Per queste ultime, ad esempio, il governatore — o un suo luogotenente — si limita ad istruire il processo, i cui atti vengono trasmessi alla sopramenzionata Congregazione, la quale, in adunanze generali, pronunzierà la sentenza, che verrà eseguita dal magistrato che ha istruita la causa ²¹, quindi, in genere, dal governatore.

Da rilevare che le sentenze criminali sono di primo ed unico grado, non è consentito l'appello. Il condannato può richiedere il cosiddetto «beneficio di una nuova udienza», beneficio la cui concessione è riservata solo al pontefice ²².

1. Pur di non grande consistenza, per le ragioni esposte, il materiale di natura giurisdizionale, relativo all'antico regime conservato presso l'Archivio di Stato di Ancona, permette tuttavia analisi e considerazioni ²³ sugli organi giudicanti che hanno operato nel territorio e sui loro archivi.

In particolare è disponibile ed, in gran parte, consultabile la documentazione di magistrati minori, podestà o commissari, ed inoltre —

¹⁸ Cfr. *Guida degli archivi lauretani*, a cura di F. GRIMALDI, I, Roma 1985, pp. 15, 63.

¹⁹ Cfr. *ibid.*, pp. 15-17 e GUALTIERO DA SERVIGLIANO, *Loreto nel Cinquecento. Sviluppo del centro sociale*, in «*Studia picena*», pp. 1-148. Notizie sulle magistrature lauretane anche in B. G. ZENONI, *Dai governi larghi all'assetto patriziale. Istituzioni e organizzazione del potere nelle città minori della Marca dei secoli XVI-XVIII*, Urbino 1979, pp. 37 ss.

²⁰ *Guida degli archivi lauretani cit.*, p. 64.

²¹ *Ibid.*, pp. 66, 221.

²² *Ibid.*, p. 66.

²³ Considerazioni, peraltro, suscettibili di ulteriori approfondimenti e confronti.

elemento a mio avviso significativo — quella prodotta da giudicanti ecclesiastici: due vicari generali ed un vicario foraneo.

Il fondo giudiziario d'antico regime più organico e forse più completo conservato nell'archivio di Stato di Ancona è quello di Filottrano, che comprende carte prodotte dal podestà di quella terra.

Monte Filottrano, nella media collina marchigiana, è una terra *immediate subiecta*, dipendente dal governatore generale o preside della Marca, sedente in Macerata, e soggetta al governo spirituale del vescovo di Osimo. È classificata come *minor* nelle costituzioni egidiane del 1357²⁴, ma dispone di un distretto abbastanza ampio. Attorno al 1620, quindi dopo la grande depressione demografica del tardo Cinquecento, conta circa 3.200 abitanti²⁵, saliti però, nel corso del Settecento, ad oltre 6.000²⁶. Una crescita che varrà, nel 1790, il conferimento alla terra di Monte Filottrano del titolo di città da parte del pontefice Pio VI²⁷.

Al pari dei podestà di altre terre marchigiane, anche quello di Monte Filottrano giudica e decide a norma dello statuto locale. Dal Seicento in poi, viene chiamato generalmente *praetor*, mentre dal 1790, vale a dire dopo l'elevazione a città, assume il titolo di *gubernator*. Anche nelle lettere in arrivo da Roma è presente questa qualifica: «governatore». Si tratta comunque, a mio avviso, di semplici differenze di denominazione, che non sembrano modificare le competenze che sono circoscritte alle cause minori o «brevi».

Nel campo criminale egli giudica prevalentemente reati inerenti a ferte, ferite e percosse, piccoli furti, uccisioni di animali (es. cani da caccia, cavalli, etc.), risse, esplosioni di armi da fuoco senza spargimento di sangue. E poi ancora: *predatio pipiorum*, contravvenzione agli editti, contravvenzione ai capitolati nell'affitto di forni o macelli, etc. ed infine anche il «danno dato». Una competenza quest'ultima che conferma, a mio parere, la natura per così dire 'comunale' di questo magistrato, che giudica sulla base delle locali disposizioni statutarie.

Nel settore civile, che purtroppo, come si dirà, è frammisto al crimi-

²⁴ Cfr. B. G. ZENOBI, *Dai governi larghi...* cit., p. 101; e M. G. PANCALDI, *Organizzazione del potere e attività amministrativa a Filottrano in alcuni documenti dell'archivio del governatore generale della Marca (1618-1797)*, in *Filottrano da «terra» a «città»*. 1790-1990, a cura di M. FILIPPI e G. PICCININI, s.l. 1990, p. 33.

²⁵ Cfr. R. DOMENICHINI, *Le città della Marca: dalla crescita alla crisi demografica del tardo Cinquecento*, relazione presentata al convegno di studi, promosso dalla Deputazione di storia patria per le Marche sul tema *Aspetti dell'età sistina nelle Marche (1570-1620)*. Macerata-Grottammare 28-29 ottobre 1989, di prossima pubblicazione.

²⁶ Cfr. F. CORRIDORE, *La popolazione dello Stato romano (1656-1901)*, Roma 1906, p. 246.

²⁷ Cfr. M. G. PANCALDI, *Organizzazione del potere...* cit., p. 37.

nale, si trovano i cosiddetti «libri degli atti civili», che contengono le registrazioni giornaliere degli atti compiuti dalle parti o dai loro procuratori davanti al magistrato, ed insieme i fascicoli processuali civili. I fascicoli costituiscono in genere unità archivistiche di modesta consistenza. Si dirimono in gran parte questioni di eredità, si trovano spesso casi di *subastatio bonorum hereditariorum* ed inoltre moltissime controversie per divisioni di terreni. Nei processi civili di una certa entità oppure in quelli nei quali il magistrato funge come una sorta di giudice delle esecuzioni, *judex exequens* o «giudice essequente» (nei casi, ad esempio, di *subastatio bonorum*), il podestà o pretore, più tardi governatore di Filottrano, amministra la giustizia come *judex delegatus*. Ad esempio in una causa civile della seconda metà del Seicento, nella quale tra l'altro vengono «contesi» beni appartenenti ad una nobildonna, egli è indicato con questa qualifica: «Eccellentissimus dominus Praetor, Judex delegatus ab Illustrissimo Reverendissimo A.C. sedens»²⁸. In casi particolari il magistrato filottranese può essere deputato anche da un uditore della Sacra Romana Rota, qualificandosi pertanto *judex deputatus a Sacra Rota Romana*, come avviene nell'autunno del 1749, quando è chiamato a dirimere una questione sorta in merito a beni di un'eredità che ammontano ad oltre 1.000 scudi²⁹.

Ad un'ultima questione desidero accennare: nei fascicoli processuali civili e criminali di questi magistrati minori, non sempre sono conservate le sentenze. Queste, come è noto, in genere sono concise, stringate, non contengono la motivazione. Il discorso riguarda non solo Filottrano, ma anche, come si vedrà, Montemarciano, Sassoferrato, Senigallia etc., e si riferisce non soltanto all'antico regime, ma ancor più all'Ottocento, come è stato osservato anche recentemente³⁰. I fascicoli processuali non solo in alcuni casi sono privi delle sentenze, ma, per lo meno quelli criminali, a volte appaiono incompleti, nel senso che l'istruzione non sembra condotta a termine. Molto difficile risulta — a mio vedere — la spiegazione di tale fatto. Forse la causa può essere stata archiviata oppure richiamata dal magistrato competente superiore, quasi mai però compare la relativa nota di archiviazione o di trasferimento. Solo in qualche

²⁸ Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI ANCONA (d'ora in avanti ASAn), *Podestà di Filottrano, atti civili*, a. 1676, fasc. 1946, coll. provv. b. 8. La sigla «A.C.» sta per «Auditori Camerae».

²⁹ Anche in questo caso, comunque, il magistrato esercita sostanzialmente funzioni di giudice delle esecuzioni. Cfr. *ibid.*, fasc. 2613, coll. provv. b. 65 bis. Vi è anche il caso in cui il giusdicente filottranese assume la qualifica di «Giudice esequente di Monsignor Tesoriere»; cfr. *ibid.*, anno 1801, coll. provv. b. 103.

³⁰ Cfr. I. ROSONI, *Criminalità e giustizia penale nello Stato pontificio del secolo XIX. Un caso di banditismo rurale*, Milano 1988, p. 32 in nota. L'A. ha utilizzato carte giudiziarie di Filottrano.

caso la questione si chiarisce, quando annotazioni, in genere apposte a margine nel primo o secondo foglio del fascicolo criminale, riferiscono che la parte lesa ha rinunciato spontaneamente alla querela, che le parti si sono riconciliate o accordate.

Veniamo ora all'archivio. Il fondo è giunto a noi in totale disordine. Le carte del podestà, del governatore ottocentesco e del pretore dopo l'Unità d'Italia, si trovavano confuse e mescolate con altri due fondi analoghi: il giudiziario di Osimo e le carte della pretura di Loreto. Non si trattava però, per fortuna, di una miscellanea. Gli antichi condizionamenti in filze e buste, in gran parte si erano salvati anche se confusi con gli altri di Osimo e Loreto. Soprattutto, poi, era stata salvaguardata l'integrità dei fascicoli. Ciò ha permesso anzitutto l'ordinamento della parte ottocentesca (quella della Restaurazione) a cui si è data la precedenza a motivo di richieste di consultazione in sala di studio. Sono state ricostituite le serie criminale, civile, volontaria giurisdizione, atti di mano regia, etc. In modo analogo è stata sistemata la sezione post-unitaria.

Per quanto concerne l'antico regime, si precisa che questa parte è consultabile, ma il lavoro di riordino non è ancora ultimato. Il fondo sino al 1807 si presenta praticamente costituito da una sola serie: le singole buste contengono sia atti criminali che civili. I fascicoli non sempre sono in ordine. Si prospetta dunque un lavoro indubbiamente lungo, ma ritengo in questo caso non particolarmente complesso o difficoltoso. Agevolano l'archivista, sia antiche numerazioni apposte in particolare ai fascicoli civili, sia anche la mancanza di documentazione diversa dai classici fascicoli criminali e civili — questa purtroppo non si trova nel fondo —, per cui sono state individuate due serie soltanto. Non si sono reperite infatti in questo fondo carte indicate solitamente come *jura diversa* o *citationes et intimationes* oppure anche le cosiddette «lettere» o corrispondenza che formano altrettante serie di giudiziari di altre località come ad esempio nel caso di Sassoferrato.

Se il fondo filotranese appare il più organico, almeno per quanto concerne l'antico regime, quello di Sassoferrato, versato in archivio in condizioni disastrose, al contrario risulta forse il più lacunoso. Quanto allo stato di conservazione, infatti, esso è secondo forse solo al giudiziario di Fabriano le cui carte, pur considerate quasi tutte irrecuperabili, sono in corso di restauro.

Dalle traversie subite si presume si sia salvato circa il 20% del materiale che avrebbe dovuto costituire l'archivio giudiziario della terra di Sassoferrato, quasi una sorta di *enclave* umbra nelle Marche. Non molto, dunque, ma sufficiente ad informarci che in questa terra, circondata da

varie *villae*, con una popolazione complessiva di circa 6.000 anime nel tardo Cinquecento ³¹, hanno operato due magistrature: una laica, il commissario, l'altra ecclesiastica, il vicario foraneo. Le competenze del primo sembrano analoghe a quelle del magistrato filottranese. Il giudice ecclesiastico, del quale, relativamente ai secoli XVII e XVIII, si sono conservati soltanto una quindicina di *libri* o registri di atti civili ³², si può invece adire in teoria solo ad alcune condizioni, quando cioè il «reo» o convenuto, è persona investita della dignità ecclesiastica, o rappresenta un luogo pio, monastero, ospedale o conservatorio, oppure una pia associazione, secondo l'antica regola legale che «l'Attore deve seguitare il foro del Reo» ³³. In pratica però scorrendo gli atti ci si accorge che, sia pur in casi poco numerosi, il vicario foraneo dirime anche controversie nelle quali non si verifica tale condizione e che pertanto dovrebbero rientrare nella competenza del commissario, come quando, per citare un solo esempio, nel 1751, certo Bartolomeo Sorci disputa con Francesco di Orazio Ferri, della 'villa' di Coldapi, per l'affitto di alcuni capi di ovini ³⁴. In effetti lo storico locale Alberico Pagnani ha rilevato lamentele elevate, fin dalla metà del XVII secolo, dalla comunità sassoferratese nei confronti del vescovo di Nocera, accusato di volersi attribuire cause spettanti al magistrato laico e, per giunta, di far giudicare dal vicario foraneo, senza che questi abbia la qualifica di dottore in legge ³⁵. Un inconveniente questo a cui il magistrato ecclesiastico cerca di ovviare negli anni successivi: i libri degli atti civili della metà del secolo XVIII infatti, testimoniano come il vicario foraneo pronunci sentenze *ex Consultu Domini Assessoris* ³⁶.

Per quanto concerne l'aspetto propriamente archivistico, le carte effettivamente consultabili di antico regime prodotte dal commissario sassoferratese, sono state riordinate in serie: la prima è costituita dai consueti fascicoli criminali numerati, analoghi a quelli del podestà di Filottrano. Nel settore civile invece non vi sono fascicoli propriamente detti, ma i *libri actorum civilium*, qui denominati «registri civili», muniti solitamente di rubrica, con registrazioni giornaliere degli atti compiuti dalle parti e sentenze, peraltro molto concise. In filze a parte con la dicitura *iura diversa* o *iura producta*, sono conservati i singoli atti prodotti di vol-

³¹ Cfr. A. PAGNANI, *Storia di Sassoferrato dalle origini al 1900*, II, Sassoferrato 1959, p. 94.

³² Le cause criminali celebrate dinanzi al vicario foraneo sono infatti solo ottocentesche.

³³ G. B. DE LUCA, *Il dottor volgare...* cit., lib. XV, t. V, p. 15.

³⁴ Cfr. ASAn, *Vicario foraneo di Sassoferrato, atti civili*, vol. anno 1751, cc. 63r e v.

³⁵ Cfr. A. PAGNANI, *Organizzazione del potere...* cit., p. 120.

³⁶ Si avvale pertanto della consulenza di un assessore legale.

ta in volta dalle parti. Solo l'annotazione dei nomi dei contendenti, apposta sul verso dell'atto dal notaio cancelliere (o «attuario») permette la correlazione tra questi documenti e gli atti registrati nei *libri actorum civilium*.

Di particolare rilevanza storica, a mio parere, è un'ultima piccolissima serie; piccolissima perché, nel caso di Sassoferrato, essa è costituita solamente da una busta, formata con documenti superstiti risalenti a più filze, e da una grossa filza seicentesca rimasta fortunatamente integra, anche se bisognevole di restauro³⁷, che contiene oltre un migliaio di lettere. Si tratta di missive quasi tutte inviate dal cardinale prefetto della Sacra Consulta al commissario di Sassoferrato — non si conservano le minute di quest'ultimo — di argomento non solo strettamente giudiziario. A volte infatti vengono affrontate anche questioni relative all'ordine pubblico, all'operato di alcuni magistrati o funzionari comunitativi, al funzionamento di pubblici esercizi, etc.

Una documentazione di indubbia rilevanza storica è conservata in un altro fondo giudiziario, quello senigalliese che, pur presentando anch'esso ampie lacune, ha consistenza di gran lunga maggiore rispetto a quello di Sassoferrato. Le carte giudiziarie di antico regime di Senigallia risultano quasi interamente prodotte dal vicario generale della locale curia vescovile

Senigallia, relativamente al suo nucleo urbano, si rivela nel tardo Cinquecento una città di dimensioni piuttosto modeste e tale rimarrà per quasi tutto il secolo successivo. Basti pensare che nei primi decenni del Seicento conta poco più di 2.200 abitanti, saliti a quasi 3.000 nel 1689³⁸. Il consistente, rapido sviluppo e l'«ampliamento», come fu chiamata, della città si verificano nel secolo successivo, anche in concomitanza con la crescita dei traffici commerciali e il decollo della ben nota fiera³⁹.

A differenza del centro urbano, la diocesi senigalliese risulta una delle più vaste e senz'altro la più popolosa del territorio anconitano. Di qui

³⁷ Il restauro è iniziato, presso il laboratorio dell'ASAn, nel mese di gennaio 1991, a cura della restauratrice Angela Pansini.

³⁸ Cfr. R. DOMENICHINI, *Per una storia demografica delle città marchigiane nel XVII secolo*, relazione presentata alle *Giornate di Studi. Primavera 1990*, promosse dalla Deputazione di storia patria per le Marche, Ancona 30-31 marzo 1990, di prossima pubblicazione.

³⁹ Cfr. *Dalle memorie di Casa Mastai, 3. L'ampliamento di Senigallia, 1747-1762*, a cura di S. ANSELMI, Senigallia 1988-1989, tt. 2; R. MARCUCCI, *La fiera di Senigallia*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», 1912, pp. 248 ss.; R. PACI, *La fiera di Senigallia negli anni della riforma doganale di Pio VI (1785-1788)*, in «Nuova rivista storica», 1963, 3-4, pp. 307-343; M. MAZZANTI BONVINI, *Il consolato di fiera a Senigallia, 1716-1861*, in «Quaderni storici delle Marche», 1958, 9, pp. 486-522.

la ricchezza della documentazione, nonostante le perdite subite. Quanto alle carte giudiziarie conservate sino a noi, occorre rilevare che il settore civile consta quasi esclusivamente di *libri actorum civilium*, sovente muniti, per buona sorte, di rubrica: pochi i fascicoli processuali civili. pochissime le filze superstiti di *citationes et intimationes*, quasi nessuna conservata integra. Come nel caso della vicaria foranea di Sassoferrato, si può adire il foro ecclesiastico senigalliese solo ad alcune condizioni: vale a dire, come si è detto, quando il «reo» o convenuto è un ecclesiastico o chierico o rappresenta un «luogo pio» o pia associazione, nonché nel caso in cui il contenzioso si riferisca a prebende canonicali, pensioni ecclesiastiche, jus patronato, decime, benefici ecclesiastici, etc.⁴⁰ Nel settore criminale, il vicario generale giudica *de causis spiritualibus*, vale a dire materie relative ai sacramenti, al sacrilegio, all'usura, ai furti sacrileghi, a quasi tutti i reati di natura sessuale, reati questi ultimi che risultano di gran lunga i più numerosi a giudicare dagli atti conservati.

Competenze piuttosto ampie e di certo interesse sono, dunque, quelle del vicario generale, il quale nella gerarchia di giudici proposta dal De Luca, viene posto allo stesso livello del governatore prelado. Egli giudica in appello e dirime anche cause celebrate dinanzi a vicari foranei della diocesi; inoltre può anche avocare a sé procedimenti istruiti dagli stessi.

Il settore criminale risulta il più consistente dell'intero fondo; è costituito innanzitutto dai classici fascicoli definiti appunto criminali, che contengono gli atti istruttori, costituiti da carteggio, referti o perizie e verbali d'interrogatorio. L'esame dell'imputato talora può avvenire anche in carcere, in questo caso esso viene verbalizzato e redatto in fogli sciolti successivamente allegati, senza rilegarli, al fascicolo. Quest'ultimo sovente contiene anche la conclusione della causa criminale, che consiste in un provvedimento emesso in forma di ammonizione o di intimazione o di vera e propria sentenza. A volte questo atto risolutivo manca e si ha anche l'impressione che la stessa procedura inquisitoria non sia condotta a termine, senza che compaiano note di rinvio o di archiviazione o altro, similmente a quanto è stato rilevato nelle carte di Filottrano e Sassoferrato.

Concorre a rendere più ricco, ma anche più complesso, il fondo giudiziario di Senigallia anche un consistente carteggio di cancelleria, criminale soprattutto. Si tratta di querele, lettere (pure anonime) ricorsi, etc.,

⁴⁰ Cfr. quanto scrive Pio Cartechini circa le competenze, stabilite dalle Costituzioni egidiane, dello *judex super spiritualibus* della Curia generale della Marca, ne *L'archivio della curia generale della Marca di Ancona*, in *Paleographica diplomatica et archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli...*, Roma 1979, pp. 543-544.

ma anche di intimazioni ed ammonimenti stilati dal cancelliere per ordine del vicario generale e ad istanza del «promotore fiscale». Tali provvedimenti sono comminati a persone, sia laiche che ecclesiastiche, la cui condotta ha dato o può dar adito a rilievi da parte dell'autorità religiosa, in particolare sul piano morale ⁴¹.

Importanti, a mio avviso, anche le cosiddette «lettere», o corrispondenza, analoghe a quelle presenti nel fondo di Sassoferrato: si tratta di missive indirizzate al vicario generale o direttamente al vescovo di Senigallia, da prefetti di congregazioni romane, ma anche, in qualche caso, da governatori delle province o da altri ordinari diocesani.

Purtroppo tale materiale si trova frammisto e confuso con la restante documentazione civile e criminale. In effetti questo di Senigallia più che un vero e proprio fondo giudiziario risulta ancora, in buona parte, una miscelanea di atti giudiziari. Le carte sembrano aver subito vicissitudini o eventi poco lieti. Trasferite presso la locale regia pretura dopo l'Unità d'Italia, sono finite, seguendo un *iter* piuttosto anomalo, in alcuni locali della biblioteca comunale di Senigallia. Consistenti sono stati i danni causati quasi sicuramente da scarti inconsulti ed arbitrari e da agenti atmosferici, soprattutto dall'acqua, tanto che alcuni atti e volumi appaiono illeggibili. Il materiale è giunto a noi riunito in pacchi all'interno dei quali si trova praticamente di tutto. Sino ad ora si è intervenuti su circa un quarto dell'intero fondo, resta la parte più consistente; un lavoro che richiederà massimo impegno, studio e competenza da parte degli operatori.

Una magistratura ecclesiastica, analoga a quella senigalliese, opera a Fabriano, città elevata a sede vescovile nel 1728 dal pontefice Benedetto XIII. Lo si rileva da tre o quattro buste, le sole già restaurate di un fondo versato in condizioni disastrose alla Sezione di Fabriano. L'esiguità del materiale consultabile a tutt'oggi permette soltanto di indicare nel vicario generale della curia vescovile fabrianese l'organo giurisdicente.

I processi criminali, tutti settecenteschi, concernono in gran parte reati cosiddetti di «buon costume».

Altra miscelanea, ma di piccole dimensioni, è quella costituita dalle

⁴¹ Tra i tanti provvedimenti, particolarmente significativi per la loro rilevanza sul piano etico, appaiono, a mio parere, i «precetti» o comandi a «tenere in buona custodia il feto» [«e fare che... il medesimo non abbia a patire o morire»], comminati dal vicario generale a giovani donne rimaste incinte, anche in casi di presunta o sospetta violenza carnale. Cfr., ad esempio, il «precepto» intimato il 22 marzo 1783 a certa Santa di Chiaravalle in ASAn, *Miscelanea di carte giudiziarie di Senigallia, atti criminali*, a. 1783.

carte superstite prodotte dal podestà o pretore di Montemarciano dalla fine del secolo XVI al 1807.

Montemarciano è nota soprattutto per essere stata, tra Trecento e Quattrocento, dominio dei Malatesti e, dal 1463, feudo dei Piccolomini⁴². Il ducato, come è stato rilevato in precedenza, verrà devoluto alla S. Sede nel 1591 per la cattiva condotta dell'ultimo duca Alfonso, il quale sarà scomunicato, privato del feudo e giustiziato a Firenze nel marzo del medesimo anno⁴³. Da questa data e dopo la breve parentesi dello Sfondrati, Montemarciano torna, come *immediate subiecta*, alla Sede apostolica. Ciò nonostante, negli atti giudiziari che si conservano, questa terra viene solitamente definita, ancora nel Settecento, «terra ducale», forse in ricordo dei Piccolomini.

Espleta le funzioni giudicanti il podestà, che dalla metà del Seicento viene solitamente definito *praetor*. Le sue competenze sono analoghe a quelle del podestà di Filottrano e del commissario di Sassoferrato. A differenza del fondo filottranese, però, questo di Montemarciano risulta di modesta entità. Tutte le carte in passato vennero raccolte in 14 grosse buste con atti e fascicoli disposti cronologicamente, senza alcuna distinzione tra carte civili ed atti criminali, che risultano pertanto confusi, non essendo stata salvaguardata l'integrità dei fascicoli. Tra le carte criminali si rileva anche la presenza di filze (o brandelli di filze) di *relationes et paces*. Si è in presenza, dunque, di una vera e propria piccola miscellanea nella quale l'unico elemento di ordine, che ne permette una qualche consultazione, è quello cronologico.

Altro piccolo fondo d'antico regime è quello del podestà (o governatore) di Roccacontrada, oggi Arcevia, costituito soltanto da una quarantina di *libri actorum civilium* dal 1721 al 1807. Questi *libri*, muniti di rubrica, insieme alle carte giudiziarie del governatore ottocentesco di Arcevia, erano conservate presso la pretura di Sassoferrato, frammisti con la documentazione giudiziaria sassoferratese. Tali *libri* costituiscono una serie, limitata ovviamente, ma, per quanto concerne la seconda metà del secolo XVIII, quasi completa.

Quanto all'aspetto archivistico e storico-istituzionale, il piccolo fondo di Roccacontrada non presenta rilevanti problemi. Si tratta di cause celebrate di fronte al podestà di quella terra, immediatamente soggetta alla Sede apostolica, che costituiscono una serie analoga a quella di Fi-

⁴² Cfr. in merito D. CECCHI, *Gli statuti di Montemarciano ed il codice 36 del «Fondo Colocci» nella biblioteca comunale di Jesi*, Jesi 1985, pp. 9-11.

⁴³ Cfr. *ibid.*, p. 11.

lottrano o di Sassoferrato. Emerge comunque un elemento di peculiarità, peraltro meramente formale: il magistrato, pur giudicando in base allo statuto comunale, suole essere denominato *gubernator*. Si legge infatti sovente negli atti: «coram gubernatore Rocchae Contratae». Una consuetudine, questa, che si rileva, nel secolo XVIII, anche in altre terre della Marca ⁴⁴.

2. In seguito all'annessione della provincia della Marca e del ducato urbinato al Regno italico nell'aprile del 1808 ⁴⁵, anche gli uffici e gli organi giudiziari del territorio anconitano, diviso tra i due dipartimenti del Musone e del Metauro ⁴⁶, subiscono «una incisiva trasformazione» ⁴⁷.

Esteso alle Marche il «regolamento organico della giustizia civile e punitiva», in vigore nel Regno ⁴⁸ ed abolite le antiche giurisdizioni, ad Ancona viene istituita un corte d'appello che ha competenza su tutti i tre dipartimenti marchigiani ⁴⁹. La città diventa anche sede di una corte di giustizia civile e criminale ⁵⁰ e di un tribunale di commercio; analogo tribunale viene attivato anche a Senigallia ⁵¹.

Delle carte prodotte da tali uffici, ben poco ci è pervenuto ⁵².

⁴⁴ Anche il podestà o pretore della terra di Montesanto, oggi Potenza Picena, ad esempio, suole essere denominato «governatore» dalla metà del secolo XVIII; cfr. la voce *Macerata*, curata da Pio Cartechini, della *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, vol. II, Roma 1983, p. 698. Su tale denominazione, attribuita al giusticente di Roccacontrada, cfr. anche P. SANTINI, *Arcevia. Itinerario nella storia e nell'arte*, Arcevia 1984, p. 103.

Da rilevare, inoltre, che nei giudizi d'appello il governatore di Roccacontrada viene affiancato almeno da un altro magistrato; cfr. ASAn, *Governatore di Roccacontrada, atti civili*, vol. anno 1769.

⁴⁵ Cfr. d. 2 aprile 1808, n. 158 in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, parte prima. Dal primo gennaio al 31 maggio 1808*, Milano s.d., pp. 392-393. Le successive citazioni di testi normativi, inerenti l'età napoleonica, provengono dal citato *Bollettino*, pubblicato a Milano dal 1802 al 1813.

⁴⁶ Sull'organizzazione dei due dipartimenti cfr. rispettivamente: P. CARTECHINI, *Organi ed uffici dell'amministrazione napoleonica a Macerata dal 1808 al 1815*, in «Studi maceratesi», 1974, 8, *L'età napoleonica nel maceratese. Atti dell'VIII convegno... ottobre 1972*, pp. 324-499; R. DOMENICHINI, *Il dipartimento del Metauro nell'età napoleonica (1808-1815). Divisioni territoriali-amministrative e stato della popolazione*, in «Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche», 1987, pp. 463-518.

⁴⁷ P. CARTECHINI, *Gli archivi delle Marche dal periodo napoleonico a quello postunitario*, in *Le fonti documentarie. Un contributo di didattica archivistica nelle Marche*, a cura di A. MORDENTI, Ancona 1984, p. 94.

⁴⁸ D. 13 giugno 1806, n. 105, esteso ai tre dipartimenti marchigiani con d. 20 maggio 1808, n. 141.

⁴⁹ Cfr. d. 2 aprile 1808, n. 158, art. 5; e d. 20 aprile 1808, n. 160, art. 5.

⁵⁰ Cfr. *ibid.*, art. 6.

⁵¹ Sull'organizzazione dei tribunali di commercio di Ancona e Senigallia, cfr. il d. 20 maggio 1808, n. 140.

⁵² Restano vari fascicoli, raccolti in due buste, di atti criminali prodotti dalla menzionata corte di giustizia, ed i pochi atti della corte d'appello e del procuratore generale presso la corte di giustizia civile e criminale, segnalati alla voce *Ancona* della *Guida generale degli archivi di Stato italiani* cit., I, p. 343.

Nel territorio anconitano vengono istituite, tra il 1808 ed il 1814-15, anche varie giudicature di pace; le località prescelte sono: Ancona, che dispone di due giudicature⁵³, Senigallia, Jesi, Corinaldo, Montalboddo ed Offagna, nel dipartimento del Metauro; Fabriano, Loreto e Filottrano⁵⁴, cui si aggiungeranno, nel 1811, Roccacontrada e Sassoferrato⁵⁵, nel dipartimento del Musone. I giudici di pace dirimono, nel settore civile, cause sino al valore di 600 lire italiane, corrispondenti a 114,50 scudi romani⁵⁶. Nelle materie «correzionali e criminali» invece, essi, oltre al compito di «sopire le risse e le inimicizie», sono investiti della qualifica di giudici di polizia e, come tali, nel proprio circondario, conoscono e giudicano «le trasgressioni punibili con una detenzione di 10 giorni, o con una multa non maggiore di lire cinquanta italiane»⁵⁷. Tali competenze sono rispecchiate dai relativi fondi superstiti e dai medesimi titolari di classificazione delle pratiche, utilizzati presso alcuni uffici come, ad esempio, in quello di Osimo⁵⁸.

Occorre ricordare inoltre che i giudici di pace sono anche ufficiali di polizia giudiziaria⁵⁹; pertanto i vari commissari di polizia sono chiamati a corrispondere soprattutto con essi, oltre che, come di norma, con magistrati di corti di giustizia, come procuratori generali e giudici istruttori. Potrebbe forse essere questa la ragione che spiega la presenza, in vari casi, di fondi documentari, indicati come «atti di polizia» o semplicemente «polizia», tra le carte delle giudicature di pace, fondi costituiti da

⁵³ Una ha giurisdizione sulla città «entro le mura», l'altra sul circondario esterno; cfr. d. 21 aprile 1808, n. 167.

⁵⁴ Cfr. *ibidem*.

⁵⁵ Cfr. d. 3 dicembre 1811, n. 273. Da rilevare che, a differenza di tutte le altre località, Filottrano e Sassoferrato risultano sedi di giudicature di pace benché non siano state elevate al rango di capoluogo di cantone.

⁵⁶ Cfr. circolare n. 37/675 del procuratore generale presso la corte di giustizia civile e criminale del dipartimento del Musone in data 22 agosto 1808, in ASAn, *Giudicatura di pace di Osimo*, tit. II, r.ca 2^a, a. 1808, n. 875. Il giudice di pace si pronuncia anche sui danni dati, sulle locazioni degli immobili e le loro riparazioni, sul pagamento dei «salari e delle mercedi della gente di lavoro», etc. Sono di sua competenza anche vari atti di volontaria giurisdizione; cfr. d. 13 giugno 1806, n. 105, artt. 26-35; cfr. anche P. CARTECHINI, *Organi ed uffici...* cit., pp. 465-466.

⁵⁷ D. 13 giugno 1806, n. 105, artt. 36-38. Il giudice di pace del circondario interno di Ancona si qualifica solitamente come «Giudice di pace e di Polizia»; cfr. ASAn, *Tribunale civile e criminale di prima istanza di Ancona*, b. 401.

⁵⁸ Titolo I: rubriche 1. affari [o cause] contenziosi, 2. conciliazioni, 3. atti di volontaria giurisdizione; tit. II: rubriche 1. contravvenzioni di polizia, 2. lettere e ricevute per le cause di pena correzionale, o d'altre criminali iniziate dal giudice di pace di Osimo, 3. contravvenzioni a regolamenti e leggi di finanza; tit. III: rubriche 1. [manca], 2. lettere della Corte di giustizia civile e criminale del dipartimento del Musone [antico titolare: tit. II, rubrica 1], 3. dispacci del R. Procuratore generale presso la corte di giustizia del dipartimento del Musone [antico titolare: tit. II, rubrica 2].

⁵⁹ Cfr. d. 13 giugno 1806, n. 105, art. 43.

fascicoli ed atti a volte classificati con un preciso, quanto complesso e forse un po' macchinoso titolario⁶⁰.

È significativo, a mio parere, rilevare come tale presenza non sia limitata all'età napoleonica, ma si protragga anche nella seconda Restaurazione almeno durante tutto il cosiddetto «periodo consalviano», come dimostra chiaramente la documentazione relativa al fondo giudiziario di Osimo, forse il più organico tra quelli conservati presso l'archivio di Stato di Ancona, relativamente al primo Ottocento. In questo fondo, infatti, la serie «polizia» non si interrompe nel 1815, ma prosegue fino al 1824; inoltre le pratiche risultano classificate, almeno dal 1817, con un titolario molto simile a quello utilizzato dai funzionari italiani⁶¹; un'ulteriore testimonianza, questa, di come alcune innovazioni introdotte in età napoleonica nel settore amministrativo vengano accolte anche dal restaurato Governo pontificio, almeno sino all'elevazione al pontificato di Leone XII⁶².

⁶⁰ *Polizia amministrativa*: «1. Nazionali e forastieri di viaggio, Recapiti de' quali devono munirsi ed istruzioni che si hanno sul proposito; 2. Mendicanti, vagabondi, oziosi, pazzi, briganti e malviventi in genere; 3. Connotati personali di persone de' quali si chiede l'arresto; 4. Persone da sorvegliarsi e messe a disposizione del Governo; 5. Refrattari e disertori, coscrizione; 6. Teatri, feste pubbliche e private, spettacoli, fiere; 7. Alberghi, osterie, bettole, cerretani, licenze di polizia; 8. Culto, e riguardi dovuti alla religione, sorveglianza sugli ecclesiastici; 9. Riguardi dovuti al Sovrano, Ricorsi allarmanti contrari alla dignità ed alle leggi del Sovrano; 10. Discordie private, disordini di famiglia, reclami; 11-14. [mancano]; 15. Sorveglianza in genere e certificati; 16-17. [Carceri-Contabilità (P)]; 18. Miscellanea». *Polizia giudiziaria*: «1. Crimini e delitti contro il Sovrano, la sicurezza, tranquillità e buon ordine dello Stato, e contro la Cosa Pubblica; 2. Crimini e delitti in ufficio de' Funzionari civili, militari ed ecclesiastici; 3. Crimini e delitti contro le persone; 4. Crimini e delitti contro le proprietà; 5. Contravvenzioni di polizia non contemplate nella polizia municipale; 6. Carteggio misto colle autorità giudiziarie». *Polizia municipale*: «1. Strade, fonti, polizia e sicurezza delle medesime, Recinti pubblici e privati e loro tutela; 2. Annona, regolamentiannonari; 3. Sanità, idrofobia, epidemie, salubrità de' cibi, reclami contro i medici, chirurghi, speciali, levatrici; 4. Meretrici, sorveglianza sul loro contegno e sulla loro salute; 5. Incendi, fabbriche minaccianti ruina, corso celere de' cavalli». Cfr. ASAn, *Giudicatura di pace di Osimo. Polizia*.

⁶¹ *Polizia generale*: «1. Sospetti; 2. Contabilità; 3. Rapporti; 4. Carceri; 5. Sorveglianza; 6. Forza pubblica; 7. Delazione d'armi; 8. Passaporti; 9. Statisti e forastieri; 10. Spettacoli; 11. Fiere e feste; 12. Caffè e locande; 13. Avvenimenti; 14. Stampe; 15. Tasse e multe; 16. Diverse». *Polizia giudiziaria*: «1. Crimini; 2. Contravvenzioni». *Polizia municipale*: «1. Strade; 2. Annona; 3. Sanità; 4. Costume».

⁶² Le ragioni della presenza, dal 1816 al 1824, di fondi indicati come «Atti di polizia», analoghi a quelli relativi all'età napoleonica, ritengo si possano individuare nell'editto del card. Consalvi 23 ottobre 1816 sull'*Organizzazione della polizia* (in *Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito del moto proprio di N.S. Papa Pio Settimo in data de' 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica*, Roma 1816 [ma 1817], pp. 104-107) e nei successivi *Regolamenti sulla prima sistemazione dell'ufficio generale di polizia*, che prevedono, nelle province, la nomina di direttori di polizia nei capoluoghi di legazione e di delegazione, e sotto-direttori nelle città ove risiedono i governatori distrettuali; cfr., in merito, D. CECCHI, *L'amministrazione pontificia nella 2ª Restaurazione (1814-1823)*, Macerata 1978, pp. 270-271. Nel nostro caso specifico, le carte di polizia prodotte dal sotto-direttore di Osimo e dai funzionari inferiori di Serra San Quirico, Sassoferrato ed

3. Più numerosi e consistenti sono indubbiamente i fondi giudiziari, nell'Archivio di Stato di Ancona, relativi all'età della Restaurazione.

Sono disponibili i fondi quasi completi di due tribunali civili e criminali di prima istanza: quello di Ancona, competente su tutta la delegazione apostolica, e quello di Loreto. A corredo di quest'ultimo è stato redatto un inventario ora pubblicato nella *Guida degli archivi lauretani* ⁶³.

Consistenti pure i fondi dei tribunali di commercio di Ancona, di primo grado e di appello, e di Senigallia, solo di primo grado. I tribunali di commercio, come è noto, hanno operato fino al 1888, mentre alcuni anni prima era stato approvato il nuovo codice di commercio «unitario», più conosciuto come codice Zanardelli, ed erano entrate in funzione, presso ogni tribunale, le cancellerie commerciali ⁶⁴.

Interessante anche il fondo dei cosiddetti «processi criminali per contravvenzione alla legge stataria austriaca». Occorre ricordare infatti che la città di Ancona ha subito l'occupazione militare austriaca nel decennio 1849-1859, periodo nel quale vengono celebrati processi a vari patrioti anconitani e marchigiani cui vengono comminate pesanti condanne, anche capitali ⁶⁵. In questi anni si trovano applicate anche la legge stataria ed il codice penale dell'impero austro-ungarico.

A differenza di quanto comunemente si è soliti ritenere, il fondo menzionato non contiene gli atti e le sentenze emesse propriamente dal tribunale militare austriaco, quanto piuttosto atti sovente istruiti, almeno fino ad un certo punto della procedura, dal tribunale criminale ordinario di prima istanza, che da questo momento non segue più direttamente la causa (si tratta pertanto di fascicoli istruttori del tribunale ordinario in tema di contravvenzioni alla legge stataria austriaca, non del tribunale austriaco). Le sentenze relative, comunque, vengono tra l'altro notificate a stampa, con bandi o manifesti, dall'uditorato austriaco ⁶⁶.

altre località del territorio anconitano, sono confluite in quelle dei rispettivi governatori distrettuali (Osimo) e sotto-governatori (Serra San Quirico e Sassoferrato), i quali, come è noto, svolgono funzioni amministrative e giurisdizionali.

⁶³ L'inventario è stato curato da Alessandro Mordenti; cfr. vol. cit., t. II, Roma 1986, pp. 928-940.

⁶⁴ L'abolizione dei tribunali di commercio è disposta dalla legge 25 gennaio 1888, n. 5174. Molto importanti, a mio parere, le carte prodotte dalla cancelleria commerciale del tribunale di Ancona per la ricostruzione della storia economica della provincia.

⁶⁵ Cfr., in merito, E. COSTANTINI, *Il decennio di occupazione austriaca in Ancona (1849-1859)*, Ancona 1916.

⁶⁶ Varie sentenze a stampa si conservano in particolari raccolte come, ad esempio, nei «Documenti relativi alla storia del Risorgimento»: cfr. la voce *Ancona*, nella *Guida generale degli archivi di Stato italiani* cit., vol. I, p. 354. Per quanto concerne i fondi di altre magistrature ottocentesche del territorio anconitano (ad esempio, i governatori di Osimo, Filottrano, Montalboddo, Serra S. Quirico, etc.), cfr. la citata voce *Ancona, ibid.*, p. 345.

La giurisdizione locale

Le competenze giurisdizionali del Governatore di Perugia (secc. XV-XVIII)

di *Giovanna Giubbini*

Una delle prime preoccupazioni dei papi, dopo il periodo avignonese, fu la riorganizzazione del governo delle provincie soggette a Roma e la loro ristrutturazione burocratica amministrativa. Il controllo dei territori fedeli alla sede apostolica rappresentava una fonte di finanziamento per la politica di riconquista e rifondazione dello Stato avviata da Martino V e proseguita dai suoi successori.

Martino V dette inizio all'opera di riorganizzazione del governo delle provincie richiamando in vigore per tutte le terre controllate da Roma le *Constitutiones aegidiane*, emanate dal cardinale Egidio Albornoz nel 1357, e consentendone l'applicazione in maniera diversificata a seconda della realtà di ciascuna provincia. L'emanazione del potere centrale si sovrapponeva ad una struttura amministrativa locale comunitativa preesistente che i pontefici avevano lasciato in vita al momento dell'assoggettamento delle città e loro territori a Roma.

Le due direttrici su cui l'autorità centrale e le sue emanazioni periferiche si muovono per acquistare potere a danno delle comunità sono l'amministrazione della giustizia, il mantenimento dell'ordine pubblico e la finanza. Alle prime due funzioni erano preposti i governatori, funzionari dipendenti da Roma posti a capo delle provincie dello Stato; in queste materie la competenza del governatore entrava spesso in conflitto, soprattutto nelle grandi città, con quella delle magistrature comunali, dando origine a prese di posizione da parte di quei comuni che avevano una capacità contrattuale adeguata nei confronti della curia romana: il che poteva avvenire per città come Bologna e Perugia, ma non per le comunità più povere e meno agguerrite.

Una caratteristica peculiare della potestà giurisdizionale del governa-

tore delle provincie dava ai magistrati della sua curia una possibilità di affermazione in più sulle magistrature cittadine; tale caratteristica è rappresentata dalla facoltà del governatore di intervenire nei giudizi contro gli ecclesiastici: prerogativa negata ai magistrati laici espressione dell'autorità cittadina¹.

Si può affermare che già nella prima metà del '400 lo Stato pontificio è dotato di una organizzazione amministrativa centrale e periferica dalla quale si svilupperà nei secoli seguenti il definitivo assetto del potere temporale²: lo schema territoriale del governo, gli organi di amministrazione finanziaria e giudiziaria sono quasi tutti presenti, anche se non si può parlare dello Stato pontificio inteso come modello astratto di ordinamento giuridico compatto, poiché ciò significherebbe non tener conto della storia politica e sociale delle singole regioni che componevano lo Stato stesso.

Nella provincia dell'Umbria l'azione restauratrice di Martino V prende l'avvio dopo la battaglia dell'Aquila del 1424 che pose fine alle vicende di Braccio Fortebraccio; in questo stesso anno venne inviato in *Perusina et Tudertina civitatibus ac provincia Ducatus Spoletani* il cardinale Antonio Corario come Legato a latere con facoltà *in temporalibus*³.

In questa fase le magistrature cittadine ebbero salvaguardate, almeno formalmente, le proprie attribuzioni, ed il Legato si affiancò ad esse come organo di vigilanza sulla corretta amministrazione della giustizia e di tutela dell'ordine pubblico: funzione, quest'ultima, particolarmente sottolineata nelle bolle di nomina del XV secolo.

La situazione subì una netta svolta nel secolo successivo, dopo la «guerra del sale», quando l'autonomia cittadina fu travolta dall'intervento militare del potere centrale, le magistrature locali rimasero in vita con una qualificazione non più politica ma amministrativa e, in relazione a ciò, la funzione giurisdizionale del Legato si accrebbe notevolmente⁴.

Il Legato fu coadiuvato da due luogotenenti: uno civile e l'altro criminale. Il luogotenente criminale ebbe un sostituto detto *uditor cavalcante* al quale corrispondeva sei scudi al mese ed il vitto. Furono posti alle dipendenze del legato il bargello ed i birri di città, il bargello del La-

¹ Sul problema della diarchia per i Comuni nella prima metà del sec. XV si rinvia a P. PATNER, *The Papal State under Martin V*, Londra 1958.

² La tesi è stata sviluppata in particolare in P. PRODI, *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato Pontificio*, Bologna, Il Mulino, 1968.

³ ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA (d'ora in poi ASPg), ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PERUGIA (d'ora in poi ASCP), *Copiarî di privilegi bolle e brevi*, n. 1, cc. 23r-25v.

⁴ B. GILIANO, *Compendium iuris municipalis civitatis Perusiae*, Perugia 1636, voci *Legatus de latere* e *Gubernator*.

go Trasimeno, due balivi criminali per la città e tre per il contado pagati dal Tesoriere provinciale, il quale stipendiava pure il procuratore fiscale. Su questo argomento sono particolarmente interessanti alcuni passi delle *Istruzioni segrete della Curia pontificia pel governo di Perugia e delle altre città umbre* conservate nell'Archivio di Stato di Firenze «... il governatore di Perugia... deve similmente un giorno alla settimana far congregazione delle cause criminali, e no lasciarle tirare in lungo (...) che i giudici civili siano anco spediti nelle cause che, vertono avanti di loro (...) si tengano due luogotenenti uno criminale e l'altro civile, li quali non hanno altra provvisione che le propine che si cavano dalle cause che fanno. Il luogotenente criminale tiene un sostituto, che li si dà nome d'auditore cavalcante, al quale ordinariamente sol dare sei scudi il mese e la tavola, et quando sta nella città tira innanzi i processi «usque ad sententiam exclusive»; se ne va fora, parte per mezzo il guadagno delle cavalcate, il quale emolumento suol causare che il luogotenente criminale persuada volentieri il mandar le dette cavalcate, et il sostituto per farsi grato ad esso luogotenente, tira quanto più in lungo la sua commissione et sempre procura tirar le cause in Perugia»⁵.

L'accrescimento progressivo dei poteri del legato non avvenne senza contrasti, che furono particolarmente accesi, da parte delle magistrature locali, prima della guerra del sale. Risale al 5 marzo 1474⁶ una deliberazione dei priori e camerlenghi volta a ribadire il principio che le cause andavano trattate davanti ai giudici ordinari della città, e successivamente le autorità cittadine riuscirono ad ottenere, prima da Sisto V (2 febbraio 1482)⁷, e poi da Alessandro VI (15 ottobre 1493)⁸, il riconoscimento del principio della inderogabilità della giurisdizione cittadina.

Ancora nel 1537, secondo quanto riferisce il Pellini, il magistrato uscente decretò che «(...) le liti et cause civili, che erano state cominciate contro la forma degli statuti, dei privilegi apostolici (...) dinanzi ai giudici del legato et suo vice-legato, dovessero rimettersi ai tribunali et giudici ordinari della città, acciocché i processi fussero canonicamente fatti et compiti (...) volendo gli statuti, confirmati da sommi pontefici, che tutte le prime e le seconde istanze fussero agitate et conosciute di-

⁵ Archivio di Stato di Firenze, *Miscellanea strozziana. I serie*, filza 238, cc. 25-32; pubblicato da G. DEGLI AZZI VITELLESCHI, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», XXI (1915), pp. 375-386.

⁶ R. FRATTEGANI, *Il tribunale della Rota perugina*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», p. 95.

⁷ ASPg, *ASCP. Copiari di privilegi, bolle e brevi*, n. 4, cc. 39r-40r.

⁸ *Ibid.*, c. 110r.

nanzi a tribunali e giudici ordinari della città e non da altri giudici»⁹. Come precedentemente accennato, però, queste rivendicazioni vennero travolte dagli eventi successivi.

Un'altra importante operazione di intervento sulle magistrature cittadine, inizialmente volto a condizionarle dall'interno, fu l'istituzione ad opera di Clemente VII nel 1532¹⁰ del tribunale della Rota perugina, la quale rappresentava una conversione delle esistenti giurisdizioni municipali in una giurisdizione di carattere collegiale. Il testo del breve di Clemente VII fissava chiaramente due punti: il primo relativo alla giurisdizione era molto generico in quanto affermava che gli uditori dovevano considerarsi i giudici ordinari della città e pertanto la loro competenza, in mancanza di ulteriori specificazioni, s'intendeva estesa a tutte quelle materie che, o per diritto comune accettato o per diritto statutario, non erano riservate a giurisdizioni speciali. Il secondo punto riguardava la competenza territoriale: essa era limitata alla città e al suo territorio, questa determinazione aveva la sua importanza quando si pensi che il legato, vice-legato o governatore tenevano banco di giustizia in tutta la provincia per mezzo dei loro luogotenenti e uditori. Anche questa prima Rota rimase coinvolta nelle vicende politiche della guerra del sale e, all'indomani della sua conclusione, fu soppressa dal pontefice Paolo III.

Con la riorganizzazione seguita alla guerra del sale, la giurisdizione criminale del legato o governatore divenne esclusiva, mentre la Rota venne nuovamente istituita da Giulio III come istanza di sola giustizia civile, cui però si affiancò nella medesima materia la giurisdizione dello stesso governatore, esercitata per il tramite di un luogotenente civile¹¹.

Al comune venne lasciata — ed in ciò Perugia non si distingue dalle altre città dello stato — la giurisdizione in materia di danno dato, il cui aspetto penalistico rimaneva l'unica competenza in questo campo rimasta alle magistrature cittadine¹².

⁹ P. PELLINI, *Dell'Historia di Perugia*, Perugia 1620, parte III, p. 602.

¹⁰ ASPg, ASCP. *Copiarj di privilegi, bolle e brevi*, n. 6 c. 2.

¹¹ *Ibid.*, c. 114.

¹² È importante a questo riguardo un bando del 23 giugno 1554, cioè all'indomani del breve giuliano; si riportano le linee fondamentali «Volendo l'ill.mo et Rev.mo Monsignore il Cardinale d'Urbino, di Perugia et Umbria Legato (...) provvedere ancora alli spessi e gravi danni che senza alcun rispetto intende farse continuamente in vigne, horti et frutti d'arbori domestici in essa città, suoi borghi et contado (...) in virtù del presente pubblico Bando ordina, proibisce et comanda espressamente che nessuna persona (...) ardisca (...) entrare in vigne d'alcuno o in quelle dare danno di qualunque sorte (...) sotto pena di giorno di due tratti di corda ovvero berlina, dell'amenda del danno et di tre scudi d'oro et di notte duplicata da incorrersi per qualunque contrafacente et applicarsi *ipso facto* per un terzo alle fabbriche pubbliche (...) per un terzo all'esegutore et per un terzo all'accusatore; li quali non possano pigliare, né componere in modo alcuno se non pagata tutta la pe-

Terminata intorno al 1648 la legazione del cardinale Cesi, nominato nel 1643 da Urbano VIII, a capo della provincia dell'Umbria non vennero più nominati legati a latere ma semplici prelati governatori¹³.

In questo periodo erano cessati i timori di gravi ribellioni interne e la Sacra Congregazione di consulta, istituita nel 1588 da Sisto V¹⁴, aveva ormai affermato il suo potere e poteva, pertanto, governare facilmente le provincie più vicine a Roma. Rimanevano in vita le Legazioni nelle provincie più lontane (Ferrara, Bologna e la Romagna); mentre per quelle vicine, e cioè l'Umbria con capoluogo Perugia, la Campagna e la Marittima con capoluogo Frosinone ed il Patrimonio con capoluogo Viterbo, si nominarono prelati governatori dipendenti dalla Sacra Consulta, che ebbero ovviamente poteri inferiori a quelli dei cardinali legati che, secondo la pubblicistica giuridica dell'epoca, facevano «figura di principi sovrani». Anzi l'opera della Sacra Consulta fu diretta proprio a sottoporre sempre più strettamente a sé l'attività giurisdizionale *in criminalibus* dei governatori locali¹⁵.

Nei brevi di nomina di questi governatori si ripete esattamente la scarna espressione «*cum facultatibus vel iurisdictionibus solitis et consuetis*», già usata per i prelati subordinati ai legati¹⁶. In questi termini si mantenne il governo della provincia dell'Umbria dal pontificato di Urba-

na, et all'ora ricevere la rata loro per concessione delli Auditori del criminale o vero del Capitano di sopramuro, li quali debbano con ogni diligenza operare che si venga alla vera esecuzione delle pene corporale et pecuniarie predette». ASPg, ASCP. *Editti e Bandi*, n. 5, cc. 22v-23r.

¹³ I governatori di Perugia e Provincia dell'Umbria vennero nominati con brevi in tutto simili a quelli con cui erano nominati i governatori delle città di Assisi, Foligno, Todi e Spoleto; vedi *Rappresentanza riguardante i pregiudizi e inconvenienti che nascono dalla controversia in questi ultimi tempi insorta sopra la giurisdizione della Segnatura di Perugia*, Perugia 1760, pp. 255 ss.; A. MARIOTTI, *Saggio di memorie storiche civili ed ecclesiastiche della città di Perugia e suo contado*, Perugia 1806, pp. 394 ss.

¹⁴ La Congregazione di consulta era stata istituita da Paolo IV nel 1559 con il compito di conoscere e giudicare delle lamentele delle comunità nei confronti dei magistrati mandati dal centro; visse di vita stentata fino alla riforma di Sisto V.

¹⁵ Dopo le riforme sistine del 1588 le provincie più vicine a Roma vennero divise in numerosi governi, i quali si distinguevano in quattro classi: I classe «prelatizia» nelle città maggiori, soprattutto nelle capitali di provincia venivano inviati prelati nominati dal sommo pontefice con lettera in forma di breve; II classe governi di prelati detti di «cappa corta», questi o per merito o dopo un lungo giro di governi inferiori venivano destinati alle città di governo prelatizio e luoghi di un certo prestigio, nominati dal pontefice con un breve formulato allo stesso modo di quelli spediti ai governatori prelati delle capitali della provincia; III classe: governatori nominati dalla Sacra Consulta con semplici lettere patenti, questi governatori non erano sottoposti al governo del prelato del capoluogo della provincia, essi dipendevano direttamente da Roma; IV classe, governatori subalterni nominati dalla Sacra Consulta e sottoposti a qualcuno dei governatori delle altre tre classi. Archivio di Stato di Roma (dora in poi ASRm), *Camerale III*, b. 1149.

¹⁶ Con breve del 22 dicembre 1730 Flavio Ravizza è nominato governatore *civitate Perusiae, comitatu et districtu perusino* in luogo del consueto *Perusiae et provinciae Umbrae*, e così dopo di lui tutti i suoi successori.

no VIII a quello di Clemente XII, il quale introdusse una sostanziale restrizione: dove prima con i brevi si nominava il governatore della città di Perugia e provincia dell'Umbria, a partire dal 1730¹⁷ con essi si concede solo il titolo di governatore della città, territorio e contado di Perugia e si accorda la giurisdizione con la clausola mai alterata *cum facultatibus...*¹⁸.

Nonostante l'uniformarsi dei governi alle dipendenze della Sacra Consulta e lo scadere, quindi, di quello di Perugia, al di là delle prerogative formali, al rango di governo cittadino, quest'ultimo conservò alcune delle antiche preminenze: fra queste vanno ricordate l'esercizio della funzione di Segnatura, propria dei cardinali legati (ma non dei semplici governatori), e i conflitti con il vescovo in materia giurisdizionale.

Uno speciale editto del legato della Rovere nel 1562 aveva disciplinato l'esercizio della funzione di Segnatura¹⁹: esso fissava i giorni della settimana per l'udienza pubblica da tenersi in presenza del legato, del vice-legato o del governatore o dei loro rispettivi luogotenenti, nonché il numero dei referendari e votanti per la Segnatura piena, disponendo che dovevano intervenire i giudici più qualificati della città: gli uditori sia civili che criminali del legato, del vice-legato o del governatore, il vicario del vescovo, due uditori della Rota, un dottore di Collegio, un console primario della Mercanzia e l'uditore del Cambio, che esercitava anch'esso una giurisdizione commerciale. Il medesimo editto ritenne che fosse necessaria la presenza alle udienze del legato di due cursori²⁰, incaricati di notificare gli atti e svolgere le funzioni degli odierni ufficiali giudiziari, ai quali doveva essere corrisposta la provvisione di due scudi al mese.

La Segnatura continuò anche sotto i governatori prelati, contro ogni norma positiva, forse a causa dell'esiguità delle cause trattate; infatti, se si esamina il numero degli atti prodotti dal tribunale della Segnatura di Perugia dalla metà del secolo XVII alla metà del secolo successivo, ci accorgiamo che essi sono molto scarsi, due o tre all'anno, anche se i curiali, i notai e gli avvocati della città nei loro memoriali attestano che furono molto numerosi. D'altro canto è da ritenere che si tratti di testimonianze sospette, perché prodotte nella vertenza, cui si accennerà di seguito, concernente la legittimità dell'esistenza della Segnatura perugina.

Negli ultimi anni del pontificato di Benedetto XIV le pretese del go-

¹⁷ ASPg, ASCP. *Copieri di privilegi, bolle e brevi*, n. 7, c. 27r.

¹⁸ Decreto di G. Della Rovere dell'11 settembre 1562 sull'ufficio dei cursori. ASRm, *Camera-le III, Perugia*, b. 1630.

¹⁹ *Rappresentanza...* cit., pp. 253-255.

²⁰ *Rappresentanza...* cit., pp. 257.

verno perugino fecero esplodere l'opposizione del collegio degli scrittori della curia romana, titolare della cancelleria della Segnatura di giustizia, che si ritenne gravemente leso nei suoi interessi economici dalla prerogativa del governo di Perugia che, sottraendo cause al tribunale romano, riduceva gli emolumenti dei suoi cancellieri. Si aprì così sull'importante questione una vertenza tra la città di Perugia da un lato e la Segnatura di Giustizia dall'altro ed in essa intervennero, schierandosi apertamente contro Perugia, altre città umbre, che, anch'esse prendendo di mira il tribunale locale della Segnatura, in particolare contestarono la sua giurisdizione sul territorio dell'intera provincia. Protagoniste di questo intervento furono Assisi, Foligno, Nocera, Todi, dietro le quali era certamente Spoleto, che aveva tutto da guadagnare da un indebolimento della posizione di Perugia; successivamente si associarono località direttamente soggette al governatore di Perugia come Bevagna, Trevi e Montefalco ²¹.

La controversia superò l'argomento specifico su cui era sorta per rivelarsi nella sua realtà di negazione di ogni autorità di Perugia sui luoghi non facenti parte dell'immediato contado.

La questione, data l'assenza di una giurisdizione ordinaria destinata a risolverla (la materia dei conflitti di competenza fra i tribunali spettava infatti proprio a quel Tribunale della Segnatura di Giustizia che qui era una delle parti in causa), fu deferita ad una Congregazione particolare deputata, nominata nel 1758 da Benedetto XIV e, dopo la sua morte, rinnovata dal successore Clemente XIII. Al termine dei lavori della Congregazione, il pontefice, con *motu proprio* del 1 ottobre 1761 dichiarerà il governo di Perugia non competente per il diritto di Segnatura, e con questa disposizione, che eliminava uno degli antichi residui della giurisdizione dei cardinali legati, si ufficializzava anche la scomparsa dell'Umbria come provincia e si ridimensionava definitivamente la posizione di Perugia.

Per quanto riguarda invece i conflitti di giurisdizione con l'autorità ecclesiastica, va rilevato, in primo luogo, che, anche dopo il concilio di Trento, i pontefici continuarono ad attribuire ai legati facoltà molto ampie intorno al foro ecclesiastico. Ciò provocò immediatamente conflitti di competenza: già nel 1567 il vescovo di Assisi ricorse alla Congregazione del concilio ed al pontefice perché il legato, esercitando peraltro, anche nei confronti dell'autorità ecclesiastica, quella funzione di Segnatura che gli era pacificamente riconosciuta nei confronti delle autorità secolari, non solo si ingeriva nella direzione dei ricorsi e degli appelli

²¹ ASRm, *Camerale III, Perugia*, b. 1631.

presentati contro sentenze promulgate nel suo tribunale, ma aveva anche accordate, in due cause civili, «*inhibitiones et appellationes in primis instantiis ante definitivam sententiam*» contro le disposizioni conciliari²². La Sacra Congregazione del concilio ordinò al governatore di Perugia di non ingerirsi nelle cause pendenti in prima istanza nei tribunali ecclesiastici, a tenore di quanto era stato stabilito dal Concilio medesimo «... *et imposterum inhibitiones appellationes ante definitivam sententiam et cuius gravamen per appellationem reparari non possit contra ipsum episcopum, aut eius vicarium recipias, sed ipsos suarum causarum in prima instantia iudices esse finas*», inoltre specificò che nelle inibizioni si ponesse la clausola «*dummodo causa non sit in prima instantia*» e nelle appellazioni «*dummodo a definitiva fuerit appellatum vel ab interlocutoria habente vim definitivae etc...*»²³.

Come si vede, ciò che veniva contestato al governatore di Perugia era solo una parte delle sue funzioni di Segnatura verso il tribunale vescovile, cioè il potere di annullare provvedimenti da esso emanati nel corso di un giudizio non ancora concluso e non anche, stando alla lettera dei documenti, le altre funzioni di segnatura, peraltro dal legato esercitate per delega del sovrano. Altra questione era invece quella della competenza del governatore a trattare in via ordinaria gli appelli presentati contro le sentenze della curia vescovile. A favore di questa prerogativa il governo di Perugia allegava una antica consuetudine contestata dal vescovo, e ciò provocò, nel 1594, un intervento del cardinale Aldobrandini, sovrintendente generale dello Stato ecclesiastico, il quale indirizzò al governo di Perugia una ambigua lettera, destinata più ad inasprire che ad appianare le polemiche: «... presupposta la consuetudine da v.s. allegata che le appellazioni del tribunal di mons. vescovo possano devolvere a lei, la quale per se stessa le conosca e per special rescritto le commetta, non posso rispondere altro per ora, se non che ella attendeva a continuare secondo il solito, avvertendo però che questa consuetudine può avere molte distinzioni (...) conviene che ella abbia l'occhio di non eccedere i termini della consuetudine istessa»²⁴.

Ancora nel secolo XVIII era vivo il conflitto fra i due tribunali: nel 1720 il vescovo di Perugia si rivolge alla Sacra Congregazione del concilio affinché «... siano levati li scontenti... tra li due fori molto importanto anche per quiete della città che vadino con ottima armonia»²⁵.

²² ASRm, *Camera III, Perugia*, b. 1630.

²³ *Rappresentanza...* cit., pp. 258-259.

²⁴ *Rappresentanza...* cit., pp. 262-265.

²⁵ *Rappresentanza...* cit., p. 279.

A conclusione di quanto fin qui esposto, si deve precisare che le linee di sviluppo testé enunciate sono state studiate essenzialmente sulla base della legislazione e non sulla documentazione prodotta dalle magistrature nel corso della loro attività, in quanto le carte prodotte dalla Rota e dal tribunale del Governatore si trovano riunite insieme, senza alcuna distinzione fra le une e le altre. È in corso il lavoro di ordinamento e inventariazione di questa enorme massa di documenti conservati presso l'Archivio di stato di Perugia; la conoscenza di questa documentazione permetterà di comprendere come il tribunale del governatore si collocò ad un livello superiore rispetto alle giurisdizioni municipali, e pertanto come esercitò il suo controllo politico su ogni attività amministrativa e giudiziaria della provincia.

Le magistrature giudiziarie di Città di Castello (secc. XVI-XVIII)

di *Andrea Maori*

Questa relazione si basa sullo studio di alcuni documenti e memoriali trovati nella biblioteca di Città di Castello ma non ambisce a presentare il funzionamento delle magistrature e delle attività giurisdizionali tifer-nati dal secolo XVI al secolo XVIII perché ancora è incompleto l'ordina-mento del fondo giudiziario dell'archivio comunale, l'unico dal quale po-tremmo trarre elementi essenziali per capire come il diritto si è alimentato e da dove traeva la sua vitalità.

Infatti solo attraverso le sentenze potremmo sapere quanto, in con-creto, c'è corrispondenza con le riformanze e i decreti e se l'*opinio com-munis* di una magistratura fu seguita anche dalle magistrature di altre lo-calità o di periodi successivi.

Inoltre, senza un accenno alla struttura economica, alla costituzione sociale, alle condizioni ambientali, agli avvenimenti politici, alle correnti d'arte e di pensiero, alle ideologie, alla spiritualità e alla religione, senza cioè riferirsi all'insieme di elementi che determinano l'atmosfera cultura-le del momento storico nel quale la norma viene alla luce ¹, non è possi-bile presentare l'evoluzione di alcune magistrature sia pure in località re-lativamente piccole.

Il metodo di lavoro che pretende di svolgere storicamente il diritto, soprattutto quello penale, basandosi sulla presentazione degli istituti ri-schia di essere in fondo solo storia di un'astrazione, dove il tempo non esiste o esiste solo comprendendo dodici secoli o tre secoli a seconda del modo in cui ogni singolo scrittore intende questa astrazione. Il tempo, anche in questo caso, viene livellato, appiattito, annullato e ridotto ad unità.

¹ In particolare su questi aspetti, I. MEREU, *Storia del diritto penale nel '500 studi e ricerche*, I, Napoli, Morano, 1964.

Per capire l'ingegneria istituzionale delle magistrature giudiziarie a Città di Castello durante i secoli XVI-XVIII si può fare riferimento, per esempio, ad un memoriale presentato nel 1708 alla Sacra Consulta sulle controversie giurisdizionali e i conflitti di attribuzione tra il Magistrato e i Consiglieri di Città di Castello contro il Tribunale del governatore della città, che riporta nel sommario brevi papali, riformanze, statuti, dichiarazioni e testimonianze ².

Seguirò quindi il ragionamento basato sull'astrazione a-temporale dell'estensore di questo memoriale, Camillo Bazzonus, sulle controversie giurisdizionali tra i giudici, per ricostruire le magistrature giudiziarie tifernati facendo riferimento, ovviamente, anche ad altre importanti testimonianze scritte.

In realtà il documento segue un'argomentazione molto lineare perché fa riferimento ad una tradizione antica di indipendenza del Magistrato ordinario dal Governatore della città: per cui la tesi di fondo è che

«... Il Giudice ordinario per quello riguarda il Civile, ha la cognizione privata di conoscere tutte le Cause nella prima istanza, talmente che l'altro Tribunale di Monsignor Governatore non ha altra giurisdizione nel Civile, che di conoscere le seconde Istanze, essendo Monsignor Governatore mero Giudice dell'Appellazione: Per quello poi riguarda il Criminale, tutto che il detto Giudice ordinario avesse anticamente un'amplissima giurisdizione anco nelle cause gravi per concessioni, e indulti de Sommi Pontefici, tuttavia... il detto Giudice ordinario conosce privatamente a Monsignor Governatore tutte le cause di Risse, e parole ingiuriose, e percosse colla mano vacua, ancorché vi fosse sangue, e parimente conosce tutte le cause di percosse fatte con sassi, bastoni o cose simili, purché non vi sia effusione di sangue, e all'incontro Monsignor Governatore conosce tutte le cause capitali, e tutti quei delitti di percosse con bastoni, ò altro armi, nelli quali vi sia l'effusione del sangue» ³.

È a partire dalla rottura degli equilibri sulle competenze giurisdizio-

² BIBLIOTECA COMUNALE DI CITTÀ DI CASTELLO, *Memoria concernente la giurisdizione dell'ill.mo magistrato e signor giudice di Città di Castello*, c. 30, Città di Castello, s.e., Comune di Città di Castello, *Archivio segreto*, Fasc. LXXXI, comprendente: carte manoscritte in diverse epoche che confermano i poteri giurisdizionali assegnati dalla Sacra Consulta con rescritto del 19 febbraio 1709 al giudice ordinario di Città di Castello, cc. 5; C. BAZZONUS, *Memoriale per il sommario con le giustificazioni originali sopra le controversie Giurisdizionali appresso Monsignor ponente, alla Sacra Consulta per il Giudice, Magistrato, e Consiglieri di Città di Castello contro Tribunale di Monsig. Governatore della detta Città*, Città di Castello, s.e., 1708, cc. 20: carte manoscritte su: «Prerogative dell'ill.mo Magistrato di Città di Castello», c. 1, s.d., «Cerimoniale», c. 1, s.d., «Memoria», c. 1, s.d., «Memoria», c. 1, s.d. Queste ultime carte concernono le norme di comportamento pubblico del Gonfaloniere e del Governatore.

³ (BIBLIOTECA COMUNALE DI CITTÀ DI CASTELLO), C. BAZZONUS, *Memoriale con il sommario...* cit., c. 7.

nali tra i due magistrati che sorgono i conflitti, e nel memoriale la tradizione secolare viene invocata per confermare questa separazione di poteri perché, come dichiararono nel 1708 i quattro cancellieri sull'osservanza del modo con cui si procede dal Giudice nelle Cause leggiera, «... tutto ciò non solo l'abbiamo praticato noi per tutto il tempo, che abbiamo esercitato detta Cancelleria, ma l'abbiamo anche riconosciuto da libri antichi, e moderni, che così si è anche praticato dagli altri Cancellieri nostri Antecessori, e Predecessori, e per esser tutto ciò la verità abbiamo sottoscritta la presente di nostra propria mano»⁴.

Ma questo conflitto che periodicamente si presenta nella storia cittadina ha anche un'origine politica: il Magistrato ordinario era il capopriore o gonfaloniere di Città di Castello eletto dal Consiglio di reggimento, vero organo dirigente della città, mentre il Governatore era di nomina pontificia.

È a partire dal 1559, che il Governatore della città cominciò ad avere un ruolo politico sempre più importante perché gli venne assegnato il controllo degli organi cittadini⁵.

In quell'anno infatti furono emanate dall'arcivescovo Castagna alcune importanti *Reformationes et Decreta super modo regiminis ac forma magistratum Civitatis Castellii* che accelerarono il processo di centralizzazione operato dalla Curia romana. Il nuovo statuto apparve completamente diverso da tutti quelli che lo precedettero, soprattutto sotto questo aspetto e per la diversa assegnazione dei poteri ai consigli cittadini⁶. Queste magistrature vennero infatti riformate e furono istituiti tre consigli: il

⁴ *Ibid.*, cc. 20-21.

⁵ «*Reformationes et decreta super modo regiminis ac forma magistratum Civitatis Castellii per Reverendiss. D.D. Joan Bapt. Cast. Archiepisco Rosanen. Perusiae Umbriaeque Generalem Gubernatorem. et ad haec Commissarium a S.B.N. specialiter deputatum: Communi Civium Consensu facta et approbata Perusiae apud Andream Brixianum. 1561.*», Città di Castello, Lapi, 1881. Sul processo di centralizzazione, G. MUZI, *Memorie Civili di Città di Castello*, Città di Castello, Donati, 1844, Vol. II; C. PICCOLPASSO, *Le piante et i ritratti delle città e terre dell'Umbria sottoposte al governo di Perugia*, a cura di G. CECCHINI, Roma, Istituto nazionale d'archeologia e storia dell'arte, 1963; P. PELLINI, *Dell'istoria di Perugia*, Venetia, G. G. Hertz, 1664.

⁶ Le magistrature comunali e giudiziarie di Città di Castello furono regolate fino al 1559, in gran parte dagli statuti quattrocenteschi contenuti nel *Liber statutorum Civitatis Castellii*, Città di Castello 1538. Particolarmente interessante è la legislazione antimagnatizia contenuta nel terzo libro dei malefici che era presente anche in alcune rubriche dello statuto del 1261. Una analoga legislazione ebbe vigore per più di 150 anni in molti comuni dell'alta e media Italia. Sulle magistrature comunali e giudiziarie precedenti alle riforme del 1559, v. anche: G. MUZI, *Memorie...* cit. In particolare l'A. afferma che fin dal 1444 il papa mandò un governatore. Un'altra magistratura cittadina abolita con le riforme del 1559 fu il Consiglio degli otto di balia e custodia, che era stato istituito nel 1371 per risolvere più speditamente gli affari del comune durante l'occupazione di alcuni castelli. Col tempo questa magistratura costituì un potere oligarchico in grado di dominare di fatto la città.

Consiglio generale composto dai cittadini e dai signori della città nel numero di centoquaranta sopra i venti anni di età, il Consiglio di reggimento composto esclusivamente da 40 cittadini, di età superiore ai venticinque anni, il Consiglio di credenza composto da cinque membri del Consiglio di reggimento e da cinque del Consiglio generale.

Il Governatore presiedeva questo ultimo Consiglio che si riuniva solo per approvare nuove gabelle, pubbliche pene, nuove cittadinanze e per concedere qualche privilegio, o per imporre delle ispezioni o simili, e che esaminava tutti gli argomenti già affrontati nel Consiglio di reggimento che dovevano essere stabiliti dallo stesso Consiglio di credenza in una riunione precedente con votazione segreta.

Al Governatore spettava pure il diritto di respingere ciò che non poteva essere proposto, *parole temerarie e oziose*, e poteva far cessare tutti i diverbi; inoltre il suo voto era decisivo in caso di parità sulle votazioni che non avevano ottenuto né la maggioranza dei due terzi né quella semplice.

Il Governatore poteva inoltre riconfermare o rinnovare a sua discrezione il Consiglio di reggimento che normalmente rimaneva in vigore per quattro anni.

Veniva concesso al Governatore un potere notevole, perché il Consiglio di reggimento era il vero organo dirigente nell'ambito cittadino con competenze giudiziarie ma anche politiche in quanto ogni questione di rilievo veniva in esso affrontato anche con il voto dei priori.

Il Capopriore o Gonfaloniere ricopriva, come detto, importanti cariche.

Fu eletto all'inizio per estrazione tra i 40 componenti il Consiglio di reggimento, mentre a partire dal 1590 il Consiglio di reggimento con proprio decreto determinò la sua elezione con votazione segreta. Era affiancato da altri tre priori eletti tra cento rappresentanti il Consiglio generale e i rappresentanti delle arti e di altri cittadini ⁷.

Il Gonfaloniere poteva convocare, come gli altri consiglieri, il Consiglio di reggimento, ma doveva essere considerato il primo cittadino anche nel Consiglio di credenza.

Nel 1590 con il medesimo decreto del Consiglio di reggimento, fu

⁷ Sulla c. 2 v. di una delle due copie del *Liber Statutorum Civitatis Castelli*, citato, conservate presso la biblioteca comunale, è riprodotto, manoscritto, un decreto del Consiglio di reggimento riguardante la modifica di elezione del Gonfaloniere della città e degli altri Priori. Fu infatti stabilito che «il Gonfaloniere non si dovesse più tirare a sorte ma si dovesse eleggere per voti segreti, e che i Priori dei cento dovessero essere due e quelli della 3^a bussola [i rappresentanti delle arti e degli altri cittadini] dovesse essere 1 solo...».

determinato che i priori potevano occuparsi solo ed esclusivamente degli affari demandati dal Gonfaloniere.

Nel 1758 «per sedare alcune differenze insorte tra i 100 e i 40 furono fatte nuove riforme dalla Sacra Consulta»⁸ che riguardavano soprattutto la composizione del Consiglio di reggimento e i tesoreri: il primo passa da quaranta a trenta membri, mentre i magistrati di tesoreria passano a quattro.

Con la nuova riforma entrata in vigore nel 1760, i priori e i membri del Consiglio di credenza duravano in carica sei mesi: il capo della tesoreria doveva riferire il proprio operato direttamente al Governatore, mentre l'elezione del Gonfaloniere, confermata con il suffragio segreto, doveva precedere l'estrazione degli altri priori eletti dal Consiglio dei trenta e da quello dei cento⁹.

È anche vero comunque che nelle stesse *Reformationes et Decreta* del 1559 vengono specificati alcuni poteri giudiziari dei consigli cittadini e del Governatore.

Il Consiglio di reggimento, era l'unico organo che poteva concedere la grazia a seguito di pene criminali e solo nel caso in cui veniva votata all'unanimità. Doveva eleggere il cancelliere del Gonfaloniere ed era l'unico consiglio cittadino a poter disporre dei pagamenti e dell'alienazione dei beni e dei frutti derivanti dai redditi, dalle gabelle, dalle tasse e dalle pene.

In queste riformanze viene solo specificato che il Governatore aveva competenze nelle cause criminali e che poteva anche applicare sanzioni se qualcuno della città avesse tentato di rifiutare gli onori e i pubblici doveri derivanti dalla carica alla quale era stato eletto.

Inevitabile in questa situazione il conflitto di interessi all'interno di organi cittadini che assegnavano al Governatore e al Gonfaloniere poteri decisionali.

Di fronte alla possibilità di dissidi, intervenne addirittura il papa che in un documento segreto, che deve attribuirsi a giudicare dall'esame paleografico alla fine del secolo XVI o ai primi del secolo XVII, diede istruzioni dettagliatissime per il Governatore di Città di Castello¹⁰.

Gli veniva suggerito di svolgere solo un'attività di vigilanza sul Con-

⁸ G. MUZI, *Memorie...* cit., vol. II, pp. 117, 118.

⁹ BIBLIOTECA COMUNALE DI CITTÀ DI CASTELLO, *Annali di Città di Castello 1760-63*, cc. 4 e 15. Tra i quattro tesoreri, due erano eletti nel Consiglio dei Cento, uno era il rappresentante delle arti e degli altri cittadini mentre il quarto era lo stesso Gonfaloniere.

¹⁰ G. DEGLI AZZI, *Istruzioni segrete della Curia pontificia pel governo di Perugia e delle altre città umbre*, in «Bollettino di storia patria dell'Umbria», Perugia, XXI (1914), pp. 375 e ss.

siglio di reggimento senza entrare troppo nel merito delle dispute cittadine, perché in questo modo avrebbe rischiato di scontentare una fazione o l'altra. Nello stesso tempo il Governatore di Città di Castello se avesse avvertito la necessità di un cambiamento delle riforme del 1559 per governare meglio la città, avrebbe potuto farlo solo dopo aver avvertito la Curia pontificia «... et governarsi in tal caso secondo l'ordine che riceverà»¹¹.

In queste istruzioni si avvertiva il Governatore di non mostrarsi parziale e di non favorire l'una o l'altra famiglia e «... nemmeno aderisca alle Case grandi che sono in detta città, ma servi il suo decoro, et cerchi amministrare a tutti egualmente buona giustizia»¹².

Il Governatore rispondeva direttamente alla Curia pontificia, ma doveva avere «... buona intelligentia con Mons. Governatore di Perugia et avisarlo delle cose importanti, perché in poche hore può haver soccorso di sbirri e d'altro che facesse bisogno»¹³.

In questa istruzione compare anche un altro contrasto: quello tra Città di Castello e Perugia; viene infatti ricordato che molti sono coloro che ricorrono «... a Perugia per la segnatura, di che la città, alla quale appartengono le pene ex titulo oneroso, ne fa ordinariamente rumore».

Il Governatore non doveva preoccuparsi di questo conflitto «... perché ne nascerebbe mala soddisfazione tra esso et gl'huomini del Consiglio, de' quali molti sono che hanno caro il ricorso a Perugia et molti non vorrebbero»¹⁴.

Nel citato memoriale del 1708 i poteri giudiziari vengono individuati a partire da alcuni brevi papali di Paolo III del 1535 e del 1539 con i quali si confermano gli antichi privilegi della città concessi anche da molti altri pontefici e specialmente da Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII, Giulio II e Clemente VII e successivamente da Gregorio XII nel 1572.

In particolare il breve di Paolo III del 1539 specifica che le cause civili e criminali di prima istanza si dovevano svolgere davanti ai giudici ordinari della città e i Governatori non dovevano intervenire, pena la scomunica.

Il giudice ordinario aveva la facoltà di conoscere, anche in modo esclusivo rispetto al Governatore, tutte le cause di risse e parole ingiuriose e percosse «*colla mano vacua*» ed altre. Al Governatore spettava

¹¹ *Ibid.*, p. 385.

¹² *Ibidem.*

¹³ *Ibid.*, p. 384.

¹⁴ *Ibidem.*

quindi di conoscere solo le cause capitali e tutti quei delitti di percosse con bastoni o altre armi, nelle quali vi fosse stato spargimento di sangue. Il Governatore non poteva occuparsi però delle cause criminali gravi se veniva prevenuto dal giudice ordinario; quindi, nel caso di cattura fatta ad istanza del giudice ordinario, non poteva intromettersi.

Un tale sistema giurisdizionale non impedì che si verificassero abusi tanto da parte del giudice ordinario che da parte del Governatore, tantoché il commissario apostolico Giovanni Tommaso Sanfelice, vescovo di Cava e Governatore generale di Perugia e dell'Umbria, ordinò nel 1573 provvedimenti che dovevano essere osservati sia dai governatori che dai giudici che di volta in volta avrebbero esercitato l'ufficio¹⁵.

Veniva confermato che la conoscenza di tutte le cause criminali spettava al Governatore, all'infuori di quelle relative a: 1) ingiurie di ogni tipo fra donne, sia in città che nel contado; 2) bestemmia e gioco, sia in città che nel contado; 3) ingiurie di ogni tipo fra abitanti del contado; 4) risse e percosse a mani nude, anche con spargimento di sangue, e con i sassi senza spargimento di sangue o frattura di ossa, fra abitanti del contado; 5) tumulti senz'armi fra e contro abitanti sia della città che del contado.

Il Governatore poteva però occuparsi di queste cause, di competenza del giudice, se gli fosse stata presentata spontanea richiesta dalla parte querelante: in tal caso egli era autorizzato a procedere e ad inibire il giudice. Nel caso che la querela fosse stata presentata al giudice, essa non poteva essere revocata, e la causa doveva essere decisa dallo stesso giudice.

Secondo il governatore Sanfelice, questa divisione delle competenze riguardava esclusivamente le cause di prima istanza. Per i procedimenti di seconda istanza, i provvedimenti del governatore Sanfelice prevedevano che la competenza del Governatore di Città di Castello si doveva estendere alle cause criminali di qualunque tipo.

Nel caso in cui il giudice ordinario avesse ritardato nella decisione di una causa criminale in prima istanza, il Governatore, previa ammonizione e fissazione di un termine per la decisione, poteva avocare a sé la causa e deciderla.

Qualora, in base a questa divisione di competenze giurisdizionali, un giudice non autorizzato avesse fatto un'ingiunzione criminale aveva l'obbligo, su richiesta della parte inquisita, di cassare ed annullare l'ingiunzione e tutti gli altri atti ad essa relativi, senza che la parte fosse tenuta

¹⁵ C. BAZZONUS, *Memoriale...* cit., cc. 16-19.

ad alcuna spesa o a corrispondere alcun compenso al giudice o al cancelliere: nel caso in cui non vi fosse una formale cassazione dell'inquisizione e degli atti, questa doveva intendersi per effettuata.

Allo scopo di evitare la nullità dei processi, le citazioni criminali o i precetti *ad informandum* non dovevano essere notificati dai sindaci delle ville, ma da pubblici banditori, di ciò appositamente incaricati. In caso contrario i processi, le inquisizioni, le citazioni e i precetti dovevano intendersi senz'altro nulli e privi di efficacia.

Sempre secondo questi provvedimenti, il giudice ordinario era competente a conoscere e decidere tutte indistintamente le cause civili di prima istanza che si discutevano avanti ad esso, essendogli stata concessa ed attribuita con formali provvedimenti pontifici la cognizione delle prime cause; egli era tenuto a decidere entro i termini previsti dallo statuto. In caso di mancata decisione, il Governatore poteva avocare a sé le cause e deciderle.

Lo stesso Governatore poteva inoltre trattare e decidere tutte quelle cause che potevano essere decise senza processo alla seconda o terza udienza e colui per colpa del quale la decisione non era avvenuta, era tenuto ad indennizzare delle spese la parte che richiedeva la decisione.

I Cancellieri delle cause criminali di Città di Castello, nell'*osservanza* citata del 1708, confermarono la validità di questi provvedimenti, con alcune modifiche riguardanti le competenze dei sindaci delle ville, che avevano l'obbligo di denunciare i delitti esclusivamente al magistrato competente.

I sindaci del contado attraverso i cancellieri notificavano al giudice ordinario le relazioni di risse, di parole e percosse con *mano vacua* e senza *spargimento di sangue* «... come anco di querele de particolari per parole ingiuriose, ed imposture di mala fama, e simili»¹⁶.

Dalla *Reformanza sopra l'Offitio del danno dato di Città di Castello, fatta dal Magnifico Consiglio del Reggimento delli SS. Quaranta* nel 1582, si evince che i sindaci avevano competenze a partire da un miglio in dentro la città: in base alle denunce fatte, potevano addirittura accusare il denunciante se il danno notificato non era stato commesso, ma se l'accusa veniva fatta sotto giuramento e se l'accusato negava esserci stato alcun danno, allora il denunciante era tenuto a dimostrare il danno subito non solo di fronte al sindaco ma anche di fronte ai massari.

Se si verificava che il danno denunciato non aveva consistenza, allo-

¹⁶ C. BAZZONUS, *Memoriale...* cit., «*Osservanza del modo con cui si procede dal Giudice nelle Cause leggere per via di gravatorie ad se exculpandum*», c. 20.

ra l'accusa si ritorceva contro l'accusante che doveva essere condannato alle pene stabilite dagli statuti, «... ma dove non appare segni del danno, si creda totalmente al giuramento dello accusante»¹⁷.

Sempre nella *Reformanza* del 1582, veniva previsto che al magistrato era concesso prendere dei provvedimenti, di concerto col Governatore, nel caso di divergenze o di odio fra persone della città come del contado.

Interessante notare che se nascevano divergenze intorno al modo in cui venivano interpretati i capitoli del danno dato o se i capitoli non prevedevano delle fattispecie, allora il Consiglio di reggimento poteva decidere a suo arbitrio, senza possibilità di altro appello o ricorso.

Nella stessa *Reformanza* del 1582 i Cancellieri per le cause criminali del Governatore e i Notai dei malefici del giudice ordinario venivano eletti dal Consiglio di reggimento e rimanevano in carica un anno salvo proroghe emanate dal Consiglio stesso¹⁸.

Il giudice ordinario riscuoteva i diritti sia dalle cause civili che da quelle criminali¹⁹.

Ma torniamo al nostro memoriale di difesa del giudice ordinario e dell'intera comunità tifernate predisposto da Camillo Bazzonus: in premessa viene sostenuto:

«Essendo con novità insorto Monsignor Governatore, [che] ha pretesto di perturbare la giurisdizione sì civile, che criminale, avendo ordinato per il Civile agl'esecutori, che non eseguiscono alcun mandato del Giudice ordinario, se prima non ne avesse Monsignor Governatore dato la permissione, o l'Exequatur: e quanto al Criminale havendo precettato il Giudice, di non ricevere le querele, e agl'Esecutori di non esigere le solite liste, che s'intimano à quelli delinquenti che non compariscano a cassare le loro querele e perché tutto ciò ridonda in gravissimo pregiudizio degl'Indulti, e concessioni Apostoliche, et in usurpazione manifesta dell'altrui giurisdittione: perciò il Magistrato, e Consiglieri della detta Città umilmente supplicano l'Eminenze Vostre ad ordinare, che in conservazione dell'antichi Privileggi s'osservi il solito in tutto, sperando dall'inalterabile giustitia di cotesto Supremo Tribunale ottenere, quanto giustamente richiedono»²⁰.

Questi divieti comportarono, tra l'altro, un grave pregiudizio alle parti, in

¹⁷ BIBLIOTECA COMUNALE DI CITTÀ DI CASTELLO, *Reformatio Civitatis Castelli super modo actitandi in causis Civilibus, ac Mercede Notariorum et Procuratorum, et honorario Advocatorum, necnon Cancellariorum Civilium, et Executorum*, c. 5; «Reformanza sopra l'offitio del danno dato di Città di Castello, fatta dal Magnifico Consiglio del Reggimento delli SS. Quaranta», Perugia 1579.

¹⁸ BIBLIOTECA COMUNALE DI CITTÀ DI CASTELLO, *Reformatio Civitatis Castelli...* cit., c. 61.

¹⁹ *Ibid.*, c. 59.

²⁰ C. BAZZONUS, *Memoriale...* cit., c. 7.

particolare a quei creditori che vedendosi negata dal Governatore l'istanza dell'esecuzione di un mandato di sequestro dei beni dei debitori, non potevano fare appello. Ciò significava infatti usurpare la giurisdizione del giudice i cui verdetti potevano essere solo confermati o revocati dal Governatore ²¹.

Tutta la linea di difesa si basa, quindi, sulla separazione di competenze giurisdizionali tra il Tribunale del governatore dal giudice ordinario, rappresentante della Comunità, e sulla conferma da parte della Sacra Consulta dei brevi di Paolo III. «... Anzi — afferma l'estensore del memoriale — anticamente era così ampia la giurisdizione Criminale del Giudice ordinario, che eccettuatene le Cause Capitali, nell'altre Cause gravi indistintamente aveva la cumulativa col Governatore, il quale, se era prevenuto, non poteva più ingerirsi nella cognizione di esse» ²².

Viene inoltre sostenuto, seguendo una tradizione secolare, che il potere giudiziario del gonfaloniere aveva comportato dei notevoli vantaggi anche per la gente più povera perché per i delitti tenui «... non pagano, che un miserabile testone per il decreto Assolutorio, il quale si divide tra il Giudice, e il Cancelliere...; anzi da Soldati, e da miserabili nulla si riceve, quando nella Cancelleria di Monsignor Governatore non si esige meno di uno scudo...» ²³.

Il 12 febbraio 1709 la Sacra Consulta confermò ed amplificò la giurisdizione del Tribunale del gonfaloniere e del Magistrato di Città di Castello, concedendo anche le stesse facoltà che aveva il Senato romano ²⁴.

Il sistema giurisdizionale rimase sostanzialmente immutato fino al 12 gennaio 1798, quando cioè i cisalpini della legione bresciana entrarono a Città di Castello e proclamarono la municipalità provvisoria ²⁵.

Successivamente la repubblica romana, con la legge Dallemagne sulla divisione del territorio, stabilì una ben diversa organizzazione giurisdizionale ²⁶.

²¹ *Ibid.*, c. 9: *Fede del pregiudizio nato ad un Creditore per essersi trattenuta l'esecuzione d'un mandato de describendo*, c. 21.

²² *Ibid.*, c. 8.

²³ *Ibid.*, c. 9.

²⁴ BIBLIOTECA COMUNALE DI CITTÀ DI CASTELLO, *Memoria...* cit., cc. 3 e 4.

²⁵ In una delle due copie del *Liber Statutorum Civitatis Castellii*, citato, è riportata la trascrizione del Breve di Pio VI del 20 dicembre 1780: F. M. DE SPANNOCHIIJS - F. M. ROMANUS, *Civitatis Castellii iuris exigendi poenas confiscationum. Memoria pres. Congr. Camerali Pro Communitate Civitatis Castellii contra R. Cameram Apostolicam*, 1718.

²⁶ Il cantone di Città di Castello era compreso nel dipartimento del Trasimeno che aveva tre tribunali di censura: Perugia, Gubbio, Città della Pieve. A Città di Castello la giustizia civile fu amministrata da un pretore e da 4 assessori. Il pretore e tutti gli assessori erano nominati dal comizio del cantone per 2 anni con la possibilità di essere sempre rieletti. Il pretore eseguiva anche alcune leggi di carattere economico come quelle riguardanti il prezzo delle derrate, la requisizione dei cavalli e l'organizzazione della gendarmeria. Inoltre aveva una competenza specifica sui contratti d'affitto dei beni rustici. Era nominato anche un prefetto che doveva pretendere l'esecuzione della legge e delle decisioni del consolato nonché corrispondere con i diversi ministri ai quali doveva presentare relazioni secondo le loro attribuzioni. In particolare oltre alla legge Dallemagne, 2 Germinale, Anno VI, art. I, c. 6, vedere: ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA, *Archivio Storico Comune di Perugia, Serie periodo 1797-1816*, bb. nn. 84 e 85.

L'amministrazione della giustizia a Perugia in tempo di crisi (1540-1553)

di Paola Monacchia

I limiti cronologici indicati nell'enunciato racchiudono, come a molti è noto, quel periodo del Cinquecento umbro che va dalla ribellione della città di Perugia, conosciuta come «guerra del sale», al conseguente definitivo suo assoggettamento a quello Stato ecclesiastico dal quale, pur facendone giuridicamente parte fin dal Medioevo, era molto spesso stata largamente autonoma, fino al momento del «perdono» pontificio, arrivato per la «riottosa» città dopo tredici anni di regime punitivo e culminato con la reintegrazione degli antichi privilegi.

Non è certo compito di questo lavoro analizzare le cause e i motivi che generarono, anche a distanza, gli eventi del 1540, e perché poco pertinenti al tema del convegno e perché già ampiamente trattati in saggi di più ampio respiro da studiosi, per citare solo gli ultimi in ordine di tempo, quali Peter Partner ¹, Christopher Black ², Silvia Grassi ³, Alberto Grohmann ⁴ e soprattutto Rita Chiacchella ⁵. Dando dunque per ormai acquisito o quantomeno conosciuto il fatto storico ed il suo corolla-

¹ P. PARTNER, *Comuni e vicariati nello Stato Pontificio al tempo di Martino V*, in *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento*, a cura di G. CHITTOLINI, Bologna, Il Mulino, 1979, pp. 238-239. Id., *Un problema tra i problemi. La signoria pontificia*, in *Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento. L'esperienza dei Trinci*, I, Perugia, Deputazione di storia patria, 1989, pp. 25-38.

² C. BLACK, *Politica e amministrazione a Perugia tra Quattrocento e Cinquecento*, in *Storia e cultura in Umbria nell'età moderna (secoli XV-XVIII)*, *Atti del VII convegno di studi umbri. Gubbio 18-22 maggio 1959*, Perugia, a cura dell'Università degli Studi, 1972, pp. 101-116.

³ S. GRASSI, *Perché una fortezza? Il caso di Perugia*, in *Forme e tecniche del potere nella città (secoli XIV-XVII)*, in «Annali della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia», 1979-1980, n. 16, pp. 297-311.

⁴ A. GROHMANN, *Perugia*, Bari, Laterza, 1981, pp. 89-104.

⁵ R. CHIACCHELLA, *Per una reinterpretazione della «guerra del sale» e della costruzione della Rocca Paolina in Perugia*, in «Archivio Storico Italiano», 1987, n. 532/2, pp. 3-60. Il saggio della Chiacchella analizza acutamente le elaborazioni che la storiografia più recente ha prodotto circa lo Stato Pontificio e, più in particolare, per il caso di Perugia, privilegiando un'ottica di indagine attenta alla evoluzione progressiva del centralismo statale.

rio economico e socio-politico, ci si accorge che, nonostante i notevoli interessi storiografici da questo suscitati, un aspetto affatto particolare è generalmente rimasto nella penombra, ed alludo proprio ai cambiamenti, anche radicali, subiti dal sistema giudiziario; cambiamenti che, tra l'altro, saranno in alcuni casi irreversibili.

In effetti si è ancora di fronte, come spesso accade o è accaduto, a quello iato che recentemente Marcello Verga ha evidenziato nella sua nota al convegno di Macerata del 1989, ovvero alla separazione tra storia del diritto e storia per così dire «generale» che nasce da «una diversità di percorsi formativi e di competenze che non è facile, né del tutto possibile superare»⁶. Anche se consapevole di tutto ciò, non sarà certamente questo intervento a mediare i «diversi specialismi», tuttavia si *racconterà*, se non altro, il periodo in questione ponendo una volta tanto l'accento sui suoi tribunali e sulle sue linee giuridiche pur'esse in parte sconvolte dal succedersi degli eventi.

Quando ci si occupa della giustizia nella Perugia di antico regime si fa, di regola, una puntualizzazione preliminare: prima e dopo la ribellione, dedicando al periodo *infra*, anche se per ovvie ragioni di spazio e di opportunità, solo pochi indispensabili accenni. Lo stesso Frattegiani, l'autore forse più conosciuto e citato in ambito locale per il suo lavoro sul tribunale della Rota⁷, lavoro ormai quarantennale ma per certi versi ancora insostituibile, dedica pagine senz'altro ricche di annotazioni anche a questi momenti; è sua fra l'altro la prima edizione integrale della bolla di Giulio III del 21 aprile 1553 per la restituzione delle magistrature⁸, nonché l'analisi circa la giurisdizione penale straordinaria di guerra; come è sua, sia pure con un lieve errore di datazione, la prima puntualizzazione sulla bolla del 1544 che istituiva un Capitano al posto degli Uditori di Rota. Tuttavia, scegliendo di occuparsi del lungo periodo, non era possibile all'autore addentrarsi nell'analisi più particolare di tutti quei documenti che, sebbene non infiniti, costellano via via la strada di quegli anni e che, pur secondari rispetto ad altri, aiutano a meglio lumeggiarne l'insieme.

Il 29 dicembre 1539 viene registrata tra le delibere priorali, l'ordi-

⁶ M. VERGA, *Tribunali, Giudici, Istituzioni. Note in margine ad un recente convegno*, in «Quaderni Storici», 1990, n.s. 74/2, p. 422.

⁷ B. FRATTEGANI, *Il tribunale della Rota Perugina*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 1949, n. 46, pp. 5-117, in particolare le pp. 30-36.

⁸ *Ibid.*, pp. 103-109. L'originale si trova in: ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA (d'ora in poi ASF), *Archivio Storico del Comune di Perugia* (d'ora in avanti ASCP), *Diplomatico*, III, p. 14, c. 19, n. 119.

nanza per il pagamento del salario agli Uditori della «Rota nostra Perusina»⁹. Gentile Bonaccogli, podestà e primo uditore per porta S. Pietro, viene così liquidato insieme ai suoi colleghi, alle rispettive *familie* e notai, per quello che si rivelerà essere stato l'ultimo mandato «ordinario» per i giudici di un tribunale nato meno di dieci anni prima *pro honore, commodo et utilitate ac restauratione iusticie iam vanstate, collapse in civitate nostra Perusie*¹⁰. La mancanza, quanto mai inopportuna, dei verbali delle riformanze comunali per il trimestre gennaio-marzo 1540, non ci consente di sapere con precisione lo svolgersi degli eventi; è certo comunque che l'elezione della magistratura straordinaria dei «Venticinque Difensori della giustizia» avvenuta entro i primi giorni del mese di marzo e le delibere del trimestre successivo registrate intorno al 3-5 aprile ci fanno supporre che il primo rimaneggiamento della Rota dovette essere previsto in questo lasso di tempo per poi essere ratificato pubblicamente con gli ordinamenti del 7-12 aprile¹¹.

Effettivamente già da qualche tempo i Priori dovevano pensare ad un diverso rapporto con gli organi giudiziari tanto da divenire, come appunto sottolinea il Fratregiani, una specie di tribunale di guerra¹², ed è così che, ancor prima dei nuovi ordinamenti, troviamo che il collegio decemvirale intima al podestà di liberare un prigioniero *acciò la giustitia della quale semo defensori* abbia il suo corso¹³. Ufficialmente, come già sappiamo, saranno invece di qualche giorno dopo le nuove *reformationes iuris reddendi et iusticie administrande tamen in civilibus quam in criminalibus*.

Nel primo di detti ordinamenti viene specificato che il podestà, chiamato anche maggior sindaco e giudice della giustizia del Comune con chiaro riferimento alle magistrature medievali¹⁴, dovrà avere piena giu-

⁹ ASP, ASCP, *Consigli e riformanze*, 134, c. 284r.

¹⁰ ASP, ASCP, *Consigli e riformanze*, 132, c. 157r. Si tratta del proemio all'elezione dei primi quattro uditori avvenuta il 5 luglio 1532 mentre il solenne loro giuramento, con lo scettro simbolo della dignità dell'ufficio rotale, sarà fatto il 2 settembre successivo di fronte ai priori delle arti (*Ibid.*, c. 168r).

¹¹ ASP, ASCP, *Consigli e riformanze*, 134, cc. 293r-294v. Dell'elezione dei Venticinque parlo un po' tutte le cronache del tempo, compresa quella di Francesco Baldeschi che la pone il 2 di marzo (cfr. *Cronache della città di Perugia* a cura di A. FABRETTI, III, Torino 1890, p. 11).

¹² B. FRATREGIANI, *Il tribunale della Rota perugina* cit., p. 30.

¹³ ASP, ASCP, *Consigli e riformanze*, 134, c. 291r.

¹⁴ Oltre il titolo di podestà anche quelli di maggior sindaco e giudice di giustizia, hanno ovvi riferimenti alle antiche magistrature comunali. Secondo gli statuti perugini del 1342 ed esempio, i Priori delle arti procedevano alla elezione del Giudice di giustizia che, sempre forestiero e rinnovato ogni sei mesi, doveva giudicare le cause civili di appello, decidere sulla nullità delle sentenze, lodi e arbitrati, nonché far riparare e mattonare le vie della città e del distretto. Il Maggiore sindaco, anch'egli con mandato semestrale, non poteva invece essere giudice o notaio ed il suo compito consi-

risdizione tanto nelle cause civili quanto in quelle criminali di prima istanza per tutte le porte della città, rioni che prima invece venivano suddivisi fra tutti e quattro gli Uditori. Si occuperà, secondo quanto stabilito dagli statuti e dai capitoli rotali, dei compromessi così come delle cause per salari e mercedi, per le vedove e pupilli, nonché per i miserabili. Dovrà attenersi sempre agli statuti comunali per le cause non criminali mentre per le rapine, violenze, assassinii e contro i perturbatori della pace civica (non dimentichiamoci la guerra in atto), dovrà agire *summariè simpliciter* accertando la veridicità dei fatti e la qualità del delitto. Continueranno comunque, per le loro finalità specifiche, a funzionare anche i tribunali delle singole arti, mentre il ricorso in appello viene ammesso solo davanti ai Priori che in tal modo avocano a sé ogni possibilità di conoscere e concludere i singoli procedimenti. Pertanto anche le sentenze podestarili, ovvero rotali, potranno essere appellate solo davanti al Collegio decemvirale e in ultimissima istanza, sia le decisioni di quest'ultimo che, per le competenze specifiche, quelle del vicario vescovile, potranno essere portate davanti al Collegio dei legisti. Gli ultimi capitoli dei nuovi ordinamenti riguardano invece le modalità dell'espletamento dell'ufficio podestarile. Al nuovo magistrato, sebbene ridotto da quattro ad una sola unità, non spetteranno per questo maggiori emolumenti, bensì il consueto salario del primo uditore rotale, e la permanenza o gli spostamenti suoi e della sua *familia* saranno sempre a rischio personale, senza diritto, visti i tempi, ad eventuali risarcimenti o rappresaglie contro la comunità. Tutti i sopradetti capitoli verranno confermati all'unanimità dal Consiglio dei cinquanta il successivo 12 aprile, non prima però di aver inserito, quale parte integrante del testo, l'ordine di procedere in qualsiasi curia e tribunale cittadino nonostante l'eccezione di nullità (*si qua esset*) a causa della scomunica già lanciata, ad onor del vero, da Paolo III. Dunque, se pure, e non poteva essere altrimenti, ben consci dell'insussistenza giuridica di provvedimenti presi a dispetto di un già operante interdetto della S. Sede, i Priori e i Venticinque difensori, ponendo la libertà comunale al di sopra dell'«ingerenza» romana, negano a quest'ultima ogni potere, minacciando il ritiro del mandato per quel giudice che avesse appunto osato sollevare il caso di nullità, *quam nullitatem [propter interdicta, scomunicationes, rebelliones et alia] nullus iudex attendere nec audire debeat aliquo modo*¹⁵.

steva proprio nel sindacare, con potere di eventuale condanna e destituzione dall'ufficio, tutti gli ufficiali comunali, priori compresi. Cfr. *Archivio Storico del comune di Perugia. Inventario*, a cura di G. CECCHINI, Roma 1956, pp. XXI-XXIV (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, n. 21).

¹⁵ ASP, ASCP, *Consigli e riformanze*, 134, c. 293v.

Lo stesso giorno della conferma della legge, il 12 di aprile, viene anche varato un ordinamento eccezionale secondo il quale i condannati a morte, compresi gli omicidi, e i banditi, se avessero accettato di versare un'idonea cauzione e avessero rispettato una tregua concordata tra le parti, avrebbero potuto circolare liberamente per il territorio perugino, e tutto ciò in nome della pubblica quiete ed utilità. La nuova disposizione avrebbe avuto valore per soli sei mesi e comunque per tutti quei casi registrati prima della metà del mese di febbraio 1540¹⁶. Un'ultima norma voluta dal Consiglio ed inserita nel testo con delibera del 19 aprile successivo, riguarda poi i termini formali entro cui poter agire. La grazia agli appellandi sarebbe stata discussa solo in presenza di almeno otto su dieci Priori e tredici su venticinque Difensori; si sarebbe dovuto discutere un caso alla volta, mai cumulativamente e la sentenza non si sarebbe potuta pronunciare senza una maggioranza di tre quarti¹⁷, mentre i giorni deputati per il Consiglio sono fissati in due a settimana, il lunedì e il venerdì che, come è noto, assieme al mercoledì erano anche i tre *dies iuridici* della Rota Romana¹⁸.

Spie di quanto sopra asserito è relativamente facile riconoscerle attraverso l'esame delle fonti in nostro possesso. Le più immediate sono come sempre le riformanze comunali che da questo momento fino al successivo mese di giugno si trasformano, assumendo spesso i connotati di carte giudiziarie. Accanto alle delibere di stampo politico troviamo infatti ad esempio, la moratoria concessa al ciabattino mastro Giacomo¹⁹; la pena comminata di 25 scudi più l'esilio, unito comunque alla prevista cauzione, per un gruppo di scolari²⁰; l'ordine di scarcerazione per un abitante del contado fatto invece imprigionare e fustigare dal podestà²¹, oppure la grazia concessa ad un ragazzo di 13 anni che, per fame, aveva rubato della farina²².

Anche l'analisi puramente formale delle carte processuali conservate per questo periodo nell'archivio del tribunale porta ad identici risultati. Prescindendo infatti dalla prassi procedurale apparentemente inalterata,

¹⁶ *Ibid.*, c. 294r.

¹⁷ *Ibid.*, c. 295r.

¹⁸ Cfr. G. SALVIOLI, *Storia del Diritto Italiano*, III, parte 2, Milano, p. 177.

¹⁹ ASP, ASCP, *Consigli e riformanze*, 134, c. 296r.

²⁰ *Ibid.*, c. 297v.

²¹ *Ibid.*, c. 298v.

²² *Ibid.*, c. 299v. La sentenza con cui i priori accordano la scarcerazione al ragazzo è specchio veritiero dei gravi problemi, non solo politici, in cui si stava dibattendo la città. In pratica si riconosce al reo la colpa del furto, ma gli si concede l'attenuante della necessità «attenti li tempi così adversi et penuriosi».

resta il fatto che per questi pochi mesi e solo per questi, le cause vengono discusse «*coram magnifici dominis prioribus civitatis Perusie, iudicibus appellationis et recursus*», oppure «*coram vobis magnifico domino auditore et potestate*», ovvero «*civitatis Perusie pretore et iudice universalis omnium portarum*»²³. Comunque, nonostante gli sforzi delle magistrature comunali per opporsi al potere pontificio, il tempo della ribellione sta per scadere ed il *pravum regimen xxxv virorum*, quando *civitas ipsa in crimine inciderit*²⁴, soccombe entro il mese di giugno. Paolo III sospende dal luglio le nomine priorali demandando la cura della comunità al Legato ed ai suoi luogotenenti e con un breve datato 16 ottobre storna tutto il bilancio, compreso quello già assegnato a vario titolo dai priori all'inizio dell'anno, per i lavori di quel *fortilitium* ancor oggi conosciuto come Rocca Paolina²⁵.

Di gran lunga più interessante in tale contesto, è però la bolla del 27 gennaio 1542, indirizzata al neo eletto Legato pontificio nonché vicario generale, il cardinale Ascanio Parisiani²⁶. Tra i numerosi punti da evidenziare nella congerie delle avocazioni di diritti, facoltà e amministrazioni all'autorità centrale vi sono, per la sfera giudiziaria, quei punti che potremmo sintetizzare, come fece l'anonimo copista, nella triplice formula della *cognitio ac decisio causarum*, della *commissio causarum* e della *avocatio causarum*.

Al Legato pontificio dunque, una volta abolita la Rota, passa qualsivoglia giurisdizione sia civile che criminale, anche i benefici ecclesiastici, le cause matrimoniali nonché tutte quelle spirituali e profane; gli compete in assoluto la discussione dei processi in prima e seconda istanza e tutti gli appelli. È anche chiamato ad esaminare e decidere *extra iudicialiter* e per mano regia, ovvero con procedura sommaria; solo a lui, in nome di S. R. Chiesa, verrà avocata qualsiasi causa se pure, per ovvi motivi di opportunità, i lavori potranno essere svolti da vari giudici ordinari delegati direttamente da Roma.

Difronte al completo annichilimento di ogni prerogativa comunale, tuttavia, la città tenterà i primi timidi approcci. Dopo aver passato tutto il 1541 *sine officiis* e dunque *suis ornamentis destituta*, contestualmente alle prerogative vicariali si nominano, ovviamente a cura del luogotenente, dapprima per soli due mesi poi, dal primo marzo, per altri quattro,

²³ ASP, *Giudiziario antico, Processus*, anno 1540, b. 358. Gli esempi citati sono tratti dai fascicoli processuali segnati con i nn. 6-7, 12, 20.

²⁴ ASP, *ASCP, Offici*, 15, c. 73v.

²⁵ ASP, *ASCP, Copiari di privilegi, bolle e brevi*, 6, c. 70r.

²⁶ *Ibid.*, cc. 62v-65r.

gli ufficiali delle arti ovvero i consoli della mercanzia, gli uditori del cambio e i camerari perché tornino ad occuparsi, con competenza ordinaria, di quelle cause che comunemente si discutevano *coram eorum tribunalibus* ²⁷.

I testi poi delle suppliche cittadine al pontefice, tese ad ottenere l'assoluzione dalle censure e la nomina di nuovi magistrati, sono oggi conosciuti grazie al loro inserimento nel registro degli Uffici, unico reperto documentario originale di qualche valenza per questi due anni. Delle due redazioni, presumibilmente confezionate e pilotate dall'alto ²⁸ entro la primavera-estate del 1542 la prima prevedeva sia il già ricordato perdono e, al di là di numerose altre richieste, anche la conferma degli statuti comunali e l'elezione da un bussolo triennale commesso dal Legato di dieci *assistenti* di detto Legato, con carica trimestrale e con l'appellativo, al posto del ben più glorioso titolo di Priori, di *Conservatori dell'Ecclesiastica Obbedienza*. Si nomina poi per la prima volta una nuova figura di giudice, il *capitaneus civitatis* che, dietro conferma romana, si sarebbe occupato delle cause civili di prima istanza e dei danni dati: *item dignetur Sanctitas Vestra, concedere pro iure ordinario in ea [civitate] reddendo, concedere dictae civitati unum capitaneum cum duobus collateralibus eligendum et eligendis per collegium iuris doctorum dictae civitatis et per reverendum dominum Legatum confirmandum ut infra* ²⁹. Il secondo testo invece, questa volta in volgare, riporta soltanto i capitoli relativi al nuovo ufficio giudiziario che si domanda a Roma. In estrema sintesi dunque, è così che Perugia vede, o è costretta a vedere, il suo nuovo magistrato: un ufficiale forestiero che avrebbe svolto le funzioni della sola giustizia civile ordinaria e dei danni dati secondo le formule statutarie, tanto per la città che per il suo contado, salvo eventuale avocazione delle cause agli uditori del Legato, ai quali poi comunque sarebbero spettati tutti gli appelli. Il magistrato sarebbe rimasto in carica per un semestre allo stipendio complessivo di 250 scudi; doveva essere dottore di collegio da almeno cinque anni e poteva contare su due giudici collaterali, anch'essi

²⁷ ASP, ASCP, *Offici*, 15, c. 73v.

²⁸ C'è da rilevare come i testi delle suppliche siano riportati, in forma anonima e non datati, a cavallo di due atti del 1542 e soprattutto come la loro redazione rispecchi, sotto forma di domanda, i vari punti presenti nella bolla di perdono di Paolo III del 1544. Ora, escludendo che Roma avesse riconosciuto in toto, virgole comprese, quanto domandato da Perugia, così come è da escludere che la comunità, di sua iniziativa, supplicasse non per il ripristino dei priori e del podestà bensì per delle magistrature ombra, come appunto i Conservatori della ecclesiastica obbedienza, opterei invece per una sorta di proforma, ovvero per la confezione di un testo magari suggerito dallo stesso Legato o comunque pilotato da Roma che avrebbe «benignamente» concesso poi alla città solo quanto avrebbe potuto e dovuto chiedere.

²⁹ ASP, ASCP, *Offici*, 15, c. 76r.

dottori in iure ma solo da tre anni, nonché su dieci notai, due per ciascun rione cittadino, nominati però sempre *dal Superiore* ³⁰.

Il legato Parisiani, forse il vero suggeritore della supplica, da parte sua comincerà ad agire conformemente a tali richieste già dall'autunno del '42; nell'ottobre vengono infatti estratti a sorte, da un sacco triennale, i nomi per creare i dieci magistrati dell'ecclesiastica obbedienza il cui primo incarico decorrerà dalle calende del dicembre successivo e si confermerà anche l'elezione, fatta dal collegio dei legisti, di un capitano e due giudici a latere che saranno, da lì al mese di marzo 1543, Innocenzo Sorbolongo da Fossombrone, Gerolamo Roselli da Arezzo ed Angelo da Fermo ³¹.

Finalmente i provvedimenti provvisori presi dal Legato verranno solennemente ratificati con la bolla *Sedes apostolica pia mater* del 24 aprile 1544 ³². I punti fondamentali, oltre all'assoluzione ufficiale da pene e censure che restituiscono la città riconciliata alla S. Sede, sono gli stessi sopra accennati: la nomina, ovviamente legatizia, di dieci *Ecclesiastice Obedientie Conservatores* e, affinché la giustizia sia conseguita più celermente in città e nelle campagne, l'elezione semestrale del capitano. Questi «ovviamente» ha competenza cumulativa di fronte al tribunale del Legato e solo per la sfera civile; risiederà nel palazzo del capitano del popolo in Sopramuro previo accordo con gli attuali inquilini, gli studenti della Sapienza Nova; dovrà, per emettere sentenza, essere d'accordo almeno con uno dei due collaterali eletti; non potrà riscuotere sportule e propine ma in compenso avrà diritto ad un *puer* che lo precederà con la spada, simbolo della sua carica e ad un *miles* più sei famuli per l'esecuzione dei mandati.

Il nuovo iter giudiziario è dunque sancito e due altri interventi ufficiali, ovvero la bolla di Paolo III del 13 luglio 1548 sulle facoltà *in temporalibus* del Legato ³³ e i decreti pubblicati l'anno seguente dal cardinale Giulio Feltrino della Rovere ³⁴ non fanno altro che confermarlo. In un

³⁰ *Ibid.*, cc. 76v-77r.

³¹ *Ibid.*, c. 79r. Il 5 di ottobre lo stesso Legato elegge i dieci notai deputati «ad curiam magnifici domini capitanei in civilibus», fino a tutto dicembre (c. 80v).

³² La bolla è conservata negli archivi cittadini in tre esemplari di cui l'originale in: ASP, ASCP, *Diplomatico*, III, p. 14, c. 19, n. 110 e due copie, rispettivamente in: ASP, ASCP, *Copiari di privilegi, bolle e brevi*, 6, cc. 70v-72r; e ASP, ASCP, *Reverenda Camera Apostolica*, 4 cc. 86r-88v.

³³ ASP, ASCP, *Copiari di privilegi, bolle e brevi*, 6, cc. 95v-98r. Tra queste sono da ricordare: il mandato di esercitare la giustizia nelle cause civili, criminali, spirituali e profane che si sarebbero discusse entro i limiti della sua legazione e vicariato «tam primae instantiae», quanto nei vari eventuali appelli.

³⁴ ASP, ASCP, *Editti e bandi*, 4. In questo caso conosciamo i decreti del 1549 attraverso l'approvazione e la «rivisitazione» che ne fece Gregorio XIII nel 1573.

clima di soggezione al potere centrale che per il momento non credo sia ancora possibile mettere in discussione, si arriva così alla metà del secolo, all'inizio di quegli anni Cinquanta che segnarono l'ultimo «aggiustamento» delle magistrature civiche; non trovo termine migliore per definire quello che non fu in realtà, né un cambiamento di rotta, né tantomeno un nuovo indirizzo politico della S. Sede. Già il Frattegiani ci informa una prima volta, prendendo lo spunto dalla lettura della *Historia* del Pellini³⁵ che, morto Paolo III, la città cercò di sfruttare subito l'ascesa al soglio pontificio di Giulio III [febbraio 1550], ovvero Giovanni Maria Ciocchi Dal Monte, già scolaro a Perugia e soprattutto zio materno di Fulvio e Ascanio Della Corgna, per impetrare la restituzione del priorato e degli altri privilegi soppressi, in primis, del tribunale della Rota.

Una attenta lettura delle riformanze dei Conservatori dell'Ecclesiastica Obbedienza³⁶ ci porta a conoscere nei dettagli le richieste avanzate dagli ambasciatori perugini a Roma, capeggiati proprio da un Della Corgna, dietro incarico dei magistrati. Orazio Della Corgna e i suoi compagni dovevano dunque prostrarsi ai piedi di S. Santità (i *puncta*, ovvero il pro-memoria in questione, sono molto attenti anche alle questioni formali) e, posto l'accento sull'aver fatto penitenza già per tredici anni, richiedere prima di ogni altro privilegio, di «restituire a Magistrati lo splendore de l'habito, la residenza et la famiglia antica con il modo di poter vivere, et la Ruota secondo che solevamo avere inante il '40»³⁷. Il consiglio, molto pratico, rivolto dai Conservatori ai loro inviati è poi quello di accompagnare la richiesta per il ripristino del tribunale di Rota con un discreto accenno al fatto che Leone X aveva commesso proprio «a Nostro Signore che hora siede et che allhora era vicelegato qui [cioè a Perugia], che la emendasse, supplisse et informasse di nuovo». Una copia dei capitoli rotali «soscritti di sua mano» dal Dal Monte «li quali si sono per la reverenza et affettione hautagli, sempre conservati sino a questo giorno» saranno anche dati agli ambasciatori affinché li mostrassero al pontefice, rinfrescandogli così la memoria. In un'altra lista abbreviata dei *puncta* raccomandati agli inviati del Comune si legge che la restituzione della Rota doveva essere appoggiata anche perché «per questo mezzo si rende la ragione più ordinatamente et regolarmente... et alla Camera non porterà molta spesa perché vi si computerà nelle

³⁵ B. FRATTEGIANI, *Il tribunale della Rota Perugina* cit., p. 33.

³⁶ ASP, ASCP, *Scritture diverse disposte per alfabeto*, b. 1, f. 1, c.n.n.

³⁷ ASP, ASCP, *Consigli e riformanze*, 135, cc. 313v-319r.

provisioni degli Auditori la somma delli 500 scudi d'oro che al presente si da al Capitano ³⁸.

E finalmente Giulio III darà il segnale tanto atteso; con suo breve datato 28 febbraio 1553 ³⁹, ricordando i graditi, per lui, buoni uffici della sorella e del nipote Fulvio Della Corgna, restituisce alla città i privilegi goduti prima del giugno 1540 permettendone la reintegrazione a partire dalle calende del maggio seguente. A questo fa seguito, il 21 aprile successivo, la ben nota bolla *Preclara antiquorum* ⁴⁰ con cui, fra l'altro, si sopprimono definitivamente le magistrature del tempo di crisi, ovvero i Conservatori dell'Ecclesiastica obbedienza per la sfera civile e il Capitano della città per quella giudiziaria, ripristinando al loro posto i Priori delle arti e gli Uditori di Rota. Ma il pontefice, nonostante la buona inclinazione anche parentale verso la città, non ridarà tuttavia integre tutte le prerogative di un tempo. La Rota dunque non avrà mai più quella giurisdizione per le cause criminali che le era stata concessa nei primi dieci anni di vita ed a togliere ogni residua speranza arriverà, l'8 gennaio del 1554, un altro breve ⁴¹ con cui, *ad futuram rei memoriam*, nel reintegrare gli Uditori della Rota e gli altri magistrati con onori, oneri, salari e prerogative, Giulio III specifica che, comunque, non ad altri che al Legato sarebbero spettate le cause criminali *seu mixtas*, e che ciò viene ribadito *volentes dubium huiusmodi de medio tollere* dato che tutti i magistrati comunali, relativamente a questo genere di cause *se intromictere non posse*.

³⁸ ASP, ASCP, *Scritture diverse disposte per alfabeto*, b. 1, f. 1, c.n.n.

³⁹ ASP, ASCP, *Diplomatico*, III, p. 14, c. 19, n. 118; la copia è in ASP, ASCP, *Copiarì di privilegi, bolle e brevi*, 6, c. 115; cfr. B. FRATTEGANI, *Il tribunale della Rota Perugina* cit., p. 34.

⁴⁰ L'originale è in ASP, ASCP, *Diplomatico*, III, p. 14, c. 19, n. la copia è in: ASP, ASCP, *Copiarì di privilegi, bolle e brevi*, 6, cc. 110r-113v; il documento è anche pubblicato dal Frattegiani alle pp. 103-109.

⁴¹ ASP, ASCP, *Copiarì di privilegi, bolle e brevi*, 6, c. 114rv; cfr. B. FRATTEGANI, *Il tribunale della Rota Perugina* cit., p. 36.

L'ordinamento giudiziario a Perugia nel periodo della Repubblica romana (1798-1799)

di Luigi Rambotti

La brusca interruzione del Consiglio Decemvirale del 4 febbraio 1798 è la testimonianza ufficiale del repentino cambiamento di regime che portò all'istaurarsi della Repubblica a Perugia ¹. Un dispaccio dello stesso giorno, datato con lo stile repubblicano 10 piovoso anno VI, a firma del generale di brigada Maucune, intimava la resa della città, la consegna della fortezza — già abbandonata dai soldati papalini — e sollecitava i Priori a nominare una delegazione che offrisse le chiavi della città ². Lo stesso giorno, i francesi entravano in città accolti dal Magistrato e dai cittadini di fede repubblicana, dando inizio ad un periodo di diciotto mesi durante i quali la città fu sconvolta nella sua secolare posizione di tranquilla città dello Stato pontificio ³.

Si conobbero speranze di novità ma anche eccessi di intolleranza emergenti dal contrasto tra grandi ideali e progressivo impoverimento della società, contrasto che caratterizza un regime che non esita a ricorrere alla più dura repressione, sostenendone la necessità in nome di conclamati principi di libertà ed eguaglianza.

Al loro ingresso in città i francesi fecero conoscere il testo di un pro-

¹ Archivio di Stato di Perugia (d'ora in poi ASP), *Archivio storico del comune di Perugia* (d'ora in poi ASCP), *Consigli e riformanze*, 174, c. 34r.

² *Ibid.*, *Periodo 1797-1816*, 14, cc. 1r-v.

³ Sull'arrivo dei francesi a Perugia si veda: E. RICCI, *Cronaca della Repubblica Francese a Perugia*, in «Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria», 1933, pp. 11-12. R. COLLESI, *Cronaca inedita di Perugia di Temistocle Lupattelli (1796-1805)*, in «Archivio storico del Risorgimento umbro», 1908, p. 203. L. BONAZZI, *Storia di Perugia*, II, Città di Castello, Unione Arti Grafiche, 1960, pp. 370-372 e *ibid.*, pp. 381-384, in appendice pubblica un documento definito Processo verbale, conservato nella serie archivistica *Periodo 1797-1816*, busta 31, fasc. 2. Si tratta della descrizione ufficiale degli avvenimenti del 4 febbraio 1798, redatta il giorno seguente, nella quale si corregge la cronologia dell'arrivo dei francesi a Perugia così come è riferita dalle cronache.

clama del generale Berthier, emanato dal quartiere generale di Tolentino, con il quale si fornivano le opportune istruzioni per l'istaurazione del nuovo regime⁴. Il documento si articola in undici punti, introdotti da una premessa, nella quale il generale si dichiara «soddisfatto della condotta e della fratellanza con le quali i vari popoli di Perugia hanno ricevuto l'armata francese tanto nell'anno scaduto quanto in questo presente»⁵. Nella sostanza il proclama si presenta come un testo statutario dove sono indicate le magistrature amministrative, le autorità giudiziarie e le forze dell'ordine del nuovo regime. È prevista infatti la costituzione dell'Amministrazione centrale con competenze su tutto il territorio dell'ex Governo di Perugia e dell'Umbria. In ogni comune è istituita una municipalità composta da nove a cinque membri a seconda della popolazione. Nella parte centrale del proclama si dispone sull'organizzazione dei tribunali: il tribunale di polizia, il tribunale di soccorso pubblico, il tribunale delle finanze sono costituiti dagli stessi membri delle municipalità (art. 4). Il tribunale di polizia è competente per le cause criminali che non prevedono la comminazione di pene infamanti o afflittive e per le cause civili interviene per i procedimenti di valore inferiore ai 25 scudi romani (art. 6). Al tribunale criminale, con giurisdizione su tutto il territorio del dipartimento, sono riservati i giudizi di maggiore gravità. Per le cause di prima e seconda istanza si confermano i precedenti tribunali in attesa che si installino i nuovi «che saranno organizzati il più presto possibile»⁶. È chiara la volontà, da parte del generale, di far gestire i processi criminali dalle nuove autorità in tempi di presumibile reazione dell'*ancien régime*, riservando ai vecchi tribunali la competenza sulle cause civili, in genere prive di riflessi sull'attività politica.

Il 1° marzo si eleggono i nuovi giudici scelti tra coloro che avevano già maturato esperienze amministrative nell'apparato del governo pontificio: Carlo Negrone e Damaso Moroni per le cause civili di prima e seconda istanza; Tommaso Adriani per gli appelli civili e l'avvocato Silvestro Bruschi per le cause criminali⁷.

La documentazione giudiziaria conservata nell'Archivio di Stato di Perugia evidenzia una netta cesura tra gli atti dei tribunali preesistenti, attivi fino al 3 febbraio, e quelli dei nuovi giudici che datano al 1° mar-

⁴ ASP, *Fondo acquisti e doni, Repubblica Romana, Decreti, bandi e ordini vari*, 2, n. 15, c. 1r.

⁵ In realtà i nuovi tribunali funzioneranno soltanto cinque mesi dopo il proclama del generale Berthier.

⁶ ASP, *Fondo acquisti e doni, Repubblica Romana, Decreti, bandi e ordini vari*, 2, n. 15, c. 2v.

⁷ La necessità di non bloccare l'attività giudiziaria nella fase di transizione fece sì che si ricorresse a persone di comprovata esperienza in campo giudiziario e amministrativo.

zo. C'è uno iato di circa un mese durante il quale sembra che il solo tribunale funzionante sia quello di polizia o della municipalità; la stessa situazione si verifica negli altri comuni del territorio. Di questo tribunale sono stati enucleati gli atti contenuti nella serie *Processus* degli Archivi giudiziari perugini; le cause esaminate riguardano esclusivamente danni dati e vertenze economiche di modesta entità⁸. È da presumere pertanto che, al di fuori di tale settore giurisdizionale, il governo repubblicano avesse cristallizzato la situazione, limitandosi alla sola attività di raccolta delle querele e denunce relative ad altre conflittualità, in attesa del funzionamento dei tribunali previsti. Nel frattempo, il 10 febbraio, i francesi occupano Roma e il 15 viene proclamata la Repubblica Romana. Si tratta però della semplice costituzione di un governo provvisorio a Roma, in attesa che le singole comunità della Repubblica, già democratizzate, pronuncino formalmente la loro adesione, evento celebrato il 10 marzo con la «Festa della Federazione». Il 30 marzo arrivano in città alcuni esemplari della Costituzione della Repubblica Romana⁹; con essa aveva fine la provvisorietà delle varie strutture locali che lasciavano il posto ad organi ed uffici collegati con le autorità centrali. Con il nuovo ordinamento un corpo organico di leggi regola i rapporti tra «cittadini» e tra questi e lo Stato diretta emanazione di essi. Il testo della Carta è ispirato quasi totalmente alla costituzione francese dell'anno III (1795). In ossequio alla tradizione repubblicana dell'antica Roma, vengono ripristinate vecchie denominazioni per le varie magistrature come il Senato, il Tribunato, il Consolato; il territorio viene diviso in dipartimenti, cantoni e comuni a livello locale, mentre a livello centrale sono previsti due corpi legislativi (Senato e Tribunato); l'esecutivo (il Consolato), è composto di tre consoli e si avvale, nell'esercizio delle sue funzioni, di ministri¹⁰.

Il titolo VIII della Costituzione è interamente dedicato all'amministrazione della giustizia e, fatto molto importante, nelle disposizioni generali viene sancito il principio della indipendenza del giudice dagli altri poteri costituzionali.

Il 10 germile anno VI (29 marzo 1798) viene pubblicata la legge «sull'organizzazione dei tribunali», curata dal generale Saint-Cyr, comandante delle truppe francesi stazionate sul territorio della Repubbli-

⁸ ASP, *Giudiziario, Processus, Penale 1798, Atti del tribunale di polizia*, 1.

⁹ E. Ricci, *Cronaca della Repubblica francese...* cit., p. 22.

¹⁰ Cfr. *Costituzione della Repubblica Romana*, Perugia, presso Carlo Baduel e figli, anno VI Repubblicano (1798), art. CCI, p. 42.

ca ¹¹. Detta legge traduce, in maniera organica, il dispositivo del dettato costituzionale, integrandolo con quanto non espressamente previsto e cioè le composizioni dei vari tribunali, l'ambito territoriale della giurisdizione, gli emolumenti spettanti ai giudici ecc... Ne risulta una struttura piramidale alla cui base c'è la Pretura prevista in ogni cantone e l'Alta Pretura con giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

Per la giustizia civile, il pretore e i suoi assessori, nominati dal presidente del tribunale civile, conoscono le cause sino a 1200 scudi romani non come tribunale ma come «burò di conciliazione»; compito del burò è quello di «impiegare, per accordare le parti, tutti li mezzi di consiglio e di istruzione» ¹². La legge non prevede la figura dell'arbitro che pure è riferita dalla Costituzione e che del resto operava anche nel vecchio sistema giudiziario papalino; in realtà il pretore, come conciliatore, si connota come arbitro anche se viene meno una delle peculiarità dell'arbitrato e cioè la libera scelta effettuata dalle parti dei soggetti incaricati di comporre la vertenza. Come tribunale il pretore giudica in modo definitivo le cause fino a 30 scudi e, in prima istanza, le cause il cui valore sia compreso tra i 30 e i 1200 scudi. Il tribunale civile del dipartimento ha giurisdizione su tutti i procedimenti promossi all'interno della relativa circoscrizione amministrativa. È composto di un presidente e di 5 giudici eletti dalle assemblee elettorali ¹³ e giudica, in seconda istanza, le cause del pretore. Inoltre giudica in seconda istanza, «inappellabilmente», le cause definite in prima da altri tribunali dipartimentali per le quali sia stata prodotta richiesta di appello secondo uno schema già fissato dalla richiamata legge sui tribunali ¹⁴. Giudica infine, in prima istanza, le cause il cui valore ecceda i 1200 scudi. L'Alta Pretura, essendo la massima corte giudicante dello Stato, giudica sulle istanze di cassazione riguardanti i giudizi emessi in ultima istanza dai tribunali civili dipartimentali; si pronuncia sul trasferimento da un tribunale all'altro di processi per «legittima suspicione» o per motivi di pubblica sicurezza e sulle questioni di abuso di competenza dei giudici. Le attribuzioni dell'Alta Pretura sono limitate al controllo di legittimità dei procedimenti e dell'azione giu-

¹¹ Cfr. *Leggi relative alla Costituzione della Repubblica Romana*, Roma e Assisi, Ottavio Sgariglia, 1798, pp. 3-33.

¹² *Ibidem*.

¹³ Le assemblee elettorali, istituite presso ogni dipartimento, sono composte da membri scelti dai «comizi», organo elettivo a livello cantonale. Oltre la nomina dei giudici civili e criminali le assemblee elettorali provvedono alla nomina dei corpi legislativi, dei membri dell'Alta Pretura, dell'Alta Corte di Giustizia e degli amministratori dipartimentali (*Costituzione della Repubblica Romana cit.*, pp. 14-16).

¹⁴ Cfr. *Leggi relative alla Costituzione della Repubblica Romana*, cit., p. 9.

diziaria. Il tribunale è composto di otto membri, uno per ogni dipartimento, eletti dall'assemblea elettorale dipartimentale. È prevista anche un'Alta Corte di Giustizia che si pronuncia sulle accuse mosse contro i componenti dei corpi legislativi e del Consolato. Il tribunale è articolato in due sezioni: la prima, detta sezione d'accusa, cura la parte istruttoria del procedimento; la seconda è detta sezione di giudizio e ad essa spetta il compito di pronunciare la sentenza definitiva.

L'esercizio della giustizia criminale fa riferimento, nel suo livello minimo, a un tribunale di polizia installato presso ogni municipalità. L'azione giudiziaria può essere promossa su iniziativa del prefetto consolare presso la municipalità o per querela di parte. I giudizi del tribunale di polizia sono inappellabili essendo limitate le sue competenze ai delitti meno gravi. Il pretore, in quanto anche ufficiale di polizia giudiziaria, riceve le querele e le denunce relative ai delitti di prima e seconda classe; provvede alla loro istruzione e le trasmette al tribunale di censura o al direttore del giurì d'accusa istituito presso il tribunale di censura; ove lo ritenga necessario può emettere anche mandati d'arresto nei confronti di persone accusate di qualsiasi tipo di reato.

Il tribunale di censura è costituito presso ogni circondario¹⁵ ed è composto da un presidente e da due pretori del circondario; è preposto alla cognizione dei delitti di ogni classe su querela di parte e su iniziativa di uno dei pretori del circondario. Per gli appelli contro i giudizi emessi dal tribunale di censura possono ricorrere il condannato, il querelante, il prefetto consolare presso il tribunale e il prefetto consolare presso l'amministrazione dipartimentale. Gli stessi soggetti possono ricorrere all'Alta Pretura per cassazione. La notifica presso la cancelleria del tribunale di un appello sospende l'esecuzione del giudizio; il ricorso viene esaminato dal presidente del tribunale criminale e da due giudici di quello civile che insieme formano il tribunale criminale. Questa corte è competente per il merito e per la legittimità; l'accoglimento dell'appello dà inizio ad un nuovo procedimento. Il tribunale criminale ha competenza per i delitti di prima classe, per i quali è prevista anche la pena capitale, e si avvale del parere di un giurì di giudizio. Di questo organismo fanno parte il presidente in qualità di direttore, dodici giurati e il prefetto consolare presso i tribunali del dipartimento. Il giurì di giudizio si esprime sui provvedimenti da prendere in ordine ad una determinata causa, emettendo un parere vincolante. L'ammissione di una causa per i

¹⁵ Il territorio del dipartimento è diviso in tre circondari.

delitti di prima classe deve però essere dichiarata dal giurì d'accusa di uno dei tribunali di censura del dipartimento.

Tutti i tribunali prevedono la presenza e l'azione di un prefetto consolare cioè di un rappresentante del consolato; prefetti consolari sono presenti anche presso le amministrazioni municipali e dipartimentali; mentre in quest'ultimi organi il loro ruolo è equiparabile a quello dell'attuale prefetto, presso i tribunali assolvono a due funzioni principali: vigilano sul corretto funzionamento degli stessi — caratterizzandosi in quanto tali come funzionari amministrativi — e rappresentano istituzionalmente gli interessi dello Stato, e quindi della collettività, in tutti i procedimenti giudiziari. Il ruolo del prefetto consolare in tale veste è assimilabile a quello del procuratore fiscale del precedente ordinamento e a quello dell'attuale pubblico ministero; egli promuove l'azione del giudice criminale nei procedimenti d'ufficio, denuncia agli ufficiali di polizia i presunti autori di delitti, assiste a tutti i dibattimenti processuali, dispone l'esecuzione delle sentenze e infine ricorre in appello contro le sentenze emanate dai vari tribunali se ritiene che gli interessi dello Stato non siano stati tutelati sufficientemente ¹⁶.

Il quadro normativo riguardante gli organi giudiziari è completato da una serie di circolari ministeriali che provvedono a regolamentare le applicazioni delle disposizioni costituzionali e della legge sui tribunali fornendone gli elementi interpretativi. La produzione di tali provvedimenti risulta consistente, tanto che induce a ritenere che l'applicazione della norma astratta alle fattispecie concrete fosse problema di ampie dimensioni nel sistema giudiziario dipartimentale ¹⁷.

Tuttavia ben altri ostacoli si presentarono all'ordinato insediarsi dei tribunali e alla funzionalità dell'amministrazione giudiziaria. Nonostante le parole del Berthier, la società perugina e, in particolare le popolazioni delle campagne, si dimostrano tutt'altro che consenzienti nei confronti del nuovo ordinamento tanto che la maggior parte dell'attività giudiziaria del tempo, come si vedrà in seguito, verrà impegnata proprio nella repressione di comportamenti contrari al regime. Le cause che contribuirono a rendere problematica l'attuazione di un sistema giudiziario coerente con l'emanazione delle ambiziose proposizioni formulate dagli ideolo-

¹⁶ L'importanza di tale ufficio si evince dal fatto che personaggi di grande rilievo rivestono la carica di prefetto consolare presso i tribunali del dipartimento del Trasimeno come Giovanbattista Agretti, Carlo Negroni e Giacomo Mezzanotte.

¹⁷ La serie dell'Archivio storico comunale perugino *Periodo 1797-1816* contiene oltre 20 lettere del ministro di giustizia agli amministratori dipartimentali con riferimenti diretti alla interpretazione della legge sui tribunali.

gi del nuovo regime risultano di varia natura; difficoltà organizzative, mancanza di adeguate disponibilità finanziarie, cronica carenza degli organici, lentezza nell'attuare le disposizioni normative, ostacolano notevolmente la realizzazione di un sistema giudiziario efficiente e credibile. Le direttive impartite dal ministero della giustizia insistono particolarmente nel rilevare l'inefficienza amministrativa interna dei vari tribunali. L'organizzazione in divisioni della struttura ministeriale aveva l'obiettivo di rendere più spedita l'evasione della corrispondenza e delle pratiche in genere, evitando soprattutto la dispersione della documentazione presso uffici titolari di altre competenze, ma gli uffici periferici non sembrano ottemperare, in linea di massima, agli indirizzi ricevuti contribuendo alla confusione dei ruoli e generando una serie di disfunzioni che molto contribuirono alla formazione di un diffuso malcontento sociale¹⁸. Su questa situazione si innesta il problema della mancanza dei finanziamenti necessari a dotare i vari tribunali di strumenti operativi adeguati oltre che a soddisfare le legittime aspettative del personale¹⁹. Con nota del 28 luglio 1798 il ministero esorta gli amministratori dipartimentali a risolvere i vari problemi che assillano i tribunali; si parla di mancanza di cibo e di pessime condizioni igieniche per i detenuti, in aperta violazione del dettato costituzionale sui diritti dell'uomo. In un'altra lettera, dello stesso giorno, il ministro fa riferimento allo scontento dei giudici i quali vengono retribuiti con cedole che non riescono a coprire il vertiginoso aumento del costo della vita²⁰.

Tuttavia la causa principale dell'incerto procedere della giustizia è da

¹⁸ Scrive il Mezzanotte prefetto consolare presso i tribunali «... L'informità e l'illegalità nella procedura civile è comune all'Egidi (pretore di Passignano) con altri pretori del Dipartimento». (ASCP, *Periodo 1797-1816*, busta 60).

¹⁹ Nel settembre 1798 Negroni, presidente del tribunale civile, in una colorita lettera denuncia le difficoltà che si incontrano nell'istallazione di detto tribunale «Sembra favola quello che è istoria. Il tribunale civile, ad onta delle mie più accalorate insistenze (...) è stato posposto per lunghissimo tempo ad ogni altro Burò o residenza. Questo per mesi non ha avuto ove ragunarsi (...). Finalmente, in mezzo alle opposizioni più acerrime, le furono destinate per le necessarie sedute le antiche camere a pian terreno nel così detto luogo della Mercanzi (...). Si chiese appresso il semplice equipaggio necessario e si ebbe qualche sedia; e chi 'l crederebbe? Perché insufficienti si è dovuto mandarne a prendere delle altre al vicino caffè. (...) L'anzidetto tribunale si è contentato di sedere per giorni in un piccolo camerino incapace all'oggetto nella speranza che (...) sarebbe stata risarcita la prossima camera più grande; ma ogni speranza è rimasta delusa. Gli artieri non lavorano che qualche ora al dì e in pochi giorni entro la decade. Quando lavorano con dodici colpi di martello ben contati, non tolgono dalla pietra che si lavora che una scaglia ben piccola ed intanto il tribunale civile non ha il luogo né decente né proporzionato». (ASCP, *Periodo 1797-1816*, busta 58).

²⁰ I componenti del tribunale di Censura di Perugia, in una lettera del luglio del 1798, descrivono la insostenibile situazione in cui si trovano poiché sono pagati con «cedole» ormai prive di qualsiasi valore a seguito della loro demonetizzazione dell'11 messifero anno VI (29 giugno 1798). (ASCP, *Periodo 1797-1816*, busta 58).

individuare nella difficoltà che le autorità incontrano nel reclutamento delle persone necessarie a ricoprire i numerosi uffici giudiziari previsti. Per ovviare a tale problema già durante il governo provvisorio si adotta la pratica del cumulo delle cariche. Uomini in vista come Damaso Moroni, Carlo Negroni, Giovanbattista Laudati, Giacomo Mezzanotte e Antonio Brizi, ricoprono ognuno più incarichi contemporaneamente: quasi tutti amministratori nel precedente governo pontificio, in quello della Repubblica occupano posti di grande rilievo, manifestando una ferrea fede repubblicana e giacobina. È emblematico in tal senso il caso di Giovanbattista Agretti²¹, vero e proprio tribuno della rivoluzione; il 29 gennaio da Città di Castello invia un proclama nel quale esorta i perugini ad accogliere benevolmente i francesi; nel 1792 l'Agretti era stato governatore di Ariccia e in relazione con potenti personaggi della curia romana, mentre in seguito pubblica un'opera dal titolo emblematico di «Catechismo repubblicano» nella quale sostiene la tesi della perfetta corrispondenza tra i valori cristiani e quelli democratici²². Caduta la Repubblica, come dice il Marini, «tornò a cantare le lodi a Dio e alla Vergine»²³. Analogo il comportamento del giudice Carlo Negroni; fino al gennaio del 1798 era stato governatore di Spello, quindi fervente repubblicano e all'arrivo degli Austro-aretini e con la momentanea restaurazione, si distingue per l'attività di repressore dei suoi ex amici tanto da meritare il disprezzo di un autore di storia locale²⁴. Altri giudici, pur non essendo di fede repubblicana, accettano gli incarichi sottoponendosi anche al giuramento di fedeltà alla Repubblica, peraltro obbligatorio per i pubblici funzionari²⁵. Vi sono tuttavia delle eccezioni riguardanti alcuni giudici che integrano il testo del giuramento con formule non previste e che pertanto vengono immediatamente destituiti anche per l'intervento diretto del ministro Rey²⁶.

Sia per motivi economici che per motivi organizzativi la struttura giudiziaria è sottoposta ad un continuo avvicendamento di magistrati, mentre il cumulo delle cariche non sempre riesce a sopperire alle necessi-

²¹ Giovanbattista Agretti è l'unico esponente del regime ad essere conosciuto anche al di fuori dell'Umbria. Cfr. *Dizionario biografico degli italiani*, I, pp. 500-501.

²² È evidente l'obiettivo che egli persegue con questa pubblicazione: operare cioè una *captatio benevolentie* nei confronti del mondo cattolico. Su questo tema si veda: E. TOSI, *Vescovo, capitolo e società cittadina di fronte alla rivoluzione (Perugia 1798-1799)*, relazione al convegno *Una città e la cattedrale: il duomo di Perugia. Perugia 26-29 settembre 1988*. (In corso di stampa).

²³ E. RICCI, *Cronaca della Repubblica francese...* cit., p. 9.

²⁴ L. BONAZZI, *Storia di Perugia...* cit., p. 386.

²⁵ Cfr. *Costituzione della Repubblica Romana*, art. CCCLXVII.

²⁶ È il caso del pretore urbano di Perugia Gerolamo Modesti. (*ASCP, Periodo 1797-1816*, reg. 26, c. 2v).

tà. La conseguenza immediata è un incredibile ritardo nell'insediamento dei vari tribunali, ritardo che provoca reiterati solleciti sia del ministro che del comandante delle truppe francesi al quale la Costituzione attribuisce la facoltà di legiferare in materia giudiziaria ²⁷.

Il nuovo governo, fin dall'inizio, è costretto ad impegnarsi a fondo nella repressione della criminalità sociale, conseguendo qualche risultato anche per l'azione dell'efficiente tribunale militare francese che solleva i tribunali criminali ordinari dai processi per sedizione e ribellione armata contro lo Stato. Episodi di insurrezione si verificarono un po' dovunque sul territorio del dipartimento, soprattutto nelle zone di confine con la Toscana ²⁸. Si tratta prevalentemente di azioni fomentate dal clero locale ed organizzate da ex nobili e contadini che non accettano i cambiamenti radicali imposti al loro consueto modo di vivere, soprattutto per quello che riguarda la pratica della religione. Contro di essi si muove l'esercito francese, aiutato dalla guardia nazionale, attesa la manifesta incapacità delle polizie municipali a reprimere moti che peraltro raramente assunsero i connotati di episodi di guerra ²⁹. Nella sua «Cronaca» il Marini riporta numerosi casi di sentenze capitali emanate e fatte eseguire dal tribunale militare, ma l'insofferenza di larghi strati della popolazione non sembra diminuire. Ai tribunali ordinari viene lasciato il compito di perseguire i soli delitti comuni o quelli di opinione che non comportano lunghe pene detentive ³⁰. I fascicoli processuali penali citati contengono gli atti di numerosi processi intentati contro singoli cittadini o gruppi accusati di maldicenza nei confronti della Repubblica, di disobbedienza alle leggi o di allarmismo. Più rari sono i casi di ribellione o di «insorgenza», così come vengono definiti nella documentazione. In linea di massima è rilevabile una generalizzata situazione di malcontento. I principi introdotti dalla rivoluzione avevano rotto schemi comportamentali vecchi di secoli; preti che vengono imprigionati per reati d'opinione, come li definiremmo oggi, seminaristi che insorgono contro i propri superiori ³¹; sostanziale delegittimazione della funzione sacerdotale e nobili

²⁷ Cfr. *Costituzione della Repubblica Romana*, art. CCCLXIX.

²⁸ Episodi di controrivoluzione si verificarono nei cantoni di Ficulle, Castiglion del Lago, Magione, Castel Rigone, Monte S. Maria Tiberina.

²⁹ Sull'argomento si veda: C. MINICIOTTI TSOUKAS, *I torbidi del Trasimeno (1798). Analisi di una rivolta*, Milano 1988.

³⁰ Il 2 agosto 1798 viene pubblicato un decreto dell'Amministrazione dipartimentale che per il reato di allarmismo e maldicenza prevede l'istruzione del processo in 24 ore e la condanna fino ad un massimo di 4 mesi (*ASCP, Editti e bandi*, 49, n. 112).

³¹ Destò scalpore il processo promosso contro il rettore e il decano del Seminario di Perugia i quali erano accusati di maldicenza nei confronti della Repubblica e di divulgare, presso gli studenti, voci allarmanti sullo stato dell'ordine pubblico. Il processo si chiuderà con l'assoluzione in secondo grado degli imputati. (*ASP, Giudiziario, Processi penali 1798*, busta 2).

che rinunciano ai privilegi del loro stato. In aiuto delle autorità amministrative che non riescono ad istaurare stabilmente un nuovo ordine sociale viene chiamato anche l'apparato giudiziario, all'interno del quale operano personaggi che indipendentemente dal ruolo che rivestivano nel nuovo assetto istituzionale, continuano a godere della stima degli antirepubblicani. Comunque, per tutta la durata del regime repubblicano, il consenso popolare non aumentò affatto: tutti gli ambiziosi programmi di trasformazione della società e di miglioramento delle condizioni economiche sembrano fallire completamente e quando la Repubblica cade, ben poco rimane di essa: il popolo impoverito torna alle sue abituali occupazioni, quasi tutti i giacobini si pentono delle loro idee, chiedono perdono e l'ottengono.

Tuttavia sarebbe errato pensare che ogni traccia del regime repubblicano possa essere scomparsa con l'arrivo degli austro-aretini a Perugia. Non si dispone, allo stato della ricerca, di elementi in grado di riferire quale fu la situazione sociale che si determinò con la Restaurazione; l'indagine archivistica compiuta autorizza a credere al determinarsi di una sorta di rimozione forzata delle idee repubblicane: soltanto una riconsiderazione dei documenti conosciuti e l'utilizzo delle numerose fonti archivistiche inedite potrà contribuire ad una ridefinizione dell'esperienza repubblicana a Perugia.

Testimoni eccellenti: Solone Campello e il suo entourage interrogati per un delitto commesso a Roma nel 1583

di Bruno Rossi

Oggetto di questa comunicazione è la microstoria di un fatto di sangue, un duplice premeditato omicidio commesso a Roma il 9 novembre del 1582, una delle tante vendette perpetrate in un'epoca feroce, quella del cosiddetto banditismo nobiliare, che infestò, sullo scorcio del XVI secolo, le terre dello Stato pontificio. I protagonisti degli avvenimenti, sia le vittime Giovanni Paolo Berardetti e Camillo Rotoli, sia Evandro Campello uno dei due autori del delitto e suo fratello Solone che sebbene non lo avesse approvato cercò in ogni modo di rimediare la situazione creatasi, ricoprivano, per prestigio sociale ed economico, posizioni di tutto rispetto non solo a Spoleto, loro città d'origine, ma anche a Roma. Essi erano uomini accreditati nei più potenti palazzi romani, ivi compresi quelli dove si amministrava la giustizia, frequentavano gli ambienti vicini alla corte del pontefice verso la quale, come vedremo, esercitarono anche non dissimulate pressioni.

Si trattava, per tutti questi motivi, di personaggi che oggi definiremmo eccellenti e che forse anche per questo ci incuriosiscono maggiormente e ci spingono ad indagare a fondo i documenti che illuminano la scena su cui si è svolto il loro dramma.

Le fonti archivistiche utilizzate per tentare di ricostruire la vicenda sono: i verbali degli interrogatori avvenuti nella primavera dell'anno successivo al fatto, presso la Rocca di Spoleto e successivamente trasmessi a Roma; le sentenze di condanna degli autori dei delitti; la corrispondenza del giudice orvietano, Saracinello Saracinelli, incaricato di istruire il processo e far eseguire le sentenze stesse. Tutti questi atti oggi sono conservati presso l'Archivio di Stato di Roma, collocati nel fondo del *Tribunale criminale del governatore di Roma*, volume 187, anni 1505-1599.

* Devo a tale proposito un particolare e sentito ringraziamento a Luigi Londei che ha sapientemente consigliato e guidato la mia ricerca all'interno del suddetto fondo.

Gli anni del pontificato di Gregorio XIII (1572-1585) segnarono come è noto un terribile periodo di violenze e di omicidi per lo Stato pontificio devastato dal cosiddetto brigantaggio nobiliare, una forma di anarchia che dilagò, come una peste della società, soprattutto in mezzo a gruppi che rimpiangevano privilegi e posizioni feudali¹. Il fenomeno, che, pochi anni dopo, sarebbe stato sconfitto dalla durissima repressione messa in atto da Sisto V, il pontefice delle forche, non risparmiò certo Spoleto ed il suo territorio.

Il protagonista assoluto di quella convulsa e tragica fase della vita cittadina fu quel Petrino Leoncilli che si guadagnò il titolo, affibbiatogli dal Montaigne, di più segnalato bandito d'Italia². Annotò infatti, tra il curioso ed il risentito, il celebre scrittore francese che mentre si dirigeva verso Spoleto fu costretto a mostrare il documento di viaggio «... pel gran sospetto in che sono di un Petrino loro cittadino che è il più segnalato masnadiero d'Italia, di cui si raccontano fatti molto strepitosi e dal quale Spoleto e le città dintorno temono d'essere sorprese».

Con Petrino stavano, per motivi di interesse, di parentela o semplicemente per desiderio di affermazione, seguendolo nelle sue imprese di terrorizzare gli abitanti del contado e di imperversare in città, alcuni esponenti di famiglie spoletine fra le più importanti di quel periodo, a cominciare dai Berardetti, dai Leti, dai Rotoli³.

Contro di lui, per gli stessi motivi, ma anche per reagire alle sue prepotenze ed ai suoi violenti disegni, si era formata una banda di uomini capeggiata dalle famiglie Martani e Gentiletti.

Uno degli episodi che impressionò maggiormente la città per l'effervescenza con la quale venne commesso e la reputazione di cui godeva la vittima, fu l'uccisione di Eurialo Campello. Sorpreso nel suo letto e pugnalato in presenza della moglie, Alfea Martani, in seguito ad una improvvisa incursione di Petrino salito a Spoleto per saccheggiare le case dei suoi nemici, Eurialo, padre di numerosi figli fra cui Evandro e Solone, principale esponente di una delle migliori casate spoletine, era stato nel 1565 priore del Comune. Sia in tale circostanza, sia dopo, come persona di ri-

¹ Sul fenomeno del banditismo nello Stato pontificio può essere utilmente consultato: M. CARAVALE - A. CARACCIOLLO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino, Utet, 1978 ove è riportata una ampia bibliografia sull'argomento.

² L'espressione del Montaigne è riportata da A. SANZI, *Storia del Comune di Spoleto dal sec. XII al XVII seguita da alcune memorie dei tempi posteriori*, Foligno 1879, vol. 2.

³ Sulle principali vicende del Comune e delle famiglie nobili spoletine del periodo si veda A. SANZI, *Storia del Comune di Spoleto...* cit., ed inoltre: B. CAMPELLO, *Delle historie di Spoleti, con Brevi Commentari delle cose di Spoleti dal 1546 al 1655*, ms. originale presso la Biblioteca Campello e trascrizione G. De Marco, 1853, presso la Biblioteca comunale.

conosciuta larghezza di vedute, Eurialo aveva cercato inutilmente di fare opera di pacificazione di fronte al montare minaccioso delle divisioni cittadine ed alle manifestazioni di impotenza delle forze, diremmo così, dell'ordine.

I delitti si susseguivano fuori e dentro Spoleto con una frequenza impressionante e quello che dovette far ancora più paura a Eurialo gli ultimi tempi della sua vita fu di constatare che la maggior parte dei suoi concittadini se ne stava rintanata nelle proprie case quando sarebbe stato necessario difendere la città messa a soqquadro dalla violenza di pochi armati. Molte volte avevano suonato inutilmente a raccolta le campane del Comune, ed in pochi si erano ritrovati a dare man forte alla corte del bargello ed ai soldati del Governatore della Rocca. La fine del comune popolare era ormai una realtà e si annunciava, con quella interminabile fase di transizione, dominata da Petrino e dalle sue imprese, una assai meno esaltante stagione di magistrature oligarchiche, di crisi economica, di incertezze.

Morto Eurialo nelle circostanze che abbiamo descritto, al figlio Solone toccò di reggere le sorti della numerosa famiglia, con la determinazione di ottenere giustizia per quanto accaduto. Essendo latitante Petrino, principale imputato e responsabile, venne arrestato — per motivi a me non noti ma che sono senza dubbio da mettere in relazione con la vicenda di cui mi occupo — Giovanni Paolo Berardetti, amico e parente di Petrino, che restò in carcere almeno fino al dicembre 1581. In quel periodo scriveva infatti con fiduciosa aspettativa Solone «... Giovanni Paolo è prigioniero e si attende uno delli belli processi che da un tempo in qua ne sia stato mai fatto a Roma...». Ma i Berardetti fecero l'impossibile per salvare il proprio congiunto da una condanna che avrebbe potuto portarlo alla pena capitale.

Scomodarono numerosi testimoni autorevoli, fra cui un frate cappuccino e diversi nomi importanti della Spoleto di quell'epoca come Nicola Ridolfi, Loreto Pianciani, Ludovico De Domo, Berardino Leoncilli. Durante il processo, che come vedremo si concluse con la liberazione dell'imputato, Solone e suo fratello Evandro si trasferirono a Roma per seguire più da vicino gli avvenimenti, cercando di smontare l'impalcatura della difesa, introducendo eccezioni su molti testimoni della parte avversa, dimostrando che gli stessi erano a loro volta amici e parenti di persone condannate o bandite dalla giustizia.

Ma la sentenza non tenne conto di tutto questo e fu clemente con l'imputato, il quale, conviene ricordarlo, avendo combattuto con il grado di capitano nella battaglia di Lepanto poteva in qualche modo vanta-

re dei meriti particolari agli occhi dei magistrati. La sua scarcerazione riaccese notevolmente gli animi, deluse profondamente i Campello, suonò come una vittoria di Petrino e della sua banda.

Da allora fino al momento in cui cadde sotto i colpi mortali di Evandro Campello, Giovanni Paolo Berardetti si tenne prudentemente per quanto inutilmente lontano da Spoleto. Nell'estate del 1582 si trovava a Roma, libero di andare e venire dove volesse, di frequentare personaggi influenti della società dell'epoca come il Marchese di Riano, presso il quale quotidianamente, per alcuni mesi, si recava.

L'uccisione di Giovanni Paolo avvenne una fredda mattina del mese di novembre del 1582. Fu un agguato studiato meticolosamente che si svolse davanti alla centralissima Chiesa romana di Santa Maria in Via, che di lì a poco tempo sarebbe stata ristrutturata da Francesco da Volterra su disegno di Giacomo della Porta. Con Giovanni venne ucciso il suo amico Camillo Rotoli.

Il fatto, emblematico del clima di terrore che si era diffuso a Spoleto e nello Stato pontificio durante il pontificato di Gregorio XIII, venne riportato, con alcune sostanziali imprecisioni, da Achille Sansi nella sua «Storia del Comune di Spoleto». Riferendosi questa volta impropriamente ai seguaci di Petrino scriveva infatti il Sansi che costoro «... non solo nel paese si insanguinavano le mani ne' loro avversari, ma li raggiungevano dovunque fossero. Il capitano Giovanni Paolo Berardetti amico di Petrino, uscendo in Roma insieme al capitano Camillo Rotoli, dalla chiesa di Santa Maria in Via fu ucciso da Raimondo Benedetti». Così il Sansi.

In realtà insieme a Raimondo Benedetti a sparare le tre o quattro mortali archibugiate c'era quella mattina anche Evandro Campello, figura centrale, anche se non venne nominata da Achille Sansi, del processo di cui ci stiamo occupando.

Ma in fatto di errori storici non è finita qui. Altrettanto se non addirittura ancora più strano è che la esistenza di Evandro venga messa in dubbio perfino da Paolo Campello nella sua eccellente storia della famiglia Campello pubblicata nel 1889⁴. Egli scrisse infatti che a suo giudizio erano caduti in errore tutti coloro che, storici o eruditi, avevano creduto a poco attendibili documenti secondo i quali Evandro fu «... un ladro famoso, perché rubava il denaro pubblico che da Ancona sotto buo-

⁴ Si veda in proposito: P. CAMPELLO, *Il Castello di Campello. Memorie storiche biografiche*, Roma, 1889, ed inoltre, dello stesso autore, *Storia documentata autentica aneddotica di una famiglia umbra*, parte II, vol. 2, Città di Castello 1899-1900.

na scorta si mandava a Roma...». Se Evandro fu un bandito come Petri-
no Leoncilli, si chiedeva inspiegabilmente Paolo Campello, come mai di
lui non era restata alcuna traccia né sui libri di battesimo né su altre car-
te notarili? Era mai credibile che Solone Campello, «saggio e geloso cu-
stode dell'onore del suo casato, se avesse voluto far dimenticare dai vi-
venti allora e ignorare dai posteri l'esistenza di quel malfattore mettesse
il medesimo nome al suo sospirato primogenito?».

Il Sansi e Paolo Campello cadevano in realtà in un palese errore nel
ritenere infondate le notizie sulla esistenza di Evandro Campello e gli
atti del processo di cui ci stiamo occupando, del quale egli fu il principa-
le imputato, stanno a dimostrarlo senza ombra di dubbio.

Il 27 febbraio 1583, dunque circa tre mesi e mezzo dopo il duplice
delitto avvenuto a Roma, giunse a Spoleto, con il compito di istruire il
processo a carico di Evandro Campello e Raimondo Benedetti e di far
eseguire la eventuale sentenza, Saracinello Saracinelli, magistrato orvie-
tano e commissario della Reverenda camera apostolica.

Dopo due giorni di viaggio egli arrivò in città, alloggiando in un al-
bergo davanti alla piazza pubblica ed il giorno seguente, senza indugiare,
si recò alla Rocca dove, per il suo ufficio di giudice, scelse alcune stanze
con la licenza del Governatore della città, Orazio Marziano, giudice a
latere.

Il primo marzo successivo, Saracinello cominciò ad interrogare i
principali testimoni, alcuni dei quali come Solone Campello e Benedetto
Benedetti, fratelli degli imputati, erano stati rinchiusi per alcune setti-
mane nella Rocca nella convinzione di una loro possibile complicità con i
rispettivi congiunti.

La ricostruzione della dinamica dell'agguato mortale messo in atto
da Evandro Campello e compagni, è contenuta nella deposizione di Bar-
tolomeo Iorio, proprietario terriero spoletino, amico di Solone, di nume-
rosa e benestante famiglia nella quale si contavano un paio di sorelle
suore.

Incensurato, mai stato in carcere tranne pochi mesi prima per i fatti
di cui stiamo parlando, quella versione degli avvenimenti gli era stata ri-
ferita da un certo Angelo Capotosto, che vi aveva preso parte diretta-
mente ed attivamente, che lui aveva incontrato quando era andato insie-
me a Solone a Pitigliano (vedremo fra poco il motivo di questo viaggio)
non di sua volontà ma, disse, solamente in seguito alle forti insistenze
del Campello.

Secondo quanto il Capotosto gli aveva riferito, Evandro ed il suo
gruppo erano arrivati a Roma qualche giorno prima verso la mezzanotte,

entrando dalla Porta del popolo. Un amico «fenarolo», originario di Norcia, li aveva ospitati segretamente in casa propria. Qui venne messa a punto la strategia da seguire. Erano venuti a conoscenza che Giovanni Paolo Berardetti si recava ogni mattina a far visita al marchese di Riano.

Capotosto avrebbe voluto agire nei pressi della casa del marchese, ma a Evandro quell'idea non piacque perché pensò che avrebbe offeso il padrone di quella casa. Mentre essi continuavano a tramare, il «fenarolo» venne a scoprire una mattina che la loro vittima era stata vista entrare nella chiesa di Santa Maria in Via per assistere alla Messa. Decisero di agire subito e stabilirono i compiti di ognuno. Agostino e Lorenzo, che fu successivamente preso a Roma ed impiccato, dovevano tener d'occhio la vittima da dentro la Chiesa, standosene inginocchiati negli ultimi banchi, mentre lo stesso Capotosto, Raimondo ed Evandro, armati, sarebbero restati fuori ad aspettare che uscissero le vittime. I primi a sparare, colpendo alle spalle i due che uscivano dalla chiesa, avrebbero dovuto essere Agostino e Lorenzo; ma accadde che a Lorenzo mancasse il coraggio, così soltanto Giovanni Paolo venne subito colpito a morte dall'archibugiata di Agostino, che invece non ebbe esitazioni nel fare ciò che doveva fare, mentre Evandro accorse e finì la vittima con alcune pugnalate. A Camillo Rotoli avevano sparato invece Raimondo e lo stesso Angelo Capotosto.

Solone ricordò al magistrato i fatti di sangue commessi dai seguaci di Petriano a Spoleto alcuni anni prima.

Giovanni Paolo Berardetti non solo aveva protetto gli autori di quelle violenze ma aveva cercato di esercitare a Roma il suo prestigio e la sua influenza per ottenerne l'impunità. L'anno precedente, insieme a suo fratello Evandro, erano rimasti diversi mesi a Roma per impedire che il corso della giustizia fosse sviato dalle pressioni sopra ricordate. Quando finalmente la Camera aveva pronunciato la sentenza essi, pur essendone delusi, non osarono criticarla.

Se in quel momento i fatti avevano preso la piega successiva, ciò era accaduto perché suo fratello Evandro non aveva seguito il suo consiglio ed invece aveva deciso di agire e di farsi giustizia da solo. Ma anche se aveva sbagliato Evandro restava pur sempre suo fratello e per questo bisognava adoperarsi per aiutarlo così come egli aveva fatto.

«... Intesi che io hebbi la morte delli sopradetti mi dolsi et travagliai grandemente del caso occorso a che Evandro mio fratello non avesse mai voluto fare a mio modo et poi pensando che rimedio si poteva pigliar nel medesimo modo che io mi trovavo allora e cio è vestito di un cappello, un ferraiolo et col medesimo abito che io soleva portare per Spoleti quan-

do vado di corto, mi partii da Spoleti quasi subito vicino l'ave Maria et m'endagenai dover andar a Firenze per procurar col signor Prospero di campare la vita ad Evandro mio fratello o darli quell'aiuto che si fusse possuto...».

Il Prospero di cui parlò Solone pensando di raccomandarsi ad uno dei più potenti e temuti capi del banditismo, altri non era se non quel Prospero Colonna che da anni spadroneggiava per l'agro romano, dove la sua banda si era guadagnata l'eloquente appellativo degli «ammazzatori». Solo lui avrebbe potuto prendere sotto la propria protezione un fuggitivo, ricercato e bandito come Evandro.

Partì dunque Solone per cercare di incontrare Prospero Colonna, ma a Perugia seppe che il suo interlocutore si trovava a Firenze. Fece dei conti e si accorse che non gli sarebbe stato sufficiente il denaro che aveva con sé per affrontare quel viaggio. Si decise pertanto di mandarvi un suo servitore con una missiva nella quale avrebbe spiegato la situazione e le sue richieste.

Tornato a Spoleto il Governatore, sospettando che il suo attivismo non potesse che favorire la latitanza di Evandro, lo fece rinchiudere per diciotto lunghi giorni nel carcere della Rocca. Proprio in quel frangente arrivò a Spoleto la notizia che Evandro e Raimondo si trovavano a Pitigliano nei pressi di Bolsena, protetti nella contea della famiglia Orsini.

Il nascondiglio di Pitigliano non era una novità se si pensa che il palazzo degli Orsini, a Roma, era diventato ormai il ritrovo conosciuto ed intoccabile dei giovani violenti e facinorosi delle più nobili famiglie, i quali scorrazzavano quotidianamente per i paesi dell'agro, assaltando viandanti ed avendo quella come base operativa per le loro spedizioni.

Il Governatore di Spoleto ebbe perciò un'idea. Utilizzare Solone come ambasciatore presso il fratello fuggitivo per convincerlo a sottoscrivere una nuova pace con la città e la famiglia del Berardetti. Non potendo che eseguire quell'ordine, Solone dunque partì alla ricerca di Evandro «... una sera che era domenica a due ore di notte...», passò per Montemartano dove alloggiò, andò quindi a Todi e a Orvieto ed entrò, il quarto giorno, nel territorio dei banditi. Quella dovette essere per lui come una discesa agli inferi: un fedele servitore del pontefice, forse l'uomo più illustre di Spoleto per ingegno, appartenenza familiare e per posizione sociale, era costretto a scendere a patti con quei diavoli di spostati che da anni terrorizzavano le città e le campagne. Sopportò tutto questo perché era necessario per Evandro ed il buon nome della sua famiglia.

Giunto a destinazione disse apertamente al fratello che quelle sue amicizie non gli piacevano, che sarebbero state pericolose, che si fosse

deciso ad andarsene da quel posto, magari alla volta di Firenze dove si diceva si trovasse Prospero Colonna.

A Pitigliano, scoprì tuttavia che quelle informazioni non erano attendibili; Evandro e Raimondo gli dissero che la pista che li avrebbe portati a Prospero Colonna non era quella decisiva. L'unica persona che avrebbe potuto garantire loro il rispetto della pace non poteva che essere Alfonso Piccolomini.

Sentendo pronunciare quel nome, temuto e odiato ovunque, Solone tremò di nuovo in cuor suo. Il Piccolomini, duca di Montemarcino, era infatti considerato in quel tempo un feroce capo banda, al cui seguito agiva una schiera di circa trecento nobili, anche essi banditi, che cercavano dalla provincia di Siena, talvolta anche con la complicità di potenze straniere, di ordire trame e complotti contro il pontefice e la sua politica.

Bisognava dunque decidersi a trattare la pace con il Piccolomini se si voleva ottenere qualcosa; andare a cercarlo nella sua Pienza, rendergli omaggio, convincerlo, forse anche supplicarlo: la discesa agli inferi per Solone non era ancora terminata; si stava per aprire un nuovo capitolo, tutto scritto *in paribus infidelium*, nella speranza che dalla pacificazione fosse scaturita una revisione della pena che sarebbe stata inflitta ad Evandro.

Così Solone si recò a Pienza, latore di una lettera di Evandro, ed il Piccolomini, che si trovava a letto indisposto, lo ricevette egualmente; egli lesse, ascoltò, disse che l'idea della pace era buona, ma che non sperassero tanto sulla revisione della pena, quanto poi a quel Giovanni Paolo che era stato ucciso, si trattava di uno che se l'era andata a cercare. Insomma, il tentativo di Solone si rivelò un fiasco.

Il 14 marzo 1583 Saracinello interrogò un altro testimone importante, un parente di Raimondo Benedetti, uno dei due imputati. Con i suoi «dai sedici ai diciassette anni circa», disse di chiamarsi Bernardino Benedetti e confessò candidamente che il suo mestiere era quello di «andare a spasso». Suo padre era stato ucciso da Camillo Rotoli e questo spiega a sufficienza come mai fosse costretto a rispondere alle domande del giudice. Bernardino disse peraltro che quel delitto era ormai acqua passata per la sua famiglia, che loro non ci pensavano più, soprattutto da quando avevano deciso di fare la pace con i parenti di Petriano Leoncilli, il mandante, fuori discussione, del delitto.

Altri testimoni sfilarono davanti al giudice orvietano ma si trattava di personaggi secondari come Massa, moglie di Giovanni Tomasi, che riferì di aver sentito dire che ad uccidere Giovanni Paolo e Camillo era stato Evandro Campello, come Antonio Mariani di Azzano, contadino

dei Benedetti, che dovette giustificarsi per aver aiutato il padrone ad andarsene a Macerata senza il permesso del Governatore ed altri di minore importanza.

La sentenza, inevitabilmente di condanna, venne emessa con una rapidità esemplare entro quello stesso mese di marzo.

Nel nome di Cristo e *pro tribunali sedentes* nella Curia criminale di Roma Vincenzo Portici, Arcivescovo di Ragusa delegato dal Governatore dell'Urbe, stabilì che il nome di Evandro e quello di Raimondo insieme alla causa dovessero essere esposti nel palazzo pubblico di Spoleto; che fossero dipinti con il capo all'ingiù ed i loro beni confiscati e le case distrutte dalle fondamenta; che tutta la loro famiglia fosse espulsa dal territorio spoletino pubblicamente e confinata in perpetuo affinché essi mai potessero tornare su quei luoghi. Essi sarebbero dovuti essere diffidati per sempre presso ogni luogo, città e popolo dello Stato pontificio ed anche presso gli Stati vicini. Chiunque li avesse arrestati e consegnati alla giustizia avrebbe riscosso una taglia di duecento scudi. Evandro e Raimondo dovevano inoltre pagare una pena di mille ducati d'oro alla Camera apostolica a causa dei crimini commessi. Condannati al perpetuo esilio dall'Urbe e dal suo distretto e da tutto lo Stato ecclesiastico, alla perpetua infamia e alla pena di morte, e che i loro cadaveri fossero divisi in tante parti e dispersi.

Il 5 aprile del 1583 Saracinello in esecuzione della sentenza mandò Pietro capomastro con una squadra di muratori alla casa che era stata di Eurialo e poi di Solone, di Francesco, di Antonio, di Evandro, di Gerolamo, di Innocenzo e in parte dei loro figli e delle loro figlie, delle sorelle e dei fratelli che indivisa si trovava dentro Spoleto davanti alla Piazza e nella via di San Simone. Quella casa era divisa in otto parti. Una gran parte dell'edificio si trovava sulla pubblica via davanti alla detta piazza in parte tangente con la parte della casa di Evandro. I muratori eseguirono il compito loro assegnatogli alla presenza del Barigello della Rocca: entrano nella casa che era stata di Eurialo e fatte otto parti di detta casa, la parte di Evandro, molto esposta e cospicua al lato della piazza stessa e della via pubblica, così come raccomandava la disposizione del giudice, distrussero e devastarono dalle fondamenta alla presenza di detti testimoni cioè del Barigello Pompeo e dei suoi militi, di Paolo Montella capitano della milizia della città di Spoleto con i suoi militi in gran numero.

Ci resta un dubbio finale. Chi fosse l'Evandro Campello di cui parlava una nota di ammazzati nella casa del Sig. Ludovico Orsini, contenuta in una lettera da Venezia del 1586.



La giurisdizione del governatore di Foligno tra centralismo statale e autonomia comunale: orientamenti di ricerca

di Paola Tedeschi

Un eminente storico locale, Ludovico Jacobilli, nel suo *Discorso della città di Foligno* edito nel 1646 ci fornisce un dettagliato elenco (anche se non sempre cronologicamente esatto) dei governatori e dei rettori di Foligno a partire dal 1227 fino all'anno 1646¹. Evidentemente questa magistratura non ebbe sempre le stesse facoltà e la stessa autorità.

Durante la signoria dei Trinci il potere politico e giudiziario venne da essi esercitato nella forma del vicariato apostolico, che in realtà, era il mascheramento giuridico dell'incontrastato dominio della famiglia. Di conseguenza, la figura del vicario apostolico ben poco ha in comune con quella dei governatori che si susseguirono dopo la cacciata, nel 1439, di Corrado Trinci, ultimo vicario apostolico².

Nel luglio di quell'anno, il cardinale Giovanni Vitelleschi fu incaricato da Papa Eugenio IV «de reductione comunis et hominum civitatis Fulginei ad obedientiam et gremium Ecclesiae»³. La città cadde dopo due mesi di assedio e il 12 settembre il cardinale Vitelleschi emanò delle costituzioni, accettando in gran parte le richieste che gli erano state pre-

¹ L. JACOBILLI, *Discorso della città di Foligno*, Foligno, Agostino Alterii, 1646, ris. anas., Bologna, Forni, 1972.

² Per il periodo della Signoria dei Trinci si rimanda a D. DORIO, *Istoria della Famiglia Trinci*, Foligno, Ediciclo, 1973, ris. anas., Foligno, Agostino Alterii, 1638; M. V. PROSPERI-VALENTI, *Corrado Trinci ultimo Signore di Foligno*, Spoleto, s.e., 1959; G. LAZZARONI, *I Trinci di Foligno dalla Signoria al Vicariato Apostolico*, Bologna, Forni, 1969; M. FALOCI-PULIGNANI, *Il Vicariato dei Trinci*, in «Bollettino della Regia Deputazione di storia patria per l'Umbria», XVIII, (1912); L. DORIA-ARCAMONE, *La Signoria dei Trinci in Foligno considerata nei suoi ordinamenti e nelle cause della sua caduta*, Foligno, Sbrozzi, 1922.

³ M. FALOCI-PULIGNANI, *Le concessioni del Cardinale Giovanni Vitelleschi al Comune di Foligno (1439)*, estratto da «Archivio Storico per le Marche e per l'Umbria», III, (1886), pp. 717-729. Una copia manoscritta di dette concessioni è conservata in SEZIONE D'ARCHIVIO DI STATO DI FOLIGNO (d'ora in avanti SASF), *Comune, Archivio Priorale, Statuti*, n. 3.

sentate dai folignati riguardanti la riorganizzazione delle magistrature locali, l'assoluzione spirituale e temporale di qualsiasi delitto e pena, le questioni inerenti i beni confiscati durante la signoria dei Trinci ed altre ancora. Accettò anche che la città con il suo distretto, il contado e territorio rimanesse libera «sub obedientia semper Ecclesiae». Ma quando i notabili folignati chiesero di poter eleggere liberamente i priori, il podestà e gli altri ufficiali, il Vitelleschi si limitò a concedere l'elezione dei priori, mentre per il podestà impose l'approvazione e la conferma pontificia, che sarebbe stata esercitata su una terna di persone scelte dal consiglio comunale. La città cercò di ottenere anche l'elezione del giudice delle appellazioni e le cause in terza istanza, ma il legato apostolico, pur concedendo l'elezione del giudice di appello, negò ai priori della città la facoltà (relativamente alle terze istanze) di «committere alicui vel aliquibus partibus non suspectis audiendam et recognoscendam (causam)» e, per il terzo appello, rimandò allo *jus commune*. Il Vitelleschi non fece concessioni di sorta in campo giudiziario.

La situazione sociale e politica di Foligno alla caduta dei Trinci fu contraddistinta da forti contrasti che sorsero tra la fazione popolare, che intendeva entrare nella vita politica della città, e i nobili (o piuttosto patrizi) che volevano instaurare invece un governo aristocratico con il quale tentare di rendersi ancora una volta autonomi da Roma. La fine di queste lotte intestine si ebbe nel 1445, dopo la predicazione di San Giacomo della Marca e l'ingresso del ceto popolare nel consiglio comunale⁴. Il consiglio così composto si protrasse fino al 1460 quando gli aristocratici ottennero da Pio II l'esclusione del ceto popolare dal consiglio comunale e da allora il comune di Foligno ebbe una delle oligarchie più rigide e chiuse dello Stato pontificio⁵. Un recente studio sul regime oligarchico folignate, per sottolineare l'ampia autonomia delle magistrature comunali dal potere centrale, mette in risalto l'esclusione (1583) del governatore dalle sedute del consiglio⁶. In realtà al governatore non venne inibita la partecipazione alle sedute consiliari, fu invece concesso ai con-

⁴ Già nelle concessioni del cardinale Vitelleschi, appena citate, fu prevista la partecipazione non solo dei nobili ma anche del ceto popolare. Infatti al Vitelleschi fu richiesto di poter eleggere il podestà e gli altri ufficiali e «in ea electione fienda includantur et numerari possint tam nobiles et doctores quam alii cuius cumque gradus et dignitatis de dicta civitate, ut appareat dicta potestas», (cfr. la costituzione n. 4 in M. FALOCI-PULIGNANI, *Le concessioni del Cardinale Vitelleschi...* cit., p. 9). Sul governo aristocratico di Foligno si veda G. METELLI, *Il regime oligarchico a Foligno dall'ascesa alla decadenza*, in «Bollettino storico della città di Foligno, a cura della Accademia Fulginia», XIII (1989), pp. 285-322.

⁵ L. JACOBELLI, *Bibliotheca Umbriae sive de scriptoribus provinciae Umbriae alphabetico ordine digesta*, Foligno, Agostino Alterii, 1658.

⁶ Cfr. G. METELLI, *Il regime oligarchico a Foligno...* cit., p. 287.

siglieri di potersi riunire anche indipendentemente dalla partecipazione del governatore ⁷.

Come si è già accennato, dopo il ritorno sotto la Santa Sede il governatore fu un organismo nuovo rispetto al periodo precedente e negli anni '70-'80 del 1400 fu più un organo di vigilanza e controllo che una magistratura giudiziaria, essendo tale funzione limitata — stando almeno alla lettera dei provvedimenti — alle sole terze istanze.

In questo periodo il sistema formale rimase invariato: le magistrature, per esempio, erano quelle di sempre, ma il loro potere venne limitato, eroso con provvedimenti a favore del rappresentante del governo centrale. È in questo periodo che la pressione politica sulle magistrature locali si fece sempre più forte, condizionando il potere locale e agendo dentro e contro il sistema precedente. Queste pressioni erano esercitate prevalentemente dal governo di Perugia, che era la massima autorità della provincia, coadiuvato da quello di Foligno. Si ha in materia un numero considerevole di documenti (per lo più pergamene), emanati nei secoli XV e XVI dai papi e dai legati apostolici (in seguito governatori generali) di Perugia e della provincia dell'Umbria, riguardanti il riconoscimento dei privilegi concessi a Foligno, relativamente alla giurisdizione civile e criminale. Privilegi che continuamente venivano contestati dai governatori di Foligno e, sempre più spesso, da quelli di Perugia che intendevano far valere il loro potere sull'intera provincia dell'Umbria.

La lunga serie di brevi e bolle papali inizia con la conferma di Nicolò

⁷ Foligno cercò in ogni modo di estromettere il governatore dal consiglio comunale e già nel 1548, in una lettera del legato di Perugia ai priori di Foligno, si fa un breve cenno alla questione (cfr. SASF, *Comune, Archivio delle sei chiavi*, credenzino II, libro II, n. 32). Il vescovo di Foligno, Troilo Boncompagni, fu, presumibilmente, incaricato dalla comunità di ottenere la totale esclusione del governatore dal consiglio; ma, il 22 giugno 1583, il Boncompagni inviò una lettera ai priori in cui disse di non aver potuto fare di più e accluse una copia della risposta data in merito da Ugo Boncompagni, cardinale di San Sisto. Costui inviò il documento originale (22 giugno 1583) al legato di Perugia, Alessandro Riario, nel quale, facendo riferimento alle richieste della città, ricordò che a Foligno già era stata concessa la facoltà di riunirsi senza il governatore e che «Hora se le replica il medesimo e di più se le dice che vostra signoria [il Riario] non curi stringere con altri decreti penali di ribellione o simile detta comunità, ma sarà assai obbligarla sotto la pena dell'arbitrio del superiore di dare il consiglio libero al suddetto governatore sempre che da lui le sarà richiesto et per quella causa ch'a lui piacerà così dunque se degnarà di fare essendo tale la mente della Santità sua...». Ai priori di Foligno inviò, invece, una lettera, datata 15 luglio, nella quale assicurò che le decisioni prese erano dettate dall'affetto e dalla particolare attenzione da lui riservata alla città. I documenti fin qui citati, fatta eccezione per il documento originale del cardinale di San Sisto, sopra citato, (a Foligno si ha la copia autentica del notaio «ad criminalia» Antonio Bartoletti di Perugia), si trovano in SASF, *ibid.*, n. 35. Gli stessi documenti si trovano anche copiati nei registri delle *riformanze* e nei *registri o copiarî* (cfr. SASF, *Comune, Archivio Priorale, Riformanze*, n. 75, cc. 81v-83r; *ibid.*, *Registri*, n. 134, cc. 27v-29r).

V (27 aprile 1447) degli statuti e delle concessioni accordate dal cardinale Vitelleschi otto anni prima ⁸.

Di nuovo vennero confermati da Callisto III nel 1456 ⁹. Con Pio II si cominciò ad affrontare l'intricatissima questione del riparto delle competenze giudiziali fra organi comunali e statali: alla città di Foligno venne concessa la piena cognizione e giurisdizione sulle cause civili, criminali e miste di prima e seconda istanza con proibizione a tutti, esclusi coloro che fossero stati autorizzati con concessione speciale del pontefice, di intromettersi in queste cause ¹⁰. Dopo un'ulteriore approvazione degli statuti e la conferma delle concessioni relative alle seconde istanze da parte di Sisto IV nel 1478 ¹¹, Alessandro VI nel 1492 consentì l'elezione del giudice delle appellazioni, che secondo l'antica consuetudine, doveva risiedere nella città, percepire il salario e i consueti emolumenti, far osservare gli ordinamenti processuali secondo quanto previsto dagli statuti municipali e sottostare a sindacato ¹².

Fin qui i conflitti tra le magistrature locali e il potere centrale o non ci furono o furono particolarmente contenuti; ma nel breve di Leone X del 1519 la situazione ci appare ben diversa ¹³.

I Folignati si rivolsero al papa perché provvedesse contro le continue ingerenze dei governatori e dei luogotenenti dei legati della Provincia di Perugia che, nonostante le proibizioni, trattavano ugualmente numerose cause di prima e di seconda istanza sia civili, sia criminali.

Queste ingerenze (che la bolla pontificia dichiarava essere ispirate più dal desiderio di guadagno, che da quello di giustizia) erodevano le attribuzioni spettanti agli ufficiali ordinari, i quali non disponevano di forze di polizia (birri e bargelli) dell'entità di quelle del governo perugino, che di esse si avvaleva con forza nei suoi interventi nel territorio di Foligno. Di certo, le autorità cittadine mal sopportavano gli interventi

⁸ Cfr. SASF, *Comune, Archivio Priorale, Registri*, n. 127, c. 7v; *ibid.*, *Statuti*, n. 3, c. 130v; BIBLIOTECA COMUNALE DI FOLIGNO (d'ora in avanti BCF), *Manoscritti Faloci-Pulignani*, «Relazione Filippini e Rossi».

⁹ Il breve fu emanato l'8 maggio, cfr. SASF, *Comune, Archivio Priorale, Statuti*, n. 3, c. 131r.

¹⁰ Il breve è datato 14 settembre 1458, l'originale è conservato in SASF, *Comune, Archivio delle sei chiavi*, credenzino II, libro I, n. 2, una copia si trova in *ibid.*, *Statuti*, n. 3, cc. 131v-132v. Altre due copie sono reperibili in BCF, *Manoscritti Faloci-Pulignani, Relazione Filippini e Rossi; ibid.*, F 54.3.103, c. 172.

¹¹ SASF, *Comune, Archivio delle sei chiavi*, credenzino II, libro I, n. 2.

¹² Di questo breve (22 settembre 1492) è pervenuto l'originale. Si hanno anche tre copie di cui due conservate *ibid.*, *Archivio Priorale, Statuti*, n. 3, cc. 133v-134r e *ibid.*, *Registri*, n. 129, c. 63rv; la terza copia è reperibile in BCF, *Manoscritti Faloci-Pulignani*, «Relazione Filippini e Rossi».

¹³ Il breve, datato 24 gennaio 1519, è conservato in originale, in SASF, *Comune, Archivio delle sei chiavi*, credenzino I, libro I, n. 3.

di questi agenti del potere centrale, che accusavano di non rispettare alcuna legge e di commettere ogni sorta di soperchierie contro la città e i privati cittadini. Il papa decretò che i governatori e i luogotenenti non potessero e non dovessero conoscere le prime cause civili e criminali in prima istanza fatta eccezione per quelle «sine scriptis», cioè sommarie e senza formalità, come pure quelle cause per delitti atroci nonché le civili ove una delle parti fosse o troppo potente o troppo povera.

Le cose non cambiarono di molto, se appena quattro anni dopo (1523) la città di Foligno supplicò il papa (Adriano VI) di riconfermare gli statuti e i privilegi in genere, ma in maniera particolare il breve del suo predecessore a proposito delle ingerenze del governatore di Perugia in campo giurisdizionale. Adriano VI confermò e approvò, ma nel suo decreto vennero menzionate solo le cause civili, che potevano essere trattate dinanzi al governo di Perugia solo su richiesta degli interessati o in caso di notevole disparità di mezzi delle parti in causa ¹⁴.

Nonostante i numerosi richiami al rispetto degli statuti e dei privilegi, i governatori continuarono ad intromettersi nelle cause civili e penali di prima e di seconda istanza, cosicché Clemente VII emanò un altro provvedimento per limitarne le pretese, riconoscendo tuttavia la giurisdizione cumulativa con la prevenzione tra organi cittadini e governatori per le cause di appello o ricorso, eccetto quelle con sentenza definitiva o decreto avente anch'esso forza definitiva, che spettavano al governatore ¹⁵.

Erano inoltre escluse dalla giurisdizione cittadina le cause riguardanti delitti atroci o quelli che avrebbero potuto generare scandalo e pubbliche reazioni; furono eccettuate anche le cause per delitti a sfondo politico, cioè, come si esprimeva la bolla, quelli per i quali si fosse resa necessaria la mano regia per la quiete della città, per la conservazione dello Stato ecclesiastico, per sedare tumulti o evitare scandali immediati. Clemente VII stabilì inoltre che gli scalchi e gli esecutori del governatore non esigessero per gli atti a pagamento più di quanto spettasse ai loro colleghi dipendenti dagli ufficiali ordinari.

Le disposizioni contenute in questo atto, se da un lato sembrano accontentare le richieste dei folignati, ponendo dei limiti alla giurisdizione del governatore, dall'altro, con le numerose eccezioni contenute, costituiscono una limitazione alle competenze generali delle magistrature locali sulle prime e seconde istanze.

¹⁴ Il breve, datato 20 luglio 1523, è conservato in originale *ibid.*, n. 5.

¹⁵ Il documento, datato 22 luglio 1531, è conservato *ibid.*, n. 6.

In questi anni si verificò una trasformazione, lenta ma decisamente profonda, dei rapporti di forza tra le magistrature locali e il rappresentante del governo centrale a danno delle prime.

Un caso a parte è quello dei Sovrastanti o Presidenti della Fiera, magistratura particolare, che mantenne ed anzi rafforzò la propria giurisdizione civile e criminale esercitata per tutto il periodo della fiera stessa ¹⁶.

Con il progressivo consolidarsi del dominio pontificio, si trasformarono anche le funzioni dei suoi rappresentanti nelle province, che da organi di controllo politico su poteri locali ancora in larga misura autonomi, divennero ufficiali stabili, disciplinati da normative sempre più organiche e precise, che, proprio attraverso il regolare esercizio di competenze prestabilite, imponevano e facevano vivere la superiore autorità dello Stato centralizzato.

Poiché l'esercizio della giurisdizione costituiva una delle più importanti manifestazioni di tale autorità, ecco che il governatore di Foligno acquistò competenze giudiziali sempre più ampie e non solo in campo criminale ma anche in quello civile, come venne stabilito dal breve di Paolo III del 1534 ¹⁷. Infatti, ancora una volta i Folignati si rivolsero al pontefice per ottenere una limitazione della giurisdizione del governatore. Paolo III, nel preambolo ricordò che al governatore spettavano le cause in terza istanza, mentre il podestà e il giudice delle appellazioni erano competenti per le prime e per le seconde. I governatori infatti, sicuri di non dover essere sottoposti a sindacato, «in alienam messem falcem immittunt sub variis coloribus et praetextibus». Quindi fu proibito di nuovo ai governatori di udire, conoscere e terminare le prime e seconde istanze (fatta eccezione sempre per i delitti atroci, etc). Ma nella parte dispositiva il pontefice riconobbe, per la prima volta, al governatore il diritto di prevenzione nelle cause civili di valore non superiore ai dieci ducati.

In questo conflitto tra il podestà e gli altri magistrati cittadini, da una parte, e il governatore di Foligno dall'altra, tornarono ad inserirsi i legati e vicelegati di Perugia che, a seconda del momento, cercarono di esercitare il loro potere su tutta la provincia. Ne fu esempio negli anni 1574-1575 quel Monte Valenti, del quale si dirà oltre.

Di questa riaffermazione del potere del legato e dei suoi luogotenenti

¹⁶ In proposito si veda l'intervento di Francesco Guarino in questi stessi atti.

¹⁷ 1534, novembre 18, *ibid.*, n. 7.

ti si ha notizia da un altro breve di Paolo III del 1548 (5 aprile)¹⁸; anche qui viene adottata la stessa forma degli altri documenti citati: inizialmente ampi e generici riconoscimenti delle prerogative municipali, mentre nella parte dispositiva si hanno una serie di eccezioni che limitano moltissimo il potere di questi magistrati. In quest'ultimo documento, infatti, le cause civili eccedenti il valore di 300 ducati e le criminali gravi, anche se prevenute da altri giudici, vennero assegnate al legato o vicelegato.

Paolo III emanò, dopo appena tre mesi, una nuova disposizione sul sindacato dei governatori. Evidentemente i rapporti erano sempre più tesi e i Folignati mal sopportavano che, a differenza di tutti gli altri magistrati, il governatore fosse esente dal rendere conto del suo operato¹⁹.

Il papa concesse quanto richiesto dalla città di Foligno, ma stabilì che il sindacato fosse fatto da una speciale commissione composta dall'Ordinario del luogo o vicario spirituale (quindi dal vescovo), da una persona nominata dalla comunità di Foligno e dal governatore subentrante.

È chiaro che un solo componente era espressione del governo locale, gli altri erano legati direttamente al potere centrale, sia spirituale che temporale.

Conferma dell'applicazione di questa disposizione si è avuta da un sondaggio fatto nell'archivio priorale del comune di Foligno. In una busta miscellanea di carte giudiziarie, sono conservati due piccoli registri relativi al sindacato di due governatori: Giovanni Canapino (1568) e Giovanni Giacomo Toscano (1570)²⁰. È presumibile che, successivamente, questa norma sia caduta in desuetudine.

I processi penali continuarono però ad essere celebrati nella curia del legato che avocava a sé tutte le cause criminali, ritenendole gravi ai sensi del breve di Paolo III del 5 aprile 1548.

Pio V emanò quindi un altro breve nel 1566, in forza del quale tutte le cause criminali, di qualsiasi gravità, e le civili non eccedenti i 300 ducati, dovessero essere fatte nella città di Foligno, senza peraltro specificare quale fosse qui il giudice competente. Questa limitazione dei poteri

¹⁸ 1548, aprile 5, *ibid.*, n. 9. In questo breve viene riportato integralmente il testo del breve del 1534.

¹⁹ 1548, luglio 4, *ibid.*, n. 10. Nel credenzino I, libro II, n. 14 sono conservate due copie di una lettera del Governatore di Perugia a quello di Foligno in cui si dice che i governatori, podestà, cancellieri criminali e bargelli dovevano sottostare a sindacato per dodici giorni e non per sei come in precedenza.

²⁰ SASF, *Comune, Archivio Priorale, Giustizia*, b. 282.

del governo di Perugia in campo criminale era temperata, nella parte finale del lunghissimo documento, dalla facoltà concessa al legato e ai suoi luogotenenti nonché al governatore di Foligno di conoscere e avocare le cause di delitti atroci e per i quali fosse prevista, dal diritto comune, la pena di morte.

Nella documentazione fin qui esposta non sempre è agevole distinguere le competenze specifiche del governatore di Foligno da quelle del legato pontificio o dei suoi luogotenenti; questo fatto, come già si è accennato, determinò dei conflitti di competenza tra il governo di Perugia e quello di Foligno ²¹.

Testimonianza di questi contrasti si ha nell'epistolario di Monte Valenti, governatore di Perugia e dell'Umbria. Il Valenti, appena assunto il suo ufficio, dovette chiedere al cardinale di S. Sisto che ingiungesse a tutti i podestà e i governatori della provincia di rivolgersi a lui, quale rappresentante del governo centrale, invece di intrattenere rapporti diretti con Roma. Il Valenti cercò in tutti i modi di riappropriarsi dell'autorità che era stata del legato a latere, che era andata scemando, e di ridare al suo governo «un poco di dignità et reputazione» ²².

Il secolo sedicesimo è caratterizzato quindi dal rafforzamento del potere dei governatori e dall'ampliamento delle loro competenze, come organi del potere centrale a scapito delle magistrature locali che, come si è accennato, rimangono invariate nel numero e nelle attribuzioni generiche, ma che nella sostanza sono sempre più svuotate di qualsivoglia potere politico e giurisdizionale, fatta eccezione per le cause civili fino a 300 ducati ²³.

Con la istituzione della Sacra congregatio pro consultationibus negotiorum Status ecclesiastici nel 1588, la competenza criminale del pode-

²¹ *Ibid.*, *Comune, Archivio delle sei chiavi*, credenzino I, libro I, n. 14 e *Archivio Priorale, Statuti*, n. 3, cc. 136-137v.

²² Si veda F. ANTOLINI, *Affari di giustizia nella Perugia del '500*, in «Rassegna giuridica umbra», XIV (1968), p. 6. Questo saggio, che prende spunto dal carteggio che Monte Valenti ebbe con l'amministrazione centrale durante il suo governatorato a Perugia e nella provincia dell'Umbria (11 gennaio 1574-giugno 1575), ci dà la misura dei conflitti che costui ebbe con le varie comunità a lui soggette. Foligno fu una delle città più turbolente dell'Umbria; lo stesso Valenti in una lettera dichiarò che «con questo Foligno io ho assai che fare» (p. 14), anche perché sembra che a Foligno, in quegli anni, si commettessero più omicidi che in tutta la provincia (p. 13). L'epistolario di Monte Valenti è stato pubblicato da T. VALENTI, *L'epistolario di Mons. Monte Valenti da Trevi, Governatore di Perugia e dell'Umbria (1574-1575). Da un codice inedito dell'Archivio Vaticano*, in «Bollettino della Regia Deputazione di storia patria per l'Umbria», XXXII (1935), pp. 1-210.

²³ Si veda anche R. PACI, *La ricomposizione sotto la Santa Sede: offuscamento e marginalità della funzione storica dell'Umbria Pontificia*, in «Orientamenti di una regione attraverso i secoli: scambi, rapporti, influssi storici nella struttura dell'Umbria. Atti del X Convegno di studi umbri». Gubbio 1976, Perugia 1978, pp. 207-225.

stà, probabilmente, fu definitivamente soppressa, poiché questo nuovo organismo, tra le numerose altre attribuzioni, era anche un organo giudiziario con piena giurisdizione sulle cause civili, penali e miste riguardanti i ricorsi contro i governatori, i feudatari e l'elezione dei consigli e dei magistrati. Al Tribunale della Sacra Consulta spettavano poi tutte le cause criminali, che comportavano la pena di morte o la galera, oltre ai casi particolarmente gravi o delicati che gli venivano deferiti dai governatori delle varie province o dai funzionari periferici. Alla Sacra Consulta facevano capo anche i ricorsi relativi ai sindacati dei governatori²⁴.

L'istituzione di questo dicastero fece sì che le competenze dei governatori in materia giurisdizionale si affievolissero, poichè vennero da loro esercitate su commissione della medesima Consulta.

Nei secoli XVII e XVIII il potere centrale si consolidò sempre più, mentre le autonomie locali furono assai ridimensionate. Continuarono i conflitti tra i rappresentanti del governo pontificio: il governatore di Foligno, da una parte, e quello di Perugia dall'altra, ed ebbero interessanti strascichi proprio in quel secolo XVIII nel quale, in apparenza, la situazione era ormai stabilizzata.

Nel 1733 il governo di Foligno intentò una causa contro il governo di Perugia avanti alla Sacra Consulta chiedendo che ad esso fosse tolto il diritto di avocare le cause criminali della città e del distretto.

Dopo che entrambi i contendenti ebbero prodotte le proprie ragioni, corredandole di ampia documentazione a sostegno, la Sacra Consulta, nel settembre dello stesso anno, stabilì competere «Gubernatori Perusie iurisdictionem avocandi causas a Gubernio Fulginei», anche se poi, con successiva lettera, la stessa Sacra Consulta ordinò al governatore di Perugia di avvalersi di tale potere «con moderazione e prudenza».

Qualche anno dopo, nel 1749, il comune di Foligno tornò alla carica presentando all'Uditore del papa una lunga memoria, anch'essa corredata di ampia documentazione, contro le ingerenze del governo di Perugia nella sua giurisdizione, che veniva ritenuta completamente indipendente da quello.

Questa azione non ebbe, a quanto risulta, seguito immediato, ma sia la memoria del 1749, sia gli atti della causa del 1733 vennero riesumati quando la città di Foligno intervenne, contro Perugia, nella causa relati-

²⁴ Sulla Congregazione della Sacra Consulta si veda: G. B. DE LUCA, *Il dottor volgare*, Colonia, Modesto Fenzo Stampatore in Venezia, 1740, libro XV, parte terza, cap. XXII, pp. 296-299; N. DEL RE, *La curia Romana*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1970 (Sussidi Eruditi, 23), pp. 346-350.

va alla Segnatura di quest'ultima, discussa avanti una congregazione particolare deputata tra il 1758 e il 1761 ²⁵.

In occasione di tale causa vennero infatti alla luce tutti i risentimenti delle città dell'Umbria nei confronti di Perugia, e si verificò una sorta di regolamento di conti che, come è noto, si concluse sfavorevolmente per il capoluogo della provincia, la cui giurisdizione superiore non aveva, d'altronde, più ragione d'essere nel quadro politico e amministrativo che lo Stato pontificio si era dato, caratterizzato da una pari subordinazione al centro dei governi locali, peraltro saldamente in mano ad esponenti di quello centrale.

Per il ripristino delle province si sarebbe dovuta attendere l'età giacobina e quella napoleonica, con le due restaurazioni, che avrebbero del resto profondamente trasformato anche la giurisdizione dell'antico regime.

²⁵ In proposito si veda l'intervento di Giovanna Giubbini in questi atti.

Fara in Sabina, 1834: microstorie di giustizia criminale nello stato pontificio

di Giovanni Canzio

1. Premessa

Questo saggio ripercorre le vicende di un processo penale svoltosi nel 1834, su iniziativa della magistratura periferica della Curia di Fara, davanti al Tribunale di prima istanza di Rieti nei confronti di Angela Anastasi, «figlia del fu Luigi Cherubini, moglie di Francesco Anastasi di Fara, dell'età di anni 25, campagnola, carcerata li 23 febraro 1834 corrente... per titolo di omicidio avvenuto nel 14 gennaio dell'anno corrente in persona di Nicodemo De Luca di Fara a colpi di bastone e di roncio»¹.

Si è tentato, come in un precedente lavoro dello stesso Autore¹ di cogliere, partendo dal fatto-reato, la struttura e la dinamica spazio-temporali del funzionamento della giustizia criminale nello Stato pontificio, a ridosso della pubblicazione e dell'entrata in vigore del *Regolamento organico di procedura criminale* (5 novembre 1831 - 1 gennaio 1832), cui fece seguito il *Regolamento sui delitti e sulle pene* (20 settembre - 1 novembre 1832)².

2. Il delitto

«... Nicodemo De Luca, ammogliato, e possidente nel territorio di Fara, era proprietario vivendo di un territorio alberato e vitato in Fonte Maggio, e poco

¹ ARCHIVIO DI STATO DI RIETI, *Tribunale di prima istanza di Rieti, Sentenziario 1834*, n. 564. G. CANZIO, *Rocca Sinibalda 1832-1833: microstorie di giustizia criminale nello Stato pontificio*, in «Il Territorio», 1989, 1-2, pp. 205-222.

² Sul contesto storico-ordinamentale, sulla riorganizzazione amministrativa e giudiziaria dello Stato pontificio nell'età della Restaurazione, ed in particolare sulle riforme della codificazione gregoriana, cfr. G. CANZIO, *Rocca Sinibalda...* cit., pp. 206-210.

lungi dal medesimo vi aveva la sua abitazione campestre l'Angela Anastasi che vi risiedeva col marito Francesco e col restante della sua famiglia.

Nel giorno 14 gennajo dell'anno corrente, sorvegliava in quel campo Nicodemo De Luca i suoi operai, due legatori cioè, e due potatori.

Andavano quest'operai ciascuno al rispettivo mestier quando un grido di ajuto che riconobbero di Nicodemo De Luca, e che sentirono provenire dalla casa dell'Anastasi, li eccitò a desistere dal travaglio, e di accorrere ai bisogni di lui che gridava.

Accorrono gl'operai, accorre il garzone di Nicodemo, entrano nella casa della Anastasi, trovano Nicodemo che teneva per i capelli l'Angela presso una finestra, lo vedono ferito ed insanguinato in capo, vedono l'Angela armata di bastone e di una piccola falce che trattenuta per la chioma non è più atta ad offendere Nicodemo. Sentono da quest'ultimo le sue prime conquestioni che accusano Anastasi di averlo chiamato dalla finestra, di averlo, introdotto che si fu nella di lei casa, rimproverato di certe ingiurie verbali, ossia detrazzioni al di lei onore, di non aver voluto udire le di lui discolpe, di averlo percosso, e ferito in testa prima con un bastone, poscia con un roncio. Rimproverano l'Anastasi del suo operare, ne procurarono e ne ottennero il disarmo, la separano da Nicodemo, la interrogano della causa del fatto delittuoso; *Essa è retticente*.

Nicodemo successivamente è portato alla di lui abitazione, e posto in letto e medicato, e sentito giudizialmente nelle sue incolpazioni, e ripete ciò che disse nelle sue prime conquestioni; Nicodemo nel sedicesimo giorno muore.

L'Anastasi è perseguitata dalla Giustizia, l'Anastasi si presenta spontanea, e costituita accusa Nicodemo di pretese illecite, di attentati al di lei onore eseguiti all'atto dell'avvenuto ferimento, e pretende di avere offeso Nicodemo per salvarsi dalle sue lascivie; persiste costantemente questa Donna in tali pretese. La ragione Fiscale non giunge a smentirla [...]».

In queste poche e secche righe della prima parte della sentenza n. 58, deliberata lunedì 4 agosto 1834 in nome di Sua Santità Papa Gregorio XVI... dal pontificio Tribunale di prima istanza della Delegazione apostolica di Rieti, è racchiusa la drammatica ricostruzione dell'episodio delittuoso, caratterizzata dallo stile tacitiano dell'esposizione e dal crescendo quasi musicale dei toni — dall'arcadica e lenta descrizione degli esterni al ritmo incalzante della raccapricciante scena degli interni —, a guisa di sequenza cinematografica o fotografica delle immagini *ante litteram*.

3. La procedura

L'ipotesi accusatoria di omicidio volontario, formulata dalla Curia di Fara in sede d'istruzione scritta e segreta della causa ³, sulla scorta dell'evidenza della prova *generica* — esame delle ferite e ispezione cadaverica del perito medico-chirurgo — e di quella *specificata* — identificazione certa dell'autore — del delitto ⁴, contrastava decisamente, però, con la tenace e persistente accusa dell'inquisita ⁵ di essere stata, a sua volta, sessualmente aggredita dalla vittima del ferimento e perciò costretta a difendere il proprio onore.

Il superficiale impianto accusatorio degli *atti compitati* nella Curia di Fara fu così sottoposto alla doverosa e puntigliosa verifica dell'organo collegiale, che, «adunato nella solita aula delle sue udienze a porte chiuse per proporre, discutere e giudicare la causa», ne diluì la trattazione in ben tre udienze — 1 luglio, 23 luglio e 4 agosto 1834 —, nel corso delle quali, presente l'inquisita «introdotta dalla forza dei Bersaglieri, sciolta, collocata al solito panco dei rei, identificata a norma dell'art. 410 del Regolamento di procedura», si procedette non solo alla mera *ripetizione dei testimoni necessari* Antonio Aleandri, Biagio Antonetti, Giacomo Ganterini — «legatori» —, Matilde Silvestri, Maria Rinaldi, Cecilia Silvestri, Biagio Antonetti, tutti precedentemente esaminati nel *processo scritto*, bensì anche all'audizione dei testimoni *nuovi*, Mario e Silvestro Silvestri, Giovanni Antonetti, Antonio Palma e Giobattista Caproli, chiamati cioè per la prima volta dal Presidente, su richiesta del fisco o del difensore, avvalendosi della straordinaria facoltà riconosciuta dall'art. 401 *Regolamento di procedura per le cause indiziarie e complicate* ⁶.

Nessun teste fu peraltro in grado di fornire un puntuale e concreto contributo in merito alla dinamica delle condotte dei due protagonisti-antagonisti all'interno dell'«abitazione campestre» dell'Anastasi, nella fase antecedente il «grido di ajuto» del De Luca, sì che «la ragione Fiscale non giunge a smentire» la versione difensiva dell'inquisita.

³ Circa gli organi della processura e la formazione materiale del processo scritto (incarto delle prove, contestazione all'inquisito delle risultanze, compilazione del ristretto del processo informativo, trasmissione al Procuratore fiscale e pubblicazione del medesimo), alla stregua degli artt. 54, 112, 113 e 384 *Regolamento di procedura*, cfr. G. CANZIO, *Rocca Sinibalda...* cit., sub note 8 e 11.

⁴ Sulla distinzione teorica fra il materiale o l'in genere e la prova in specie del delitto di fatto permanente, cfr. gli artt. 167-171 del *Regolamento di procedura*.

⁵ L'*interrogatorio piano e analitico* del reo era disciplinato dagli artt. 347-348 e 353-363 del *Regolamento di procedura*.

⁶ Sull'orientamento nettamente inquisitorio del processo gregoriano in tutte le sue fasi, vedi G. CANZIO, *Rocca Sinibalda...* cit., pp. 219-222.

Celebrato oralmente il dibattimento e discusse le ragioni dell'accusa, rappresentata dal *Procuratore fiscale* ⁷, che ha concluso per l'applicazione della pena di tre anni di detenzione perché «fatto eseguito a difesa del proprio onore con eccesso però di mezzo», e per ultimo della difesa, rappresentata dal *Difensore de' rei*, che «ha dichiarato di non avere che aggiungere», secondo le regole dettate dagli artt. 406-437 del citato *Regolamento*, i giudici si ritirarono nella *camera della deliberazione* per procedere, con le modalità previste dagli artt. 438-453 del *Regolamento* medesimo, alla decisione della causa, che poteva essere («inappellabilmente», ad eccezione delle sentenze di condanna «a pene capitali», ai sensi dell'art. 28 del *Regolamento*) di condanna, piena assoluzione e assoluzione *ab instantia*.

4. «Degli omicidj»

Il delitto di omicidio, con le plurime articolazioni e suddivisioni delle fattispecie criminose, secondo lo stile dell'antico regime, era disciplinato nel Titolo XIX — *Degli omicidj* — del *Regolamento sui delitti e sulle pene* (artt. 275-295).

La legislazione gregoriana ⁸ riservava la sanzione penale massima dell'*ultimo supplizio* all'omicidio doloso qualificato, ingiungendo la *morte semplice* per l'omicidio commesso *con animo deliberato*, cioè con premeditazione (art. 275), e la *morte di esemplarità* ⁹ per il parricidio, l'infanticidio, l'uccisione di un magistrato, per l'omicidio commesso con prodizione, insidie e veleno, con animo di rubare o di reprimere la difesa del pudore, o per mandato (art. 276).

Esclusa la premeditazione, si definiva *omicidio doloso semplice*, punito con più miti sanzioni, l'omicidio commesso *in rissa* (artt. 280), *in seguito a provocazione* (artt. 281-285), *nella ubbriachezza* (artt. 287 e 289) ed, infine, *per difesa della vita, dell'onore e delle proprietà se siansi ecceduti i limiti della necessaria difesa* (art. 294), parificato quest'ultimo, *quoad*

⁷ Sulla figura del procuratore fiscale, vedi G. CANZIO, *Rocca Sinibalda...* cit., sub nota 14.

⁸ Per un primo ed originale commento della codificazione gregoriana in subjecta materia, vedi G. GIULIANI, *Istituzioni di diritto criminale*, Macerata 1856³, vol. II, pp. 224-314. Giuliani era esponente di primo piano della dottrina penalistica dell'epoca, docente all'Università di Macerata e giudice d'appello nella stessa città.

⁹ Secondo gli artt. 53 e 55 del *Regolamento sui delitti e sulle pene*, la pena di *morte semplice* andava eseguita mediante decapitazione e quella di *speciale esemplarità* mediante fucilazione alle spalle, anche se nella prassi quest'ultima fu sostituita dall'esposizione al pubblico per tre ore della testa recisa.

poenam — da uno a tre anni di detenzione —, all'omicidio commesso con *colpa grave* (art. 291).

5. «*Moderamen inculpatae tutelae*»

L'omicidio commesso per assoluta necessità di difesa era dunque dichiarato, in linea di principio, non punibile, in virtù dell'art 26 n. 3 del *Regolamento sui delitti e sulle pene*, per il quale «Non sono da imputarsi a delitto le commissioni ed omissioni contrarie alla legge... se l'azione fu conseguenza di un'assoluta necessità»¹⁰, atteso che «ogni qualvolta adunque sorgerà nell'uomo una qualche causa capace di sospendere la funzione della libertà di agire, sempre svanirà il dolo ed in conseguenza mancherà il delitto»¹¹.

Come identificare gli estremi dell'*assoluta necessità*, della vera e propria coazione dell'agire escludente il delitto?

La dottrina penalistica dell'epoca¹² riponeva l'essenza del *moderamen inculpatae tutelae* nel timore di un male grave, presente, ingiusto e inevitabile, nel pericolo, cioè, di un danno irreparabile all'esistenza, all'integrità del corpo o al pudore.

Di fronte alla pur ingiusta aggressione, la perdita dell'inviolabilità della vita dell'aggressore presupponeva quindi un attentato alla vita o all'integrità del corpo, ovvero, altresì, al pudore dell'agredito, «imperciocché la lesione del pudore reca alla femmina un'insanabile ferita, cui la forza delle opinioni, rispettabile, quando non travia, da ogni legislatore, attribuisce una somma importanza»¹³, nonché l'assoluta necessità e

¹⁰ Anche il Codice toscano del 1838 statuiva «... non essere imputabili le violazioni della legge quando chi le commise non ebbe coscienza de' suoi atti e libertà d'elezione» (art. 34). Analogamente il Codice per il Regno delle Due Sicilie del 1819 affermava che «... non esiste reato quando colui che lo ha commesso vi è stato costretto da una forza cui non ha potuto resistere» (art. 62), specificando altresì che «non vi è reato quando l'omicidio, le ferite, le percosse sono comandate dalla necessità attuale di legittima difesa di sé stesso e di altrui» (art. 373). Cfr. G. GIULIANI, *Istituzioni di diritto criminale* cit., vol. I, pp. 161 e 187; F. CANOFARI, *Comentario sulla parte seconda del Codice per lo Regno delle Due Sicilie ossia sulle leggi penali*, Napoli 1819, vol. I, pp. 168-169; M. AZZARITI, *Dizionario ragionato del Codice per lo Regno delle Due Sicilie, parte II, leggi penali*, Napoli 1819, pp. 132-133.

¹¹ G. GIULIANI, *Istituzioni di diritto criminale* cit., vol. I, p. 150.

¹² *Ibid.*, pp. 183-187, e vol. II, pp. 290-295; CARMIGNANI, *Elem. jur. crim.*, Pisa 1823, par. 170.

¹³ G. GIULIANI, II, p. 292. Nel diritto romano, dichiaravano impunito l'omicidio eseguito per necessaria difesa della vita le *Leggi 4. e 45. Dig. ad leg. Aquil., 2. 3. e 4. Cod. ad leg. Cornel. de sicariis*. Nella *Legge 1. par. 4. Dig. ad leg. Cornel. de sicariis* si afferma, inoltre: «Divus Hadrianus rescripsit, eum qui stuprum sibi vel suis inferentem occidit, dimittendum».

inevitabilità del mezzo di difesa, dovendo «il cittadino preferire anche la fuga stessa prima di dar morte al minacciante la sua vita»¹⁴. Così stabiliti gli estremi essenziali del *moderamen inculpatae tutelae*, l'eccesso dei limiti della necessità dell'omicidio colposo, «e ciò con savio divisamento, giacché il *difetto di moderame* veste il carattere di colpa, anziché di dolo... ogniquale volta adunque dalle concrete circostanze apparirà che l'uomo minacciato da grave pericolo avrà agito più per timore che per isdegno»¹⁵.

6. La decisione

Il Tribunale di prima istanza di Rieti, riunito «nella sua piccola aula dei suoi consigli» il giorno lunedì 4 agosto 1834, nelle persone (i giudici in numero pari, non minore di quattro, ai sensi dell'art. 21 del *Regolamento di procedura*, a garanzia del principio del *favor rei* in caso di risoluzioni incerte) dell'avv. Antonio Santi Fravolini, Cavaliere dell'Ordine di Gregorio Magno, presidente (prima luogotenente nel febbraio 1831 all'epoca dei moti liberali, poi collaboratore del preside avv. Impaccianti e dall'aprile 1831 del ripristinato delegato apostolico mons. Domenico Carafa dei duchi di Traetto), dell'avv. Luigi Andreoli, giudice, dell'avv. Felice Garroni, giudice, del dott. Giovanni Girolami, giudice supplente, con l'intervento del dott. Francesco Leonardi Monti, procuratore fiscale e dell'avv. Filippo Grifoni, difensore dei rei, verbalizzante il vice Cancelliere Geminiano Carloni, fu chiamato quindi a deliberare definitivamente nella «causa di Fara, per titolo di omicidio avvenuto il 14 gennaio dell'anno corrente in persona di Nicodemo De Luca di detto luogo a colpi di bastone e di roncio, contro Angela Anastasi, figlia del fu Luigi Cherubini, moglie di Francesco Anastasi di Fara, dell'età di anni 25, campagnola, carcerata li 23 febraro 1834 corrente».

Chiusa la discussione e rimasti soli i giudici, il presidente propose le questioni da risolversi: «1) se consti in genere dell'omicidio di Nicodemo De Luca... 2) se consti della colpeabilità speciale dell'Angela Anastasi in questo delitto». Il Tribunale «a pieni voti rispose constare l'omicidio per l'ispezione legalmente in atti assicurata... e che l'Angela Anastasi è

¹⁴ G. GIULIANI, *Istituzioni di diritto criminale* cit., vol. II, p. 294.

¹⁵ *Ibid.*, pp. 301 e 295. Per i termini «eccesso di moderame» e «difetto di moderame», cfr. CARMIGNANI, *Elementa...* cit., par. 930.

autrice delle ferite sofferte in testa da Nicodemo De Luca, ed è così colpevole dell'omicidio avvenuto in causa delle stesse ferite»¹⁶.

A norma dell'art. 325 del *Regolamento sui delitti e sulle pene*, infatti, «Morendo il ferito..., quando risulti dall'ispezione giudiziale che la ferita ha prodotto la morte, il delinquente nel qual caso è punito colla pena prescritta alla specie dell'omicidio di cui è dichiarato reo»¹⁷.

Chiamato, infine, a deliberare, dopo la declaratoria di «colpabilità» dell'accusata, «3) se consti di veruna qualità gravante od attenuante il delitto», al fine di determinare la pena corrispondente, il Tribunale «sempre a pieni voti rispose non constare di veruna qualità gravante, constare bensì di qualità attenuante il fatto delittuoso, come che eseguito dalla colpevole a difesa del proprio onore, con eccesso però di modi oltre i limiti della necessaria difesa», e condannò l'Anastasi, «sull'appoggio dell'art. 294 della legge edittale novissima sui delitti e sulle pene», alla pena di due anni di detenzione, nonché, ai sensi degli artt. 448, 716 e 722 del *Regolamento di procedura*, all'emenda de' danni verso gl'eredi del morto Nicodemo (intervenuiti nel giudizio come «parte aderente al fisco» ex artt. 158-166 *Regolamento medesimo*), da liquidarsi nella competente sede di giudizio civile». La decisione della causa (implicitamente qualificata — come si è detto — «indiziaria e complicata») sembra tecnicamente corretta e sostanzialmente coraggiosa, per l'avvenuto riconoscimento dell'ingiusta aggressione subita dalla Anastasi alla sua libertà sessuale.

Quale diversa giustificazione poteva avere la presenza del «possidente» Nicodemo nell'«abitazione campestre» della giovane «campagnola» Angela, in assenza del marito della stessa? Perché il primo avrebbe fatto ambiguo riferimento «nelle sue prime conquestioni» a non meglio precisate «ingiurie verbali ossia detrazioni al di lei onore», contestategli dall'Angela, la quale a tal fine lo avrebbe — a suo dire — chiamato e fatto entrare nella sua abitazione? Come altrimenti interpretare, se non come il rinchiudersi in sofferente silenzio della donna profondamente ferita nel pudore e fortemente preoccupata della risonanza dell'episodio e delle conseguenti reazioni della famiglia e della collettività, l'originaria «retticenza» dell'Angela, rotta soltanto quando, morto Nicodemo «nel

¹⁶ Sulla metodica della *prova materiale e formale dell'ingenerare*, cioè del *corpo di delitto nell'omicidio* (ispezione esterna e autopsia del cadavere), soprattutto nell'ipotesi di morte seguita a pregresse lesioni dell'offeso, cfr. G. GIULIANI, *Istituzioni di diritto criminale* cit., pp. 313-314.

¹⁷ *Ibid.*, pp. 349-350. Per il «soverchio rigorismo» della diversa massima legislativa contenuta nell'art. 308 del Codice toscano, secondo cui doveva considerarsi come «mortale qualunque lesione personale, in sequela di cui ha perduto la vita un uomo», v. *ibid.*, pp. 278-279.

sedicesimo giorno», la stessa «è perseguitata dalla Giustizia» per il grave delitto di omicidio, punito «coll'ultimo supplizio».

E però, a ben riflettere, l'*eccesso di modi oltre i limiti della necessaria difesa*, ravvisato e seccamente affermato dal Tribunale senza alcuna motivazione in fatto o in diritto, su parere conforme del procuratore fiscale (*eccesso di mezzo*), appare in realtà inconsistente.

Il riferimento al «mezzo» o ai «modi» del *moderamen inculpatae tutelae* andava inteso, infatti, nel senso, non già della *parità*, bensì della *proporzione* tra difesa e offesa, perché la reazione dell'agredito potesse apparire giustificata: proporzione, peraltro, non riferita alla congruità dei mezzi difensivi a disposizione dell'agredito, ma al rapporto di valore e al bilanciamento tra i *beni* minacciato e lesa, dinamicamente e concretamente in conflitto, di guisa che non era consentito all'agredito di ledere un bene dell'aggressore marcatamente superiore a quello proprio posto in pericolo¹⁸.


Nel caso concreto, la difesa del bene dell'«onore» o «pudore» (oggi diremmo della «libertà sessuale») era certamente proporzionata all'offesa del contrapposto ed eterogeneo bene dell'integrità fisica e della vita dell'aggressore, in quanto lo stesso legislatore — *Regolamento sui delitti e sulle pene*, art. 294 — aveva elevato a rango di parità gerarchica entrambi gli interessi.

E anche a voler far propria la tesi minoritaria della necessaria proporzione tra i mezzi difensivi a disposizione dell'agredito e quelli effettivamente impiegati, è agevole obiettare che a disposizione dell'Angela Anastasi, «campagnola», all'interno della sua «abitazione campestre», non potevano esserci che il «bastone» e il «roncio», da apporre, come strumenti di difesa idonei a percuotere e a far desistere l'assalitore, alla preponderante ed altrimenti non resistibile forza fisica del «possidente» Nicodemo De Luca.

Sussistendo tutti i presupposti di fatto della causa di giustificazione e non risultando travalicati i confini della scriminante, neppure sotto il profilo dell'affermata — ma non motivata affatto — eccessività dei mezzi di difesa in rapporto all'entità del pericolo, rimane tuttora oscuro il perché del mancato riconoscimento da parte del Collegio giudicante dell'obiettiva esistenza, a favore dell'inquisita, della *circostanza escludente il delitto* prevista dal citato art. 26 n. 3 del *Regolamento sui delitti e sulle pene*, e, per contro, dell'affermata operatività della figura del *difetto di moderame* (oggi diremmo eccesso colposo in legittima difesa), penalmen-

¹⁸ *Ibid.*, pp. 290-291.

te sanzionato, sia pure con pena notevolmente più lieve rispetto all'omicidio. Appare lecito dubitare che, nella valutazione del bilanciamento degli interessi giuridicamente protetti, il valore del bene «integrità fisica» e «vita» dell'uomo abbia avuto un peso maggiore del confliggente bene «onore» e «pudore» della donna, nonostante la conclamata — fin dal noto rescritto adrianeo — parità dei medesimi, sotto il profilo del *moderamen incolpatae tutelae*.



Note e problemi sul riordino degli atti giudiziari di una comunità periferica: Magliano in Sabina nella prima età moderna

di Marilena Giovannelli

Negli anni intorno al mille dai registri farfensi risulta già l'esistenza di un castello di Magliano e dei suoi legami con la Santa Sede e con l'abbazia di Farfa. Durante il periodo avignonese la comunità si sottomise al Senato romano; nel 1430 Braccio da Montone restituì la città al pontefice, il quale la faceva governare da un podestà. Alcuni autori di storia locale, che per la maggior parte si riferiscono al Moroni¹, aggiungono inoltre che la città era sottoposta alla «baronale giurisdizione degli eccellentissimi conservatori di Roma» e che il Senatore romano soleva tenere un governatore a Magliano «per amministrare la Giustizia». L'ambiguità delle notizie relative alla comunità in esame non è affatto casuale: non è che il frutto di una vicenda istituzionale quanto mai travagliata.

Tale ambiguità è strettamente connessa alla enorme difficoltà con cui si è sviluppata la scienza giuridica e si è formato lo Stato regionale nel periodo che ci accingiamo ad analizzare: la prima età moderna (secc. XV-XVI). Nella sua analisi sul processo di unificazione del diritto, Ambrosini² specifica che un quadro così complesso e frammentario è il segno di un'epoca di transizione. Egli assegna allo Stato pontificio un ruolo inconsistente in questo processo di aggregazione giuridica dei diritti particolari e delle strutture feudali residue, che invece negli altri Stati regionali è il frutto di disegni riformatori.

¹ F. PALMEGIANI, *Rieti e la regione Sabina. Storia, arte, vita, usi e costumi del secolare popolo Sabino*, Roma, «Sabina Gens», 1932; si veda inoltre G. MORONI, *Dizionario di erudizione*, Venezia 1858.

² G. AMBROSINI, *Diritto e Società*, in *Storia d'Italia*, I, Torino, Einaudi, 1972.

La sua opinione è che il decisivo passo in avanti si attuerà solo con l'introduzione in Italia dei codici francesi.

D'altro canto il Prodi³ ammette che questo problema per lo Stato pontificio non è stato neppure sfiorato dalla storiografia recente.

Secondo le sue ipotesi nella seconda metà del '400 si è avviato un processo di omogeneizzazione del diritto che va considerato non come una opera di precodificazione, ma come una intensa azione statale che agisce a più livelli: l'estensione delle Costituzioni egidiane a tutto il territorio, le costituzioni pontificie, il controllo degli statuti locali, l'emana-zione di bandi ed editti del governo centrale e dei suoi organi periferici, in definitiva un processo vasto e profondo che fino alla fine del '500 at-tuerà una corrosione dei tribunali municipali e vescovili a vantaggio di quelli statali. È verso la meta del '600 che, anche in seguito alla prassi dell'appello diretto alle congregazioni, si arresterà la crescita dell'appara-to giuridico statale nella periferia, non a favore delle comunità locali, ma del privilegio ecclesiastico, sottovalutando, mi permetto di osservare, il peso della feudalità.

Quindi egli propone una approfondita ricerca delle cause che hanno condotto alla sconfitta di tale processo di riforma.

È con questo insieme di problemi che ci accingiamo ad esaminare il caso di Magliano.

Questa comunità, già sede di una diocesi dal 1495, appartiene ad un'area geografica, la Sabina, che non costituisce una provincia fino al sec. XVII, orbitante nel territorio della città di Roma⁴.

Gli statuti locali, stampati nel 1594, sono riformati in nome del papa Clemente VIII, del popolo romano, dei Conservatori Almae Urbis, del Consiglio Generale della Comunità, dei Priori, del Camerlengo, «al tempo» del podestà Alfonso Avila. Quest'ultimo nel marzo 1577 presiede alcuni processi come commissario, successivamente è podestà della città. Nel primo libro dello Statuto⁵, che definisce le competenze delle diverse magistrature comunali, sono riportati in copia i capitoli stabiliti, nel giugno 1311, tra gli abitanti di Magliano ed il popolo di Roma.

L'atto di «vassallaggio» consisteva nell'elezione da parte del Senato e Consiglio generale di un podestà e della sua corte, per un semestre. Il podestà doveva essere un cittadino romano. La comunità si impegnavava a

³ P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982.

⁴ A. VOLPI, *Le regioni introvabili*, Bologna, Il Mulino, 1982.

⁵ BIBLIOTECA ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Statuti 792/2, Statuto di Magliano*, Roma 1594, li-bro I, cap. LXI.

non vendere in alcun modo la podesteria e il dominio della città, né ad eleggere un capitano o un difensore o modificare lo statuto per intaccare la giurisdizione del magistrato e del suo giudice. Il provvedimento di Leone X (del 1520) che mirava ad affrancare la città dalla soggezione al Comune di Roma, fu solo formale. I vassalli dovevano operare secondo il mandato dei Senatori in fatto di esercito, piantate, e grascia.

In quanto alla grascia, i maglianesi nel corso del quattrocento, si appoggeranno più volte ai pontefici per portare granaglie a Roma senza essere molestati. Si può immaginare l'importanza di una speciale giurisdizione nel caso giudiziario. Gli abitanti di Magliano erano considerati «cives romani». Infatti in prima istanza sia nel civile che nel criminale dovevano rispondere direttamente al podestà, che operava in loco (*non teneantur respondere ad Urbem*). Al termine del suo ufficio egli non avrebbe potuto trasferire a Roma le cause non completate. Mentre per l'appello sia civile che criminale dovevano adire il Tribunale del Campidoglio, che aveva competenza sui cittadini laici romani. Un lungo processo politico e legislativo portò il Tribunale dell'Auditor Camerae, magistratura originatasi dalla Camera Apostolica e giudice naturale dei curiali, a ridurre l'importanza del Senatore romano, il quale conservò la sua giurisdizione fino al 1848, anno della sua soppressione⁶.

Le innumerevoli varietà di tribunali, si trascineranno fino all'ottocento quando, dopo l'occupazione napoleonica, i papi della restaurazione attiveranno una ristrutturazione generale dell'amministrazione e in particolare di quella giudiziaria, per eliminare privilegi e particolarismi.

La continuità dell'elezione di un cittadino romano alla podestaria da parte dei conservatori *Almae Urbis* può essere confermata da un capitolo del marzo 1475 e soprattutto dall'analisi degli atti processuali.

Il podestà per essere ammesso al suo ufficio doveva presentare ai priori il breve apostolico e la patente dei Conservatori e giurare in cancelleria. L'incarico durava sei mesi, ma poteva essere riconfermato con breve e patente, ciò doveva accadere con una certa frequenza, se nel 1460 Pio II ricorda che molti magistrati sono rimasti oltre il semestre, contravvenendo alle norme statutarie.

La curia del podestà all'epoca dell'accordo con Roma era composta da un giudice e notaio «de Urbe», un cavaliere e quattro «barionarios expensis» (il suo stipendio era di 200 libbre provisine). Secondo quanto stabilito dalla revisione cinquecentesca la corte era costituita da un giu-

⁶ M. G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda camera apostolica e i suoi archivi*, Roma, Archivio di Stato, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, 1984.

dice, un cavaliere con un birro e un notaio dei danni dati (il suo stipendio era di 7 scudi al semestre). Il magistrato ed i suoi ufficiali al momento del passaggio erano tenuti a fare un inventario dei libri ricevuti e lasciati al cancelliere, che li registrava sulle riformanze. Ma quali libri? Uno per i malefici, uno per gli straordinari, uno per i danni dati, uno per il civile e uno per tutte le altre cose occorrenti all'ufficio. Alla fine dell'incarico il giudice e i suoi collaboratori dovevano lasciare in cancelleria tutti i singoli libri, bastardelli o altre scritture dove erano contenuti: compromessi, sentenze, laudi, istrumenti dei cittadini e altri atti. Il giudice ed il cavaliere o altri notai, erano tenuti a prestare giuramento dinanzi ai priori e ad inviare la copia di tutte le sentenze criminali alla Camera del Comune, affinché si potesse avere notizia dei delinquenti e dei criminali.

Quindi un libro delle sentenze doveva essere conservato nella Cancelleria Comunale, un altro presso l'ufficio del podestà, che era a fianco alla Cancelleria, da restituirsi insieme alle altre scritture.

In un altro capitolo viene stabilito che le sentenze e le condanne debbono essere scritte dal giudice e notaio nei libri della corte, di cui deve esserne compilato uno per il civile ed uno per il criminale.

Durante la vacanza del podestà, i priori avevano pieni poteri, c'è un esempio concreto nel 1565-'66.

Tutte le scritture potevano essere mostrate gratuitamente, ma il rilascio di copie, o la effettuazione di scritture da parte dei notai prevedeva un'ampia casistica con la somma spettante ad ogni singolo caso.

Vorrei ricordare a tal punto che lo statuto, stampato nel 1594, è stato riformato nel 1577-'78 e che nel corso del tempo, sia l'ufficio che la tipologia delle scritture hanno subito evoluzioni.

Per quel che concerne gli ufficiali di nomina comunale e la materia del danno dato, ricordiamo che erano previsti: pacieri, castalli o balivi per pignorare e per denunciare malefici alla corte. La stima del danno provocato era fatta dagli estimatori comunali oppure da due persone con giuramento ma doveva essere registrata dal notaio apposito. La materia era regolata da norme raccolte nel quarto libro. L'ufficio del Danno Dato poteva essere venduto solo a chi possedeva beni stabili nel territorio di Magliano, egli doveva versare una cauzione e gli veniva assegnato dai priori un uomo che doveva avere non meno di quindici anni.

Le accuse dovevano essere poste per iscritto entro tre giorni dal Cancelliere. I priori eleggevano ogni anno quattro «vallani, villani o guardiani» che dovevano controllare vigne, orti, campi di biade, oliveti, nel distretto della città. Essi potevano anche effettuare stime per danni

fino ad una certa somma, inoltre erano tenuti a portare con sé un corno da suonare affinché potessero essere intesi dai guardiani dei bestiami.

In questo campo ci sono notevoli interferenze con le attribuzioni del podestà in relazione alla capacità di muovere accusa. I vallani, i padroni, i lavoratori, i garzoni interessati ad un appezzamento, potevano accusare con l'aiuto di testimoni (maschi e femmine con più di 14 anni), ma anche il podestà godeva di tale prerogativa. Egli entro la città di Magliano poteva accusare con un castallo, fuori con un vallano, ma doveva rispettare alcune modalità per ripartire la pena. Ricevute le querele il podestà procedeva per inquisizione di danno dato, senza appello⁷.

Non possiamo entrare nel merito del lavoro di riordino condotto sugli atti del podestà di Magliano dai primi decenni del quattrocento alla fine del cinquecento se prima non si analizzano, almeno per grandi linee, le procedure processuali e infine le vicissitudini che le carte hanno patito.

Non vi sono dubbi sulle profonde trasformazioni subite dal modo di rendere giustizia in epoca comunale.

Quando cioè con un lento e graduale processo si viene affermando sul «principio di ordine privato», per cui la parte esigeva la redazione scritta degli atti di una causa per il proprio interesse, il «principio di ordine pubblico» per cui lo Stato provvedeva alla tutela degli interessi privati. Le legislazioni statutarie comunali, sotto la influenza del diritto canonico e della rinata dottrina romanistica man mano sanzionano l'uso di ridurre per iscritto gli atti processuali dinanzi ad un notaio e giudice.

Nei grandi centri la curia del podestà si distribuiva in uffici o banchi con un numero di notai più o meno alto. Nel caso di Magliano l'ufficio è unico, a parte un breve periodo nel quattrocento, in cui può essere ipotizzata una divisione delle competenze in due banchi.

Ma come distinguere gli atti? Si dovrebbero considerare tutti gli atti emanati dalla autorità giudiziaria ritrovati allegati al processo, presentati dalle parti e rilasciati dall'autorità stessa. I libri sono redatti dai notai impiegati all'ufficio, le carte sciolte possono essere scritte anche da notai esterni.

Secondo quanto proposto dal Palmieri e Torelli ogni giudice disponeva di un libro in cui venivano scritti gli atti del suo ufficio, i libri erano tanti quante erano le parti del procedimento⁸.

⁷ E. LODOLINI, *L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato pontificio* (sec. XIX), in «Ferrara viva», 1959 n. 2.

⁸ G. PALMIERI, *Diplomatica giudiziaria bolognese*, si vedano inoltre G. SALVIOLI, *Trattato di storia del diritto italiano dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, Torino, UTET, 1908; A. PERTILE,

Il processo penale inquisitorio iniziava con un atto dello Stato, quando la denuncia era fatta dai notai addetti ai malefici, che andavano per la città e per il comitato ad espletare il loro ufficio, oppure da altri ufficiali addetti a tale compito.

Invece nel caso in cui il processo civile e quello penale (accusatorio e inquisitorio) iniziava con una denuncia privata, il notaio del banco registrava la copia della querela (petizione, accusa, libello). Quindi i primi documenti prodotti sono i libri di inquisizioni, accuse e simili.

Seguiva la citazione nei modi in uso nel singolo comune, spesso per nunzio o pubblico balivo. Nella città di Magliano ad esempio, se veniva commesso un maleficio, all'accusa fatta prima dell'inquisizione ex ufficio, da parte di colui che aveva ricevuto il male, seguiva la registrazione presso la curia del podestà e subito dopo l'invio della copia dell'accusa o dell'inquisizione al cancelliere o al sindaco del comune. Quindi il castallo o il balivo portavano la cedula all'accusato o all'inquisito per avvisarlo dell'inizio del processo.

Se entro tre giorni dalla consegna, di cui il balivo stendeva di solito relazione, l'individuo non si presentava il processo veniva bandito in piazza, nel luogo dove usualmente si leggevano i bandi.

Le deposizioni testimoniali d'accusa o di difesa potevano essere anche rilasciate in copia; all'origine, riguardando interesse di parte, erano redatte da liberi notai, successivamente furono redatte d'ufficio.

Un capitolo del libro V sull'extraordinariato prevede che le donne di Magliano, «quelle oneste», dovevano essere ascoltate come testimoni solo in casa propria o dinanzi al sindaco del Comune.

La costituzione delle parti dà origine alle fideiussioni, cioè a prove legali con valore stabile, date come garanzie per il processo, affidate talvolta ad un massaro. Tra gli atti finali di un processo ci sono le sentenze assolutorie o condannatorie (pecuniarie e corporali). Per scopi fiscali, i libri delle sentenze potevano essere redatti in varie copie e depositati in altri uffici (spesso nella Cancelleria).

Il giudizio d'appello è compito di solito del podestà e dei giudici, i cittadini di Magliano in appello si rivolgevano al Tribunale del Senatore in Roma. In una lettera inviata alla Comunità i Conservatori ribadiscono che spetta al podestà stabilire le istanze da spedire a Roma, contro l'uso illegale di molti di rivolgersi direttamente⁹. Infine l'esecuzione

Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione, VI, Bologna, Forni, 1966.

⁹ ARCHIVIO DI STATO DI RIETI, *Magistratura giudiziaria di Magliano, Atti del Podestà*, 1574, c. 380.

della sentenza a seconda del tipo di processo, civile o criminale, e la sottomissione alla pena con concordia o pax.

Altra importante figura era quella degli estimatori, magistrati che provvedono alla stima e all'assegnazione dei beni immobili appartenenti ai debitori, ai contumaci, ai malpaghi, nonché alla stima del danno dato.

Tra gli atti di volontaria giurisdizione redatti anche dal podestà, ricordiamo: le emancipazioni, le interdizioni, i testamenti etc. Infine potevano essere compilati alcuni libri per registrare le tasse giudiziarie.

Detto ciò non ci resta che affrontare più da vicino l'esame della documentazione della Curia podestarile di Magliano.

Le condizioni nelle quali ci sono pervenute le carte lasciano immaginare le loro molto travagliate vicende materiali.

Intorno agli anni '50 nei locali della pretura di Poggio Mirteto erano conservati gli atti del podestà di Magliano e quelli della soppressa pretura (1923). In quel periodo fu avviato, da parte di un funzionario della Soprintendenza un riordinamento delle carte con l'ausilio dell'archivista comunale.

Fu «smistato in grandi gruppi, per secoli, il materiale così detto giudiziario, inoltre si effettuò una suddivisione dei pacchi per annate, la maggior parte dei quali mancava di copertina originaria»¹⁰.

Nella prima fase del mio lavoro, condotta cercando di tenere conto delle caratteristiche estrinseche, delle duplici numerazioni date precedentemente, risultava in modo evidente una incongruenza nella sequenza temporale e solo una analisi minuziosa dei volumi ne ha messo in luce alcuni elementi fondamentali.

Gli atti che si accumulavano durante la prassi giudiziaria erano i quinternetti consegnati in cancelleria alla fine dell'ufficio, dei quali il podestà e gli altri ufficiali dovevano stendere inventario, insomma una specie di verbale di consegna. Non si è avuto il tempo di verificare sulle riformanze se il cancelliere della comunità ne effettuasse la registrazione, né si sono rintracciati simili elenchi per il periodo esaminato. Di certo gli atti non venivano sempre rilegati.

In epoca successiva, quando l'interesse dei pontefici per gli archivi delle comunità dette luogo a norme più rigorose, forse in seguito a qualche ispezione, tali quaderni furono cuciti insieme in modo frettoloso e casuale. Ma in quale epoca? È difficile rispondere con precisione, senza entrare nel merito di una storia dell'archivio. Ad esempio verso la metà

¹⁰ ARCHIVIO DI STATO DI RIETI, ARCHIVIO DELLA DIREZIONE, Ispezioni della Soprintendenza archivistica per il Lazio, Comune di Poggio Mirteto, relazione del 7 luglio 1951.

del '700, da alcune scritture conservate nell'archivio del Buon Governo, risulta che era nata una controversia tra i Visitatori inviati dal Prefetto degli Archivi e alcune comunità tra cui Magliano a testimonianza del fatto che spesso gli archivi erano tenuti in modo inadeguato ¹¹.

Allora tenere conto della composizione del banco civile e criminale, della documentazione prodotta nel corso dello svolgimento del processo, delle consuetudini di ogni singolo podestà, non è sufficiente. Esistono volumi integri e coerenti, in mezzo ad altri che sono miscellanee di quinterni sia per ciò che riguarda le competenze civili, criminali e danno dato, sia dal punto di vista cronologico. Lo smistamento successivo (degli anni '50) ha dato luogo artificiosamente ad una serie civile ed una criminale per il periodo in cui non avevano ragione di essere, perché si trovavano uniti in confusione quaderni di atti civili del 1430 a quaderni di atti criminali del 1570, con quaderni del camerariato.

Per il '300 non è rimasta documentazione, la composizione dell'ufficio è attestata dalle norme dello Statuto.

Nei primi decenni del '400 il podestà era coadiuvato da due notai diversi uno per l'ufficio dei malefici, l'altro per l'ufficio civile. Nel pezzo più antico pervenutoci (1422), il magistrato all'inizio del suo incarico conduce una inquisizione generale, esigendo il rispetto di quanto viene bandito da tutti coloro che sono sottoposti alla sua giurisdizione. Gli atti venivano copiati in un unico registro, nella prima parte si hanno inquisizioni, denunce, citazioni, commissioni, relazioni, bannimenti, e qualsiasi altra scrittura attinente all'ufficio dei malefici; nella parte finale le petizioni, le proteste, le opposizioni, le citazioni, le relazioni e ogni altra scrittura spettante all'ufficio civile del podestà di Magliano.

La serie, molto lacunosa, lascia ipotizzare la presenza di due banchi distinti fino alla metà del secolo. Sul finire del '400 si riscontra la riunificazione dei due uffici e l'uso di redigere un libro unico per i malefici, il civile, lo straordinario e i danni dati.

I protocolli iniziali e gli atti stessi confermano tale consuetudine fino al 1560-65 circa. In questi anni la preponderanza degli ufficiali comunali, i vallani, nella gestione del danno dato causa una intermittenza dell'azione podestarile in questo campo.

Fino a che tra il 1565 e il 1575, epoca della riforma dello Statuto in cui «i tempi richiedono che si ordinino nuove leggi municipali e altre si riformino», non esiste più un volume unico per atti civili, criminali e


¹¹ *L'Archivio della Sacra Congregazione del Buon Governo (1599-1847)*, Inventario, a cura di E. LODOLINI, Roma 1956 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XX).

danno dato, ma vengono compilati quaderni appositi senza che ciò corrisponda ad una divisione dell'ufficio. Da questo periodo avremmo potuto distinguere la documentazione della serie civile da quella criminale, ma il condizionamento successivo ha riunito la documentazione dei diversi periodi, anche insieme a libri del camerariato o a quinterni di riformanze.

Che fare? Si è deciso di non scucire i volumi, almeno non prima di esserci confrontati con altre esperienze. La schedatura è stata una descrizione minuziosa del loro contenuto, ultimata la quale si potevano isolare i volumi dal 1500 al 1565 che costituivano la serie degli atti civili, criminali e danno dato, ma non era possibile creare serie distinte per il civile, per il criminale, per il danno dato nel periodo successivo, perché la confusione dei diversi libretti era gravissima. Allora si sono elencati in ordine cronologico i singoli quaderni, utilizzando delle schede di inserimento che richiassero il pezzo in cui ognuno di essi era contenuto e compilando un elenco di raffronto al fine di ricostruire l'operato del notaio giudice che collaborava con ogni singolo podestà.

Il lavoro di compilazione dell'elenco dei nomi dei magistrati che si sono avvicendati nella Curia di Magliano ha richiesto molto tempo, tuttavia qualcuno è sfuggito: si tratterebbe ora di sciogliere alcune abbreviazioni.

Nonostante tutto, è stato possibile delineare qualche tratto generale di questa magistratura giudiziaria, che non può essere considerato esauriente, ma può senz'altro essere considerato un invito a studi più approfonditi nel campo della storia del diritto, di quella comunale, ma anche della storia sociale, della quale le carte dei processi costituiscono testimonianza preziosa.



La giurisdizione civile e criminale del Governatore di Ferentino fra XVII e XIX secolo

di *Assunta Gori*

Si è a lungo discusso sui caratteri dell'accentramento statale nello Stato della Chiesa, a partire dalla svolta del XV secolo e se ne sono via via sottolineati ora gli aspetti innovativi, anche a livello più generale; ora il suo non superabile spessore provinciale, proprio di uno Stato senza potenza economica e militare.

Tale dibattito ha incontrato sul suo cammino ricerche di analogo tenore relative ad altri Stati italiani dove si sono studiate le antiche magistrature che operavano nei più diversi settori, quali le finanze, le acque, la polizia, l'amministrazione delle provincie.

Non è questa la sede per fare il bilancio di queste ricerche. È innegabile comunque che il giudizio storiografico sui tre secoli precedenti la rivoluzione francese sia nettamente passato da una descrizione di quel periodo come sviluppo progressivo, lineare e coerente delle istituzioni verso l'esito finale dello Stato moderno ad una visione molto più frammentata ed articolata. L'antico regime resta un aggregato di ordini e di corpi, di città e di signorie rurali, di provincie e paesi ciascuno dotati di particolari privilegi riconosciuti dal principe.

La forza di tali privilegi rimane ancora poderosa in pieno XVIII secolo, non solo nel campo fiscale ma anche in quelli delicatissimi della giustizia e dell'ordine pubblico.

Nessuno pensa, ad esempio, a sopprimere nello stato pontificio le giurisdizioni feudali, e tale misura non sarà adottata coerentemente neppure dopo la Restaurazione.

D'altra parte i principati, gli Stati come quelli di Urbino o di Camerino che entrano a far parte della più vasta unità dello Stato della Chiesa conservano intatti tutti i meccanismi di legittimazione al potere dei ceti

locali, i quali stabiliscono un rapporto pattizio e non di subordinazione con l'autorità centrale.

La natura stessa dello Stato della Chiesa ne faceva un agglomerato di situazioni diverse, di accordi taciti o espressi con le forze locali da cui scaturivano conferme o diminuzioni dall'una e dall'altra parte.

In questo quadro appare di grande interesse l'indagine sul ruolo dei Governatori locali; istituti, almeno in teoria, delegati dal potere centrale al controllo delle provincie.

È del tutto pacifico che ben diversa poteva essere la forza delle autonomie in provincie più ricche quali le Legazioni o in grandi città come Perugia, rispetto a zone meno sviluppate e bisognose dell'aiuto della dominante per la loro stessa sopravvivenza economica.

Altrettanto diversificati erano poi i luoghi baronali da quelli camerali.

Vediamo il caso di Ferentino, comunità *immediabae subiectae*, cui era preposto un Governatore di Consulta.

Le *Constitutiones Aegidianae* avevano creato a Ferentino il rettore di Campagna e Marittima, presto però trasferito a Frosinone, mentre a Ferentino restava il podestà.

I poteri del podestà, nominato con breve papale, sanciti dallo Statuto della comunità del 1465, erano ampi in campo giudiziario e prevedevano precisi interventi sia nel civile che nel criminale¹.

È importante insistere sulla normativa statutaria, perché essa non verrà mai formalmente abrogata se non nel 1816, e ad essa si sovrapporranno i poteri dei Governatori quando nasceranno queste nuove figure.

Per le cause civili lo statuto stabilisce che l'intervento del podestà si eserciti sulle cause eccedenti le venti libbre; in questi casi il reo sarà citato tre volte ed in sua assenza si procederà secondo la volontà dell'attore.

Se invece le parti si presentano, si dà facoltà al reo di contestare le accuse dell'attore, contenute in un libello, e si intima allo stesso podestà di concludere le cause civili entro il termine di quindici giorni.

Per quanto riguarda invece il criminale lo spettro di intervento del podestà è ugualmente molto ampio, essendo allo stesso lecito imprigionare il colpevole e torturarlo per i reati di omicidio, furto, scasso, rapina, violenza nei confronti delle donne, attentato contro i beni. Insomma, il podestà può procedere anche per i reati più gravi comminando il massimo della pena.

¹ Cfr. M. VENDITTELLI, *Statuta civitatis Ferentini*, Ferentino 1988.

Nel caso di reati minori, quali la rissa, può imporre la pena di cinquanta libbre di denari, e può esigere il pagamento all'istante.

Lo statuto elenca inoltre tutta una lunga serie di reati penali tra cui i più gravi, ad esempio il furto o l'omicidio, ma anche molti contro la pubblica morale quali le ingiurie, le bestemmie e le calunnie.

Ampio spazio nello Statuto viene riservato al reato del danno dato, ossia i danneggiamenti alla proprietà altrui causati da persone o da animali.

Il danno dato costituiva una delle fonti di reddito più importanti del comune, dal momento che della multa comminata una metà andava all'accusato e l'altra metà alla curia del comune.

Gli ampi poteri del podestà vengono limitati solo alla fine del '500 con la creazione delle congregazioni sistine e con l'avvio, seppur faticoso, del processo di centralizzazione statale.

Alla figura del podestà si sostituisce il Governatore che risponde però direttamente alla Congregazione della Sacra Consulta per la gestione politico-amministrativa ed alla Congregazione del Buon Governo per quella finanziaria.

Il Governatore di Ferentino inoltre è ormai subordinato al Governatore generale di Campagna e Marittima con sede in Frosinone e dallo stesso riceve disposizioni molto limitative.

In effetti il Governatore nel secolo XVII ed ancor più in quello XVIII appare come una figura intermedia, in posizione piuttosto scomoda, stretto fra la persistente volontà autonomistica locale e le velleità centralizzatrici della Curia romana.

Le resistenze dei magistrati locali si esercitavano innanzitutto nel respingere le pretese di gestione amministrativa del Governatore in campi tradizionalmente di competenza locale.

Il Governatore presiedeva in effetti il consiglio comunale ed aveva diritto di voto, però solo il consiglio poteva decidere delle cariche locali, del riparto fiscale, della riattazione di strade.

Naturalmente il Governatore tentava di ingerirsi in queste materie e non infrequenti sono le lettere di protesta della comunità, indirizzate al Governatore generale di Campagna e Marittima di stanza a Frosinone, che richiamano gli antichi statuti e le prassi consuetudinarie.

Più incisiva appare l'azione del Governatore nel settore della gestione economica, soprattutto per quel che riguarda i «negotia comunitatis» — appalti che venivano discussi *coram gubernatore* e non «congregato consilio» secondo la formula corrente.

In materia più strettamente giudiziaria i magistrati locali conservavano l'importante competenza di giudicare i danni dati.

La costituzione di Benedetto XIV «Super pertinentia causarum de danno dato» riconosce infatti alla comunità il diritto di giudicare dei danni dati, ove tale diritto fosse sancito in uno statuto o per antica consuetudine.

Nel caso però si sospettasse che il danneggiamento fosse intenzionale, sia per danni causati da animali che da persone, la competenza passava al Governatore; perché non si era più in presenza di un danno dato semplice, ma di un danno dato «studioso» che sconfinava nel furto o nel delitto.

Si assiste così a Ferentino a continui tentativi del Governatore di avocare a sé tutti i tipi di danno dato, per sottrarre potere alla comunità.

Nel 1767 ad esempio la comunità presentò una rigorosa protesta al Buon Governo contro questa prassi, e la Congregazione richiamò il Governatore all'osservanza della Costituzione Benedettina ².

Lo stesso Governatore infatti aveva ordinato di denunciare qualunque tipo di danno dato alla Cancelleria criminale.

La giurisdizione criminale sfuggiva in gran parte al Governatore essendo affidata ad un organo centrale, la Congregazione della Sacra Consulta creata alla fine del '500.

Per le cause civili la competenza del Governatore si dimostra la stessa che lo Statuto del XV secolo assegnava al podestà.

Poteva quindi comminare pene non superiori ai venti soldi e trasmettere agli organi centrali le controversie superiori.

Dai registri rimasti per il secolo XVIII appaiono controversie relative alle più diverse questioni della vita locale, quali piccoli debiti, l'uso in comune di attrezzi agricoli, locazioni di case e terre, questioni che, pur se piccole, danno tuttavia un vivo ed interessante spaccato della vita locale ³.

È altresì compito del Governatore la vigilanza sul rispetto dei regolamenti comunali, della buona tenuta delle strade, della cura delle arginature dei fiumi, della pulizia locale.

Il Governatore emana inoltre tutti gli anni editti sullo spicatico, proibendo l'emissione di animali nei campi già mietuti per permettere ai

² ARCHIVIO DEL COMUNE DI FERENTINO (in via di ordinamento), fasc. 3.

³ ARCHIVIO DI STATO DI FROSINONE, *Governo di Ferentino*, bb. 1-50.

poveri di compiere la spigolatura, ed ancora editti che proibiscono la circolazione di animali neri nelle strade e nelle piazze della città.

Per gli altri reati gli incartamenti istruttori dovevano essere trasmessi alla Congregazione della Sacra Consulta che portava avanti il processo ed i Governatori incaricati delle istruttorie potevano fungere da terminali della stessa Congregazione in sede locale.

Tale accentramento spiega in buona parte la mancanza nell'archivio del governo di Ferentino di carte penali per il periodo antecedente il quinquennio francese. L'operato politico amministrativo del Governatore era sottoposto a sindacato come quello delle magistrature locali con la differenza che, mentre per queste ultime la sindacazione era d'ufficio, per il governatore veniva proclamato un editto, da affigersi pubblicamente, e tutta la cittadinanza poteva fare rimostranze. I sindacatori venivano eletti dal capo priore e dal consiglio comunale.

Negli ultimi anni del XVIII secolo, il Governatore di Ferentino fu nominato, a partire dal 1790, con breve papale e non più con breve di Consulta.

Era stata la stessa comunità a sollecitare la superiore dignità per non dipendere pesantemente dal Bargello di Frosinone, braccio militare del Governatore generale di Campagna e Marittima.

Gli anni dell'Impero Francese non passarono invano nello Stato Pontificio ed i Governatori che riemersero erano figure ormai diverse rispetto al passato, con poteri più precisi e cogenti anche in campo giudiziario rispetto alle comunità.

Per quel che riguarda appunto le comunità, decisiva fu l'abolizione di tutti gli Statuti sanciti dal *Motu proprio* del 1816, ad eccezione dei libri riguardanti il danno dato.

Lo Stato che emergeva dal quinquennio francese aveva più aspetti innovativi di quanto si volesse far apparire e la rottura dell'autonomismo localistico con il venir meno di privilegi sanciti da secoli diventava un fatto compiuto anche nello Stato Pontificio.

Il Governatore riceve dal *Motu proprio* del 1816, come ha chiarito Lodolini, una precisa collocazione nel sistema giudiziario pontificio, quale giudice di reati minori, direttamente dipendente dal Tribunale di Delegazione, di stanza a Frosinone nel caso di Ferentino.

Per le cause civili la competenza dei Governatori non oltrepassava le cause del valore di cento scudi. Ove la somma fosse indeterminata, tale però, da eccedere questo valore, la competenza veniva loro sottratta.

Avevano inoltre gli stessi la facoltà di giudicare il possessorio di un bene ma mai il petitorio, rimesso sempre al tribunale di prima istanza.

Venivano inoltre affidate ai Governatori tutte le cause dei danni dati.

I Governatori, infine erano giudici delle mercedi ed intervenivano nelle controversie di fiera da giudicarsi immediatamente sul luogo.

I giudizi dei Governatori si appellano al tribunale di prima istanza e di solito tale appello si esercita in sospensivo, eccettuate poche cause di valore inferiore a dieci scudi.

In campo penale l'ambito di intervento del Governatore si estende alle cause punibili fino ad un anno di reclusione, oppure con pene pecunarie.

L'appellazione avviene presso il tribunale di prima istanza in ogni delegazione. Per la delegazione di Campagna e Marittima il *Motu proprio* del 1816 prevede esplicitamente che l'appellazione sia devoluta alla Sacra Consulta.

Il potere dei Governatori è ancor più limitato dalla presenza di due giudici processanti in ogni capoluogo di delegazione, con l'obbligo di impinguare e rettificare i processi dei Governatori.

Si tratta quindi, come sembra chiaro, di poteri molto limitati e condizionati dalla presenza del tribunale di Delegazione che controlla l'attività ed i giudicati dei Governatori, potendo intervenire in qualsiasi momento per correggerli.

L'intervento dei Governatori si esplica quindi su tutta una serie di piccoli reati, propri di tutte le comunità.

Aperto un registro del 1847 troviamo frode di pane, furti, ferite contuse, canti notturni, ebbrezza etc.

I poteri amministrativi dei Governatori, strettamente legati nel '700 a quelli giudiziari, vengono limitati di molto nel XIX secolo, quando, con la creazione delle provincie, effetto dell'editto del 1831, si comincia a rompere l'eccessivo e soffocante accentramento dello Stato assoluto.

Archivi comunali e carteggi governativi: il caso di alcuni fondi giudiziari preunitari di Rieti

di Roberto Marinelli

Nell'ambito dei lavori di revisione della voce reatina della *Guida generale degli archivi di Stato* si sono riscontrati diversi casi intricati e complessi. Uno di questi è l'*Archivio del Governo di Longone, S. Salvatore Maggiore e Rocca Sinibalda*, composto da materiali di archivi diversi, pervenuti all'Archivio di Stato in momenti distinti e a più riprese, in parte smembrato e comunque indicato con denominazioni differenti: *Governo Generale di S. Salvatore Maggiore e di Longone, Governo di Rocca Sinibalda, Curia Baronale di Rocca Sinibalda, Pretore di Rocca Sinibalda, Miscellanea di Archivio Comunale di Rocca Sinibalda, Miscellanea di Archivio Comunale di Longone*¹.

La distinzione è però soltanto nominale, in realtà in ognuno di questi fondi sono presenti le medesime tipologie di documenti, senza fascicolazione e senza alcun ordine cronologico, a dimostrazione del fatto che l'originaria eventuale distinzione di questi archivi è andata perduta via via che essi venivano assorbiti da quelli delle nuove amministrazioni, procurando di fatto una commistione completa. Un problema che nella *Guida* si è tentato di aggirare, salvando la nomenclatura, e, in precedenza, cercando di distinguere fisicamente i carteggi senza però riuscirci.

L'ossatura del fondo è costituita dai carteggi giudiziari comprendenti gli *Atti civili della Curia baronale*, gli *Atti civili e criminali della Pretura napoleonica*, e poi quelli del *Governo di Longone e S. Salvatore Maggiore*,

¹ M. V. BIONDI (a cura di), *Archivio di Stato di Rieti*, in MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Guida degli Archivi di Stato italiani*, III, Roma 1986, pp. 1000-1020. Per gli aggiornamenti alla guida si veda: R. MARINELLI, *Nuove fonti per la storia reatina all'Archivio di Stato di Rieti*, in «Atti del Convegno di Studi sulla storia urbana e territoriale di Rieti», 6-7 dicembre 1989; R. FILIPPI - M. GIOVANNELLI, *Città e territorio attraverso le vicende dell'Archivio dell'antico comune reatino*, *ibid.*

dalla fine del XVIII secolo al 1816, e del successivo *Governo di Rocca Sinibalda*. Il nucleo originario è però composto dalle carte che avrebbero dovuto formare l'archivio comunitativo, comprendente i documenti dell'amministrazione del feudo, i più antichi dei quali risalgono al XVI secolo. Gran parte di questi documenti furono prodotti dai notai comunitativi, per i quali, come è noto, soltanto col *motu proprio* di Pio VII del 1822 fu sancita l'incompatibilità con le funzioni di giudice e di cancelliere addetto ai diversi governi locali. È facile comprendere quindi quale difficoltà si può incontrare, in casi come questo, nel cercare di distinguere le carte appartenenti agli originari archivi notarili, certe volte rimasti per secoli quasi un'astrazione teorica, all'archivio del Governo e a quello comunale². Tanto è vero che queste carte sono arrivate all'Archivio di Stato di Rieti, dal 1956 al 1975, insieme all'archivio notarile e al deposito di una parte dell'archivio storico del Comune di Rocca Sinibalda³.

Una ulteriore integrazione a questo piccolo fondo si è avuta con l'acquisizione dei carteggi governativi (essenzialmente atti civili e criminali dal 1816 al 1860) recuperati all'interno dell'archivio della Regia pretura di Rocca Sinibalda, anch'esso conservato, per anni, in alcuni locali del Comune, insieme a quell'archivio storico, e versato in tre epoche diverse all'Archivio di Stato.

A questa congerie di fondi, vanno aggiunti i documenti delle numerose comunità e dei Governi vicini, i cui archivi furono trasferiti a Rocca Sinibalda, tutti antecedenti al 1816. Nella maggior parte provengono dagli archivi di Longone, Vallecupola e da quello dell'Abazia di S. Salvatore Maggiore, mentre in minor numero sono quelli di altre comunità o governi baronali, come Castel Vecchio (Castel di Tora), Monteleone ed altri piccoli centri della Valle del Turano.

Gli archivi pubblici di queste comunità vennero probabilmente trasferiti contemporaneamente ai protocolli notarili, dopo la riforma del notariato e la istituzione dell'archivio notarile unico, presso la sede del Governatore. I documenti si riferiscono all'attività di governo svolta in queste comunità ed interrotta con la riforma amministrativa del 1816. Il Governo di Longone fu ad esempio soppresso; il suo territorio frazionato e il capoluogo trasformato in un comune appodiato a quello di Rocca Sinibalda. Belmonte, invece, da comunità del feudo fu trasformato in

² Cfr. M. R. MUNZI, *Il feudo di Rocca Sinibalda tra la fine del secolo XVIII e l'inizio del XIX*, tesi di laurea, Roma, Univ. La Sapienza 1987-88; E. LODOLINI, *Gli archivi notarili delle marche*, Roma 1969; M. G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi*, Roma, Archivio di Stato di Roma, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, 1984.

³ ARCHIVIO DI STATO DI RIETI, *Archivio della Direzione*.

comune autonomo e ad esso fu assoggettato un vasto territorio verso Rieti⁴.

La diversa forma assunta dalle amministrazioni locali ha fatto sì che in alcuni casi l'archivio rimanesse nel comune, come a Belmonte, ed in altri fosse invece trasferito, come per quello di Longone, che probabilmente è confluito nell'Archivio del Governo pontificio.

La caratteristica peculiare di questo fondo è, per tutto quello che abbiamo detto, di conservare non soltanto atti civili e criminali, sentenze, cause, ecc., ma anche carteggi relativi alla vita amministrativa di quasi tutte le comunità sottoposte a quel Governo. Particolarmente interessanti sono però i carteggi propri del Governatore: fasci di corrispondenza con tutte le autorità a lui sottoposte e con quelle superiori (*Tribunale di prima istanza di Rieti*; *Delegazione apostolica*, *Direzione provinciale di polizia*, *Congregazione del buon governo*; *Prefettura degli archivi*, ecc.), relativa all'attività giudiziaria, ma anche a quella di controllo sulle amministrazioni delle comunità.

Vi si trovano gli Atti consiliari dei comuni, trasmessi al Governatore per l'approvazione; pochi in verità, perché evidentemente venivano restituiti; restano però molte lettere di trasmissione. Sono presenti gli atti relativi al rinnovo delle cariche amministrative, le approvazioni delle adunanze comunali, delle tabelle preventive e consuntive; le richieste del Governatore alla polizia per informazioni sui priori, podestà e sindaci, i reclami sulle irregolarità o abusi degli amministratori pubblici. Vi sono altre carte comunali relative a specifici interventi, anche minuti, trasmessi per conoscenza; le comunicazioni del preposto del Bollo e Registro, le note sul dazio di consumazione, sullo stato del servizio postale, le disposizioni trasmesse dal Delegato Apostolico su fatti specifici, le autorizzazioni per feste e fiere, i bollettini politici sullo spirito pubblico, e

⁴ E. LODOLINI, *Gli archivi notarili delle Marche* cit.; cfr. R. VOLPI, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione nello Stato pontificio*, Bologna, Il Mulino, 1983; M. F. PERALDI, *Sullo stato attuale politico ed economico dei domini della Chiesa romana*, Bastia 1855; J. SPIZZICHINO, *Magistrature dello Stato pontificio (476-1870)*, Lanciano, Carabba, 1930; L. TOTH, *Gli ordinamenti territoriali e l'organizzazione periferica dello Stato pontificio (1814-1870)*, in *Studi in onore del centenario della presa di Roma*, Amministrazione provinciale, Roma 1970; D. CECCHI, *L'amministrazione pontificia nella prima restaurazione (1800-1809)*, Macerata 1975; D. CECCHI, *L'amministrazione pontificia nella seconda restaurazione (1814-1823)*, Macerata 1978; D. CECCHI, *Rieti e la Sabina nella restaurazione pontificia*, in «Territorio», 1986, n. 3.

Le comunità sottoposte al Governo di Rocca Sinibalda, secondo il Riparto del 1817 erano: Concerviano, Longone, Offeio, Pratojanni, S. Martino, Vaccareccia, Belmonte, Cenciara, Magliano, Magnalardo, Ornaro, Porcigliano, Rocca Ranieri. S. Giovanni, S. Silvestro, Castel Vecchio (Castel di Tora), Antuni, Ascrea, Collepicolino, Poggio Vittiano, Ricatti, Rocca Vittiana, Vallecupola, Varco, Monteleone, Colle Lungo, Poggio S. Lorenzo, Poggio Molano.

così via. Non mancano anche lettere personali e scambi di informazioni sulla situazione politica generale e le sue varie ripercussioni.

Le voci specifiche riguardanti l'attività giudiziaria sono, essenzialmente, «Curia e Fisco», «Danno Dato», «Danno dato studiato», «Istanze di credito», «Querele», «Esposti», «Denunce», «Citazioni», «Intimazioni», «Prodazioni», fascicoli processuali, «Cause», «Sentenze», «Carceri», «Detenuti», «Visite alle carceri», «Istanze di scarcerazione», «Petizioni», «Suppliche»⁵.

In sostanza si trova documentata con notevole fedeltà, pur nell'esiguità del fondo, la vita quotidiana di diverse comunità: costruzione di ponti, gestione delle vie di transito, spaccio del pane e della carne, igiene pubblica, assegni di beni, come per un qualsiasi archivio comunale, che in questo caso, però, raccoglie più comunità; e poi le lotte per la conquista di piccoli e grandi pascoli, le problematiche sulle liti di confine tra privati, la repressione contro l'evasione delle tasse sul macinato, e poi le liti, le calunnie, gli imbrandimenti d'arma, le risse, i ferimenti, i tentativi di evasione, le aggressioni banditesche, le scorte armate per evitare i pericoli del brigantaggio, le sommosse popolari; insomma l'attività giudiziaria vera e propria e quella di polizia.

Il riordino ha dovuto tenere conto del completo stato di confusione delle carte: ognuna delle 120 buste è stata schedata quasi carta per carta, lasciando l'ordine o meglio il disordine, in cui sono state trovate, azzardando una rudimentale fascicolazione per tipi di carte, seguendo la stratificazione. In ogni scheda è stata riportata la dicitura originaria della busta, che il più delle volte non ha nulla a che fare col contenuto reale, ed eventualmente la collocazione originaria, ossia il fondo di provenienza.

Resta da uniformare, il più possibile, la nomenclatura delle tipologie di documenti per avere delle voci precise di richiamo in previsione di un adeguato strumento di corredo; ma non è facile. Le voci uniformabili di fatto sono quelle relative all'attività giudiziaria e con maggior difficoltà quelle dell'attività di controllo. Tutte le altre sfuggono ad una definizione omogenea; e la fantasia in questi casi, come è noto, non basta. Il problema dovrà risolversi, probabilmente, accostando queste diverse voci mediante un qualche principio di analogia.


Un'ulteriore complicazione a questo intricato lavoro di riconnessione

⁵ Cfr. G. CANZIO, *Rocca Sinibalda, 1832-1833: microstorie di giustizia criminale nello Stato pontificio*, in «Il territorio», 1989, 1-2; ARCHIVIO DI STATO DI RIETI, *Schedario dell'Archivio del Governo Pontificio di Longone, S. Salvatore Maggiore e Rocca Sinibalda*.

delle carte sta nel fatto che molto resta ancora da dire, sulle vicende storiche e amministrative di questi luoghi, nonostante la non esigua bibliografia. I numerosi titoli non esauriscono, infatti, gli argomenti necessari per fare chiarezza e non colmano le troppe lacune, dovute anche alla scarsità ed alla frammentazione della documentazione locale. La perdita più grave, in questo senso, è certamente quella dell'intero archivio dell'Abazia di S. Salvatore Maggiore, per secoli punto di riferimento fondamentale di quest'area ⁶.

⁶ Per una bibliografia locale cfr.: M. MICHAELI, *Memorie storiche della città di Rieti*, Rieti 1897; D. LUGINI, *Memorie storiche della regione equicola oggi Cicolano*, Rieti 1907; C. LATINI, *Memorie per servire alla compilazione della storia di Rieti*, Rieti 1830, manoscritto; G. A. GUATTANI, *Monumenti sabini*, Roma 1830; F. P. SPERANDIO, *Sabina sacra e profana*, Roma 1790; M. SILVESTRELLI, *Città, anelli e terre della regione romana*, Roma 1970, II; P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval*, Roma 1977, vol. II; V. DI FLAVIO, *Il registro delle chiese della Diocesi di Rieti nel 1398 nelle memorie del vescovo Saverio Marini*, L'Aquila, Japadre, 1989 (Quaderni della Deputazione abruzzese di storia patria, 11); A. AMICI, *Rocca Sinibalda*, in «Terra Sabina», 1924, n. 2; T. MANCINELLI, *Monteleone*, in «Terra Sabina», 1927, n. 8; A. LATINI, *I Latini di Collalto nella seconda metà del secolo XVIII*, in «Terra Sabina», 1927, n. 1-2; M. MATRIGARDI, *Il castello di Rocca Sinibalda*, in «Latina Gens», 1933, n. 3; L. GUALDI, *Il castello di Rocca Sinibalda*, in «Sabina», 1956, nn. 1-3; C. VERANI, *La fortezza di Roccasinibalda e Baldassarre Peruzzi*, in «L'agricoltore sabino», 1956, nov.-dic.; C. VERANI, *Castelli rocche e torri della Sabina*, in «Sabina», 1959, n. 2; F. PALMEGIANI, *Rieti e la regione Sabina*, Roma 1932; *Rieti e il suo territorio*, Milano 1976; M. R. MUNZI, *Il feudo di Roccasinibalda tra la fine del sec. XVIII e l'inizio del XIX* cit.; P. DESANCTIS, *Notizie storiche del Monastero di S. Salvatore Maggiore*, Rieti 1884; I. SCHUSTER, *Il Monastero imperiale del Salvatore sul monte Letenano*, in «Archivio della Società romana di storia patria», XXXVII (1914) p. 363; L. SCHUSTER, *Il Monastero del Salvatore e gli antichi possedimenti farfensi nella Massa Torana*, in «Archivio della R. Società romana di storia patria», XLI (1918) p. 358; G. MACERONI - A. MARIA TASSI, *Introduzioni storiche a l'Abazia di S. Salvatore Maggiore e la Massa Torana*, ristampa delle opere di P. Desanctis e I. Schuster, Rieti 1989; M. D'AGOSTINO - M. G. FIORE, *Il Monastero imperiale di S. Salvatore Maggiore: nuove problematiche e prospettive di ricerche*, in «Il Territorio», 1987, n. 2; B. TOFANI, *Longone di S. Salvatore Maggiore nel Gastaldato di Rieti e nella Massa Torana*, Castel di Tora (Rieti) - Roma 1988; P. CARROZZONI, *Collepiscopo e la valle del Turano*, Rieti, Il Velino, 1986; *Ascrea inventario di un territorio*, a cura di R. LORENZETTI, Ascrea 1986; G. CANZIO, *Rocca Sinibalda, 1832-1833: microstorie...* cit.

Gli ordinamenti speciali



L'esercizio della giurisdizione feudale nelle carte della famiglia Della Porta di Gubbio

di Maria Grazia Bistoni Colangeli

1. L'Archivio

Lo studio che viene presentato in questa sede è stato condotto sulle carte dell'archivio privato della famiglia Della Porta, recente acquisizione della Sezione di Archivio di Stato di Gubbio¹.

Si tratta di documentazione particolarmente interessante per la ricchezza delle serie che testimoniano, con assoluta puntualità e precisione, i vari aspetti, anche i più secondari, dell'attività pubblica e privata dei vari membri della casata.

Nonostante alcune sfortunate vicende, come la dispersione di gran parte delle carte già conservate nel castello di Frontone², si tratta di un nucleo non privo di organicità in cui elementi relativi alla sfera del privato (nascite, matrimoni, morti, onorificenze, testamenti e lasciti, amministrazione dei beni) si intersecano continuamente con elementi relativi alla sfera del «pubblico» (atti di investitura, diplomi, leggi, decreti e disposizioni emanate nel feudo, amministrazione della giustizia, rapporti con feudatari limitrofi, coi duchi d'Urbino, con gli organi periferici del-

¹ La parte più cospicua e più interessante della documentazione è stata trasferita da palazzo Savelli-Della Porta di Gubbio alla Sezione di Archivio di Stato nel febbraio 1989, a completamento del deposito dei registri contabili effettuato nel 1975. All'importante acquisizione si è giunti anche grazie all'intervento dell'avvocato Antonio Cesare Maori, legale della famiglia Della Porta ed ispettore archivistico onorario, che ha curato i rapporti tra i proprietari, la Soprintendenza archivistica per l'Umbria e l'Archivio di Stato di Perugia da cui la Sezione di Gubbio è dipendente.

² La dispersione, con conseguente distruzione, di parte del materiale conservato a Frontone risale a quest'ultimo secolo. Nell'inventario redatto nel 1829 in occasione del trasferimento delle carte dall'archivio di Frontone a Cagli, si contano alcune centinaia tra registri, mazzi e filze. In particolare, sono elencati «67 libri di atti criminali, 54 libri di atti civili, 2 libri di fideiussioni criminali, 1 libro di paci, una filza di processi criminali e 54 filze di lettere e affari civili e criminali». Oggi restano 38 registri nell'archivio notarile di Cagli e 26 registri presso l'Archivio di Stato di Pesaro. Tra questi figurano 9 libri di *acta criminalia* (1567-1676) e 7 libri di *acta civilia* (1592-1758). Cfr. C. PIERUCCI, *Frontone dalle origini al 1970*, Frontone 1970, p. 147.

l'amministrazione pontificia e con la Curia stessa). Il tutto in un aggrovigliarsi di elementi variegati che talvolta risultano di non facile interpretazione.

La documentazione di maggior interesse ai fini della presente ricerca è costituita, in primo luogo, dalle scritture che sono all'origine dei diritti feudali dei conti della Porta e ne delimitano ambiti e caratteristiche e, in secondo luogo, dalle carte relative a procedimenti civili e penali svoltisi nei loro tre feudi³. Oltre a tali serie, sono state analizzate nella presente indagine anche quelle che conservano leggi e disposizioni, nomine di governatori, vicari, commissari e ufficiali, ruoli di soldati, memorie del feudo di Biscina, della contea di Carpine, del feudo di Frontone.

2. I feudi

La famiglia Della Porta, originaria di Modena, si trasferisce a Gubbio nel 1516 con Gianmaria, emigrato al seguito del duca d'Urbino Francesco Maria della Rovere, al servizio del quale aveva ricoperto e ricopriva importanti incarichi⁴.

Alcuni anni dopo — nel 1530 — Gianmaria acquista dal duca stesso il feudo di Frontone, posto nell'area compresa tra i territori di Pergola e Sassoferrato, in un momento in cui quest'ultimo è pressato da gravi problemi economici e politici essendo stato estromesso dai suoi possedimenti da Lorenzo dei Medici e avendo intrapreso contro di lui una campagna militare⁵.

³ Le une e le altre sono state riunite da un ordinatore settecentesco, al tempo del conte Ardicino, sotto varie voci (concessioni ai della Porta dei duchi d'Urbino, atti di investitura, giuramenti di fedeltà e querele criminali, scritture che contengono direzioni e provvedimenti sopra criminalità, *inquisitiones et condemnationes*), secondo un criterio che appare oggi il più delle volte opinabile dal punto di vista archivistico, ma con grande accuratezza: si pensi che le carte sbiadite o poco leggibili sono state copiate, cosicché taluni fascicoli risultano formati da carte originali alternate alle loro copie. Si riscontrano alcuni errori di copiatura. L'ordinatore ottocentesco dell'archivio, Giuseppe Tondi, prosegue ed integra tale opera e la completa con la sistemazione delle carte in due stanze destinate all'uopo, entro contenitori lignei appositamente realizzati, e con la redazione di un inventario analitico risalente al 1876.

⁴ Gianmaria era giurisperito e familiare del duca d'Urbino. Francesco Maria «contrasse stretta amicizia con Gio. Maria della Porta cavaliere modenese, dal quale fu il Duca sostenuto ed aiutato in tanta calamità, che per riconoscere in parte tanti benefici, volle investirlo della contea di Frontone il 17 gennaio 1530... chiamandolo nel investitura nobile modenese e suo ambasciatore, e li concesse ancora l'arme della Rovere». Cfr. SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI GUBBIO (d'ora in avanti ASG), *Archivio Della Porta* (d'ora in avanti A.DP), II A 16-4, c.n.n.).

⁵ Bandino Giacomo Zenobi, analizzando le origini della classe feudale presente entro i confini del ducato feltresco, rileva l'esistenza di tre gruppi fondamentali: la feudalità preesistente all'instaurarsi del governo ducale (ne fanno parte i Carpegna); quella costituita da congiunti del principe e la

Con atto sottoscritto in Pesaro nel gennaio del 1530 Francesco Maria della Rovere insignisce Gianmaria della Porta ed i suoi diretti discendenti del titolo comitale e gli trasferisce i propri poteri, da esercitarsi nell'ambito della circoscrizione feudale. Tali poteri comprendono tutte le prerogative feudali, enumerate secondo il formulario in uso (*honorantiae, regimines, regalie, praeheminentie, libertates, honores, exemptiones, privilegia, gratie, territoria, fines et homines*), compresa quella *in criminalibus, civilibus et mixtis* unita alla facoltà *imponendi officiales et rectores ac iusdicentes et rectores (in castro predicto)... sine aliqua conditione*.

I della Porta conservano la loro giurisdizione fino al periodo napoleonico, allorché la provincia di Urbino viene annessa al Regno d'Italia e, con regio decreto, vengono abolite tutte le giurisdizioni feudali⁶. Da quel momento restano loro il titolo nobiliare e le proprietà allodiali, costituite dalla rocca e da circa il 5% dei terreni. Tra la metà del '500 ed i primi del '700 la famiglia accresce il proprio patrimonio e le proprie prerogative grazie ad un fortunato gioco dinastico che le consente di giustapporre al primitivo feudo di Frontone i due importanti nuclei di Biscina e delle Carpini.

Il feudo di Biscina, situato al confine tra i territori di Gubbio e Perugia, perviene a Giulio della Porta, figlio di Gianmaria e di Francesca Bartolini, attraverso la linea materna, come eredità della zia Costanza Bartolini. In virtù di tale atto egli diviene il primo conte di Frontone e Biscina⁷.

Alla sorella di Francesca, Laura Bartolini, sposata al conte di Carpegna, vanno il castello di Peglio e Magrano, ivi comprese alcune terre per le quali si solleverà, di lì a poco, una annosa controversia.

terza, più eterogenea, formata dai vertici delle nobiltà cittadine comprese nei domini ducali e vicini (ne fanno parte i Bartolini e i Cantalmaggi). In altri casi si ha il passaggio dal servizio di corte o di governo all'investitura o l'investitura ottenuta da creditori del Duca attraverso l'abbuono di una forte somma (è il caso dei della Porta). Cfr. B. G. ZENOBI, *Tarda feudalità e reclutamento delle élites nello Stato Pontificio (secoli XV-XVIII)*, Urbino 1983, pp. 22-24.

⁶ C. PIERUCCI, *Frontone...* cit., p. 89.

⁷ Il feudo di Biscina era stato donato da Guidubaldo di Montefeltro al perugino Bartolomeo Bartolini. L'atto era stato rogato da ser Bartolomeo di ser Matteo de Benedictis di Urbino il 10 marzo 1489. Tra le prerogative trasmesse figurano il *merum et mixtum imperium cum gladii potestate* e tutto quanto attiene allo *ius signorie* (ASG, A.DP, II B 12-1, c. 50^{rv}). A Bartolomeo Bartolini succede il figlio Onofrio e a questi il figlio Ippolito che muore senza discendenti lasciando eredi le tre sorelle: Costanza, sposata al conte Roberto della Branca; Francesca, moglie di Gianmaria della Porta e Laura, andata sposa al conte di Carpegna. Costanza, la maggiore, eredita il feudo di Biscina con tutte le prerogative ad esso connesse (ASG, A.DP, II B 12-1, c. 109^r) e Laura il palazzo di Magrano e il castello di Peglio con le loro terre e giurisdizioni. Morendo senza figli, Costanza nomina suo erede il nipote Giulio della Porta, figlio di Francesca e Gianmaria, che diviene perciò, a tutti gli effetti, feudatario di Biscina ed è riconosciuto come tale da Guidubaldo II Feltrio della Rovere (ASG, A.DP, 11 B 12-1, c. 153^r).

La questione verte su due punti fondamentali: la reintegrazione nella proprietà dei della Porta di alcune terre «date in pegno» da Costanza Bartolini alla sorella Laura e successivamente riscattate, e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali dei della Porta sui residenti a Peglio e Magrano⁸.

Già Orazio di Carpegna, poco dopo la metà del XVI secolo, fa le proprie rimostranze allo zio Giulio della Porta perché «per quei due poderi fu mossa lite a mio padre e a me in fasce» e ancora un secolo più tardi il cardinal Gaspare di Carpegna, vicario e protonotario apostolico, reclama per Peglio gli stessi diritti giurisdizionali di Biscina sostenendo che tali diritti vi si esercitarono *ab origine* fino a quando il duca d'Urbino non fece «smantellare e dirutare il castello per certi inconvenienti»⁹.

Alla metà del Settecento la questione è più che mai aperta e i della Porta, oltre a mettere in campo le consuete argomentazioni, rivolgono al difensore dei Carpegna l'accusa gravissima di avere falsificato degli atti per dimostrare che a Peglio si celebravano processi criminali¹⁰.

L'azione dei della Porta è tutta tesa a dimostrare che mai a Peglio e Magrano è stata amministrata la giustizia: mai vi sono esistiti «curia, tribunale e carceri», ma sempre i lavoratori residenti in quelle terre sono stati giudicati a Biscina. A suffragio di tale tesi vengono prodotte le testimonianze giurate degli anziani del luogo e le carte processuali dei dibattimenti svoltisi a Biscina da cui risulta che fin dal tempo di Costanza Bartolini, senza soluzione di continuità, i residenti a Peglio e Magrano si

⁸ Le controversie tra i della Porta e i Carpegna insorgono assai presto sulla base del fatto che Costanza aveva dato in pegno alla sorella Laura, in cambio di 800 scudi, i poderi di Caisasso e Montanari con un atto che prevedeva l'immediata restituzione delle terre al momento dell'estinzione del debito e senza che il possesso di quei terreni comportasse per i Carpegna il diritto di esercitarvi le prerogative giurisdizionali. Orazio di Carpegna, pur senza contestare i diritti dei della Porta, aveva rimproverato allo zio Giulio di voler spadroneggiare anche su territori non suoi (ASG, A.DP, II B 12-1, c. 14r). Giulio della Porta aveva raccolto testimonianze e fedi giurate e fatto appello alla consuetudine per dimostrare come, da sempre, il conte di Biscina avesse esercitato le funzioni giurisdizionali sugli abitanti di Caisasso e Montanari, di Piglio e Magrano (ASG, A.DP, II B 12-1, cc. 1r, 2r, 4r, 13r, 16r-17r, 22r, 75r).

⁹ ASG, A.DP, II B 12-1, cc. 117r-120v. Il fatto provoca la reazione dei della Porta: nel 1668 Ippolito ne scrive, allarmato, al nipote Ardicino (*ibid.*, c. 102r) e questi fa stendere una memoria in cui viene ripercorsa la storia del feudo a partire dai Bartolini e vengono menzionati i più importanti processi che vi sono stati celebrati a carico di residenti nelle terre dei Carpegna (*ibid.*, cc. 113r-116v). I Carpegna, d'altronde, sono titolari di un feudo imperiale legato con trattato di accomandigia allo Stato fiorentino. Cfr. B. G. ZENOBI, *Tarda feudalità...* cit., p. 42; A. POTITO, *Carpegna feudo imperiale sotto la protezione dei fiorentini*, San Leo, 1973 e F. V. LOMBARDI, *La contea di Carpegna*, Urbani 1977, pp. 109-114.

Sul cardinal Gaspare si veda G. ROMEO, *Carpegna Gaspare in Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Società Grafica Romana Editrice, 1977, vol. 20, pp. 589-591.

¹⁰ La frase *tum quia probantur gesti* sarebbe stata trasformata in *tum quia processus criminalis* (ASG, A.DP, II B 12-1, c. 175r).

sono rivolti, per le loro questioni giudiziarie, alla curia di Frontone ¹¹. Alle soglie della rivoluzione francese la questione è ancora aperta ¹².

Il feudo delle Carpini, situato nell'area compresa tra Pietralunga e Montone, perviene nel 1701 a Gianmaria della Porta per via ereditaria da Elisabetta, ultima discendente della famiglia Cantalmaggi e sua prozia ¹³. Ed è perciò che la carte più antiche relative all'amministrazione di quest'ultimo feudo si riferiscono non ai della Porta, ma ai Cantalmaggi.

Il territorio delle Carpini apparteneva anch'esso ai Bartolini che lo avevano venduto ai Cantalmaggi, nobili eugubini. Con Girolamo Cantalmaggi, nel 1657, si estingue il ramo maschile della famiglia ed il feudo (possessione delle terre e diritti connessi) torna, per devoluzione, alla Santa Sede. Ma le sorelle di Girolamo, Felicita, Clarice ed Elisabetta, ne reclamano la restituzione in quanto possessione allodiale e non feudale. Alessandro VII, con suo chirografo del 26 maggio 1663, a seguito della discussione della causa davanti alla Congregazione Camerale, riconosce i diritti delle sorelle Cantalmaggi sulle Carpini, ma sancisce che il possessione divenga feudo *de directo dominio Sancte Sedis Apostolice*: la reintegrazione nel possessione comporta l'obbligo del giuramento di fedeltà e del pagamento di un canone annuo di cinque scudi d'oro ¹⁴.

Alla morte dell'ultima sorella, avvenuta nel 1701 senza che le sopravvivano eredi diretti, la questione si riapre. L'erede designato è Gianmaria, figlio di Ardicino della Porta, il quale si trova privato del bene in quanto la Santa Sede se ne riappropria per devoluzione. Egli si rivolge allora alla Congregazione Camerale sostenendo che il bene è allodiale *ab initio* e che il chirografo di Alessandro VII non poteva mutarne la natura. La questione è formalizzata con una causa davanti al cardinal camerario che, dopo molti anni, *adhuc indecisa pendet*. Ardicino, ormai in età avanzata, temendo le lungaggini e le spese dell'appello, supplica il pontefice di reintegrare i della Porta nel possessione del bene, anche in regime feudale, senza tener conto dei diritti allodiali. Se ciò avverrà, egli si impegna a costruirvi una chiesa entro un anno, a dotarla e a farvi celebrare messe nei giorni festivi a beneficio della comunità. Benedetto XIII accetta tale proposta e, con suo chirografo del 20 novembre 1728, reintegra i della Porta nel possessione delle Carpini, ma in regime di feudalità, con l'obbligo del giuramento di fedeltà, del versamento d'un canone an-

¹¹ ASG, A.DP, II B 12-1, cc. 1r-4r.

¹² ASG, II B, 14-7, cc. 1r-4r.

¹³ ASG, A.DP, II A 12 e II B 4-6.

¹⁴ ASG, A.DP, II B 4-6.

nuo di tre scudi e con diritto di successione riservato ai soli discendenti maschi¹⁵. Per disposizione testamentaria di Elisabetta Cantalmaggi, colui che diverrà signore delle Carpini dovrà giustapporre al proprio cognome quello dei Cantalmaggi¹⁶.

Su Biscina e sulle Carpini, nel cui territorio è compresa anche la Rocca d'Aria, i della Porta esercitano le medesime prerogative che a Frontone. È bene, tuttavia, tenere presente che tra i tre nuclei non vi è continuità territoriale.

3. Il giuramento d'investitura

I conti della Porta esercitano le prerogative giurisdizionali sui loro feudi senza soluzione di continuità, per successione diretta in linea maschile e secondo il principio del maggiorascato, come è attestato dalle copie dei giuramenti di fedeltà che, di generazione in generazione, vengono prestati nelle mani dei rappresentanti dell'autorità superiore¹⁷.

Le formule di giuramento si ripropongono pressoché inalterate fino a tutto il XVIII secolo, in ottemperanza al principio del *nihil innovari licet*, formula tramandata dalla formazione culturale di una società elitaria, timorosa di qualsiasi innovazione e tutta tesa a trovare giustificazione ai propri principi e al proprio modo di essere guardando all'*auctoritas* del passato.

L'ultima formula di omaggio, prestata dal conte Gianmaria, nella persona del suo procuratore, davanti al Delegato apostolico della Provincia di Urbino nel 1814, lascia trasparire, pur nell'impersonalità delle frasi stereotipate, che i tempi sono mutati. In essa è presente il giuramento di fedeltà alla Santa Sede, espresso secondo le formule tradizionali che prevedono obbedienza, ospitalità, ausilio e consiglio, ma il formulario la-

¹⁵ ASG, A.DP, II B 4, n. 6. Paolo Prodi, riportando l'opinione del giurista seicentesco Gianbattista De Luca, autore del *De feudis*, afferma che nell'Italia centrale «vi è in genere una presunzione in favore della allodialità rispetto alla feudalità, al contrario di quanto avviene invece nel vicino Regno di Napoli... l'egemonia economica della nuova aristocrazia terriera non ha più alcun interesse a rinchiusersi negli stretti panni del diritto feudale e preferisce ormai... muoversi nei più agili spazi del diritto proprietario, pur corretto da istituti come il maggiorasco, il fidecommesso al servizio dell'affermazione e della tutela del patrimonio familiare (P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 154-155).

¹⁶ ASG, A.DP, II B 4-6, c. 1r. La clausola è d'obbligo poiché la successione in *locum et ius*, cioè nei rapporti patrimoniali, non sempre comprendeva cognome, titolo e stemma. Cfr. B. G. ZENONI, *Ceti e potere nella Marca Pontificia*, Bologna, Il Mulino, 1976, p. 242.

¹⁷ ASG, A.DP, II B 4.

scia trasparire le preoccupazioni per un presente incerto, popolato di «cospiranti» che devono essere «perseguitati, pigliati e puniti di degno castigo»¹⁸.

La formula si conclude con la rinuncia di Gianmaria della Porta ai poteri giurisdizionali sui feudi di famiglia, «a tutti e singoli privilegi e benefici che competer(mi) potessero». Siamo, d'altronde, ormai prossimi al *motu proprio* con cui Pio VII, nel 1816, procede alla riorganizzazione della pubblica amministrazione e nel quale si afferma, tra l'altro, che «è necessario superare il complesso aggregato di usi, leggi e privilegi fra loro naturalmente difformi... e dichiara abolite tutte le giurisdizioni privilegiate e ogni pena rimessa all'arbitrio del giudice»¹⁹. In Emilia e nelle Marche, in particolare, in alcuni casi, è data ai baroni la possibilità di rinunciare volontariamente alle loro prerogative in materia. Questi optano per tale soluzione, in definitiva più dignitosa²⁰.

In tutti i casi precedenti il giuramento di fedeltà aveva comportato l'assunzione dei poteri giurisdizionali sul territorio dei feudi, un atto che poneva in essere una serie di reazioni destinate a ripercuotersi verticalmente, sia verso l'alto che verso il basso, secondo le dinamiche di una società verticistica quale quella d'*ancien régime*. Da un lato, infatti, esso mette il feudatario direttamente in contatto con l'autorità che gli è immediatamente superiore la quale non può agire in contrasto con l'autorità suprema, quella del pontefice. Ed è dall'autorità pontificia che, direttamente o per via mediata, discende il diritto di esercitare i poteri sovrani su una porzione di territorio²¹. Dall'altro lato, il giuramento di fedeltà pone il signore in diretto contatto con i membri delle comunità residenti nei suoi feudi i quali, riuniti in assemblea in numero sufficiente, gli prestano, a loro volta, giuramento di fedeltà con un atto in tutto simile al precedente. Il giuramento dei sudditi è parte integrante della cerimonia con cui il feudatario assume il possesso *reale et corporale* del feu-

¹⁸ ASG, A.DP, II B 4-10.

¹⁹ M. CARVALE, A. CARACCILO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, 1978, pp. 593 e 595.

²⁰ *Ibid.*, p. 596.

²¹ Sulla fisionomia e l'assetto dello Stato feltresco si veda G. CHITTOLINI, *Su alcuni aspetti dello Stato di Federico*, in *Federico da Montefeltro. Lo Stato*, Roma, Bulzoni, 1986, pp. 61-102; B. G. ZENOBI, *Tarda feudalità...* cit., pp. 7-32 e L. SCOTTONI, *I territori autonomi dello Stato Ecclesiastico nel Cinquecento. Cartografia e aspetti amministrativi, economici e sociali*, Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Magistero, 1982 (Quaderno n. 8). Sulla natura e caratteristiche del privilegio feudale si veda B. G. ZENOBI, *Simbolica e forme del potere in antico regime. Il «Libro d'oro» della città di Montalto*, Urbino, Arti Grafiche Editoriali, 1988, pp. 22-24.

do; il rituale prevede che il signore entri in contatto fisico con cose, persone e oggetti-simbolo del potere ²².

A prestare il giuramento di fedeltà nelle mani dell'autorità superiore il conte è ammesso seguendo una prassi rigorosa e complessa che permane immutata nel corso dei secoli. Ne restano minuziose descrizioni in cui sono precisati i tempi, i luoghi, le persone, le modalità del giuramento stesso e tutte le spese, anche le più modeste, necessarie al suo espletamento. Tra le voci più significative, quelle che si riferiscono all'acquisizione della documentazione di supporto (atto di morte del conte defunto, copia del suo testamento, atto di battesimo del figlio, attestati di legittimità), agli emolumenti per il procuratore in Roma, per i funzionari della Curia addetti alle scritturazioni e alle visure, per l'operazione dell'aggiornamento del nome, per il corriere ²³.

In alcuni momenti si presentano difficoltà aggiuntive, allorché la S. Sede ricusa la trasmissione dei poteri di padre in figlio per il feudo delle Carpinì (a causa della pretesa devoluzione di cui si è fatta menzione) e per Frontone e Biscina. L'inf feudazione di Frontone, d'altronde, risaliva al 1530, al periodo, cioè, compreso tra il 1475, data della concessione ai Montefeltro del titolo ducale da parte di Sisto IV che prevedeva, tra l'altro, il divieto di subinf feudazione, e il 1548, anno in cui Paolo III abolisce tale divieto ²⁴.

Nel 1755 il priore fiscale notifica ai della Porta che Frontone e Biscina devono essere considerati come se fossero *noviter amissos* e non posseduti *ab immemorabili*. I conti si affrettano allora a produrre la documentazione necessaria a dimostrare che l'inf feudazione è antica di oltre due secoli, non ha avuto soluzione di continuità ed è valida anche nella forma della subinf feudazione dai della Rovere in quanto la materia è stata oggetto di accordo tra Francesco Maria della Rovere e la S. Sede nel 1624, al momento della devoluzione del Ducato ²⁵.

²² «Ricevute le chiavi delle porte del castello dalle mani dei priori della comunità, le usi personalmente, tutte, per aprire e chiudere le porte stesse quindi vada al palazzo in cui si rende giustizia, vi entri e ne esca, si rechi in ogni angolo del castello, prenda in mano zolle, erbe, sassi, legna e compia quant'altri gesti, per consuetudine, lo immettano nel possesso reale e personale di quei beni. La folla, intanto, lo acclama suo signore e padrone e prega Dio di concedergli lunga vita», in ASG, A.DP, II B 4-4.

²³ Il fascicolo contenente le istruzioni è intitolato «Metodo che debbono praticare li sigg.ri conti della Porta nel giuramento di fedeltà coram l'Eminentissimo Camerlengo di Roma per il feudo delle Carpinì» (ASG, A.DP, II B 4-2, cc. 1r-9v); il successivo riguarda il giuramento per Frontone e Biscina (*ibid.*, cc. 5v-9v).

²⁴ B. G. ZENOBI, *Tarda feudalità...* cit., p. 30.

²⁵ ASG, A.DP, II B 4-8, cc. 1r-3v.

4. L'amministrazione della giustizia criminale e civile

I della Porta hanno la loro residenza principale a Frontone, ove esiste una sede, il *palatium*, in cui viene amministrata la giustizia; anche i Cantalmaggi dispongono, alle Carpini, di un *palatium criminalis Podii Carpinarum* ²⁶.

L'amministrazione dei feudi in generale, e della giustizia in particolare, è resa possibile da particolari forme organizzative, anche in considerazione del fatto che il signore non sempre è residente *in loco* e che, comunque, ha più di una residenza.

I Cantalmaggi, ad esempio, si servono di un vicario temporaneo, un delegato del conte che lo sostituisce in tutte le funzioni giurisdizionali; l'incarico gli è conferito per iscritto, generalmente a tempo, eccezionalmente per un solo procedimento. In genere si tratta di un notaio, non di rado di investitura ducale ²⁷, che siede al banco della giustizia, segue l'*iter* del procedimento (sia che si tratti di processo civile che nel caso di processo penale) fino ad emanare la sentenza, che può essere anche di condanna capitale ²⁸. Non è consentito il ricorso a giudizi di appello, ma è possibile produrre istanza di grazia, la cui concessione è diritto riservato al conte. Il feudatario o il suo vicario godono di ampia discrezionalità nel determinare le pene e sono, praticamente, insindacabili, essendo chiamati a giudicare su uomini di rango inferiore. Per regolare la materia e limitare i possibili abusi nel 1596 Clemente VIII istituisce la Congregazione dei Baroni avente, tra l'altro, la prerogativa di esaminare i procedimenti per confermare, mitigare o annullare le pene di particolare gravità ²⁹.

Alla pena di morte è sempre abbinata la confisca dei beni. Prima ancora della sentenza, soprattutto in caso di contumacia o di evasione, il vicario del conte, con l'aiuto del sindaco o del baiulo, provvede ad inventariare e ad affidare le modeste proprietà del condannato a persona degna di fede (anche un parente dell'accusato) che si impegna a conservare ogni cosa per consegnarla, al momento opportuno, al procuratore generale del conte ³⁰.

²⁶ ASG, A.DP, II B 12-1, c. 130r.

²⁷ ASG, A.DP, II B 12, c. 41r.

²⁸ ASG, A.DP, II B 12, cc. 42v e 47r.

²⁹ J. SPIZZICHINO, *Le magistrature dello Stato pontificio (476-1870)*, Lanciano, Carabba Ed., 1930, p. 428.

³⁰ ASG, A.DP, II B 12, c. 14v. In un altro caso è il fattore della contessa che, coadiuvato da un notaio, redige l'inventario dei beni da confiscare. L'operazione deve essere compiuta alla presenza di due testimoni (*ibid.*, c. 73r).

I provvedimenti di grazia non sono infrequenti: vengono concessi dietro esborso di una somma stabilita dal conte³¹ e talvolta risultano dettati da motivazioni umanitarie.

Le pene più frequenti sono quelle pecuniarie, notevolmente elevate, comminate anche insieme a pene corporali³². Le carte processuali non lasciano, di queste ultime, che scarsissimi accenni, usando il termine generico di «tortura»³³, mentre i decreti comitali prevedono, per alcuni reati, la pena dei tratti di corda, da applicarsi in luogo pubblico perché abbia un effetto infamante³⁴.

Al vicario sono affiancati ufficiali di grado inferiore: un *prior fiscalis* che ha l'incarico di agire, nei dibattimenti, per tutelare gli interessi del feudatario. Denuncia i reati e le infrazioni alle disposizioni comitali, dà l'avvio al procedimento d'ufficio e, in qualità di *agens comitis*, sostiene la pubblica accusa.

Al baiulo, *publicus preco*, o piazzaro, è affidato l'incarico di notificare le citazioni (siano esse da affiggersi alla porta del palazzo pubblico che da consegnarsi ai convocati presso il loro domicilio) e di relazionare sull'esito delle stesse entro i termini di legge. Il baiulo procede, altresì, ai pignoramenti e ai vari atti esecutivi.

Uno o più guardiani hanno compiti di sorveglianza sui beni del conte; la loro azione è pertanto rivolta soprattutto a reprimere e denunciare furti e danni dati. Ove accertino, tuttavia, violazioni a disposizioni comitali o reati di altro genere, sono tenuti a denunciarli al vicario.

Nel caso dei danni dati, i guardiani hanno l'obbligo di riscontrarli, farne una valutazione (anche sommaria) e sporgere denuncia contro indiziati o ignoti. Se i danni sono arrecati da animali e gli animali sono colti, per così dire, in flagranza di reato, hanno il dovere di sequestrarli, condurli nel castello ed affidarli a un privato che si impegni a nutrirli in attesa che si presenti il legittimo proprietario. Talora il proprietario reagisce, vedendosi privato di un bene essenziale per la sopravvivenza della sua famiglia e incorre in più severe sanzioni³⁵.

Per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia *stricto sensu* è possibile affermare che sia i della Porta che i Cantalmaggi la esercitano *plena potestate*, senza abdicare ad alcuna delle loro prerogative, con rego-

³¹ ASG, A.DP, II B 12, c. 17v.

³² ASG, A.DP, II B 12, c. 73r.

³³ ASG, A.DP, II B 12, cc. 55r-56v.

³⁴ Ad esempio, un decreto di Francesco della Porta del 1624 commina, per chi si allontani da Frontone senza licenza, una multa di 25 scudi e tre tratti di corda (ASG, A.DP, II B 5-2, c. 2r).

³⁵ ASG, A.DP, II B 12-1, c. 4r, 5r, 5v-6r.

larità e correttezza, in tutti i settori di loro competenza. I Cantalmaggi, in particolare, si distinguono come studiosi di diritto: Taddeo si addottora a Padova nel 1547³⁶ e Giovanbattista è autore di una *Sintaxis Sacrae Rotae Romanae Auditorum* pubblicata a Roma nel 1640.

È opinione accreditata presso i giuristi del tempo che la conoscenza del diritto si addica particolarmente al decoro dei nobili «essendo la conoscenza e la pratica del diritto, nella stima comune, poco men che pari rispetto alla religione e alla sacra teologia e, in ogni caso, sullo stesso piano dell'arte militare»³⁷.

Le fonti giuridiche cui si fa riferimento nel contesto esaminato sono le disposizioni pontificie e ducali (soprattutto in relazione a questioni di carattere procedurale), gli statuti di comuni limitrofi (nel caso specifico di Cagli) e i decreti comitali che vengono raccolti in un «libro dei decreti» o «statuto» di Frontone³⁸; spesso è richiamata anche la consuetudine.

Il più semplice e rapido dei procedimenti in cui i conti sono chiamati a giudicare è l'arbitrato, con cui si dirimono controversie di natura privata. Non sono infrequenti i casi in cui si ricorre a tale procedimento per inadempienza contrattuale (in specie di contratti dotali), per contestazione di atti testamentari, per mancata restituzione di prestiti, per risarcimento di danni dati (di piccola entità). Il conte interviene per indurre le parti alla composizione della lite attraverso la nomina di un arbitro, persona gradita alle parti, che ha il compito di indurle al compromesso, raggiunto il quale viene pronunciato il lodo arbitrale, che ha valore di sentenza³⁹.

La stessa materia può anche essere trattata con procedimento sommario, qualora non si ritenga necessario il ricorso agli arbitri⁴⁰. La sentenza relativa viene allora esibita nell'archivio comunale di Gubbio, per garantirne la pubblicazione.

Ma la maggior parte delle carte superstiti si riferisce a processi criminali, intentati anche per reati assai gravi: non ultimo l'omicidio, che compare anche nella forma particolarmente efferata dell'infanticidio. I procedimenti per omicidio ricorrono con notevole frequenza, ove si consideri l'esiguità numerica delle comunità residenti nelle aree considerate

³⁶ ASG, A.DP, II A 12.

³⁷ B. G. ZENOBI, *Pratica del diritto e deroga dallo status nobiliare nelle città dei domini pontifici dal XVI al XVIII secolo*, in «Ricerche storiche», 1989, n 3, p. 491.

³⁸ ASG, A.DP, II B 5-3.

³⁹ ASG, A.DP, II B 12, c. 41v.

⁴⁰ ASG, A.DP, II B 14-13, c. 1rv.

e la relativa scarsità di rapporti con l'esterno⁴¹. È punito con la morte del reo o la sua condanna per dieci anni alle «triremi pontificie», ma non comporta pena se perpetrato ai danni di persona colpita da sentenza di bando⁴².

L'avvio del procedimento penale comporta la carcerazione dell'accusato nelle prigioni del castello, anche in presenza di reati non gravi, in quanto il provvedimento è cautelativo e non punitivo. Al detenuto stesso spettano le spese per il proprio mantenimento⁴³. Solo il conte può concedere deroga alla carcerazione preventiva, ove esistano fondati motivi per ritenere che il reo non intenda rendersi contumace: è il caso di Francesco Zangarelli, carcerato a Rocca d'Aria insieme al fratello Pietro per non aver adempiuto agli obblighi personali, consistenti nel taglio e trasporto di una certa quantità di legna e nella prestazione d'opera nella fornace del conte, che viene liberato «per compassione della moglie gravida, che per il dispiacere non abortisse» mentre il fratello rimane detenuto⁴⁴.

La mancanza di indizi certi, la deposizione di testimoni a favore, l'aver superato la prova della tortura sono le condizioni che, separate o congiunte, determinano l'assoluzione del reo⁴⁵.

I reati sono perseguiti secondo due principi: il domicilio del reo e il luogo del delitto⁴⁶. Il cardinal Spada in una missiva diretta ad Ippolito della Porta dice «essere regola trita di procedersi contro i delinquenti anche *ratione originis vel domicilii*»⁴⁷.

Non mancano conflitti di competenza con i tribunali cittadini e con quelli ecclesiastici: su di essi è chiamata a decidere l'autorità superiore che svolge anche funzione di raccordo tra i vari giurisdicenti nei casi in cui uno stesso procedimento investa ambiti territoriali diversi e, inoltre, approva e rende esecutive le richieste di estradizione. Significativo è, a questo proposito, il caso di Giobatta di Angelo, condannato in contumacia dal tribunale di Frontone per un omicidio commesso in quel luogo. Parecchio tempo dopo la condanna, Giobatta viene arrestato dal bargello di Cagli, che ne notifica l'avvenuta cattura al conte, e questi si rivolge

⁴¹ In una «memoria» stilata nel 1708 da Ardicino della Porta per far presente di avere sempre goduto di esenzione totale da qualsivoglia tributo, Frontone e Biscina sono definiti «posti fra monti e sterile paese» (ASG, A.DP, II B 5-2, c. 57r).

⁴² ASG, A.DP, II B 12, c. 15r.

⁴³ ASG, A.DP, II B 14-1, c.n.n.

⁴⁴ ASG, A.DP, II B 14-8, c. 17r. L'episodio risale al 1791.

⁴⁵ ASG, A.DP, II B 12, cc. 30v, 31r, 49v, 52r.

⁴⁶ ASG, A.DP, II B 14-1, c.n.n.

⁴⁷ ASG, A.DP, II B 14-1, c.n.n.

al Legato Pontificio per ottenerne l'extradizione. Alessandro Bonaventura, rappresentante del Legato in Pesaro, risponde in senso «quasi» affermativo dicendo che il Legato aveva deciso di concederla, «tutto che non sempre, anzi rade volte la Legatione sia stata solita farlo», ma che a ciò si frappone un serio ostacolo: Giobatta è stato giudicato dal tribunale di Cagli per lo stesso reato e vi è stato riconosciuto innocente. Il cardinale Spada, da Roma, fa sapere che, per il momento, non si può aderire alla richiesta di estradizione e che, comunque «s'attenda il sentimento del cardinal Pallavicini» che sta prendendo possesso della Legazione. Giobatta, intanto, rimane in carcere a causa della condanna comitale.

A sciogliere il nodo della questione interviene Alessandro Bonaventura con un provvido suggerimento rivolto al conte: «io, per dirla, non stimarei male graziarlo, e sollecitamente, perché sentendosi che stia male e trovandosi qui assolto, la nuova udienza sarà facile che lo faccia lasciare».

Contemporaneamente Giobatta invia al conte una supplica di scarcerazione in cui espone la propria versione dei fatti, afferma la propria completa estraneità al delitto e fa presente la precarietà della propria salute.

È da supporre che le argomentazioni più convincenti siano quelle addotte dal Bonaventura, in quanto consentono al conte di uscire onorevolmente da una pericolosa *empasse*, cosicché egli concede la grazia, ne informa il Legato pontificio e questi dà mandato al podestà di Cagli di far scarcerare il prigioniero ⁴⁸.

Caso opposto è quello in cui un suddito del conte, tale Caporaletto, è stato catturato ed è detenuto a Pergola, nelle carceri vescovili, per «capiatione» del vicario di Cagli. Il conte intercede a favore del suddito presso il vescovo di Gubbio «acciocché, come tale cattura è successa in luogo della di lui diocesi, voglia compiacersi ordinare che venga liberato». Ne proclama l'innocenza, ne mette in risalto l'età avanzata e fa notare trattarsi di reato non grave ⁴⁹. Il vicario generale del vescovo risponde che la scarcerazione del prigioniero potrà avvenire solo dopo che ne sia stata dimostrata l'indebita cattura, cosa per la quale il conte dovrà far pervenire le necessarie giustificazioni in modo che egli «possa servire la giustizia e il conte allo stesso tempo» ⁵⁰.

Un momento di particolare tensione si verifica nel 1700, com'è atte-

⁴⁸ ASG, A.DP, II B 14-1.

⁴⁹ ASG, A.DP, II B 14-1, c. 37r.

⁵⁰ ASG, A.DP, II B 14-1, c. 38r.

stato da una lettera del cardinal Legato ad Ardicino della Porta, riguardo al procedimento contro i colpevoli di un reato commesso nel territorio di S. Abbondio, — «nella mia legazione», afferma il prelado —, poi sconfinati nel territorio di Frontone. È assurdo, secondo il Legato, che, «non debbasene fare dai miei ufficiali il processo e... non possi il commissario portarsi nel feudo per prendere le necessarie informazioni, quando, trattandosi dell'atrocità di un tanto eccesso, possano i Legati non solo trasmettere i commissari nel medesimo feudo, ma anche private avocarsi le cause dall'istessi baroni, sebene fossero succeduti i delitti nell' istesso feudo...».

Ma problemi nell'amministrazione della giustizia possono insorgere, sebbene eccezionalmente, anche dal basso, come nel caso Smeraldi in cui parti in causa sono Francesco e Maria Smeraldi, residenti nel castello di Frontone, e Tommaso Massari, governatore e giudice del castello stesso e familiare della contessa. I coniugi Smeraldi sono fatti oggetto di accuse infamanti raccolte in un libello che è affisso alla pubblica vista ed essi ritengono essere opera del Massari. Onde evitare di essere giudicati dal loro nemico personale, chiedono di poter ricorrere alla giustizia «di braccio superiore», ma la contessa non li autorizza. Il ricorso alla Sacra Consulta è comunque presentato e dà luogo a una serie di accertamenti e di consigli tra cui quello di allontanare il Massari dal suo incarico. La contessa, che in quegli anni amministra la giustizia per conto dei figli minori, si considera inquisita e considerata alla stessa stregua di un suo suddito, ma, per motivi di opportunità, cerca di non opporsi a quanto le viene suggerito: il Massari è esonerato dall'incarico di seguire quel procedimento, ma, poiché la cosa va per le lunghe, la contessa chiede reiteratamente che «le venga rimessa la causa in prima istanza... perché altrimenti si darebbe troppo licenziosa libertà ai vassalli di bersagliare et intaccare calunniosamente li loro baroni»⁵¹. Dopo oltre due anni, un rescritto della Sacra Consulta apposto in calce all'ultima istanza, così recita: *utatur iure suo coram ordinario in quorum fide*⁵².

La tipologia dei reati giudicati nei tribunali comitali è molto scarna e resta pressoché immutata nel corso dei secoli.

I reati contro la persona comprendono l'omicidio che, come si è detto, è piuttosto frequente e talvolta aggravato dalla premeditazione o dal-

⁵¹ ASG, A.DP, II B 14-3, cc. 17v e 22r.

⁵² ASG, A.DP, II B 14-3, c. 22v.

l'efferatezza⁵³, e le lesioni, spesso inferte con oggetti da lavoro utilizzati come armi improprie (una roncola, un'accetta, un bastone).

Tra i reati contro il patrimonio, il più frequente è il danno dato, procurato per lo più da animali, ma talvolta anche da persone (soprattutto nelle vigne, alla fine dell'estate). La materia è oggetto di numerose disposizioni comitali e di regolamenti per il tribunale di Frontone redatti al tempo della contessa Anna Stelluti, reggente per i figli Girolamo e Ardicino, e di Ardicino stesso⁵⁴.

Segue il furto — quasi sempre di derrate alimentari —, che può essere aggravato dall'esportazione della merce al di fuori del territorio feudale.

Se il reato è commesso a danno del patrimonio o degli interessi del conte è ritenuto di maggiore gravità e punito in maniera esemplare. Così, ad esempio, la mancata corresponsione di obblighi (sia in natura che in prestazioni d'opera), la pesca e la caccia di frodo, il furto vero e proprio sono puniti con multe assai severe, oltre al risarcimento dei danni.

Qualora il reo si sottragga alla sentenza di condanna, è considerato alla stessa stregua dei ribelli contro lo Stato e degli oppositori dell'ordine costituito e viene condannato a morte⁵⁵.

In ogni epoca è applicato il diritto di rappresaglia con le comunità limitrofe: così, ad esempio, nel 1713, un abitante di Frontone viene incarcerato a Pergola perché il conte Ardicino si era rifiutato, qualche tempo prima, di versare le contribuzioni dovute per il passaggio delle soldatesche ferraresi e per lavori alla via Flaminia⁵⁶. Altri feudatari avevano versato la propria quota, mentre Ardicino, in una circostanziata memoria, aveva affermato che i signori di Frontone mai erano stati soggetti ad alcuna imposizione concludendo che «si come non sono mai stati compresi per il passato sotto gabelle né altri pesi, così non abbino a comprendersi presentemente»⁵⁷.

Il braccio di ferro tra l'autorità centrale e i della Porta non è circoscritto a questo solo episodio; pochi anni più tardi — nel 1725 — si ripropone lo stesso conflitto a proposito delle imposizioni per il passaggio delle milizie germaniche e questa volta alla consueta documentazione Ardicino aggiunge che non «è stata neppure pagata la quota per le milizie ferraresi» per cui ora egli si oppone, a buon diritto, *contra exactores*

⁵³ ASG, A.DP, II B 12, c. 42v.

⁵⁴ ASG, A.DP, II B 5-2, cc. 77r e II B 4-3, cc. 2v-3v.

⁵⁵ ASG, A.DP, II B 12, c. 47r.

⁵⁶ ASG, A.DP, II B 5-2, c. 53r.

⁵⁷ ASG, A.DP, II B 5-2, c. 57r.

taxe transitus militie germanice aliosque ministros camerales et communitativos civitatis et status Urbini ⁵⁸.

Tali episodi si inquadrano in un più ampio fenomeno che interessa tutto lo Stato Pontificio. Per tutto il '600 e oltre i baroni si oppongono al Buon Governo rifiutando di inviare le Tabelle dei bilanci preventivi, come previsto dalla costituzione *Pro Commissa* del 4 giugno 1605, per sottrarsi ai pesi camerali. Innocenzo XI, nel 1684, e Clemente XI, nel 1702, emanano provvedimenti volti a reprimere gli abusi, ma le resistenze sono enormi e generalizzate ⁵⁹.

Il fondamento giuridico su cui si basa l'opposizione dei baroni è l'esistenza di un diritto naturale, originario, che nemmeno il principe (ma lo faranno gli eventi!) può modificare ⁶⁰.

⁵⁸ ASG, A.DP, II B 5-2, c. 59f.

⁵⁹ M. CARAVALE - A. CARACCILO, *Lo Stato pontificio...* cit., pp. 442-443.

⁶⁰ *Ibid.*, p. 442.

L'archivio del Foro dei mercanti di Bologna. Problemi di riordinamento e prospettive di ricerca

di Francesca Boris

A Bologna, negli ultimi anni del secolo XVIII e nei primi del XIX, col sorgere delle repubbliche napoleoniche e poi del Regno d'Italia, avvennero alcuni cambiamenti, di uffici pubblici e di luoghi di conservazione degli archivi¹. I tribunali di antico regime furono soppressi e quasi tutta la loro documentazione confluì in un unico fondo, il Grande Archivio degli atti civili e criminali. Tuttavia, un nucleo di documenti giudiziari non fu toccato dal nuovo assetto istituzionale imposto dal governo francese: l'archivio del Foro dei Mercanti.

L'antica magistratura che giudicava le cause commerciali, del resto, aveva sempre curato un atteggiamento volto a difendere la propria peculiarità e la propria tradizione. La loggia gotica che ospitava dal trecento la *universitas mercatorum*, non a caso più vicina ai luoghi dei banchi che alla *platea communis*, era rimasta per quattro secoli il simbolo concreto delle società delle arti, del ceto artigiano e mercantile bolognese; il tribunale aveva continuato a funzionare secondo i suoi statuti, sia durante le signorie che durante il regime pontificio in età moderna, quasi distaccato dai mutamenti politici che potevano abbattersi, a poca distanza,

¹ «Entrate poi in Bologna, ai 19 di giugno del 1796, le soldatesche francesi, caduti gli antichi ordinamenti, e proclamata la repubblica cispadana, mutarono essenzialmente, col sistema di governo, anche gli uffici; ed il metodo dell'archiviazione entrò anch'esso in una nuova fase che ancora perdura». Con queste parole Carlo Malagola giustificava la cesura al 1796 dei fondi archivistici bolognesi, da lui proposta, in *L'Archivio di Stato di Bologna dalla sua istituzione a tutto il 1882*, in «Atti e memorie della regia deputazione di storia patria per le province di Romagna», s. III, 1883, p. 175. Della formazione dei nuclei documentari a Bologna e delle loro vicende prima di essere concentrati all'Archivio di Stato, istituito nel 1874, dà un quadro d'insieme Isabella Zanni Rosiello nell'introduzione alla voce *Bologna* della *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, I, Roma 1981, pp. 559-564.

sulla piazza, sul palazzo del governo e sulla chiesa *cittadina* di San Petronio.

Nel secolo XIX, la Camera di commercio napoleonica e i tribunali di commercio della restaurazione e postunitario trovarono sede nella stessa loggia trecentesca: organismi diversi, gestiti ormai secondo ordinamenti più aggiornati, ma che si richiamavano alla tradizionale identità di un edificio così visivamente denso di suggestioni medievali. Ultimo esempio della persistenza di un'immagine, insediata nella memoria della città, la Camera di commercio vi risiede tuttora². Ma l'archivio del Foro dei Mercanti è stato versato all'Archivio di Stato nel 1884. Provvide al versamento il Regio tribunale di commercio, poi abolito; subito dopo fu versata dallo stesso tribunale la produzione giudiziaria in materia commerciale della prima metà dell'Ottocento, che si era aggiunta alla precedente e ne costituiva il seguito a tutti gli effetti³. La documentazione cambiava allora sede per la prima volta. Il secondo e definitivo trasferimento avvenne nell'attuale sede dell'Archivio di Stato.

A un primo esame, il fondo non sembra essere stato toccato da interventi di riordinamento rilevanti, se si esclude qualche accorpamento di pezzi, presumibilmente da parte degli archivisti del tribunale ottocentesco. Né appare problematico distinguere gli atti della fine del Settecento da quelli successivi, prodotti dalla magistratura di commercio napoleonica e ancora uniti ai precedenti per il noto fenomeno della vischiosità delle istituzioni. Dell'archivio medievale e moderno fanno parte circa 750 registri e filze apparentemente intatti così come i notai del Foro li archivarono nel corso della loro attività quotidiana. Si sono conservati alcuni pezzi della fine del Trecento, con la registrazione di udienze di anni sparsi; peraltro, la produzione di atti giudiziari è documentata in modo continuo dal 1426 al 1796; esistono inoltre statuti, bolle e brevi, libri contabili e altro materiale miscelaneo relativo al tribunale, alla sua storia, alle sue competenze e organizzazione interna. Si tratta dunque di un fondo che ha conservato, nonostante inevitabili lacune, la sua integrità e

² Su questo edificio che connota urbanisticamente un tipico angolo del centro storico di Bologna, E. ORIOLI, *Il Foro dei Mercanti di Bologna*, in «Archivio storico dell'Arte», 1983, e S. SECCHIERI, A. VIANELLI, *La Mercanzia*, Bologna, Camera di Commercio in Bologna, 1982.

³ Scriveva sempre Malagola nel 1883: «E tra breve saranno pure aggiunti a questo Archivio di Stato tre altri (fondi)... Il primo, dell'antico Foro dei Mercanti dal 1426 al 1796, e del Tribunale del commercio sino al 1859, si compone in tutto di circa 2300 fra mazzi e libri, che l'on. Presidenza del suddetto tribunale ha già chiesto e ottenuto di depositare» (C. MALAGOLA, *L'Archivio di Stato...* cit., p. 164). Il versamento fu eseguito in data 7 marzo 1884 e comprendeva, oltre agli atti del Foro dei Mercanti (1386-1796), quelli del tribunale commerciale dal 1796 al 1873. Come si può osservare tuttora, la cesura cronologica tra i due fondi non era, in realtà, così netta, e fu introdotta per comodità, all'interno di una documentazione a tutt'oggi fisicamente unita e continua.

la sua coerenza; a questo risultato può aver contribuito la persistente memoria storica, già citata, dell'istituto che lo produsse.

Dopo due secoli dalla cessazione dell'attività del Foro dei Mercanti, tale memoria è ancorata a pochi dati certi ma, come per altre magistrature di età moderna, offre un profilo ormai sfocato e privo di coordinate precise⁴. Quale fu la vera causa del sorgere del tribunale; quale, nelle varie epoche, la sua effettiva giurisdizione, quali il suo peso, la sua importanza relativa alle altre istituzioni della città, e a quelle coeve e analoghe in città simili o dissimili da Bologna: sono alcune domande che non hanno ancora avuto risposta, e che si richiamano al più generale problema dei rapporti di forza tra le *universitates* o corpi separati della società in antico regime. Un riordinamento dell'archivio quale chi scrive si propone di intraprendere non sarà forse in grado di offrire risposte esaustive a queste domande, ma certamente dovrà lasciarsi guidare da esse, assimilarle come istanze di base.

È stato scritto che le riforme degli ordinamenti legislativi vanno viste nella prospettiva storica, con attenzione all'elemento cronologico e ai contesti geografici e politici che possono aver influito sulle fonti statutarie e sulle loro applicazioni pratiche⁵: ciò risulta ancora più vero per la storia dell'organismo particolare qual è un tribunale, intreccio simbolico di potere e giustizia, incarnazione di un concetto di sovranità. La ricerca deve dunque improntarsi al rigore della ricostruzione storica che scaturisce esclusivamente dai documenti, sottoponendo a verifica i risultati cui una certa storiografia celebrativa è già pervenuta. Occorre fra l'altro tenere presente che fin dall'inizio il Foro dei Mercanti si configura come lo strumento adottato dalle arti maggiori della città per conseguire una autonomia giuridica e giurisdizionale che è sì corporativa, ma in quanto esprime la vittoria politica del *popolo* nell'ambito della lotta per il governo a Bologna verso la fine del Trecento⁶.

⁴ La bibliografia sul Foro dei Mercanti è, ovviamente, soprattutto locale. Per essa si rimanda a F. BORIS, *Lo Studio e la Mercanzia: i «signori dottori cittadini» giudici del Foro dei Mercanti nel cinquecento*, in *Atti del convegno Sapere e potere. Discipline, Dispute e Professioni nell'Università medievale e moderna. Il caso bolognese a confronto*. Bologna, 13-15 aprile 1989, Bologna, ISB, 1990, vol. III, *Dalle discipline ai ruoli sociali*, pp. 179-201.

⁵ V. PIERGIOVANNI, *Banchieri e falliti nelle «decisiones de mercatura» della Rota Civile di Genova*, in *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*, Venezia, Centro tedesco di studi veneziani, 1985, p. 18 (Quaderni 31).

⁶ Si trattava anche di una vittoria interna alle corporazioni bolognesi, in quanto sanciva la supremazia delle Arti della Mercanzia e del Cambio sulle altre. Queste erano le società che entravano nella composizione del Foro dei Mercanti: cambiatori, mercanti, arte della seta, beccai, merciai, orefici, calligari, arte della lana, strazzaroli, speziali, fabbri, bombasari. Sulle corporazioni medievali a Bologna, A. I. PINI, *Città, comuni e corporazioni nel Medio Evo italiano*, Bologna, Clueb, 1986, e

Come la tradizione conferma, un organismo nato con una motivazione così intensa mantenne poi nel tempo il prestigio dovuto alle sue origini antiche e alle sue caratteristiche di foro cittadino, la cui istituzione non era stata imposta da regimi esterni o superiori (sarà questo il caso dei tribunali sorti in età pontificia, come il foro civile del legato, il Torrone e la Rota). Insediata intorno al 1381 quale roccaforte degli interessi delle società dei «merchantanti, cambiatori e artefici», la Mercanzia (così sarà detta in volgare la *universitas mercatorum*) rimane a lungo un interlocutore almeno formalmente valido del senato, del legato papale, dell'ambasciatore bolognese a Roma e degli stessi pontefici. Si legge nell'allegazione a una causa giurisdizionale tra la Rota di Bologna e il Foro dei Mercanti nel 1612: «Habent iudex, et consules dicti Fori iurisdictionem fundatam in eorum Statutis, quae non solum sunt rationabilia, et valida secundum Jus commune, verum etiam a multis Summis pontificis confirmata specialiter»⁷.

Gli statuti di cui si parla sono quelli manoscritti, redatti in lingua volgare nel 1400, riformati a più riprese nel corso del secolo XV, e stampati in forma definitiva nel 1509 e poi nel 1550⁸. In essi si dava soprattutto spazio alle rubriche sull'elezione e l'ufficio del giudice, che doveva essere un laureato in giurisprudenza, «scientifico e virtuoso», altre importanti rubriche riguardavano gli incarichi dei consoli, dei notai, del camerlengo prima e poi del notaio conservatore, la procedura connessa alle citazioni, la fede giuridica attribuita ai libri contabili dei mercanti, le lettere di cambio, i fallimenti, i sequestri ordinati dal tribunale e l'attività dei sensali. Vennero poi aggiunte agli statuti, durante il Seicento e Settecento, una trentina di addizioni, concernenti soprattutto modifiche del personale e del suo reclutamento, ma anche accorgimenti per non rischiare denaro nelle compagnie commerciali, le formule da usare nei libri contabili per poter agire contro i creditori, e, ancora, ulteriori regola-

R. GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna, Clueb, 1988. Sulle Mercanzie nell'Italia medievale e in particolare quella di Siena, M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 23-42.

⁷ *Allegatio prima pro Foro Mercatorum Civitatis Bononiae in causa iurisdictionis adversus Rotam Bononiae*, in Bologna, 16... a stampa e senza data, conservata in ASB, *Assunteria di Magistrati, Affari diversi*, b. 87, fascicolo 33, «Giurisdizione del Foro dei Mercanti, sindacati e altri affari» (1570-1622).

⁸ L'Archivio di Stato di Bologna conserva due codici manoscritti, in ASB, *Codici miniati*, n. 30, *Statuti del Foro dei Mercanti*, 1400, e n. 30 bis, *Statuti del Foro dei Mercanti*, 1436-1468 (d'ora in poi, Statuti 1400 e Statuti 1436). Gli statuti editi sono: *Statuti de la honoranda universitate de li Mercatanti de la citade de Bologna compilati de l'anno MDIX*, Bononie, per Benedictum Hectoris Bibliopolam, 1511, e *Statuti de la honoranda università de Mercatanti de la inclita città di Bologna riformati l'anno MDL*, Bologna, per Anselmo Giaccarello, 1550 (d'ora in poi, Statuti 1550).

mentazioni della procedura contro i falliti: la insolvenza sembra essere infatti la colpa attorno a cui si articola la psicologia del mercante, il reato primario, del quale il diritto commerciale accentua la punibilità.

Gli statuti furono confermati da bolle e brevi di Giulio II, Pio V, Gregorio XIII, Gregorio XV⁹. La loro importanza è un *topos* argomentativo dei giuristi bolognesi fino al Settecento: «Hic advertimus, quod Statutum Fori Mercatorum habet locum in omni Foro, et etiam inter non Mercatores» scriverà Vincenzo Sacco nel 1743¹⁰. Ma passando dal piano dell'astrattezza normativa a quello, complementare, del contesto storico, si scopre che il prestigio del vecchio foro mercantile era più ideale che reale, e che gli altri tribunali cittadini ne eludevano i privilegi costantemente¹¹.

Specie fra Quattrocento e Cinquecento si verificano cambiamenti significativi: la caduta della signoria Bentivoglio, la definitiva accettazione da parte della città del dominio papale, la organizzazione di una oligarchia aristocratica, la progressiva perdita di potere delle arti e dello Studio, alleati nella gestione della Mercanzia, I nuovi tribunali civili, la Rota, il foro legatizio, gli sottraggono le cause; spesso le controversie economiche sono anche appalto di apparati di governo, dipendenti dal senato, che nel Cinquecento diversifica e potenzia le sue magistrature, molte delle quali dotate di funzioni giurisdizionali¹². È opportuno ricordare che le stesse società delle arti, nel corso del secolo XVI, passano a poco a poco sotto il controllo del senato. Nella disputa fra potere centrale dello stato pontificio e governo cittadino, a Bologna, le vecchie autorità come i *doctores* e i mercanti sono destinate a rimanere schiacciate.

In ogni momento della sua storia, probabilmente, il Foro dei Mercanti dovette lottare con scarse possibilità di riuscita per difendere una giurisdizione che era privativa solo di nome e non di fatto; ciò spieghere-

⁹ *Raccolta di tutte le addizioni sinora fatte allo statuto del Foro dei Mercanti di Bologna, con molte Bolle pontificie...*, in Bologna, per Giulio Borzaghi, 1704.

¹⁰ V. SACCO, *Observationes politico-legales ad statuta bononiae*, Bononiae, ex typographia Laurentii Martelli, MDCCXLIII, Observatio LXIV, p. 133.

¹¹ «Fu per parte del Foro dei Mercanti fatto presentare un Memoriale al Papa contro il Legato, il quale dava agli Auditori le cause, che spettavano al Tribunale suddetto, e Sua Santità gli fece scrivere nel mese di luglio 1582 che dovesse osservare li Brevi spediti à favore del Foro» (ASB, *Ambasciata bolognese a Roma, Repertori e registri diversi*, n. 4, «Compendio d'affari trattati in Roma», Tomo II, c. 1541). Gli appelli al pontefice da parte del Foro dei Mercanti non risultavano sempre efficaci, perché i legati ribadirono più volte, come nel 1587 e nel 1592, la loro prerogativa di avocare ai propri tribunali le cause commerciali.

¹² Sulla organizzazione del governo misto a Bologna nel secolo XVI, S. VERARDI VENTURA, *L'ordinamento bolognese dei secoli XVI-XVII. Introduzione all'edizione del manoscritto B. 1114 della Biblioteca dell'Archiginnasio*, in «L'archiginnasio», 1979, pp. 181-425.

rebbe anche perché la sua produzione di atti rimane quantitativamente ridotta, e costante, dai primi decenni del Quattrocento agli ultimi del Settecento. Si soffermerà ora l'attenzione sul materiale relativo ai secoli XV-XVI, in quanto quello dei secoli successivi, al di là di qualche modifica, ricalca la stessa tipologia¹³.

Si tratta di circa due o tre, più tardi quattro registri per annata; in effetti, la documentazione quattrocentesca è interamente costituita da registri, né la più tarda comparsa delle filze influisce sul sistema di archiviazione. I registri venivano redatti dai notai del Foro, eletti ogni tre anni in numero di tre, poi di quattro¹⁴; essi operavano uno all'anno, registrando i verbali delle udienze e i relativi provvedimenti da gennaio a dicembre.

Secondo gli statuti, il collegio giudicante era composto da un giudice laureato in diritto civile, in carica per sei mesi, e da dodici consoli, diretta emanazione delle dodici arti maggiori della città. Il collegio aveva giurisdizione, sia di prima che di seconda istanza, su tutte le cause concernenti la mercatura e in genere l'attività di mercanti, banchieri e artefici di Bologna e del suo contado. Aveva inoltre funzioni di controllo sulle monete, pesi e misure, e sui libri contabili, si occupava della tutela di vedove e orfani dei mercanti, era competente per l'esecuzione delle scritture private e nelle cause contro dottori e scolari dello Studio e contro ebrei per ragioni di mercatura, arte, lettere di cambio, o scritti privati¹⁵.

Risultato archivistico di tale giurisdizione sono i registri già menzionati, in genere semestrali, che seguono cioè la consueta scansione temporale della registrazione dei processi nei tribunali medievali.

Nelle prime pagine dei registri, si trovano quasi sempre: un calendario delle udienze, o meglio dei *giorni giuridici*, poi l'intitolazione del registro con la *datatio*, cronica e topica, il nome del giudice e dei consoli *pro tribunalibus sedentes* e la sottoscrizione del notaio che lo redige. Giorno per giorno, le udienze sono segnalate a margine dal nome del convenuto o di chi lo ha fatto citare. Ogni fase del processo, dopo la data o nel corso del dibattimento, è preceduta da una formula giuridica: *retulit* (relazione

¹³ Sul finire del secolo XVI e inizio del XVII fanno la loro comparsa filze di documenti, allegare ai registri di atti, che introducono la novità archivistica più consistente, ma non aumentano di molto la mole della documentazione, né variano il tipo di ordinamento. Queste filze contengono documenti della più varia natura: recapiti contabili, dichiarazioni di debito o scritture private su moduli prestampati, liste di pagamenti, elenchi di creditori, verbali di interrogatori e di citazioni, relazione dei giudici sopra una causa.

¹⁴ Statuti 1436, *De la elletione et offitio de li nodari della detta università*.

¹⁵ *Ibid.*, *De la Giurisdizione del giudice*; Statuti 1550, cc. 7-13.

sulla citazione), *comparuit* (comparizione del citato), *constitutus* (interrogatorio del convenuto) e *qui dominus iudex* (composizione, provvedimento interlocutorio o sentenza). La breve durata dei procedimenti e la mancanza di formalità giuridiche, come le citazioni ripetute o l'intervento di avvocati e procuratori, indicano un tipo di giudizio sommario, in uso da sempre presso le corti dei mercanti¹⁶. Gli statuti insistono sulla necessità che i processi si svolgano in lingua volgare, ma la loro registrazione è in latino, tranne quando riporta una dichiarazione scritta del convenuto, il testo di una lettera di cambio o di una promessa di pagamento. A un primo sguardo, ciò che passa quotidianamente nell'aula della Mercanzia è una microconflittualità economica: lettere di cambio non coperte, debiti non pagati, contrasti fra soci di una compagnia, sequestri e pignoramenti. Fra una udienza e l'altra, sono a volte inserite le registrazioni di elezioni o sostituzioni dei consoli: risultano così documentate, insieme all'attività pubblica, alcune delle funzioni interne del tribunale.

L'analisi dell'archivio ai fini del riordinamento non può prescindere da problemi di diplomazia dei documenti e tipologia archivistica insieme. Almeno per il Quattrocento e il Cinquecento, e nelle grandi linee anche i secoli seguenti, non è una documentazione *per serie*: non esistono serie di sentenze o di atti particolari. Non è neppure meramente cronologica: pur essendo raggruppati per anno, i registri non hanno una numerazione progressiva. D'altra parte, non si può parlare di un archivio giudiziario di tipo *notarile* (come per la Rota bolognese) cioè costituito dagli archivi dei notai che lavoravano per il tribunale¹⁷.

L'elemento più caratterizzante delle singole unità archivistiche non è il notaio, né il giudice, anche se questi due elementi hanno una loro rilevanza sia storica che diplomatica. A mio avviso, l'aspetto che va posto in rilievo, e che l'archiviazione stessa del materiale suggerisce, è il contenuto giuridico degli atti, l'attività del collegio, diretta conseguenza delle competenze del Foro, vista nella sua evoluzione scandita dal tempo reale delle udienze e delle relative registrazioni. La data, cioè l'anno, o meglio ancora il semestre, assume importanza particolare per il riordinamento,

¹⁶ «... in dette cause procedere, et per quelle decidere somariamente, attendendo alla pura verità ed equità, et rimossa ogni cavillatione.» (Statuti 1550, p. 11). Sulla *aequitas mercatorum* e altre caratteristiche di questa giurisprudenza si vedano le osservazioni, fatte a proposito dei processi della Curia di Petizion veneziana, da K. NEHLSSEN-VON STRYK, *Ius commune, consuetudo e arbitrium iudicis nella prassi giudiziaria veneziana del quattrocento*, in *Diritto comune...* cit., pp. 107-139.

¹⁷ Sull'archivio della Rota bolognese, F. BORIS - T. DI ZIO, *La Rota di Bologna. Lineamenti per una storia istituzionale*, relazione presentata al convegno «Grandi tribunali e Rote provinciali nel tramonto degli antichi regimi», Macerata 8-10 dicembre 1989.

in quanto la struttura stessa dell'archivio evidenzia tale unità di misura cronologica come modello di base per comprendere l'organizzazione di una funzionalità. Tanto più che ogni semestre corrisponde alla carica di un giudice, personaggio che, oltre ad essere il rappresentante della cultura giuridica in seno a un collegio di uomini delle arti¹⁸, si presta ad altre considerazioni.

Nel passaggio fra medio evo ed età moderna il declino politico dei mercanti si fa evidente. Nel corso del secolo XV, il tentativo del tribunale di puntellare il proprio prestigio si coglie nella iniziativa di assicurarsi un giudice cittadino anziché forestiero. Il giudice si rivela una figura emblematica, *doctor legum* e *lector* nello Studio bolognese, anzi (è specificato nel 1509) membro del collegio di diritto civile, cioè un componente degli organi di autogoverno dello Studio stesso¹⁹. Giuristi e mercanti di Bologna sembrano realizzare una sorta di alleanza, nel contesto di una città che nel Quattrocento li vede ancora potenti, ma alle soglie di un'epoca nella quale entrambi perderanno il rango di classe di governo.

È un processo di avvicinamento non troppo rapido. Le fonti bibliografiche danno il passaggio al giudice cittadino nel 1427, ma i documenti le smentiscono: nel 1431 gli atti segnalano come giudice un Galeotto de Tarvisio, o Treviso, nel 1440 un Jacopo Veruzzi campano; inoltre, negli statuti riformati nel 1436 il giudice è ancora detto «forestiero»²⁰. Si tratta probabilmente di un equivoco dovuto al deposito leggendario di notizie che poi la tradizione consacra, un caso in cui la testimonianza dell'archivio si rivela ancora una volta insostituibile. Dei tre momenti preliminari al lavoro di riordinamento, il riscontro della bibliografia esistente, l'analisi del contesto politico-sociale, infine l'esame della documentazione, l'ultimo rimane il più efficace²¹. Occorre lasciar parlare

¹⁸ A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, Torino, Unione Tipografica Editore, 1896-1903, ristampa anastatica Bologna, Arnaldo Forni, 1966, volume VI, parte I, *Storia della procedura*, pp. 111-129. Sull'intervento dei giudici *doctores* nelle corti mercantili e la recezione del diritto commerciale nel diritto comune anche M. ASCHERI, *Tribunali...* cit., pp. 41-42.

¹⁹ Statuti 1550, *De la imbursolatione del giudice*. Sui collegi di diritto civile e diritto canonico dello Studio, G. CENCETTI, *Gli archivi dello Studio bolognese*, Bologna, Zanichelli, 1938, il cui saggio introduttivo è ora in Id., *Lo Studio di Bologna. Aspetti momenti problemi (1935-1970)*, a cura di R. FERRARA, G. ORLANDELLI, A. VASINA, Bologna, Clueb, 1989, pp. 313-341.

²⁰ Statuti 1436, c. 3: «De lo zudexe forastiero (...) se debia preponere uno rectore et officiale forastiero (...) uno valente practico et experto homo, doctorado in raxone civile in lo Studio de Bologna, Padova, Perosa o de Pavia over de Siena».

²¹ «... per conoscere storie e competenze (effettive) di un ente, magistratura o istituzione che sia, non c'è mezzo migliore che di esplorarne e capirne il sedimento archivistico», in F. VALENTI, *Un libro nuovo su archivi e archivisti*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 1989, p. 431.

l'archivio a proposito della storia dell'ente, per far emergere una nuova storia del Foro dei Mercanti.

Come si è detto, gli atti coprono un lungo arco temporale. Cambiano peraltro aspetto, secondo le epoche: i registri dei primi due secoli sono ricoperti in pergamena, quelli successivi sono rilegati con copertine cartacee. Oltre all'aspetto e naturalmente al tipo di scrittura, mutano altre morfologie più profonde. Si notano ad esempio, a partire dal secolo XVI, alcune «difficoltà stilistiche»: la registrazione dei processi diventa meno accurata, anche quando il testo è prolisso; si manifesta, col trascorrere dei decenni, una certa tendenza a tralasciare le formule giuridiche di cui si è parlato, o ad usarne altre più abbreviate, a non corredare i registri delle intitolazioni, dei nomi dei giudici e dei consoli, dei calendari giuridici. Alle preoccupazioni degli *statutieri* del Foro che prescrivono, come nel 1583, nuove regole per l'archiviazione degli atti processuali²², sembrano corrispondere una crescente incuria quotidiana, un progressivo allontanamento dalla chiarezza anche visiva dei registri quattrocenteschi, dalla loro grafia canonizzata. L'età barocca maschera i suoi documenti con una scrittura notarile affrettata, informe, quasi criptica, volutamente iniziatica.

Il paragone fra il registro medievale e quello moderno, simili nel contenuto, ma così diversi nella forma, suggerisce il ricordo di un passo di Toqueville, troppo incisivo per non richiedere una citazione completa:

«Cette décadence graduelle des institutions propres du moyen âge se suit dans leurs archives... J'ai vu des terriers du quatorzième siècle qui sont des chefs-d'oeuvre de méthode, de clarté, de netteté et d'intelligence. Ils deviennent obscurs, indigestes, incomplets et confus, à mesure qu'ils sont plus récents, malgré le progrès général des lumières. Il semble que la société politique tombe en barbarie dans le même temps que la société civile achève de s'éclairer»²³.

Sono parole che non hanno, credo, necessità di ulteriore commento; né obbligano chiunque ad assumerle alla lettera. Da parte mia considero il brano citato, la cui suggestione rievoca così intensamente il legame *storico* fra le carte e le persone che le hanno prodotte, come lo spunto per una riflessione finora trascurata. Mi pare confortante, almeno in una prospettiva, per così dire, di archivistica comparata, averlo presente nel

²² *Delli notari del Foro e del suo officio*, in Bologna, per Alessandro Benacci, MDLXXXIII.

²³ A. DE TOCQUEVILLE, *L'Ancien régime et la Révolution*, Paris, Michel Lévy Frères, 1860, p. 44. Il brano conserva tutto il suo fascino nella bella traduzione italiana di Corrado Vivanti, A. DE TOCQUEVILLE, *L'antico regime e la rivoluzione*, a cura di C. VIVANTI, Torino, Einaudi, 1989, p. 64.

momento in cui affermo che l'archivio del Foro dei Mercanti è sicuramente meno *leggibile*, più confuso e di più complessa interpretazione nella parte che riguarda gli ultimi due secoli della sua storia.

Le prospettive di ricerca consentite dai documenti che ho descritto sono molteplici. Mi limito ad accennare a quelle riconducibili a due settori storiografici, uno di tipo istituzionale e l'altro economico-sociale: il diritto commerciale e il ceto mercantile.

Il diritto elaborato dai mercanti sfuggiva com'è noto alle maglie del sistema giuridico del diritto comune, anche se finì per confluirci, avendo le sue origini nel diritto proprio delle città, della società medievale, infine di una classe che aveva creato da sé la sua cultura, i suoi codici, i suoi strumenti di legittimazione, la sua capacità autonormativa e giudicante. Vederne l'applicazione pratica, negli atti della Mercanzia, aiuterà a capire alcune caratteristiche della giurisprudenza in materia commerciale ²⁴.

Ad esempio il problema storico del giudice, che ho già citato, è connesso anche con la importante questione della procedura. La storiografia ha visto nell'affiancamento di giuristi a mercanti un tentativo di dare ai tribunali di questo tipo, oltre che maggior prestigio, più solide garanzie di legittimità e più consistenti difese contro la particolare mancanza di solennità che caratterizzava il processo sommario; processo che d'altra parte costituiva già una sovrapposizione alle consuetudini mercantili, essendo stato sancito dal diritto canonico ²⁵. La famosa *aequitas mercatorum* celebrata anche da Bartolo ²⁶ se garantiva giudizi più rapidi e «sola facti veritate inspecta», era poco precisa su tutti gli altri aspetti della procedura. Conferiva al giudice un arbitrio che poteva rivelarsi nocivo alla tutela delle parti. Fino a che punto è riscontrabile, negli atti del Foro dei Mercanti, questo rifiuto di formalismo giuridico? È verosimile che l'esiguità della documentazione, rispetto agli imponenti archivi di al-

²⁴ Per un confronto con la giurisprudenza edita, che non ho ancora affrontato, G. B. GARGIARIA, *Decisiones Fori Mercatorum Bononiae interpositae resolutiones ad referendum commissae*, Bononie 1675.

²⁵ La *cognizione sommaria* delle cause non era ignota al diritto romano, ma fu regolamentata dai papi, e in particolare dalla decretale «*Saepe contingit*» di Clemente V (1306) condensandola nella formula del procedimento *simpliciter, de plano, sine strepitu et figura iudicii*. Attraverso tale formula si intendeva soprattutto evitare le dilazioni, abbreviare le liti, omettere le formalità non necessarie senza nuocere alle parti: l'applicazione di tali regole era rimessa all'arbitrio del giudice. Nelle corti mercantili ci si servì della decretale per «sciogliere giudici e litiganti dagli inviluppati legami del processo ordinario, detto romano-canonico» (A. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, Hoepli, 1884, p. 262).


²⁶ «Nota quod in curia mercatorum debet iudicari de bono et aequo, ommissis iuris solemnitatibus» citato in K. NEHLSSEN-VON STRIK, *Ius commune...* cit., p. 138.

tri tribunali civili o penali, sia dovuta, oltre che alla giurisdizione particolare e contesa, anche al tipo di procedura?

La fonte giudiziaria può offrire, inoltre, un valido supporto alle indagini volte a chiarire le vicende del ceto mercantile nelle varie epoche. Come è noto, la fonte più diretta sulle attività commerciali, gli archivi dei singoli mercanti, si sono conservati solo in rari e fortunati casi²⁷; la validità in giudizio assunta così presto dai loro libri contabili li ha sottratti agli archivi notarili e ai luoghi di conservazione pubblica, decretandone spesso la dispersione. Peraltro, la fortuna dei mercanti nel basso medio evo, causa di tale fenomeno, ha dato origine anche ai tribunali di commercio, i cui archivi costituiscono una fonte indiretta, paragonabile qualitativamente a quella notarile, e più cospicua: una documentazione sedimentata in modi e forme regolari, che permette riscontri seriali e diacronici per la rilevazione di uno *scarto* dalla norma legislativa e consuetudinaria dei traffici commerciali. Una documentazione, insomma, che consente di studiare la prassi non solo giuridica nella lunga durata, e di inserire i casi isolati in un andamento progressivo.

Forse in questo caso più che in altri, nel vasto campo della storiografia sociale, la carenza di fonti direttamente prodotte dall'attività dei mercanti fa risaltare l'importanza e la ricchezza delle fonti giudiziarie.

²⁷ Fra tutti due esempi. Il primo è il noto archivio del mercante Francesco Datini, conservato alla sezione di Archivio di Stato di Prato, il secondo l'archivio Saminati-Pazzi, conservato presso l'Università Bocconi di Milano, di cui è stato di recente pubblicato l'inventario (S. GROPPÌ, *L'Archivio Saminati-Pazzi*, Milano, Egea, 1990). Sull'archivio Datini esistono vari studi di Federigo Melis, fra cui F. MELIS, *Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI*, Firenze, Olschki, 1972. Sulle caratteristiche del documento mercantile, U. TUCCI, *Il documento del mercante*, in *Atti del convegno Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Genova, 8-11 novembre 1988, pp. 543-565.



L'esercizio della giurisdizione feudale nelle carte d'archivio dei marchesi Bourbon di Sorbello

di Costanza Maria Del Giudice

Nelle carte familiari Bourbon di Sorbello conservate nell'Archivio di Stato di Perugia esistono solo piccoli spezzoni di quella ricca serie di documentazione relativa all'esercizio del potere giurisdizionale che avrebbe dovuto costituire fonte primaria per questo lavoro. Mi riferisco alla serie dei *processus criminales fabricati per vicarium et iudicem ordinarium* del marchesato di Sorbello, serie che un documento del 1720 attesta esistere «in cancellaria et archivio publico dicti castris»¹. Un documento del 1770 fa riferimento ai «processi esistenti nell'archivio di questo feudo sin dall'anno 1587»²; mancano, allo stato attuale delle ricerche, accenni ad una conservazione separata delle sentenze rispetto agli atti processuali, nonché riferimenti alle carte dei processi civili. Per quanto riguarda questi ultimi, la mancata conservazione *ab antiquo* della documentazione relativa potrebbe essere accomunata a situazioni analoghe e ormai sostanzialmente note anche nelle motivazioni, riscontrabili in genere anche in quasi tutti i grandi archivi giudiziari dell'età moderna.

Ciò che oggi resta nell'archivio Sorbello a documentare l'attività giurisdizionale esercitata nel feudo è una serie di carte sciolte (attinenti co-

¹ ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA, *Archivio Bourbon di Sorbello* (d'ora in poi ASP), b. 9, fasc.14.

² ASP, b. 11, fasc. 2. C'è comunque da tenere presente che un documento del 1820, relativo all'attuazione della soppressione del feudo e della sua unione al granducato di Toscana (vedi nota 5), reca il verbale di consegna al vicario regio di Cortona, il quale riceve per il granducato, di una serie di protocolli dei notai di Sorbello (dal 1651 al 1818) (attualmente conservati in ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Notarile moderno, Atti feudali*, nn. 684-704), nonché di «alcuni scartafacci di atti civili eseguiti dal tribunale di Sorbello sotto i diversi vicari che vi hanno esercitato successivamente giurisdizione» (1660, 1702-1797) e di «una filza sciolta contenente 12 processi criminali compilati in diverse epoche» (ASP, b. 13, fasc. 10). Ringrazio la direttrice dell'Archivio di Stato di Firenze, dottoressa Maria Augusta Morelli Timpanaro e il dr. Bruno Gianluca, direttore dell'Archivio storico del Comune di Cortona, per le preziose indicazioni fornitemi.

me si è detto alla giustizia «criminale»³, organizzate in fascicoli. Tali documenti hanno di solito la natura di scritture specializzate, utilizzate e prodotte in fase di cognizione (atti processuali veri e propri e atti del «processo informativo»), aventi spesso carattere di minuta o di copia.

A volte, ma solo in casi sporadici, i fascicoli comprendono anche il testo della sentenza, in originale o più spesso in copia, in qualche caso sottoscritta di mano del marchese.

Disposti secondo l'ordine cronologico⁴ dal XVI secolo al 1815 (anno che segnò l'estinzione del feudo e il suo incorporamento nel granducato di Toscana)⁵, questi fascicoli⁶, a cui si unisce altra documentazione simile dispersa in varie buste e attinente anche al secolo XV⁷, delineano il quadro di un tribunale con competenza civile e penale, che giudica in cause «maggiori» e «minori», comminando di volta in volta pene pecuniarie, *corporis afflictive*, miste, o capitali, da eseguirsi *ad locum iustitiae*. Nulla emerge relativamente ad una giurisdizione d'appello: tutta la documentazione esistente è infatti relativa a procedimenti di primo grado.

La singolare natura del marchesato di Sorbello — «feudo imperiale»

³ In soli due casi si è reperita documentazione relativa a processi civili. Cfr. ASP, b. 14, fasc. 1 e 3 (1600 e 1660).

⁴ L'ordinamento e la consistenza attuale dell'archivio, depositato nel 1951 nell'Archivio di Stato di Perugia, sono quelle che esso aveva nel 1871, quando Antonio Brizi lo riordinò, compilandone anche un dettagliato inventario; un tentativo di guida e di chiarimento del lavoro del Brizi fu compiuto poi da U. BARBERI, *L'archivio gentilizio dei marchesi Bourbon del Monte di Sorbello a Perugia*, Città di Castello, Unione Arti Grafiche, 1943. È invece conservato presso Umbertide, a Montecastelli Umbro, l'archivio dei marchesi di Monte S. Maria. Cfr. *Archivi privati in Umbria*, a cura di A. PAPA, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1981 (Fonti per la storia dell'Umbria, 14), p. 38.

⁵ Tale aggregazione stabilita dal Congresso di Vienna, avvenne poi, nei fatti, nel 1819. Cfr. ASP, b. 13, fasc. 9, XXXVI. Si vedano U. BARBERI, *I marchesi Bourbon del Monte S. Maria di Petrella e di Sorbello. Notizie storico-genealogiche sulla casa fino ai giorni nostri*, Città di Castello, Unione Arti Grafiche, 1943, pp. 19 e 27; U. RANIERI, *Sorbello e i suoi marchesi reggenti*, Perugia, Volumina editrice, 1969, pp. 27-28. Sulle relazioni dei marchesi di Monte S. Maria con Firenze nel Medioevo cfr. G. DEGLI AZZI VITELLESCHI, *Le relazioni tra la Repubblica di Firenze e l'Umbria nel secolo XIV secondo i documenti del Regio Archivio di Stato di Firenze*, vol. II, Perugia, Unione Tipografica Cooperativa, 1909, pp. 148, 205-206, 215-216. Com'è noto, inoltre, nella seconda metà del Cinquecento, con il marchese Bartolomeo Bourbon del Monte S. Maria ebbe origine il ramo fiorentino della famiglia; suo figlio Giovanni Battista otterrà nel 1601 il feudo di Piancastagnaio da Ferdinando I (cfr. *Il palazzo dei marchesi Bourbon del Monte di Santa Maria a Piancastagnaio*, in *I Medici e lo stato Senese. 1555-1609. Storia e territorio*, a cura di L. Rombai, Roma, De Luca Editore, 1980, pp. 183-190).

⁶ ASP, b. 13, fasc. 12 (1565-1598); b. 14, fasc. 1 (1601-1625), fasc. 2 (1626-1650), fasc. 3 (1651-1700); b. 15, fasc. 1 (1701-1725), fasc. 2 (1726-1750); b. 16, fasc. 1 (1751-1775), fasc. 2, (1776-1815).

⁷ ASP, b. 8, fasc. 18. Sentenza di condanna alla pena capitale per decapitazione e al versamento di una somma complessiva di 800 libbre d'oro, emessa dal marchese Tancredi nei confronti di due rei di omicidio, 5 agosto 1488. Tutta la busta contiene documentazione interessante e così anche in parte, le bb. 9, 10, 11.

(così come lo era il vicino e strettamente legato feudo dei marchesi di Monte Santa Maria), è tutt'uno con la sua singolarissima posizione geografica: è parte della diocesi di Città di Castello, è praticamente circondato dal contado di Perugia, è a ridosso del confine con la Toscana: ep- pure questo territorio, oggi in comune di Cortona, ha mantenuto nei se- coli una sua ferrea autonomia, temperata solo dalla necessità di procu- rarsi trattati di accomandigia con Firenze e da un qualche legame di di- pendenza nei confronti di Vienna.

Il marchesato di Sorbello ha origine a metà circa del secolo XV, con la divisione dei beni e dei diritti verificatasi tra i fratelli Cerbone (che darà seguito al ramo principale e originario della famiglia, quello dei marchesi di Monte Santa Maria) e Lodovico, dal quale, appunto, avrà inizio la serie dei marchesi reggenti di Sorbello⁸. In origine solo rocca minore dell'antico feudo dei marchesi, con funzioni soprattutto militari e strategiche di avvistamento e di difesa (il castello sorge in posizione eminente sulla valle del Niccone ed è chiaramente nato come fortifica- zione di confine), Sorbello assume, così, a metà del XV secolo, funzioni di capoluogo di un piccolo territorio autonomo.

I suoi signori non hanno quelle caratteristiche di semplici proprietari allodiali in realtà riscontrabili, ad esempio, in molti dei cosiddetti «baro- ni» esistenti nello Stato pontificio⁹: la loro giurisdizione si qualifica nei fatti come pertinente al diritto feudale.

Il territorio di Sorbello era rimasto fuori dalla sottomissione compiuta nel 1202, da parte di Ugucione e Guidone marchesi, nei confronti di Perugia, di una serie di domini che — è stato rilevato — disegnavano «esattamente nella loro successione il confine settentrionale della dioce- si/contado di Perugia, dal Trasimeno al Tevere»¹⁰.

⁸ Cfr. U. BARBERI, *I marchesi...* cit., pp. 24-25 e U. RANIERI, *Sorbello...* cit., pp. 13-14.

⁹ Cfr. P. PARTNER, *Un problema tra i problemi: la signoria pontificia*, in *Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento: l'esperienza dei Trinci*, Congresso storico internazionale, Foligno 10-13 dicem- bre 1986, vol. I, Perugia, s.e., 1989, pp. 36-37. Su questi temi cfr. M. CARAVALE - A. CARACCILO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino, UTET, 1978, pp. 441 ss.; R. VOLPI, *Le regioni in- trovabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, Bologna, Il Mulino, 1983, pp. 130-132, 217; P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 152-155. Sul persistere della feudalità nei secoli XV-XVIII, pur con caratteri diversi rispetto alla società feudale che si espresse tra VIII e XIII, se- colo, si veda B. G. ZENONI, *Tarda feudalità e reclutamento delle élites nello Stato pontificio (secoli XV- XVIII)*, Urbino, Argalia, 1983, pp. 7-12.

¹⁰ A. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo consolare e podestari- le (1139-1254)*, I, 1139-1237, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1983, pp. 67-69. Su questo atto cfr. A. GROHMANN, *Città e territorio tra Medioevo ed età moderna (Perugia, secc. XIII- XVI)*, t. I, *La città*, Perugia, Volumnia Editrice, 1981, p. 155; *Lisciano Niccone, Archivio storico co- mune. Inventario*, a cura di P. BIANCIARDI, M. P. CORBUCCI, Perugia, Regione dell'Umbria - Edi-

Ma neppure i successivi e molto più tardi interventi di revisione dei confini territoriali di Città di Castello, stabiliti nell'ambito dello Stato pontificio, avranno mai ragione dei marchesati di Sorbello e di Monte Santa Maria; così, l'autonomia faticosamente conquistata nel corso del XVI secolo da Città di Castello nei confronti del governo di Perugia, risulterà fortemente sminuita «dalla permanenza, almeno fino al Settecento, di importanti giurisdizioni feudali, quali il marchesato di Monte S. Maria, il marchesato di Sorbello e la contea di Carpine»¹¹, site a ridosso del suo territorio.

Se il potere di governo, l'autonomia, in una parola, la «giurisdizione» permangono con continuità per circa quattro secoli nelle mani dei marchesi di Sorbello, d'altra parte questi non riescono fino al Settecento ad annoverare un documento originale di investitura feudale; esistono molte copie, alcune delle quali di dubbia credibilità, di concessioni medievali ai *marchiones* di Arezzo e di Monte Santa Maria, ma solo nel XVIII secolo, in ben altra situazione storica, si avranno gli atti originali di investitura del «feudo imperiale» di Sorbello¹².

È indubbio che va fatta una distinzione tra le modalità di amministrazione della giustizia nei secoli antecedenti all'inserimento nel quadro politico-amministrativo dei feudi imperiali e quelle del cinquantennio circa successivo a tale evento.

Il marchesato ricevette nel 1754 le istruzioni emanate dal ministro plenipotenziario dell'imperatore in Italia, tendenti ad effettuare una unificazione procedurale nell'amministrazione della giustizia nei feudi imperiali, nonché nell'organizzazione e nella tenuta delle diverse scritture processuali. Le istruzioni stabiliscono i tempi e le modalità per le suppli- che al plenipotenziario e per il ricorso in appello; inoltre si stabilisce che la documentazione di parte per le cause civili sia presentata in doppia

trice Umbra Cooperativa, 1983 (Archivi dell'Umbria. Inventari e ricerche, 3), pp. IX-X. Sui *marchiones*, più volte nominati nella documentazione medievale perugina, aretina e di Città di Castello e che daranno origine alle diverse ramificazioni della famiglia dei marchesi del Monte di S. Maria, cfr. G. MAGHERINI GRAZIANI, *Storia di Città di Castello*, II, Città di Castello, Lapi, 1910, pp. 72-73; G. TABACCO, *Arezzo, Siena, Chiusi nell'alto Medioevo*, in *Lucca e la Toscana nell'alto Medioevo, Atti del 5° Congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo, Lucca 3-7 ottobre 1971*, Spoleto 1973, pp. 163-189. L'A. fa notare come i *marchiones* — in un primo tempo titolari del comitato di Arezzo — pur perdendo poi, con il subentrare dei Canossa, ogni funzione pubblica ufficiale ad Arezzo, man- tenero tuttavia «non solo una ricchezza patrimoniale considerevole, ai confini fra Umbria e Tosca- na, ma localmente, sulla base di tale potenza fondiaria e della tradizione militare della famiglia eser- citarono un comando chiaramente sostitutivo del potere pubblico, di cui imitarono le forme» (pp. 184-185); A. BARTOLI LANGELLI, *Codice...* cit., pp. 11, 45.

¹¹ R. VOLPI, *Le regioni...* cit., pp. 74-76 e 122.

¹² ASP, b. 113, fasc. 1 e 2; b. 114, fasc. 1 (rispettivamente 1744, 1746 e 1774). *Omnimodam iurisdictionis administrationem* concede Carlo VII nel 1744.

copia, in modo che un esemplare possa essere consegnato alla controparte ed un esemplare rimanga agli atti del tribunale; di notevole interesse è inoltre la prescrizione di utilizzare come «auditore, podestà o altro iudicente» persone residenti nel territorio del feudo o in territori vicini per evitare la perdita e la dispersione dei documenti da loro prodotti¹³. Esaminando le carte processuali dell'archivio Sorbello, la figura del notaio-vicario, per tutti i secoli nei quali il potere giurisdizionale dei marchesi è attestato, si mostra il vero cardine — come altrove — per l'esercizio di questa funzione.

Non soltanto la mediazione notarile tra azione e documentazione si chiedeva al vicario del marchesato, né solo compiti relativi alle fasi di istruzione e di cognizione processuale; al contrario, egli agiva pienamente come giudice delegato, con una competenza estesa anche alla fase decisionale, sia in campo civile che criminale¹⁴.

¹³ *Ibid.*, b. 10, fasc. 5 e b. 13, fasc. 3h. Sulla forte pressione esercitata in Italia dall'Austria nei primi decenni del secolo XVIII, nell'ostentazione della suprema autorità imperiale, cfr. S. PUGLIESE, *Le prime strette dell'Austria in Italia*, Milano, Treves-Treccani-Tuminelli, 1932. Sull'ordinamento feudale imperiale in Italia fra il 1559 e il 1713, sul Consiglio aulico tedesco (supremo tribunale feudale), nonché sull'istituzione della plenipotenza cfr. K. O. VON ARETIN, *L'ordinamento feudale in Italia nel XVI e XVII secolo e le sue ripercussioni sulla politica europea*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 1978, pp. 51-94. Sui poteri del plenipotenziario e sulle riforme dell'amministrazione della giustizia nella Lombardia austriaca da Maria Teresa a Giuseppe II, si veda in *Storia di Milano*, XII, *L'età delle riforme (1706-1796)*, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 1959, pp. 332-335, 346-348, 350-352. In merito alle riforme limitative dei privilegi feudali, in particolar modo dei poteri e diritti giurisdizionali nell'età dell'assolutismo illuminato, come primo orientamento e per la bibliografia indicate si legga la voce *Feudo* a cura di G. ASURRI, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVII, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 292-313; si veda anche G. CHITOLINI, *Alcune considerazioni sulla storia politico-istituzionale del tardo Medioevo: alle origini degli «stati regionali»*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 1976, p. 417. Il marchese Lodovico di Sorbello presentò il 16 gennaio 1755 un'istanza al plenipotenziario a proposito dell'obbligo di utilizzare notai locali, facendo presente la «qualità del nostro feudo tutto montuoso e boscato, il numero scarsissimo de' sudditi che l'abitano e questi tutti poveri contadini e pastori di bestiami» e la conseguente necessità di avvalersi di «notari e iudicenti forastieri per l'amministrazione della giustizia ed estensione degli atti pubblici, non essendovi, né potendovi essere chi neppur sappia leggerne» (ASP, b. 10, fasc. 5).

¹⁴ Questa la formula di nomina del vicario nel secolo XVII: «te in iudicem ac vicarium nobilis nostri feudi Sorbelli ad nostrum beneplacitum cum omnibus et singulis iurisdictionibus, auctoritate, facultatibus, salario, honoribus atque oneribus solitis et consuetis harum serie preficimus constituimus et deputamus» (ASP, b. 9, fasc. 6, 21 giu. 1686); interessante anche una lettera con la quale, in assenza del marchese Lodovico, il fratello di questi Uguccone conferisce nel 1608 l'incarico di «vicario e giudice di detto luogo di Sorbello e suo distretto... con piena e libera facoltà, potestà ed autorità di conoscere e decidere, terminare e finire secondo la forma della ragione e nostri statuti tutte e singole liti e cause tanto civili quanto criminali et de danni dati... dandoli autorità di poter portare per tutta la nostra giurisdizione ogni sorta d'armi offensive e difensive» (ASP, b. 16, fasc. 2). Sui diversi aspetti del rapporto tra notaio di tribunale e titolare della *iurisdictionis*, nonché sui frequenti casi in cui il notaio assume la titolarità della funzione giurisdizionale si veda M. MONTORZI, *Il notaio di tribunale come pubblico funzionario: un primo quadro di problemi e qualche spunto analitico*, in *Il notariato nella civiltà toscana. Atti di un Convegno, maggio 1981*, in «Studi storici sul notariato italiano», 1985, pp. 5-59, particolarmente le pp. 24-27.

Un tentativo di sintesi statistica del materiale archivistico esistente mostra che le poche sentenze documentate per i secoli XV e XVI sono in genere pronunciate dal marchese; nei casi in cui è il vicario a pronunciare la sentenza, questi dichiara di essere stato «specialiter deputatus» dal marchese «in hac causa»¹⁵; è comunque in genere sempre il vicario (alternativamente indicato come «iudex et commissarius», «vicarius dicti castris et iudex delegatus», «vicarius et commissarius in hac causa subdelegatus»¹⁶ ad istruire il processo. In una causa penale iniziata il 23 marzo 1580 contro Carlo da Salerno «sbirro pontificio» accusato di aver leso, con vari «altri sbirri e gente armata» la giurisdizione di Sorbello e perciò condannato ai lavori forzati nelle galere, è Baldassarre di Alessandro «Soldani» da Perugia, giudice deputato dal marchese, che interroga l'imputato, i testimoni («in causa scientie, quia vidit, audivit et presens fuit»), pronuncia la sentenza di condanna¹⁷.

Tranne che nel XVII secolo, quando in alcuni casi è il marchese che presiede fin dall'inizio il procedimento, si nota in seguito una presenza sempre più costante ed autonoma del vicario, «giudice ordinario»¹⁸, ad esercitare la funzione giurisdizionale. La figura del marchese compare per esercitare il diritto di grazia, sua prerogativa esclusiva.

A questo proposito, va ricordato un accordo intervenuto nel 1604 tra il marchese reggente di Sorbello, Lodovico, e i suoi fratelli Ugucione e Giovanni Matteo, in merito all'esercizio della funzione giurisdizionale. Nel testo di tale accordo, sottoscritto di propria mano dai tre personaggi, si stabilisce fra l'altro che, in assenza del marchese, il più anziano dei fratelli possa, coadiuvato dal vicario, amministrare la giustizia, «dichiarando però che questa autorità s'intenda in mantenimento della iurisdictione... ma non però s'intenda in gratiare nessuno, poiché le gra-

¹⁵ ASP, b. 13, fasc. 12.

¹⁶ *Ibidem.*

¹⁷ *Ibidem.*

¹⁸ ASP, b. 11, fasc. 2. In un bando del 1749 il marchese Lodovico stabilisce che «qualsivoglia persona che avesse attione o pretensione alcuna, tanto attiva quanto passiva, si civile come criminale o mista dello stato nostro comparisca in Sorbello ogni primo martedì del mese avanti il nostro vicario e appresso il medemo agiti come di ragione si conviene, che sempre in tal giorno farà residenza in detto luogo». Si stabilisce inoltre che le pene pecuniarie vadano per metà alla Camera del marchesato, per un quarto all'esecutore e per un quarto all'accusatore «che sarà tenuto secreto» (ASP, b. 13, fasc. 3e). Le entrate derivanti dalle pene pecuniarie e dai beni confiscati in conseguenza di sentenze sono sempre voci di spicco nel bilancio di un feudo, controbilanciate tuttavia dalle voci passive costituite dalle remunerazioni al personale a cui erano delegate le funzioni giudiziarie e di polizia; cfr. B. G. ZENOBI, *Tarda feudalità...* cit., pp. 26, 48, 50.

tie siano riserbate in tutto e per tutto nella persona del marchese»¹⁹. Degni di particolare nota, fra i vari reati che risultano perseguiti negli atti processuali dell'archivio Sorbello, sono — accanto ad omicidi, percosse e furti — numerosi procedimenti penali per lesa giurisdizione del territorio del feudo, contrabbando annonario, caccia e pesca di frodo (nel Niccone), avvelenamento di pesce, porto d'armi non autorizzato, furto e frode in commercio in tempo di fiera.

L'ultimo reato, in particolare, dà luogo nel 1704 ad un procedimento penale contro un venditore di cuoio operante nella tradizionale fiera di S. Andrea, tenuta nel territorio di Sorbello il 30 novembre; la motivazione della sentenza tiene conto di un interessante confronto, effettuato in sede cognitiva, fra gli strumenti di misurazione e unità di misura in uso a Perugia, a Città di Castello e nel marchesato²⁰.

Non mancano, nelle carte processuali, ricorsi a *consilia*²¹ ma molto più frequenti sono i verbali delle «visite», ricognizioni effettuate dal vicario sul corpo del delitto e su reperti di ogni genere. Se questo materiale è comune ad ogni archivio giudiziario, risultano di un certo interesse le modalità di esecuzione degli esami disposti dal tribunale sui cadaveri. In questi casi c'è sempre anche la relazione della ricognizione cadaverica effettuata da un «chirurgo»: alla puntuale descrizione dell'aspetto fisico, degli abiti, della posizione, dei segni di ferita, di percosse, di caduta, segue il resoconto dell'intervento medico-peritale, che a volte si estrinseca anche nell'incisione della zona lesa, al fine di accertare le condizioni delle parti anatomiche interessate, l'andamento e la lunghezza delle ferite e così via²².

La formula introduttiva usata dal notaio-vicario in un *liber sive quaternus mallefitorum* del 1557 mostra molto chiaramente le diverse fasi

¹⁹ *Ibid.*, b. 8, fasc. 42. Numerosi documenti recano suppliche rivolte al marchese per grazia, per commutazione della pena, per sospensione e scarcerazione. Cfr. ASP, b. 8, fasc. 40 e 46.

²⁰ *Ibid.*, b. 15, fasc. 1. Sulle fiere nei territori di Monte S. Maria e di Sorbello v. anche b. 13, fasc. 3d.

²¹ *Ibid.*, b. 14, fasc. 1, *Consilium* sull'esistenza di fondamenti giuridici per procedere alla tortura nei confronti di sette carcerati accusati di furto durante la fiera di Sorbello, 1619.

²² Nel 1712 ad esempio il chirurgo perito del tribunale del marchesato procede all'incisione del corpo di una donna, morta per aborto procurato «cum quodam instrumento sue professionis». Cfr. *Ibid.*, b. 15, fasc. 1; vedi anche b. 14, fasc. 2. Sulle perizie si veda G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1927, p. II, pp. 190-211; sulle «visite» dei notai e dei medici cfr. anche M. L. BARROVECCHIO SAN MARTINI, *Il Tribunale Criminale del Governatore di Roma (1512-1809)*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1981, pp. 10-11.

del procedimento di istruzione e di cognizione e quali diversi tipi di scritture venissero quindi a costituire il *processus* ²³.

Le tre successive citazioni (rispettivamente entro un termine di tre, quattro, cinque giorni) vengono notificate all'accusato tramite il sindaco del marchesato, con cedola consegnata nel suo luogo di abitazione o, nei casi in cui l'inquisito non risieda nel marchesato, affissa *ad valvas curie more forensium*. Trascorsi i termini assegnati all'accusato *ad faciendum suas defensiones* il tribunale emette la sentenza, che verrà poi affissa *ad valvas palatii* dal sindaco ²⁴. Tre sindaci-messi con mandato trimestrale risultano nel 1679, tre con mandato quadrimestrale nel 1691, quattro per quattro mesi nel 1697 e, poi (sembra definitivamente), dall'inizio del secolo XVIII, sei sindaci con incarico annuale e con una suddivisione su base territoriale delle rispettive competenze ²⁵.

L'insieme delle fasi processuali e della documentazione delinea il quadro di un processo sempre più frequentemente inquisitorio piuttosto che accusatorio ²⁶, nonché di un procedimento probatorio che diviene progressivamente più evoluto. Com'è noto, anche la tortura aveva avuto, paradossalmente, nel procedimento giudiziario tardo-medievale, il significato di un superamento di forme ancora più primitive di accertamento probatorio. E il ricorso alla tortura (dell'imputato, non dei testimoni) è attestato benché saltuariamente nelle carte Sorbello, almeno fino alla metà del secolo XVII, secondo modalità di procedura che erano quelle normalmente in uso nel sistema giudiziario dell'età medievale e moderna: ricorso alla tortura (sempre effettuata in condizioni di segretezza) come mezzo di accertamento della verità solo per delitti più gravi e solo dopo l'istruzione del procedimento preliminare di inquisizione ²⁷.

²³ «Hic est liber sive quaternus mallefitiorum continens in se omnia et singula delinquentium inquisitionum, accusationes, denuntiationes, querelas, intentiones, inchoationes, citationes, comparitiones, responsiones, confessiones, negationes, promissiones, fideiussiones, obligationes, reservationes, dilationes, monitiones et licentias, defensiones, excusationes, contumacias, banna et bannorum notificationes, relationes nunciorum et bannitorum, contumacia ... in causis et processibus criminalium» (ASP, b. 8, fasc. 28).

²⁴ Cfr. il procedimento contro Giovanni Battista di Giovanni per furto con scasso (1678), *Ibid.*, b. 14, fasc. 3.

²⁵ In un documento recante le estrazioni dei sindaci in anni vari dal 1679 al 1712 la competenza territoriale dei sei sindaci è così suddivisa: villa di Sorbello, di Nerano, del Bisciaio, di Casa del Cecca, di Molba, di Sartiano (*ibid.*).

²⁶ Molto frequenti sono i procedimenti istruiti «fama publica precedente» (cfr. ad esempio, *ibid.*, b. 8 fasc. 28) o anche su denuncia presentata da personaggi che sono veri e propri pubblici ufficiali del marchesato; si veda in proposito nel 1710 un processo iniziato su denuncia presentata dal *guardianus marchionatus* per un caso di caccia di frodo; *ibid.*, b. 15, fasc. 1.

²⁷ Per una prima bibliografia orientativa sull'argomento si veda la voce relativa in *Novissimo Digesto Italiano*, XIX, Torino, UTET, 1973, p. 424. Cfr. anche G. SALVIOLI, *Storia...* cit, pp. 476-486 e M. L. BARROVECCHIO SAN MARTINI, *Il Tribunale...* cit., p. 9. In un procedimento pe-

Fra le pene comminate dal tribunale del marchesato è molto frequente il ricorso alla *pena trivremium*, da scontare nelle galere del granducato di Toscana, per un tempo variabile da uno a dieci anni²⁸. Le numerose condanne capitali, spesso associate a confisca dei beni o comunque a pene pecuniarie²⁹, sono gli atti estremi in cui si estrinseca il *merum et mixtum imperium* esercitato per secoli dai feudatari di Sorbello, cioè la piena giurisdizione civile e criminale su tutti gli abitanti del territorio³⁰.

Una delimitazione «quantitativa» della giurisdizione marchionale si ha solo in merito alla competenza territoriale (il castello e suo distretto), considerando come criteri equivalenti fra loro sia il *locus commissi delicti*, sia il luogo di dimora dell'imputato³¹.

La contumacia dell'imputato è — come generalmente applicato già nell'ordinamento giudiziario medievale — considerata alla stessa stregua e con gli stessi effetti probatori della confessione di colpevolezza³².

Fra le misure punitive comminate nei confronti dei condannati, sempre commisurate alla gravità del reato e all'esistenza di connesse circo-

nale per omicidio istruito nel 1636, il vicario procede *ex officio et ex querela* all'esame del cadavere, all'interrogatorio dei testimoni e dei tre accusati e quindi alla tortura (ripetuta due volte) di questi ultimi, ottenendo la seconda volta la confessione di uno dei tre imputati (ASP, b. 14, fasc. 2). È noto che il giudice doveva ripetere la tortura quando pesanti indizi gravavano sull'imputato (cfr. G. SALVIOLI, *Storia... cit.*, pp. 541-542. Sulla pratica della tortura nell'esercizio della giustizia a Perugia nel secolo XIII, cfr. C. CUTINI, *Giudici e giustizia a Perugia nel secolo XIII*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 1986, p. 83).

²⁸ Com'è noto, in genere e per ovvi motivi la pena della galera non veniva comminata per più di dodici anni e doveva essere scontata sulle navi di uno stato amico prossimo al mare (cfr. A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, rist. anast. Bologna, Forni, 1966, V, pp. 305 ss.). Nel 1617 un accusato di furto viene condannato alle galere per tre anni «in quibus pro fortiato et remiganti inservire debeat» (ASP, b. 14, fasc. 1); in una annotazione del 1720 si legge che «tutti i condannati alle galere sono stati sempre consegnati alla curia di Cortona per inviarli nelle galere del granduca», (ASP, b. 9, fasc. 14).

²⁹ Così, ad esempio, nel caso del processo famoso celebrato nel 1557-58 dal marchese Lodovico contro lo scomodo Battistello, figlio naturale del defunto marchese Guido (*ibid.*, b. 8, fasc. 28). Su questa vicenda v. U. RANIERI, *Sorbello... cit.*, pp. 19-20.

³⁰ Si veda su questo G. DE VERGOTTINI, *Lezioni di storia del diritto italiano. Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, II, Milano, Giuffrè, 1959, p. 149; F. CALASSO, *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 21; voce *Statuti* in *Novissimo Digesto Italiano*, XVIII, Torino, UTET, 1971, p. 394.

³¹ Nel 1617 si celebra un processo contro Silvestro di Antonio da Mantignana (nel contado di Perugia) accusato di furto; il delitto è stato commesso a Mantignana, ma la parte lesa presenta denuncia presso il tribunale del marchesato, poiché Silvestro è dimorante nel territorio di Sorbello (ASP, b. 14, fasc. 1). Sulla competenza, v. G. SALVIOLI, *Storia... cit.*, pp. 190-211. «Nec ratione delicti nec ratione originis vel domicili» si argomenta nel *consilium* del 1619 citato a nota 21.

³² «Unde habita eius contumacia pro vera et legitima confessione» si legge nella sentenza del 1558 contro Battistello (ASP, b. 8, fasc. 28). Su questi temi, v. ancora G. SALVIOLI, *Storia... cit.*, pp. 264-269; 396-404. Cfr. in proposito anche C. CUTINI, *Giudici... cit.*, p. 84 e la bibliografia ivi riferita in nota. Anche nel tribunale del marchesato il ricorso all'istituto del bando, connesso in genere con la dichiarazione di contumacia, assume il duplice significato di misura preventiva e di provvedimento definitivo (cfr. *ibid.*, pp. 96-98 e lo svolgimento del processo a Battistello).

stanze aggravanti o attenuanti, si inserisce, in pieno Settecento, una condanna alla berlina; in un processo del 1727, per malversazione e frode, contro il fattore e il guardiano del marchesato, reati compiuti dai due nell'esercizio delle proprie funzioni, si ha il ricorso a questa pena «esemplare»: essi vengono infatti condannati «exponi pro nunc ad berlinam... ante portam maiorem huius castris», per mezza giornata e quindi «sub pena triremium per quinquennium»³³.

Il secolo XVIII è segnato in materia di funzione giurisdizionale (oltre che dalle citate istruzioni imperiali del 1754) dall'adesione del marchesato di Sorbello, unitamente agli altri «feudi imperiali», ad una convenzione di reciproca estradizione per condannati o per imputati in attesa di giudizio³⁴. Tale atto (in esecuzione del quale esiste successiva corrispondenza per ricerca e scambio di banditi tra il tribunale criminale di Milano e il marchese di Sorbello)³⁵, provoca da parte di quest'ultimo una risentita richiesta al ministro plenipotenziario perché si venga ad un simile trattato anche con Roma e Firenze; il piccolissimo ed ormai anacronistico feudo si rivela del tutto schiacciato dai due potenti e incumbenti confinanti e l'autorità del marchese non riesce ad impedire che «le sbirraglie pontificie» sconfinino nel suo territorio, «col simulato pretesto di fare inseguire i banditi e malviventi», procurando un continuo «insulto troppo pubblico e lesivo all'imperiale giurisdizione»³⁶.

³³ ASP, b. 15, fasc. 2 (1727). Sulle pene ignominiose nel Medioevo v. G. SALVIOLI, *Storia...* cit., pp. 375, 719, 723.

³⁴ ASP, b. 11, fasc. 19 (1788).

³⁵ *Ibid.*, fasc. 21 (1789). Sul problema del riconoscimento certo dell'identità personale in documenti come segnalazioni di banditi, bandi, lasciapassare ecc., cfr. D. MARCHESINI, *Banditi e identità*, in *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, *Atti del Convegno, Venezia, 3-5 novembre 1985*, a cura di G. ORTALLI, Roma, Jouvence, 1986, pp. 471-478.

³⁶ Lettera di Ugucione III inviata nel 1788 al ministro plenipotenziario per l'Italia conte Giuseppe Wilzeck (ASP, b. 11, fasc. 19).

Il danno dato nello statuto di Magliano Sabina ed alcune considerazioni sulle fonti giudiziarie della comunità in età moderna

di Rita Filippi

Prima di affrontare il problema del danno dato, premetto alcune brevissime considerazioni, o meglio, notizie sulle fonti giudiziarie della comunità di Magliano in età moderna che, se anche frammentarie, derivano, tuttavia, dall'esperienza diretta del lavoro di riordino su tali fonti per gli anni 1600-1814.

Il retroterra politico-sociale, nonché geografico di Magliano è la Sabina, un'area sottoposta alle più svariate giurisdizioni feudali e che per tutto il sec. XVI non costituisce, ancora, una provincia dal punto di vista amministrativo, anche se gode di alcuni privilegi, tra cui l'esistenza della relativa diocesi, con cattedrale in Magliano dalla seconda metà del Quattrocento. D'altra parte a quest'epoca, il reatino non è considerato Sabina e gravita piuttosto verso l'Umbria, mentre quella regione ha il suo polo d'attrazione in Roma, almeno per molti aspetti.

Con l'azione antifeudale, portata avanti dal pontificato di Pio IV fino a Clemente VIII, si determina un ridimensionamento dell'importanza e dell'estensione geografica delle giurisdizioni baronali, anche se queste ultime si trasformano, alcune volte, in governi separati con statuti propri, perpetuando la frammentazione giurisdizionale dello Stato pontificio, in particolare di alcune aree. È il caso, per esempio, della soppressa giurisdizione feudale di Farfa: Urbano VIII nel 1623 erige a governo separato beni e castelli dell'abbazia, inviandovi un governatore di nomina pontificia¹.

Nel sec. XVII tuttavia, la Sabina inizia ad avere una sua sistemazione amministrativa, pur se minima. Nel 1605, infatti, Paolo V istituisce il

¹ R. VOLPI, *Le regioni introvabili, centralizzazione e regionalizzazione nello Stato pontificio*, Bologna, Il Mulino, 1983.

governo di Sabina con capoluogo a Collevocchio sottoponendolo ad un governatore, di solito, un prelado della curia romana ².

L'altro aspetto fortemente caratterizzante l'area in esame è la permanenza e la lunga durata (sin quasi a metà del sec. XIX, in alcuni casi) delle giurisdizioni feudali pur se di esse andrebbe analizzato, in dettaglio, il peso ed il loro mutare attraverso i secoli ³.

In questo contesto, Magliano, come altre località della Sabina, è legata da un rapporto di dipendenza o meglio vassallaggio al comune romano, i cui capitoli del sec. XIV, sono riportati in copia, all'interno dello statuto, a stampa, del 1594 della comunità in esame ⁴.

Per quanto riguarda le istituzioni giudiziarie a partire dal sec. XVII, il magistrato competente è il podestà ⁵.

Questi, come già nei secoli precedenti, è quasi sempre un nobile di Roma, podestà «pro inclito populo romano». È coadiuvato da un giudice attuario che, come si evince da diversi volumi o registri, è lo stesso nel civile e nel criminale.

Questo giudicante è, a volte, anche commissario: Felice Puccio nel giugno del 1620 ⁶, e Marcus Mattheius nel settembre 1605, per citarne solo alcuni ⁷.

I podestà, cittadini romani, provengono a volte da altre città: è il caso, per esempio, del nobile senese Giuseppe Petruccio, pretore nel gennaio del 1669 ⁸ e del nobile di Fermo, Florido Tassoni, cittadino di Roma, dottore in entrambe le leggi e governatore di Magliano in nome del popolo romano nel 1776 ⁹; lo stesso formulario è riportato anche nel manuale degli atti del 1779 nel quale, tuttavia, il governatore Bernardino Venere è definito solo cittadino romano ¹⁰.

Negli altri registri di atti civili della fine del '700 e dell'800, accanto al nome del governatore, scompare, in parte, il formulario in uso che si

² R. VOLPI, *Le regioni introvabili*, cit.

³ P. PRODI, *Il sovrano pontefice*, Bologna, Il Mulino, 1982.

⁴ BIBLIOTECA ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Statuto di Magliano*, Statuti 792/2, Roma 1594.

⁵ Per quanto riguarda il periodo precedente si veda la relazione di M. GIOVANNELLI, *Note e problemi sul riordino degli atti giudiziari di una comunità periferica: Magliano in Sabina nella prima età moderna*.

⁶ ARCHIVIO DI STATO DI RIETI (d'ora in avanti ASRI), *Magistrature giudiziarie di Magliano, Atti civili*, n. 33, 1650-54; 1620; 1658; 1649, c. 259r.

⁷ ASRI, *Magistrature giudiziarie di Magliano, Atti criminali*, n. 1, 1600-07, c. 132r.

⁸ ASRI, *Magistrature giudiziarie di Magliano, Atti civili*, n. 35 1669; 1679; 1695; c. 7r del 1669; la posizione archivistica dei volumi citati nelle note 6-8 è, ancora, provvisoria; essi sono formati da quinterni rilegati.

⁹ ASRI, *Magistrature giudiziarie di Magliano, Manuale degli atti civili di Magliano*, n. 89 1776-77, c. 1r.

¹⁰ *Ibid.*, n. 90, 1778, carta non numerata dopo la rubricella.

ripeteva dal sec. XV; questi dettagli, pur d'importanza minore, sono anch'essi uno spiraglio della società in trasformazione?

Ma, più ancora di quest'aspetto, sarebbe, forse, non privo di interesse saperne di più delle famiglie di appartenenza dei giudicenti, quale peso queste avessero nel contesto politico sociale, se i magistrati di Magliano fossero da annoverare tra quelli costretti a dividersi gli uffici di minore entità e guadagno, come accadeva in altre aree geografiche già studiate¹¹. Ma tali ed altre ricerche sono spesso condizionate anche dallo stato delle carte.

In relazione agli archivi dei singoli podestà o governatori, pochi sono gli elementi trovati, fino ad ora, che aiutano a comprendere i rimaneggiamenti subiti dalle carte; in alcuni volumi vi è la rubricella redatta su ordine del visitatore apostolico; nel manuale degli atti del 1687-'91 il repertorio è redatto da Giovanni Simone Ciuccio nominato nell'ottobre del 1704 per restituire «*bonum statum*» all'archivio della città di Magliano¹².

Da una prima analisi del materiale documentario si ricava l'impressione, tuttavia ancora da verificare, che prevalga, per quanto concerne la tenuta dell'archivio, l'uso, la consuetudine relativa al singolo podestà o al suo notaio attuario; ciò vale anche, se pure in misura minore, per la documentazione relativa ai governatori almeno sino alla fine del sec. XVIII.

Ai fini della produzione e conservazione delle carte, tuttavia, l'importanza del notaio cancelliere, nel corso del secolo diciassettesimo e diciottesimo, emerge e traspare dalla documentazione, in particolare quando lo stesso riveste la carica per molti anni.

La documentazione del podestà che testimonia, ovviamente, la relativa competenza nella giurisdizione civile, criminale e mista, è raccolta in volumi, formati da quinterni, registri o filze; ma all'interno dei singoli pezzi, spesso acefali, le serie sono, presumibilmente, tante quante sono le varie fasi procedurali.

Passando al tema specifico della relazione, l'espressione danno dato configura, com'è noto, un insieme di reati disciplinati negli statuti delle

¹¹ M. VERGA, *Tribunali, giudici, istituzioni. Note in margine ad un recente convegno*, in «Quaderni Storici», 1990, n. 2, pp. 421-444.

¹² ASRI, *Manuale degli atti civili di Magliano*, n. 41, 1687-91; la posizione archivistica dei volumi o registri indicati nelle note 9-13 è, ancora, provvisoria.

comunità, nel terzo o quarto libro, e che riguardano i danni arrecati ai beni o ai prodotti dell'attività agricola ¹³.

L'esigenza di conoscere e approfondire la normativa statutaria relativa a questo problema, al di là dell'importanza che i danni dati hanno rivestito quale fonte di reddito per le comunità, almeno in alcuni secoli, o più in generale quale aspetto peculiare delle società rurali, è scaturita dall'esame delle carte; frammisti alla documentazione relativa alle inquisizioni della corte o alle denunce «dei particolari», vi erano, infatti, anche i quinterni dei vallani, magistratura, come si dirà più avanti, eletta dai priori, ed altre carte.

Nello statuto di Magliano i danni dati sono esaminati nel libro quarto; il capitolo primo tratta della vendita di tale ufficio: essa deve essere effettuata a «candela accesa», al maggior offerente dopo che, per almeno tre volte, se ne sia dato l'annuncio per la città; il compratore deve essere persona degna, possedere beni stabili a Magliano, versare una somma cauzionale entro tre giorni dalla transazione ed osservare i capitoli relativi a tale incarico.

Egli, chiamato ufficiale conduttore deve, in presenza e col giuramento dell'uomo assegnatogli dal «balio» della comunità, cercare e accusare chi arrechi danno nel territorio sia «manualmente quanto con bestie» affinché le «biade ed ogni altra cosa» siano salvaguardate.

Ogni giorno, il «castallo», per ordine dei priori, deve inviare con l'ufficiale del danno dato un uomo che non abbia una età inferiore a quindici anni. Nello statuto per ogni ordine contraddetto è prevista una sanzione: se l'uomo incaricato non si dovesse recare con l'ufficiale del danno, questi può prenderne un altro ma a spese del primo.

Il nuovo prescelto non può essere chiamato a svolgere l'incarico «senza saputa et licenza dei signori priori» e non deve essere parente al conduttore dei danni dati fino al terzo grado perché, altrimenti, le accuse non valgono.

Gli statuari, poi, stabiliscono in dettaglio la procedura che questo ufficiale deve seguire nell'effettuare le accuse; dopo averle fatte registrare dal cancelliere del comune, deve farle trascrivere dal giudice nel suo libro, entro tre giorni; quest'ultimo deve farle intimare per iscritto agli accusati «col tenore dell'accusa» e concedere loro un termine, entro il quale difendersi. Trascorso questo tempo, deve emettere la bolletta e

¹³ U. MORANDI, *I giudicenti dell'antico Stato senese*, in «Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato», 1962.

consegnarla all'ufficiale dei danni affinché questi possa esigere la somma relativa alla pena.

Il magistrato addetto a questo ufficio che commetta «simonia, tanto con premio de' denari o d'altra cosa, quanto senza» deve essere punito, per dieci scudi la prima volta e, dalla seconda in poi, stando «quattr'ore alla berlina»; in questi casi, d'altra parte, non è possibile concedere alcun provvedimento che esenti da tali condanne.

Affinché poi, nel territorio di Magliano, si proteggano dai danni le biade, le vigne, i campi e gli orti, i priori debbono eleggere ogni anno, secondo gli statuari, quattro vallani o guardiani; questi devono giurare in mano del cancelliere del comune e alla presenza dei priori di amministrare diligentemente e di osservare i capitoli inerenti all'incarico che stabiliscono tutte le mansioni che a loro competono relative alle accuse, alla notifica di esse al padrone del bestiame, alla stima dei danni.

Anche i vallani, nonché gli ufficiali ed i famigli del podestà, come già l'ufficiale conduttore, che arrechino danno incorrono nel doppio della pena pagata dagli altri e l'accusatore ne ha la terza parte.

I vallani devono esercitare le loro funzioni tutto l'anno e nessuno di loro può far subentrare altri nel proprio incarico; qualora uno di essi non volesse più svolgere i suoi compiti, gli altri tre sono obbligati a farlo: possono, in questo caso, tuttavia, riscuotere la metà di quanto dovuto a colui che non esercita e l'altra metà viene data alla comunità. Dopo aver prestato servizio per un anno questi ufficiali non possono esservi ancora ammessi nei tre anni successivi. Durante il loro incarico sono obbligati a portare un corno che devono suonare per ogni colle per essere riconosciuti dai guardiani del bestiame. Se trovati senza di esso, o senza suonarlo, devono pagare due giuli.

Chiunque poi riceve danno deve darne notizia ai vallani entro un mese; questi hanno la quarta parte di quanto si riscuote in seguito alle loro accuse e per loro mercede anche una quantità stabilita di biade e fieno, al tempo del raccolto.

Il capitolo quinto è relativo alle denunce di danno dato che possono essere effettuate dagli ufficiali e dai famigli del podestà. Essi, in Magliano, accusano insieme ad un «castallo», con un vallano fuori della città. Secondo gli statuari, le querele possono essere eseguite, inoltre, dal lavoratore, dal locatario, dall'enfiteuta o dal padrone e dai suoi familiari, entro tre giorni.

Anche i «garzoni, famigli ed i pastori», su richiesta dei loro padroni, sono tenuti ad incolpare persone e bestie trovate a dar danno; se non

volessero farlo, la corte può costringerli a rivelare i nomi affinché il padrone possa effettuare l'accusa.

Il podestà ed i suoi ufficiali, affinché nessuno resti impunito, sono tenuti, dopo la querela di ciascun padrone, a procedere formando l'inquisizione generale ed esaminando qualunque testimone; successivamente, a condannare o ad assolvere. È stabilita quindi la procedura che la corte deve seguire ed i requisiti dei testimoni. Contro le accuse di quest'ultimi non può eccepirsi, eccetto quando due di essi provino il contrario; in questo caso il testimone viene punito per falso e spergiuro così come chi, esaminato dal giudice, sotto giuramento, non riconosca il danno causato dai propri animali ai beni altrui.

Nei danni dati non è possibile appellarsi se la pena non oltrepassa le dieci libbre; al di sopra di tale somma è possibile fare ricorso ai priori i quali, entro cinque giorni, possono concedere la revoca; in caso contrario si deve effettuare la «esecuzione». Il podestà ed i suoi ufficiali sono tenuti, su richiesta, a mostrare tutti gli atti ai priori. Nello statuto è stabilito, inoltre, che chiunque abbia visto altri cagionare danno sia tenuto a rivelarne il nome, se richiesto dai vallani o da persona interessata.

I capitoli che seguono sono relativi ai danni che possono essere procurati negli oliveti, negli orti, nelle vigne, ed elencano dettagliatamente tutte le pene pecuniarie in cui si incorre. Di questi si riportano solo le disposizioni generali omettendo le sanzioni previste.

Si ordina, innanzitutto, che nessuno possa cogliere le olive d'altri né immettere bestiame negli oliveti, in particolare al tempo del raccolto; che non si danneggino gli orti cinti da muri o protetti in altri modi, in città e fuori; qualora poi le galline, i capponi, le oche ed altri animali da cortile entrassero in questi terreni è lecito al padrone o ai suoi familiari di ammazzarne due per ciascun giorno e di gettarli, morti, nella strada.

Si statuisce, ancora, di non aprire nuovi varchi in proprietà protette e di non abbattere siepi o recinti. L'ammenda, nonché tutte le pene previste in dettaglio, non si applicano, tuttavia, in occasione delle battute di caccia dei «signori padroni», ovvero, i conservatori romani.

La pena relativa alla disposizione di non cogliere frutti da alberi altrui od ortaggi (noci, castagne, mele, pere, fichi, pesche, prugne, sorbe, nespole, ma anche cavoli, agli, fave ed altri) evidenzia ciò che è considerato maggior danno: la punizione, ad esempio, è minore se i frutti sono colti in terreni non recintati fuori di Magliano, maggiore se in orti, vigne, o altri luoghi chiusi fuori o dentro la città. Le ghiande d'altri non vanno raccolte né è possibile lasciare andare animali nei querceti o cerre-

ti, in particolare dal mese di ottobre, finché vi siano i frutti. È vietato, anche, lasciar pascere i maiali nelle aie in cui vi siano biade o paglia.

Particolare attenzione è rivolta alle vigne. La pena per il danno arrecato è maggiore, ovviamente, a partire da agosto finché non sia terminata la vendemmia e, come in altri casi, si raddoppia se esso è causato durante la notte. In questa parte dello statuto il tempo è scandito dal ritmo delle stagioni; l'ammontare della pena varia, infatti, a seconda del periodo dell'anno ma è anche in relazione al bestiame che causa il danno: se bestie «grosse», come buoi, bufali, cavalli o «minute» come pecore, capre, od altre. Ulteriori differenziazioni dipendono dall'età del bestiame. Oltre alla pena è sempre previsto qui, come altrove, il risarcimento del danno. Nei terreni «sodi» non si paga, al contrario, nessuna pena a meno che non vi sia un espresso divieto di entrarvi con gli animali.

Nel capitolo ventitreesimo sono previste le sanzioni per chi arrechi danno alle «biade, ai canapi, ai legumi, ai lini, ai lupini»: la pena è diversa, come si può ben comprendere, nel caso si falcino le biade d'altri o soltanto l'erba che si trovi tra il grano o l'orzo; il periodo in cui il danno è maggiore va da marzo a tutto agosto.

Il capitolo venticinquesimo riguarda le azioni nocive arrecate al fieno falciato, ai pagliai ed ai prati.

Il ventisettesimo è riferito ai minori di anni dieci che producano danno ad orti, vigneti ed alberi da frutto.

Nel capitolo successivo è stabilito che si faccia rientrare il bestiame del territorio di Magliano, 'dalla metà d'aprile a metà giugno, due ore prima che faccia notte fino all'alba, nei «capimandri: case, torri, grotti, anticaglie, cascine» o luoghi appartati da dove gli animali non possano uscire. Le pene previste per i contravventori, sono abbastanza severe. Se, inoltre, vengono riscontrati danni nella contrada, la responsabilità ricade sugli animali trovati all'aperto, anche se non colti sul fatto; tali disposizioni non riguardano gli animali che, di notte, tornano dentro Magliano.

Si ordina, inoltre, che dalla metà di aprile a tutto novembre, ogni «bove domato» debba portare un campanaccio che risuoni di giorno e di notte.

Nel capitolo trenta, al fine di rendere più solleciti i guardiani, si dispone che essi paghino la pena e l'ammenda qualora gli animali da loro custoditi diano danno; se non possono, devono pagare i loro padroni, sottraendo tale somma dal salario del pecoraro, bifolco o garzone.

Ciascuno, però, può concedere ad altri la licenza di entrare nei suoi terreni: tali permessi, tuttavia, debbono essere registrati dal cancelliere o dall'ufficiale del podestà in un libro da tenersi nella cancelleria comu-

nale, onde evitare spergiri e «pericoli delle anime» qualora padroni o lavoratori vogliano giurare il falso per scagionare i colpevoli.

A chi lavora i terreni d'altri è concesso di portare con sé il bestiame purché esso sia sorvegliato con cura.

Per i danneggiamenti causati in proprietà non accatastate o per le quali non siano stati saldati integralmente i dazi imposti, non si paga nulla; quest'ultima disposizione, tuttavia, non riguarda i beni della chiesa e della comunità.

Se il bestiame causa danno in uno stesso possedimento nei confronti di più cose, si paga la pena maggiore, mentre, se viene fatto in più terreni, si paga, ovviamente, per ciascuno di essi; l'ammenda, invece, è sempre relativa a tutte le cose danneggiate.

È prevista, nel capitolo successivo, da parte dei proprietari la possibilità di ritirare le accuse inoltrate (il padre o «i maggiori» di casa possono farlo anche per gli «inferiori loro») entro tre giorni; ma tale richiesta non viene esaudita se non si pagano dieci soldi al camerlengo, per la comunità.

Nella selva di Pantinelle non è permesso a nessun forestiero di tagliar legna o estirpare alberi per ripiantarli; i maglianesi, invece, possono farlo, per uso proprio, col permesso scritto dei priori. Nello stesso bosco, agli abitanti della città non è permesso tagliare i pali per le vigne né fare il carbone ma sono autorizzati, con licenza, a fare con quel legname «forcine e pergolati»; la quantità che può prelevare chi possiede pergole è di due some l'anno.

La pena e l'ammenda, sempre presenti e minuziosamente stabilite nello statuto, non sono previste nel capitolo trentaquattresimo relativo alle «bestie grosse quando avessero l'arzilla»: l'esperienza dimostra, riporta il testo, che esse, nei mesi da aprile a luglio, per troppo caldo o perché tormentate da mosche, tafani ed altri animali, scappano di frequente facendo danno per prati terre o vigne. In questo caso non si prevede, quindi, né la pena né l'ammenda.

Si ordina ai maglianesi, nel capitolo successivo, di condurre presso la corte di Magliano tutte le bestie forestiere trovate.

Queste sono le norme, ma in realtà le cose spesso andarono diversamente, come ci risulta da molte testimonianze.

Lo statuto, nonostante il contrasto a volte notevole tra norma e realtà, consente peraltro di conoscere le magistrature ed il loro funzionamento, oltre ad evocare piccoli scorci di vita quotidiana.

Analizzare in dettaglio questa normativa, nonostante risulti a tratti pedante, permette di rivisitare qualche aspetto di quelle società rurali troppo spesso dimenticate.

Le controversie in materia d'usi civici e demani feudali nella campagna pontificia e nelle limitrofe zone del regno di Napoli fra '800 e '900

di *Viviana Fontana*

L'uso civico è una forma di utilizzazione collettiva delle terre facente capo ad una associazione di utenti, un comune, una frazione o una università agraria.

Per l'Italia, l'origine è strettamente collegata a quella del feudo.

L'influenza delle concezioni germaniche è evidente: è la «collettività» che viene considerata come portatrice di determinati diritti d'uso attivi e passivi, anche se non si tratta di un vero e proprio soggetto giuridico.

Diverso era il rapporto dei coloni nel latifondo romano: avevano ampi usi delle terre boschive e pascolive, ma si trattava di diritti spettanti ai singoli coloni, i quali erano tenuti a corrispondere perpetuamente una tassa, la «pars agraria», in misura generalmente fissa.

Nell'Italia meridionale e in Sicilia l'evoluzione degli istituti feudali seguì la consuetudine prima dei Normanni e poi degli Svevi, i quali cercarono sempre di favorire l'incremento dell'agricoltura, riconoscendo i diritti delle popolazioni.

In questi territori l'investitura feudale comportava per il feudatario il godimento, ma non la libera disponibilità dei beni. Il titolare del dominio rimaneva il sovrano, e sulle terre veniva sempre fissato l'esercizio degli usi civici da parte delle popolazioni «per proprio e necessario uso».

Si affermò la regola «ubi feuda ibi demania» attraverso lo stretto collegamento tra feudo ed usi civici, quindi, laddove si può rintracciare l'esistenza di un feudo, lì esistono e vengono esercitati gli usi civici da parte delle popolazioni.

Questa massima assume valore presuntivo quasi assoluto per le terre dell'Italia meridionale e per la Sicilia, ma le varie dominazioni che si suc-

cedettero in Italia e che divisero la penisola in diverse zone d'influenza seguirono consuetudini particolari rispetto alle concessioni feudali, instaurando rapporti di diritto peculiari con la terra o i suoi prodotti.

La forza e lo spessore degli usi civici furono naturalmente diversi in relazione al diverso grado di sviluppo degli Stati italiani e molteplici furono le soluzioni date al problema a partire dal periodo francese.

Per lo Stato Pontificio c'è da osservare che la complessa questione non fu radicalmente affrontata neppure dai francesi, che abolirono la feudalità e le prerogative, privilegi e giurisdizioni annessi, ma esclusero le rendite fondiari di qualsiasi natura, che erano state conservate ai loro possessori tradizionali.

Rimasero quindi il diritto di semina e la colonia perpetua, la servitù dell'uso di pascolo, il taglio delle erbe, il diritto di far legna nei boschi appartenenti al barone. Rimase inoltre quello che era visto come il fondamentale tra gli usi civici, vale a dire lo *jus pascendi*.

Il barone, da parte sua, conservava tutta una serie di diritti che comportavano introiti e potere, quali quello sull'uso del mulino, della gestione delle acque, i diritti di pedaggio, le esazioni richieste a vario titolo.

La proprietà feudale in effetti era riuscita a conservare la proprietà fondiaria, e si riservava in futuro, quando le condizioni fossero più mature, di liberare la stessa proprietà di tutta la selva di usi collettivi che ne limitava il pieno godimento.

Fu solo negli anni '40, con il superamento della stagnazione economica del decennio precedente, che cominciò a farsi sentire una voce più robusta per il superamento degli usi civici da parte dei proprietari. Questa pressione però non fu mai oltremodo sostenuta, e ciò spiega come l'unico provvedimento preso in materia dal governo pontificio fosse la notificazione pontificia del 1849, che aboliva lo *jus pascendi*, ma non gli altri diritti.

Negli anni successivi, si assistette a lunghi contenziosi condotti a livello locale davanti al Delegato Apostolico per decidere gli scioglimenti di promiscuità, ma si calcola che essi fossero davvero pochi. Questo accadeva nello stato Pontificio; nel regno di Napoli, invece, il problema della liberazione delle terre dagli usi civici fu affrontato in maniera più radicale anche se la situazione rimase pressoché immutata fino alla metà del XVIII secolo, quando sotto l'influenza di nuove correnti ideologiche si affermò la tendenza per la diminuzione delle terre comuni e per il loro passaggio nella proprietà privata.

Lo scopo era quello di limitare il potere della nobiltà e della Chiesa e

di contestare l'idea della proprietà come concessione. La prammatica XXVI del 23 febbraio 1792 di Ferdinando IV, contenente norme per la valutazione e l'affrancazione degli usi civici su demani feudali, incontrò fortissime resistenze. Bisognerà attendere il decennio francese per assistere a dei cambiamenti sostanziali.

Dopo che la legge del 2 agosto 1806 abolì la feudalità con tutte le sue attribuzioni, i decreti 8 giugno 1807, di Giuseppe Bonaparte e 3 dicembre 1808, di Gioacchino Murat, impartirono norme per la divisione dei demani feudali, per lo scioglimento di promiscuità, affinché questi stessi, potessero «essere posseduti come proprietà di coloro ai quali toccheranno», (art. 1 legge 1 settembre 1806) dietro la corresponsione di un canone proporzionato al giusto valore del terreno assegnato. Furono inoltre con tali norme impartiti criteri per la divisione generale dei demani, istituendosi tra l'altro la commissione feudale per la risoluzione delle varie questioni.

Nel territorio qui esaminato il grande feudatario era il monastero di Montecassino che esercitava la sua alta signoria su vastissime contrade.

I feudi di S. Biagio Saracinisco e di Cardito i quali confinavano con la università libera di Vallerotonda facevano parte di questo territorio. Nel 1278 l'abate Bernardo fece eseguire una esatta designazione dei confini tra i due feudi e il territorio di Vallerotonda. Questa confinazione con le relative piante topografiche venne gelosamente custodita e servì sempre nei secoli successivi a dirimere ogni controversia.

Dopo il 1806 la commissione feudale decise l'aggregazione di Cardito alla università di Vallerotonda, mentre gli ex feudi di S. Biagio e di Cardito venivano acquistati dal demanio da Antonio Rossi. Poiché su quelle terre gli abitanti di Vallerotonda, S. Biagio e Cardito avevano diritto a esercitare, secondo la legge, gli usi civici, l'intendente Martucci con ordinanza del 7 novembre 1811 considerando che «quelle popolazioni avevano acquistato il diritto di esistere sulle terre che avevano preso a fecondare» decise che a S. Biagio e a Cardito in compenso degli usi civici fosse assegnata la metà di quell'intero demanio, mentre a Vallerotonda, che aveva dei demani comunali, il quarto delle terre feudali di Montecassino bastasse a compensarla degli usi civici che i suoi abitanti vi esercitavano.

Dichiarò inoltre che non dovessero entrare nella divisione le terre occupate dai coloni perpetui e che le rendite, che precedentemente ve-

nivano pagate a Montecassino, ora fossero invece versate al signor Antonio Rossi ¹.

Si crearono quindi dei demani comunali laddove non esistevano, e si favorì sostanzialmente la formazione di una grande proprietà privata, ma lo scopo non venne raggiunto completamente. Si diede avvio ad una nuova epoca densa di cambiamenti, ma si dovette sempre fare i conti con quella «feudalità» di cui le leggi francesi avevano decretato l'atto di morte, ma che non erano riuscite certamente a eliminare.

Nel mezzogiorno d'Italia le quotizzazioni avvennero, ma le quote assegnate ai contadini che variavano da ottantatré are a un ettaro e mezzo, in base alla qualità del terreno, erano troppo piccole per dare sostentamento ad una famiglia.

L'assegnatario doveva pagare, infatti, il canone al comune e la fondiaria allo stato ed inoltre doveva avere a disposizione il capitale necessario per lavorare la terra; a questo si deve aggiungere che spesso il prodotto era scarso ed allora le quote venivano cedute ad un proprietario del luogo oppure riprese dal comune per inadempito pagamento del canone.

Le leggi francesi, ad iniziare dal decreto del 3 dicembre 1808 di re Gioacchino, come pure la legge per l'amministrazione civile del Reame promulgata da Ferdinando I il 12 dicembre 1816, proibivano l'alienazione della quota assegnata, in qualunque forma, ossia, con «atti veri o simulati».

Si trovò, però, il modo di eludere le leggi se già nel 1879 Giustino Fortunato lamentava «quanto poco si sia avvantaggiata la ricchezza pubblica dal passaggio in mano privata di considerevoli estensioni demaniali, e quanto poco i piccoli appezzamenti, nonostante i divieti delle leggi, siano rimasti nelle mani dei primitivi concessionari» ².

Si riformava per altra via il latifondo, anche se le operazioni di divisioni in massa, scioglimento di promiscuità, quotazioni, conciliazioni e reintegre erano avvenute in maniera considerevole. Dal 1806 al 1860 avvennero 116.264 quotizzazioni per una estensione di 205.988 ettari; nel periodo seguente che va dal 1860 al 1877, le quotizzazioni furono 111.960 per una estensione di 106.026 ettari. Le operazioni di conciliazione e reintegre nel primo periodo furono 569 per ettari 75.141, men-

¹ ARCHIVIO DI STATO DI FROSINONE (d'ora in avanti, ASFr), *Atti demaniali*, b. 15, fasc. 122, Relazione tecnica per conto del comune di Vallerotonda, a stampa. Napoli 1888.

² G. FORTUNATO, *La questione demaniale nell'Italia meridionale*, 1879, in *Il Mezzogiorno e lo Stato italiano*, Bari 1911.

tre aumentarono nel secondo periodo ammontando a 1.345 per una estensione di 85.438 ettari.

Era illusione, però avvertiva Giustino Fortunato, pensare che la soluzione della questione demaniale si potesse ridurre alla semplice quotizzazione dei terreni oppure al semplice mantenimento delle quote nelle mani degli assegnatari. Erano invece auspicabili delle leggi nuove, eccezionali, tali che «alle azioni demaniali fosse dato un termine e affidata la liquidazione e il proseguimento delle liti a speciali commissari, e rimessi i giudizi in via sommaria a collegi straordinari». L'A. si riferiva all'im-passe in cui cadevano le controversie, derivanti da scioglimento di promiscuità, alienazioni ed occupazioni, la cui soluzione era rimessa al giudice amministrativo, l'intendente, in sede possessoria e all'autorità giudiziaria in sede petitoria.

La sovrapposizione di questi due poteri, in effetti, svuotava d'importanza le decisioni dell'intendente, essendo quasi sempre possibile istituire un procedimento in via petitoria che bloccava di fatto il potere decisionale dell'autorità amministrativa.

La questione nasceva dall'interpretazione dell'art. 5 della legge sul contenzioso amministrativo, emanata da Ferdinando I il 21 marzo 1817, che escludeva che spettasse all'autorità amministrativa «l'esame e il giudizio» delle azioni «tendenti a rivendicare la proprietà di un immobile o asserirne la libertà». La precedente legge sull'amministrazione civile del 12 dicembre 1816, che sanciva l'inalienabilità e l'imprescrittibilità dei demani, rimandava agli intendenti in consiglio d'intendenza l'esame delle controversie derivanti da questioni demaniali.

L'art. 5, dunque appariva una deroga agli artt. 177 e 186 della legge 12 dicembre 1816. Le competenze dell'intendente dovevano limitarsi alla semplice verifica del fatto dell'occupazione e alla reintegra amministrativa. Il giudizio petitorio bloccava però le reintegre. Senza reintegra dei terreni occupati abusivamente non si poteva procedere alle quotazioni. A queste difficoltà si devono aggiungere le complessità del regime probatorio in una situazione in cui l'assenza di mappe catastali era sicuramente l'ostacolo maggiore.

Il catasto napoletano, era descrittivo, mancava di un regolare rilevamento geometrico e a nulla erano valsi gli artt. 31-33 e 39 delle Istruzioni 10 marzo 1810, del Murat, con i quali si imponeva di «determinare la massa delle terre divisibili» e di «levar la pianta» del territorio stesso. Le Istruzioni di Murat prevedevano che, una volta determinata la quantità delle terre divisibili da parte di tre periti, di cui uno doveva essere agrimensore, e dopo che era stata eseguita la classificazione e numerazione

delle terre si doveva «procedere in pubblico all'estrazione a sorte dei nomi e delle porzioni di terra da assegnare».

A margine della pianta, con il numero della particella dovevano essere riportati i nomi di tutti i partecipanti con l'indicazione della quota.

I commissari ripartitori, istituiti con decreto 23 ottobre 1809, incaricati della divisione dei demani avevano disatteso queste regole, cosicchè era agevole nella maggior parte dei casi instaurare un giudizio sull'identità di un fondo e sui suoi confini.

Le contraddizioni e le ambiguità della giurisprudenza sopravvissero anche dopo il d.lgt. 1 gennaio 1861, che rappresentò comunque un vigoroso tentativo di risolvere la questione. Ricordando i successi del Decennio francese furono ricreati i commissari ripartitori, i quali si trovarono subito di fronte un panorama composto da archivi disordinati, mappe distrutte, lunghissime investigazioni sulle tracce di «titoli», di omissioni dolose e continue, di documenti dispersi: uno stato nel quale l'annosa questione tra possessorio e petitorio poteva tranquillamente consolidarsi. Le operazioni di liquidazione dei demani procedevano lentamente e così la legge 20 marzo 1865, all. E, art. 16, disponeva:

«... sono mantenuti nelle provincie napoletane e siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demani comunali, e quelli di reintegra per occupazione o illegittima alienazione dei demani medesimi, ed i prefetti continueranno ad esercitare in conformità delle relative leggi in vigore tutte le attribuzioni loro conferite... I richiami contro le ordinanze dei prefetti e dei commissari ripartitori (la legge ammetteva la possibilità di speciali commissari ripartitori, che non fossero prefetti), che prima portavansi alla corte dei Conti, saranno di cognizione delle corti di Appello... Le corti di Appello potranno in ogni caso ordinare la sospensione delle ordinanze impugnate [...]».

La legge aveva recepito nell'ordinamento unitario le vecchie norme della legge organica: le difficoltà furono innumerevoli, le vertenze si consolidarono in tempi secolari nell'eterna questione della competenza dei commissari. La conseguenza di questi lunghissimi tempi per la soluzione di una vertenza raggiungeva alcune volte lo scopo: l'abbandono da parte dei comuni della lite intrapresa e il trionfo degli occupatori. Ogni usurpatore infatti poteva sostenere davanti ad una corte d'Appello che non era chiaro che i fondi appartenessero al demanio comunale. In questo modo però le usurpazioni venivano tranquillamente favorite dall'ostinato rispetto per le azioni petitorie.

Solo la legge del 1927 n. 1766 sottrasse la materia demaniale alla

giurisdizione ordinaria. L'organo principale per l'attuazione della legge sulla liquidazione e il riordinamento degli usi civici divenne il commissario regionale (artt. 27-28) che godeva di funzioni amministrative e giudiziarie. In molti casi spetterà proprio al commissario la soluzione di vertenze iniziate parecchi decenni prima.

La questione che più spesso si agitava riguardava l'individuazione esatta dei territori assegnati ad ogni comune come compenso per gli usi civici esercitati dagli abitanti per secoli.

Due comuni confinanti avevano quasi sempre qualcosa da dire circa le decisioni dei commissari ripartitori, e si istituivano dei procedimenti che duravano moltissimi anni, e che si sono risolti in tempi recenti. È il caso non unico della controversia, riguardante la confinazione tra Vallerotonda e S. Biagio Saracinisco. Dopo l'ordinanza dell'intendente Martucci del 1811, S. Biagio, Vallerotonda e Cardito formarono un sol comune fino al 1858, quando S. Biagio fu staccata da Vallerotonda e costituì un comune autonomo. Nel 1860 lo stesso comune si rivolse all'intendente chiedendo che si dichiarassero riconosciuti i propri confini secondo la descrizione fatta del suo territorio da Bernardo abate di Montecassino nel XIII secolo. Un'ordinanza del 29 gennaio 1870³ del commissario ripartitore stabiliva i confini, ma il comune di S. Biagio insorse e chiese la rettificazione degli stessi. La corte d'appello di Napoli con sentenza del 1874 respinse l'appello. S. Biagio ricorse ancora, ma ebbe sentenza sfavorevole dalla corte d'appello di Napoli nel 1874, dal tribunale di Cassino nel 1875, dalla corte d'appello di Napoli nel 1877, dal tribunale di Cassino nel 1879. Infine la corte d'appello di Napoli nel 1883 rese inefficace la confinazione approvata nel 1870. Il commissario ripartitore nominò nel 1903 l'ing. Salvatore Petrucciani per una nuova ricognizione dei confini che confermerà la confinazione del 1870. Il comune di S. Biagio fu condannato al pagamento di tutte le spese.

A questo punto è Vallerotonda che istituisce un giudizio di reintegra contro il Comune di S. Biagio, per cinque corpi demaniali denominati Taffitto Gallo Maniro, ossia l'Uomo Morto, Gallo Maniro ossia Monte Santa Croce, Faio di Rocco ossia Serra Pollastrelle e Cerro di Rocco. Essendo una azione di rivendica la competenza era del magistrato ordinario come decise la corte di cassazione nel 1895. Si tentò una conciliazione fra i due comuni, nominando a tal scopo, nel 1934, due periti, che emisero parere sfavorevole rispetto alla richiesta di Vallerotonda, parere

³ ASFr, *Atti Demaniali*, b. 15, fasc. 126, «Sistemazione demaniale per il Comune di S. Biagio Saracinisco». Relazione tecnica del perito Ferrero Ferrini, 1941.

confermato anche dall'ultima relazione del perito demaniale Ferrero Ferrini del 1941, incaricato dal commissario degli usi civici di Napoli, per definire la vertenza di confinazione con Vallerotonda.

Venne finalmente compilato un nuovo ruolo degli occupatori per la determinazione dei canoni, applicando gli art. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927 n. 1766. La questione si esaurì con l'udienza del 21 febbraio 1942, la quale sancì le reintegre.

Lo stesso accadde nella vertenza di confinazione tra Belmonte Castello e Terelle.

I due paesi che erano uniti in un'unica amministrazione dal 1819 al 1851, in seguito alla divisione definirono i confini tra i due demani. Iniziarono subito le contestazioni. Belmonte già dal 1854 promosse una rettifica di confini, asserendo che erano stati alterati da Terelle nel periodo in cui i due comuni erano rimasti uniti. Della rettifica fu incaricato il consigliere d'intendenza, Gigli, il quale, presentato un verbale, fece apporre i nuovi termini di confine nel gennaio del 1863. Le confinazioni proposte dal Gigli, approvate con r.d. 3 settembre 1863, assegnavano a Terelle alcuni territori basandosi sui libri catastali di Belmonte e Terelle, redatti nel 1812 e nel 1815⁴.

I belmontini, invece, sostenevano che si doveva andare molto più indietro nel tempo, non essendo veritiere le rilevazioni di quell'epoca. A sostegno delle proprie tesi presentavano, infatti, una copia dell'«Instrumentum Regis Rogerii de finibus Atinatis» redatto nell'ottobre del 1140⁵.

È questo un pubblico strumento fatto compilare da re Ruggero il normanno, conte di Sicilia, che ottenuta dall'antipapa Anacleto l'investitura del Regno di Napoli e Sicilia, nel 1139, aiutato dalle armi dell'imperatore Lotario, iniziò la conquista di questo territorio. Nel 1140 conquistò le fortezze di Arce e si accampò con tutto il suo esercito nel territorio di Atina presso il fiume Melfi. In questa occasione fece redigere dal suo camerario uno strumento che descriveva i confini del suo territorio e le giurisdizioni dei vari baroni. Vennero così fissati i confini in cui erano, in quel tempo, compresi i territori occupati, in seguito, da Belmonte e Villalatina.

I belmontini presentavano inoltre, con tutte le successive conferme fino al sec. XVIII, un privilegio di Ferdinando d'Aragona del 28 aprile del 1465 con il quale venivano riconosciuti i diritti di Belmonte e di

⁴ *Ibid.*, b. 2, fasc. 16. Relazione dell'agente demaniale Alfani, 10 maggio 1875.

⁵ *Ibid.*, Copia dell'«Instrumentum Regis Rogerii definibus Atinatis».

Atina per tutti i territori descritti nello strumento di re Ruggero. Il commissario Aristide Coppola, presidente di sezione della corte d'appello in Napoli, pur avendo preso visione di tutta questa documentazione, confermò con una sentenza del 1946 il decreto del 1863 favorevole a Terelle⁶. La sentenza seguiva l'ennesima relazione ricognitiva redatta dall'ingegnere Domenico Bellet.


Storie sovrapponibili, dunque, quelle delle controversie riguardanti la liquidazione degli usi civici nella zona del cassinate.

Dopo l'assegnazione dei demani ai vari comuni, risultanti dallo smembramento del grande feudo di Montecassino, iniziarono quasi subito le contestazioni.

Seguirono una serie di ricognizioni, sentenze di commissari ripartitori, di intendenti oppure di tribunali che attraversano verticalmente la storia di queste regioni. Sono «storie» identiche, che durano decenni o lustri. È troppo importante per le popolazioni interessate la definizione del territorio. Sono in gioco interessi economici così come questioni di identità storica, «l'immagine» delle comunità che si identificano con il proprio territorio. E c'è, dunque, una passionalità nella difesa dei propri confini che giustifica gli innumerevoli ricorsi e all'autorità amministrativa e a quella giudiziaria, nella speranza di veder riconosciute le proprie tesi.

La litigiosità così frequente sembra essere anche un problema di identità collettiva.

⁶ *Ibid.*, Minuta della sentenza del commissario Aristide Coppola, s.d. 31 agosto 1946.



L'archivio delle Sei chiavi del Comune di Foligno e l'attività giurisdizionale di una magistratura «privilegiata»: i Soprastanti alla Fiera

di Francesco Guarino

La magistratura dei Soprastanti (o Presidenti) alla Fiera, regolamentata dallo Statuto cittadino del 1570, è una di quelle magistrature folignate periodicamente scelte dal bussolo dei consiglieri (*anno quolibet de mense februarii die 18*) che esercita in via straordinaria — surrogando le magistrature ordinarie — totali funzioni giurisdizionali durante il periodo dell'anno (20 maggio - 20 luglio) riservato allo svolgersi di un'importante manifestazione merceologica praticata nella città dal secondo quarto del sec. XV al primo quarto del sec. XIX.

Quattro dei sei membri di cui era composta, avendo funzione specificamente giudicante esercitavano *omnimodam iurisdictionem merumque et mixtum imperium*: un altro *sit notarius qui in libro actorum per ipsum faciendum in sui forma et figura universa acta tam civilia quam criminalia coram eisdem presentibus facienda conscribat* e l'ultimo chiamato *Capitaneus* aveva compiti prevalentemente esecutivi dovendo operare *universa ad dictum officium spectantia et ab eodem provenientia executionem tamen merentia de mandato eorundem*¹.

¹ La vocazione all'esercizio dei traffici, oltretutto nello statuto cittadino del 1570 («Cum eundem civitatis in qua fiunt, honor resultet et utile hominibus ejusdem sequatur et commodum, statuimus et ordinamus ut quolibet anno fiant nundine in dicta civitate») è rimarcata sia da Ludovico Jacobilli («È nominata assai questa Città per una nobilissima fiera, che si vuol fare ogn'anno, cominciando dalli 20 di maggio, fino alli 20 di luglio; ove concorre moltitudine de' mercanti da diverse parti del Mondo, portando ogni sorte di Mercatantia») che dal Bragazzi. Cfr. Sezione di ARCHIVIO DI STATO DI FOLIGNO (d'ora in avanti ASF), Archivio storico comunale, priorale (d'ora in avanti AP), 6. *Statutum Civitatis Fulginiae in duos libros divisum quorum primus agit de personis earumque electione iurisdictione et offitio. Secundus vero de rebus. Cum adnotationibus ad aliquot capitula et rubricas adjecta capitulorum et rubricarum indice* Lib. I, Cap. XVI-XVIII, cc. 41v-49v; L. JACOBILLI, *Discorso della città di Foligno*, Foligno 1646, p. 7; G. BRAGAZZI, *Compendio della storia di Fuligno*, Foligno 1859, p. 18. Altre informazioni sulla Fiera dei Soprastanti in A. GROHMANN, *Aperture e inclinazioni verso l'esterno: le direttrici di transito e di commercio*, in *Orientamenti di una regione attra-*

Pertanto, al di là della specificità dell'istituzione, parlare di una magistratura *privilegiata* come i Soprastanti alla Fiera di Foligno nonché della documentazione da essi prodotta nell'arco della loro attività giurisdizionale durata oltre due secoli e mezzo (dal 1548 al 1816), significa parlare sia di una istituzione merceologica e delle sue articolazioni strutturali di capitale importanza per la storia cittadina (la fiera per eccellenza), sia di quel particolare nucleo archivistico folignate conosciuto come «Archivio delle Sei Chiavi», la cui istituzione risale quantomeno al 1478, quando cioè gli amministratori, su proposta di Antonio Mazzanti, vollero «custodire i propri documenti e assicurarli contro facili sottrazioni e perdite in una cassa con sei chiavi, una per ogni Priore» e di cui un ben individuato settore (il Credenzino III) contiene quella documentazione riferentesi particolarmente all'operato dei Soprastanti stessi ².

La naturale vocazione commerciale della città, posta all'incrocio di tre importanti direttrici viarie (quella verso Firenze, quella verso Roma e quella verso Ancona) — rimarcate altresì in una settecentesca *Descrizione della città di Foligno* in cui si afferma: «di maggior considerazione riesce il capitale delle mercantie che vanno tra le più rinomate d'Italia per le corrispondenze che i mercanti tengono con quelli di Olanda, Amsterdam e con altri porti di mare [*talché*] usano questi i cambi e ricambi mantenendo a commodo de' forastieri che vi concorrono qualsiasi spetie di droghe, pannina, ferrareccia et altri capi di robbe mercantili» — sembra definitivamente solidificarsi nel XVI secolo quando, esauritasi nella zona e nel settore la funzione trainante esercitata da Perugia con la fiera d'Ognissanti, la leadership economico-mercantile passa a Foligno ³.

La stessa Foligno, tuttavia, benché i vecchi statuti del XV sec. risa-

verso i secoli: scambi, rapporti, influssi storici nella struttura dell'Umbria, in *Atti del X Convegno di studi umbri, Gubbio 23-26 maggio 1976*, Perugia 1978, pp. 86-87; Id., *Note sulle fiere umbre in età medioevale e moderna*, in *La fiera dei morti di Perugia (già di ognissanti). Lineamenti storici di un'antica tradizione perugina*, Perugia 1980, p. 22; F. GUARINO, *Umbria ut Italiae Umbrorum Fulginia Centrum*, in *Piermarini e il suo tempo*, Milano 1983, p. 103 e 105; Id., *Un inedito manoscritto settecentesco: la «Descrizione della Città di Foligno» del fondo Orfini conservato presso il locale Archivio di Stato*, in «Accademia Fulginia di Lettere Scienze e Arti. Bollettino Storico della città di Foligno», 1985, pp. 85-104; G. METELLI, *Il regime oligarchico a Foligno dall'ascesa alla decadenza*, in «Accademia Fulginia di Lettere Scienze e Arti. Bollettino Storico della Città di Foligno», 1989, pp. 311-313. Risultano, inoltre, preziosi gli appunti manoscritti di G. Mancinelli, conservati (cfr. ad vocem *Foligno. Fiera dei Soprastanti*) nella Biblioteca comunale di Foligno (d'ora in avanti BCF, Mss. Mancinelli).

² M. FALOCI PULIGNANI, *L'Archivio Comunale di Foligno*, in «Il Bibliofilo», 1883 n. 1, pp. 6-8. G. MAZZANTINI, *Gli Archivi della Storia d'Italia*, Rocca S. Casciano 1990, II, pp. 77-87. F. BALDACINI, *Regesto dell'Archivio delle sei chiavi a Foligno*, estratto dal «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», 1953, p. 4.

³ F. GUARINO, *Un inedito manoscritto settecentesco...* cit., p. 100. A. GROHMANN, *Note sulle fiere umbre...* cit., p. 22.

lenti al tempo dei Trinci non vi facciano cenno, mostra di avere delle specifiche tendenze alla apertura di traffici commerciali, di ampiezza non esclusivamente locale, a partire quantomeno dal 1425 quando Corrado Trinci, ultimo signore della città, «organizzò una prima grandiosa fiera che durava sei giorni» nonché nel 1446 e nel 1447 quando nel mese di marzo di entrambi questi anni «li signori Priori del populo de la ciptà... fanno bandire et notificare a ciaschuna persona de qualunque luoch o conditione se sia che li sia licito et possa venire stare et ritornare no obstante deveto (?), reppresaglie... la fiera de la dicta ciptà de Foliigno la quale sarà a la festa de la anumptiatione de Madonna Sancta Maria dal presente mese de marzo... la qual fiera sia francha et segura da ogni pagamento di gabella lo di della dicta festa et tre di nanti et tre di dreto»⁴.

E sembra che la magistratura dei Soprastanti originasse proprio nella prima di queste occasioni (1425) «quando per regolare e mantenere il buon ordine durante lo svolgersi di questa prima fiera, furono deputati sei cittadini...» nelle persone di Petrus Nicolai Dni Petri e Ser Benentisus ser Jacobi «de Tertiero superiori»; Toma Francisci e Franciscus Petri Puccioli «de Tertiero mediocri»; Ormannus ser Chicchi e Magister Iohannes Angeli Scortecchiarrii «de Tertiero inferiori»⁵.

Comunque stiano le cose, la documentazione da noi specificamente presa in esame e conservata per lo più nei due libri (il I e il II) del Credenzino III dell'Archivio delle Sei Chiavi la cui più antica testimonianza risale al 1502 (un breve di Alessandro VI che proroga la fiera di sei giorni oltre i sette già stabiliti per la sua durata) ci permette, ovviamente, più chiavi di lettura che si vengono differenziando, secolo dopo secolo, oltre che per i contenuti istituzionalmente probanti, anche a seconda del mutare dell'assetto amministrativo centrale dello Stato Pontificio talché pur rimanendo sostanzialmente integro il privilegio dei Soprastanti ad esercitare pro tempore la loro giurisdizione, tuttavia, nei diversi momenti storici, esso risente dell'influsso direzionale e dei Governatori provinciali che tentano spesso, a mezzo dell'avocazione, di esercitare essi stesso la giurisdizione (criminale in particolare), e degli uffici romani (la Sacra Consulta soprattutto) che mostrano, specie nel XVII secolo di volere

⁴ M. V. PROSPERI VALENTI, *Corrado Trinci ultimo signore di Foligno*, in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», 1958, pp. 76 e 171. ASF. AP, Riformanze, vol. 27, p. 170.

⁵ M. V. PROSPERI VALENTI, *Corrado Trinci ultimo signore...* cit., pp. 76 e 171.

esercitare un indirizzo di giudizio preventivo in merito alla conoscenza delle singole cause ⁶.

La stessa documentazione, specie per quanto riguarda il XVI secolo, relativamente all'espandersi ed al consolidarsi dell'attività merceologica e quindi dell'istituzionalizzarsi della manifestazione commerciale, lascia chiaramente individuare tre direttrici su cui corre lo sviluppo della manifestazione e che sono: 1) la proroga graduale del tempo di durata. 2) il divieto di esercizio del diritto di rappsaglia durante il tempo di fiera; 3) la franchigia ossia l'esenzione dal pagamento di gabelle sulle merci introdotte. A fronte di questi tre fattori, fondamentali per la continuità dell'istituzione commerciale, compare in tutta la sua pienezza l'aspetto delle (contrastate) competenze giurisdizionali che originando dal breve istitutivo di Paolo III datato 13 giugno 1548, trovano altresì in esso la loro completa conferma dal momento che a suo mezzo si stabilisce che in tempo di fiera i Presidenti (Soprastanti) giudichino tutte le cause civili e criminali «tam inter mercatores et alias personas ad ipsas nundinas accedentes, quam inter ipsius civitatis cives et incolas et habitatores ejusdem comitativos et districtuales vertentes, audire, cognoscere decidere et terminare summarie, simpliciter et de plano sola facti veritate inspecta ac manuregia ac ab ipsis nundinis etiam prorogatis durantibus, delinquentes punire et castigare etiam usque ad mortem inclusive penasque pecuniarias» ⁷.

Quanto alla proroga del tempo di durata della manifestazione oltre al già citato breve di Alessandro VI del 1502 vanno ricordati i brevi di Adriano VI del 20 aprile 1523 con il quale essa si prolunga di ulteriori tredici giorni nonché quello di Clemente VII del 17 febbraio 1524 che permette una ulteriore appendice di altri 7 giorni fino a giungere ad un periodo complessivo di trentatré giorni ⁸.

⁶ ASF. Archivio delle Sei Chiavi (d'ora in avanti A6), Credenzino III (1502-1788). ASF. AP. 197. *Inventario delle scritture che si conservano nella credenza/detta delle sei chiavi rinovato/nell'anno 1794 con altro inventario di altra credenza di affari/gelosi dell'ill.ma città di Foligno dai nobbili signori/abb. e Francesco Giusti e Crispolto de' Gregori deputati*. F. BALDACCINI, *Regesto...* cit., pp. 14-22. F. ANTOLINI, *Affari di giustizia nella Perugia cinquecentesca* estratto da «Rassegna giuridica umbra», 1968.

⁷ ASF. A6. Credenzino III. Libro I. 2. Id. AP. 6. *Statutum...* cit. Caput XVI, (*De nundinis faciendis in civitate Fulginie, earumque Presidentibus et eorum officio*), c. 42v. G. METELLI, *Il regime oligarchico...* cit., p. 313. Per la franchigia di fiera si veda V. FRANCHINI, *Fiera*, in *Enciclopedia italiana*, XV, pp. 235-236. Cenni anche in F. BRAUDEL, *Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII)*. II. *I giochi dello scambio*, Torino 1983, pp. 54-66. Per la rappsaglia si veda la chiarissima nota di P. S. LEICHT, *Rappsaglie. Storia del diritto*, anch'essa in *Enciclopedia italiana*, XXVIII, pp. 838-839.

⁸ ASF. A6. Credenzino III. Libro I. 7, 9, 10.

Infatti, secondo le disposizioni contenute nel capitolo XVI del già citato statuto cittadino del 1570, la fiera, in concomitanza con l'insediamento in carica dei Soprastanti, «incipere debeat die mercurij proximi tunc immediate sequentis post festa Paschalia» e doveva durare «per dies decem et octo *et ultra* ad beneplacitum dicti communis»⁹ talché, nel tempo, dai trentatré giorni previsti nel 1524 essa si andò stabilizzando in un arco di sessanta giorni a partire dal 20 maggio sino al 20 luglio di ogni anno per cui, agli inizi del XVIII secolo si poteva affermare che la manifestazione «libera, di durata li sovraccennati due mesi, [era] chiamata la fiera del B. Pietro da Foligno, ragguardevole e nominata fino dall'antico tempo per la concorrenza de' mercanti da ogni parte del mondo»¹⁰.

Se il motivo fondamentale delle richieste di proroga deve senz'altro ascrivarsi all'incremento merceologico legato, dalla metà del XV secolo alla metà del secolo successivo, alla aumentata produzione di derrate conseguentemente alle grosse operazioni di bonifica della pianura folignate avvenuta in due tempi (la prima dal 1459 al 1463 e la seconda dal 1563 al 1566) che recuperarono complessivamente all'agricoltura locale 1793 ettari di terreno, la stessa proroga può tuttavia essere richiesta per il motivo opposto come attestato in due documenti del 1591 in cui i cardinali Sfondrato e Pinelli approvano la decisione dei folignati di protrarre l'inizio della fiera al 15 di giugno a causa della penuria dell'anno¹¹.

⁹ ASF. AP. 6. *Statutum...* cit. Caput XVI, cit., c. 42v; A6. Credenzino III. Libro II, 20, 25. Il corsivo è mio.

¹⁰ F. GUARINO, *Un inedito manoscritto settecentesco...* cit., p. 99. G. METELLI, *Il regime oligarchico...* cit., p. 312.

¹¹ ASF. A6. Credenzino III. Libro I, 25 e Libro II, 20. Per la bonifica del piano folignate si veda: A. MESSINI, *Il fiume Topino e la bonifica idraulica del piano folignate attraverso i secoli. Notizie storiche raccolte da D. Angelo Messini con una memoria sui lavori compiuti dal Consorzio Idraulico del Fiume Topino dal 1842 dell'Ing. Felice Sabatini*, Foligno 1942; F. GUARINO, *Umbria* cit., pp. 105-107 e 221-222; ID., *Acque fluviali e bonifica nella pianura di Foligno durante il XVIII secolo. Aspetti istituzionali, amministrativi, tecnici. Presentazione di A. Grohmann*, Foligno 1985; ID., *L'attività di Francesco Sforzini (1638-1711), architetto e ingegnere, idrostatico pontificio, emergente dalle carte dell'archivio del Consorzio idraulico del fiume Topino di Foligno ed una inedita visita ai fiumi della Valle Spoleтана*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 1989, pp. 235-266; F. BETTONI, *È irrigato questo territorio da diversi fiumi...*, Foligno 1981; ID., *Rappresentazioni secentesche della Valle Umbra e del «Padulo» folignate*, in «Ente Giostra della Quintana. Quaderno 2-3», 1986; ID., *Per la storia di un'azienda agraria nell'area di bonifica della Valle Umbra: la tenuta Niccolini ai paduli di Foligno*, in «Accademia Fulginia di Lettere, Scienze ed Arti. Bollettino storico della città di Foligno», 1984; ID., *La visita di Pietro Ostini ai fiumi e ai torrenti della pianura di Foligno*, in «Accademia Fulginia», cit., 1985, pp. 215-255; H. DESPLANQUES, *Campagne ombre. Contributo allo studio dei paesaggi rurali dell'Italia centrale (traduzione di A. Melelli)*, III, *La sistemazione delle campagne*, Perugia 1972, *L'Umbria e le sue acque. Fiumi e torrenti di una regione italiana*, a cura di ALBERTO GROHMANN, Perugia 1990, e Consorzio idraulico del fiume Topino di Foligno. Archivi. Inventario a cura di FRANCESCO GUARINO, Perugia 1990.

D'altro canto, se i prodotti agricoli sono le merci certamente più vendute vi sono altresì in Foligno, «de' moltissimi traffici in ogni genere di lini, lane, canapi; molte fabbriche di sete, broccati, velluti; diverse strutture di carta, funi e panni; varie composizioni d'ogni sorte di confettura e specialmente de' minuti composti tutti di zucchero [*confetti particolari, una specialità folignate, di cui purtroppo si è completamente estinta la tradizione*]... ceriere dove si fabbricano cere d'ogni qualità; molti edifici per la molteplicità delle arti di ogni genere, come di tintura, di rami et altre simili e diversi molini da olio, come da grano col commodo dell'uno e dell'altro fiume»¹².

Quanto alla proibizione dell'esercizio del diritto di rappresaglia, divieto già presente nel XV secolo e sistematicamente ribadito per il XVI nei brevi di Clemente VII (1530), del card. Spinola (1532 e 1535), del card. Grimani (1537), del card. Sforza (1538; 1540; 1541; 1542), di Paolo III (1543), di Giulio III (1554), è inutile dire come esso fosse, assieme alla franchigia, un elemento di garanzia e di incentivo alla partecipazione di traffici commerciali che la fiera poteva consentire. D'altro canto il continuo richiamo che per tutta la prima metà del XVI secolo viene fatto al divieto di esercizio di tale diritto in tempo di fiera, dal momento che essa non sembra più comparire nella documentazione prodotta nel periodo successivo, ci testimonia, da un lato il vigore della sua applicazione in tempi normali dovuto, dall'altro, forse anche alla non troppo costante presenza dell'organizzazione giurisdizionale statale pontificia che troverà — come è noto — il suo assetto definitivo quantomeno tra il 1588 e il 1592 (riforme di Sisto V e Clemente VIII)¹³.

Circa poi la franchigia dalle gabelle, nello scorrere della documentazione prodotta, essa sembra, invece, più frequentemente richiamata negli atti datati verso la fine del secolo quasi ad attestare l'attenuarsi dei contrasti delle competenze giurisdizionali, variamente intercorsi tra i Soprastanti e le magistrature ordinarie, a vantaggio della prevalenza dell'aspetto più strettamente merceologico in consonanza con una maggiore stabilità e certezza dell'amministrazione della giustizia dovuta certo al contestuale consolidarsi delle istituzioni centrali pontificie che garantiscono maggiore tranquillità operativa a quelle periferiche¹⁴.

¹² F. GUARINO, *Un inedito manoscritto settecentesco...* cit., p. 100. Sulla fabbricazione dei confetti in Foligno si veda B. LATTANZI, *I «Folignate»*, in «Accademia Fulginia», 1980, pp. 113-121.

¹³ ASF. A6, Credenzino III, Libro I, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Libro II, 2, 4. Sul definitivo assetto dello Stato pontificio dopo il 1588 si veda M. CARVALE - A. CARACCILO, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino 1978.

¹⁴ ASF. A6, Credenzino III, Libro II, 27, 28, 29 in cui, nel 1595, il cardinale Pietro Aldo-

Esemplare testimonianza di questa incertezza giurisdizionale che sembra caratterizzare tutto il corso del '500, oltre ovviamente ai continui, ribaditi, richiami fatti dalle superiori autorità centrali ai magistrati periferici esercitanti la giustizia in via ordinaria (i Governatori) a che osservino e facciano osservare i privilegi dei Soprastanti nella conoscenza delle cause civili e (soprattutto) penali, è l'interessantissimo carteggio intercorso, negli anni 1574-75, tra Monte Valenti, trevano, governatore di Perugia e dell'Umbria, ed i suoi superiori romani pubblicato nel 1935 *sub specie regesti* dal suo discendente Tommaso Valenti e ripreso nel 1968 in un suggestivo ed esauriente articolo dal titolo *Affari di giustizia nella Perugia cinquecentesca* da Fabrizio Antolini pubblicato nella *Rassegna giuridica umbra* ¹⁵.

Il carteggio di cui sopra, che nemmeno a farlo apposta viene ad integrare — per il biennio cui si riferisce — la complessiva documentazione cinquecentesca dell'Archivio delle Sei Chiavi, che per il periodo in questione non conserva molti documenti, oltre ad essere lo specchio della situazione generale umbra in cui — come dice Antolini — «sembra che a quell'epoca le cause venissero 'litigate', prima che fra le parti, fra coloro che le dovevano giudicare», ci fa comprendere a pieno il clima di conflittualità giurisdizionale in cui venivano decise le cause stesse. Infatti — continua Antolini — «privilegi, statuti, consuetudini, bandi, condizioni personali, facevano sì che governatori subalterni, comuni, feudatari e vescovi andassero a gara nel togliersi le cause fra loro e nel tentare di toglierle al governatore di Perugia; il quale invece, nel caso nostro, riteneva non a torto che buona parte di quelle stesse cause rientrassero nella sua giurisdizione» ¹⁶.

In tale «surriscaldata» temperie i rapporti con i Soprastanti, che si fanno forti dei privilegi loro concessi da Paolo III (1536 e 1548) e da Pio V (1566 e 1571) divengono piuttosto tesi e tali da fare affermare al governatore perugino che non è conveniente «che i Soprastanti che sono cittadini la cui giurisdizione dura due mesi pretendano di giudicare le cause capitali [*e che*] quegli uomini non potranno far giustizia a modo lo-

brandini comunica al governatore di Foligno che la franchigia cominci con l'inizio della fiera e, nel 1596, in cui il tesoriere generale Bartolomeo Cesi dichiara che l'esenzione delle gabelle duri per due mesi a partire dal 15 maggio.

¹⁵ T. VALENTI, *L'epistolario di Mons. Valenti da Trevi, Governatore di Perugia e dell'Umbria (1574-1575) da un codice inedito dell'Archivio Vaticano* estratto dal «Bollettino della R. Deputazione di storia patria per l'Umbria», 1935, pp. XVI-212; F. ANTOLINI, *Affari di giustizia...* cit.

¹⁶ Ivi, p. 7.

ro [perché] se annechilarebbe la soprintendenza che [il governatore] ha nella provincia»¹⁷.

In particolare la codificazione dei privilegi di cui godono i Soprastanti dal 20 di maggio al 20 luglio di ogni anno risale alla concessione di Paolo III che il 13 marzo 1536 «approva l'immemorabile consuetudine dei soprastanti o presidenti della fiera per giudicare tutte le cause civili e criminali» in detto tempo «inter mercatores et alias personas ad eadsem nundinas accedentes *ratione negociorum ab ipsis nundinis dependentium vertentes... ac ibi dictis nundinis durantibus delinquentes punire et castigare*» con una specifica delimitazione di poteri che non lasciavano adito ad equivoci sulle competenze trattandosi di una evidente giurisdizione commerciale e di polizia¹⁸.

Tuttavia lo stesso Paolo III con il breve, anch'esso sopracitato, del 13 giugno 1548 allargava ancor più la capacità di amministrare giustizia dei Soprastanti sino al giudizio di «omnes et singulas causas tam civiles quam criminales» fossero esse intercorrenti tra mercanti e persone appositamente venute per la fiera, che «inter ipsius civitatis cives et homines et incolas et habitatores eiusdem vertentes» con la possibilità di comminare la pena capitale nonché «penasque pecuniarias pro custodia dictarum nundinarum et aliter, prout eis videbitur, applicare et impendere» anche in caso di proroga della manifestazione («ipsis nundinis etiam prorogatis durantibus») con la conseguenza della immediata cessazione dell'attività del governatore e del podestà cittadini i quali non avrebbero dovuto minimamente intromettersi nell'esercizio così surrogato («et officio predictis nundinis etiam prorogatis durantibus cessare») ¹⁹.

Il conflitto di competenze con i governatori provinciali nonché il conseguente contezioso sull'amministrazione della giustizia a Foligno in tempo di fiera (luogo, Foligno, ove sembra si commettessero più omicidi che in tutta la restante provincia) trova forse motivo di spiegazione in un (ambiguo, per la verità) breve di Pio V del 16 maggio 1566 nel quale il papa circoscrivendo la capacità giurisdizionale dei magistrati cittadini ordinari alla conoscenza di «omnes et singulas causas criminales quoruncunque graviorum delictorum, et civiles quas summam seu valorem tre-

¹⁷ Ivi, pp. 18 e 19. T. VALENTI, *L'epistolario...* cit., p. 197. Quanto ai privilegi concessi da Paolo III nel 1536 (erroneamente dal Baldaccini riportato al 1537) e nel 1548 si veda ASF. A6, Credenzino III, Libro I, 13 e 21. Id. AP, 6, *Statutum...* cit., cc. 43r-44r. Per quelli concessi da Pio V nel 1566 e nel 1571 si veda sempre in ASF. A6, Credenzino I, Libro I, 14 e Credenzino III, Libro II, 8.

¹⁸ F. ANTOLINI, *Affari...* cit., pp. 14-17.

¹⁹ ASF. A6. Credenzino III, Libro II, 3 e Id. AP, 6, *Statutum...* cit., c. 16.

centorum ducatorum auri non excedant, in prima et secunda instantiis», faceva divieto alle superiori magistrature provinciali (delegati, vicelegati, governatori) di intromettersi in esse salvo che «si in civitatis comitatu et districtu... aliqua atrociora delicta seu capitalia, in quibus pena ultimi supplicij) de iure communi imponenda venerit, committerentur, pro tempore existens legatus, seu vicelegatus aut gubernator causas horum delictorum ad se avocare et per se vel alium cognoscere possit» laddove sembrerebbe di capire che le cause penali per delitti, commessi all'interno della circoscrizione urbana, fossero essi della massima gravità («quoruncumque graviorum delictorum») sono in prima e seconda istanza di competenza dei magistrati ordinari locali (il podestà ed il governatore) mentre invece i delitti più gravi («aliqua atrociora delicta seu capitalia in quibus pena ultimi supplicij de iure communi imponenda venerit») passano automaticamente sotto la competenza del Governatore della Provincia ²⁰.

Su tale situazione di base si innesta il privilegio di giurisdizione straordinaria dei Soprastanti cui è demandata la capacità dello «jus sanguinis» ovverosia la possibilità di comminare pene «usque ad mortem inclusive» che pretende talvolta, a torto, di travalicare i compiti già di spettanza delle magistrature ordinarie e di assicurarsi la giurisdizione anche sui delitti commessi nel contado.

Sarebbe a questo punto interessante, per verificare l'attendibilità delle affermazioni sinora fatte, esaminare più approfonditamente le singole cause civili e criminali (ed il carteggio a loro corredo) giudicate dai Soprastanti alla Fiera per vedere se ed in che misura esse fossero oggetto di contenzioso con l'amministrazione provinciale centrale e se il contenzioso si esercitasse specificamente per l'ambito geografico (urbano-extraurbano) di accadimento del delitto.

A tale proposito i pochi esempi riportati da Fabrizio Antolini circa l'attività giurisdizionale di Monte Valenti nei suoi rapporti con Foligno, sembrerebbero confermare che i contrasti con i Soprastanti siano nati più per competenza su delitti tutti commessi nel contado — e quindi, secondo quanto sopra affermato, avocabili *de iure* dal governatore provinciale — che per altro, non specificandosi chiaramente se il motivo del contendere fosse legato alla territorialità ²¹.

²⁰ ASF. A6. Credenzino I, Libro I, 14 e F. ANTOLINI, *Affari...* cit., pp. 14, 15.

²¹ I casi penali riportati da Fabrizio Antolini sono i seguenti: 1) Rissa insorta tra alcuni contadini di Bevagna ed i birri di Foligno. 2) Ritenzione di bestie con conseguente imprigionamento del guardiano della tenuta abbaziale di S. Pietro in Perugia per pascolo abusivo delle medesime operato da Marino Rampeschi conduttore del macello di Foligno. 3) Omicidio di un ragazzo di Serrone di

Lo stato di «iniziale» incertezza che caratterizza lo stabilizzarsi della fiera durante il XVI secolo e trasparente sia dai contrasti di competenze giurisdizionali relativi all'attività dei Soprastanti che dalla continua necessità di ribadire l'osservanza dei privilegi alla stessa fiera connessi, sembra in qualche modo allontanarsi nel secolo successivo a causa, probabilmente, e dell'acquisita stabilità di assetto dell'istituzione fieristica che garantisce ormai un sicuro movimento merceologico di portata internazionale, e dall'altrettanto acquisita stabilità del governo centrale il quale si avvale, nell'amministrazione della giustizia e dei problemi che a livello locale comportano le varie possibilità connesse ai privilegi, dell'operato della Congregazione della Sacra Consulta.

Questo «dicastero» che aveva funzioni amministrative e giudiziarie risalendo, come è noto, al Pontificato di Paolo IV, esercitava, infatti, le sue competenze nell'«ascoltare e spedire i consulti, i dubbi, le querele spettanti a cause civili, criminali e miste nel foro secolare di tutto lo stato Pontificio»²².

Pertanto quella maggiore «autonomia gestionale» riservata, nel XVI secolo, ai governatori provinciali ed alle magistrature locali in genere, sembrerebbe, dall'esame delle carte dell'Archivio delle Sei Chiavi, nel Seicento, diminuire a vantaggio di un più stretto controllo di natura preventiva che tale Congregazione esercita e nelle procedure e nell'indirizzo di giudizio da imprimere alle cause talché, impartendosi direttive precise, parrebbe quasi che le magistrature periferiche (o almeno certe magistrature periferiche) perdano parte del loro contenuto per quanto concerne le funzioni di esercizio per cui i Soprastanti, se appaiono aggiungere alle loro competenze anche quella di esecutori fiscali ed amministrativi di direttive centrali, diminuiscono, proprio per questo, la loro capacità di intervento senza che però venga meno del tutto quella collegiale, indipendenza di giudizio sancita dai privilegi cinquecenteschi.

Così è, infatti, nel 1610 quando il card. Scipione Borghese ordina ai Soprastanti che diano avviso alla Sacra Consulta dei delitti che succederanno. O nel 1612 quando lo stesso ordina ai Soprastanti di comporre le vertenze tra i parenti di Girolamo di Caterino di S. Eraclio. Oppure ancora nel 1617 sempre il card. Borghese, d'ordine della Sacra Consulta prescrive a quali pene debbano essere condannati Giovan Francesco e Settimio Veronici rei di ferite contro Pirro Cenci da Gualdo Cattaneo.

nome Giovan Pietro. 4) Rissa intercorsa tra gli abitanti di S. Eraclio e gli sbirri di Perugia. (F. ANTOLINI, *Affari...* cit., pp. 17-19).

²² MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani*, III, N-R, Roma 1986, pp. 1097-1098.

Oppure ancora (nel 1633) quando il card. Francesco Barberini, Segretario (?) della Sacra Consulta condanna alla galera perpetua Vittorio Sensini reo di uxoricidio. O quando nel 1652 la Sacra Consulta dichiara che i Soprastanti procedano alla pena capitale contro Giovan Battista di Ottaviano per l'omicidio di Menico di Agostino. Oppure sempre nel 1652 quando la Sacra Consulta ordina ai Soprastanti di condannare a 10 anni di galera Giovanbattista Cavallucci reo dell'omicidio di Gabriele Angeli. Oppure, infine, nel 1664 quando la Sacra Consulta ammonisce i Soprastanti a non risolvere, in avvenire, cause capitali senza che essa ne sia a conoscenza ²³.

Nel complesso universo di disposizioni emanate dall'alto la intermedia polarità costituita dal governatore provinciale che tanta importanza aveva avuto nel secolo precedente, cala notevolmente di tono in quanto i rapporti intercorrono, ora, direttamente tra la Congregazione della Sacra Consulta ed i rappresentanti la comunità cittadina passandosi, a seconda dei casi, da parte dell'amministrazione pontificia centrale, ad una procedura se non proprio avocativa, cognitiva e pre-giudiziale che opera con un'intensità fino a quel momento quantomeno inusuale ²⁴.

Per quanto concerne il XVIII secolo, stando all'esiguità della documentazione conservata (25 documenti soltanto) l'attività giurisdizionale di questa magistratura sembrerebbe quasi irrilevante giudicandosi in sede penale solamente una causa con sentenza capitale pronunciata dai Soprastanti contro Francesco Storti reo di omicidio nella persona di G. B. Cotogni nel 1722 cui vanno ad aggiungersi, per competenza, nel 1738, il rinvio di un altro procedimento per omicidio nonché nel 1788 (in via «accessoria») il trasferimento di due carcerati uno a Narni ed uno a Camerino d'ordine della Sacra Consulta ed in sede civile, ancora nel 1722, la sospensione della patente a Filippo Tonnetti che in disprezzo agli or-

²³ ASF. A6. Credenzino III, Libro II, 36, 40, 48, 65, 78, 79, 81.

²⁴ Altri fattori emergenti, per il XVII secolo, relativamente alla fiera ed al suo persistere istituzionale sono, da un lato, il problema connesso con l'affitto delle botteghe locate ai mercanti nel periodo di durata della manifestazione e, dall'altro, quello degli emolumenti relativi ai Soprastanti. Dagli statuti cittadini ascrivibili al 1570 sappiamo infatti come contestualmente ai Soprastanti, per il tempo di fiera, venissero eletti tre ufficiali chiamati *Locatores et appensionatores apotecarum* ai quali era demandato il compito di verificare che i prezzi delle botteghe date in affitto dai proprietari ai conduttori fossero pertinenti circa lo spazio e la superficie locati. Pertanto costoro avevano l'incombenza particolare di riscuotere dal locatario (vincolato da giuramento assieme al locatore) la terza parte dell'affitto da versarsi nelle mani del Camerlengo della comunità ritraendo, in tal modo, la medesima un utile immediato dall'articolato meccanismo di tale istituzione merceologica. (ASF. AP. 6, *Statutum...* cit., L. I, cap. LIII, *De Locatoribus sive Appensionatoribus apotecarum tempore mundinarum Fulginii*, cc. 111r, 112v. F. GUARINO, *Umbria...* cit., p. 103. Assai utili informazioni in BCF, A. 12.6.169/7, Mss. Mancinelli, *La Fiera dei Soprastanti in Foligno. Appunti storici*.)

dini emanati dai Soprastanti «si fece lecito vender carni di maiale e saliccie»²⁵.

A fronte di tale modestissimo volume di processi, indice probabilmente di un progressivo regresso dell'importanza della fiera, i restanti documenti sono relativi alla regolamentazione dell'attività merceologica (provvedimenti a che si vendano le carni a prezzi convenienti e di buona qualità; disposizioni per la fiera stipulate dai mercanti di varie città d'Italia) ed al richiamo (ormai più formale che sostanziale) all'ampia competenza dei Soprastanti nonché alle competenze degli *straordinari della piazza*, magistratura con funzioni di polizia commerciale²⁶.

Tuttavia, nel 1728, quasi in contrasto con il declinare dell'attività giurisdizionale dei Presidenti della fiera, si verifica un fatto di notevole (almeno formalmente) importanza amministrativa e cioè l'estensione della capacità di giudizio di tale magistratura anche a delitti commessi nel contado di pertinenza della città risolvendosi, quasi a distanza di due secoli, un'impasse procedurale che aveva dato adito a tanti contrasti con la autorità provinciale.

Infatti «Benedictus PP. XIII ad futuram rei memoriam» comunica con un suo breve come il 14 aprile del 1728 la Sacra Consulta avesse pronunciato una sentenza (*decretum*) a seguito della quale *in causa fulginatensium super iurisdictione competentia Presidentibus Nundinarum dicte civitatis* — i folignati avevano sempre mal tollerato l'esiguo limite giurisdizionale urbano — *rescripsit prout infra videlicet: competere Presidentibus nundinarum Fulginei iurisdictionem etiam quoad comitativos et districtuales et pro delictis commissis in territorio* che viene confermata dal pontefice *salva tamen semper auctoritate prefate Congregationis Cardinalium* il 12 luglio dello stesso anno²⁷.

Ora, se (come sembra apparire dalla quantità di documenti prodotti dall'attività dei Soprastanti) si considera — in questo periodo — il basso quoziente di litigiosità e criminalità persistente nella città in tempo di fiera e derivante probabilmente — come detto — dal declinare di questa, nonché l'enorme potere acquisito dalla Sacra Consulta che liberamente interferisce nelle vicende giudiziarie di tutto lo Stato, non è azzardato giustificare la pronuncia di una simile sentenza (il cui processo meriterebbe uno studio a sé) più come un contentino politico concesso

²⁵ ASF. A6. Credenzino III, Libro I, 28, 38; Libro II, 92, 105, 106.

²⁶ Per gli Straordinari della Piazza si veda ASF. AP. 6, *Statutum...* cit., L. I, cap. XXXX, *De electione, officio et auctoritate extraordinariorum platee*, cc. 96r-98r.

²⁷ ASF. A6. Credenzino III, Libro II, 101. BCF. A. 11. 1. 4/20, Mss. Mancinelli, *Giurisdizione dei presidenti della fiera 1738* e ivi. F. 54. 3. 102 (Miscellanea Faloci), cc. 213-216.

alla città che come un sostanziale atto amministrativo, diretto a riqualificare di fatto una situazione di tendenza involutiva.

Infatti, a fronte del persistere dell'istituzione giurisdizionale che regolarmente si rinnova di anno in anno per i due mesi stabiliti, l'istituzione merceologica mostra un decadimento totale, talché per i primi quindici anni del sec. XIX — non documentati nel credenzino III dell'Archivio delle Sei Chiavi — il divario tra la situazione di privilegio in cui operano i Soprastanti, inizialmente concessa in tanto in quanto la città era un centro commerciale assai importante, e l'impoverirsi del volume di affari trattati nel corrispondente periodo in occasione della fiera (che cede gradualmente il passo a quella — franca — di Sinigaglia); si allarga a tal punto che quella funzionale sovrapposizione dell'istituto commerciale e di quello relativo all'amministrazione della giustizia viene a mancare del tutto, rimanendo in vigore il solo privilegio di nomina della magistratura che sembra operare con la consueta autonomia fino al 1816.

Così nel 1800, nel 1801, nel 1802, nel 1803, nel 1808, nel 1815 (con un'interruzione durante l'amministrazione imperiale francese dal 1809) è attestata la sistematica elezione dei Soprastanti confermata dalla superiore autorità provinciale che mostra di essere «consapevole... che nel giorno del 20 corrente dovevano le SS.VV. assumere la giudicatura civile e criminale di cotesto governo [e] che secondo il solito stile non si mancherà di corrispondere secoloro durante l'esercizio delle loro funzioni»²⁸.

Né sembra che tale situazione di progressiva involuzione si risolvesse nel 1814 quando, proprio per far fronte ad essa, su sollecitazione dei rappresentanti del ceto mercantile folignate, Pio VII accorda «ogni facoltà necessaria ed opportuna... per gli anni 1815 e 1816... onde ottenere una franchigia di finanze per lo spazio di otto giorni in occasione della fiera di maggio detta dei Soprastanti sistemata su quella di Senigallia col Consolato annesso»²⁹.

Infatti i rappresentanti del ceto dei commercianti di Foligno si erano riuniti assieme ai membri della reggenza provvisoria della città per discutere «di stabilire il Consolato che dovrà presiedere per le cause commerciali per la fiera franca accordata a questa città per gli anni 1815 e 1816 dalla Santità di... papa Pio VII felicemente regnante mediante due veneratissimi Rescritti del 20 maggio e 20 giugno ultimi. Ed avendo i

²⁸ ASF, Archivio Moderno (d'ora in avanti AM), 1815, Tit. XI, art. 12, b. 993.

²⁹ *Ibid.* [Ivi, vol. 195, pp. 85-87] (?), BCF, A. 11. 1. 7/28, Mss. Mancinelli, *Fiera Franca e Consolato*.

detti Signori deputati del ceto dei negozianti esposto all'ill.ma Reggenza, che il tempo più propizio e più adatto per la conduzione di detta fiera e per l'oggetto di aver maggior concorso di commercianti e per altri fini ed effetti che si ebbero in considerazione, sarebbe stato quello del giorno 10 giugno inclusivamente a tutto il giorno 18 dello stesso mese tempo in cui il governo della città pienamente e per tutti i rami di giurisdizione comprensivamente alle cause di commercio rimane trasferito all'Ill.ma Presidenza che per antichissimo privilegio regge e governa la città e distretto dal giorno 20 maggio ai 20 luglio di ogni anno, si studiò la maniera di conservare intatto il privilegio dalla città stessa, e organizzare il consolato in guisa che lo stabilimento di questo non avesse a ledere ai diritti della Presidenza. Si fissò e convenne pertanto... che il Consolato tanto per i detti due anni quanto per gli altri successivi, se il privilegio della fiera venisse prorogato, debba essere sempre composto dei cinque signori Presidenti pro tempore, e di quattro individui del ceto della mercatura da nominarsi dallo stesso ceto de' negozianti, i quali nove signori giudici dovranno collegialmente conoscere le sole cause commerciali, riservato ai cinque signori presidenti il pieno diritto di giudicare tutte le altre cause indipendenti dal commercio»³⁰.

Il privilegio della fiera franca non venne però riconfermato. Al resto (la sorte dei Soprastanti) pensò la riforma Consalvi che, come è noto, col *motu proprio* di Pio VII del 6 luglio 1816, ridisegnando il quadro dell'intera pubblica amministrazione dello Stato della Chiesa, eliminava tutti i particolarismi di natura giurisdizionale locale che, fino a quel momento, avevano caratterizzato lo stesso Stato.

* * *

La documentazione giudiziaria esaminata, e dalla quale si possono con sufficiente chiarezza tratteggiare i contorni operativi e di contenuto di una importante ed originale magistratura come quella dei Soprastanti alla fiera di Foligno, come si è già più volte insistentemente accennato, non costituisce un archivio giudiziario autonomo, ma è parte — molto ben individuabile — di un complesso di carte di produzione comunale (il credenzino III dell'Archivio delle Sei Chiavi) che costituiscono quello che è sempre stato considerato — con angolazione prospettica decisamente elitaria e non più, attualmente, condivisibile — come la «parte

³⁰ [ASF. AM., vol. 195, cit., p. 87] (?). BCF, *Fiera franca e consolato*, Mss. Mancinelli, cit.

più importante» — il nocciolo — della produzione archivistica municipale folignate ³¹.

L'istituzione di tale notevole complesso documentario, le cui vicende sono già state sommariamente tratteggiate da Michele Faloci Pulignani in un articolo comparso sulla rivista *Il bibliofilo* nel 1883 e relativo all'intero archivio comunale di Foligno, sembra risalga al 5 gennaio del 1478 quando Antonio Mazzanti, uno dei cinquantanove consiglieri comunali partecipanti alla seduta di quel giorno, *proposuit dixit atque consuluit quod ad removendam omnem fraudem que committi possit et furtum ac ut quidmodum sex sunt priores ita... sex sint claves in capsula ubi publica documenta... servantur*. E che pertanto, deducendosi da questa affermazione che la responsabilità di conservazione dei documenti è comune in pari misura a tutti i priori ma che l'accesso all'archivio non è parimente comune non essendovi sei serrature nell'armarium che lo contiene, *fiat et fieri debeat una capsula pulchra, fortis et grossa ita quod que ibi deposita sint secreta putentur. In qua capsula... sex claves sint quas singulas singuli priores teneantur videlicet quisque suam* dovendosi essa conservare nella camera del Priore novello nel palazzo comunale (*in palatio magnificorum dominorum priorum*) ³².

L'archivio, così risistemato, ha conservato la sua denominazione fino ai nostri giorni a dimostrazione della solidità che tale istituzione è venuta acquisendo nel tempo nonostante attorno ad essa crescessero archivi «paralleli» composti, come il cosiddetto Archivio Priorale, di carte considerate, ai fini amministrativi, di minore importanza.

Così sembra, infatti, che sia nel 1662 da un «Indice delle scritture esistenti nella cassa delle sei chiavi e nella credenza della cancelleria servate dall'Ill.ma Prefettura del Numero della Ill.ma città di Foligno» probabilmente redatto a cura di Marco Cirocchi e Feliciano Gerardi in cui i documenti, con elementare sistematicità, sono collocati in sette *scanzie* e divisi, complessivamente in 10 gruppi («1. Materie spettanti ai confini; 2. Materie sopra i paduli; 3. Altre diverse materie; 4. Prime e seconde istanze ed altri privilegij concessi alla città et un breve per lo sindacato del governatore; 5. Alcuni brevi sopra l'ornamento delle donne et altri contro l'homicidij varij per l'assolution di diversi con altri brevi di rifer-

³¹ «L'archivio delle Sei chiavi... costituisce il primitivo nucleo, anche se è il minore per quantità, dell'Archivio Storico del comune di Foligno» (F. BALDACCINI, *Regesto...* cit., p. 4).

³² ASF. AP. 38. *Consigli e Riformanze 1476-81*, c. 73r. M. FALOCI PULIGNANI, *L'Archivio comunale di Foligno...* cit., pp. 6-8; G. MAZZATINTI [a cura di], *Gli archivi della storia d'Italia*, II, Rocca San Casciano 1900, pp. 77-78. F. BALDACCINI, *Regesto...* cit., p. 41. MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, *Guida Generale...* cit., pp. 512-513.

me del podestà e che non possa tenersi pecore dentro confini; 6. Brevi sopra la moneta circa il sussidio per l'ecclesiastici, legati pii, et altri brevi sopra il danno dato e che non si possa andare a macinare fuori [*con 131 documenti, in prevalenza lettere, aggiunti successivamente*]; 7. Gabbel-le. Quattrino a carne. Gualdo Cattano. Panatteria. Pan venale. Bollo. Macello e Pizzicheria; 8. Brevi pertinenti alla fiera et altre materie spettanti ad essa del numero dei XX e del consiglio senza governatore. 9. Cancelleria criminale e civile. Scritti al Vescovato et altre carte antiche. 10. alcune [altre] lettere», mentre l'inventario delle carte della cancelleria risulta essere fatto a parte («Inventario fatto dalli signori Marco Cirocchi e Feliciano Gerardi deputati dall'Ill.ma Prefettura del Numero, dell'infrascritti libri posti nella credenza esistente nella cancelleria priorale e primieramente nella prima scanzia» [*proseguendosi così fino a sei*])³³.

La sistemazione definitiva — quella che tuttora vige — di questo prezioso nucleo di carte dell'archivio storico comunale di Foligno si ha, comunque, nel 1794 con la redazione dell'*Inventario della credenza detta delle Sei Chiavi e di altre nella Segreteria Priorale dell'Ill.ma città di Foligno col titolo al di fuori Archivio di carte gelose* ed in particolare con *L'inventario delle scritture che si conservano nella credenza detta delle sei chiavi rinnovato nell'anno 1794 con altro inventario di altra credenza di affari gelosi dell'Ill.ma città di Foligno dai nobbili signori Abb.e Francesco Giusti e Crispolto de' Gregori deputati*³⁴.

Questa operazione di riordinamento ed inventariazione dovette rientrare in un piano ricognitivo più generale, comprensivo della risistemazione delle carte della Segreteria Priorale e della Cancelleria Criminale, iniziato quantomeno nel 1793³⁵.

Infatti nella seduta consiliare del 23 giugno 1794 i consiglieri Francesco Giusti e Crispolto Gregori Bellarminj «riferiscono al presente nobile generale consiglio che a tenore degli ordini avuti di fare un esatto Indice di tutte le scritture esistenti nella credenza chiamata 'delle Sei Chiavi' si trova questo ridotto a buon termine a quanto prima ultimato»

³³ ASF. AP. 190, *Indice delle scritture esistenti nella cassa/delle sei chiavi e nella credenza della cancelleria servate dall'Ill.ma/Prefettura del Numero/della Ill.ma città di Foligno*. In part. a c. 19r si legge: *Inventario fatto dalli Signori Marco Cirocchi e Sebastiano Gerardi/Deputati dall'Ill.ma Prefettura del Numero, dell'infrascritti/libri posti nella credenza esistente nella Cancelleria/Priorale...* M. FALOCI PULIGNANI, *L'archivio comunale di Foligno...* cit., p. 7. *Gli archivi della storia d'Italia...* cit., p. 78.

³⁴ ASF. AP. 197.

³⁵ ASF. *Riformanze* I §., 1792-1800, Reg. 102. 1794, giugno 23. 6° punto all'ordine del giorno: «L'inventario da compilarli a spese della comunità relativamente alla Cancelleria di questo governo laico criminale».

e manifestando la necessità di procedere all'inventariazione delle carte della Segreteria Priorale e di quelle della «Cancelleria Criminale di questo governo laico» propongono di nominare «quattro deputati per assistere e compire un'opera di tanta importanza alla quale occorre non poca attenzione e briga» nonché di dare la facoltà ai medesimi deputati... di pagare chi sarà destinato a scriverlo [*l'indice*] e se paresse si progetta il Signor Ermenegildo Giustiniani [*notaio e Segretario comunale*] il quale viene facendo l'altro della Segreteria [*e che aveva già fatto quello della credenza Sei Chiavi*] senza verun altro emolumento che quello assegnatogli dall'Em.mo Signore cardinal Carandini Prefetto della Sacra Congregazione del Buon Governo con suo rescritto in data li 19 settembre 1793 registrato al libro delle lettere al foglio 124» pari a cinquanta scudi annui per un biennio ³⁶.

³⁶ *Ibid.*, in particolare: «L'Ill.mo Sig.re Francesco Giusti, ed Ill.mo Sig.re Crispolto Gregori Bellarminij al presente Nobile Generale Consiglio che a tenore degli ordini avuti di fare un esatto indice di tutte le scritture esistenti nella credenza chiamata «delle sei chiavi». Si trova questo già ridotto a buon termine, e quanto prima ultimato. E siccome si dovrà in seguito porre mano alla compilazione dell'inventario dei libri e delle scritture che esistono nella Segreteria Priorale con quel buon ordine, che si richiede, perciò fanno istanza, che da detto Ill.mo Consiglio venghino eletti due o quattro deputati per assistere e compire un'opera di tanta importanza alla quale occorre non poca attenzione e briga. Si dede ancora fare un esatto inventario di tutte le scritture, libri, e processi esistenti nella Cancelleria Criminale di questo governo laico onde lo stesso nobile consiglio potrà eleggere due deputati acciò sia compilato colla maggiore accuratezza. Di questo medesimo inventario se ne dovranno fare due copie una da rimanere nella pubblica Segreteria Priorale colla ricevuta del cancelliere a piè della medesima, e d'obbligo di render conto di tutte le suddette scritture, libri e processi ad ogni richiesta dell'Ill.mo Magistrato. L'altra poi dovrà rimanere in detta Cancelleria dove lo stesso cancelliere dovrà descrivere infine di ogni anno le scritture e processi formati per l'addietro, e la medesima descrizione dovrà farsi nell'inventario che resta nella Segreteria Priorale, e così seguitare di anno in anno, acciò le pubbliche scritture, e processi non vadino a smarrirsi conforme purtroppo è accaduto per il passato. E quante volte il cancelliere non adempisse al proprio dovere a tenore dell'obbligo che fece sin sotto li 18 dello scorso mese di aprile descritto nel libro corrente delle patenti al foglio 48, si intenda subito essere rimasta vacante la Cancelleria, e l'Ill.mo Magistrato pro tempore ne dovrà dar parte alla S. Consulta. E perché deve questo inventario della Cancelleria Criminale compilarli a spese pubbliche perciò il presente Nobile Consiglio si compiacerà dare la facoltà ai medesimi deputati che assisteranno all'opera di pagare chi sarà destinato a scriverlo, e se paresse si progetta il Signor Ermenegildo Giustiniani il quale viene facendo l'altro della Segreteria senza verun altro emolumento che quello assignatogli dall'Em.mo Signor Cardinal Carandini Prefetto della Sagra Congregazione del Buon Governo con suo rescritto in data li 19 settembre 1793 registrato a Libro delle Lettere al foglio 124. (Segue a c. 68r). Alla rappresentanza avanzata al General Consiglio, dagli Ill.mi SS.ri Abbate Francesco Giusti, e Crispolto de' Gregorj come troppo doverosa pensino gli Ill.mi SS.ri di Magistrato, e SS.ri Nove di provvedere come stabilire quei deputati necessarii a presiedere come nel foglio, e rapporto alla ricognizione straordinaria da assegnarsi a chi scriverà l'inventario, stabilisce l'Ill.mo Magistrato, e SS.ri Deputati allo Sgravo il quantitativo, richiesta l'approvazione della S. Congregazione. Quod consultum secreto partito demandato obtentum fuit per suffragia favorabilia vigintiquatuor, unum in contrarium non obstant. Non suffragante Illustre Domino Francesco Iusti unius ex consiliariis. In esecuzione della suddetta risoluzione dagli Ill.mi Signori di Magistrato, e Numero di Nove furono prescelti ed eletti a presiedere agli inventarij da compilarli come alla proposta gli Ill.mi Marchese Pietro Barnabò, Abbate Francesco Giusti, Crispoldo De' Gregorj, Serafino Frenfanelli». Quanto ad Ermenegildo Giu-

Tale lavoro di inventariazione, frutto dello scrupoloso impegno di tre persone, è da ritenere che comprendesse anche una preliminare fase di ordinamento della documentazione che materialmente conservata in una credenza fu, per così dire, «incasellata» in 14 «credenzini» (presumibilmente palchetti o scomparti della credenza stessa) corrispondenti ad altrettanti oggetti o argomento («I. Governatore, Podestà, Cancellieri; II. Priori, Consiglieri, Prefetti; III. Soprastanti della Fiera; IV. Diocesi, Territorio, Confini; V. Acque, Paduli, Molini; VI. Gabelle, Proventi, Strade; VII. Custodia, Danno dato, pascolo; VIII. Pragmatiche delle doti, del vestire e de funerali; IX. Chiese, Reliquie, Ecclesiastici; X. Brevi, Decreti, Editti; XI. Lettere di potentati e personaggi; XII. Cause litigiose diverse; XIII. Cause litigiose diverse come al credenzino precedente «con il processo di Malta conservato in latta»; XIV. Suppliche, Polize diverse») all'interno dei quali i documenti erano conservati in *libri* (buste) e singolarmente descritti e regestati per un totale di 1067 unità ³⁷.

Se in tali condizioni di ordinamento lo trovò e descrisse il Mazzatinti nel 1900 non altrettanto può dirsi del regesto publicato nel 1953 dal Baldaccini il quale, descrivendo la situazione attuale, sostanzialmente ricalcando quanto descritto nel 1794 da Ermenegildo Giustiniani, afferma tuttavia l'esistenza di una situazione di parziale difformità con l'inventario di quest'ultimo, asserendo che «dall'archivio delle Sei Chiavi vennero tolte dopo l'indagine del Mazzatinti le ultime due buste (*leg-*

stiniani, autore materiale dei suddetti inventari, si sa che, notaio e Segretario della Segreteria Priorale, era originario di Camerino. Nell'archivio notarile di Foligno restano di lui pochi rogiti relativi agli anni 1792-93 aggregati a quelli del notaio Giuseppe Castori per il periodo complessivo 1749-93. Nel registro 572, serie VII, categoria II dell'AP. ASF cc. 124r e v, è copia della lettera di richiesta per il riordinamento delle carte della Segreteria Priorale di Foligno: «*Foris*. All'Em.mo e Rev.mo Signore Signor Padrone colendissimo il Signor Cardinale Carandioni Prefetto della Sacra Congregazione del Buon Governo per Ermenegildo Giustiniani Segretario Pubblico di Foligno. *Intus* Eminentissimo, Reverendissimo Signore Ermenegildo Giustiniani oratore umilissimo dell'E.V. col più profondo ossequio Le rappresento come fin dalli 11 del presente mese in adempimento delle venerate brame che dell'E.V. da questo Ill.mo Publico di Fuligno si venne all'elezione del nuovo segretario. In vista di tale elezione rimane egli privo d'impiego. Ricorre pertanto supplichevole all'innata clemenza dell'E.V. perché si voglia degnare permettere che possa seguitare ad impiegarsi a ripulire, e mettere in ordinanza la medesima Segreteria, che n'abbisogna avendogli dato principio fin dalla visita di Monsignore Ciaroli, che ne riconobbe la necessità, tanto più, che gli affari pubblici non possono intieramente comporsi da un solo soggetto, e di stabilire all'oratore quell'annuo emolumento che piacerà all'E.V. obligandosi di dare aiuto al nuovo eletto. Tanto spera dalla somma infinita benignità dell'E.V. Che della grazia». Segue la risposta («Ordine dell'Em.mo Sig. Cardinal Prefetto del Buon Governo che si diano scudi cinquanta l'anno a Ermenegildo Giustiniani Segretario per rimettere in ordinanza la pubblica Segreteria»). «Die 19. septembris 1793. Permittimus PP. Deput. Or.is ad effectum de quo in precibus cum conditione tamen quod opus expletatione inter biennium illique subministrentur pro sua mercede scuta quinquaginta unoquoque ex dictis duobus annis [...] Cardinalis Carandini Prefecti».

³⁷ ASF. AP. 197, cit.

gasi credenzini)... incamerate nell'archivio Priorale; alcuni documenti risultano mancanti, mentre altri pochi tra il 1800 e il 1814 (ovviamente), aggiunti»³⁸.

Difatti i credenzini XIII e XIV, omessi nel regesto del Baldaccini, contenevano, rispettivamente, 1 e 6 documenti, mentre a fronte degli 8 documenti da questi elencati nel XII credenzino, quello del Giusti-Gregori ne elenca 34³⁹.

* * *

Una ottocentesca epigrafe latina riportata dal Bragazzi⁴⁰, sottolineando la centralità, non solo geografica, di Foligno afferma: UMBRIA UT ITALIAE UMBRORUM FULGINIA CENTRUM («Fulignu è lu centru dellu munnu» recita un adagio popolare). Alberto Grohmann, da parte sua,

³⁸ *Gli archivi della storia d'Italia...* cit.; F. BALDACCINI, *Regesto dell'Archivio delle Sei Chiavi...* cit., p. 4.

³⁹ ASF. AP. 190, *Indice delle scritture esistenti nella cassa delle sei Chiavi...* cit. In particolare per il XII Credenzino («Cause Litigiose Diverse» l'inventario Giusti-Gregori-Giustiniani elenca i seguenti 34 documenti: «1. Cause di diverse famiglie. 2. Causa Butaroni. 3. Lite per il rifacimento del ponte sopra il fiume Topino detto Ponte Nuovo contro varie comunità 1768. 4. Lite contro Gualdo Cattano. 5. Lite colla Curia di Perugia per la giurisdizione 1733. 6. Lite contro Gaetano Berretta per una pretesa fraude per la vendita della carne 1760. 7. Lite contro alcuni pochi della città di Fuligno sopra la gabella dei vini forastieri 1754. 8. Lite contro Domenico Barri per il Macello 1741. 9. Lite contro Simone Bartocci, ed altri per la gabella dei salumi 1741. 10. Scritture per le comunità dello Stato Ecclesiastico contro le undici congregazioni monastiche 1756. 11. Lite contro i figli di Lorenzo Scafali per il Camerlengato 1725. 12. Lite contro gli uomini di S. Eraclio per le strade 1752. 13. Lite con Martinangeli, ed altri per il macello. 14. Lite contro la mensa vescovile per il forno 1732. 15. Lite contro Maria, e Girolamo Elmi 1740. 16. Lite contro Filippo, ed altri Gregorij per l'uffizio della custodia 1741. 17. Lite per l'appalto del forno contro Scota, e Maietti 1713. 18. Lite con Venanzio Ricci appaltatore della foglietta 1729. 19. Lite contro il Marchese Filippo Nicolini per la pretesa esenzione dei dazj 1731. 20. Lite colle monache di S. Claudio per il molino. 21. Lite in S. Congregazione del Concilio contro la Curia Vescovile per il Monte di Pietà 1728. 22. Lite in S. Consulta a favore de' possidenti 1727. 23. Lite contro Stilacci per la pretesa esazione 1773. 24. Lite dei Signori Domenico Delij, e Filippo Scarpellini contro la villa della Fiammenga per i danni dati 1771. 25. Lite della comunità contro i Signori ecclesiastici per il macello 1786. 26. Lite contro i signori possessori, e proprietarij dell'accomandita 1766. 27. Lite contro il Reverendo Clero Secolare, e Regolare della città di Fuligno per li pesi camerali 1757. 28. Disertazione sopra l'abolizione della Segnatura di Perugia a favore della città di Assisi, e Fuligno 1761. 29. Tre libretti trattanti la causa di Cesare Grilli per l'ammissione al Consiglio 1743. 30. Lite per la contribuzione di Assisi, Bevagna, e Spoleto per la Chiona 1770. 31. Lite contro Verchiano, e Volperino, e Popola 1773. 32. Due ragionamenti sopra l'antichità di Fuligno, ed Umbria 1781. 33. Processo di Malta conservato in latta. 34. Scritture hinc inde nella causa del priorato dell'ospedale contro l'Ill.re Signore Cesare Gentili-Spinola con due lettere di officio della S. Congregazione del Buon Governo in una delle quali si partecipa la ragione della causa a favore del pubblico, e nell'altra si confermano le costituzioni dell'Ospedale, e si ordina che in fine di ogni triennio si venga dal Consiglio all'elezione o conferma del Priore».

⁴⁰ G. BRAGAZZI, *Compendio della storia di Fuligno...* cit., tav. I. A. GROHMANN, *Note sulle fiere umbre...* cit., p. 5.

asserisce che «sia la fiera che il mercato, all'origine, sono da collegarsi ad una ben precisa situazione di privilegio di una determinata località dovuta a cause naturali ed ambientali, ma, sovente, anche a concessioni elargite da papi, imperatori, poteri locali... per procacciarsi i favori ed assicurarsi la fedeltà di determinate popolazioni». Centralità geografica e privilegio politico insieme sono state per almeno due secoli e mezzo uno degli indirizzi vitali fondamentali di Foligno e della sua gente che mostra di non avere affatto perso l'antico spirito mercantile trasformatosi in un attivo, moderno, spirito imprenditoriale. Il sommo di tale essenza ebbe modo di confluire nella straordinarietà di una istituzione giurisdizionale unica e quanto mai originale che ha operato annualmente in un ormai remoto passato e di cui si è cercato di dire in questa relazione.

Gli archivi dei «governatori» baronali dello Stato pontificio

di M. Luisa San Martini Barrovecchio

L'amministrazione della giustizia nei luoghi minori dello Stato pontificio era affidata a governatori locali: nei luoghi *immediate subiecti* alla sede apostolica, a governatori nominati dal governo centrale, nei luoghi *mediate subiecti* a governatori di nomina feudale. La funzione giudiziaria nei «luoghi baronali» era attribuita ai feudatari, i quali a loro volta la esercitavano tramite un loro incaricato, perlopiù chiamato governatore o vicario, scelto fra gli esperti di diritto. Compito dei governatori baronali era in generale la conservazione dell'ordine pubblico nel loro territorio, l'amministrazione della giustizia, sia civile che criminale, la sorveglianza sulle carceri. Le costituzioni apostoliche attribuirono loro anche altre funzioni al pari dei governatori pontifici¹; ma quali di queste funzioni essi esplicassero effettivamente e in quali periodi è da verificare negli archivi, perché dipendeva dalla maggiore o minore indipendenza rivendicata dal feudo nei confronti dell'autorità pontificia². L'attività dei governatori baronali era regolata sia dagli statuti del luogo che dalle norme dello Stato; ma poiché essi dipendevano direttamente dal feudatario, erano soggetti anche alle norme di questi. Lo statuto del 1536 di Mazzano, feudo degli Anguillara, stabiliva, ad esempio, che i signori di Mazzano dovevano provvedere a un vicario nel castello, l'ufficio del quale durava sei mesi o ad arbitrio del feudatario. «L'autorità e baia del quale sia di conoscere e vedere tutte prime cause tanto civili quanto criminali, profane e straordinarie et assolvere iuxta merita et demerita, sal-

¹ Come quella di far parte della commissione che esaminava i notai per l'abilitazione al notariato (bolla di Pio IV *Superna providentia* del 6 ottobre 1564, art. 27) e di rivedere e approvare le «tabelle» annuali delle spese e delle entrate da mandare a Roma (bolla *Pro commissa* di Clemente VIII del 18 settembre 1592, art. 2).

² Si sa per esempio che per almeno un secolo le tabelle non furono inviate a Roma. Cfr. E. LODOLINI, *L'archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847)*, Roma 1956, p. XXXIV e ss.

vo che in crimine *lesae maiestatis*», sia contro il papa e lo Stato, sia contro i signori: nel primo caso il reo era soggetto alla giurisdizione dello Stato, nel secondo a quella dei signori del luogo.

I governatori baronali furono particolarmente numerosi nello Stato ecclesiastico fino al 1816. Per sapere quanti e quali erano già un secolo prima della loro soppressione, possiamo utilizzare un «catalogo alfabetico degli archivi notarili», tratto da un *Trattato sommario* redatto nel 1709 a cura della Prefettura degli archivi³, che riporta, di ogni sede di archivio, anche il «governo» da cui dipendeva. Poiché viene specificato il tipo di governo, cioè se dipendente da autorità pontificia o baronale, e qual era l'autorità dominante, è possibile fare un conto dei governi baronali al 1709, data del documento. Sono escluse dall'elenco Roma, Bologna e Fermo. Su 410 sedi di governi locali nelle province di Marca, Umbria, Patrimonio, Lazio, Sabina, Romagna, Marittima e Campagna, 277 governatori erano di nomina statale e 133 di nomina baronale. Dei 133 luoghi baronali, 115 appartenevano a famiglie feudali, 18 ad altri grandi feudatari, come gli abati di Subiaco, delle Tre Fontane e di S. Paolo, il Senato e il Popolo romano, il comune di Spoleto, il vescovo di Anagni (cfr. elenco in appendice). Come è noto, i luoghi baronali gravitavano soprattutto intorno a Roma⁴: in Romagna ve ne erano 7, nella Marca soltanto 2, mentre nelle province comprese nell'odierno Lazio, e cioè Patrimonio, Sabina, Lazio, Marittima e Campagna, vi erano 213 governi locali, di cui 118 erano baronali. Man mano che ci si avvicina alla capitale, il rapporto sale ancora in favore dei governi feudali: esaminando i luoghi oggi compresi nella provincia di Roma, vediamo che i governi baronali erano 45, contro 12 statali. Nel 1816, prima delle rinunce alle giurisdizioni feudali, i luoghi di residenza dei governatori baronali sono elencati nella «Tabella» del nuovo riparto territoriale secondo il *motu proprio* di riforma dell'amministrazione pubblica emanato da Pio VII il 6 luglio 1816. Secondo questa tabella, nello Stato pontificio i governi baronali erano 260 su 329. Dei 260 luoghi baronali, 38 erano nel distretto di Roma (contro 6 statali più uno del prefetto dei SS. Palazzi apostolici); nel distretto di Tivoli 36 governi baronali (contro due stata-

³ ASROMA, *Camerale II. Notariato*, 1/2, cc. 252-264: «Catalogo per alfabeto di tutti gli archivi delle sette provincie dello Stato sottoposti alla giurisdizione del prefetto dell'archivi, eccettuandone quelli di Fermo, cioè della Marca, Umbria, Patrimonio, Lazio, Sabina; Romagna e Marittima e Campagna, colla specificazione della qualità del governo, della provincia nella quale sono e del dominio dal quale dipendono».

⁴ In questo senso anche P. VILLANI, *Studi sulla proprietà fondiaria nei secoli XVIII e XIX*, in «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», vol. XII (1960), Roma 1962, p. 116 e ss. a proposito delle roccaforti del baronaggio laziale.

li), nel distretto di Frosinone 18 governi, nel distretto di Terracina 11, in quello di Anagni 14; in Sabina 35 erano nel distretto di Poggio Mirreto e 19 in quello di Rieti; nel Patrimonio 29 nel distretto di Orvieto, 20 in quello di Viterbo (più 7 nello Stato di Ronciglione e 8 nel ducato di Castro); 2 nel distretto di Civitavecchia. In Umbria erano 22 i governi baronali del distretto di Terni e 5 di Spoleto (oltre ai 4 del ducato di Spoleto); uno solo nel distretto di Foligno. A questi occorre aggiungere i luoghi baronali compresi in feudi maggiori: 7 governatori baronali nello Stato di Ronciglione, 8 nel ducato di Castro, 12 nel ducato di Camerino, 15 nel contado di Iesi, 4 in quello di Urbino, 4 in quello di Pesaro, 4 in quello di Fano e 8 in quello di Rimini.

La riforma del 1816 prevedeva in tutto lo Stato ecclesiastico diciassette delegazioni (art. 1) suddivise in governi di 1° e 2° ordine. I governi baronali erano considerati governi di 2° ordine, ai quali veniva attribuita la giustizia minore: in civile sulle controversie di valore fino a 100 scudi, sui danni dati, sui salari, ecc.; in criminale sui reati punibili fino alla pena detentiva di un anno. Ma la nuova riforma fu sostanziale perché provocò la quasi totale rinuncia alle giurisdizioni feudali da parte dei feudatari e quindi la soppressione dei governatori di nomina feudale. Infatti l'art. 19 della nuova legge, dopo aver confermato l'abolizione delle giurisdizioni baronali nelle province di Bologna, Ferrara, Romagna, Marche, Urbino e dei ducati di Camerino e Benevento, concedeva ai baroni delle restanti province la facoltà di rinunciare alle prerogative feudali, conservando i titoli appoggiati ai feudi; i feudatari che invece conservavano le prerogative baronali dovevano assoggettarsi alle spese per il governatore, il cancelliere, i birri e alle altre spese per la giustizia; inoltre la nomina del governatore era soggetta alla approvazione della Segreteria di Stato. La conseguenza fu la soppressione di quasi tutti i governi feudali, perché specialmente le famiglie non avevano interesse a sobbarcarsi ai pesanti obblighi previsti: fra il 1816 e il 1818 furono presentati alla Camera apostolica la maggior parte degli atti di rinuncia. Presso il notaio Nardi, segretario di Camera⁵, furono stipulati 119 atti di rinuncia di altrettanti nobili feudatari a tutti i diritti e pesi relativi all'esercizio della giurisdizione baronale, a cominciare dal 5 settembre 1816 con Filippo Gran Contestabile Colonna (27 feudi) fino alla rinuncia del 31 gennaio 1818 della comunità di Orvieto per i feudi di Prodo e Sala⁶.

⁵ ASROMA, *Camerale II, Notariato, Notai, Reverenda camera apostolica*, vol. 1344 e ss.

⁶ M. TOSI, *La società romana dalla feudalità al patriziato (1816-1853)*, Roma 1968. Un elenco cronologico delle rinunce con indice alfabetico è in: ASROMA, *Camerale II. Nobiltà e feudi*, 1/L.

Rimasero solo nove governi feudali: Manziana con Monte Romano (S. Spirito), Bracciano (famiglia Torlonia), Soriano (famiglia Albani), Galliano (famiglia Rospigliosi), Cori, Vitorchiano, Barbarano e Magliano (Senato e Popolo romano). La pia casa di S. Spirito in Sassia rinunciò alle prerogative giurisdizionali sui feudi della Manziana e di Monte Romano qualche anno più tardi e il 16 marzo 1850 cedeva gratuitamente alla S. Sede la residenza governativa con le carceri e le pertinenze.

L'editto del 1831 riconosceva il nuovo ordine di cose e confermava la distinzione fra i governi di 1° e 2° ordine secondo il nuovo riparto territoriale.

Le riforme ottocentesche⁷ in sostanza non cambiarono la distribuzione di queste magistrature minori, le quali furono conservate come preture o sezioni di pretura anche dopo l'unità d'Italia.

Per quanto riguarda gli archivi giudiziari di questi luoghi minori dello Stato ecclesiastico, sembra che per la maggior parte essi furono conservati in loco, almeno a giudicare dagli archivi dei luoghi oggi nella provincia di Roma. Alcune sedi di governo baronale furono conservate come preture e riconosciute anche dopo l'unità d'Italia come sedi di pretura o di sezione di pretura. In questi casi i relativi archivi passarono alla pretura e poi all'Archivio di Stato. Ma in altri casi gli archivi dei governi locali soppressi furono conservati presso i rispettivi comuni insieme all'archivio comunale e a quello notarile e la loro cura dipese dalla maggiore o minore sensibilità a questo tipo di bene culturale, che fu scarsa nei decenni passati, nettamente aumentata oggi. Purtroppo alcuni archivi hanno sofferto ormai per sempre gli effetti dell'incuria; qualcuno è andato disperso, come quello della Vicaria di Genazzano, i cui atti sono stati recuperati sul mercato antiquario.

Presso l'Archivio di Stato di Roma si conservano sette archivi di queste magistrature antiche: Bracciano, Campagnano, Carpineto Romano, Marino, Olevano Romano, S. Oreste e Scrofano, oltre a un grande archivio dei feudi dei principi Colonna.

I primi quattro sono stati versati insieme agli atti delle rispettive preture postunitarie. Essi costituiscono perciò una piccola parte di un complesso di documenti che poi si arricchisce con i secoli XIX e XX; gli altri tre, quelli di Olevano, S. Oreste e Scrofano (oggi Sacrofano) sono esclusivamente archivi di governi baronali che dal secolo XVI giungono fino al 1816. Questi archivi erano conservati ancora pochi anni fa presso

⁷ Cfr. E. LODOLINI, *L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio*, in «Ferrara viva», I (1959), n. 2.

i rispettivi comuni e furono consegnati insieme agli archivi notarili ai quali erano frammisti. Sono archivi lacunosi e alcuni molto danneggiati: ai volumi di Olevano sono state strappate le copertine, forse di qualche pregio, ed ora i quinterni sono sciolti ed è difficile distinguere un volume dall'altro. L'archivio di S. Oreste, anch'esso bisognoso di restauri, è ricco di 170 volumi. L'archivio di Scrofano, che ha un inventario, consta di 144 volumi del periodo 1591-1816, per la maggior parte libri di atti civili e criminali, 13 volumi di fascicoli processuali, due di sentenze criminali (1594-1600), tre di querele, investigazioni e testimoni, una rubricella dei condannati (1713-1782). Anch'esso è lacunoso: si ha notizia che in passato il comune ne aveva decretato la distruzione. Ciò che ne resta fu salvato dal parroco, avvertito da uno studente universitario; i due insieme riuscirono a fermare lo scempio.

L'archivio dei feudi dei Colonna è pervenuto all'Archivio di Stato di Roma fra il 1982 e il 1986, parte donato e parte acquistato. Si tratta di atti civili e criminali ed altri documenti fino al 1816 relativi a quella vasta area dei feudi Colonna comprendente Paliano, Gennazzano, Vico, Collepardo, Serrone, Cave, Anticoli (Fiuggi), Ceccano, Trivigliano, S. Lorenzo, Piglio, Pofi, Rocca di Papa, Sonnino. Questi atti non sono ordinati né sono per il momento consultabili.

Ma, come dicevamo all'inizio, numerosi comuni conservano ancora oggi archivi giudiziari locali. Essi vengono ordinati e inventariati a cura dei comuni stessi sotto la vigilanza della Soprintendenza archivistica. Nella provincia di Roma sono ancora conservati in loco gli archivi dei governi di Montecompatri, S. Vito Romano, Poli, Ponzano, Filacciano, Nazzano, Trevignano, Manziana, Anguillara. Anche gli archivi dei feudatari sia laici che ecclesiastici, dovrebbero essere esaminati per poter completare il quadro di queste magistrature, ma si ritiene che la fonte maggiore resti pur sempre quella degli archivi conservati presso i comuni. Un loro censimento completo non esiste, mentre sarebbe la migliore base per lo studio di queste magistrature minori sotto molti punti di vista e in particolare quello della maggiore o minore dipendenza dei feudi dal potere centrale nelle diverse epoche.

APPENDICE

I GOVERNI BARONALI DELLO STATO PONTIFICIO NEL 1709

Governi	Dominio
<i>Lazio</i>	
Ariccia	Chigi
Carpineto	Panfilì
Castel Madama	Pallavicini
Ciciliano	Teodoli
Civita Lavinia (oggi Lanuvio)	Cesarini
Gavignano	Panfilì
Giansano (oggi Genzano)	Cesarini
Gorga	Panfilì
Maenza	Panfilì
Marino	Colonna
Monte Lancia (oggi Montelanico)	Panfilì
Montecompatri	Borghese
Olevano	Borghese
Palestrina	Barberini
Poli	Conti
Riofreddo	Del Drago
Rocca di Papa	Colonna
San Gregorio	Pio
San Vito	Teodoli
Segni	Cesarini
Valmontone	Panfilì
Vicovaro	Bolognetti
Zagarolo	Rospigliosi
<i>Marca</i>	
Civitanova	Cesarini
Veltro di Giacciolo (oggi Giaggiolo)	comunità di Bagni di Romagna
<i>Marittima e Campagna</i>	
Acuto	Vescovo di Anagni
Affile	Abbazia di Subiaco
Anticoli	Colonna
Bassiano	Camera apostolica (in fig. baron.)
Canterano	Abbazia di Subiaco
Castro	Colonna
Cave	Colonna
Ceccano	Colonna
Cisterna	Caetani
Colleparado	Colonna
Cori	S.P.Q.R.
Falvaterra	Colonna
Genazzano	Colonna
Gerano	Abbazia di Subiaco
Giuliano	Colonna
Montefortino	Borghese
Morolo	Colonna
Paliano	Colonna
Patrica	Colonna

Piglio	Colonna
Pofi	Colonna
Ponzio (Ponza, oggi Arcinazzo)	Abbazia di Subiaco
Prossedi	Altieri
Ripi	Colonna
Roccasecca	Massimi
San Lorenzo	Colonna
Santo Stefano	Colonna
Sermoneta	Caetani
Serrone	Colonna
Sonnino	Colonna
Subiaco	Abbazia di Subiaco
Supino	Colonna
Trevi	Abbazia di Subiaco
Trivigliano	Colonna
Vallecorsa	Colonna
Vico	Colonna
<i>Patrimonio</i>	
Alviano	Panfili
Anguillara	Grillo
Barbarano	S.P.Q.R.
Baschi	Cesarini
Bassanello	Carbognano
Bassano	Giustiniani
Bomarzo	Lante
Bracciano (uditorato)	Odescalchi
Calcata	Anguillara
Campagnano	Chigi
Carbognano	Colonna di Carbognano
Castel Viscardo	Spada
Cerveteri	Borghese
Fiano	Ottoboni
Filacciano	Muti
Formello	Chigi
Gallese	Altemps
Giove	Mattei
Magliano Pecorareccio	Chigi
Morlupo	Borghese
Onano	Salviati
Oriolo	Altieri
Parrano	Marescotti
Ponzano	Abbazia di Tre fontane
Riano	Acquasparta
Rignano	Acquasparta
Sant'Oreste	Abbazia di Tre fontane
Scrofano (oggi Sacrofano)	Chigi
Soriano	Altemps
Stabia	Borghese
Trevignano	Grillo
Viano	Altieri
Vignanello	Ruspoli
<i>Romagna</i>	
Fontana	Spada di Bologna

Mendola	Panfilì
Monziano	Spada
Roncofreddo	Spada
Sarsina	Panfilì
Talamello	Panfilì
Tossignano	Spada di Bologna
<i>Sabina</i>	
Belmonte	Lante
Canemorto (uditorato)	Olgiati
Cantalupo	Vaini
Castel Vecchio	Borghese
Catino	Olgiati
Civitella	Monaci di S. Paolo
Forano	Strozzi
Leprignano (oggi Capena)	Monaci di S. Paolo
Magliano	S.P.Q.R.
Mompeo	Nari
Monte Rotondo	Grillo
Montenero	Mattei Paganica
Monticelli	Borghese
Nazzano	Monaci di S. Paolo
Nerola	Barberini
Palombara	Borghese
Poggio Catino	Olgiati
Poggio Miano	Borghese
Poggio Nativo	Borghese
Pozzaglia	Borghese
Roccantica	Orsini
Roccasinibalda	Lante
Sant'Angelo	Borghese
Selci	Vaini
Torri	Tremogli
Torricella	Cesarini
Torrta	Melchiorri
Vaccone	Vaini
Vallinfreda	Borghese
<i>Umbria</i>	
Acquasparta	Cesi
Collestatte	Mattei di Paganica
Ferentillo (commiss. baron.le)	Cybo
Giano	Comunità di Spoleto
Monte Santo	Comunità di Spoleto
Portaria	Cesi
San Giovanni	Comunità di Spoleto
Sangemini	Tremogli
Sismano	Corsini
Torre Orsina	Mattei di Paganica

Tribunali, appalti, commercio. Un esempio di frammentazione del potere giudiziario a Roma nella seconda metà del sec. XVII

di Vera Vita Spagnuolo

Ci occuperemo del potere giudiziario nello Stato pontificio¹ con l'intenzione di evidenziarne un particolare aspetto e cioè la frammentazione che di esso si era venuta determinando con l'attribuzione a soggetti diversi di competenze relative alle medesime materie. A questo fine fermeremo la nostra attenzione su alcuni tribunali romani della seconda metà del secolo XVII, ed in modo particolare sul Tribunale della Reverenda camera apostolica (d'ora in poi R.C.A.), competenti a giudicare le controversie che nascevano nello svolgimento delle attività commerciali ed artigianali ed anche di quelle legate allo sfruttamento della terra (agricoltura ed allevamento), in rapporto specialmente al sistema degli appalti. Di questi tribunali descriveremo anche, sia pure sommariamente, la corrispondente documentazione archivistica rimasta e conservata nell'Archivio di Stato di Roma.

Nell'epoca considerata, come è noto, il sistema degli appalti era ampiamente diffuso e si applicava a tutte le entrate della Camera apostolica, in modo particolare alle gabelle. Esso assicurava alla Camera un introito sicuro ed immediato mediante la riscossione del censo dovuto dall'appaltatore, lasciando, peraltro, a quest'ultimo ampie facoltà rispetto alla riscossione delle entrate appaltate, ciò che costituiva una pesantissima mediazione tra la popolazione attiva ed il Fisco. Fra l'altro, è nostra

¹ L'argomento di questo contributo trae spunto dai dati emersi nel corso di una ricerca compiuta per una relazione dal titolo: *Le fonti documentarie per la storia dell'alimentazione presso l'Archivio di Stato di Roma (sec. XVII)*, da noi svolta nel settembre del 1988 a Potenza in occasione del «Convegno sulla storia dell'alimentazione», i cui atti sono in corso di pubblicazione a cura dell'Ufficio studi dell'Ufficio centrale beni archivistici.

opinione, suffragata anche da quanto stiamo per dire, che l'exasperazione del sistema degli appalti verificatasi nel corso del Seicento abbia contribuito non poco a provocare la decadenza dei commerci nello Stato della Chiesa.

I contratti con gli appaltatori, pur restando invariati nella loro impostazione formale, subirono nel corso dei secoli sensibili modificazioni di contenuto, mutando l'insieme delle condizioni che regolavano il rapporto tra le parti contraenti.

Gli appalti erano concessi dalla Camera apostolica sempre con la medesima procedura, rimasta invariata fin dalla metà del sec. XVI. In realtà il contratto, nella sua articolazione in capitoli, era preparato dal Tesoriere Generale, cui era assegnato, di fatto da sempre ma con provvedimento formale dalla fine del Cinquecento², il compito di fissare gli accordi con l'appaltatore e di riferirne al Pontefice, mentre l'approvazione in piena Camera era un fatto puramente formale.

Nel 1676 si trova istituito un altro organo competente in materia di appalti e di affitti camerale, la Congregazione camerale³. Ad essa spettava il compito, fra gli altri, di aprire le offerte di quanti concorrevano all'appalto, alla presenza del Tesoriere generale. Vedremo poi che quest'organo veniva chiamato anche a dar pareri nelle cause civili di interesse camerale, esaminate dal tribunale della R.C.A., fra le quali spiccavano per numero e per importanza quelle relative agli appalti.

Le linee essenziali di una storia del Tribunale della Camera apostolica, sono state già tracciate da M. G. Ruggiero nello studio sulla Reverenda Camera Apostolica⁴: trattando dell'evoluzione della amministrazione centrale l'autrice ha evidenziato la graduale formazione di alcune importanti magistrature, destinate a gestire alcuni settori specializzati della attività statale, sottratti man mano alla Piena Camera, tanto che alla fine di questo processo, l'unica funzione di rilievo rimasta, che permettesse a questo prestigioso organo di svolgere una azione influente nella gestione della *res publica* era l'esercizio della giurisdizione contenziosa. Mettendo in relazione opportunamente le scritture rimaste del tri-

² Per un profilo storico delle magistrature camerale cfr. M. G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda camera apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII) con contributi di P. Cherubini, L. Londei, M. Morena, D. Sinisi*, Roma, Archivio di Stato di Roma, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, 1987. In particolare sul Tesoriere generale pp. 169-179.

³ Non è stato possibile reperire il documento istitutivo, ma la Congregazione camerale è citata in un bando del 22 dic. 1676, ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (d'ora in poi A.S.R.), *collezione Bandi*, b. 478, n. 292 e b. 444, n. 1299, dove è detto: «La Congregazione camerale da noi eretta...».

⁴ Cfr. nota 2.

bunale in questione con quelle di altri fondi archivistici non è però difficile capire che tale influenza non era di poco momento.

Nell'analisi della documentazione si terrà comunque presente la struttura dell'organo collegiale così come si era fissata nel XVII secolo dopo i provvedimenti di Pio IV (la *Romanus Pontifex, Christi Vicarius*, del 1562⁵ e la *Cum inter coeteras* del 1564⁶) cui erano seguite le precisazioni dettate da Paolo V con la *Universi agri* del 1612⁷.

Due serie archivistiche conservate nel fondo denominato Camerale I, i *Decretorum camerae*, contengono la verbalizzazione, per opera rispettivamente del mensario e dei notai, delle adunanze della Camera e documentano la fase iniziale della attività di questa magistratura in sede giurisdizionale. Le cause sottoposte al giudizio della Camera venivano presentate e attribuite ai magistrati camerale con criteri fissati stabilmente nella seconda metà del sec. XVI: il decano assegnava gli affari da trattare ai chierici secondo un turno che incominciava dal chierico indicato dal Camerlengo e proseguiva secondo un ordine prestabilito, fatta eccezione per quelle materie la cui competenza era affidata a turno ad alcuni chierici con qualifica di presidenti, di prefetti o di governatori di alcune località, cui spettava l'istruttoria delle cause relative alla propria specifica competenza. Il Tribunale della Camera infatti era composto da dodici chierici, il più anziano dei quali, il Decano, aveva particolari prerogative. Ad alcuni componenti veniva attribuita stabilmente⁸, o con turno annuale, una speciale qualifica con la corrispondente funzione e cioè di: Prefetto dell'Annona, Presidente delle Dogane e della Grascia, Presidente delle Ripe, Presidente delle Strade, Presidente delle Carceri, Presidente della Zecca, Prefetto degli Archivi, Governatore di una delle località dello Stato che erano attribuite per antico privilegio ai chierici. Va detto che era possibile anche il cumulo di tali cariche. Accanto ai chierici si trovavano i «Camerale» e cioè il Camerlengo, con le sue numerose competenze, il Tesoriere, con competenza sempre più esclusiva nelle materie finanziarie, il Governatore di Roma titolare di un tribunale autonomo già nel Quattrocento, l'Auditor camerae, anch'egli titolare di un tribunale autonomo dalla fine del Quattrocento, il Presidente della ca-

⁵ Cfr. *Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio... opera et studio Caroli Cocquelines*, Romae, typis S. Michaelis ad Ripam, sumptibus Hieronymi Mainardi, MDCCXLI (d'ora in poi *Bull. Rom.*), tomo IV, parte II, p. 122.

⁶ Cfr. *Bull. Rom.*, *ibid.*, p. 139.

⁷ Cfr. *Bull. Rom.*, t. V, p. IV, p. 22.

⁸ Il Prefetto dell'Annona, il Presidente delle Strade ed il Prefetto degli archivi divennero stabili rispettivamente dal 1576, dal 1692 e dal 1723 (cfr. M. G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda camera... cit.*, pp. 79, 104, 137).

mera, l'Avvocato del fisco, l'Avvocato dei poveri, il Commissario generale, ed il Procuratore generale fiscale. La competenza specifica del tribunale della Camera in civile e in criminale — le cui ultime precisazioni, come abbiamo detto, si trovano nella citata bolla di Paolo V, *Universi agri*, del 1612 — era di giudicare tutte le cause che avessero relazione con gli interessi camerati. Con questo stesso provvedimento era anche fatto divieto ai giudici camerati di interessarsi di questioni puramente private a meno che esse non fossero in relazione con le materie di competenza dei singoli componenti, ed era fatto obbligo a tutti i magistrati di rivolgersi per le cause «in criminalibus», ad un giudice togato. Tutti gli ufficiali si servivano di un collegio di nove uffici notarili, noto col nome di Notai segretari e cancellieri della Reverenda camera apostolica cui spettava il disbrigo di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento delle cause fino alla loro conclusione. Alcuni dei chierici presidenti ed esattamente quello delle Strade e quello delle Ripe disponevano di una cancelleria e di notai propri, e cioè praticamente di un proprio tribunale.

Il Tribunale della Camera aveva la caratteristica quindi di essere un tribunale collegiale. Esso operava — rispetto alle materie specifiche cui abbiamo accennato — per mezzo dei singoli ufficiali incaricati a turno delle singole materie, i quali, coadiuvati da un uditore, si occupavano in genere delle cause in prima istanza — con le eccezioni di cui diremo — mentre, rispetto ai giudizi di appello avverso alle sentenze emanate dai singoli giudici camerati, operava collegialmente, in piena Camera, secondo una antica raccomandazione ricorrente in tutte le bolle che regolavano il suo funzionamento.

L'archivio di questo importantissimo tribunale, la cui documentazione, in uno stato abbastanza integro fino al 1672 (e poi vedremo perché), ha subito da questa data in avanti grosse dispersioni per quanto concerne la giurisdizione criminale, è conservato presso l'Archivio di Stato di Roma. Le sue vicende sono strettamente collegate a quelle del Collegio dei notai di Camera, che era articolato in nove uffici, ed i cui componenti, come abbiamo detto, svolgevano anche le funzioni di segretari e cancellieri del tribunale. Poiché i notai in questione trattavano promiscuamente non solo il civile ed il criminale, ma anche le cause attribuite ai singoli magistrati, l'archivio è articolato in tante sezioni quanti sono gli uffici notarili. Ognuna di tali sezioni è composta dalle medesime serie: *brogliardi*, *manuali*, *libri testium*, *sentenze* e *libri sententiarum*. L'unica serie comune a tutti gli uffici è quella degli *Jura diversa*. I *brogliardi*, me-

scolati nell'ordinamento attuale con i *manuali d'atti*⁹, contengono, come è noto, le verbalizzazioni delle udienze con il nome delle parti ed il nome del magistrato cui era affidata la causa. La serie dei *Libri testium* si presenta molto lacunosa, essendo costituita da appena diciassette registri. La serie *Jura diversa* consta di 859 pacchi contenenti la documentazione esibita dalle parti in causa; sul verso degli atti sono annotati i nomi dei contendenti e la data di esibizione del documento, ciò che rende possibile il collegamento con la serie dei brogliardi. Vi sono infine le *Sentenze*, e i *Libri sententiarum* che ne sono la registrazione, in tante serie per quanti sono gli uffici notarili. La serie delle sentenze è quella che più rapidamente permette di conoscere un gran numero di dati sul funzionamento del tribunale. Con un linguaggio sintetico ma chiaro, la sentenza fornisce infatti informazioni sia sull'iter della causa con l'indicazione di tutti i gradi di appello e dei magistrati cui questa viene di volta in volta affidata, sia sui contendenti, sul contenuto della controversia e sulle motivazioni del giudizio e quindi sulle competenze dei singoli magistrati.

Le sentenze emanate dalla Piena camera in sede di appello sono caratterizzate dalla formula «*de conclericorum consilio*», quelle invece emanate dai singoli giudici, siano in prima istanza o per appelli successivi, recano la formula «*de jusperitorum consilio*», sono firmate dall'ufficiale che le ha istruite e recano molte volte il «visa» dell'uditore. Le sentenze del Camerlengo e del Tesoriere, infine, sono firmate dal rispettivo uditore. Ai primi del XVII secolo con la *Universi agri* era stata infatti riconosciuta ai chierici che ricoprivano determinate cariche la facoltà di spedire i provvedimenti a nome proprio per gli affari di loro competenza mentre invece la stessa bolla ribadiva il principio che gli altri provvedimenti, quelli cioè affidati al giudizio della Piena camera, dovevano essere decisi collegialmente, col voto di tutti i chierici.

Uno spoglio sistematico delle minute delle sentenze del tribunale, relative ad un decennio di attività, e precisamente agli anni 1679-1689, che per cambiamenti istituzionali intervenuti, come poi si vedrà, si riferiscono soltanto al civile¹⁰, ci ha permesso di effettuare un esame delle competenze dei magistrati camerale. Il Camerlengo giudicava nelle più svariate materie con una tendenza alla privativa rispetto a quelle cause aventi per protagonisti le corporazioni d'arte ed i loro associati e gli or-

⁹ Nei brogliardi si registrava sommariamente quanto avveniva in curia, nei manuali invece venivano registrati gli adempimenti della cancelleria ad opera del notaio. In realtà tali registrazioni sono spesso mescolate.

¹⁰ A.S.R., *Tribunale della Reverenda camera apostolica* (d'ora in poi R.C.A.), pacco 2061.

dini religiosi, nonché, ci sembra, in generale, per gli affari che si riferivano all'area romana, ed inoltre giudicava gli appelli avverso le sentenze emanate dai Consoli delle arti, dagli assessori delle dogane e dai governatori locali.

Il Tesoriere aveva invece una serie di competenze esclusive quali ad esempio quelle in materia di spogli, di monti, di entrate camerale, con particolare riguardo alle Tesorerie provinciali, di alcune gabelle, tra cui quella sul macinato delle province, e, come il Camerlengo, giudicava gli appelli contro le sentenze dei governatori locali. Il Camerlengo, ma molto di più il Tesoriere, giudicavano in materia di appalti.

Il Presidente delle Dogane e Grascia per la sua materia giudicava in prima istanza, ma anche in grado di appello, perfino in terza istanza, avverso sentenze degli assessori dei doganieri o di altri giudici speciali; le cause di cui egli si occupava sembrano comunque riferirsi in misura maggiore alla materia della Grascia che a quella delle dogane, trattata di preferenza dal Camerlengo e soprattutto dal Tesoriere. Questi ultimi spesso si occupavano per forza di cose anche della interpretazione dei capitoli degli appalti con riferimenti interessantissimi agli statuti di volta in volta richiamati dalle parti in causa.

Il Presidente delle Strade giudicava, nella sua materia sempre in seconda istanza avverso sentenze del Camerlengo e Maestri delle Strade, titolari del Tribunale delle Strade, che, come abbiamo detto era dotato di cancelleria e notai propri.

I Prefetti dell'Annona e degli Archivi, le cui sentenze sono assai scarse, giudicavano anche qualche appello contro sentenze di magistrati locali.

Il Decano della Camera giudicava in seconda istanza appelli contro sentenze emesse da Consoli delle Arti.

Troviamo anche un Giudice delle Annate con competenza appunto in materia di annate e di quindenni. I giudizi della Piena Camera sono tutti di appello avverso le sentenze dei giudici camerale, del Tribunale delle Ripe (di cui era titolare il Presidente delle Ripe che operava, con cancelleria e notai propri, per mezzo dell'Assessore di Ripetta e del Camerlengo di Ripa) e degli assessori delle dogane.

Dopo il 1676 si trova la citazione del voto della Congregazione Camerale, organo consultivo in materia civile istituito come abbiamo detto da Innocenzo XI con competenza in materia di affitti e di appalti.

Su alcune sentenze del Camerlengo, del Tesoriere, ma anche del Presidente delle Strade si trova l'annotazione della relativa registrazione nei

libri *Diversorum* della Camera. Si trattava forse di sentenze di rilievo che andavano a costituire la giurisprudenza dell'epoca.

Alcune sentenze firmate dai chierici recano in basso a sinistra il «visa» dell'uditore.

Tra le sentenze dei giudici camerale troviamo anche quelle dell'Assessore delle Dogane del Patrimonio avverso le quali si trovano spesso i relativi appelli, rivolti o al Presidente delle Dogane e Grascia o alla Piccola Camera. L'Assessore delle Dogane era obbligato infatti secondo i capitoli dell'appalto a servirsi dei notai della Camera¹¹.

Le competenze esaminate e la conseguente organizzazione archivistica del fondo del Tribunale della R.C.A., prima descritta, restarono invariate fino al 1672, quando, con provvedimento di Clemente X del 9 aprile, venne soppresso il Collegio dei nove uffici dei notai di Camera, che fu sostituito con un unico ufficio assegnato con contratto del 6 aprile 1672 a quattro notai¹². Dal 1672 fino al 1679 l'archivio quindi si mostra, nonostante la vistosa lacunosità delle serie, diversamente organizzato: la prima e più rimarchevole differenza è che il civile viene separato dal criminale. La materia civile resta documentata nel fondo di cui ci stiamo occupando, e cioè il Tribunale della R.C.A. La documentazione riguardante la materia criminale va invece soggetta a vicende piuttosto tormentate, che tuttavia cercheremo di tracciare.

Per la materia civile i quattro notai superstiti nell'ambito dell'unico ufficio ormai esistente praticarono una nuova organizzazione dei brogliardi, articolandoli in quattro serie¹³, ognuna con una specializzazione

¹¹ A.S.R., *Notai segretari e cancellieri della Reverenda Camera Apostolica* (d'ora in poi *Notai R.C.A.*), vol. 53, cc. 447 ss., appalto del 1688, ott. 18.

¹² Clemente X con *motu proprio* del 9 aprile 1672 sopprime il collegio dei nove uffici notarili della R.C.A. ormai, secondo le ragioni addotte nel preambolo «... in deteriore statu non solum ob defectum et diminutionem causarum litium et negociorum ex temporum iniuriis et calamitatibus provenientes et forsam ob minus solertem sive neglectam ditorum officiorum nonnullorum titularium administrationem», previa consegna di tutte le scritture e di ogni altra cosa di pertinenza dei detti uffici, a quattro di loro scelti tra i più anziani e più meritevoli (Gregorio Bellisario, decano, Antonio Giordano, vicedecano, Francesco Antamoro e Matteo De Angelis) cfr. A.S.R., *Camerale II, Notariato*, b. 4.

A tal proposito segnaliamo che nell'archivio del *Commissario Generale* della R.C.A., presso l'A.S.R., alla b. 445, si trova la documentazione di un vivace dibattito tra i notai e la R.C.A., con l'intervento del Commissario, sulla nuova sistemazione da dare agli uffici sia dopo la riforma del 1672 e sia successivamente, quando Innocenzo XI nel 1679 sopprime questo unico ufficio e ne ripristina quattro. Tutto il dibattito fa luce su alcune disposizioni pontificie, ponendone in evidenza le motivazioni; per esempio l'insistente divieto al Tesoriere di servirsi di un proprio segretario per la spedizione dei provvedimenti trova la sua ragione nella rivendicazione da parte dei notai della Camera di questa rilevante fonte di entrata e la stessa ragione provoca opposizione alla rigorosa politica di Innocenzo XI volta a realizzare un risparmio di spese anche attraverso la soppressione di numerosi uffici.

¹³ Nell'inventario i brogliardi occupano i numeri 1098-1107.

riferita ai magistrati: 1) *Coram Thesaurario*; 2) *Coram Annonae Praefecto et Grasciae Praeside et aliis*; 3) *Coram Camerario et clericis*, (questa serie è riferita oltre che al Camerlengo, alla Piena Camera); 4) *Coram Carcerum Praefecto et Annonae Praefecto*. Tutte le altre serie restarono invariate, ma ovviamente, essendo unico l'ufficio, di ogni qualità di scritture venne formata un'unica serie. Sul dorso delle unità archivistiche si legge l'abbreviazione di *Secretarii Camerae (Sec. Cam.)*.

Nel 1679, con strumento del 9 marzo, rogato dai Segretari di Camera¹⁴, in conseguenza della riforma di Innocenzo XI, vennero ripristinati quattro uffici notarili¹⁵, e venne altresì ripristinato il sistema di scritture vigente prima della riforma del 1672, con le serie archivistiche ordinate per uffici; la materia cui esse si riferiscono, come abbiamo detto, è ormai soltanto quella civile, dal 1672 rimasta definitivamente separata da quella criminale.

Nell'anno 1676 era stata istituita da Innocenzo XI, appena salito al pontificato, la Congregazione camerale, presieduta dal Tesoriere e della quale faceva parte anche il Commissario della Camera. Essa aveva competenza specifica in materia di appalti ed affitti camerali e funzioni consultive in tutte le cause trattate dal Tribunale della Camera in materia civile. Il voto della Congregazione si trova citato in alcune cause davanti al Tesoriere, a partire dal 1676.

L'Archivio di Stato di Roma conserva l'archivio di questo organo camerale, con documentazione che parte dal 1692: esso si compone di due serie: una, intitolata *Congregazione Camerale*, contiene, insieme a succinti verbali — ma più che di verbali si tratta di ordini del giorno —, la documentazione relativa alle materie di competenza¹⁶. L'altra serie porta il titolo originale di *Cause in piena Camera* e contiene documentazione processuale di cause relative agli appalti, discusse in piena Camera, sulle quali era richiesto il parere della Congregazione. Documentazione frammentaria della Congregazione camerale si trova anche nell'archivio del Commissario generale che ne era membro nella sua qualità di curatore degli interessi camerali¹⁷.

¹⁴ Cfr. A.S.R., *Camerale II, Notariato*, b. 4.

¹⁵ Il contratto che ripristina i quattro uffici accoglie molte richieste fatte dai notai partecipanti all'asta e prevede una cassa comune nella quale dovranno confluire tutti i compensi e da cui si attingerà mese per mese un onorario uguale per tutti i quattro titolari degli uffici: ciò per ovviare all'inconveniente derivante dai diversi compensi previsti per i numerosi adempimenti notarili.

¹⁶ In questa serie si trova anche documentazione della Congregazione dei Residui. La minuta del provvedimento istitutivo di questa Congregazione si trova nell'*archivio del Commissario*, nella b. 440 ed è del 1679. Essa aveva il compito di curare il recupero dei crediti della Camera.

¹⁷ Ricordiamo che il Commissario aveva, fra l'altro, il compito di curare la tenuta degli archivi della Camera.

Come dicevamo, le vicende del Tribunale nella sua attività in materia criminale sono più difficili da seguire perchè evidentemente le dispersioni hanno colpito più vistosamente questo settore dell'archivio; cercheremo tuttavia di operare una ricognizione di quel poco che ne è rimasto, riaccorpando le superstiti unità e formulando a tal proposito delle ipotesi che in parte sono da verificare. La documentazione in materia criminale reca costantemente, a partire dal 1672, la formula «*in criminalibus*» accanto alla indicazione del magistrato (p. es. «*Thesaurario in criminalibus*», «*Camerario in criminalibus*» ecc.).

Per gli anni 1672-1679 sopravvive solo un pacco di sentenze¹⁸. Delle altre serie non vi è traccia.

Anche il periodo successivo è scarsamente rappresentato: rimangono infatti sei brogliardi relativi agli anni 1725-1746¹⁹ e tre pacchi di sentenze per gli anni 1679-1828²⁰. La perdita della documentazione è dovuta probabilmente ai massicci scarti ottocenteschi subiti dagli archivi camerari. Una parte di essa tuttavia sembra essere confluita in un altro fondo dell'Archivio di Stato di Roma, chiamato *Tribunale criminale del Camerlengo e del Tesoriere*, a causa di uno scorretto ordinamento per materia che ha accorpato, senza lasciare traccia delle provenienze rispettive, documentazione appartenente ad archivi diversi e cioè: all'archivio del Commissario generale della Camera apostolica²¹, specie per la parte secentesca; all'archivio del tribunale della Camera, particolarmente per la parte posteriore al 1708, da quando cioè una disposizione pontificia

¹⁸ Presso l'A.S.R. esso è descritto, nell'inventario del Tribunale criminale della Piena Camera (n. 274 della coll. degli inventari, b.n. 1), con la denominazione *Tribunale della Piena Camera. Sentenze*.

¹⁹ Essi recavano le ultime segnature dell'archivio del Tribunale della R.C.A., ma sono stati in questa occasione messi in appendice all'archivio del Tribunale criminale del Camerlengo e del Tesoriere, di cui diremo.

²⁰ Descritti anche essi nell'inventario n. 274, nn. 2-4 (cfr. nota n. 14).

²¹ Per la figura del Commissario cfr. M. G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda camera...* cit., pp. 203-205. La già citata bolla *Universi agri* di Paolo V, oltre a ribadire l'obbligo per il tribunale della Camera di citare il Commissario e il Procuratore del fisco in tutti i casi previsti dal diritto, prescriveva che non si spedissero fuori Roma monitori, e che non si introducessero giudizi ad istanza del Fisco o del Commissario senza licenza rispettivamente del Procuratore del Fisco o del Commissario.

Nel volume 445 dell'*archivio del Commissario*, alla c. 233, viene riportato un brano (ex lib. C, fol. 31) di Felice Contelori, giudice criminale e uomo di fiducia di Urbano VIII, che fra le numerose cariche aveva ricoperto nel 1630 anche quella di Commissario generale della Camera. Nel brano in questione, che tratta appunto dell'ufficio di questo magistrato, si legge: «l'offitio del Commissario della Camera è amplissimo perciò che interviene in tutte le cose camerari più importanti et ha l'audentia del papa due volte la settimana cioè il martedì e il venerdì. È procuratore della Camera in civilibus et anco in criminalibus in quelle cause che si fanno dinanzi al Commissario et alli chierici di Camera per l'occasione de' loro presidentati, come della Zecca, Grascia, Annona, Archivi, Strade e simili».

aveva obbligato tutti magistrati camerale ivi compreso il Camerlengo, limitatamente alla materia doganale, a rivolgersi per le cause penali al giudice unico o assessore unico criminale²²; all'archivio, per la maggior parte disperso, della Congregazione criminale di cui diremo fra poco. La documentazione secentesca conservata è costituita per lo più da memorie, sommari, relazioni, difese, perizie, ecc... e reca quasi sempre a tergo la dicitura «*Thesaurario (o Camerario) in (o sive) Congregazione criminale*». Spesso in calce al documento si trova il nome del commissario o del suo sostituto. Tale fondo si arricchisce a partire dai primi del Settecento.

Accanto alla Congregazione camerale troviamo intanto negli stessi anni la «Congregazione criminale». Del suo archivio restano poche tracce nell'Archivio di Stato di Roma²³, ma la sua esistenza è attestata già nell'anno 1677 dalle annotazioni che si trovano sul retro dei fascicoli processuali conservati nell'archivio del Tribunale criminale del Camerlengo e del Tesoriere, di cui abbiamo già detto, ed in alcuni di quelli conservati nell'archivio del Commissario generale. Tale Congregazione, analogamente a quella camerale, era chiamata a dare pareri nei processi in materia criminale che si svolgevano nel tribunale della Camera.

Volendo dare ora un quadro schematico possiamo dire che, dal punto di vista istituzionale, abbiamo il Tribunale della Reverenda camera apostolica con competenza mista civile e criminale, nelle materie di interesse camerale, coadiuvato dagli anni Settanta del Seicento da due organi consultivi, la Congregazione camerale e quella criminale. Dal punto di vista archivistico abbiamo l'archivio del tribunale dove sono documentate fino al 1672 le cause civili e criminali, e successivamente solo quelle civili, mentre della documentazione in criminale restano poche unità collocate fuori posto. A documentare l'attività dagli anni settanta in poi abbiamo inoltre le due serie in cui è articolato l'archivio della Congregazione camerale (*Congregazione camerale e Cause in Piena Camera*). L'attività del tribunale per quanto riguarda la materia criminale è comunque documentata sia pure in modo frammentario e di difficile lettura, nell'archivio denominato *Tribunale criminale del Camerlengo e del Tesoriere* e nell'archivio del *Commissario generale della Camera apostolica*.

Da quanto abbiamo fin qui esposto appare evidente che la Camera apostolica era l'organo giurisdizionale più qualificato in materia di appalti. Essa a tal proposito esercitava un ruolo che potremmo definire politi-

²² *Chirografo* del 26 maggio 1708, citato da M. G. PASTURA RUGGIERO, *op. cit.*, p. 88 nota. Il provvedimento non innova in materia civile per la quale ogni magistrato aveva il suo uditore.

²³ Solo alcuni registri di risoluzioni dell'anno 1704 descritti anche essi nell'inventario 274 (vedi nota 14) ai numeri 5, 6, 7.

co imprimendo un certo indirizzo alle trattative con l'appaltatore e riappropriandosi in certo modo della sua antica giurisdizione in merito. Esaminando parallelamente, infatti, il contenzioso che si svolgeva nel Tribunale tra gli appaltatori e il fisco è facile constatare come alcune decisioni abbiano provocato l'aggiunta di condizioni sostanziali nei patti che intercorrevano tra le parti, ed anche, di volta in volta, numerose precisazioni nei singoli capitoli, intese a chiarire la interpretazione di essi con lo scopo di evitare altri conflitti per il futuro ²⁴.

Facciamo ora una rapida rassegna di tutti gli altri tribunali di Roma che a livelli diversi erano chiamati a giudicare il contenzioso, che da tali appalti derivava o che atteneva comunque alle attività cui essi si riferivano e cominciamo da quello delle Ripe, di cui era titolare il chierico di Camera Presidente delle Ripe, ma che era affidato alle cure del Camerlengo di Ripa e dell'Assessore di Ripetta. Questi due giudici avevano competenza su tutte le liti che nascevano nel territorio dei due porti e che erano occasionate dalla attività commerciale che vi si svolgeva. Tale competenza era stata estesa alla cognizione delle cause criminali in Ripa e distretto anche con effusione di sangue, da Paolo III ²⁵. Le liti più frequenti erano fra i mercanti e gli acquirenti per rivendicazioni di pagamenti o per frode sulla qualità delle merci. Da essi era ammesso appello al Tribunale della Camera, ma l'istruttoria relativa non era affidata al Presidente delle Ripe perchè egli era il titolare del tribunale che aveva giudicato. La documentazione di questo tribunale conservata presso l'Archivio di Stato di Roma data dal 1594 per Ripetta e dal 1629 per Ripa grande.

Vi era poi il tribunale dell'Agricoltura con giurisdizione su Roma e Lazio per tutte le controversie derivanti dalla attività agricola e pastorizia. Il suo archivio (anni 1616-1824), assai lacunoso per la parte secentesca, conserva specialmente documentazione sui «danni dati» e sulla concessione di patenti agli agronomi.

Anche il Comune di Roma esercitava la giurisdizione contenziosa in questo settore di attività per mezzo di due tribunali, quello dei Maestri giustizieri e quello dei Conservatori. Il primo, aveva competenza in materia di confini fra proprietà agricole, di eventuali abusi fra agricoltori, di tagli abusivi di alberi, di danni dati. Di tale tribunale è giunta a noi scarsissima documentazione, venti unità complessivamente, per gli anni 1546-1792.

²⁴ Cfr. V. VITA SPAGUOLO, *Le fonti documentarie...* cit. (v. nota n. 1).

²⁵ Cfr. *Bull. Rom.*, tomo IV, p. I, costituzione VI.

Più importante era invece il Tribunale dei Conservatori di Roma, antica prestigiosa magistratura capitolina che aveva avuto accanto al Senatore funzioni di governo, i cui compiti però erano nell'epoca da noi considerata assai ridotti²⁶. Esso aveva competenza tuttavia, oltre che a giudicare gli appelli contro le sentenze dei consoli delle arti — ma molti di tali appelli erano di competenza anche del Tribunale della R.C.A., in particolare del Camerlengo e del Decano — soprattutto in materia di sanità e di frodi alimentari. I suoi «straordinari» al pari di quelli del Gabelliere maggiore, del Doganiere di Roma e dei birri del Governatore di Roma giravano per la città col compito di procedere contro i delinquenti e i fraudolenti. L'archivio è conservato parte presso l'Archivio di Stato di Roma, parte presso l'Archivio Storico Capitolino.

A tutti questi tribunali cui abbiamo sommariamente fatto cenno bisogna aggiungere i cosiddetti fori speciali costituiti dai consolati delle Arti, che avevano per privilegio pontificio autorità a giudicare tutte le controversie che nascevano tra i consociati per motivi legati all'esercizio dell'arte.

Entrando ora nel merito di alcuni appalti ed esaminandone i contenuti, potremo vedere che ad interessarsi del contenzioso che da essi scaturiva erano, nell'area romana, molti altri organi, sia pure a diversi livelli.

La logica del sistema giuridico allora vigente, attribuiva le tre funzioni, legislativa, amministrativa e giudiziaria, all'ente o persona competente in una certa materia di governo. Perciò nel momento in cui, con la facoltà di riscuotere le gabelle, si attribuiva in qualche modo all'appaltatore una funzione fiscale, gli veniva data anche la facoltà di dettare norme sul sistema di riscossione e di controllo — norme che, concordate con la Camera in sede di contratto, venivano successivamente fissate nei bandi emanati in proposito dal Camerlengo e dal Tesoriere — nonché quella di dare esecuzione alle stesse, attraverso un consistente apparato burocratico di cui l'appaltatore si doveva circondare. Infine, esaminando i capitoli degli appalti nella loro evoluzione, vedremo che, specie quando i loro contenuti si dilatano in modo abnorme nel corso del XVII secolo, l'appaltatore viene autorizzato ad occuparsi anche del contenzioso attraverso un suo assessore.

Tra i contratti di appalto che abbiamo letto nei protocolli notarili

²⁶ Per un breve profilo archivistico istituzionale, su questo tribunale alla fine del secolo XVI cfr. V. VITA SPAGNUOLO, *Il Tribunale dei Conservatori di Roma al tempo di Sisto V. Profilo archivistico istituzionale*, in L. SPEZZAFERRO e M. E. TITTONI, *Il Campidoglio e Sisto V, Atti del convegno, Roma, Musei Capitolini, 20 aprile - 31 maggio 1991*, pp. 42-44.

dei notai segretari della Camera ci sono sembrati particolarmente significativi, rispetto al nostro intento, quelli delle Dogane Generali di Roma con i quali veniva affidata all'appaltatore la riscossione delle gabelle che si pagavano nelle dogane di Ripa grande, di Ripetta, di Terra e Grascia. Alle dette gabelle però se ne erano andate via via aggiungendo con ritmo sostenuto, durante il secolo XVII, molte altre, comprese quelle formalmente spettanti al Popolo romano di cui via via i Pontefici si erano di fatto impadroniti. Basti pensare che il censo annuo dovuto dal doganiere alla Camera era salito dalla somma di 180.000 scudi della fine del Cinquecento a quella di 524.000 dell'appalto del 1663. Nell'appalto del 1678, che segna il punto più alto di questo crescendo, gli era affidata all'incirca la riscossione di tutte le gabelle relative all'approvvigionamento alimentare di Roma oltre a tante altre relative alle numerose attività artigianali ed industriali ²⁷.

È appena il caso di richiamare l'attenzione sull'importante ruolo del doganiere nel quadro dell'attività commerciale che si svolgeva nella capitale e nelle zone limitrofe; il numero e la qualità delle gabelle sulle quali egli aveva giurisdizione facevano di lui in pratica l'unico punto di riferimento di tutto il movimento delle merci che affluivano a Roma, merci che egli aveva anche facoltà di stimare per la applicazione delle gabelle relative. Il doganiere disponeva di ministri e di guardie, chiamate straordinari, che avevano il diritto di girare armati di tutto punto per vigilare sulla corretta osservanza dei bandi e per reprimere le frodi, procedendo «*manu regia et more camerale*» contro delinquenti e frodatori, e poteva mandare guardie e inquisitori anche alle porte di Roma, punti di transito obbligati per entrare in città; in tal modo egli, che era tutto sommato il più diretto interessato, vigilava anche sul corretto comportamento dei custodi delle porte. Il doganiere era diventato il maggiore organo di controllo del commercio della capitale dello Stato, e, anche se doveva rendere puntualmente conto alla Camera del suo operato, era divenuto quasi l'unico arbitro in alcuni settori della vita economica.

Attraverso il sistema dei subappalti e degli affitti, con l'automatica estensione di queste prerogative, tale potere veniva esercitato in modo capillare nei territori sui quali gravavano i tributi, dando luogo ad una complessa rete disposta per la riscossione delle gabelle e nelle cui maglie erano destinati a cadere tutti gli eventuali evasori. La lettura dei conti resi in Camera dagli appaltatori, fornisce anche i dati del ricavato delle

²⁷ Cfr. V. VITA SPAGNUOLO, *Le fonti documentarie...* cit.

frodi che, come è noto, doveva essere ripartito tra la Camera, l'appaltatore e l'eventuale delatore²⁸.

Le considerazioni fatte per l'appalto delle dogane di Roma possono essere estese anche ad altri appalti tra cui segnaliamo quelli delle Dogane dei pascoli, della salara di Roma, del sapone, della cera e carta, del tabacco e acquavite come i più significativi perché riferiti ad ambiti di attività commerciali o legate alla terra.

L'appalto delle Dogane dei pascoli era stato unito definitivamente nel 1545 a quello della Tesoreria del Patrimonio²⁹. Il contratto del 18 ottobre 1688 dava a Venanzio Giovio per anni nove e per un censo annuo di 60.133 scudi complessivi la dogana dei pascoli di Roma, Campagna, Marittima e Patrimonio con la sua salara, la Tesoreria del Patrimonio compresi i proventi dei malefici, la gabella dei giulio a rubbio di grano e la terra di Bieda. Il Doganiere doveva riscuotere la «fida», l'«erbatico» ed il «terratico» nei terreni della Camera ed aveva il compito di fare il riparto dei quarti da destinare a coltura³⁰.

L'appalto della Salara di Roma — cui era unito quello di polvere e salnitro, l'affitto della Tesoreria di Camerino e l'appalto di Monte Marciano — concedeva all'appaltatore la privativa della fabbrica e vendita del sale delle saline di Ostia³¹.

Per quanto riguarda il sapone è importante ricordare che si trattava di una merce il cui uso era anche destinato, per lo spurgo dei panni, all'industria della lana notevolmente in sviluppo alla fine del secolo.

Anche per la cera e per la carta sembra superfluo rilevare come fossero generi di prima necessità.

Per quanto riguarda il tabacco e l'acquavite l'appaltatore aveva la privativa della vendita in tutto lo Stato³².

Ai concessionari di tutti gli appalti esaminati venivano attribuite «*mutatis mutandis*» le facoltà prima enumerate per le dogane di Roma alle quali, a partire dagli anni trenta del Seicento, se ne era andata aggiungendo un'altra di non minore importanza e cioè il potere giurisdizionale.

Ci è capitato di trovare questa concessione per la prima volta nell'appalto delle dogane di Roma del 1628³³.

²⁸ Cfr. A.S.R., *Camera II, Dogane*, b. 148 e *Tribunale criminale del Camerlengo e del Tesorere*, b. 232.

²⁹ Cfr. M. CARVALE, *Le finanze pontificie nel Cinquecento. Le province del Lazio*, Università di Camerino, 1974, p. 59.

³⁰ A.S.R., *Notai R.C.A.*, not. *Antamorus*, c. 447.

³¹ A.S.R., *Notai R.C.A.*, vol. 730, not. *Fontbia*, c. 633.

³² A.S.R., *Notai R.C.A.*, vol. 42, not. *Antamorus*, c. 745 (9 maggio 1681).

³³ A.S.R., *Notai R.C.A.*, vol. 1511, not. *Plebanus*, c. 318 (21 febbraio 1628).

Il cap. 18 di detto appalto attribuiva all'assessore del doganiere la facoltà di giudicare in prima istanza tutte le «invenzioni» che rivestivano interesse per le dogane; contro le sue sentenze era previsto il ricorso al Camerlengo, al Tesoriere, alla Camera e al Presidente delle Dogane ³⁴. Nel contratto del 1678 ³⁵ tale concessione era ribadita con maggiore vigore, essendo nel frattempo intercorso un appello in Camera da parte della Università dei mercanti sulla legittimità di simile prerogativa. Essa contrastava — secondo l'appello — con una disposizione dello statuto dell'Arte approvato nel 1601 da Clemente VIII, che assegnava tale competenza al Gabelliere maggiore. Il capitolo 19 dell'appalto confermava, ciononostante, la disposizione e faceva obbligo agli «straordinari» di portare tutte le loro «invenzioni» davanti all'assessore del doganiere, vietando a qualsiasi tribunale di emettere provvedimenti a favore dei debitori delle dogane, pena la decadenza degli stessi.

Per quanto riguarda le dogane dei pascoli possiamo segnalare alcuni provvedimenti del Camerlengo già del 1590 nei quali si faceva riferimento a sentenze emesse dal doganiere del Patrimonio ³⁶, mentre bisogna aspettare l'appalto del 1644 concesso ad Alessandro e Giustiniano Orsini per nove anni ³⁷ per trovare una esplicita clausola che conceda la facoltà al doganiere di esercitare la giurisdizione contenziosa civile e criminale sugli Affidati. Il cap. 21 dell'appalto del 1688 ³⁸ aggiungeva anzi a tal proposito ulteriori precisazioni. Esso così esordiva: «E per tor gl'aggravi che giornalmente si fanno agl'Affidati e per provvedere che non siano strapazzati in diversi tribunali, ordina la Reverenda Camera... che le cause degli affidati attive e passive, civili e criminali e miste etiam di danni dati ancorché mosse contro di qualsiasi comunità non possono essere conosciute, né decise da altri giudici che da esso doganiere... in prima istanza e nella seconda istanza dalla medesima Camera...». Venivano esclusi dalla ingerenza tutti i tribunali ordinari e speciali ivi compreso quello dell'Agricoltura che era esplicitamente menzionato. Veniva anche precisato che l'assessore in questione avrebbe dovuto servirsi dei

³⁴ Tra le sentenze esaminate, alcune del presidente delle Dogane e alcune della Piena Camera sono relative ad appelli avverso le sentenze degli assessori dei doganieri.

³⁵ A.S.R., *Notai R.C.A.*, vol. 2139, *Sec. cam.*, c. 432.

³⁶ Cfr. A.S.R., *Camerale I, Diversorum Camerarii*, reg. 383, c. 132, 134. Si tratta di inibizioni ad interporre appello contro le sentenze del doganiere del Patrimonio se non davanti al presidente delle Dogane e Grascia. Uno spoglio sistematico di questi provvedimenti potrebbe rivelarci una prassi più antica a tal proposito di quanto non appaia dagli stessi contratti di appalto.

³⁷ A.S.R., *Notai R.C.A.*, vol. 1546, *not. Plebanus*, c. 611.

³⁸ A.S.R., *Notai R.C.A.*, *not. Antamorus*, c. 447.

notai della Camera ³⁹, mentre un altro assessore nelle province si sarebbe dovuto servire del notaio delle dogane e quello di Marittima e Campagna del cancelliere della corte di Frosinone.

Vale la pena di richiamare l'attenzione sul fatto che tale appalto coinvolgeva anche le Comunità che si trovavano dentro la cosiddetta «Stanga», nei territori cioè soggetti alla giurisdizione del doganiere, perché esse erano sottoposte ad una serie di obblighi come per esempio quello di allargare le strade per il passaggio degli animali secondo le indicazioni dell'appaltatore e ad una serie di restrizioni circa la coltivazione dei terreni, la creazione di nuove bandite e la vendita delle erbe.

Restavano esclusi dalla competenza dell'assessore del doganiere i delitti di lesa maestà, i furti che eccedevano la somma di scudi 50 e ogni delitto che comportasse la pena di morte o mutilazioni, di competenza del giudice ordinario, con la presenza però dell'assessore, ove richiesta.

Anche negli altri appalti erano previste analoghe disposizioni, con la riserva a volte della approvazione della nomina dell'assessore da parte del Tesoriere generale o dei Conservatori di Roma qualora si trattasse di gabelle spettanti al Popolo romano. Qualche volta la giurisdizione veniva data ad un giudice deputato direttamente dalla Camera, come nel caso dell'appalto della salara di Roma.

Le controversie tra gli appaltatori e i frodatori, di competenza degli appaltatori, erano comunque solo uno dei tre tipi di controversie previsti nei capitolati. Vi erano poi le controversie degli appaltatori con il fisco e quelle attive e passive degli appaltatori e di tutti i loro ministri con chiunque, purchè fossero relative agli appalti e da essi dipendenti. Questi due ultimi tipi di controversia erano di competenza della Camera e dei suoi magistrati.

Come si vede, si tratta di un numero considerevole di organi giudicanti tra i quali è veramente problematico orientarsi.

Ciò deriva in parte dal sovrapporsi delle competenze camerali a quelle della Municipalità di Roma, secondo un processo di graduale e progressivo esautoramento del Popolo Romano, che era iniziato fin dal ritorno dei Papi da Avignone; ma il fatto è imputabile in misura forse maggiore al sistema dei privilegi congiunto alla tendenza, propria di quel sistema giuridico, ad attribuire anche la giurisdizione contenziosa a chi detenesse, a qualsiasi titolo, una specifica funzione amministrativa.

Era un fenomeno che doveva avere una diffusione ben più ampia di

³⁹ Le sue sentenze si trovano infatti tra quelle dei magistrati camerali nell'*archivio del Tribunale della R.C.A.*

quanto abbiamo potuto esaminare in questa breve relazione. Casi come quello della Università dei mercanti, cui abbiamo accennato, che ricorse alla Camera per denunciare la sovrapposizione del potere del doganiere su quello dei consoli dell'Arte, non dovevano essere infrequenti nella Roma del Seicento. Infatti Innocenzo XII il 31 agosto 1692 fece pubblicare il decreto emanato da una congregazione particolare, istituita per esaminare la materia, «*super abolitione privilegiorum concessorum iudicibus particularibus, et reductione tribunalium ad jus commune, sive ad iudices ordinarios Romanae Curiae*», così motivato: «*Ad radicitus submovendum quotidianos jurisdictionum conflictus, et intolerabiles abusus, qui in Romana Curia ex multitudine iudicum particularium exsercentium ex privilegio privativam seu cumulativam iurisdictionem nimis irrepserunt...*». Al decreto il Papa faceva seguire il 17 settembre dello stesso anno una costituzione sull'argomento, la *Romanus Pontifex* ⁴⁰.

La costituzione prevedeva alcune eccezioni che comprendevano proprio parecchi degli organi da noi descritti. Ma Benedetto XIV, a circa mezzo secolo di distanza, con la costituzione *Quantum ad procurandam*, completava l'opera di papa Pignatelli ⁴¹.

Per l'epoca presa da noi in esame resta però ancora in vigore il sistema abbozzato. Nel quadro che risulta dalla lettura della documentazione esaminata colpisce fra l'altro la fantasia questa folla armata di guardie, commissari, cavalcanti che si aggirava per Roma e per il territorio circostante. Le relazioni rese davanti al notaio cancelliere ci parlano di «invenzioni», ma spesso anche di «false invenzioni», di litigi, di risse fra guardie e commercianti, perfino di insofferenza verso gli straordinari da parte dei consumatori nel corso di operazioni volte a proteggerli dalle frodi dei negozianti. Tutti questi personaggi che al servizio degli appaltatori andavano avidamente a caccia di frodi, allettati dal guadagno che ne derivava per loro e per il loro datore di lavoro, non potevano non alimentare il clima di tensione esistente fra cittadini e fisco, in un'epoca in cui il numero delle gabelle era già diventato esorbitante.

Ma alla fine del secolo anche i doganieri, e segnatamente quello delle dogane di Roma, sembrano avere un bilancio fallimentare; veniva lamentata una decadenza dei commerci e la Camera affidò le Dogane di Roma ad un amministratore. Il pontefice istituì per lo studio del problema una congregazione particolare deputata, che ci ha lasciato una inte-

⁴⁰ Cfr. *Bull. Rom.*, tomo IX/2 p. 264 per il decreto e p. 271 per la costituzione.

⁴¹ Cfr. *Sanctissimi Domini nostri Benedicti Pape XIV Bullarium...* Venetiis MDCCLXXVIII, tomo I, p. 53.

ressante relazione i cui argomenti, se approfonditi, potrebbero confermare quanto da noi accennato all'inizio e cioè che, accanto all'eccessivo peso fiscale per le numerosissime gabelle istituite dal Pontefice per porre rimedio alle difficoltà finanziarie dello Stato, ed accanto ad altre cause che è compito degli storici individuare, anche la frammentazione del potere giudiziario da noi esaminata è stata una delle componenti della decadenza dei commerci e del conseguente ristagno della vita economica dello Stato, tanto lamentato dagli storici ⁴².

⁴² Per la ipotesi qui enunciata e per la citata relazione cfr. V. VITA SPAGNUOLO, *Le fonti documentarie...* cit.

L'Associazione



Ordinamento delle professioni
di archeologo di storico dell'arte,
di archivista storico-scientifico,
di bibliotecario

PRESENTAZIONE

Dopo un lungo e complesso lavoro di elaborazione da parte delle Associazioni professionali dei beni culturali, al quale l'A.N.A.I. ha dato un contributo fondamentale, si è giunti nel febbraio scorso alla presentazione alla Camera, da parte dell'on. Amalfitano e di altri 73 deputati, della proposta di legge n. 5450 sull'ordinamento delle professioni di archeologo, storico dell'arte, archivista storico-scientifico e bibliotecario. L'ampiezza della sottoscrizione della proposta e le prime dichiarazioni favorevoli delle forze politiche possono essere considerate un sicuro riconoscimento della dignità professionale di coloro che operano con metodologie scientifiche sui beni culturali e della ormai diffusa esigenza di disporre di uno strumento di garanzia, quale è l'albo, per la tutela di uno dei più ricchi patrimoni di cultura e civiltà del mondo.

E debbo qui ricordare che, proprio alla vigilia dell'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, lo stesso ministro Spadolini, nel discorso inaugurale del XVII Congresso dell'Associazione nazionale archivistica italiana, tenutosi ad Agrigento nel 1975, sottolineò l'impegno di «privilegiare» nel nuovo ministero il momento scientifico «che nasca dall'interno di ognuna delle tre grandi categorie che ne costituiscono l'ossatura».

In particolare, la professionalità dell'archivista, la cui ricerca di identità ha radici antiche nella difficile coesistenza dell'impegno storico-scientifico e di quello giuridico-amministrativo, viene nella proposta di legge chiaramente definita nelle sue funzioni, tenendo conto delle problematiche suscitate dalle nuove esigenze di utilizzazione degli archivi e dall'introduzione delle tecnologie più avanzate. Viene inoltre data in qualche misura una risposta ad una serie di interrogativi circa la formazione culturale dell'archivista, il tipo di specializzazione da richiedere, ed infine il tirocinio da compiere.

Ogni discorso sullo sviluppo di una valida politica culturale degli archivi di Stato evidenzia, infatti, come nodo centrale il problema della formazione e del perfezionamento professionale, della preparazione, cioè, di base, e della successiva specializzazione, in un contesto che esige risposte precise.

Considerando che l'albo si rivolge anche a tutta quell'ampia e composita categoria di operatori archivistici che si è venuta formando negli ultimi anni al di fuori dell'Amministrazione, l'assegnare compiti di specializzazione e di addestramento alle Scuole d'archivio (oltre a costituire

in questo momento una soluzione obbligata, in quanto ancora non sono state attivate scuole universitarie di specializzazione in scienze archivistiche) assume un preciso significato: quello cioè di avvicinare chi voglia operare sugli archivi alle complesse problematiche poste dalla varietà di tipologie di fondi documentari di epoche diverse, che possono trovarsi concentrati solo presso i grandi archivi di Stato. Questa soluzione non solo costituisce un atto di riconoscimento all'antica tradizione di queste scuole, che risalgono al secolo scorso, talune ad epoca preunitaria, ma è anche un atto di fiducia verso l'Amministrazione, impegnata a rinnovare queste Scuole e ad adeguarle ai nuovi compiti mediante un regolamento, già previsto dalla legge archivistica del '63 e di cui l'art. 16 della proposta di legge disegna le linee quadro.

Bisogna ricordare che ci si era interrogati a lungo sulla adeguatezza e sulla funzionalità delle Scuole d'archivio come strumento di formazione culturale e professionale, non solo nei confronti degli archivisti di Stato, ma di tutti coloro che sono chiamati ad operare negli archivi, nel settore pubblico e nel privato. Le Scuole d'archivio hanno svolto in verità in passato una funzione fondamentale nella preparazione scientifica del personale direttivo degli archivi di Stato; ma, ad ottant'anni dal vecchio regolamento del 1911, i programmi e la impostazione stessa di queste istituzioni, così come prefigurati dalla norma, appaiono in parte superati e non sempre idonei ad assicurare la preparazione professionale degli archivisti.

Urgente è apparsa, quindi, l'esigenza di trasformare queste Scuole, prevedendo la costruzione di strutture più moderne e funzionali che possano garantire una seria preparazione del personale destinato ad operare per la tutela e valorizzazione della documentazione archivistica. L'ipotesi più seria appare quella di una o poche Scuole di specializzazione professionale a livello post-universitario (sul modello dell'Ecole des Chartes), ove la scelta delle discipline di insegnamento dovrebbe venire incontro alle esigenze sia di una rigorosa impostazione storica, sia di una apertura culturale interdisciplinare in grado di preparare alla gestione e alla conservazione dei beni archivistici nel senso più ampio di valorizzazione e di tutela. In questa ipotesi sarebbe necessario ampliare l'arco delle materie, dando particolare rilievo a quelle che abbiano attinenza col materiale documentario moderno ed agli insegnamenti storico-giuridici (soprattutto la storia dell'amministrazione), e in un quadro che peraltro includa una dimensione internazionale della politica dei beni culturali. Ma soprattutto sarebbe necessario curare la preparazione professionale agli sviluppi delle nuove tecnologie, per il molteplice impatto che

l'informatica dimostra già di avere nei confronti della documentazione d'archivio.


In questo quadro, le altre Scuole d'archivio, anch'esse opportunamente ristrutturare, conserverebbero tuttavia una funzione fondamentale in vista di una indispensabile formazione professionale per aree storico-regionali, con insegnamento, quindi di paleografia, diplomatica, archivistica speciale, storia delle istituzioni dell'area storica interessata. Esse avrebbero soprattutto il compito di formare quella fascia intermedia di impiegati non laureati, che collaborano nell'ambito degli archivi di Stato e che soprattutto operano negli archivi della pubblica amministrazione, svolgendo mansioni connesse alla conservazione ed organizzazione degli archivi (si pensi, ad esempio, al personale addetto agli archivi correnti).

Andrebbero tuttavia scoraggiate con ogni mezzo — anche con il numero chiuso o programmato — le iscrizioni in massa che avrebbero come principale conseguenza un sovraccarico insopportabile delle strutture e quindi l'inevitabile scadimento del livello scientifico delle Scuole stesse.

Solo, infatti, assicurando una seria specializzazione professionale l'albo potrà svolgere la sua essenziale funzione di garantire, anche ai fini della tutela dei beni archivistici non statali, la competenza scientifica di coloro che intendono operare negli archivi. E proprio come necessario corollario alla presentazione della proposta di legge, l'Ufficio centrale per i beni archivistici intende presentare in tempi brevi agli organi competenti una bozza di regolamento delle Scuole di archivistica, secondo le linee sopra accennate.

Nel congratularmi con l'Associazione nazionale archivistica italiana per l'alto e attivo contributo dato alla elaborazione del testo del progetto di legge, desidero esprimere il mio più vivo ringraziamento all'on. Amalfitano, ai suoi colleghi del gruppo democratico cristiano, e all'on. Santoro del gruppo repubblicano, che hanno fatta propria la proposta, offrendo la possibilità concreta di una riforma dalla quale si attende un importante positivo sviluppo della tutela dei beni archivistici in Italia.

RENATO GRISPO
direttore generale degli archivi di Stato



STORIA DI UNA PROPOSTA DI LEGGE

A meno di tre anni dal voto dell'Assemblea nazionale dell'A.N.A.I., che nel dicembre '88 si espresse a favore dell'istituzione di un albo professionale per gli archivisti, quella aspirazione è divenuta un fatto concreto: il testo della proposta di legge n. 5450 «Ordinamento delle professioni di archeologo, di storico dell'arte, di archivista storico-scientifico, di bibliotecario», che viene integralmente pubblicato su questo numero della Rivista, è stato presentato alla Camera il 12 febbraio 1991 d'iniziativa dei deputati Amalfitano ed altri.

Non mi soffermerò sui motivi generali a favore dell'istituzione dell'albo, sulle attività che formano oggetto della professione dell'archivista, sui requisiti per l'iscrizione, anche in sede di prima applicazione, già discussi alla fine dello scorso gennaio dall'Assemblea dell'Associazione, riunita in un apposito convegno sulla professionalità dell'archivista, e, del resto, presenti nella *Relazione* alla proposta di legge.

Vorrei piuttosto ripercorrere la storia di questa proposta di legge, richiamando alcune considerazioni fondamentali che hanno presieduto all'elaborazione del testo, che è stata condotta in stretta collaborazione con le altre Associazioni professionali del Ministero (Assotecnici e AIB).

L'opportunità della istituzione di albi professionali per i tecnici dei beni culturali cominciò ad essere considerata a seguito delle vicende connesse agli emendamenti del testo iniziale di quella che poi divenne la legge 254/88. Questa prevedeva l'inquadramento nella nona qualifica funzionale di coloro che svolgevano attività professionali per cui era richiesta apposita abilitazione, tra i quali figuravano, quindi, anche gli architetti del nostro Ministero. Spinti dalla evidente sperequazione, gli archeologi e gli storici dell'arte, che spesso operano con gli architetti nelle medesime Sovrintendenze in piena parità di condizioni economiche e giuridiche, riuscirono ad ottenere l'approvazione di una modifica, mediante la quale veniva riconosciuto come equivalente all'abilitazione professionale l'anno di specializzazione *post-lauream* loro richiesto per l'accesso.

Archivisti di Stato e bibliotecari richiesero allora anch'essi una modifica, basata non sulla specializzazione *post-lauream* (peraltro non obbligatoria per i bibliotecari), bensì sul riconoscimento del carattere eminentemente professionale della loro attività. Con una forte e generale mobilitazione, riuscirono ad ottenere l'equiparazione (riconosciuta dall'art. 2 della L. 254/88) in quanto personale che svolge «attività tecnico-scientifiche e di ricerca», secondo una connotazione che certamente tutti sen-

tono come carattere fondamentale della loro professionalità (e che per la verità era stata per gli archivisti sancita dalla denominazione del loro profilo professionale), ma non rispondente alla richiesta di un esplicito riconoscimento dell'equivalenza delle attività scientifiche e di ricerca, in quanto tali, a quelle per cui è richiesta l'abilitazione professionale.

L'istituzione di albi professionali si è, quindi, profilata come naturale strumento per prevenire ulteriori ingiustificate discriminazioni basate sul criterio, a quanto pare radicato, dell'identificazione esclusiva dell'alta professionalità con l'abilitazione e per riaffermare la pari dignità professionale di tutte le figure tecnico-scientifiche dei beni culturali.

Questo principio, che segue una logica alquanto diversa da quella della ricerca storico-scientifica, propria degli archivisti di Stato, per quanto generalmente accettato nel corso della ricordata assemblea del dicembre '88, venne inizialmente considerato con una certa perplessità, anche in considerazione che nel settore archivistico il numero di coloro che operano individualmente come liberi professionisti è senza dubbio meno rilevante che in quello storico-artistico.

Ulteriori riflessioni indussero però a sciogliere ogni riserva e a riconoscere valide anche per gli archivisti una serie di motivazioni, che si trovano esposte nella *Relazione* al progetto di legge, e che furono specialmente dibattute in occasione del convegno sulla formazione degli archivisti e dei bibliotecari tenuto ad Udine nel novembre 1989. Da questo dibattito, al quale partecipavano il sen. Covatta, sottosegretario ai Beni Culturali e l'on. Amalfitano, responsabile del Dipartimento Beni Culturali della Democrazia Cristiana, emerse infatti la consapevolezza maturata nel Governo e nelle forze politiche della necessità di dare al vasto «preariato» professionale, sorto anche in forma di collaborazione collettiva intorno alla Amministrazione statale e locale dei Beni Culturali, una risposta istituzionale specifica e stabile, diversa dalla ricorrente «sanatoria» di assunzioni indiscriminate. Emerse, in altre parole — e se è consentito, anche grazie al contributo di noi archivisti — una sostanziale e non occasionale disponibilità politica ad accogliere le istanze implicate dall'istituzione di «albi» per le professionalità tecnico-scientifiche dei beni culturali.

In accordo con le altre Associazioni professionali del Ministero, venne iniziato il lavoro di stesura del testo. Dopo aver elaborato le linee fondamentali dell'albo relativo agli archivisti, il direttivo dell'Associazione ne ha curato il coordinamento con i testi relativi alle altre professionalità. Per la revisione formale del testo ed il suo adeguamento agli

ordinamenti, le Associazioni hanno fatto ricorso alla consulenza giuridica del prof. Luigi Galateria, che qui colgo l'occasione di ringraziare.

Il lavoro di rielaborazione è stato lungo e complesso: si sono dovute contemperare le varie istanze interne delle tre Associazioni con le esigenze formali, tecniche e giuridiche di una proposta di legge, superando molte difficoltà di ordine tecnico-legislativo. Il testo che ne è risultato si presenta, però, formalmente chiaro, omogeneo e compatto, e soprattutto unico per tutte le figure professionali dei beni culturali, comportando in tal modo anche il superamento di certi ricorrenti atteggiamenti «separatisti». Esso costituisce un risultato di grande rilevanza istituzionale per l'intero settore dei beni culturali, soprattutto in quanto riflette in modo unitario la logica della preminenza dell'interesse pubblico della tutela dei beni culturali. Questo fondamentale principio, sul quale le Associazioni sono state tutte concordi, è stato di guida nel regolamentare l'attività di coloro che operano gli interventi di tutela, restauro, valorizzazione e in generale di mediazione tecnico-scientifica per la fruizione dei beni culturali ed ha motivato la richiesta di garanzie di un alto livello scientifico in coloro che dovranno operare sui beni che noi ci sentiamo chiamati a tutelare.

Viene, infatti, affermata con forza l'esigenza di un qualificato *curriculum* formativo dei professionisti: è stato previsto il possesso di una laurea in materie che presuppongono una solida preparazione culturale di base, seguita da un ulteriore diploma di specializzazione scientifica; si tratta di una formazione che si svolge nell'arco di almeno sei anni. Per gli archivisti, è stata contemplata la specializzazione presso le nostre Scuole che, una volta adeguate al nuovo compito — secondo le linee proposte dall'art. 16 — mediante il regolamento che la stessa legge archivistica del '63 prevede, saranno in grado di fornire le più ampie possibilità di formazione sul campo, offerte dalla ricchezza del materiale documentario conservato presso gli Istituti archivistici, e potranno consentire altresì il contemporaneo svolgimento del prescritto tirocinio.

La denominazione di «archivista storico-scientifico», desunta dal profilo professionale di ottava qualifica degli archivisti di Stato, che, a parte la sua collocazione, per generale consenso riflette in modo efficace e adeguato le loro funzioni, è stata adottata rispetto a quella più consona e naturale di «archivista». Questa scelta è conseguente alla constatazione che l'opinione generale, anche — ciò che ora più conta — a livello istituzionale e parlamentare, non distingue sufficientemente la figura professionale dell'archivista da quelle omonime presenti in numerose amministrazioni pubbliche e private con funzioni di operatori di archivio di

livello inferiore; sarebbe stato, inoltre, ben arduo proporre la semplice denominazione di «archivista», che, una volta istituito l'albo, avrebbe costretto a mutare tutte le denominazioni omonime.

L'espressione risulta, poi, comunque adeguata, se si riflette al tipo di preparazione che viene impartito attualmente dalle nostre Scuole di archivio, che già nell'impostazione data loro per legge dall'art. 14 del D.P.R. n. 1409/63, comprende necessariamente la paleografia e la diplomatica come cardini fondamentali e vede sottolineato il carattere storico della formazione tradizionale degli archivisti. Questa impostazione, che conserva una sua validità di fondo, dovrà, ritengo, essere integrata con riguardo alla formazione della emergente figura dell'archivista moderno.

Una volta terminato il lavoro di elaborazione, le Associazioni hanno presentato il testo al Ministro per i beni culturali e, allo scopo di presentare la bozza di proposta e chiedere sostegno a una sua rapida approvazione, hanno avviato una serie di incontri con il sottosegretario sen. Covatta, che si è dichiarato favorevole, con i responsabili del settore beni culturali dei partiti, con gli esponenti di tutti i gruppi della Commissione cultura della Camera e con il suo presidente, con esponenti della Commissione giustizia e con il vicepresidente della Camera, on. Biondi.

L'on. Amalfitano, che fin dall'inizio ci aveva incoraggiati, dichiarandosi convinto della validità della proposta e disponibile a presentarla, si è dimostrato il suo più pronto e attivo sostenitore, ottenendo la sottoscrizione di ben 72 deputati del suo gruppo, fra i quali diversi ministri, ex ministri, presidenti di Commissioni e note personalità politiche; altro sottoscrittore è stato l'on. Italo Santoro del gruppo repubblicano. A tutti va il nostro più vivo ringraziamento per aver fatta propria questa iniziativa così importante per gli archivi e gli archivisti.

La proposta di legge è stata presentata pubblicamente in un convegno, tenuto in Roma il 25 giugno scorso, al quale tutti i soci sono stati invitati. Dal convegno è emerso che la proposta di legge ha implicazioni istituzionali, sociali e politiche di una rilevanza maggiore di quanto noi stessi avremmo potuto immaginare quando ci siamo accinti a lavorare sugli albi professionali. L'on. Bonfatti, responsabile per i beni culturali del gruppo del Partito Democratico della Sinistra nella Commissione cultura della Camera, ha dichiarato al convegno che il suo gruppo intende presentare una propria proposta di legge di istituzione di albi professionali largamente parallela alla nostra, ma senza l'istituzione dei relativi ordini professionali, considerati una complicazione non necessaria. Ad avviso di tutti i tecnici gli ordini costituiscono, pur con l'onere che la loro gestione comporta, uno strumento che garantisce il rispetto della leg-


ge professionale in maniera ben più efficace degli uffici statali genericamente preposti alla sola tenuta degli albi.

Salutiamo comunque con soddisfazione l'annuncio di questa ulteriore proposta in corso di elaborazione, quale importante segnale politico di un significativo allargamento del consenso intorno alla questione fondamentale dell'istituzione degli albi professionali, con l'auspicio di un accordo fra i gruppi parlamentari che renda più rapido l'*iter* legislativo della proposta.

Esaurito con successo il compito propositivo, pur rimanendo a disposizione del Parlamento come consulenti tecnici per la valutazione di eventuali emendamenti che vengano presentati, la parola decisiva spetta ora al Parlamento, e noi possiamo solo auspicare che voglia e possa pronunciarsi entro la presente legislatura.

Nel corso di questa vicenda sono stata consapevole, come certo lo sono stati altri colleghi, che l'istituzione di un albo e ancor più di un ordine professionale per gli archivisti determinerà, in misura ancora non esattamente prevedibile, rilevanti cambiamenti nella funzione e nell'attività dell'Associazione; sono però certa che, dopo aver gestito la fase di transizione sino all'istituzione dell'ordine, sapremo tutti trovare nuovi modi per continuare a svolgere la nostra attività a favore degli archivi, degli archivisti e della loro formazione culturale.

ENRICA ORMANNI
presidente dell'Associazione
nazionale archivistica italiana



CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMALFITANO, MATTARELLA, TESINI, CASATI, BUONOCORE, AIARDI, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BARUFFI, BATTAGLIA PIETRO, BIANCHINI, BORRA, BORRI, BORTOLANI, CAFARELLI, CARRUS, CHIRIANO, CIAFFI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLONI, CORSI, DAL CASTELLO, D'ANGELO, D'ONOFRIO, FERRARI BRUNO, FIORI, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, LATTERI, LEONI, LUCCHESI, LUSETTI, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MANNINO CALOGERO, MARTINI, MARTUSCELLI, MATULLI, MAZZUCONI, MENSORIO, NUCCI MAURO, ORSENIGO, ORSINI GIANFRANCO, PATRIA, PERANI, PERRONE, PICCOLI, PIREDDA, PORTATADINO, RADI, RIGHI, RUSSO FERDINANDO, SANESE, SANGALLI, SANTORO, SANZA, SAPIENZA, SARETTA, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, USELLINI, VISCARDI, ZAMPIERI, ZANIBONI, ZOPPI

Presentata il 12 febbraio 1991

Ordinamento delle professioni di archeologo, di storico dell'arte, di archivista storico-scientifico, di bibliotecario

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Repubblica, in ottemperanza all'articolo 9 della Costituzione, tutela il patrimonio culturale della nazione. Lo Stato conserva e gestisce il patrimonio demaniale e vigila su quello degli enti pubblici e dei privati per mezzo degli strumenti legislativi, dalla legge n. 1089 del 1939 per il patrimonio artistico e storico al decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963 per il patrimonio archivistico, e degli strumenti istituzionali, che sono il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli appositi assessorati delle amministrazioni regionali e comunali, le cui attuali dotazioni finanziarie ordinarie sono, per unanime consenso, largamente insufficienti.

Lo Stato ha dovuto di conseguenza far fronte alle necessità con l'investimento di risorse sempre più ampie in interventi straordinari, affidati per l'esecuzione in gran parte a soggetti privati, che costituiscono ormai un dato fisiologico della tutela, con la legge n. 41 del 1986 (articolo 15 relativo ai cosiddetti «giacimenti culturali»), con i decreti-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449, e 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, fino alle recenti leggi n. 84 e n. 431 del 1990.

Malgrado tutto ciò, la tutela continua a mostrare vistose lacune, sia per la spro-

porzione fra risorse ed esigenze, sia perché una larga parte del patrimonio sfugge alla portata diretta dell'intervento pubblico. Lo Stato ha perciò anche fornito ai privati contributi ed incentivi fiscali (legge n. 512 del 1982) per la tutela dei beni in loro possesso, favorendo lo sviluppo delle sponsorizzazioni, delle fondazioni e di altre analoghe iniziative.

La proliferazione tumultuosa delle iniziative di ciascuno ha dato vita ad un consistente, articolato e ormai consolidato mercato di lavoro nei settori tecnico-scientifici dei beni culturali. Operatori specializzati di professionalità corrispondenti a quelle esistenti all'interno dell'amministrazione statale sono infatti ora diffusamente presenti anche all'esterno. Benché molti di essi svolgano la loro attività con rapporto di lavoro dipendente, in misura sempre più rilevante agiscono anche a titolo professionale in forma individuale o collettiva. Così, laddove appariva prevalente l'iniziativa di tutela dello Stato, si riscontra ora l'attività di una pluralità di soggetti che si avvalgono dell'opera di archeologi, storici dell'arte, archivisti e bibliotecari i quali di fatto già operano da professionisti.

La situazione creatasi presenta tuttavia numerosi inconvenienti:

a) frammentazione delle forme, dei criteri e delle modalità esecutive di intervento;

b) disomogeneità dei comportamenti delle strutture preposte alla formazione, nonché dei criteri di selezione e controllo degli operatori;

c) consolidamento di un precariato professionale di identità istituzionalmente indefinita, benché ormai costitutivo del quadro generale;

d) rischio di danneggiamento irreversibile dei beni in casi di esecuzione da parte di operatori incompetenti di interventi non sufficientemente controllati, o quanto meno di spreco di risorse in operazioni im-

provvisate scientificamente, mal impostate o condotte.

Tutto ciò reca grave pregiudizio all'interesse pubblico della tutela, che d'altra parte può e deve essere salvaguardato con strumenti nuovi, agendo cioè anche sul versante dell'offerta di lavoro e non solo su quello della committenza pubblica. In altri termini, occorre disciplinare tutte le professioni a carattere storico e tecnico-scientifico responsabili degli interventi sui beni culturali, e non solo quelle degli architetti, ingegneri, chimici, biologi e geologi. Si possono ottenere per questa via le garanzie necessarie all'interesse pubblico in materia di tutela del patrimonio culturale, fornendo nel contempo anche una garanzia di competenza degli operatori ai soggetti pubblici, soprattutto non statali, e privati che ne richiedono le prestazioni e determinando le certezze indispensabili in materia di formazione, preparazione, responsabilità e correttezza deontologica degli operatori.

A tale scopo la presente proposta di legge prevede l'istituzione di quattro albi e dei rispettivi ordini costituiti su base nazionale, dato il prevedibile numero di iscritti: degli archeologi e degli storici dell'arte, che costituirebbero un unico ordine per la stretta affinità e contiguità delle competenze; degli archivisti storico-scientifici; dei bibliotecari. Per l'accesso occorrerà superare un esame di Stato riservato a coloro che abbiano conseguito con la laurea la necessaria formazione nelle discipline umanistiche di base — occorre infatti non dimenticare che si tratta di operatori culturali e non di meri tecnici —, che siano in possesso dello specifico diploma di specializzazione, percorrendo così un *curriculum* assimilabile a quello richiesto per le professioni per le quali esistono appositi distinti corsi di laurea, peraltro ancora non istituiti per quelle ora da disciplinarsi, ed abbiano svolto il previsto tirocinio.

La necessità di regolamentare per legge

le professioni di cui sopra discende infine anche dalla liberalizzazione totale della circolazione delle merci prevista nell'area comunitaria dal 1993. Benché lo Stato abbia già, con la legge n. 84 del 1990, distinto i beni culturali dalle altre merci, si rende pur sempre necessario, per evitare indiscriminate esportazioni del patrimonio culturale di proprietà privata, regolamentare il comportamento degli operatori e dei periti autonomi tramite il vincolo della deontologia professionale. Ciò anche allo scopo, non meno prioritario, di tutelare sia chi opera nel mercato, sia chi vi accede, dai rischi connessi all'attività di operatori professionali non responsabilizzati.

Per quanto riguarda gli archeologi e gli storici dell'arte, non è il caso di soffermarsi sull'importanza e ampiezza del patrimonio archeologico e storico-artistico italiano, né sulla rigorosa ed esemplare tradizione di studi italiana nell'ambito della quale essi operano, siano universitari o preposti alla tutela. A questi si aggiungono tutti quegli operatori professionali che agiscono nell'ambito più ampio delle iniziative di enti pubblici e privati come liberi professionisti, periti e consulenti, impegnati nell'ampio settore creato dalla sempre crescente circolazione e valorizzazione dei beni culturali.

Per quanto riguarda in particolare gli archeologi, si ritiene necessario sottolineare, all'articolo 2, tra i vari aspetti che caratterizzano la professione, quello relativo alla conoscenza approfondita delle più moderne metodologie di scavo e di ricerca sul terreno.

Fra gli aspetti comuni alle due professioni sono l'identificazione scientifica e la valorizzazione dei beni di rispettiva competenza e la direzione di interventi di restauro e di musei, nonché le funzioni di perito consulente e arbitro nelle rispettive materie.

Per l'accesso agli albi di archeologi e storici dell'arte si richiede (articolo 1) il

tradizionale, rigoroso *curriculum* formativo: laurea di base in lettere e diploma di specializzazione nelle materie specifiche, nonché un periodo di tirocinio obbligatorio.

Tale articolato *curriculum* è la condizione indispensabile perché archeologi e storici dell'arte possano svolgere la loro complessa funzione di individuazione e valutazione del bene culturale, che richiede la capacità di un'approfondita conoscenza dei diversi aspetti e implicazioni del suo contesto storico, culturale e geografico di provenienza.

Per quanto riguarda gli archivisti, si ricorda che l'Italia conserva da sola più di un quinto della documentazione archivistica di tutto il mondo, con circa 150.000 archivi storici statali, comunali, ecclesiastici, di enti pubblici e di famiglie, in buona parte tuttora da identificare, riordinare e valorizzare adeguatamente. La maggior parte di essi, per l'esiguità delle risorse dedicate agli archivi, non è gestita da personale apposito o specializzato ed è oggetto di interventi da parte di operatori professionali di competenza e correttezza spesso non adeguate.

L'accesso alla professione dovrà quindi essere riservato ai laureati in discipline umanistiche che abbiano caratterizzato il loro *curriculum* con almeno quattro insegnamenti a carattere storico (articolo 9), essendo una solida formazione culturale di base imprescindibile da una professione che richiede la capacità di un'approfondita conoscenza e interpretazione della documentazione storica. È stato infatti sottolineato, anche nella denominazione, il carattere storico-scientifico della specializzazione dei professionisti archivistici, sancito anche dal vigente profilo professionale degli archivisti di Stato, accanto a quello di consulenti per l'organizzazione e la gestione della documentazione corrente. Alla laurea deve poi accompagnarsi il diploma di specializzazione presso le scuole di ar-

chivistica, paleografia e diplomatica degli archivi di Stato. L'articolo 16 dispone l'emanazione del relativo regolamento, già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, che ribadisce il carattere di specializzazione *post-laurea* che esse hanno sempre avuto per la formazione d'obbligo per gli archivisti di Stato e enti pubblici, che può essere acquisita solo in scuole connesse con la documentazione archivistica storica e con il contesto storico-istituzionale specifico del rispettivo antico Stato preunitario che l'ha prodotta. Tale *curriculum* indispensabile viene quindi richiesto negli articoli 12 e 13 anche per tutti gli operatori archivistici che sono iscritti nell'albo in sede di prima applicazione.

L'esigenza dell'istituzione di un albo dei bibliotecari nasce soprattutto dalla frammentazione amministrativa del sistema delle biblioteche in Italia. Vi sono infatti le biblioteche nazionali, statali, universitarie e con particolari funzioni del Ministero per i beni culturali e ambientali, quelle dei dipartimenti, facoltà e istituti delle università, quelle scolastiche e dei conservatori del Ministero della pubblica istruzione, quelle degli enti locali di competenza delle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché biblioteche e centri di documentazione di organi costituzionali, Ministeri, enti pubblici, fondazioni, istituti scientifici e culturali, enti ecclesiastici e aziende. Il personale di queste biblioteche, che rappresentano il patrimonio librario più importante del mondo, è disomogeneo sotto il profilo dei requisiti culturali e in molti casi non è nemmeno inquadrato in uno specifico ruolo bibliotecario.

Regolamentare la professione del bibliotecario significa assicurare omogeneità ai servizi che richiedono per il necessario coordinamento ad alto livello tecnico-scientifico, di cui è punta avanzata il sistema bibliotecario nazionale, elevati livelli

di formazione e di capacità professionale, indipendentemente dall'appartenenza amministrativa.

Molto spesso, inoltre, gli enti da cui questi servizi dipendono affidano incarichi di collaborazione o consulenza all'esterno, a singoli o a cooperative e società, e a figure nuove di professionisti della documentazione e della ricerca in linea, per i quali l'istituzione dell'albo varrebbe a garanzia degli enti e degli utenti che si avvalgono delle loro prestazioni.

Tale esigenza, più volte sollevata, è stata ultimamente affermata dalla II Conferenza nazionale dei beni librari, promossa a Bologna nel 1988 dal Ministero per i beni culturali e ambientali, dal Coordinamento assessori alla cultura delle regioni, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province d'Italia (UPI), che stabiliva nel documento conclusivo la necessità irrinunciabile della «presenza in ogni tipo di biblioteca di personale professionalizzato e della riforma dei «profili e titoli validi per l'accesso e l'esercizio della professione».

L'istituzione di un elenco speciale ad esaurimento (articolo 21) tende infine a riconoscere le funzioni finora svolte da quegli operatori bibliotecari già in servizio, ma sprovvisti della laurea richiesta per l'iscrizione nell'albo, cui talvolta è anche affidata la direzione di piccole biblioteche, mentre in futuro per tutte le funzioni di responsabilità professionale dei servizi bibliotecari dovrà essere richiesta l'abilitazione professionale al più alto livello.

Le disposizioni di prima formazione degli albi di cui ai titoli I-III e quelle ordinamentali comuni di cui al titolo IV, infine, ricalcano quanto già previsto dalle norme vigenti per gli ordini professionali.

TITOLO I
DELLE PROFESSIONI DI ARCHEOLOGO
E DI STORICO DELL'ARTE

Capo I - Dell'ordine degli archeologi e degli storici dell'arte e dei relativi
albi artt. 1-4
Capo II - Disposizioni transitorie artt. 5-8

TITOLO II
DELLA PROFESSIONE DI ARCHIVISTA
STORICO-SCIENTIFICO

Capo I - Dell'ordine e dell'albo degli archivisti storico-scientifici artt. 9-11
Capo II - Disposizioni transitorie e regolamentari artt. 12-16

TITOLO III
DELLA PROFESSIONE
DI BIBLIOTECARIO

Capo I - Dell'ordine e dell'albo dei bibliotecari artt. 17-19
Capo II - Disposizioni transitorie artt. 20-23

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I - Delle professioni e degli albi artt. 24-28
Capo II - Degli ordini artt. 29-36
Capo III - Della disciplina degli iscritti artt. 37-38
Capo IV - Disposizioni finali artt. 39-43

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I
DELLE PROFESSIONI
DI ARCHEOLOGO
E DI STORICO DELL'ARTE

CAPO I.

DELL'ORDINE DEGLI ARCHEOLOGI E DEGLI
STORICI DELL'ARTE E DEI RELATIVI ALBI.

ART. 1.

*(Istituzione degli albi degli archeologi e degli
storici dell'arte).*

1. Sono istituiti l'albo degli archeologi
e l'albo degli storici dell'arte.

2. Le professioni di archeologo e di
storico dell'arte possono essere esercitate
solo dagli iscritti negli albi.

3. Gli iscritti negli albi costituiscono
l'ordine degli archeologi e degli storici del-
l'arte.

4. Gli archeologi e gli storici dell'arte
iscritti negli albi sono soggetti alla discipli-
na stabilita dall'articolo 622 del codice pe-
nale.

5. Il titolo di archeologo e quello di
storico dell'arte spettano esclusivamente a
coloro che sono iscritti negli albi.

6. Gli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni di archeologo
e di storico dell'arte sono disciplinati con
decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica da emanar-
si, sentito il parere del consiglio dell'ordi-
ne degli archeologi e degli storici dell'arte,
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

7. Sono ammessi all'esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della profes-
sione di archeologo coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in lettere;

b) diploma di perfezionamento o di
specializzazione in archeologia, conseguito

al termine di corso di durata almeno bien-
nale;

c) aver svolto nell'arco di un trien-
nio, successivamente alla laurea, un tiroci-
nio di almeno un anno, comprendente
l'applicazione della normativa di settore e
sull'esecuzione delle opere pubbliche, l'e-
stimo e la partecipazione obbligatoria ad
almeno un cantiere di scavo archeologico.
Le relative modalità sono definite con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, su proposta del Ministro per i beni
culturali e ambientali di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica da emanarsi, sen-
tito il parere del consiglio dell'ordine degli
archeologi e degli storici dell'arte, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

8. Sono ammessi all'esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della profes-
sione di storico dell'arte coloro che siano
in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in lettere;

b) diploma di perfezionamento o
specializzazione in storia dell'arte, di du-
rata almeno biennale;

c) aver svolto nell'arco di un trien-
nio, successivamente alla laurea, presso
istituzioni del settore o studi professionali,
un tirocinio di almeno un anno, compren-
dente l'applicazione della normativa di
settore e sull'esecuzione delle opere pub-
bliche e l'estimo. Le relative modalità so-
no definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-
nistro per i beni culturali e ambientali, di
concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, da
emanarsi, sentito il parere del consiglio
dell'ordine degli archeologi e degli storici
dell'arte, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

9. Per l'ammissione all'esame di Stato

si prescinde dal requisito del diploma di perfezionamento o specializzazione per coloro che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie afferenti all'archeologia e alla storia dell'arte. Per la sola ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di archeologo la laurea in lettere può essere sostituita da quella in scienze naturali, purché i laureati abbiano sostenuto almeno quattro esami a carattere archeologico.

ART. 2.

(Oggetto della professione di archeologo).

1. Formano oggetto della professione di archeologo:

a) l'individuazione, la ricognizione e il rilievo dei siti di interesse archeologico e l'individuazione della natura, autenticità, provenienza e rilevanza, anche estetica, dei beni di interesse archeologico, nonché la progettazione, la direzione e il collaudo degli interventi relativi alle suddette operazioni;

b) la progettazione, la direzione e il collaudo degli interventi di scavo;

c) le attività di valorizzazione dei beni archeologici, ivi compresi in particolare la catalogazione e la documentazione, la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi nonché di quelli di conservazione, restauro e trasporto;

d) l'ordinamento dei musei e delle mostre, nonché la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi;

e) la direzione dei musei che conservino prevalentemente materiali archeologici o didattici ad essi attinenti e di parchi archeologici, pubblici e privati;

f) le funzioni di perito e di arbitro in ordine a tutte le attribuzioni di cui alle lettere precedenti, ivi compresa la stima patrimoniale.

2. Le attribuzioni di cui al comma 1 fanno salve le competenze degli ingegneri,

architetti e geometri nonché delle altre categorie professionali.

ART. 3.

(Oggetto della professione di storico dell'arte).

1. Formano oggetto della professione di storico dell'arte:

a) l'individuazione della natura, dell'autenticità, della provenienza e della rilevanza estetica dei beni di interesse storico-artistico, mobili ed immobili, ivi compresi dipinti murali ed apparati decorativi, ad eccezione dei beni di interesse archeologico;

b) le attività di valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico, ivi comprese in particolare la definizione storico-critica, la catalogazione e la documentazione, la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi nonché di quelli di conservazione, restauro e trasporto;

c) l'ordinamento dei musei e delle mostre, nonché la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi;

d) la direzione di musei, pubblici e privati, che conservino prevalentemente materiali storico-artistici o didattici ad essi attinenti;

e) le funzioni di perito ed arbitro in ordine a tutte le attività di cui alle lettere precedenti, ivi compresa la stima patrimoniale.

2. Le attribuzioni di cui al comma 1 fanno salve le competenze degli ingegneri, architetti e geometri nonché delle altre categorie professionali.

ART. 4.

(Consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine degli archeologi e degli storici dell'arte è composto da

quindici membri eletti dagli iscritti negli albi e dura in carica tre anni.

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 5.

(Iscrizione negli albi in sede di prima applicazione).

1. L'iscrizione negli albi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 26, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, è consentita su domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 7:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, incaricati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline afferenti all'archeologia o alla storia dell'arte nelle università italiane o in strutture pubbliche o private di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori di ruolo in discipline archeologiche o storico-artistiche presso università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca;

b) a coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo, anche in soprannumero, come archeologi o storici dell'arte delle carriere dirigenziali ed ex direttiva e profili professionali corrispondenti presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché a coloro ai quali siano o siano state attribuite funzioni di archeologo o storico dell'arte presso enti e istituzioni pubbliche o private attinenti alla tutela del patrimonio archeologico e storico-artistico, purché siano stati immessi nei predetti ruoli, profili professionali e funzioni in esito a concorso pubblico o esame di idoneità ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 29 febbraio 1980, n. 33, e sia stato loro richiesto per l'accesso diploma di laurea;

c) ai laureati che per almeno quattro anni abbiano svolto continuativamente, a titolo di collaborazione o consulenza, attività scientifiche attinenti all'archeologia o alla storia dell'arte per lo Stato o istituzioni ed enti pubblici e privati di riconosciuta fama nazionale o internazionale, purché in tale periodo non abbiano svolto continuativamente altre attività di lavoro dipendente o autonomo non attinenti all'archeologia o alla storia dell'arte.

ART. 6.

(Sessione speciale di esame di Stato).

1. Nella prima applicazione della presente legge è tenuta una sessione speciale di esame di Stato, alla quale possono essere ammessi, oltre le categorie di cui all'articolo 1, commi 7 ed 8:

a) coloro che, sono in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 1, commi 7, 8 e 9 e abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento di storia dell'arte nelle scuole medie secondarie superiori e ricoprono o abbiano ricoperto in esse un posto di ruolo come insegnanti di storia dell'arte;

b) coloro che siano in possesso di diploma di laurea nonché di diploma di perfezionamento in archeologia o storia dell'arte;

c) coloro che siano stati dichiarati idonei a ricoprire un posto di archeologo o di storico dell'arte presso lo Stato o istituzioni o enti pubblici, a seguito di pubblici concorsi o esami di idoneità per l'accesso alle carriere;

d) coloro che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 1, commi 7, 8 e 9, che abbiano svolto dopo la laurea per almeno due anni attività che formano oggetto della professione di archeologo o di storico dell'arte e docu-

mentino di avere esercitato tali attività presso enti o istituti soggetti a controlli, verifiche e vigilanza da parte della pubblica amministrazione;

e) coloro i quali abbiano conseguito il dottorato di ricerca nelle discipline archeologiche o storico-artistiche;

f) i tecnici laureati delle università, assunti ed operanti in strutture afferenti all'archeologia o alla storia dell'arte.

ART. 7.

(Prima formazione degli albi professionali degli archeologi e degli storici dell'arte).

1. La prima formazione degli albi professionali degli archeologi e degli storici dell'arte è compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. La commissione provvede altresì alla tenuta degli albi ed alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del consiglio dell'ordine.

3. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la presiede, da due archeologi e due storici dell'arte di ruolo del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due professori universitari ordinari in discipline archeologiche e due in discipline storico-artistiche. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

5. La commissione, completata la for-

mazione degli albi, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne cura la pubblicazione.

ART. 8.

(Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione degli albi).

1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 7 sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso alla commissione straordinaria di cui al comma 3 nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione degli albi.

2. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dalla lettera a), articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

3. Per le decisioni sui ricorsi il Ministro di grazia e giustizia nomina entro trenta giorni dalla pubblicazione degli albi una commissione straordinaria composta ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

4. La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno cinque membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

TITOLO II DELLA PROFESSIONE DI ARCHIVISTA STORICO-SCIENTIFICO

CAPO I.

DELL'ORDINE E DELL'ALBO DEGLI ARCHIVISTI STORICO-SCIENTIFICI.

ART. 9.

(Istituzione dell'albo degli archivisti storico-scientifici).

1. È istituito l'albo degli archivisti storico-scientifici .

2. La professione di archivista storico-scientifico può essere esercitata solo dagli iscritti nell'albo.

3. Gli iscritti nell'albo costituiscono l'ordine degli archivisti storico-scientifici.

4. Gli archivisti storico-scientifici iscritti nell'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

5. Il titolo di archivista storico-scientifico spetta esclusivamente a coloro che sono iscritti nell'albo.

6. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di archivista storico-scientifico, che comprende due prove scritte e un colloquio in materie archivistiche, paleografico-diplomatistiche, storico-giuridiche e latino, è disciplinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanarsi, sentito il parere del consiglio dell'ordine degli archivisti storico-scientifici, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di archivista storico-scientifico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in lettere, filosofia, storia, giurisprudenza, scienze politiche e scienze economiche, purché abbiano superato gli esami di almeno quattro insegnamenti a carattere storico-politico, storico-giuridico, storico-economico, riguardanti o comprendenti la storia d'Italia dal medioevo in poi;

b) diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli archivi di Stato;

c) aver svolto, a titolo di tirocinio continuativamente per almeno un anno attività di cui all'articolo 10, lettere a) e b).

ART. 10.

(Oggetto della professione di archivista storico-scientifico).

1. Formano oggetto della professione di archivista storico-scientifico:

a) l'individuazione della natura, provenienza, autenticità e rilevanza di archivi, raccolte di documenti e singoli documenti;

b) la determinazione e l'applicazione dei metodi di riordinamento di archivi e raccolte di documenti sulla base delle loro peculiarità archivistiche, istituzionali e storiche nonché dei metodi di elaborazione e redazione dei relativi strumenti di ricerca;

c) la progettazione e la direzione di interventi di ricognizione, riordinamento, conservazione, restauro e valorizzazione degli archivi e delle raccolte di documenti, anche mediante la costituzione di banche di dati e la creazione di copie o di sostituti di sicurezza e di consultazione, nonché il collaudo della loro esecuzione;

d) l'elaborazione dei piani di selezione dei documenti d'archivio aventi valore permanente, nonché la descrizione analitica dei documenti proposti per lo scarto nei casi previsti dalle norme vigenti;

e) la progettazione e la consulenza per l'istituzione e la gestione dei servizi archivistici nonché per le procedure di organizzazione della documentazione relativa agli archivi in via di formazione;

f) la direzione di istituti, strutture e servizi, sia pubblici sia privati, aventi ad oggetto la gestione, la conservazione, la valorizzazione, nonché la tutela degli archivi;

g) le funzioni di perito e di arbitro in ordine a tutte le attribuzioni di cui alle lettere precedenti, ivi compresa la stima patrimoniale.

ART. 11.

(Consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine degli archivisti storico-scientifici è composto da nove membri eletti dagli iscritti nell'albo e dura in carica tre anni.

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E REGOLAMENTARI.

ART. 12.

(Iscrizione nell'albo in sede di prima applicazione).

1. L'iscrizione nell'albo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 26 lettere a), b), c) ed e), è consentita su domanda da presentarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 14:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, incaricati, fuori ruolo e in quiescenza, che insegnino o abbiano insegnato archivistica ovvero che insegnino o abbiano insegnato diplomatica e abbiano prodotto lavori scientifici in materia archivistica;

b) al personale dirigenziale e al personale proveniente dai ruoli della *ex* carriera direttiva e dai corrispondenti profili professionali degli archivisti di Stato in servizio e in quiescenza, purché immesso nei predetti ruoli e profili professionali in esito a concorso o esame di idoneità ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

c) ai dipendenti della pubblica amministrazione e di enti pubblici, nonché di enti privati possessori di archivi di interesse storico, ai quali sono attribuite funzioni dirigenziali o direttive tecnico-scientifiche di archivista, sia stato richiesto per l'accesso il diploma di laurea e che siano in possesso di diploma in materie archivistiche, paleografiche e diplomatistiche conseguito al termine di corso almeno biennale;

d) ai laureati che siano in possesso del diploma nelle materie di cui alla lettera c) e che per almeno quattro anni abbiano svolto autonomamente e continuativamen-

te, a titolo di collaborazione o di consulenza con contratto o incarico personale, attività di cui all'articolo 10 per enti pubblici e privati, previo parere delle competenti sovrintendenze archivistiche;

e) ai dipendenti statali in possesso di diploma di laurea e del diploma nelle materie di cui alla lettera c) i quali abbiano svolto per almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge funzioni proprie di uno dei profili professionali di archivista di Stato di cui alla lettera b).

ART. 13.

(Ammissione all'esame di Stato).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, sono ammessi all'esame di Stato coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge siano:

a) ricercatori universitari di ruolo o dottori di ricerca nelle discipline di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12;

b) laureati in possesso del diploma nelle materie di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), anche se conseguito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, purché iscritti al relativo corso alla predetta data.

ART. 14.

(Prima formazione dell'albo professionale degli archivisti storico-scientifici).

1. La prima formazione dell'albo professionale degli archivisti storico-scientifici è compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. La commissione provvede altresì alla tenuta dell'albo ed alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del consiglio dell'ordine.

3. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la presiede, da due membri appartenenti al personale dirigenziale degli archivi di Stato del Ministero per i beni culturali e ambientali e da due professori universitari nelle discipline archivistiche. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

5. La commissione, completata la formazione dell'albo, lo deposita nei dieci giorni successivi presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne cura la pubblicazione.

ART. 15.

(Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo).

1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 14 sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso alla commissione straordinaria di cui al comma 3 nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'albo.

2. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere corredati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dalla lettera a) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

3. Per le decisioni sui ricorsi il Ministro di grazia e giustizia nomina, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'albo,

una commissione straordinaria composta ai sensi dell'articolo 14, comma 3.

4. La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno tre membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

ART. 16.

(Disposizioni regolamentari).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi, sentito il parere del consiglio dell'ordine degli archivisti storico-scientifici, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 9, comma 7, lettera c) e sono indicati gli archivi di Stato presso i quali esso potrà essere effettuato.

2. Il regolamento di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro.

3. Il regolamento di cui al comma 2 deve prevedere in particolare:

a) l'organizzazione e il funzionamento delle scuole che rilasciano il diploma di cui all'articolo 9, comma 7, lettera b);

b) le modalità di determinazione del numero degli ammessi ai corsi;

c) i requisiti per sostenere l'esame di ammissione, tra i quali è indispensabile il possesso di diploma di laurea e di una approfondita conoscenza della lingua latina;

d) le modalità di svolgimento dell'esame di ammissione;

e) la obbligatorietà della frequenza dei corsi, la cui durata non può essere inferiore ai due anni, le discipline di insegnamento fondamentali, che devono essere almeno 10, e lo svolgimento di esercitazioni pratiche;

f) le modalità di svolgimento dell'esame di ammissione al secondo anno di corso e dell'esame finale, che deve comprendere la discussione di un lavoro archivistico originale;

g) le modalità di gestione scientifica delle scuole, che devono basarsi su criteri collegiali;

h) le modalità di conferimento degli incarichi didattici nelle scuole da parte di una commissione nazionale, che devono comprendere la valutazione dei titoli scientifici e professionali;

i) il trattamento giuridico ed economico dei docenti e degli incaricati delle esercitazioni di cui alla lettera e).

5. Il titolo di bibliotecario spetta esclusivamente a coloro che sono iscritti nell'albo.

6. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di bibliotecario è disciplinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi, sentito il parere del consiglio dell'ordine dei bibliotecari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono ammessi all'esame di Stato coloro che abbiano conseguito la laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archivistico e librario, area della biblioteconomia o area della documentazione ovvero abbiano conseguito la laurea in lettere, filosofia, lingue e letterature straniere, sociologia, giurisprudenza, scienze politiche, scienze matematiche, fisiche e naturali e abbiano superato gli esami di almeno cinque, di cui almeno due tra quelli contrassegnati da asterisco, degli insegnamenti indicati nella annessa tabella A.

8. Sono altresì ammessi coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea e il diploma presso la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari o presso apposite scuole di specializzazione.

TITOLO III

DELLA PROFESSIONE DI BIBLIOTECARIO

CAPO I.

DELL'ORDINE E DELL'ALBO DEI BIBLIOTECARI.

ART. 17.

(Istituzione dell'albo dei bibliotecari).

1. È istituito l'albo dei bibliotecari.

2. La professione di bibliotecario può essere esercitata solo dagli iscritti nell'albo.

3. Gli iscritti nell'albo costituiscono l'ordine dei bibliotecari.

4. I bibliotecari iscritti nell'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

ART. 18.

(Oggetto della professione di bibliotecario).

1. Formano oggetto della professione di bibliotecario:

a) l'individuazione della natura e l'identificazione di beni e raccolte librarie e documentarie su qualsiasi supporto;

b) l'accertamento dello stato di conservazione del materiale librario e documentario e la progettazione e la scelta degli interventi da effettuare sul medesimo, l'elaborazione e la scelta delle metodologie di restauro, nonché il collaudo dei lavori eseguiti;

c) la pianificazione dell'incremento delle raccolte librarie e documentarie;

d) l'organizzazione delle raccolte librerie e documentarie mediante l'elaborazione o l'adozione di metodologie di catalogazione e indicizzazione applicate alle diverse tipologie di materiale, sia esso manoscritto o a stampa, sia esso consistente in riproduzioni fotografiche o registrazioni magnetiche, audiovisive ed informatiche;

e) l'elaborazione e la diffusione primaria delle informazioni derivanti dalle attività di cui alle lettere precedenti, finalizzate alla conoscenza e alla fruizione dei documenti;

f) l'organizzazione, la direzione e la gestione di:

1) biblioteche od altre strutture, sia pubbliche sia private, che forniscano servizi bibliotecari e di documentazione al pubblico o a categorie determinate;

2) servizi bibliotecari e documentari e centri di documentazione, sia pubblici sia privati;

3) centri di organizzazione e produzione di servizi bibliotecari e catalogafici;

g) le funzioni di perito e di arbitro in ordine a tutte le attribuzioni di cui alle lettere precedenti, ivi compresa la stima patrimoniale.

ART. 19.

(Consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine è composto da quindici membri eletti dagli iscritti nell'albo e dura in carica tre anni.

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 20.

(Iscrizione nell'albo in sede di prima applicazione).

1. L'iscrizione nell'albo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 26, let-

tere a), b), c) ed e), è consentita su domanda da presentarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 22:

a) ai professori universitari di ruolo, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline biblioteconomiche e bibliografiche nelle università o in strutture pubbliche deputate alla ricerca scientifica, nonché ai ricercatori e assistenti universitari in discipline biblioteconomiche e bibliografiche;

b) a coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso lo Stato, enti pubblici e istituzioni di diritto pubblico con un'attività di servizio bibliotecario, per l'accesso al quale sia stato loro richiesto il diploma di laurea;

c) ai laureati che per almeno quattro anni abbiano svolto effettivamente attività di cui all'articolo 18 come dipendenti di enti e istituzioni pubbliche e private;

d) ai laureati che per almeno quattro anni abbiano svolto effettivamente a titolo di collaborazione esterna o consulenza attività di cui all'articolo 18 per enti o istituzioni pubbliche e private.

ART. 21.

(Elenco speciale).

1. È istituito l'elenco speciale ad esaurimento di coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e svolgano, da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, in sezioni o singoli servizi di una biblioteca o sistema bibliotecario:

a) attività di catalogazione, indicizzazione e classificazione di materiale librario e documentario e di riproduzioni fotografiche, registrazioni magnetiche, audiovisive ed informatiche;

b) servizi di consultazione, di prestito, di informazioni bibliografiche e di

realizzazione di programmi di istruzione degli utenti;

c) le procedure necessarie all'acquisizione del materiale librario e documentario su qualsiasi supporto.

2. L'elenco speciale è tenuto a cura del consiglio dell'ordine dei bibliotecari.

3. Gli iscritti nell'elenco speciale possono svolgere le attività di cui al comma 1 solo in qualità di dipendenti presso le strutture di cui all'articolo 18, lettera f).

4. La domanda di iscrizione nell'elenco speciale deve essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 22.

5. Gli iscritti nell'elenco speciale non partecipano alle votazioni per l'elezione del consiglio dell'ordine dei bibliotecari.

ART. 22.

(Prima formazione dell'albo dei bibliotecari e formazione dell'elenco speciale).

1. La prima formazione dell'albo dei bibliotecari è compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. La commissione provvede altresì alla tenuta dell'albo ed alle iscrizioni e cancellazioni, nonché alla formazione dell'elenco di cui all'articolo 21, fino all'insediamento del consiglio dell'ordine.

3. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la presiede, da due membri appartenenti al personale dirigenziale o equiparato di biblioteche pubbliche statali o di altre pubbliche amministrazioni e da due professori universitari nelle discipline biblioteconomiche e bibliografiche. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

5. La commissione, completata la formazione dell'albo, nonché, in caso di mancato insediamento del consiglio dell'ordine, dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne cura la pubblicazione.

ART. 23.

(Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e di formazione dell'elenco speciale).

1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 22 sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso alla commissione straordinaria di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla pubblicazione rispettivamente dell'albo e dell'elenco speciale.

2. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere corredati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dalla lettera a) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

3. Per le decisioni sui ricorsi il Ministro di grazia e giustizia nomina entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'albo una commissione straordinaria composta ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

4. La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno tre membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

DELLE PROFESSIONI E DEGLI ALBI

ART. 24.

(Perizie e incarichi).

1. L'autorità giudiziaria conferisce le consulenze e le perizie sulle materie oggetto delle professioni di archeologo, storico dell'arte, archivista storico-scientifico e bibliotecario agli iscritti negli albi delle predette professioni.

2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, è sostituito dal seguente:

«Nei procedimenti penali per reati di cui ai precedenti articoli, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale è tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di cui si assume la non autenticità, per la designazione il parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali».

3. Le pubbliche amministrazioni, nei casi eccezionali in cui affidino ad estranei incarichi di cui al comma 1, debbono avvalersi delle prestazioni di iscritti negli albi.

4. Le pubbliche amministrazioni, le istituzioni ed enti privati, per quanto riguarda i servizi di loro competenza, dovranno attribuire le funzioni che formano oggetto delle professioni di cui alla presente legge a dipendenti iscritti negli albi, fatte salve le funzioni già attribuite o in corso di attribuzione alla data di entrata in vigore della presente legge da parte di pubbliche amministrazioni e istituzioni culturali private per la gestione dei beni

culturali di rispettiva proprietà o pertinenza.

ART. 25.

(Modalità di iscrizione negli albi).

1. Per l'iscrizione negli albi l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'ordine, allegando il documento attestante il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa per le iscrizioni negli albi professionali prevista dalle vigenti disposizioni.

2. Il richiedente deve dichiarare se sia pubblico impiegato e deve in tal caso provare se gli è consentito l'esercizio della libera professione; ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con relativa motivazione.

ART. 26.

(Condizioni per l'iscrizione negli albi).

1. Per essere iscritti negli albi è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE ovvero cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione della professione;

d) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

e) avere residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di essere al servizio di enti, istituti o imprese nazionali che operino al di fuori del territorio dello Stato.

ART. 27.

(Iscrizione).

1. I consigli degli ordini esaminano le domande entro sei mesi dalla data del loro ricevimento, provvedendo con decisione motivata, su relazione di un membro e redigendo apposito verbale.

2. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

ART. 28.

(Cancellazione dagli albi).

1. I consigli degli ordini, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronunciano la cancellazione dall'albo:

- a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
- c) quando sia venuta a mancare una delle condizioni per la iscrizione nell'albo.

CAPO II

DEGLI ORDINI

ART. 29.

(Elezione dei consigli degli ordini).

1. Le elezioni dei consigli degli ordini si effettuano nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica; la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio medesimo.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio o presso altri seggi istituiti nelle sedi prescelte dal consiglio.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione

almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

5. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto.

6. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento ovvero mediante riconoscimento da parte di un componente del seggio.

7. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

8. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

9. La votazione si svolge pubblicamente.

ART. 30.

(Composizione del seggio elettorale).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario nomina tra gli iscritti negli albi un presidente, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, nonché i rispettivi supplenti, per ciascuno dei seggi istituiti.

2. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti del seggio elettorale.

ART. 31.

(Votazione).

1. Il modello delle schede per la votazione è predeterminato dal consiglio dell'ordine; le schede, recanti il timbro del consiglio, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori immediatamente prima dell'inizio delle votazioni.

2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà,

arrotondata per eccesso, di quelli da eleggere.

ART. 32.

(*Scrutinio*).

1. Qualora siano stati istituiti più seggi, i presidenti dei medesimi trasmettono le urne sigillate al presidente del seggio elettorale istituito presso la sede del consiglio dell'ordine, che procede allo scrutinio.

2. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti e qualora, per qualsiasi causa, qualcuno degli eletti venga a mancare, è sostituito dal primo dei non eletti secondo l'ordine del numero di voti riportato.

ART. 33.

(*Comunicazioni dell'esito delle elezioni*).

1. Il presidente del seggio comunica al presidente del consiglio dell'ordine i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio dell'ordine.

ART. 34.

(*Consigli degli ordini*).

1. Il consiglio di ciascun ordine elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Il presidente ha la rappresentanza del rispettivo ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e da altre norme, ovvero dal consiglio dell'ordine medesimo; egli rilascia inoltre i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

3. In caso di impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente.

4. Il consiglio di ciascun ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

a) cura la tenuta degli albi e la loro revisione almeno ogni due anni;

b) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

c) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

d) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo e della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari;

h) predisporre ed aggiorna il codice deontologico vincolante per tutti gli iscritti e lo sottopone ad approvazione per referendum agli stessi;

i) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime ed i criteri per il rimborso delle spese da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

l) dà parere su disegni e proposte di legge e sui regolamenti riguardanti la professione del rispettivo ordine e sulla loro interpretazione.

ART. 35.

(Riunioni dei consigli degli ordini).

1. Il consiglio di ciascun ordine si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà, arrotondata per eccesso, dei suoi membri o da almeno un terzo degli iscritti nell'albo. Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

ART. 36.

(Comunicazioni delle decisioni dei consigli degli ordini).

1. Le decisioni dei consigli degli ordini sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

CAPO III.

DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

ART. 37.

(Sanzioni disciplinari).

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione e che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio del rispettivo ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) avvertimento;

b) censura;

c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore a un anno;

d) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto nel caso di cui al comma 3, quando abbia ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio l'interessato può ricorrere ai sensi dell'articolo 39.

6. I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

ART. 38.

(Procedimento disciplinare).

1. I consigli degli ordini iniziano il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, entro un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al

consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine).

1. Le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizioni e cancellazioni dall'albo, nonché in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione essi hanno residenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento o dalla proclamazione degli eletti, con ricorso al tribunale competente per territorio.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

ART. 40.

(Scioglimento dei consigli degli ordini).

1. Qualora il consiglio di un'ordine non sia in grado di funzionare e se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persista nel non adempierli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi, può essere sciolto.

2. In caso di scioglimento del consiglio di un ordine le sue funzioni sono eser-

cite da un commissario straordinario, il quale dispone entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento la convocazione per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio di un ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni; egli nomina altresì un segretario tra gli iscritti nell'albo.

ART. 41.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza sugli ordini istituiti con la presente legge.

ART. 42.

(Prima elezione dei consigli degli ordini).

1. Ciascuna commissione di cui agli articoli 7, 14 e 22, entro i novanta giorni successivi al deposito dei rispettivi albi, deve indire le prime elezioni del rispettivo consiglio dell'ordine.

2. La commissione convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno 15 giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione.

3. Il presidente della commissione svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli iscritti nell'albo un vicepresidente, due scrutatori e un segretario.

4. Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

5. I consigli degli ordini sono convo-

cati per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 43.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 20, 21, 22 e 23, della presente legge si provvede a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia ed agli oneri derivanti dall'articolo 16 si provvede a carico dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

TABELLA A.
(Articolo 17).

Automazione
Automi e linguaggi formali
* Bibliografia
* Bibliografia e biblioteconomia
* Biblioteconomia
* Biblioteconomia e bibliografia
Codicologia
Elaborazione automatica dei dati
Elaborazione automatica delle informazioni

Elaborazioni dell'informatica non numerica
Elementi di diritto per archivisti e bibliotecari
Macchine per l'elaborazione dell'informazione
Metodi per il trattamento dell'informazione
Paleografia e diplomatica
Paleografia greca
Paleografia greca e latina
Paleografia latina
Paleografia latina e diplomatica
Paleografia musicale
Papirologia
Papirologia ercolanese
Papirologia giuridica
Programmazione dei calcolatori elettronici
Sociologia dei processi culturali conoscitivi e normativi
Sociologia della comunicazione
Sociologia delle comunicazioni
Sociologia delle comunicazioni di massa
Statistica e teoria dell'informazione
Storia del disegno, dell'incisione e della grafica
Storia della decorazione del manoscritto
Storia della miniatura e delle arti minori
Storia della miniatura e del manoscritto
Teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati
Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa

Associazione nazionale archivistica

sezioni regionali: cariche sociali

SEZIONE ABRUZZO

Claudia R. CASTRACANE - presidente
 Paolo MUZZI - vicepresidente
 Alessandro CLEMENTI - consigliere
 Giovanni FIORILLI - consigliere
 Gerardo MIROBALLO - consigliere
 Giovanna LIPPI - segretario
 Catia D'ANNUNZIO - vicesegretario

SEZIONE BASILICATA

Antonella MANUPELLI - presidente
 Gregorio ANGELINI - vicepresidente
 Mario NENNI - consigliere
 Valeria VERRASTRO - consigliere
 Silvana SCIPPA - consigliere
 Marina VEGLIA - segretario
 Annunziata PAOLICELLI - vicesegretario

SEZIONE CALABRIA *

Vittoria QUARTA CERULO - presidente
 Salvatore MURANO - vicepresidente
 Silvia CARRERA MACRÍ - consigliere
 Margherita MARTINO - consigliere
 Marisa SPIZZIRRI - consigliere
 Vincenzo CURIA - segretario
 Maria NUCCI FAZZOLARI - vicesegretario

SEZIONE CAMPANIA

Imma ASCIONE - presidente
 M. Gabriella RIENZO - vicepresidente
 F. Renato DE LUCA - consigliere
 Renato DENTONI LITTA - consigliere
 Bruna OREFICE - consigliere
 Ciro DI MARTINO - segretario
 Stefania D'AQUINO - vicesegretario

SEZIONE EMILIA-ROMAGNA

M. Rosaria CELLI - presidente
 Angelo SPAGGIARI - vicepresidente

Elisabetta ARIOTTI - consigliere
 Stefano ARIETTI - consigliere
 Gilberto ZACCHÈ - consigliere
 Gabriele FABBRICI - segretario
 Paola MITA - vicesegretario

SEZIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

M. Laura IONA - presidente
 Doimo FRANGIPANE - vicepresidente
 Liliana CARGNELUTTI - consigliere
 Renata DA NOVA - consigliere
 Anna GONNELLA - consigliere
 M. Carla TRIADAN - segretario

SEZIONE LAZIO

Matteo MUSACCHIO - presidente
 Mariella GUERCIO - vicepresidente
 Elvira GRANTALIANO - consigliere
 Floriano BOCCINI - consigliere
 Antonella MULÈ - consigliere
 Erminia CICOZZI - segretario
 Monica CALZOLARI - vicesegretario

SEZIONE LIGURIA *

Aldo AGOSTO - presidente
 Carlo BITOSSI - vicepresidente
 Marco BOLOGNA - consigliere
 Giorgio COSTAMAGNA - consigliere
 Rossana URBANI - consigliere
 Marco CASTIGLIA - segretario

SEZIONE LOMBARDIA

Isabella OREFICE - presidente
 Maurizio SAVOIA - vicepresidente
 Bernadette CEREGHINI - consigliere
 Daniela FERRARI - consigliere

* Da rinnovare.

Sezioni regionali: cariche sociali

Agnese MANDRINO - consigliere
Michele DEAN - segretario
Giovanni LIVA - vicesegretario

SEZIONI MARCHE

Pio CARTECHINI - presidente
Velia BELLAGAMBA - vicepresidente
Laura CIOTTI - consigliere
Valeria CAVALCOLI - consigliere
Vittoria SOLEO - consigliere
M. Grazia PANCALDI - segretario

SEZIONE MOLISE

Renata DE BENEDITTIS - presidente
Antonietta FOLCHI - vicepresidente
Annalisa CARLASCIO - consigliere
Anna FASOLINO - consigliere
Cristina MELLONI - consigliere
Daniela DI TOMMASO - segretario
Antonietta VERDONE - vicesegretario

SEZIONE PIEMONTE

Marco CARASSI - presidente
Diego ROBOTTI - vicepresidente
Anna CANTALUPPI - consigliere
Paola CAROLI - consigliere
Bruna GODONE - consigliere
Daniela CAFFARATTO - segretario

SEZIONE PUGLIA

Franco MAGISTRALE - presidente
Sergio FRACASSO - vicepresidente
Elena LENZI - consigliere
M. Carolina NARDELLA - consigliere
M. Pia PONTRELLI - consigliere
Antonella POMPILIO - segretario
Rosalba CATACCHIO - vicesegretario

SEZIONE SARDEGNA

Carlo PILLAI - presidente
Anna CHERCHI - vicepresidente

Giuseppina CATANI - consigliere
M. Luisa DI FELICE - consigliere
Carla FERRANTE - consigliere
Claudia CAMPANELLA - segretario
Carla MARONGIU - vicesegretario

SEZIONE SICILIA

Santina SAMBITO - presidente
Claudio TORRISI - vicepresidente
Giuseppina GIORDANO - consigliere
Maria NEGLIA - consigliere
Gaetano CALABRESE - consigliere

SEZIONE TOSCANA

Marina BROGI - presidente
Carla ZARRILLI - vicepresidente
Irene COTTA STUMPO - consigliere
Laura GIAMBASTIANI - consigliere
Antonio ROMITI - consigliere
Alessandro MARUCELLI - segretario

SEZIONE UMBRIA

Mario SQUADRONI - presidente
Paola MONACCHIA - vicepresidente
M. Grazia BISTONI - consigliere
Luigi LONDEI - consigliere
Francesco GUARINO - consigliere
Francesca CIACCI - segretario
Paola TEDESCHI - vicesegretario

SEZIONE VENETO

Claudia SALMINI - presidente
M. Pia PEDANI - vicepresidente
Alessandra SCHIAVON - consigliere
Antonio RANZOLIN - consigliere
Dora TESTA - consigliere
Sergio BARIZZA - segretario

Stampato
negli Stabilimenti Tipolitografici
«E. Ariani» e «L'Arte della Stampa»
della S.p.A. Armando Paoletti - Firenze
Novembre 1991